Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 13 del 16 gennaio 1973

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 16 gennaio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1972, n. **888.**

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1972, n. 888.

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, approvato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Visti i trattati che istituiscono la Comunità economica dell'energia atomica e la Comunità economica europea, approvati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee, approvato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visti gli atti emanati dagli organi delle Comunità europee e, in particolare:

il regolamento (C.E.E.) n. 492/71, del Consiglio, del 1° marzo 1971, relativo alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta e all'adozione di disposizioni per la sua applicazione;

i regolamenti (C.E.E.) n. 1308/71, n. 1309/71, numero 1310/71, n. 1311/71, n. 1312/71, n. 1313/71 e numero 1314/71, del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativi alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo;

le decisioni 71/232/C.E.C.A., 71/233/C.E.C.A., del 21 giugno 1971, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della C.E.C.A., riuniti in sede di Consiglio, relative alla concessione di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo;

il regolamento (C.E.E.) n. 1232/71, del Consiglio, del 7 giugno 1971, recante conclusione di un accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Turchia;

il regolamento (C.E.E.) n. 1841/71, del Consiglio, del 26 luglio 1971, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia;

il regolamento (C.E.E.) n. 2313/71, del Consiglio, del 29 ottobre 1971, relativo alla sospensione temporanea parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabile ai vini originari dell'Algeria e provenienti da tale Paese, prorogato con Regolamento (C.E.E.) numero 1567/72, del Consiglio, del 20 luglio 1972;

il regolamento (C.E.E.) n. 2793/71, del Consiglio, del 20 dicembre 1971, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia;

i regolamenti (C.E.E.) n. 2794/71, n. 2795/71, numero 2796/71, n. 2797/71, n. 2798/71, n. 2799/71 e numero 2800/71, del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativi alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo;

le decisioni 71/403/C.E.C.A. e 71/404/C.E.C.A., del 20 dicembre 1971, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della C.E.C.A., riuniti in sede di Consiglio, relative alla concessione di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo;

il regolamento (C.E.E.) n. 1/72, del Consiglio, del 20 dicembre 1971, che modifica il regolamento (C.E.E.) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune;

la decisione 72/1/C.E.C.A., del 20 dicembre 1971, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della C.E.C.A., riuniti in sede di Consiglio, relativa alla nomenclatura e alle aliquote dei dazi convenzionali di taluni prodotti;

i regolamenti (C.E.E.) n. 1346/72 e n. 1347/72, del Consiglio, del 27 giugno 1972, che modificano il regolamento (C.E.E.) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune;

il regolamento (C.E.E.) n. 1568/72, del Consiglio, del 20 luglio 1972, relativo alla conclusione di un accordo che proroga l'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Turchia;

il regolamento (C.E.E.) n. 2046/72, del Consiglio, del 25 settembre 1972, che reca conclusione di un accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria e che ne stabilisce le disposizioni d'applicazione;

la decisione 72/333/C.E.C.A., del 20 luglio 1972, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della C.E.C.A., riuniti in sede di Consiglio, che istituisce preferenze tariffarie per i prodotti riguardanti tale Comunità e originari dell'Austria;

la direttiva 71/235/C.E.E., del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le manipolazioni usuali che possono essere effettuate nei depositi doganali e nelle zone franche;

la seconda direttiva 72/230/C.E.E., del Consiglio, del 12 giugno 1972, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle imposte sulle cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 802, che proroga la delega al Governo, prevista dall'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, ad apportare modificazioni alla detta tariffa dei dazi doganali d'importazione;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, confermata a norma dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, ed i relativi allegati nonchè le relative disposizioni preliminari, sono modificati come indicato nelle tabelle *A*, *B*, *C*, e relativi allegati, e *D*, annessi al presente decreto, firmati dal Ministro per le finanze.

Le decorrenze delle modificazioni di cui alle predette tabelle *A* e *C* e relativi allegati ed il periodo di validità, per quelle aventi efficacia temporanea, sono quelli stabiliti per ciascuna modificazione nelle tabelle medesime e relativi allegati.

Le modificazioni di cui alla predetta tabella *B* e relativi allegati decorrono dal 1° gennaio 1972, salvo che sia altrimenti disposto nella tabella medesima e relativi allegati.

La modificazione di cui al punto 1) della predetta tabella *D* decorre dal 1° gennaio 1973 e le modificazioni di cui ai punti 2) e 3) della tabella medesima decorrono dal 1° luglio 1972.

Art. 2.

A decorrere dal 1° novembre 1971 fino al 31 agosto 1973, all'importazione di vini di uve fresche della voce di tariffa numero ex 22.05, originari dell'Algeria e in provenienza dallo stesso Paese, si applicano dazi pari al sessanta per cento di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza dagli altri Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto a decorrere dalle date indicate nei precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, *foglio n.* 72 — CARUSO

TABELLA *A*

1. Modificazioni dal 1° aprile 1971.

a) Allegati alla tariffa.
Alla tariffa è aggiunto l'allegato L (Malta), annesso alla presente tabella.

b) Allegato K (SAMA-PTOMA-SCAO); lettera B).
Nella lettera B) dell'allegato K alla tariffa sono depennate le voci di tariffa n.ri 01.02-A-II, 02.01-A-II-a, 02.01-B-II-b, 02.06-C-I, 13.03 ex B (pectina, con aggiunta di saccarosio o di glucosio), 15.02-B-I, 16.02-B-III-b-1, ex Capitolo 20 (preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutta e di altre piante o parti di piante, con aggiunta di saccarosio o di glucosio), 24.01 e sono inserite le voci di tariffa n.ri 20.06-B-II-a-5, 20.06-B-II-b-5, ex 20.06-B-II-c-1-cc (conserve di ananassi) ed ex 20.06-B-II-c-2 (conserve di ananassi).

c) Allegato A (Sospensioni tariffarie).
Nell'allegato A alla tariffa è inserita la seguente sospensione tariffaria:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 03.01-A-II-a	Anguille fresche (vive o morte), refrigerate o congelate, destinate all'affumicatura o alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce n. 16.04 (1)	3%	1- 4-1971	31- 8-1971

(1) Sono ammesse al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

d) Allegato E (Turchia); voce di tariffa n. ex 22.05-B; nota (4) a piè pagina.
Il termine di validità 31 marzo 1971, stabilito nella nota (4) a piè pagina, relativa alla voce di tariffa n. ex 22.05-B dell'allegato E alla tariffa, è prorogato fino al 31 agosto 1971.

2. Modificazione dal 3 aprile 1971.

Allegato B (Contingenti tariffari).
Nell'allegato B alla tariffa è inserito il seguente contingente tariffario:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	VOLUME DEL CONTINGENTE	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ
1	2	3	4	5
38.08-A	Colofonie (comprese le «peci resinose»)	3.295 tonnellate	esenzione	anno 1971

3. Modificazione dal 12 aprile 1971.

Voci di tariffa n.ri 04.04-A-I-a-1, 04.04-A-I-a-2, 04.04-A-I-b-1-aa, 04.04-A-I-b-1-bb e 04.04-A-I-b-2.
Le voci di tariffa n.ri 04.04-A-I-a-1, 04.04-A-I-a-2, 04.04-A-I-b-1-aa, 04.04-A-I-b-1-bb e 04.04-A-I-b-2 sono modificate come segue:

— Voce n. 04.04-A-I-a-1:
«1. uguale o superiore a 127,90 U.C. ed inferiore a 150,15 U.C.:»;

— Voce n. 04.04-A-I-a-2:
«2. uguale o superiore a 150,15 U.C.:»;

— Voce n. 04.04-A-I-b-1-aa:
«aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 147,90 U.C. e inferiore a 178,40 U.C. per 100 kg di peso netto:»;

— Voce n. 04.04-A-I-b-1-bb:
«bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 178,40 U. C. per 100 kg di peso netto:»;

— Voce n. 04.04-A-I-b-2:
«2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 198,40 U.C. per 100 kg di peso netto:».

Segue TABELLA *A*

4. Modificazioni dall'11 giugno 1971.

Allegato B (Contingenti tariffari).

Nell'allegato B alla tariffa sono inseriti i seguenti contingenti tariffari:

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
78.01-A	Piombo greggio: a) piombo greggio contenente, in peso, almeno 0,02% di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera). b) altro piombo greggio (piombo raffinato).	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
79.01-A	Zinco greggio.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo

5. Modificazioni dal 1° luglio 1971.

a) Capitolo 2; Nota complementare K.

La Nota complementare K. del Capitolo 2 è modificata come segue:

« *K. a) come « quarto anteriore di bovini adulti », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-bb-β, la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci, intere o tagliate;*

b) come « quarto anteriore », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-2-bb, la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci, intere o tagliate, con o senza la pancia; ».

b) Voce di tariffa n. 02.01-A-II-a-2-dd-β-a'; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 02.01-A-II-a-2-dd-β-a' è modificato come segue:
« a'. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo ».

c) Allegato A (Sospensioni tariffarie).

Nell'allegato A alla tariffa sono inserite le seguenti sospensioni tariffarie:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 08.05-F	Noci di cola	1,5%	1- 7-1971	31-12-1971
ex 08.05-F	Noci di betel	1,5%	1- 7-1971	31-12-1971
ex 09.10-E-I	Curcuma non tritato né macinato . . .	esenzione	1- 7-1971	31-12-1971
ex 09.10-E-I	Semi di fieno greco non tritati né macinati	esenzione	1- 7-1971	31-12-1971

Segue TABELLA *A*

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 09.10-E-II-b	Curcuma tritato o macinato	esenzione	1- 7-1971	31-12-1971
ex 09.10-E-II-b	Semi di fieno greco tritati o macinati . .	esenzione	1- 7-1971	31-12-1971
28.28-H-I	Pentossido di vanadio (anidride vanadica)	3,5%	1- 7-1971	31-12-1971
ex 38.19-T	Silicio (policristallino o monocristallino), ad altissimo tenore di purezza, drogato mediante aggiunta o mediante epurazione selettiva, in forma di dischi, piastrine, rondelle o forme simili, che abbia subito o no una politura, ricoperto o no di uno strato epitassiale uniforme, ma che non abbia subito una lavorazione più fine	9%	1- 7-1971	31-12-1971
ex 39.02-C-XIV-a	Copolimeri di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene, nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39 .	6%	1- 7-1971	31-12-1971

d) Allegati alla tariffa.

Alla tariffa è aggiunto l'allegato M (Paesi e Territori in via di sviluppo), annesso alla presente tabella.

e) Allegato E (Turchia).

All'importazione dei prodotti del settore della pesca sottoelencati, originari della Turchia, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
Voce n. 03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	A. d'acqua dolce:	
	II. anguille	40% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. di mare:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	c. tonni (1)	Esenzione
	e. squali	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	f. sebasti (Sebastes marinus)	
	g. ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius)	

(1) Questa voce comprende, fra le altre, le specie thynnus pelamis («pelamidis») e thunnus thynnus («toriks» e «orkinos»).

Segue TABELLA *A*

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*03.01*-B-I)	h. merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias)	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	ij. merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens)	
	k. eglefini	
	l. merlani (Merlangus merlangus)	
	m. sgombri	
	o. passere di mare	
	p. orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	
	q. altri	
Voce n. 03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua :	
	A. crostacei :	
	I. aragoste	esenzione
	II. astici (Homarus sp. p.)	
	III. granchi e gamberi di acqua dolce	
	IV. gamberetti	
	B. molluschi, compresi i testacei :	
	IV. altri	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

f) Allegato K (SAMA-PTOMA-SCAO); lettera A).

Dalla lettera A) dell'allegato K alla tariffa sono depennate le seguenti voci di tariffa: 03.01, 03.02, 03.03, 05.15-A, 16.04, 16.05, 23.01-B, e relative note a piè pagina.

g) Allegato B (Contingenti tariffari).

Nell'allegato B alla tariffa è inserito il seguente contingente tariffario:

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 73.15-A-IV-b-1	Vergella o bordione speciale destinata all'industria dei pneumatici (vergella o bordione d'acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di diametro compreso tra 4,5 mm e 6 mm e con tenore di carbonio compreso tra 0,62% e 0,74%).	8.000 tonnellate	esenzione	dal 1º luglio 1971 al 31 dicembre 1971

Segue TABELLA *A*

6. Modificazioni dal 6 luglio 1971.

a) Allegato F (Marocco); Capitolo 3; aliquota dei dazi.
Il termine di validità 30 giugno 1971, stabilito nell'aliquota dei dazi relativa al Capitolo 3 dell'allegato F alla tariffa, è prorogato fino al 30 settembre 1971.

b) Allegato F (Marocco); voci di tariffa n.ri 16.04 e 16.05; note (1) e (2), a piè pagina.
Il termine di validità 30 giugno 1971, stabilito nelle note (1) e (2), a piè pagina, relative alle voci di tariffa n.ri 16.04 e 16.05 dell'allegato F alla tariffa, è prorogato fino al 30 settembre 1971.

c) Allegato G (Tunisia); Capitolo 3; nota (1), a piè pagina.
Il termine di validità 30 giugno 1971, stabilito nella nota (1), a piè pagina, relativa al Capitolo 3 dell'allegato G alla tariffa, è prorogato fino al 30 settembre 1971.

d) Allegato G (Tunisia); voci di tariffa n.ri 16.04 e 16.05; nota (1), a piè pagina.
Il termine di validità 30 giugno 1971, stabilito nella nota (1), a piè pagina, relativa alle voci di tariffa n.ri 16.04 e 16.05 dell'allegato G alla tariffa, è prorogato fino al 30 settembre 1971.

7. Modificazioni dal 1° agosto 1971.

a) Voci di tariffa n.ri 04.04-A-I-a-1 e 04.04-A-I-b-1-aa.
Le voci di tariffa n.ri 04.04-A-I-a-1 e 04.04-A-I-b-1-aa sono modificate come segue:

— Voce n. 04.04-A-I-a-1 :
« 1. uguale o superiore a 130,40 U.C. ed inferiore a 150,15 U.C. : »;

— Voce n. 04.04-A-I-b-1-aa :
« aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 150,40 U.C. e inferiore a 178,40 U.C. per 100 kg di peso netto : ».

b) Capitolo 11; Nota complementare.
La Nota complementare al Capitolo 11 è sostituita dalle seguenti Note complementari :

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Per la distinzione tra i prodotti delle voci n.ri 11.01 e 11.02, da un lato, e quelli della voce n. 23.02-A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci n.ri 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :*

— *tenore di amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore a 45% (in peso);*

— *tenore di ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o uguale a 1,6% per il riso, a 2,5% per il frumento e la segala, a 3% per l'orzo, a 4% per il grano saraceno, a 5% per l'avena ed a 2% per gli altri cereali.*

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

2. *a) I prodotti della macinazione del frumento, della segala, dell'avena, dell'orzo, del riso e del grano saraceno (diversi dalle farine di germi) appartenenti alle voci n.ri 11.01 e 11.02 in virtù delle disposizioni della Nota Complementare 1. di questo Capitolo, sono classificati nella voce n. 11.01 quando il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche d'una larghezza di maglie di 0,315 mm è uguale o superiore a 80% in peso.*
Appartengono, invece, alla voce n. 11.02 i prodotti della specie il cui tasso di passaggio attraverso detto setaccio è inferiore a 80% in peso.

b) I prodotti della macinazione del granturco e del sorgo (o « milocorn ») — diversi dalle farine di germi — che appartengono alle voci n.ri 11.01 e 11.02 in virtù delle disposizioni della Nota Complementare 1. di questo Capitolo, sono classificati nella voce n. 11.01 quando il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili sintetiche o artificiali d'una larghezza di maglie di 0,5 mm è uguale o superiore a 90% in peso.
Appartengono, invece, alla voce n. 11.02 i prodotti della specie il cui tasso di passaggio attraverso detto setaccio è inferiore a 90% in peso.

c) I prodotti della macinazione dei cereali di questo Capitolo presentati sotto forma di cilindri, di sferette, ecc. (« pellets »), agglomerati o per semplice pressione o con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore al 3% in peso, debbono essere classificati nella voce n. 11.02-F.

Segue TABELLA *A*

3. Sono considerati come « semole e semolini », ai sensi della voce n. 11.02-A, i prodotti ottenuti per riduzione in frammenti dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alla seguente condizione :

a) i prodotti della specie ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche, di una larghezza di maglie di 2 mm in una proporzione di almeno il 95% in peso ;

b) i prodotti della specie ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche, di una larghezza di maglie di 1,25 mm in una proporzione di almeno il 95% in peso.

c) Voce di tariffa n. 11.02.

La voce di tariffa n. 11.02 è modificata come segue :

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
11.02		Semole, semolini ; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:		
		A. semole, semolini :		
		I. di frumento :		
	002	a. di frumento duro	30% (2)	—
	005	b. di frumento tenero	30% (2)	—
	008	II. di segala	25% (2)	—
	012	III. di orzo	23% (2)	—
	015	IV. di avena	23% (2)	—
		V. di granturco :		
		a. aventi tenore in sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5% in peso :		
	019	1. destinati all'industria della birra (1)	23% (2)	—
	023	2. altri	23% (2)	—
	025	b. altri	23% (2)	—
	028	VI. di riso	23% (2)	—
	032	VII. di grano saraceno	23% (2)	—
	035	VIII. di miglio	23% (2)	—
	038	IX. di sorgo	23% (2)	—
	042	X. altri	23% (2)	—
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati :		
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:		
		a. mondati (decorticati o pilati) :		
	046	1. di orzo	23% (2)	—
		2. di avena :		
	047	aa. avena spuntata	23% (2)	—
	049	bb. altra	23% (2)	—
	050	3. di grano saraceno.	23% (2)	—
	051	4. di miglio.	23% (2)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *A*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(11.02-B-I)		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grutze » o «grutten »):		
	054	1. di orzo	23% (1)	—
	056	2. di avena	23% (1)	—
	057	3. di grano saraceno	23% (1)	—
	059	4. di miglio	23% (1)	—
		II. di altri cereali:		
	061	a. di frumento	30% (1)	—
	063	b. di segala	25% (1)	—
	064	c. di granturco	23% (1)	—
	066	d. di sorgo	23% (1)	—
	069	e. altri	23% (1)	—
		C. cereali perlati:		
	078	I. di frumento	30% (1)	—
	082	II. di segala	25% (1)	—
	085	III. di orzo	23% (1)	—
	088	IV. di avena	23% (1)	—
	092	V. di granturco	23% (1)	—
	095	VI. di grano saraceno	23% (1)	—
	098	VII. di miglio	23% (1)	—
	102	VIII. di sorgo	23% (1)	—
	105	IX. altri	23% (1)	—
		D. cereali soltanto spezzati:		
	109	I. di frumento	30% (1)	—
	110	II. di segala	25% (1)	—
	111	III. di orzo	23% (1)	—
	113	IV. di avena	23% (1)	—
	114	V. di granturco	23% (1)	—
	116	VI. di grano saraceno	23% (1)	—
	117	VII. di miglio	23% (1)	—
	119	VIII. di sorgo	23% (1)	—
	120	IX. altri	23% (1)	—
		E. cereali schiacciati; fiocchi:		
		I. d'orzo, d'avena, di grano saraceno o di miglio:		
		a. cereali schiacciati:		
	126	1. di orzo	23% (1)	—
	127	2. di avena	23% (1)	—
	129	3. di grano saraceno	23% (1)	—
	130	4. di miglio	23% (1)	—
		b. fiocchi:		
	131	1. di orzo	28% (1)	—
	133	2. di avena	28% (1)	—
	134	3. di grano saraceno	23% (1)	—
	136	4. di miglio	23% (1)	—
		II. di altri cereali:		
	137	a. di frumento	30% (1)	—
	139	b. di segala	25% (1)	—
	140	c. di granturco	23% (1)	—
	141	d. di sorgo	23% (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime de prelievi.

Segue TABELLA *A*

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(11.02-E II)		e. altri :		
	143	1. fiocchi di riso	23% (1)	—
	146	2. non nominati	23% (1)	—
		F. agglomerati («pellets»):		
	149	I. di frumento	30% (1)	—
	150	II. di segala	25% (1)	—
	153	III. di orzo	23% (1)	—
	156	IV. di avena	23% (1)	—
	159	V. di granturco	23% (1)	—
	160	VI. di riso	23% (1)	—
	161	VII. di grano saraceno	23% (1)	—
	163	VIII. di miglio	23% (1)	—
	166	IX. di sorgo	23% (1)	—
	169	X. altri	23% (1)	—
		G. germi di cereali, anche sfarinati:		
	172	I. di frumento	30% (1)	—
	175	II. altri	30% (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

8. **Modificazioni dal 16 agosto 1971.**

a) Voci di tariffa n.ri 04.02-A-II-a e 04.02-B-I-b-1; testo delle voci.
Il testo delle voci di tariffa n.ri 04.02-A-II-a e 04.02-B-I-b-1 è modificato come segue:
«in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:»

b) Voce di tariffa n. 04.03-A; testo della voce.
Il testo della voce di tariffa n. 04.03-A è modificato come segue:
«avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85%...»

c) Voce di tariffa n. 04.04-E-I.
La voce di tariffa n. 04.04-E-I è modificata come segue:

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(04.04 E-I)		b. superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72%:		
	171	1. Cheddar, Chester	23% (2)	—
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (1):		
	172	aa. inferiore o uguale a 48%	23% (2)	—
	173	bb. superiore a 48%	23% (2)	—
	175	3. Kashkaval (1)	23% (2)	—
	178	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (1)	23% (2)	—
		5. altri	23% (2)	—
	180	*aa. formaggi e ricotta, freschi*		
	182	*bb. non nominati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *A*

9. Modificazioni dal 1° settembre 1971.

a) Allegato E (Turchia).

L'allegato E alla tariffa è sostituito dall'allegato E (Turchia) annesso alla presente tabella.

b) Capitolo 10; Nota complementare 2.

La Nota complementare 2 al Capitolo 10 è modificata come segue:

« Sono considerati come :

a) riso a grani tondi, ai sensi della voce n. 10.06-A, il riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;

b) riso a grani lunghi, ai sensi della voce n. 10.06-B, il riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri ;

c) risone, ai sensi delle voci n.ri 10.06-A-I e 10.06-B-I, il riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;

d) riso semigreggio, ai sensi delle voci n.ri 10.06-A-II e 10.06-B-II, il riso dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di « riz brun », « riz cargo », « riz loonzain » e « riso sbramato »;

e) riso semilavorato, ai sensi delle voci n.ri 10.06-A-III e 10.06-B-III, il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni ;

f) riso lavorato, ai sensi delle voci n.ri 10.06-A-IV e 10.06-B-IV, il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni ed interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghe e semilunghi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10% dei grani ;

g) rotture, ai sensi della voce n. 10.06-C, i frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero. »

c) Capitolo 10; Nota complementare 3.E.

La Nota complementare 3.E. al Capitolo 10 è modificata come segue :

« E. Il prelievo applicabile ai miscugli composti di riso della voce n. 10.06 appartenente a più gruppi o fasi di trasformazione diverse, ovvero ai miscugli composti di riso appartenente ad uno o più gruppi o fasi di trasformazione diverse e di rotture (voce n. 10.06-C), è quello applicabile :

a) al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio ;

b) al componente sottoposto al prelievo più elevato, se nessuno dei componenti costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio. »

d) Voce di tariffa n. 10.06.

La voce di tariffa n. 10.06 è modificata come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
10.06		Riso:		
		A. a grani tondi :		
	02	I. risone	12% (1)	—
	03	II. riso semigreggio	12% (1)	—
	05	III. riso semilavorato	16% (1)	—
	08	IV. riso lavorato	16% (1)	—
		B. a grani lunghi :		
	12	I. risone	12% (1)	—
	13	II. riso semigreggio	12% (1)	—
	15	III. riso semilavorato	16% (1)	—
	18	IV. riso lavorato	16% (1)	—
	21	C. rotture	16% (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA A

e) Allegato A (Sospensioni tariffarie).

Nell'allegato A alla tariffa è inserita la seguente sospensione tariffaria:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 03.01-A-II	Anguille fresche (vive o morte), refrigerate o congelate, destinate all'affumicatura o alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce di tariffa n. 16.04 (1)	2%	1- 9-1971	31-12-1971

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

f) Allegato F (Marocco).

Nell'allegato F alla *tariffa:*

— sono depennati i seguenti numeri di tariffa: Capitolo 3, 05.15, 16.04, 16.05, 23.01-B, e relative note a piè pagina;

— sono inseriti i numeri di tariffa sottoelencati:

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	A. d'acqua dolce:	
	I. trote ed altri salmonidi:	
	a. trote	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
	III. carpe	
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti alla alimentazione umana:	
	B. altri	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	A. caviale e succedanei del caviale:	
	I. caviale (uova di storione)	30% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. altri	
	B. salmonidi	
	C. aringhe	
	D. sardine	Trattamento daziario stabilito per le provenieinze da Paesi terzi (2) (3)
	E. tonni	

(1) Fino al 31 gennaio 1972, per i prodotti delle voci n.ri 03.01-A-I-a e 03.01-A-III, si applica il trattamento daziario stabilito per le provenienze dagli altri Stati membri delle Comunità Europee.

(2) Fino al 31 gennaio 1972, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 900 tonnellate, per le preparazioni e conserve di sardine, della voce di tariffa n. 16.04-D, il dazio si applica in misura pari al 50% dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Fino al 31 gennaio 1972, nei limiti di un contingente tariffario globale annuo di 2.800 tonnellate, i dazi si applicano in misura pari al 75% dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *A*

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(16.04)	F. boniti, sgombri e acciughe	30% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	G. altre	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	

g) Allegato G (Tunisia).

Nell'allegato G alla tariffa:

— sono depennati i seguenti numeri di tariffa: Capitolo 3, 05.15, 16.04, 16.05, 23.01-B, e relative note a piè pagina;

— sono inseriti i numeri di tariffa sottoelencati:

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	A. d'acqua dolce:	
	I. trote ed altri salmonidi:	
	a. trote	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
	III. carpe	
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; anmali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:	
	B. altri	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	A. caviale e succedanei del caviale:	
	I. caviale (uova di storione)	30% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. altri	
	B. salmonidi	
	C. aringhe	
	D. sardine	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (2)
	E. tonni	
	F. boniti, sgombri e acciughe	30% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti din provenienza da Paesi terzi
	G. altre	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	

(1) Fino al 31 gennaio 1972, nei limiti di un contingente tariffario globale annuo di 2.000 tonnellate, i prodotti delle voci n.ri 03.01-A-I-a e 03.01-A-III sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Fino al 31 gennaio 1972, nei limiti di un contingente tariffario globale annuo di 500 tonnellate, i dazi si applicano in misura pari al 50% dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *A*

h) Allegato B (Contingenti tariffari).

Nell'allegato B alla tariffa sono inseriti i seguenti contingenti tariffari

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valige, cappelliere, sacche da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacche per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti : ex B. di altre materie, diverse dalle materie plastiche artificiali, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti : ex C. altri accessori per oggetti di vestiario, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
ex 44.24	Oggetti di uso domestico, di legno, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
ex 44.27	Lavori da stipendio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno, fatti a mano; parti di legno di tali lavori ed oggetti, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa : ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971

Segue TABELLA A

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o intonacati: ex B. altri: — tappeti, tappetini, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
ex 64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
ex 66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti e i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
68.02	Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del Capitolo 69; cubi e tessere per mosaici: A. lavori di pietre da taglio o da costruzione: ex IV. scolpiti, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
ex 74.18	Oggetti di uso domestico o igienico è loro parti, di rame, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
ex 74.19	Altri lavori di rame, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971

Segue TABELLA A

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni : ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
ex 83.10	Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni, fatte a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
ex 83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
ex 94.03	Altri mobili e loro parti, fatti a mano	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
95.01	Tartaruga lavorata (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
95.02	Madreperla lavorata (compresi i lavori) : ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
95.03	Avorio lavorato (compresi i lavori) : ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971

Segue TABELLA *A*

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
95.04	Osso lavorato, (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
95.05	Corno, corna d'animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori): C. altre materie animali da intaglio, lavorate: ex II. altre, fatte a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
95.06	Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorate (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
95.07	Schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
97.02	Bambole di ogni specie: ex A. bambole (vestite o non): — bambole decorative vestite in un modo folcloristico caratteristico del paese di origine, fatte a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento: ex A. di legno, fatti a mano.	Da determinarpi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1971 al 31 dicembre 1971

10 Modificazione dal 20 settembre 1971.

Capitolo 2; Nota complementare K.

La Nota complementare K. del Capitolo 2 è modificata come segue:

« K «come quarto anteriore di bovini adulti», ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-bb-β e come «quarto anteriore», ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-2-bb, la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci, intere o tagliate, con o senza la pancia ».

11. Modificazione dal 24 dicembre 1971.

Allegato B (Contingenti tariffari):

Nell'allegato B alla tariffa è inserito il seguente contingente tariffario:

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
73.02-D	Ferro silico-manganese.	150 tonnellate	4%	anno 1971

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DELLA TURCHIA E IN PROVENIENZA DA QUESTO PAESE

1) Fino all'entrata in vigore del Protocollo addizionale dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e, al più tardi, fino al 30 settembre 1972:

a) all'importazione di prodotti diversi da quelli elencati nella successiva lettera A), originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, sono soppressi i dazi;

b) all'importazione di prodotti elencati nella successiva lettera A), originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.

2) Le aliquote dei dazi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui al precedente punto 1) b) sono quelle effettivamente applicate ad ogni momento nei confronti dei Paesi terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondandoli, se del caso, alla prima cifra decimale.

3) Le norme di cui ai precedenti n.ri 1) e 2), si applicano:

a) a decorrere dal 1° luglio 1971, limitatamente ai prodotti del settore della pesca delle voci di tariffa n. 03.01-A-II, n. 03.01-B-I-c, da n. 03.01-B-I-e a n. 03.01-B-I-m, da n. 03.01-B-I-o a n. 03.01-B-I-q, da n. 03.03-A-I a n. 03.03-A-IV e n. 03.03-B-IV;

b) a decorrere dal 1° settembre 1971 per i restanti prodotti.

4) In deroga a quanto stabilito nel precedente numero 1) b), a decorrere dal 1° settembre 1971 e fino al 31 dicembre 1971, all'importazione dei prodotti elencati nella successiva lettera B), originari della Turchia, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.

Tuttavia, in talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti elencati nella stessa lettera B), è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza di Paesi terzi.

A) Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:	
	A. cavalli:	
	I. riproduttori di razza pura (1)	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. destinati alla macellazione (1)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	III. altri	25 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. asini	
	C. muli e bardotti	
Voce n. 01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:	
	A. delle specie domestiche:	
	I. riproduttori di razza pura (1)	
	II. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 01.03	Animali vivi della specie suina:	
	A. delle specie domestiche:	
	I. riproduttori di razza pura (1)	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 01.05	Volatili vivi da cortile	
Voce n. 01.06	Altri animali vivi	
Voce n. 02.01	Carni e frattaglie commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. carni:	
	I. delle specie equina, asinina e mulesca:	
	a. della specie equina	
	b. della specie asinina e mulesca	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. della specie bovina:	
	a. domestica	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. altra	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	III. della specie suina:	
	a. domestica	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. altra	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienze da Paesi terzi

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(02.01-A)	IV. altre:	
	a. della specie ovina domestica	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. non nominate	25 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. frattaglie:	
	I. destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (1)	
	II. altre:	
	a. della specie equina, asinina e mulesca . . .	
	b. della specie bovina domestica	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	c. della specie suina domestica	
	d. non nominate:	
	1. della specie ovina.	
	2. altre.	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia	
Voce n. 02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate	25 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:	
	A. carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche secche	
	B. della specie suina domestica	
	C. altre:	
	I. della specie bovina domestica	
	II. non nominate:	
	a. della specie ovina domestica	

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(02.06-C-II)	b. altre	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	A. d'acqua dolce:	
	I. trote ed altri salmonidi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. anguille	40 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	III. carpe	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IV. altri	
	B. di mare:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	a. aringhe	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. spratti	
	c. tonni (1)	Esenzione
	d. sardine (Clupea pilchardus Walbaum)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	e. squali	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	f. sebasti (Sebastes marinus)	
	g. ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius)	
	h. merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias)	
	ij. merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens)	
	k. eglefini	
	l. merlani (Merlangus merlangus)	
	m. sgombri	

(1) Questa voce comprende, fra le altre, le specie thynnus pelamis («pelamidis») e thunnus thynnus («toriks» e «orkinos»)

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(03.01-B-I)	n. acciughe (Engraulis sp. p.)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	o. passere di mare	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	p. orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	
	q. altri	
	II. filetti	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. fegati, uova e lattimi	
Voce n. 03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati	
Voce n. 03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacci (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A. crostacei:	
	V. altri (scampi, ecc.)	
	B. molluschi, compresi i testacei	
	I. ostriche	
	II. mitili	
	III. lumache, escluse quelle di mare.	
	IV. altri	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati	
Voce n. 04.03	Burro	
Voce n. 04.04	Formaggi e latticini	
Voce n. 04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
	A. uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. uova di volatili da cortile	
	II. altre uova.	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
(04.05)	B. uova sgusciate e giallo d'uova:	
	I. atti ad usi alimentari	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. altri (1)	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 04.06	Miele naturale	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove; animali morti dei Capitali 1 e 3, non atti alla alimentazione umana:	
	A. pesci; crostacei e molluschi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri	25 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	A. patate.	
	B. cavoli	
	C. spinaci	
	D. insalate, comprese le indivie e le cicorie	
	E. bietole da costa e cardi	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(07.01)	F. legumi da granella, sgranati o in baccello:	
	I. piselli	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. fagioli	
	III. altri:	
	— Fave:	
	— — dal 1° luglio al 30 aprile	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— — dal 1° maggio al 30 giugno	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— non nominati.	
	G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili	
	H. cipolle, scalogni ed agli	
	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)	
	K. asparagi	
	L. carciofi	
	M. pomodori	
	N. olive:	
	I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (1)	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	O. capperi	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	P. cetrioli e cetriolini	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	Q. funghi e tartufi	
	R. finocchi	

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(07.01)	S. peperoni dolci (Capsicum grossum)	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	T. altri :	
	— prezzemolo	
	— non nominati.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati . .	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:	
	A. olive:	
	I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (1)	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. capperi	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. cipolle.	
	D. cetrioli e cetriolini	
	E. pomodori	
	F. altri ortaggi e piante mangerecce	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	G. miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce	
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA A

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati e spezzati:	
	A. piselli, ceci e fagioli:	
	I. destinati alla semina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. altri	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. lenticchie:	
	I. destinate alla semina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. altre	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. altri:	
	I. destinati alla semina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. non nominati	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	A. datteri	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(08.01)	B. banane	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. ananassi	
	D. avocadi	25 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. noci di cocco	
	F. noci di acagiù (o di anacardio)	
	G. noci del Brasile	
	H. altri	
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi :	
	A. arance:	
	I. arance dolci, fresche	60 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	II. altre:	
	— fresche.	
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi :	
	— freschi	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. limoni :	
	— freschi	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pomeli	
	E. altri	

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi:	
	A. freschi	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. secchi:	
	— presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno	3%
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche:	
	A. fresche:	
	I. da tavola:	
	— dal 1° gennaio al 17 giugno	
	— dal 18 giugno al 17 luglio	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 18 luglio al 30 novembre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— dal 1° dicembre al 31 dicembre	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. secche:	
	II. altre	
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	A. mandorle	
	B. noci comuni	
	C. castagne e marroni	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(08.05)	D. pistacchi	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. noci di Pecan	
	F. altre:	
	— semi di pinoli	
	— non nominati (1)	
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. mele	
	B. pere	
	C. cotogne	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.08	Bacche fresche	
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche	
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	A. albicocche	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. pesche, comprese le pesche noci	
	C. prugne	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) Nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, all'importazione di nocciole, originarie della Turchia, si applica un dazio di 2,5 %, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(08.12)	D. mele e pere	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. papaie	
	F. macedonie:	
	I. non contenenti prugne	
	II. contenenti prugne	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	G. altre	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	
Voce n. 09.02	Tè	25 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »)	
Voce n. 09.05	Vaniglia	
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	
Voce n. 09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro	
Voce n. 09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 10.01	Frumento, compreso quello segalato:	
	A. frumento tenero e frumento segalato	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. frumento duro	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se prodotti in Turchia e direttamente importati da questo Paese nella Comunità, il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 120/67 e dalle relative norme di applicazione
Voce n. 10.02	Segala	
Voce n. 10.03	Orzo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 10.04	Avena	
Voce n. 10.05	Granturco	
Voce n. 10.06	Riso	
Voce n. 10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali:	
	A. grano saraceno	
	B. miglio	
	C. sorgo	
	D. altri cereali:	
	— scagliola	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se prodotta in Turchia e direttamente importata da questo Paese nella Comunità, il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 120/67 e dalle relative norme di applicazione
	— non nominati.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 11.01	Farine di cereali	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati	
Voce n. 11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05	25 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 11.04	Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8	
Voce n. 11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06	
Voce n. 11.07	Malto, anche torrefatto.	
Voce n. 11.08	Amidi e fecole; inulina:	
	A. amidi e fecole	
	B. inulina	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	
Voce n. 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa	
Voce n. 12.03	Semi, spore e frutti da sementa	
Voce n. 12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero .	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.06	Luppolo (coni e luppolina)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati	25 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove	25 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate	25 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:	
	A. barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio:	
	I. farine di foraggi verdi disidratate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. altri	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. altri:	
	I. farine di foraggi verdi disidratate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. non nominati	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:	
	ex B. sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
	— pectina	
Voce n. 15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso	
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari:	
	I. delle specie bovina e ovina	
	II. della specie caprina	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. altri:	
	I. della specie bovina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. non nominati:	
	a. della specie ovina.	
	b. della specie caprina	25 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. olio di oliva:	
	I. che ha subito un processo di raffinazione . . .	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(15.07-A)	II. altro	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente in Turchia e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 136/66 e dalle relative norme di applicazione
	B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. olio di ricino	
	D. altri oli	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazione dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Voce n. 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:	
	— contenenti carni o frattaglie delle specie suina, bovina od ovina	
	— altri	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 16.03	Estratti e sughi di carne	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolarati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum » .	Dazi ad valorem: 25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi Dazi specifici: si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	C. preparazione detta « cioccolato bianco»	
	D. altri	
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto . .	25 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 19.01	Estratti di malto	Dazi ad valorem: 25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi Dazi specifici: si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
Voce n. 19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 %, in peso	

Segue Allegato E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3
Voce n. 19.03	Paste alimentari	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	
Voce n. 19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice, corn-flakes» e simili	
Voce n. 19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Dazi ad valorem: 25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta.	Dazi specifici: si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
Voce n. 19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	
Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	A. « chutney» di mango	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri:	
	— preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie o mostarda, ma senza zucchero, esclusi i cetriolini	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominati.	
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	A. funghi.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. tartufi.	
	C. pomodori	
	D. asparagi	
	E. crauti	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA A

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(20.02)	F. capperi e olive	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	G. piselli e fagiolini	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	H. altri, compresi i miscugli:	
	— carote e miscugli	
	— non nominati (1)	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	A. puree e paste di marroni	
	B. marmellate di agrumi	
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %	
	III. non nominate:	
	— puree di fichi	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) Tale voce comprende tra l'altro i ceci tostati (leblebis).

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate . .	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	Dazi ad valorem: 25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi Dazi specifici: si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	
	B. estratti:	
	II. altri	
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	
	C. gelati	
	D. iougurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	
	E. preparazioni dette «fondute»	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA A

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07)	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % .	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % .	
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %.	
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %. .	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 85 %	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %	
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %.	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %	
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %	
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 % . .	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	25 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi graduazione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80° . .	
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili . .	
Voce n. 23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli :	
	A. farine e polveri di carne e di frattaglie; ciccioli .	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:	
	A. di cereali	
	B. di legumi	25 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

(1) Per i vini di qualità della voce di tariffa numero ex 22.05-B, nei limiti di un contingente annuo di 500 ettolitri e subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, si applicano dazi pari al 50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

L'elenco dei vini di qualità sarà stabilito dal Consiglio di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia. Detti vini di qualità devono essere conformi alle norme applicabili in materia di denominazione controllata, stabilite dal suddetto Consiglio di Associazione e devono essere trasportati direttamente dalla Turchia in Italia.

La riesportazione verso gli altri Stati membri delle Comunità Europee dei vini di qualità importati a questi dazi, sarà autorizzata soltanto a condizione che sui prodotti riesportati siano stati riscossi complessivamente i dazi pieni.

Tale regime è applicabile fino all'entrata in vigore del regime preferenziale applicabile ai vini originari della Turchia e in provenienza da questo Paese stabilito dal Consiglio di Associazione CEE/Turchia e al più tardi fino al 31 dicembre 1971.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 23.03	**Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:**	
	A. polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi**
	B. altri	**25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi**
Voce n. 23.04	**Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie**	
Voce n. 23.05	**Fecce di vino; tartaro greggio**	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi**
Voce n. 23.06	**Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:**	
	A. ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta:	
	I. vinaccia	
	II. altri	
	B. altri	**25 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi**
Voce n. 23.07	**Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:**	
	A. prodotti detti «solubili» di pesci o di balena . .	
	B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi**
	C. non nominati	**25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi**

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri	
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 % o più in peso	
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
	A. di carbon fossile:	
	II. altri	
	B. di lignite	
Voce n. 27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale a 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:	
	A. oli leggeri:	
	III. destinati ad altri usi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
	B. oli medi:	
	III. destinati ad altri usi	
	C. oli pesanti:	
	I. oli da gas:	
	c. destinati ad altri usi	

(1) Nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo globale, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, questi prodotti, raffinati in Turchia, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
(27.10-C)	II. oli combustibili: c. destinati ad altri usi . . . . III. oli lubrificanti ed altri: c. destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni previste dalla Nota complementare n. 7 del Capitolo 27 (1) . . . . . . d. destinati ad altri usi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (2)
Voce n. 27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: A. propano e butano commerciali: III. destinati ad altri usi	
Voce n. 27.12	Vasellina: A. greggia: III. destinata ad altri usi . . . . B. altra	
Voce n. 27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch», « slack wax », ecc.), anche colorati: B. altri: I. greggi: c. destinati ad altri usi . . . . II. altri	
Voce n. 27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: C. altri	
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. polialcoli: II. mannite . . . . III. sorbite	Dazi ad valorem: 25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi Dazi specifici: si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo globale, da determinarsi dagli Organi competenti delle Camunità europee, questi prodotti, raffinati in Turchia, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseine:	
	A. caseine	Dazi ad valorem: 25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi Dazi specifici: si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	C. altri	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee	
Voce n. 45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto .	75 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 55.09	Altri tessuti di cotone	
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:	
	ex A. di lana o di peli fini, esclusi i tappeti fatti a mano	75 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

(1) Dal 1° settembre 1971 e fino al 31 dicembre 1971, nei limiti di contingenti tariffari comunitari globali, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, questi prodotti, in provenienza dalla Turchia, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi.
Voce n. 73.02	Ferro-leghe:	
	A. ferro-manganese:	
	I. contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato)	
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro e di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):	
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati	
	B. bramme e bidoni:	
	I. laminati	
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio . . .	
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo . . .	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo . . .	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette «magnetiche»	
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di 2 mm o più ma meno di 3 mm	
	c. di 0,50 mm o più ma meno di 2 mm . . .	
	d. inferiore a 0,50 mm	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie speculare	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.13-B)	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	c. stagnate	
	d. zincate o piombate	
	e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	3. altre	
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti . . .	
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VI. lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.15)	B. acciai legati :	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti . .	
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati :	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	V. nastri :	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati :	
	aa. laminati a caldo	
	VI. lamiere:	
	a. lamiere dette « magnetiche»	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	bb. inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare . . .	
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	
	A. rotaie:	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	D. traverse	
	E. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

B) Sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi applicabili a taluni prodotti agricoli, originari della Turchia

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	ex B. altri:	
	— funghi, esclusi i funghi di coltivazione	13%
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 a n. 08.05 incluso):	
	ex G. altre:	
	— tamarindi (baccelli, polpe)	esenzione
Voce n. 12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:	
	B. radici di liquirizia	esenzione
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
	A. oli di fegato di pesci:	
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2.500 unità internazionali per grammo . . .	4%
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	A. di fegato:	
	I. di oca o di anatra	14%
	B. altre:	
	II. di selvaggina o di coniglio	14%
	III. non nominate:	
	b. altre:	
	ex 1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina:	
	— preparazioni e conserve di lingua della specie bovina	21%
	2. non nominate:	
	aa. di ovini.	18%
	bb. altre	23%

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	A. caviale e succedanei del caviale:	
	I. caviale (uova di storione)	15%
	II. altri	24%
	B. salmonidi	10%
	ex G. altre, esclusi i naselli (Merluccius) e le sarde della specie sardinops sagax ocellata (dette « Pilcards»)	16%
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:	
	A. granchi	13%
	ex B. altri, esclusi i gamberetti grigi del genere « Crangon sp. p.»	16%
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):	
	B. altre:	
	ex I. aventi tenore in peso, di zuccheri superiore a 13%:	
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	20% (1)
	ex II. non nominate:	
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	20%
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	B. marmellate di agrumi:	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%, escluse le marmellate di arance	22% (1)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%, escluse le marmellate di arance	22% (1)
	ex III. altre, escluse le marmellate di arance . .	22%
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%:	
	ex b. altre:	
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	24% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
(*20.05-C*)	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%:	
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	24% (1)
	ex III. non nominate:	
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	24%
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole:	
	a. zenzero	25%
	b. ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17%	25% (1)
	bb. altri	25%
	2. di 1 kg o meno:	
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19%	25% (1)
	bb. altri	25%
	c. uve:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	25% (1)
	2. altre	25%
	d. pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	25% (1)
	bb. altre	25%
	2. di 1 kg o meno:	
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%	25% (1)
	bb. altre	25%
	e. altre frutta:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9% escluse le ciliege	25% (1)
	ex 2. non nominate, escluse le ciliege . . .	25%
	f. miscugli di frutta:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%	25% (1)
	2. altri	25%

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(20.06-B)	II. senza aggiunta di alcole:	
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli . . .	15% (1)
	3. mandarini	19% (1)
	4. uve	18% (1)
	ex 7. altre frutta:	
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	18% (1)
	— tamarindi (baccelli, polpe)	13% (1)
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	16% (1)
	3. mandarini	20% (1)
	4. uve	19% (1)
	ex 7. altre frutta:	
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	19% (1)
	c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di ×,5 kg o più:	
	ex ee. altre frutta:	
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	18%
	ex 2. di meno di 4,5 kg:	
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	18%
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	10% (2)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.
(2) In aggiunta al dazio sul valore si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme d' applicazione.

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *A*

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DI MALTA

1) A decorrere dal 1º aprile 1971 fino al 31 marzo 1976, all'importazione di prodotti diversi da quelli sottoelencati, originari di Malta, si applicano dazi pari a 30% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

2) A decorrere dal 1º aprile 1971 fino al 31 marzo 1976, all'importazione dei prodotti sottoelencati, originari di Malta, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.

3) Le aliquote dei dazi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono quelle effettivamente applicate ad ogni momento nei confronti dei Paesi terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondandoli, se del caso, alla prima cifra decimale.

4) I contingenti stabiliti per le voci di tariffa n.ri 55.05, 56.04, 60.05 e 61.01 sono aperti « prorata temporis »:
   - per il primo anno, a decorrere dal 1º aprile 1971 fino al 31 dicembre 1971;
   - per l'ultimo anno, a decorrere dal 1º gennaio 1976 fino al 31 marzo 1976.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 1	Animali vivi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi	
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale	
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove; animali morti dei Capitali 1 e 3, non atti all'alimentazione umana	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci . .	
Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi e di meloni . . .	
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	
Voce n. 09.02	Tè	
Voce n. 09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »)	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 09.05	Vaniglia	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	
Voce n. 09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro	
Voce n. 09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie	
Capitolo 10	Cereali	
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi	
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:	
	ex B. sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
	— pectina	
Voce n. 15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso	
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbietola e di canna, allo stato solido . .	
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum »	
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	
	D. altri	
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto .	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao.	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	
Voce n. 19.01	Estratti di malto	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 %, in peso	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 19.03	Paste alimentari	Dazi ad valorem: 30 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi Dazi specifici: si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
Voce n. 19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice, corn-flakes» e simili	
Voce n. 19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	
Voce n. 19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta	
Voce n. 19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	Dazi ad valorem: 30 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi Dazi specifici: si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutta e di altre piante o parti di piante	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	
	B. estratti:	
	II. altri	
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. gelati	
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per la alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	
	E. preparazioni dette «fondute»	
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %	
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07-F-I)	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85 %	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %	
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %	
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 % . .	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutti o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre	
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80° . .	
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili . .	
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco . .	
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 % o più in peso	
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
	A. di carbon fossile:	
	II. altri	
	B. di lignite	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:	
	A. oli leggeri:	
	III. destinati ad altri usi	
	B. oli medi:	
	III. destinati ad altri usi	
	C. oli pesanti:	
	I. oli da gas:	
	c. destinati ad altri usi	
	II. oli combustibili:	
	c. destinati ad altri usi	
	III. oli lubrificanti ed altri:	
	c. destinati ad essere miscelati in conformità delle condizioni previste dalla Nota complementare n. 7 di questo Capitolo	
	d. destinati ad altri usi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:	
	A. propano e butano commerciali:	
	III. destinati ad altri usi	
Voce n. 27.12	Vaselina:	
	A. greggia:	
	III. destinata ad altri usi	
	B. altra	
Voce n. 27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.), anche colorati:	
	B. altri:	
	I. greggi:	
	c. destinati ad altri usi	
	II. altri	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
	C. altri.	
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. polialcoli:	
	II. mannite	
	III. sorbite	
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseine:	
	A. caseine	
	C. altri	
Voce n. 35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati dalle albumine:	
	A. albumine:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. altre:	
	a. ovoalbumina e lattoalbumina	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee	
Voce n. 45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 55.09	Altri tessuti di cotone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati) . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.02	Ferro-leghe:	
	A. ferro-manganese:	
	I. contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato)	
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro e di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):	
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	

(1) Nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano dazi pari a 30% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati	
	B. bramme e bidoni:	
	I. laminati	
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio . . .	
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo . . .	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	a. laminate o estruse a caldo	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.12)	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette « magnetiche »	
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di 2 mm o più ma meno di 3 mm.	
	c. di 0,50 mm o più ma meno di 2 mm . . .	
	d. inferiore a 0,50 mm	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	c. stagnate	
	d. zincate o piombate	
	e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	3. altre.	
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.15-A)	**III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti . .**	
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VI. lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi**
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti . .	
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.15-B)	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VI. lamiere:	
	a. lamiere dette « magnetiche »	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb. inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare . . .	
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	
	A. rotaie:	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	D. traverse	
	E. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AD ALCUNI PRODOTTI ORIGINARI DEI PAESI E TERRITORI IN VIA DI SVILUPPO

1) A decorrere dal 1º luglio 1971 fino al 31 dicembre 1971, all'importazione dei prodotti compresi nelle voci di tariffa da n. ex 02.04-B a n. 23.07-C, menzionati nella tabella che segue, si applica il trattamento daziario indicato a fianco di ciascuno nella colonna 3 della tabella stessa. Tale trattamento è riservato ai prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo, enumerati negli elenchi I e II che seguono e richiamati nella colonna 4 della suddetta tabella.

2) A decorrere dal 1º luglio 1971 fino al 31 dicembre 1971, i prodotti compresi nelle voci di tariffa da n. 25.22 a n. 98.16, menzionati nella tabella che segue, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, come indicato nella colonna 3 della tabella stessa. Tale esenzione è riservata ai prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo, enumerati negli elenchi I, II e III che seguono e richiamati nella colonna 4 della suddetta tabella, ed è accordata nei limiti di cui appresso:

a) nei casi in cui nella suddetta colonna 3 l'esenzione è stabilita per contingenti, tale esenzione è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, nei limiti di contingenti da determinarsi dai competenti Organi delle Comunità europee e subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze. Nei limiti di detti contingenti, le importazioni dei prodotti originari dei singoli Paesi e Territori in via di sviluppo non devono eccedere, per ciascuna categoria di prodotti, un importo massimo da determinarsi dai competenti Organi delle Comunità europee;

b) nei casi in cui nella suddetta colonna 3 l'esenzione è stabilita senza altra indicazione, tale esenzione è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, nei limiti di massimali da determinarsi dai competenti Organi delle Comunità europee e subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze. Nei limiti di detti massimali, le importazioni dei prodotti originari dei singoli Paesi e Territori in via di sviluppo non devono eccedere, per ciascuna categoria di prodotti, un importo massimo da determinarsi dai competenti Organi delle Comunità europee.

Le importazioni che beneficiano già dell'esenzione da dazio ai sensi di un altro regime preferenziale non sono imputabili su detti contingenti o su detti massimali.

3) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili nelle suddette voci di tariffa, è previsto il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:		
	ex B. di selvaggina:		
	— di selvaggina con pelo, congelata.	3%	
	C. altre:		
	ex II. carni di balena e di foca; cosce di rane:		
	— cosce di rane	7%	
05.07	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti :		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	B. piume da letto e calugine:		
	II. altre	1,5%	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:		
	ex B. altri:		
	— funghi, esclusi i funghi di coltivazione	13%	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:		
	ex B. altre:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi; pompelmi e pomeli, cotogne, mirtilli rossi (airelles), mirtilli neri, more	16%	
08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:		
	C. papaie	3%	
	ex D. altre:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi; pompelmi e pomeli, cotogne, mirtilli rossi (airelles), mirtilli neri, more	8%	
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al numero 08.05 incluso):		
	ex G. altre:		
	— tamarindi (baccelli e polpe)	esenzione	
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esenzione	
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie:		
	C. zafferano:		
	I. non tritato né macinato	10%	
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05:		
	A. di piselli, di fagioli o di lenticchie	9%	
	B. altre	9%	
11.04	Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8:		
	A. di banane	12%	
	B. altre:		
	— di tamarindi	7%	
	— non nominate	10%	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei Dazi	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI
1	2	3	4
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:		
	C. radici di liquirizia	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	ex K. altri:		
	— foglie di jaborandi, boccioli di sofora (Sophora japonica), semi della specie Strophantus, semi di colchico (Colchicum autumnale), foglie di sena	esenzione	
13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:		
	A. succhi ed estratti vegetali:		
	III. di quassia amara	esenzione	
	IV. di liquirizia	3%	
	V. di piretro e di radici delle piante da rotenone . .	3%	
	VII. miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	3%	
	VIII. altri:		
	a. medicinali	esenzione	
	C. agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:		
	I. agar-agar	esenzione	
	II. mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube	1%	
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati:		
	A. stearina solare e oleostearina:		
	II. altre	6%	
	B. olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (1)	2%	
	C. altri	10%	

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:		
	A. oli di fegato di pesci:		
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2.500 unità internazionali per grammo	4%	
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa da lanolina:		
	A. grasso di lana greggio	3%	
	B. altri	4%	
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	esenzione	
15.09	Degras	4%	
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:		
	A. acido stearico	6%	
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	A. glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	esenzione	
	B. altra, compresa la glicerina sintetica	4%	
15.14	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente	1%	
15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:		
	B. altre	3%	
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente:		
	B. altre	esenzione	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
	A. di fegato:		
	I. di oca o di anatra	14%	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(16.02)	B. altre:		
	II. di selvaggina o di coniglio	14%	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	III. non nominate:		
	b. altre:		
	ex 1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina:		
	— preparazioni e conserve di lingua della specie bovina	21%	
	2. non nominate:		
	aa. di ovini	18%	
	bb. altre	23%	
16.03	Estratti e sughi di carne, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto:		
	B. di più di 1 kg ma meno di 20 kg	5%	
	C. di 1 kg o meno	16%	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:		
	A. caviale e succedanei del caviale:		
	I. caviale (uova di storione)	15%	
	II. altri	24%	
	B. salmonidi	10%	
	ex G. altre, esclusi i naselli (Merluccius) e le sarde della specie sardinops sagax ocellata (dette « Pilchards») . .	16%	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:		
	A. granchi	13%	
	ex B. altri, esclusi i gamberetti grigi del genere « Crangon sp. p.»	16%	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:		
	A. estratti di liquirizia contenenti zuccheri in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta d'altre materie .	17%	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(*17.04*)	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum » . .	6% (1) con riscossione massima del 23% su valore	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	10% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio	
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:		
	A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	7% (1)	
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 %, in peso	8% (1)	
ex 19.04	Tapioca, esclusa quella di fecola di patate	7% (1)	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice, corn-flakes » e simili	6% (1)	
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili . .	4% (1)	
19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:		
	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	7% (1) con riscossione massima del 24% sul valore, più diritto addizionale sulla farina	
	B. pane azimo (Mazoth)	3% (1) con riscossione massima del 20% sul valore, più diritto addizionale sulla farina	
	C. pane di glutine per diabetici	7% (1)	
	D. altri	7% (1)	
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:		
	A. preparazioni dette « pan pepato »	10% (1)	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:		
	ex B. altri, esclusi i cetrioli e cetriolini	18%	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:		
	E. crauti	18%	
	ex F. capperi	16%	
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:		
	ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi . . .	21% (1)	
	ex B. altre:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi . .	21%	
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):		
	B. altre:		
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi . . .	20% (1)	
	ex II. non nominate:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi . .	20%	
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:		
	B. marmellate di agrumi:		
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, escluse le marmellate di arance	22% (1)	
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %, escluse le marmellate di arance	22% (1)	
	ex III. altre, escluse le marmellate di arance	22%	
	C. altre:		
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:		
	ex b. altre:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi .	24% (1)	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(*20.05-C*)	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi .	24% (1)	
	ex III. non nominate:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi . .	24%	
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:		
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	I. di più di 1 kg.	12%	
	II. di 1 kg o meno	14%	
	B. altre:		
	I. con aggiunta di alcole:		
	a. zenzero	25%	
	b. ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	1. di più di 1 kg:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17%	25% (1)	
	bb. altri	25%	
	2. di 1 kg o meno:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19%	25% (1)	
	bb. altri	25%	
	c. uve:		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	25% (1)	
	2. altre	25%	
	d. pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	1. di più di 1 kg:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	25% (1)	
	bb. altre	25%	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(20.06-B-I-d)	2. di 1 kg o meno:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%	25% (1)	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	bb. altre	25%	
	e. altre frutta:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%, escluse le ciliege	25% (1)	
	ex 2. non nominate, escluse le ciliege	25%	
	f. miscugli di frutta:		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%	25% (1)	
	2. altri	25%	
	II. senza aggiunta di alcole:		
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:		
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	15% (1)	
	3. mandarini	19% (1)	
	4. uve	18% (1)	
	ex 7. altre frutta:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	18% (1)	
	— tamarindi (baccelli, polpe)	13% (1)	
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:		
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	16% (1)	
	3. mandarini	20% (1)	
	4. uve	19% (1)	
	ex 7. altre frutta:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	19% (1)	
	c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	1. di 4,5 kg o più:		
	ex cc. altre frutta:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	18%	
	ex 2. di meno di 4,5 kg:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	18%	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :		
	A. con densità superiore a 1,33 a 15°C:		
	III. altri :		
	ex a. di valore superiore a 30 U. C. per 100 kg di peso netto:		
	— delle frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	34%	
	b. non nominati :		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%:		
	— delle frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	34% (1)	
	ex 2. altri :		
	— delle frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	34%	
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15°C:		
	II. altri :		
	a. di valore superiore a 30 U. C. per 100 kg di peso netto:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	2. di pompelmi e di pomeli	12%	
	ex 3. di altri agrumi, esclusi i limoni :		
	aa. con zuccheri addizionati	14%	
	bb. altri	15%	
	ex 6. di altre frutta o di ortaggi, escluse le pesche e le albicocche :		
	aa. con zuccheri addizionati	17%	
	bb. altri	18%	
	7. miscugli :		
	ex bb. altri, esclusi i miscugli contenenti, isolatamente o assieme, più di 25% di succhi di uve, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:		
	α. con zuccheri addizionati	17%	
	β. non nominati.	18%	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(*20.07-B-II*)	b. di valore uguale o inferiore a 30 U. C. per 100 kg di peso netto:		
	2. di pompelmi e di pomeli:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	12% (1)	
	bb. altri	12%	
	4. di altri agrumi:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	14% (1)	
	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	14%	
	cc. senza zuccheri addizionati	15%	
	ex 7. di altre frutta o di ortaggi, escluse le pesche e le albicocche:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	17% (1)	
	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	17%	
	cc. senza zuccheri addizionati	18%	
	8. miscugli:		
	ex bb. altri, esclusi i miscugli contenenti isolatamente o assieme, più di 25% di succhi di uve, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	α. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	17% (1)	
	β. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	17%	
	γ. senza zuccheri addizionati	18%	
21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:		
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:		
	II. altri	4% (2)	
	B. estratti:		
	II. altri	8% (2)	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	exA. estratti o essenze di caffè; preparazioni a base di questi estratti o essenze:		
	— essenze di caffè	14%	
	B. estratti o essenze di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze	6%	
21.03	Farina di senapa e senapa preparata:		
	A. farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	I. di 1 kg o meno	6%	
	II. di più di 1 kg	2%	
	B. senapa preparata	13%	
21.04	Salse; condimenti composti :		
	exB. altri, escluse le salse a base di oli vegetali	14%	
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre, brodi ; zuppe, minestre, brodi, preparati	14%	
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati :		
	A. lieviti naturali vivi :		
	I. lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	14%	
	II. lieviti di panificazione:		
	a. secchi	7% (1)	
	b. altri	7% (1)	
	III. altri	18%	
	B. lieviti naturali morti :		
	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	10%	
	II. altri	6%	
	C. lieviti artificiali preparati	8%	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	10% (1)	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	F. altre:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:		
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola:		
	— cuori (gemme terminali) di palma	16%	
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:		
	A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:		
	— bevande ottenute a partire da polpa di tamarindo	8%	
	— non nominate	12%	
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:		
	B. di legumi:		
	I. aventi tenore di amido superiore a 7%, in peso .	17%	
	II. altri	6%	
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
	A. prodotti detti «solubili» di pesci o di balena . . .	4%	
	C. non nominati	12%	
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio	esenzione	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e delle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers»), anche colorati	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
25.31	Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; spato fluore:		
	A. spato fluore	esenzione	
27 03	Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba:		
	B. agglomerati di torba	esenzione	
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:		
	A. di carbon fossile:		
	I. destinati alla fabbricazione di elettrodi	esenzione	
	C. altri	esenzione	
27.05	Carbone di storta	esenzione	
27.07	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti assimilati :		
	A. oli greggi	esenzione	
	B. benzoli, toluoli, xiloli, nafta solvente; oli aromatici assimilati ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo); frazioni di testa solforate degli oli leggeri greggi :		
	I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	esenzione	
	C. prodotti basici	esenzione	
	D. fenoli, cresoli, xilenoli	esenzione	
	G. altri :		
	II. non nominati	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base:		
	A. oli leggeri:		
	I. destinati a subire un trattamento definito	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-A-I	esenzione	
	III. destinati ad altri usi:		
	a. benzine speciali:		
	1. acqua ragia minerale	esenzione nei limiti del contingente	
	2. altre.	esenzione nei limiti del contingente	
	b. non nominati.	esenzione nei limiti del contingente	
	B. oli medi:		
	I. destinati a subire un trattamento definito	esenzione	
	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-B-I	esenzione	
	III. destinati ad altri usi:		
	a. petrolio lampante	esenzione nei limiti del contingente	
	b. non nominati.	esenzione nei limiti del contingente	
	C. oli pesanti:		
	I. oli da gas:		
	a. destinati a subire un trattamento definito . . .	esenzione	
	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-C-I-a	esenzione	
	c. destinati ad altri usi	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(*27.10-C*)	II. oli combustibili:		
	a. destinati a subire un trattamento definito . . .	esenzione	
	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-C-II-a	esènzione	
	c. destinati ad altri usi	esenzione nei limiti del contingente	
	III. oli lubrificanti ed altri:		
	a. destinati a subire un trattamento definito . . .	esenzione	
	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-C-III-a	esenzione	
	c. destinati ad essere miscelati in conformità delle condizioni previste dalla Nota complementare n. 7 di questo Capitolo	esenzione nei limiti del contingente	
	d. destinati ad altri usi	esenzione nei limiti del contingente	
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
27.12	Vaselina	esenzione	
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch», « slack wax», ecc.), anche colorati	esenzione	
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
	C. altri:		
	II. non nominati	esenzione	
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, « cut-backs», ecc.)	esenzione	
ex 28.01	Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio), escluso lo iodio greggio	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
28.02	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
28.03	Carbonio (nero di gas di petrolio o « carbon black », neri di acetilene, neri di antracene, altri neri fumo, ecc.) . . .	esenzione	
ex 28.04	Idrogeno; gas rari; altri metalloidi, escluso il selenio ed il silicio	esenzione	
28.05	Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare (compresi l'ittrio e lo scandio); mercurio:		
	A. metalli alcalini	esenzione	
	B. metalli alcalino-terrosi	esenzione	
	C. metalli delle terre rare	esenzione	
	D. mercurio:		
	I. presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non ecceda 224 U. C.	esenzione	
28.06	Acido cloridrico; acido clorosolfonico o clorosolforico . . .	esenzione	
28.07	Anidride solforosa (biossido di zolfo)	esenzione	
28.08	Acido solforico; oleum	esenzione	
28.09	Acido nitrico; acidi solfonitrici	esenzione	
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto-, e piro-)	esenzione	
28.11	Anidride arseniosa; anidride e acido arsenici	esenzione	
28.12	Acido borico e anidride borica	esenzione	
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi .	esenzione	
28.14	Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi	esenzione	
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo . . .	esenzione	
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
28.18	Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, di bario e di magnesio	esenzione	
28.19	Ossido di zinco; perossido di zinco	esenzione	
28.20	Ossido e idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali :		
	B. corindoni artificiali	esenzione	
28.21	Ossidi e idrossidi di cromo	esenzione	
28.22	Ossidi di manganese	esenzione	
28.23	Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70% e più di ferro combinato, calcolato come $Fe_2 O_3$)	esenzione	
28.24	Ossidi e idrossidi (idrati) di cobalto	esenzione	
28.25	Ossidi di titanio	esenzione	
28.26	Ossidi di stagno: ossido stannoso (ossido bruno) e ossido stannico (anidride stannica)	esenzione	
28.27	Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione	esenzione nei limiti del contingente	
ex 28.28	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici ; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici, esclusi gli ossidi di nichelio	esenzione	
28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali	esenzione	
28.30	Cloruri e ossicloruri	esenzione	
28.31	Cloriti e ipocloriti	esenzione	
28.32	Clorati e perclorati	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territor' in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
28.33	Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
28.34	Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati	esenzione	
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri	esenzione	
28.36	Iodrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati	esenzione	
28.37	Solfiti e iposolfiti	esenzione	
28.38	Solfati e allumi; persolfati	esenzione	
28.39	Nitriti e nitrati	esenzione	
28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati.	esenzione	
28.41	Arseniti e arseniati	esenzione	
28.42	Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio . .	esenzione	
28.43	Cianuri semplici e complessi	esenzione	
28.44	Fulminati, cianati e tiocianati	esenzione	
28.45	Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio	esenzione	
ex 28.46	Borati e perborati, esclusi i borati di sodio anidri destinati alla fabbricazione del perborato di sodio	esenzione	
28.47	Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.)	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
28.48	Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
28.49	Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi ; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non	esenzione	
28.51	Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce numero 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non:		
	B. altri	esenzione	
28.52	Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro:		
	B. altri	esenzione	
28.53	Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa	esenzione	
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida	esenzione	
28.55	Fosfuri	esenzione	
28.56	Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.) .	esenzione	
28.57	Idruri, azoturi e azotidrati, siliciuri e boruri	esenzione	
28.58	Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi	esenzione	
29.01	Idrocarburi :		
	A. aciclici :		
	I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	esenzione	
	B. cicloparaffinici e cicloolefinici :		
	I. azuleni.	esenzione	
	II. altri :		
	a. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(*29.01*)	C. cicloterpenici	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	D. aromatici:		
	I. benzolo, toluolo, xiloli:		
	a. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	esenzione	
	II. stirolo, etilbenzolo	esenzione	
	III. isopropilbenzolo (cumolo)	esenzione	
	V. difenile, trifenili	esenzione	
	VI. cimeni	esenzione	
	VII. altri	esenzione	
29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi:		
	A. derivati alogenati degli idrocarburi aciclici	esenzione	
	ex B. derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici, escluso l'esaclorociclopentadiene	esenzione	
	C. derivati alogenati degli idrocarburi aromatici . . .	esenzione	
29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi . . .	esenzione	
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
	A. monoalcoli saturi	esenzione	
	B. monoalcoli non saturi.	esenzione	
	C. polialcoli:		
	I. dioli, trioli e tetroli	esenzione	
	IV. altri polialcoli	esenzione	
	V. derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei polialcoli	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
29.05	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli :		
	A. monofenoli :		
	I. fenolo e suoi sali	esenzione	
	II. cresoli, xilenoli, e loro sali	esenzione	
	III. naftoli e loro sali	esenzione	
	ex IV. altri, escluso il 2, 3, 6-trimetilfenolo	esenzione	
	B. polifenoli	esenzione	
	C. fenoli-alcoli	esenzione	
29.07	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli	esenzione	
29.08	Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.09	Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi .	esenzione	
29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.11	Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse . . .	esenzione	
29.12	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11	esenzione	
29.13	Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoli-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :		
	A. chetoni aciclici	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(*29.13*)	B. chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:		
	I. canfora:		
	a. naturale greggia	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	ex b. altra, esclusa la canfora naturale raffinata . . .	esenzione	
	II. altri	esenzione	
	C. chetoni aromatici	esenzione	
	D. chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi	esenzione	
	E. chetoni-fenoli ed altri chetoni a funzioni ossigenate semplici o complesse	esenzione	
	ex F. chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinonialdeidi ed altri chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, escluso l'1,4-naftochinone	esenzione	
	G. derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.14	Monoacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.15	Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
ex 29.17	Esteri solforici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, escluso il solfato di dietile	esenzione	
29.18	Esteri nitrosi e nitrici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.19	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.20	Esteri carbonici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
29.21	Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, è loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
29.22	Composti a funzione ammina	esenzione	
28.23	Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse	esenzione	
29.24	Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfo-amminolipidi	esenzione	
29.25	Composti a funzione ammide	esenzione	
29.26	Composti a funzione immide o a funzione immina	esenzione	
29.27	Composti a funzione nitrile	esenzione	
29.28	Diazo-, azo- o azossi composti	esenzione	
29.29	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina . . .	esenzione	
29.30	Composti ad altre funzioni azotate	esenzione	
29.31	Tiocomposti organici	esenzione	
29.32	Composti organo-arsenicali	esenzione	
29.33	Composti mercurio-organici	esenzione	
29.34	Altri composti organo-minerali	esenzione	
ex 29.35	Composti eterociclici, *compresi gli acidi nucleinici*, esclusi la diosgenina e suoi esteri	esenzione	
29.36	Solfammidi	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
29.37	Sultoni e sultami	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
29.38	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente	esenzione	
ex 29.39	Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi, e loro derivati utilizzati principalmente come ormoni, escluso il siero gonadotropo	esenzione	
ex 29.40	Enzimi, esclusa la bromelina	esenzione	
29.41	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	esenzione	
ex 29.42	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati, esclusa la cocaina greggia	esenzione	
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci n.ri 29.39, 29.41 e 29.42 . .	esenzione	
ex 29.44	Antibiotici, escluse la cefaloridina, la cefalotina, la cefalessina e la gentamicina	esenzione	
29.45	Altri composti organici	esenzione	
Cap.30	Prodotti farmaceutici	esenzione	
31.02	Concimi minerali o chimici azotati:		
	B. altri	esenzione nei limiti del contingente	
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici:		
	A. previsti alla lettera A) della Nota 2 di questo Capitolo:		
	II. perfosfati	esenzione	
	B. previsti alle lettere B) e C) della Nota 2 di questo Capitolo	esenzione	

ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
31.04	Concimi minerali o chimici potassici:		
	B. previsti alla lettera B) della Nota 3 di questo Capitolo	esenzione	
1.05	Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg:		
	A. altri concimi:		
	I. contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	esenzione nei limiti del contingente	
	II. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo	esenzione nei limiti del contingente	
	III. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e potassio:		
	b. altri	esenzione nei limiti del contingente	
	IV. altri	esenzione nei limiti del contingente	
	B. prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg.	esenzione nei limiti del contingente	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
32.02	Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati . . .	esenzione	
32.03	Prodotti concianti sintetici, anche mescolati con prodotti concianti naturali; maceranti artificiali per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)	esenzione	
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale, esclusi il catecù, gli estratti per tinta di legno di campeggio, di legno giallo e di legno rosso	esenzione	
32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche: prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra; indaco naturale	esenzione	
32.06	Lacche coloranti	esenzione	
ex 32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti », esclusa la magnetite.	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazione vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	esenzione	
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto	esenzione	
32.10	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori	esenzione	
32.11	Siccativi preparati	esenzione	
32.12	Mastici e stucchi, compresi i mastici e cementi di resina .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri	esenzione	
33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, e resinoidi:		
	A. oli essenziali non deterpenati:		
	I. di agrumi	esenzione	
	II. altri:		
	a. di geranio, di garofano, di niauli, di ylang-ylang .	esenzione	
	B. oli essenziali deterpenati	esenzione	
	C. resinoidi	esenzione	
33.02	Sottoprodotti terpenici della deterpenazione degli oli essenziali	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA A

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
33.03	Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage» o macerazione	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
33.04	Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie . . .	esenzione	
33.05	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	esenzione	
33.06	Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati	esenzione	
Cap. 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per lascivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e « cere per l'arte dentaria »	esenzione	
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:		
	B. albuminati ed altri derivati delle albumine	esenzione	
35.03	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocolla solida	esenzione	
35.04	Peptoni ed altre sostanze proteiche e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo	esenzione	
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg	esenzione	
Cap. 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	esenzione	
37.01	Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, d cartoncino o di tessuto	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati	esenzione	
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive:		
	A. pellicole cinematografiche:		
	II. altre positive	esenzione	
37.05	Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive	esenzione	
37.07	Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione della immagine e quella del suono, negative o positive:		
	B. altre positive	esenzione	
37.08	Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo	esenzione	
38.01	Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio	esenzione	
38.02	Neri di origine animale (nero d'ossa, nero d'avorio, ecc.), compreso il nero animale esaurito	esenzione	
38.03	Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o adsorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate	esenzione	
38.04	Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante	esenzione	
38.05	Tallol:		
	B. altro	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
38.06	Lignosolfiti	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
38.07	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino	esenzione	
38.08	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina:		
	A. colofonie (comprese le « peci resinose»)	esenzione	
	B. essenza di resina ed oli di resina	esenzione	
	ex C. altri, escluso l'alcole idroabietilico tecnico	esenzione	
38.09	Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio e olio di acetone	esenzione	
38.10	Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali .	esenzione	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	esenzione	
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:		
	A. bozzime preparate ed appretti preparati:		
	II. altri	esenzione	
	B. preparazioni per la mordenzatura	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
38.13	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
38.14	Praparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali	esenzione	
38.15	« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati	esenzione	
38.16	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi	esenzione	
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	esenzione	
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili . .	esenzione	
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:		
	A. oli di flemma; olio di Dippel	esenzione	
	B. acidi naftenici	esenzione	
	C. sali insolubili in acqua di acidi naftenici; esteri di acidi naftenici	esenzione	
	D. solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	esenzione	
	F. alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele	esenzione	
	G. scambiatori di ioni	esenzione	
	H. catalizzatori	esenzione	
	IJ. composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	esenzione	
	K. miscugli non agglomerati di carburi metallici	esenzione	
	L. cementi, malte e composizioni simili, refrattari . . .	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(38.19)	M. ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	N. composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	esenzione	
	O. composizioni per accumulatori, a base di ossido di cadmio od a base d'idrossido di nichelio	esenzione	
	P. carboni (esclusi quelli della voce n. 38.01-A) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti . . .	esenzione	
	Q. preparazioni dette « liquidi per trasmissioni idrauliche» (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	esenzione	
	R. leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche	esenzione	
	S. preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi	esenzione	
	exT. altri, escluse le miscele di aldeidi provenienti dalla lignina, la guanina greggia (pasta di squame o di altri cascami di pesci, contenente olio minerale del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza d'Oriente), la diosgenina greggia, la sospensione acquosa di microcapsule contenente un colorante nella sua forma leuco, del tipo utilizzato per la fabbricazione di carta per duplicatori	esenzione	
ex39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.), esclusi i cascami di fogli di poliesteri, ricoperti da un composto del tungsteno	esenzione	
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaron-indeniche, ecc.)	esenzione	
39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata	esenzione	
39.04	Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurina, gelatina indurita, ecc.)	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
39.05	Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.)	esenzione	
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso	esenzione	
40.02	Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis):		
	A. fatturato (factis)	esenzione	
	C. prodotti modificati mediante incorporazione di materie plastiche artificiali	esenzione	
40.03	Gomma rigenerata	esenzione	
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci n.ri 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma	esenzione	
40.06	Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.)	esenzione	
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili ; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata	esenzione	
40.08	Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita	esenzione	
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (« flaps »), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie	esenzione nei limiti del contingente	
40.12	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parte di ebanite .	esenzione	
40.13	Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indusrita, per qualsiasi uso . .	esenzione	
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita	esenzione	
40.15	Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi ; cascami, polveri o rottami :		
	A. in massa o blocchi, lastre, fogli, nastri, bastoni, profilati o tubi	esenzione	
40.16	Lavori di ebanite	esenzione	
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:		
	B. altri cuoi e pelli :		
	II. non nominati	esenzione nei limiti del contingente	
41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:		
	B. altre pelli :		
	II. non nominate	esenzione	
41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:		
	B. altre pelli :		
	II. non nominate	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:		
	B. altre pelli:		
	II. non nominate	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
41.06	Cuoio e pelli, scamosciati	esenzione	
41.07	Cuoio e pelli, pergamenati	esenzione	
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati	esenzione	
41.10	Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati .	esenzione	
42.01	Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia	esenzione	
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valige, cappelliere, sacche da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacche per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:		
	A. di materie plastiche artificiali in fogli	esenzione nei limiti del contingente	
	B. di altre materie	esenzione nei limiti del contingente	
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:		
	A. oggetti di vestiario	esenzione nei limiti del contingente	
	B. guanti, comprese le muffole:		
	I. di protezione per qualunque mestiere	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla **TABELLA** *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(*42.03-B*)	II. speciali per sport	esenzione nei limiti del contingente	
	III. altri	esenzione nei limiti del contingente	
	C. altri accessori per oggetti di vestiario	esenzione nei limiti del contingente	
42.04	Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
42.05	Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti	esenzione	
42.06	Lavori di budella, di pellicola di intestini («baudruches»), di vesciche o di tendini	esenzione	
43.02	Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti; loro cascami e ritagli, non cuciti:		
	A. pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti	esenzione	
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	esenzione	
43.04	Pellicce artificiali, anche confezionate	esenzione	
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm:		
	B. legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm.	esenzione	
44.06	Quadrelli di legno per la pavimentazione delle strade . . .	esenzione	
44.07	Traversine di legno per strade ferrate	esenzione	
44.08	Legname da bottaio, anche segato nelle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
ex 44.09	Liste di legno per cerchi ; pali spaccati ; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri ; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi, escluso il legno ridotto meccanicamente in frammenti, a forma di lastrine o di particelle, dei tipi di quelli utilizzati nella fabbricazione delle paste per carta o dei pannelli di fibre o di particelle	esenzione	
44.10	Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, fruste, manichi di utensili, e simili	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
44.11	Legno in fuscelli ; legno preparato per fiammiferi ; zeppe di legno per calzature	esenzione	
44.12	Lana (paglia) di legno; farina di legno	esenzione	
44.13	Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	esenzione	
44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore:		
	B. altri	esenzione nei limiti del contingente	
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato	esenzione nei limiti del contingente	
44.16	Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune	esenzione	
44.17	Legno detto « migliorato », in pannelli, tavole, blocchi e simili	esenzione	
44.18	Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	esenzione	
44.19	Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
44.20	Cornici di legno per quadri, specchi e simili	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno, completi, montati oppure smontati, anche con parti formate di vari elementi riuniti	esenzione	
44.22	Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio, di legno, e loro parti diverse da quelle della voce n. 44.08.	esenzione	
44.23	Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno	esenzione	
44.24	Oggetti di uso domestico, di legno	esenzione	
44.25	Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno	esenzione	
44.26	Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito	esenzione	
44.27	Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti . .	esenzione	
ex 44 28	Altri lavori di legno, escluse le tegole («Bardeaux») per tetti o facciate, di legno di conifere	esenzione	
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	esenzione	
45.03	Lavori di sughero naturale	esenzione	
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato	esenzione	
46.01	Trecce e manufatti simili, di materiale da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
46.02	Materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci ; impagliature per l'imballaggio di bottiglie	esenzione nei limiti del contingente	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
46.03	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci n.ri 46.01 e 46.02; lavori di luffa	esenzione nei limiti del contingente	
47.01	Paste per carta:		
	A. paste di legno meccaniche e semichimiche	esenzione	
	B. paste di legno chimiche:		
	I. al solfato o alla soda	esenzione	
	II. al bisolfito	esenzione	
47.02	Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta:		
	A. avanzi di carta e di cartone:		
	II. altri:		
	b. non nominati.	esenzione	
48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli :		
	A. carta da giornali	esenzione	
	B. carta da sigarette	esenzione	
	C. carta e cartoni kraft:		
	I. carta destinata alla fabbricazione di filati di carta .	esenzione	
	II. altri	esenzione nei limiti del contingente	
	D. carta pesante 15 g o meno per m² e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori	esenzione	
	E. altri	esenzione	
48.02	Carta e cartoni fabbricati a mano	esenzione	
48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli :		
	A. carta e cartoni ondulati	esenzione	
	B. altri	esenzione	
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli	esenzione	
48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o« indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del Capitolo 49), in rotoli o in fogli:		
	A. patinati per flani di stereotipia	esenzione	
	B. micacei	esenzione	
	C. incatramati, bituminati, asfaltati, armati o non, anche ricoperti di sabbia o di prodotti analoghi	esenzione	
	D. altri	esenzione	
48.08	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	esenzione	
48.09	Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili	esenzione	
48.10	Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti	esenzione	
48.11	Carta da parati, lincrusta e vetrofanie:		
	A. carta da parati e lincrusta	esenzione	
	B. vetrofanie	esenzione	
48.12	Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum . . .	esenzione	
48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei Dazi	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI
1	2	3	4
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:		
	A. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	esenzione	
	B. altri	esenzione	
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone:		
	A. di carta o di cartone ondulati	esenzione	
	B. altri	esenzione	
48.17	Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili	esenzione	
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone	esenzione	
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette	esenzione	
48.20	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti	esenzione	
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:		
	A. carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili	esenzione	
	B. altri	esenzione	
49.03	Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini . .	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
49.05	Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali e le carte topografiche, stampati; globi (terrestri o celesti) stampati:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	A. globi (terrestri o celesti) stampati	esenzione	
49.07	Francolbolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari od obbligazionari e simili, compresi i libretti di assegni ed analoghi:		
	A. francobolli, marche da bollo e simili	esenzione	
	C. altri:		
	II. non nominati	esenzione	
49.08	Decalcomanie di ogni sorta	esenzione	
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni	esenzione	
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	esenzione	
49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento:		
	B. altri	esenzione	
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto . . .	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto	esenzione	
50.06	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto	esenzione	
50.07	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto . .	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
50.08	Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con filo di seta	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
50.09	Tessuti di seta o di borra si seta (schappe)	esenzione	
50.10	Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)	esenzione	
51.01	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto:		
	ex A. filati di fibre tessili sintetiche, esclusi i filati semplici di politetrafluoroetilene	esenzione nei limiti del contingente	
	B. filati di fibre tessili artificiali:		
	II. altri	esenzione nei limiti del contingente	
51.02	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali	esenzione	
51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto	esenzione	
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n.ri 51.01 o 51.02)	esenzione nei limiti del contingente	
Cap. 52	Filati metallici	esenzione	
53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto	esenzione	
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto	esenzione	
53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto	esenzione	
53.09	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
53.11	Tessuti di lana o di peli fini	esenzione nei limiti del contingente	
53.12	Tessuti di peli grossolani	esenzione	
53.13	Tessuti di crine	esenzione	
54.03	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto	esenzione	
54.04	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto	esenzione	
54.05	Tessuti di lino o di ramiè	esenzione	
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:		Paesi di cui all'elenco III
	A. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), apprettati, presentati su cartoncini, rocche e rocchetti, tubetti e supporti simili, o in gomitoli di peso massimo (compreso il supporto) di 900 g	esenzione	
	B. altri:		
	I. misuranti per kg, in filati semplici, 120.000 m o piú	esenzione	
	II. non nominati:		
	— semplici, misuranti, per kg.:		
	— — 14.000 m o meno	esenzione nei limiti del contingente	
	— — piú di 14.000 m, fino a 40.000 m inclusi . . .	esenzione nei limiti del contingente	
	— — piú di 40.000 m, fino a 80.000 m inclusi . .	esenzione nei limiti del contingente	
	— — piú di 80.000 m, fino a 120.000 m esclusi . .	esenzione nei limiti del contingente	
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	esenzione	
55.09	Altri tessuti di cotone:		
	A. contenenti almeno 85%, in peso, di cotone:		
	I. di larghezza inferiore a 85 cm:		
	— greggi	esenzione nei limiti del contingente	
	— altri	esenzione nei limiti del contingente	
	II. altri:		
	— greggi, di larghezza:		
	— — uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi	esenzione nei limiti del contingente	
	— — uguale o superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi	esenzione nei limiti del contingente	
	— — superiore a 165 cm	esenzione nei limiti del contingente	
	— non nominati	esenzione nei limiti del contingente	
	B. altri	esenzione	
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:		Paesi di cui all'elenco I
	ex A. di fibre tessili sintetiche escluse le fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica ottenuta mediante policondensazione di metafenilendiammina e acido isoftalico .	esenzione nei limiti del contingente	
	B. di fibre tessili artificiali	esenzione nei limiti del contingente	
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali	esenzione nei limiti del contingente	
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura .	**esenzione**	Paesi di cui all'elenco I
56.05	Filati ci fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto :		
	A. di fibre tessili sintetiche	**esenzione**	
	B. di fibre tessili artificiali	**esenzione nei limiti del contingente**	Paesi di cui all'elenco III
56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto	**esenzione**	Paesi di cui all'elenco I
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco :		
	A. di fibre tessili sintetiche	**esenzione nei limiti del contingente**	
	B. di fibre tessili artificiali	**esenzione nei limiti del contingente**	Paesi di cui all'elenco III
57.05	Filati di canapa	**esenzione**	Paesi di cui all'elenco I
57.07	Filati di altre fibre tessili vegetali :		
	B. altri	**esenzione**	
57.08	Filati di carta	**esenzione**	
57.09	Tessuti di canapa	**esenzione**	
ex 57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali, esclusi i tessuti di cocco	**esenzione**	
75.12	Tessuti di filati di carta	**esenzione**	
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati :		
	A. di lana o di peli fini, aventi, per metro di catena :		
	— 350 file di nodi o meno	**esenzione nei limiti del contingente**	
	— più di 350 fino a 500 file di nodi	**esenzione nei limiti del contingente**	
	— più di 500 file di nodi	**esenzione nei limiti del contingente**	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(58.01)	B. di seta, di borra di seta (schappe), di fibre tessili sintetiche, di filati della voce n. 52.01 o di fili di metallo .	esenzione	
	ex C. di altre materie tessili, eclusi quelli di juta o di cocco	esenzione	
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie, e simili, anche confezionati :		
	ex A. tappeti :		
	— di cotone	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
	— altri, esclusi quelli di cocco o di juta	esenzione nei limiti del contingente	
	B. tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie, e simili	esenzione	
58.03	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais, e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto croce, ecc.), anche confezionati	esenzione	
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06	esenzione nei limiti del contingente	
58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza in nastri o tagliati	esenzione	
58.07	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci	esenzione	
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi	esenzione	
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	esenzione	Paesi di cui all'elenco III

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
59.01	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:		Paesi di cui all'elenco I
	A. ovatte e manufatti di ovatta	esenzione	
	B. borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni):		
	I. di materie tessili sintetiche o artificiali	esenzione	
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o intonacati	esenzione	
59.03	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », anche impregnati o intonacati	esenzione	
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati:		
	— di canapa	esenzione nei limiti del contingente	
	— di altre materie tessili	esenzione	
59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde	esenzione	
59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto	esenzione	
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria	esenzione	
59.08	Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali	esenzione	
59.09	Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia	esenzione	
59.12	Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	esenzione	
59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	esenzione	
59.14	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione	esenzione	
59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie	esenzione	
59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati	esenzione	
59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili . . .	esenzione	
60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza:		
	A. di lana o di peli fini	esenzione	
	B. di fibre tessili sintetiche o artificiali	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
	C. di altre materie tessili	esenzione	
60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata:		
	— di cotone	esenzione	
	— di altre materie tessili	esenzione	Paesi di cui all'elenco I

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata:		
	— di cotone	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco III
	— di altre materie tessili	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco I
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata:		
	A. di cotone	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco III
	B. di altre materie tessili	esenzione nei limiti del contingente	
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:		Paesi di cui all'elenco I
	A. indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:		
	I. maglioni e pullovers, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più . . .	esenzione	
	II. altri:		
	— di cotone	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
	— di altre materie tessili	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco I
	B. altri:		
	— di cotone	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
	— di altre materie tessili	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco I
60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:		
	A. stoffe in pezza	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
	B. altri	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	esenzione	Paesi di cui all'elenco III

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini . .	esenzione	
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini :		
	— di cotone	esenzione	
	— di altre materie tessili	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili	esenzione	
61.07	Cravatte	esenzione	
61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna	esenzione	
61.09	Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco I
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia	esenzione	
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario : sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc. . . .	esenzione	
62.01	Coperte :		
	A. a riscaldamento elettrico	esenzione	
	B. altre :		
	I. di cotone	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
	II. di altre materie tessili	esenzione	Paesi di cui all'elenco I

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento.	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio:		
	B. di altre materie tessili:		
	I. usati:		
	a. di lino o di sisal	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
	ex b. altri, esclusi quelli di cocco o di cotone	esenzione	
	II. altri:		
	— di cotone	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco III
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio	esenzione	
ex 62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, esclusi quelli di juta o di cocco	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
ex 63.01	Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci n.ri 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili, esclusi quelli di juta o di cocco	esenzione	
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale:		
	— mezzi stivali, stivali alti, stivali a tutta gamba e copricalzature	esenzione nei limiti del contingente	
	— altri	esenzione nei limiti del contingente	
64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale:		
	A. calzature con tomaia di cuoio naturale	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei Dazi	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI
1	2	3	4
(*64.02*)	B. altre	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui al-l'elenco I
64.03	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero	esenzione	
64.04	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	esenzione	
64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo	esenzione	
64.06	Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti	esenzione	
Cap. 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili	esenzione nei limiti del contingente	
66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili	esenzione	
66.03	Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci n.ri 66.01 e 66.02	esenzione	
67.01	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati	esenzione	
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali	esenzione	
67.03	Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana e peli preparati per acconciature	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 3
67.04	Parrucche, posticci, ciocche, e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)	esenzione nei limiti del contingente	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
67.05	Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossatura, di qualsiasi materia	esenzione	
Cap. 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili	esenzione	
69.01	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di terre d'infusori, di kieselgur, di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili	esenzione	
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari	esenzione nei limiti del contingente	
69.03	Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.)	esenzione	
69.04	Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili)	esenzione	
69.05	Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.)	esenzione	
69.06	Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili . .	esenzione	
69.07	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento non verniciati né smaltati	esenzione	
69.08	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	esenzione	
69.09	Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
69.10	Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	esenzione nei limiti del contingente	
69.12	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche	esenzione	
69.13	Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale	esenzione	
69.14	Altri lavori di materie ceramiche	esenzione	
70.01	Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica):		
	B. vetro in massa (escluso il vetro da ottica)	esenzione	
70.02	Vetro detto « smalto », in massa, barre, bacchette o tubi . .	esenzione	
70.03	Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)	esenzione	
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare	esenzione	
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	esenzione	
70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare	esenzione	
70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	esenzione	
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	esenzione	
70.11	Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili	esenzione	
70.12	Ampolle di vetro per recipienti isolanti, anche finite . .	esenzione	
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	esenzione nei limiti del contingente	
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:		
	A. oggetti per completare gli apparecchi di illuminazione elettrica:		
	I. vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari . . .	esenzione	
	II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	esenzione nei limiti del contingente	
	B. altri	esenzione	
70.15	Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti . . .	esenzione	
70.16	Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
70.17	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
70.18	Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente	esenzione	
70.19	Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili ; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi ; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello)	esenzione	
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie . . .	esenzione	
70.21	Altri lavori di vetro	esenzione	
71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:		
	B. altre:		
	I. per usi industriali.	esenzione	
71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	esenzione	
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati	esenzione	
71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati	esenzione	
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati . .	esenzione	
71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati	esenzione	
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi . .	esenzione	
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	esenzione	
71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	esenzione	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:		
	A. lavori di perle fini:		
	II. altri	esenzione	
	B. lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:		
	I. esclusivamente di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini):		
	b. altri	esenzione	
	II. altri	esenzione	
71.16	Minuterie di fantasia	esenzione nei limiti del contingente	
73.04	Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate	esenzione	
73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):		
	A. polveri di ferro o di acciaio	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni ; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):		
	A. blumi e billette:		
	I. laminati	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	II. fucinati	esenzione	
	B. bramme e bidoni :		
	I. laminati	esenzione	
	II. fucinati	esenzione	
	C. sbozzi di forgia	esenzione	
37.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, di larghezza	esenzione nei limiti del contingente	
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio:		
	A. non placcati	esenzione	
	B. placcati	esenzione	
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:		
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	B. semplicemente fucinate	esenzione	
	C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo	esenzione	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite ecc.):		
	I. semplicemente placcate:		
	a. laminate o estruse a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	b. ottenute o rifinite a freddo	esenzione	
	II. altre	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:		
	A. profilati:		
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo	esenzione nei limiti del contingente	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	II. semplicemente fucinati	esenzione	
	III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	esenzione	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
	a. semplicemente placcati:		
	1. laminati o estrusi a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	2. ottenuti o rifiniti a freddo.	esenzione	
	b. altri	esenzione	
	B. palancole	esenzione nei limiti del contingente	
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:		
	A. semplicemente laminati a caldo	esenzione	
	B. semplicemente laminati a freddo:		
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	esenzione	
	II. altri	esenzione	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
	I. argentati, dorati o platinati	esenzione	
	II. smaltati	esenzione	
	III. stagnati:		
	a. latta	esenzione	
	b. altri	esenzione	
	IV. zincati o piombati	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(73.12-C)	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):		
	a. semplicemente placcati:		
	1. laminati a caldo	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	2. laminati a freddo	esenzione	
	b. altri	esenzione	
	D. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	esenzione	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:		
	A. lamiere dette «magnetiche»	esenzione nei limiti del contingente	
	B. altre lamiere:		
	I. semplicemente laminate a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
	a. di 3 mm o piú	esenzione	
	b. di 2 mm o piú ma meno di 3 mm.	esenzione nei limiti del contingente	
	c. di 0,50 mm o piú ma meno di 2 mm	esenzione nei limiti del contingente	
	d. inferiore a 0,50 mm	esenzione nei limiti del contingente	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	esenzione nei limiti del contingente	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		
	a. argentate, dorate o platinate	esenzione	
	b. smaltate	esenzione	
	c. stagnate	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(73.13-B-IV)	d. zincate o piombate	esenzione nei limiti del contingente	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	esenzione nei limiti del contingente	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:		
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:		
	1. argentate, dorate o platinate	esenzione	
	2. smaltate	esenzione	
	3. altre.	esenzione nei limiti del contingente	
	b. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione .	esenzione	
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	esenzione	
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:		
	A. acciai fini al carbonio:		
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:		
	a. fucinati	esenzione	
	b. altri:		
	2. blumi, billette, bramme, bidoni	esenzione nei limiti del contingente	
	II. sbozzi di forgia	esenzione	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti	esenzione nei limiti del contingente	
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
	a. semplicemente fucinati	esenzione	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	c. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo . . .	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(73.15-A-IV)	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
	1. semplicemente placcati:		
	aa. laminati o estrusi a caldo	esenzione nei limiti del contingente	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	bb. ottenuti o rifiniti a freddo	esenzione	
	2. altri	esenzione	
	V. nastri:		
	a. semplicemente laminati a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	b. semplicemente laminati a freddo	esenzione	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
	1. semplicemente placcati:		
	aa. laminati a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	bb. laminati a freddo	esenzione	
	2. altri	esenzione	
	d. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	esenzione	
	VI. lamiere:		
	a. semplicemente laminate a caldo.	esenzione nei limiti del contingente	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
	1. di 3 mm o più	esenzione	
	2. inferiore a 3 mm	esenzione nei limiti del contingente	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	esenzione nei limiti del contingente	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:		
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	esenzione nei limiti del contingente	
	2. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(73.15-A)	VII. fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per la elettricità	esenzione	
	B. acciai legati:		
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:		
	a. fucinati	esenzione	
	b. altri:		
	2. blumi, billette, bramme, bidoni	esenzione nei limiti del contingente	
	II. sbozzi di forgia	esenzione	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti	esenzione nei limiti del contingente	
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
	a. semplicemente fucinati	esenzione	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	c. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
	1. semplicemente placcati:		
	aa. laminati o estrusi a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	bb. ottenuti o rifiniti a freddo	esenzione	
	2. altri	esenzione	
	V. nastri:		
	a. semplicemente laminati a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	b. semplicemente laminati a freddo	esenzione	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
	1. semplicemente placcati:		
	aa. laminati a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	bb. laminati a freddo	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(73.15-B-V-c)	2. altri	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	d. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	esenzione	
	VI. lamiere:		
	a. lamiere dette « magnetiche»	esenzione nei limiti del contingente	
	b. altre lamiere:		
	1. semplicemente laminate a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
	aa. di 3 mm o più	esenzione	
	bb. inferiore a 3 mm	esenzione nei limiti del contingente	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	esenzione nei limiti del contingente	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:		
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	esenzione nei limiti del contingente	
	bb. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	esenzione	
	VII. fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità	esenzione	
73.1	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri mezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:		
	A. rotaie:		
	I. conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	esenzione	
	II. altre:		
	a. nuove	esenzione	
	b. usate	esenzione	
	B. controrotaie	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(73.16)	C. rotaie a cremagliera	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	D. traverse	esenzione	
	E. stecche e piastre d'appoggio:		
	I. laminate	esenzione	
	II. altre	esenzione	
	F. altri	esenzione	
73.17	Tubi di ghisa	esenzione	
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19	esenzione	
73.19	Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche	esenzione	
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	esenzione	
73.21	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	esenzione	
73.22	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	esenzione	
73.23	Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio, della capacità	esenzione	
73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti	esenzione	
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	esenzione	
73.26	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
73.27	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio . . .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
73.28	Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere o da strisce di lamiere incise e stirate	esenzione	
73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.30	Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.31	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame	esenzione	
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti; viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed og getti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio	esenzione	
73.33	Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, sbozzati o finiti, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.34	Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili	esenzione	
73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio	esenzione	
73.36	Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché, le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.37	Caldaie (esclusi i generatori di vapore della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domesttico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio.	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
73.39	Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame	esenzione *nei limiti* del contingente	
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	esenzione	
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)	esenzione	
74.06	Polveri e pagliette di rame	esenzione	
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame . . .	esenzione	
74.08	Accessori per tubi di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	esenzione	
74.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici anche con rivestimento interno o calorifugo	esenzione	
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	esenzione	
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame	esenzione	
74.12	Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate	esenzione	
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame.	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
74.14	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame	esenzione	
74.16	Molle di rame	esenzione	
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame .	esenzione	
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame . .	esenzione	
74.19	Altri lavori di rame	esenzione	
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio	esenzione	
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio	esenzione	
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio	esenzione	
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati	esenzione	
75.06	Altri lavori di nichelio	esenzione	
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	esenzione	
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	esenzione	
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
76.05	Polveri e pagliette di alluminio	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio . .	esenzione	
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	esenzione	
76.08	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	esenzione	
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	esenzione	
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili	esenzione	
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti . .	esenzione	
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	esenzione	
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio	esenzione	
76.14	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate	esenzione	
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio	esenzione	
76.16	Altri lavori di alluminio	esenzione	
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi, barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate	esenzione	
77.03	Altri lavori di magnesio	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
77.04	Berillio (glucinio), greggio o lavorato	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo	esenzione	
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m²	esenzione	
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo	esenzione	
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo	esenzione	
78.06	Altri lavori di piombo	esenzione	
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco	esenzione	
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco:		
	A. lamiere, fogli e nastri.	esenzione nei limiti del contingente	
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco	esenzione	
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia	esenzione	
79.06	Altri lavori di zinco	esenzione	
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno	esenzione	
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m²	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei Dazi	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI
1	2	3	4
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno	esenzione	
80.06	Altri lavori di stagno	esenzione	
81.01	Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato:		
	B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	esenzione	
	C. altri	esenzione	
81.02	Molibdeno, greggio o lavorato:		
	B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	esenzione	
	C. altri	esenzione	
81.03	Tantalio, greggio o lavorato:		
	B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	esenzione	
	C. altri	esenzione	
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet greggi e lavorati:		
	A. bismuto:		
	II. lavorato.	esenzione	
	B. cadmio: .		
	II. lavorato.	esenzione	
	C. cobalto:		
	II. lavorato.	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(81.04)	D. cromo:		
	II. lavorato.	esenzione	
	E. germanio:		
	II. lavorato.	esenzione	
	F. afnio (celtio):		
	II. lavorato.	esenzione	
	G. manganese:		
	II. lavorato.	esenzione	
	H. niobio (colombio):		
	II. lavorato.	esenzione	
	IJ. antimonio:		
	II. lavorato.	esenzione	
	K. titanio:		
	II. lavorato.	esenzione	
	L. vanadio:		
	II. lavorato.	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	O. zirconio:		
	II. lavorato.	esenzione	
	P. renio:		
	II. lavorato.	esenzione	
	Q. gallio, indio, tallio:		
	II. lavorati	esenzione	
	R. cermet:		
	II. lavorati	esenzione	
Cap. 82	Utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni	esenzione	
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi (finite o non) per detti oggetti, di metalli comuni	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)	esenzione	
83.03	Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni	esenzione	
83.04	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03	esenzione	
83.05	Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni	esenzione	
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	esenzione	
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
83.08	Tubi flessibili di metalli comuni.	esenzione	
83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezioni od oggetti di equipaggiamento; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni	esenzione	
83.10	Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni	esenzione	
83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni	esenzione	
83.12	Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili; specchi metallici	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
83.14	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni	esenzione	
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione	esenzione	
84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore)	esenzione	
84.02	Apparecchi ausiliari per generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore	esenzione	
84.03	Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori	esenzione	
84.04	Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore	esenzione	
84.05	Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separate dalle loro caldaie	esenzione	
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone . . .	esenzione	
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche	esenzione	
84.08	Altri motori e macchine motrici	esenzione	
84.09	Rulli compressori a propulsione meccanica	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili	esenzione	
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità	esenzione	
84.13	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per la eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	esenzione	
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11	esenzione	
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie	esenzione	
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine.	esenzione	
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici	esenzione	
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas	esenzione	
84.19	Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci: apparecchi per gassare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto	esenzione	
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skip », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc., esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23 . .	esenzione	
84.23	Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03 . . .	esenzione	
84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi	esenzione	
84.25	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29	esenzione	
84.26	Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte	esenzione	
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili	esenzione	
84.28	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura	esenzione	
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.30	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari	esenzione	
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	esenzione	
84.32	Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli	esenzione	
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	esenzione	
84.34	Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e nateriale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.)	esenzione	
84.35	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
84.36	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili	esenzione	
84.37	Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)	esenzione	
84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci n.ri 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.39	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli . . .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine)	esenzione	
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:		
	A. macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine	esenzione nei limiti del contingente	
	B. aghi per macchine da cucire	esenzione	
84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41	esenzione	
84.43	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia.	esenzione	
84.44	Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi . .	esenzione	
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n.ri 84.49 e 84.50 .	esenzione	
84.46	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49	esenzione	
84.47	Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.48	Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compreso i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
84.49	Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, escusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano	esenzione	
84.50	Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale	esenzione	
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari	esenzione	
84.52	Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette «contabili», registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione	esenzione	
84.53	Macchine per statistica e simili, a schede perforate (perforatrici, verificatrici, selezionatrici, tabulatrici, moltiplicatrici, ecc.	esenzione	
84.54	Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice («stencil»), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.)	esenzione	
84.55	Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso	esenzione	
84.56	Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) allo TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.57	Macchine per apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili	esenzione	
84.58	Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.	esenzione	
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:		
	A. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A .	esenzione	
	B. reattori nucleari:		
	I. reattori	esenzione	
	II. parti e pezzi staccati:		
	ex c. altri, esclusi gli altri elementi di combustibile . .	esenzione	
	C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc)	esenzione	
	D. macchine ed apparecchi per fare cavi e corde, comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	E. altri	esenzione	
84.60	Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali .	esenzione	
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche) per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili	esenzione	
84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)	esenzione	
ex 84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffe), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.), esclusi gli alberi di trasmissione fucinati e sgrossati, di peso unitario superiore a 150 tonnellate, per macchine generatrici e turbine	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.64	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimento di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	esenzione	
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti solate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:		
	A. macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti, del peso unitario:		
	I. di 10 kg o meno	esenzione nei limiti del contingente	
	II. di più di 10 kg	esenzione nei limiti del contingente	
	B. trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione	esenzione	
	C. convertitori diversi da quelli della voce n. 85.01-A	esenzione	
	D. parti e pezzi staccati	esenzione	
85.02	Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche	esenzione	
85.03	Pile elettriche	esenzione nei limiti del contingente	
85.04	Accumulatori elettrici	esenzione	
85.05	Utensili e macchine utensili elettroneccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano	esenzione	
85.06	Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
85.07	Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato	esenzione	
85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori	esenzione	
85.09	Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli	esenzione	
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09 :		
	A. lampade di sicurezza per minatori	esenzione	
	B. altre	esenzione nei limiti del contingente	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
85.11	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare	esenzione	
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24	esenzione	
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonica e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante	esenzione	
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando :		
	A. apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione. compresi gli appraecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione :		
	I. apparecchi trasmittenti	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	II. apparecchi rice-trasmittenti	esenzione	
	III. apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono	esenzione nei limiti del contingente	
	IV. apparecchi per la presa delle immagini per la televisione	esenzione	
	B. altri apparecchi	esenzione	
	C. parti e pezzi staccati	esenzione	
85.16	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi	esenzione	
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n.ri 85.09 e 85.16	esenzione	
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili	esenzione	
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; quadri di comando o di distribuzione	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti ed infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; transistori e simili elementi semiconduttori, montati; cristalli piezoelettrici montati :		
	A. lampade, tubi e valvole	esenzione	
	B. cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori . . .	esenzione	
	C. transistori e simili elementi semiconduttori, montati	esenzione nei limiti del contingente	
	D. cristalli piezoelettrici montati	esenzione	
	E. parti e pezzi staccati	esenzione nei limiti del contingente	
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo	esenzione	
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione . .	esenzione	
85.24	Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.	esenzione	
85.25	Isolatori qualsiasi di materia	esenzione	
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25 . .	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo	esenzione	
Cap. 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione	esenzione	
87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello	esenzione	
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci	esenzione	
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche, e simili	esenzione	
87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore	esenzione	
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine	esenzione	
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso	esenzione	
87.07	Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori, stivatori e simili) azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati	esenzione	
87.08	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati	esenzione	
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente	esenzione	
87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
87.11	Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore), appositamente costruiti per essere usati dagli invalidi	esenzione	
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	A. di motocicli	esenzione	
	B. altri	esenzione nei limiti del contingente	
87.13	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati . . .	esenzione	
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati	esenzione	
88.01	Aerostati	esenzione	
ex 88.02	Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); rotochutes, esclusi gli aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, di un peso a vuoto superiore a 15.000 kg.	esenzione	
88.03	Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci n.ri 88.01 e 88.02	esenzione	
88.04	Paracadute e loro parti, pezzi staccati ed accessori	esenzione	
88.05	Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati	esenzione	
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo Capitolo:		
	B. altre:		
	II. non nominate	esenzione	
89.03	Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti:		
	B. altri	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
89.05	Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavitelli e simili	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
Cap, 90	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici	esenzione	
91.01	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)	esenzione	
91.02	Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili .	esenzione	
91.03	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli	csenzione	
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili .	esenzione	
91.05	Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)	esenzione	
91.06	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)	esenzione	
91.07	Movimenti finiti per orologi tascabili	esenzione	
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria	esenzione	
91.09	Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, sbozzate o finite	esenzione nei limiti del contingente	
91.10	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	esenzione	
91.11	Altre forniture di orologeria	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
Cap. 92	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico; loro parti ed accessori	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
93.01	Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati ; foderi di dette armi	esenzione	
93.02	Rivoltelle e pistole	esenzione	
93.04	Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n.ri 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.	esenzione	
93.05	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)	esenzione	
93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi le parti di legno dei fucili e gli sbozzi di canne per armi da fuoco):		
	B. per altre armi	esenzione	
93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce	esenzione	
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti :		
	A. appositamente costruiti per aerodine	esenzione	
	B. altri	esenzione nei limiti del contingente	
94.02	Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti . . .	esenzione	
94.03	Altri mobili e loro parti	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
94.04	Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
Cap. 95	Materie da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)	esenzione	
Cap. 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, spolverini, piumini da cipria e stacci	esenzione	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili	esenzione	
97.02	Bambole di ogni specie	esenzione nei limiti del contingente	
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento	esenzione nei limiti del contingente	
97.04	Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco)	esenzione	
97.05	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.)	esenzione nei limiti del contingente	
97.06	Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04:		
	B. racchette da tennis	esenzione	
	C. altri	esenzione	
97.07	Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia . . .	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
97.08	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti	esenzione	
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)	esenzione	
98.02	Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.)	esenzione	
98.03	Portapenne, stilografi e matitatoi; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci n.ri 98.04 e 98.05 .	esenzione	
98.04	Pennini da scrivere e punte per pennini	esenzione	
98.05	Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi	esenzione	
98.06	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
98.07	Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano	esenzione	
98.08	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	esenzione	
98.09	Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili	esenzione	
98.10	Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini	esenzione	
98.11	Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati .	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
98.12	Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
98.13	Stecche per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta e simili	esenzione	
98.14	Spruzzatori da toletta, montati; loro montature e teste di montature	esenzione	
98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	esenzione nei limiti del contingente	
98.16	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre . .	esenzione	

ELENCO I — **Paesi indipendenti beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate.**

Afganistan
Algeria
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Barbados
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Cambogia
Camerun
Ceylon
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Congo (Rep. democratica)
Congo (Rep. popolare)
Corea (Sud)
Costa Rica
Costa d'Avorio
Dahomey
El Salvador
Equatore
Etiopia
Filippine
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Guatemala
Guinea
Guinea Equatoriale
Guiana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Jugoslavia
Khenia
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malesia
Malawi
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Nepal
Ngwane (ex Swaziland)
Nicaragua
Niger
Nigeria
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Repubblica Araba Unita
Rep. Centro Africana
Repubblica Dominicana
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sudan
Tanzania
Thailandia
Togo
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam (sud)
Yemen
Yemen del Sud
Zambia

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *A*

ELENCO II – **Paesi e territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, da Stati membri delle Comunità europee o da Paesi terzi, beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate.**

Afar e Issa (Territorio degli)
Africa del Nord Spagnola: Sahara (Rio-de-Oro), Saghiet-el-Hamra
Angola (incl. Cabinda)
Antille olandesi
Bahamas (isole)
Bahrein
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Caicos o Turks (isole)
Capo Verde (isole del)
Comore (arcipelago delle)
Cook (isole)
Stati del Golfo persico: Abu Dhabi, Dubai, Ras-Al-Khaimah, Fujairah, Ajman, Sharjah, Umm al Quaiwan
Falkland o Malouines (isole) e dipendenze
Gibilterra
Guinea Portoghese
Honduras britannico
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
Indie occidentali (2)
Macao
Mozambico
Nuova Caledonia e dipendenze
Nuova Guinea (Australiana) e Papuasia
Oceania britannica (Territori di competenza dell'Alto Commissariato per il Pacifico Occidentale) (3)
Papuasia (vedi Nuova Guinea australiana)
Polinesia francese
Isole Sao-Tomé e Principe
Isole Wallis e Futuna
Katar
Saint Pierre e Miquelon
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristan da Cunha)
Seychelles (incl. isole Amirantes)
Surinam
Terre australi e antartiche francesi
Territori britannici dell'Oceano Indiano (isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Niue, isole Tokelau)
Timor portoghese
Turks o Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

---

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono: Guam, Samoa americana (compreso l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

(2) Isole Sottovento (Antigua, Montserrat, Saint Cristophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche), isole Sopravento (Dominica, Grenade, Sainte Lucie, Saint Vincent).

(3) Isole Gilbert e Ellice, isole Salomone britanniche, il Condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton, Enderbury e Pitcairn.

ELENCO III – **Paesi in via di sviluppo beneficiari di preferenze tariffarie generalizzate per alcuni prodotti tessili.**

Colombia
Corea (Sud)
India
Giamaica
Messico
Pakistan
Repubblica Araba Unita

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

TABELLA *B*

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Salvo le particolari disposizioni previste in tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione contenenti zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10%, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10% ma non a 20%, in peso: 15 kg; 3) superiore a 20% ma non a 30%, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30% ma non a 40%, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40% ma non a 50%, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50% ma non a 60%, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60% ma non a 70%, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70% ma non a 80%, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80% ma non a 90%, in peso: 85 kg; 10) superiore a 90%, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata alla aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata, qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi del prodotto non consente di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquote diverse d'imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota più elevata.

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

NOTA

Questo Capitolo comprende tutti gli animali vivi, eccetto:

a) i pesci, i crostacei ed i molluschi, compresi i testacei, delle voci n.ri 03.01 e 03.03;

b) le colture di microrganismi e di altri prodotti della voce n. 30.02;

c) gli animali della voce n. 97.08.

NOTA COMPLEMENTARE

Sono considerati come vitelli e vitelle, ai sensi della voce n. 01.02-A-II-a, gli animali della specie bovina domestica, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che non hanno ancora alcun dente da adulto.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
01.01		Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:		
		A. cavalli:		
	01 (n)	I. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione
	04 (n)	II. destinati alla macellazione (1)	11%	8%
	07 (n)	III. altri	23%	18%
	13 (n)	B. asini	12%	—
	17 (n)	C. muli e bardotti	17%	—
01.02		Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:		
		A. delle specie domestiche:		
		I. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione
	01 (n)	*a. vitelli e vitelle*		
	04 (n)	*b. torelli, giovenchi e giovenche*		
	07 (n)	*c. tori*		
	11 (n)	*d. vacche*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE I

01.02

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*01.02*-A)		II. altri:		
	14 (n)	a. vitelli e vitelle	16%(2)(3)	—
		b. non nominati:		
	17 (n)	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (1) . .	16% (2)	13% (2)
		2. altri:		
	18 (n)	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (1)	16% (2)	(4)
		bb. non nominati	16% (2)	—
	22 (n)	*α. torelli, giovenchi e giovenche*		
	24 (n)	*β. tori*		
	27 (n)	*γ. vacche*		
	31 (n)	*δ. buoi*		
	34 (n)	B. altri	esenzione	—
01.03		**Animali vivi della specie suina:**		
		A. delle specie domestiche:		
	01 (n)	I. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione
		II. altri:		
	04 (n)	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	16% (5)	—
		b. non nominati	16% (5)	—
	06 (n)	*1. di peso unitar o inferiore a 50 kg*		
	08 (n)	*2. di peso unitario uguale o superiore a 50 kg*		
	11 (n)	B. altri	esenzione	—
01.04		**Animali vivi delle specie ovina e caprina:**		
		A. delle specie domestiche:		
		I. ovini:		
	01 (n)	a. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione
	04 (n)	b. altri	15%	—
	07 (n)	II. caprini	5%	—
	11 (n)	B. altri	esenzione	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, all'importazione di vitelli e di vitelle di peso inferiore a 80 kg, destinati all'ingrasso, si applica il dazio di 8 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da determinarsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nel Protocollo n. 1 allegato all'Accordo commerciale fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

(5) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE I

01.05

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
01.05		**Volatili vivi da cortile:**		
	01 (n)	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini »	12% (1)	—
		B. altri:		
	04 (n)	I. galli, galline e polli	12% (1)	—
	07 (n)	II. anatre	12% (1)	—
	11 (n)	III. oche	12% (1)	—
	14 (n)	IV. tacchini	12% (1)	—
	17 (n)	V. faraone	12% (1)	—
01.06		**Altri animali vivi:**		
	01	A. conigli domestici	10%	8%
	04	B. piccioni	12%	10%
		C. altri:		
	07	I. lepri, pernici e fagiani	esenzione	esenzione
		II. non nominati	esenzione	—
	14	*a. destinati principalmente alla alimentazione umana*		
	18	*b. altri*		

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE I

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

NOTA

Sono esclusi da questo Capitolo:

a) per quanto concerne le voci dal n. 02.01 al n. 02.04 e la voce n 02.06, i prodotti non atti all' alimentazione umana;

b) le budella, le vesciche e gli stomachi di animali (n. 05.04), nonché il sangue di animali (n. 05.15)

c) i grassi animali, esclusi quelli previsti dalla voce n. 02.05 (Capitolo 15).

NOTA COMPLEMENTARE

Sono considerati :

A. *come « carcassa della specie bovina domestica », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti.*
Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa alla altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea. Qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;

B. *come « mezzena della specie bovina domestica », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica ;*

C. *come « carcassa di vitello », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-aa-a, la carcassa della specie bovina domestica che presenta il tipico colore chiaro della carne di vitello e il cui peso è inferiore o uguale a 130 kg;*

D. *come «mezzena di vitello», ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-aa-a, la mezzena della specie bovina domestica che presenta il tipico colore chiaro della carne di vitello e il cui peso è inferiore o uguale a 65 kg;*

E. *come « busto di vitello », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-aa-β, l'insieme della parte anteriore della carcassa di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un massimo di otto paia di costole ed un minimo di quattro paia. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare 60 kg di peso;*

F. *come « quarto anteriore di vitello », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-aa-β, la parte anteriore della mezzena di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un massimo di otto costole ed un minimo di quattro costole. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare 30 kg di peso;*

G. *come « sella di vitello », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-aa-γ, l'insieme della parte posteriore della carcassa di vitello comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate con un minimo di cinque paia di costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e il muscolo aderente e con o senza la pancia. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare 75 kg di peso; è da considerare come « sella di vitello » l'insieme della parte anteriore della carcassa di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle con più di otto paia di costole;*

H. *come « quarto posteriore di vitello », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-aa-γ, la parte posteriore della mezzena di vitello comprendente tutte le ossa, nonché la coscia e la lombata con un minimo di cinque costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e il muscolo aderente e con o senza la pancia. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare 40 kg di peso; è da considerare come « quarto posteriore di vitello » la parte anteriore della mezzena di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla con più di otto costole;*

IJ. *come « quarto compensato »:*

a) ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-bb-a, l'insieme costituito:

— *sia dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole;*

— *sia dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.*
I quarti anteriori ed i quarti posteriori che costituiscono il « quarto compensato » devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in un numero pari. Il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori con una tolleranza massima del 5%;

b) ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-2-aa, l'insieme costituito:

— *sia dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole;*

— *sia dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.*
I quarti anteriori ed i quarti posteriori che costituiscono il « quarto compensato » devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero pari ;

Segue TABELLA *B*

SEZIONE I CAPITOLO 2

K. come « quarto anteriore di bovini adulti », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-bb-β e come « quarto anteriore », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-2-bb, la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci, intere o tagliate, con o senza la pancia;

L. come « quarto posteriore di bovini adulti », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-bb-γ e come « quarto posteriore », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-2-cc, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e il muscolo aderente e con o senza la pancia; è da considerare come « quarto posteriore di bovini adulti » o come « quarto posteriore » la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
02.01		**Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:**		
		A. carni:		
		I. delle specie equina, asinina e mulesca:		
	002	a. della specie equina	16%	13%
	003	b. delle specie asinina e mulesca	16%	13%
		II. della specie bovina:		
		a. domestica:		
		1. fresche o refrigerate:		
		aa. di vitello, presentate in:		
	005	α. carcasse o mezzene	20% (2)	—
	006	β. busti e quarti anteriori	20% (2)	—
	009	γ. selle e quarti posteriori	20% (2)	—
		bb. di bovini adulti, presentate in:		
		α. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:		
	011	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1) .	20% (2)	(3)
	013	b'. altri	20% (2)	—
		β. quarti anteriori:		
	014	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1) . . .	20% (2)	(3)
	017	b'. altri	20% (2)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nel Protocollo n. 1 allegato all'Accordo commerciale fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE I **02.01**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convènzionali
1	2	3	4	5
(**02.01**-A-II-a-1-bb)		γ. quarti posteriori:		
	018	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg – o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » – che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)	20% (2)	(4)
	021	b'. altri	20% (2)	—
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:		
	023	α. pezzi non disossati	20% (2)	—
	028	β. pezzi disossati	20% (2)	—
		2. congelate:		
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati .	20% (2)	—
	035	bb. quarti anteriori	20% (2)	—
	039	cc. quarti posteriori	20% (2)	—
		dd. altri pezzi:		
	043	α. non disossati	20% (2)	—
		β. disossati:		
	047	a'. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	20% (2)	—
	050	b'. altri	20% (2)	—
	053	b. altra	20%	—
		III. della specie suina:		
		a. domestica:		
		1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	20% (3)	—
	057	*aa. fresche o refrigerate*		
	061	*bb. congelate*		
		2. prosciutti, anche in parti, non disossati	20% (3)	—
	064	*aa. freschi o refrigerati*		
	067	*bb. congelati*		
		3. spalle, anche in parti, non disossate	20% (3)	—
	071	*aa. fresche o refrigerate*		
	074	*bb. congelate*		
		4. lombate, anche in parti, non disossate	20% (3)	—
	077	*aa. fresche o refrigerate*		
	081	*bb. congelate*		
		5. pancette (ventresche), anche in parti	20% (3)	—
	084	*aa. fresche o refrigerate*		
	087	*bb. congelate*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(4) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nel Protocollo n. 1 allegato all'Accordo commerciale fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE I **02.01**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(02.01-A-III-a)		6. altre	20% (2)	—
	091	*aa. fresche o refrigerate*		
	094	*bb. congelate*		
	097	b. altra	7%	5%
		IV. altre:		
	100	a. delle specie ovina domestica	20%	20%
	105	b. non nominate	20%	20%
		B. frattaglie:		
		I. destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (1):		
	106	a. delle specie bovina e suina, domestiche	esenzione	esenzione
	109	b. altre	esenzione	esenzione
		II. altre:		
	111	a. delle specie equina, asinina e mulesca	16%	13%
		b. della specie bovina domestica:		
	114	1. fegati	20%	14%
	117	2. altre	20%	12%
		c. della specie suina domestica:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	20% (2)	12%
	124	2. zampe; code	20% (2)	12%
	127	3. rognoni	20% (2)	12%
	131	4. fegati	20% (2)	14%
	134	5. cuori; lingue; polmoni	20% (2)	12%
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	20% (2)	12%
	141	7. altre	20% (2)	12%
		d. non nominate:		
	147	1. della specie ovina	12%	6%
	151	2. altre	12%	6%
02.02		**Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:**		
		A. volatili interi:		
		I. galli, galline e polli:		
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83% »	18% (2)	—
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70% »	18% (2)	—
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65% »	18% (2)	—
		II. anatre:		
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85% »	18% (2)	—
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70% »	18% (2)	—

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE I 02.02

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(02.02-A)		III. oche:		
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	18% (1)	—
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75% »	18% (1)	—
	24	IV. tacchini	18% (1)	—
	27	V. faraone	18% (1)	—
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	31	I. disossate	18% (1)	—
		II. non disossate:		
		a. metà o quarti:		
	34	1. di galli, galline e polli	18% (1)	—
	37	2. di anatre	18% (1)	—
	41	3. di oche	18% (1)	—
	44	4. di tacchini	18% (1)	—
	47	5. di faraone	18% (1)	—
	51	b. ali intere, anche senza la punta	18% (1)	—
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali .	18% (1)	—
		d. petti e pezzi di petti:		
	57	1. di oche	18% (1)	—
	61	2. di tacchini	18% (1)	—
	64	3. di altri volatili	18% (1)	—
		e. cosce e pezzi di cosce:		
	67	1. di oche	18% (1)	—
		2. di tacchini:		
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	18% (1)	—
	74	bb. altri	18% (1)	—
	77	3. di altri volatili	18% (1)	—
	81	f. altre	18% (1)	—
	84	C. frattaglie	18% (1)	—
02.03		**Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salmoia:**		
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	5% (1)	5%
	04	B. altri	16% (1)	14%
02.04		**Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:**		
	01	A. di piccioni domestici e di conigli domestici	13%	13%
	04	B. di selvaggina	7%	5%
		C. altre:		
	11	I. carni di balena e di foca; cosce di rane	19%	10%
	17	II. non nominate	19%	14%

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE I **02.05**

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
02.05		**Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:**		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia. .	22% (1)	—
	04	II. secco o affumicato	22% (1)	—
	07	B. grasso di maiale	22% (1)	—
	11	C. grasso di volatili	22% (1)	—
02.06		**Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salmoia, secche o affumicate:**		
	01	A. carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche secche . .	16%	13%
		B. della specie suina domestica:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	25% (1)	—
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	25% (1)	—
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	25% (1)	—
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	25% (1)	—
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	25% (1)	—
	21	6. altre.	25% (1)	—
		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	25% (1)	—
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	25% (1)	—
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	25% (1)	—
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	25% (1)	—
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	25% (1)	—
	44	6. altre.	25% (1)	—
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	25% (1)	—
	51	b. zampe; code	25% (1)	—
	54	c. rognoni	25% (1)	—
	57	d. fegati	25% (1)	—
	61	e. cuori; lingue; polmoni	25% (1)	—
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	25% (1)	—
	67	g. altre.	25% (1)	—
		C. altre:		
		I. della specie bovina domestica:		
		a. carni:		
	81	1. non disossate	24% (2)	—
	84	2. disossate	24% (2)	—
	87	b. frattaglie	24%	—
		II. non nominate:		
	91	a. della specie ovina domestica	24%	—
	97	b. altre	24%	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE I

CAPITOLO 3

PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

NOTA

Questo Capitolo non comprende:

a) i mammiferi marini (n. 01.06) e loro carni (n.ri 02.04 o 02.06);

b) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi), i crostacei ed i molluschi (compresi i testacei), morti, non atti all' alimentazione umana per la loro natura e per il loro stato di presentazione (Capitolo 5);

c) il caviale ed i succedanei del caviale (n. 16.04).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
03.01		**Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:**		
		A. d'acqua dolce:		
		I. trote ed altri salmonidi:		
	101	a. trote	16%	12%
	104	b. salmoni e coregoni	16%	8%
	107	c. altri	16%	10%
	113	II. anguille	10%	5%
	117	III. carpe	10%	8%
	124	IV. altri	10%	8%
		B. di mare:		
		I. interi, decapitati o in pezzi:		
		a. aringhe:		
		1. dal 15 febbraio al 15 giugno:		
	127	aa. fresche o refrigerate	esenzione	esenzione
	131	bb. congelate	esenzione	esenzione
		2. dal 16 giugno al 14 febbraio:		
	134	aa. fresche o refrigerate	20%(2)(3)	15% (3)
	137	bb. congelate	20%(2)(3)	15% (3)
		b. spratti:		
		1. dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione
	141	*aa. freschi o refrigerati*		
	144	*bb. congelati*		
		2. dal 16 giugno al 14 febbraio	20% (2)	13%
	147	*aa. freschi o refrigerati*		
	151	*bb. congelati*		
		c. tonni:		
		1. destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce n. 16.04 (1):		
		aa. interi:		
		α. tonno albacora o yellow fin:		
	154	a'. pesanti, per pezzo, 10 kg o meno	25%(2)(3)	22% (3)
	157	b'. altri	25%(2)(3)	22% (3)
	161	β. alalonga	25%(2)(3)	22% (3)
	167	γ. altri	25%(2)(3)	22% (3)

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA B

SEZIONE I **03.01**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(03.01- B-I-c-1)		bb. senza visceri né branchie («gilled and gutted»):		
		α. tonno albacora o yellow fin:		
	171	a'. pesanti, per pezzo, 10 kg o meno	25%(1)(2)	22% (2)
	174	b'. altri	25%(1)(2)	22% (2)
	177	β. alalonga	25%(1)(2)	22% (2)
	184	γ. altri	25%(1)(2)	22% (2)
		cc. altri (per esempio «heads off»):		
		α. tonno albacora o yellow fin:		
	191	a'. pesanti, per pezzo, 10 kg o meno	25%(1)(2)	22% (2)
	194	b'. altri	25%(1)(2)	22% (2)
	197	β. alalonga	25%(1)(2)	22% (2)
	204	γ. altri	25%(1)(2)	22% (2)
		2. altri	25% (2)	22% (2)
	207	*aa. freschi o refrigerati*		
	214	*bb. congelati*		
		d. sardine (Clupea pilchardus Walbaum):		
	221	1. fresche o refrigerate	25%	23%
	224	2. congelate	25%	23%
		e. squali	15%	8%
	227	*1. freschi o refrigerati*		
	231	*2. congelati*		
		f. sebasti (Sebastes marinus):		
	244	1. freschi o refrigerati	15%	8%
	247	2. congelati	15%	8%
		g. ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius)	15%	8%
	251	*1. freschi o refrigerati*		
	254	*2. congelati*		
		h. merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias):		
	257	1. freschi o refrigerati	15%	15%
	261	2. congelati	15%	15%
		ij. merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens):		
	264	1. freschi o refrigerati	15%	15%
	267	2. congelati	15%	15%
		k. eglefini:		
	271	1. freschi o refrigerati	15%	15%
	274	2. congelati	15%	15%
		l. merlani (Merlangus merlangus):		
	277	1. freschi o refrigerati	15%	15%
	281	2. congelati	15%	15%
		m. sgombri:		
		1. dal 15 febbraio al 15 giugno:		
	284	aa. freschi o refrigerati	esenzione	esenzione
	287	bb. congelati	esenzione	esenzione
		2. dal 16 giugno al 14 febbraio:		
	291	aa. freschi o refrigerati	20%	20%
	294	bb. congelati	20%	20%

(1) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.
(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE I 03.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(03.01-B-I)		n. acciughe (Engraulis sp.p.):		
	297	1. fresche o refrigerate.	15%	15%
	301	2. congelate	15%	15%
		o. passere di mare:		
	304	1. fresche o refrigerate	15%	15%
	307	2. congelate	15%	15%
		p. orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus:		
	311	1. fresche o refrigerate	15%	15%
	314	2. congelate	15%	15%
		q. altri	15%	15%
		1. sogliole:		
	317	*aa. fresche o refrigerate*		
	321	*bb. congelate*		
		2. non nominati:		
	324	*aa. freschi o refrigerati*		
	327	*bb. congelati*		
		II. filetti:		
	337	a. freschi o refrigerati	18%	18%
		b. congelati:		
	347	1. di merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias)	18%	15%
	357	2. di merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens)	18%	15%
	367	3. di eglefini	18%	15%
	371	4. di sebasti (Sebastes marinus)	18%	15%
	374	5. di tonni	18%	18%
	377	6. di orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	18%	15%
	381	7. altri	18%	15%
	384	C. fegati, uova e lattimi	14%	10%
03.02		**Pesci secchi, salati o in salmoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:**		
		A. secchi, salati o in salamoia:		
		I. interi, decapitati o in pezzi:		
	01	a. aringhe	12%	12%
		b. merluzzi	13% (1)	13%
	04	*1. stoccafisso*		
	07	*2. altri*		
	11	c. acciughe (Engraulis sp.p.)	15%	10%
	14	d. ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris)	15%	—
	17	e. salmoni salati o in salamoia	15%	11%
	21	f. altri	15%	12%
		II. filetti:		
	24	a. di merluzzi.	20% (1)	20%
	27	b. di salmoni salati o in salamoia	18%	15%
	31	c. di ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius), salati o in salamoia	18%	15%
	34	d. altri	18%	16%

(1) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE I **03.02**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(03.02)		B. affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:		
	37	I. aringhe	16%	10%
	41	II. salmoni	16%	13%
	44	III. ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius)	16%	15%
	47	IV. ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris)	16%	16%
	51	V. altri	16%	14%
	54	C. fegati, uova e lattimi	15%	11%
	57	D. farine di pesci	15%	13%
03.03		**Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salmoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:**		
		A. crostacei:		
		I. aragoste:		
	02	a. code di aragoste	25%	25%
	03	b. altre	25%	—
		II. astici (Homarus sp.p.):		
	04	a. vivi	25%	10%
		b. altri:		
	07	1. interi	25%	13%
	11	2. non nominati	25%	20%
	14	III. granchi e gamberi di acqua dolce	18%	15%
		IV. gamberetti:		
	17	a. pandalidi (Pandalidae sp.p.)	18%	12%
		b. gamberetti grigi del genere «Crangon» sp.p.:		
	18	1. freschi, refrigerati o semplicemente cotti in acqua	18%	18%
	19	2. altri	18%	18%
	22	c. altri	18%	18%
	24	V. altri (scampi, ecc.)	14%	12%
		B. molluschi, compresi i testacei:		
		I. ostriche:		
	27	a. ostriche piatte pesanti, per pezzo, 40 g o meno	esenzione	esenzione
	31	b. altre	18%	18%
	34	II. mitili	10%	10%
	37	III. lumache, escluse quelle di mare	6%	esenzione
		IV. altri:		
		a. congelati:		
		1. calamari:		
	42	aa. Ommastrephes sagittatus e Loligo sp.p.	8%	6%
	45	bb. altri	8%	8%
	47	2. seppie delle specie Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti	8%	8%
	51	3. polpi delle specie Octopus sp.p.	8%	8%
	54	4. altri	8%	8%
		b. altri:		
	61	1. calamari (Ommastrephes sagittatus e Loligo sp.p.)	8%	6%
	67	2. non nominati	8%	8%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE I

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE COMPRESI ALTROVE

NOTE

1. Sono da considerare come latte, il latte intero o scremato, il latticello (o latte battuto), il siero di latte, il latte cagliato, il kephir, lo jogurt e altri latti fermentati con procedimenti analoghi.

2. Il latte e la crema di latte, presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi, sono considerati conservati ai sensi della voce n. 04.02. Viceversa il latte e la crema di latte, semplicemente sterilizzati, pastorizzati o peptonizzati, non presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi, non sono considerati conservati ai sensi della suddetta voce n. 04.02.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, sono considerati come barattoli unicamente i recipienti della specie di contenuto netto di 5 kg o meno.*

2. *Ai sensi della voce n. 04.02-B-I-a, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.*

3. *Per il calcolo del tenore di materie grasse dei prodotti compresi nelle voci n. 04.02-B-I-b e n. 04.02-B-II-b, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.*

4. *Sono considerate come « forme standard », ai sensi della voce n. 04.04-A-I-a, quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti :*
   - *Emmental: da 60 kg a 130 kg inclusi ;*
   - *Gruyère e Sbrinz: da 20 kg a 45 kg inclusi ;*
   - *Bergkäse: da 20 kg a 60 kg inclusi ;*
   - *Appenzell: da 6 kg a 8 kg inclusi.*

5. *Sono ammessi nella voce n. 04.04-A-I-b-2 soltanto i prodotti della specie sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti :*
   - *la denominazione del formaggio;*
   - *il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;*
   - *l'imballatore responsabile;*
   - *il paese di origine del formaggio.*

6. *Per l'applicazione della voce n. 04.04-D-I, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti :*

   a) in scatole circolari o semicircolari contenenti :
   - *almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto complessivo di 250 g, oppure*
   - *una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;*

   b) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;

   c) in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

7. *Per l'applicazione delle voci n. 04.04-A-I-a, n. 04.04-A-I-b e n. 04.04-D-I, è considerato come valore franco frontiera, il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo f.o.b. del paese esportatore, aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.*

8. *Prelievo applicabile a taluni miscugli che rientrano in questo Capitolo:*
   il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano in questo Capitolo e composti da prodo ttidelle voci n.ri 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A, è quello applicabile al componente che ha il prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10%, in peso, del miscuglio. Se non si può procedere alla fissazione del prelievo in tale maniera, il prelievo applicabile a questi miscugli è quello che risulta dalla classificazione tariffaria dei medesimi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE I

04.01

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
04.01		**Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:**		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	02	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	16% (1)	—
	06	b. altri.	16% (1)	—
		II. altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	11	1. inferiore o uguale a 4%.	16% (1)	—
	14	2. superiore a 4%.	16% (1)	—
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	17	1. inferiore o uguale a 4%	16% (1)	—
	21	2. superiore a 4%.	16% (1)	—
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%	16% (1)	—
	24	*a. crema di latte*		
	27	*b. altri*		
	31	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%	16% (1)	—
	34	III. superiore a 45%	16% (1)	—
04.02		**Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:**		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	01	I. siero di latte	18% (1)	—
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	06	1. inferiore o uguale a 1,5%	18% (1)	—
	10	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% .	18% (1)	—
	15	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% . .	18% (1)	—
	18	4. superiore a 29%	18% (1)	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	26	1. inferiore o uguale a 1,5%	18% (1)	—
	30	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% .	18% (1)	—
	33	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% .	18% (1)	—
	36	4. superiore a 29%	18% (1)	—
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 11%:		
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%	18% (1)	—
	42	2. altri	18% (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE I 04.02

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(04.02-A-III)		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	46	1. inferiore o uguale a 45%	18% (2)	—
	50	2. superiore a 45%	18% (2)	—
		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (1):		
	53	1. superiore a 10% ed inferiore o uguale a 11% . .	23% (2)	—
	56	2. superiore a 14,5% ed inferiore o uguale a 15,5%	23% (2)	—
	63	3. superiore a 17% ed inferiore o uguale a 18% .	23% (2)	—
	66	4. superiore a 23% ed inferiore o uguale a 24% .	23% (2)	—
		b. altri:		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	70	aa. inferiore o uguale a 1,5%	23% (2)	—
	73	bb. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	23% (2)	—
	76	cc. superiore a 27%	23% (2)	—
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	80	aa. inferiore o uguale a 1,5%	23% (2)	—
	83	bb. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	23% (2)	—
	86	cc. superiore a 27%	23% (2)	—
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%	23% (2)	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	93	1. inferiore o uguale a 45%	23% (2)	—
	96	2. superiore a 45%	23% (2)	—
04.03		**Burro:**		
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85%	24% (2)	—
	08	B. altro	24% (2)	—
04.04		**Formaggi e latticini:**		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (1):		
		a. in forme standard e di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto:		
		1. uguale o superiore a 130,40 U.C. ed inferiore a 150,15 U.C.:		
	101	aa. Appenzell	23% (2)	—
	104	bb. altri	23% (2)	20 U.C. per 100 kg di peso netto

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE I **04.02**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*04.04*-A-I-a)		2. uguale o superiore a 150,15 U.C.:		
	107	aa. Bergkäse	23% (2)	—
	111	bb. altri	23% (2)	7,5 U.C. per 100 kg di peso netto
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 150,40 U.C. e inferiore a 178,40 U.C. per kg 100 di peso netto:		
	114	α. Appenzell	23% (2)	—
	117	β. altri	23% (2)	20 U.C. per 100 kg di peso netto
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 178,40 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	121	α. Bergkäse	23% (2)	—
	124	β. altri	23% (2)	7,5 U.C. per 100 kg di peso netto
		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 198,40 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	127	aa. Bergkäse	23% (2)	—
	131	bb. altri	23% (2)	7,5 U.C. per 100 kg di peso netto
	134	II. altri	23% (2)	—
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (1)	23% (2)	12%
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	23% (2)	—
	141	*I. Gorgonzola*		
	144	*II. altri*		
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera uguale o superiore a 120 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (1):		
	147	a. superiore a 40% ed inferiore o uguale a 48% per il totale delle porzioni o delle fette	23% (2)	—
	151	b. superiore a 40% ed inferiore o uguale a 48% per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56% per il sesto restante	23% (2)	—
	154	c. superiore a 48% ed inferiore o uguale a 56% per il totale delle porzioni o delle fette	23% (2)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE I

04.04

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*04.04*-D)		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36% e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	157	1. inferiore o uguale a 48%	23% (2)	—
	161	2. superiore a 48%	23% (2)	—
	164	b. superiore a 36%	23% (2)	—
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40%, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47%	23% (2)	—
	165	*1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)*		
	167	*2. Pecorino*		
	169	*3. altri*		
		b. superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72%:		
	171	1. Cheddar, Chester	23% (2)	—
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (1):		
	172	aa. inferiore o uguale a 48%	23% (2)	—
	173	bb. superiore a 48%	23% (2)	—
	175	3. Kashkaval (1)	23% (2)	—
	178	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (1)	23% (2)	—
		5. altri	23% (2)	—
	180	*aa. formaggi e ricotta, freschi*		
	182	*bb. non nominati*		
		c. superiore a 72%:		
		1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	23% (2)	—
	183	*aa. formaggi e ricotta, freschi*		
	185	*bb. altri*		
	187	2. altri	23% (2)	—
		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere	23% (2)	—
	188	*1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)*		
	190	*2. Pecorino*		
	191	*3. altri*		
		b. altri	23% (2)	—
	194	*1. formaggi e ricotta, freschi*		
	197	*2. non nominati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE I 04.05

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
04.05		**Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:**		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01 (n)	a. uova da cova (1)	12% (3)	—
		b. altre	12% (3)	—
		1. di galline:		
	02 (n)	*aa. uova fresche*		
	03 (n)	*bb. uova di seconda qualità o conservate*		
	05 (n)	*cc. uova declassate destinate all'industria alimentare*		
	07 (n)	*2. di anatre, oche, tacchine e faraone*		
	11 (n)	II. altre uova.	12%	—
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	22% (3)	—
	18	2. altre.	22% (3)	—
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido.	22% (3)	—
	25	2. congelato	22% (3)	—
	28	3. essiccato	22% (3)	—
	34	II. altri (2)	esenzione	esenzione
04.06	00	**Miele naturale**	30%	27%
04.07	00	**Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove**	12%	—

(1) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondano alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE I

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE COMPRESI ALTROVE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti commestibili, eccezione fatta per il sangue di animali (liquido o disseccato) e per le budella, vesciche e stomàchi di animali, interi o in pezzi;
   b) le pelli di ogni sorta, eccezione fatta per i prodotti previsti dalle voci n.ri 05.05, 05.06 e 05.07 (Capitolo 41 o 43);
   c) le materie prime tessili di origine animale, esclusi il crine e i cascami di crine (Sezione XI);
   d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (n. 96.03).
2. I capelli disposti per il lungo, ma non disposti nello stesso verso, sono da classificare come greggi (n. 05.01).
3. In tutte le Sezioni della Tariffa, si considerano come « avorio » la materia fornita dalle zanne di elefante, di mammut, di tricheco, di narvalo, di rinoceronte e di cinghiale, nonché i denti di tutti gli animali.
4. Ai sensi della Tariffa, si considerano come « crini » i peli della criniera e della coda degli equini e dei bovini.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
05.01	00	**Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli . .**	esenzione	esenzione
05.02		**Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole e di questi peli .**	esenzione	esenzione
		A. setole di maiale o di cinghiale; cascami di queste setole:		
		I. setole :		
	01	*a. gregge*		
	04	*b. altre*		
	07	*II. cascami*		
	11	*B. peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di questi peli*		
05.03		**Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:**		
	01	A. non arricciati né fissati su supporto	esenzione	esenzione
	04	B. altri	3%	1%
05.04	00	**Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci (1) . . . .**	esenzione	esenzione
05.05	00	**Avanzi di pesci . . . .**	esenzione	esenzione
05.06	00	**Tendini e nervi; ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate**	esenzione	esenzione
05.07		**Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:**		
		A. piume da letto e càlugine:		
	04	I. gregge	esenzione	esenzione

(1) *Le budella salate sono ammesse all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio sul sale. Sull'intera quantità di cloruro sodico in esse contenuto è dovuta la imposta di consumo stabilita per il sale comune.*

Il tenore salino medio delle budella introdotte sul quale è dovuta l'imposta di consumo è determinato nella misura di 10 kg per ogni 100 kg di prodotto netto.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE I **05.07**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(05.07-A)	07	II. altre	4%	3,5%
	12	B. altri	3%	2%
05.08	00	**Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami**	esenzione	esenzione
05.09	00	**Corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami**	esenzione	esenzione
05.10	00	**Avorio greggio o semplicemente preparato, ma non tagliato in una forma determinata; polveri e cascami**	esenzione	—
05.11	00	**Tartaruga (scudi, fogli staccati) greggia o semplicemente preparata, ma non tagliata in una forma determinata; unghioni, ritagli e cascami**	esenzione	—
05.12	00	**Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie**	esenzione	esenzione
05.13		**Spugne naturali:**		
	01	A. gregge	esenzione	—
	04	B. altre	8%	—
05.14	00	**Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio**	esenzione	esenzione
05.15		**Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:**		
		A. pesci, crostacei e molluschi:		
	01	I. pesci di lunghezza di 6 cm o meno e gamberetti, secchi	5%	—
		II. altri:		
	05	a. uova e lattimi di pesci; esche per la pesca	esenzione	esenzione
	08	b. non nominati	esenzione	—
		B. altri:		
	12	I. cocciniglie; sangue di bestiame	esenzione	esenzione
		II. non nominati (1)	esenzione	—
	17	*a. seme di bachi da seta*		
	21	*b. non nominati*		

(1) *L'importazione del seme di bachi da seta è subordinata alle norme stabilite per la produzione e il commercio di esso nell'interno della Repubblica.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Salvo le particolari disposizioni previste in Tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione contenenti zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10%, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10% ma non a 20%, in peso: 15 kg; 3) superiore a 20% ma non a 30%, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30% ma non a 40%, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40% ma non a 50%, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50% ma non a 60%, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60% ma non a 70%, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70% ma non a 80%, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80% ma non a 90%, in peso: 85 kg; 10) superiore a 90%, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata alla aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata, qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi del prodotto non consente di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquote diverse d'imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota più elevata.

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

NOTE

1. Questo Capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori per la piantagione o l'ornamento. Sono, tuttavia, esclusi da questo Capitolo, le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del Capitolo 7.
2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altra materia, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci n.ri 06.03 o 06.04.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
06.01		**Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:**		
	01	A. allo stato di riposo vegetativo	10%	8%
		B. in vegetazione o fioriti:		
	04	I. orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	18%	15%
	07	II. altri	15%	10%
06.02		**Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:**		
		A. talee e marze:		
	01	I. di viti	esenzione	—
	04	II. altre	12%	—
	07	B. talee innestate e barbatelle, di viti (1)	3%	—
	11	C. barbatelle di ananassi	esenzione	esenzione

(1) *L'importazione delle talee e delle barbatelle, di viti, è regolata dalle disposizioni di legge emanate dal Ministero della Agricoltura e Foreste.*

Segue TABELLA B

SEZIONE II **06.02**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(06.02)		D. altre	15%	13%
		I. alberi, arbusti ed arboscelli:		
		a. da frutto:		
	14	*1. non innestati*		
	17	*2. innestati*		
	21	*b. da bosco*		
		c. altri:		
	24	*1. azalee*		
	27	*2. rosai*		
	31	*3. non nominati*		
		II. altre:		
	34	*a. piante vivaci*		
	37	*b. bianco di funghi (micelio)*		
	41	*c. non nominate*		
06.03		**Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:**		
		A. freschi:		
	01	I. dal 1º giugno al 31 ottobre	24%	24%
	04	II. dal 1º novembre al 31 maggio	20%	17%
	07	B. altri	20%	—
06.04		**Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03:**		
	02	A. licheni delle renne	10%	esenzione
		B. altri:		
	04	I. freschi	12%	10%
	11	II. semplicemente disseccati	10%	8%
	14	III. non nominati	17%	—

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II

CAPITOLO 7

LEGUMI, ORTAGGI, PIANTE, RADICI E TUBERI, MANGERECCI

NOTA

Per l'applicazione delle voci da n. 07.01 a n. 07.03, la dizione « ortaggi e piante mangerecce » comprende anche funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, pomodori, patate, barbabietole da insalata, cetrioli, cetriolini, zucche, zucchine, melanzane, pimenti o peperoni dolci, finocchio, prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione, maggiorana coltivata (« Majorana hortensis o Origanum majorana »), rafano ed agli.
La voce n. 07.04 comprende tutti gli ortaggi e le piante mangerecce delle specie classificate nelle voci da n. 07.01 a n. 07.03, disseccati, disidratati o evaporati, eccetto:

a) legumi da granella, secchi, sgranati (n. 07.05);

b) i pimenti o peperoni dolci, tritati o polverizzati (n. 09.04);

c) le farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 (n. 11.03);

d) le farine, semolini e fiocchi di patate (n. 11.05).

NOTA COMPLEMENTARE

Sono considerati come funghi di coltivazione, ai sensi della voce n. 07.01-Q-I, esclusivamente i seguenti funghi coltivati della specie Psalliota (Agaricus): Psalliota hortensis, Psalliota alba o bispora e Psalliota subedulis. Le altre specie, anche se coltivate artificialmente, come per esempio, Rhodopaxillus nudus e Polypurus tuberaster, sono da classificare nella voce n. 07.01-Q-III.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa 1	della Statistica 2	3	Autonomi 4	Convenzionali 5
07.01		**Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:**		
		A. patate:		
	01	I. da semina (1)	10%	9%
		II. di primizia:		
	02	a. dal 1º gennaio al 15 maggio	15%	—
	03	b. dal 16 maggio al 30 giugno	21%	—
		III. altre:		
	04	a. destinate alla fabbricazione della fecola (1)	9%	—
	07	b. non nominate	18%	—
		B. cavoli:		
		I. cavolfiori:		
	10	a. dal 15 aprile al 30 novembre	17% con riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg di peso netto	—
	11	b. dal 1º dicembre al 14 aprile	12% con riscossione minima di 1,40 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	12	II. cavoli bianchi e cavoli rossi	15% con riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg di peso netto	—
		III. altri	15%	—
	14	*a. cavoletti di Bruxelles*		
	17	*b. altri*		
	18	C. spinaci	13%	—

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II **07.01**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(07.01)		D. insalate, comprese le indivie e le cicorie:		
		I. lattughe a cappuccio:		
	19	a. dal 1º aprile al 30 novembre	15% con riscossione minima di 2,50 U.C. per 100 kg di peso lordo	—
	20	b. dal 1º dicembre al 31 marzo	13% con riscossione minima di 1,60 U.C. per 100 kg di peso lordo	—
		II. altre	13%	—
	21	*a. cicoria witloof (Cichorium intybus, varietas foliosum)*		
	24	*b. non nominate*		
	25	E. bietole da costa e cardi	13%	—
		F. legumi da granella, sgranati o in baccello:		
		I. piselli:		
	26	a. dal 1º settembre al 31 maggio	12%	10%
	27	b. dal 1º giugno al 31 agosto	17%	—
		II. fagioli:		
	28	a. dal 1º ottobre al 30 giugno	13% con riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg di peso netto	—
	29	b. dal 1º luglio al 30 settembre	17% con riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg di peso netto	—
	31	III. altri	17%	14%
		G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili:		
		I. sedani-rape:		
	33	a. dal 1º maggio al 30 settembre	13%	—
	34	b. dal 1º ottobre al 30 aprile	17%	—
		II. carote e navoni	17%	—
	35	*a. carote*		
	36	*b. navoni*		
	37	III. ravanelli (Cochlearia armoracia)	17%	15%
	41	IV. altri	17%	—
		H. cipolle, scalogni ed agli	12%	12%
		I. cipolle:		
	42	*a. barbatelle mangerecce*		
	43	*b. altre*		
	44	*II. scalogni*		
	45	*III. agli*		
	47	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)	13%	—
	49	K. asparagi	16%	16%
	50	L. carciofi	13%	—

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II 07.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(07.01)		M. pomodori:		
	51	I. dal 1° novembre al 14 maggio	11% (3) con riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg di peso netto	—
	52	II. dal 15 maggio al 31 ottobre	18% (3) con riscossione minima di 3,50 U.C. per 100 kg di peso netto	—
		N. olive (1):		
	54	I. destinate ad usi diversi della produzione di olio (2) .	7%	—
	57	II. altre	7% (4)	—
	61	O. capperi	7%	—
		P. cetrioli e cetriolini:		
	62	I. cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre	20%	20%
	64	II. altri	16%	—
		Q. funghi e tartufi:		
	66	I. funghi di coltivazione	16%	—
	67	II. galletti o gallinacci e porcini	10%	7%
	71	III. altri	10%	8%
	74	R. finocchi	12%	10%
	77	S. pimenti o peperoni dolci	11%	9%
		T. altri.	16%	—
	81	*I. melanzane, zucche, zucchine*		
	84	*II. non nominati*		
07.02		**Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:**		
	01	A. olive (1)	19%	19%
		B. altri	19%	18%
	04	*I. piselli, ceci*		
	07	*II. fagioli*		
	11	*III. spinaci*		
	14	*IV. non nominati*		
07.03		**Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:**		
		A. olive (1):		
	01	I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (2) . .	8%	—
	04	II. altre	8% (4)	—

(1) *Sulle olive destinate alla disoleazione, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione in base al contenuto di olio da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(4) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II **07.03**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*07.03*)	07	B. capperi	8%	6%
	11	C. cipolle	9%	9%
	14	D. cetrioli e cetriolini	15%	15%
	20	E. altri ortaggi e piante mangerecce	12%	—
	24	F. miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce	15%	—
07.04		**Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:**		
	01	A. cipolle.	20%	18%
		B. altri (1)	16%	16%
	04	*I. olive*		
	07	*II. non nominati*		
07.05		**Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:**		
		A. piselli, ceci e fagioli:		
	02	I. destinati alla semina	10%	4,5%
	05	II. altri	10%	4,5%
		B. lenticchie:		
	08	I. destinate alla semina	7%	2%
	12	II. altre	7%	2%
		C. altri:		
	15	I. destinati alla semina	7%	5%
	18	II. non nominati	7%	5%
07.06		**Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:**		
	04	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	6% (2)	6%
	08	B. altri	6% (3)	6%

(1) *Sulle olive destinate alla disoleazione, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione in base al contenuto di olio da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(3) Si applica temporaneamente il dazio di 3 % sul valore.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI E DI MELONI

NOTE

1. Sono escluse da questo Capitolo le frutta non commestibili.
2. Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
08.01		**Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:**		
	01	A. datteri	12%	—
		B. banane (1).	20%	20%
	04	*I. fresche*		
	07	*II. secche*		
	11	C. ananassi	9%	9%
	14	D. avocadi	12%	8%
		E. noci di cocco:		
	17	I. polpa disidratata di noci di cocco	2%	4%
	21	II. altre	2%	2,5%
	24	F. noci di acagiù (o di anacardio) (2)	5%	2,5%
	27	G. noci del Brasile	5%	esenzione
	31	H. altri	12%	6%
08.02		**Agrumi, freschi o secchi:**		
		A. arance:		
		I. arance dolci, fresche:		
		a. dal 1° aprile al 15 ottobre	15% (3)	15%
	03	*1. sanguigne e semi-sanguigne*		
		2. altre:		
	06	*aa. Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Verna, Valencialate*		
	09	*bb. Shamouti, Ovale*		
	13	*cc. non nominate*		
		b. dal 16 ottobre al 31 marzo	20% (3)	—
	23	*1. sanguigne e semi-sanguigne*		
		2. altre:		
	26	*aa. Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Verna, Valencialate*		
	29	*bb. Shamouti, Ovale*		
	36	*cc. non nominate*		

(1) *Sulle banane, fresche o secche, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta erariale di consumo.*

(2) *Sulle noci di acagiù (o di anacardio), si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

(3) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE II

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(08.02-A)		II. altre:		
	41	a. dal 1º aprile al 15 ottobre	15%	15%
	44	b. dal 16 ottobre al 31 marzo	20%	—
		B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi	20% (2)	—
	52	*I. Monréal e satsuma (o sazuma)*		
		II. altri:		
	54	*a. mandarini compresi i Wilking*		
	57	*b. clementine*		
	61	*c. tangerini*		
	64	*d. non nominati*		
	67	C. limoni	8% (2)	—
	71	D. pompelmi e pomeli	12%	6%
	74	E. altri	16%	—
08.03		**Fichi, freschi o secchi:**		
	01	A. freschi	7%	—
	04	B. secchi	10%	—
08.04		**Uve, fresche o secche:**		
		A. fresche:		
		I. da tavola:		
	01	a. dal 1º novembre al 14 luglio	18% (2)	—
	04	b. dal 15 luglio al 31 ottobre	22% (2)	—
		II. altre:		
	07	a. dal 1º novembre al 14 luglio	18% (2)	—
	11	b. dal 15 luglio al 31 ottobre	22% (2)	—
		B. secche:		
	15	I. presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg	9%	6%
	18	II. altre	9%	6%
08.05		**Frutta a guscio (escluse quelle della voce 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate (1):**		
		A. mandorle:		
	01	I. amare	esenzione	esenzione
	04	II. altre	7%	7%

(1) *Sui prodotti compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

(2) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II **08.05**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*08.05*)		B. noci comuni	8%	8%
	07	*I. con guscio*		
	11	*II. sgusciate*		
	14	C. castagne e marroni	7%	—
	17	D. pistacchi	2%	—
	21	E. noci di Pecan	4%	3%
	22	F. noci di arec (o di betel) e noci di cola	3%	1,5%
		G. altre	4%	—
		I. nocciuole:		
	24	*a. con guscio*		
	27	*b. sgusciate*		
	32	*II. non nominate*		
08.06		**Mele, pere e cotogne, fresche:**		
		A. mele:		
	01	I. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	10% con riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg di peso netto	9% con riscossione minima di 0,45 U.C. per 100 kg di peso netto
		II. altre:		
	04	a. dal 1º agosto al 31 dicembre	14% (1) con riscossione minima di 2,40 U.C. per 100 kg di peso netto	14% con riscossione minima di 2,40 U.C. per 100 kg di peso netto
	07	b. dal 1º gennaio al 31 marzo	10% (1) con riscossione minima di 1,70 U.C. per 100 kg di peso netto	10% con riscossione minima di 1,70 U.C. per 100 kg di peso netto
	11	c. dal 1º aprile al 31 luglio	8% (1) con riscossione minima di 1,40 U.C. per 100 kg di peso netto	8% con riscossione minima di 1,40 U.C. per 100 kg di peso netto
		B. pere:		
	14	I. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1º agosto al 31 dicembre	13% con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto	9% con riscossione minima di 0,45 U.C. per 100 kg di peso netto
		II. altre:		
	17	a. dal 1º gennaio al 31 luglio	10% (1) con riscossione minima di 1,50 U.C. per 100 kg di peso netto	10% con riscossione minima di 1,50 U.C. per 100 kg di peso netto
	21	b. dal 1º agosto al 31 dicembre	13% (1) con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto	13% con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto
	24	C. cotogne	9%	—

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II **08.07**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
08.07		**Frutta a nocciolo, fresche:**		
	01	A. albicocche	25%	—
	04	B. pesche, comprese le pesche noci	22% (2)	—
		C. ciliege:		
	07	I. dal 1º maggio al 15 luglio	15% (2) con riscossione minima di 3 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	11	II. dal 16 luglio al 30 aprile	15% (2)	15%
		D. prugne:		
	14	I. dal 1º luglio al 30 settembre	15% (2) con riscossione minima di 3 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	17	II. dal 1º ottobre al 30 giugno	10% (2)	10%
	21	E. altre	15%	—
08.08		Bacche fresche:		
		A. fragole:		
	01	I. dal 1º maggio al 31 luglio	16% con riscossione minima di 3 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	04	II. dal 1º agosto al 30 aprile	16%	14%
	07	B. mirtilli rossi (airelles)	9%	esenzione
	11	C. mirtilli neri	9%	7%
		D. lamponi, ribes neri (cassis) e rossi	12	11%
	14	*I. ribes neri (cassis)*		
	17	*II. lamponi, ribes rossi*		
	21	E. papaie	12% (3)	6%
	24	F. altre	12%	—
08.09	00	**Altre frutta fresche:**	11%	—
08.10		**Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri (1):**		
		A. fragole, lamponi, ribes neri (cassis) e rossi	20%	18%
	01	*I. fragole*		
	04	*II. lamponi, ribes neri (cassis) e rossi*		
		B. altre	20%	—
	07	*I. ciliege*		
	11	*II. non nominate*		

(1) *Sugli oli ricavabili dalle frutta comprese in questa voce, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) Si applica temporaneamente il dazio di 3% sul valore.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II

08.11

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
08.11		**Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:**		
	01	A. albicocche	16%	—
	04	B. arance	16%	—
	07	C. papaie	11%	5,5%
		D. altre	11%	—
	14	*I. ciliege*		
	17	*II. fragole*		
	21	*III. non nominate*		
08.12		**Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al numero 08.05 incluso):**		
	01	A. albicocche	9%	7%
	04	B. pesche, comprese le pesche noci	9%	7%
	07	C. prugne	18%	16%
	11	D. mele e pere	10%	8%
	14	E. papaie	3%	4%
		F. macedonie:		
	17	I. non contenenti prugne	9%	8%
	21	II. contenenti prugne	12%	12%
	24	G. altre	8%	6%
08 13	00	**Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche**	2%	—

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

NOTE

1. I miscugli dei prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 sono da classificare come segue:

a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce, e, *se questa prevede delle sottovoci, sotto quella relativa al componente gravato dal dazio più elevato, il quale è applicabile all'insieme del miscuglio;*

b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce n. 09.10. L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 (compresi i miscugli previsti nei precedenti paragrafi a) e b)) non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale. Nel caso contrario, i prodotti, così addizionati, sono da escludere da questo Capitolo e rientrano nella voce n. 21.04, qualora costituiscano condimenti composti.

2. Questo Capitolo non comprende:

a) i pimenti o peperoni dolci, non tritati né polverizzati (Capitolo 7);

b) il pepe detto di Cubebe (*Piper cubeba*) e gli altri prodotti della voce n. 12.07.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
09.01		**Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:**		
		A. caffè (1):		
		I. non torrefatto:		
	01	a. non decaffeinizzato	12% (3)	9,6%
	04	b. decaffeinizzato	21%	13%
		II. torrefatto:		
	07	a. non decaffeinizzato	25%	15%
	11	b. decaffeinizzato	30%	18%
	14	B. bucce e pellicole (1)	21%	13%
	17	C. succedanei contenenti caffè (2)	30%	18%
09.02		**Tè:**		
	01	A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	23% (4)	11,5%
	04	B. altro	10,8% (5)	9%
09.03	00	**Mate**	25%	esenzione

(1) *Sul caffè naturale in grani e in pellicole e sul caffè tostato, anche macinato, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul caffè. Per il caffè tostato, anche macinato, la imposta di consumo sul caffè è commisurata all'aliquota prevista per il caffè naturale in grani e in pellicole, sulla base del coefficiente 1,25.*

Per il caffè decaffeinizzato l'imposta è aumentata del 5%.

(2) *Sui surrogati del caffè contenenti caffè, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul caffè nella misura prevista per il caffè tostato, anche macinato, e per gli estratti solidi solubili di caffè, in rapporto al contenuto di caffè tostato o di estratti solidi.*

(3) Si applica temporaneamente il dazio di 7 % sul valore.

(4) Si applica temporaneamente il dazio di 5 % sul valore.

(5) L'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II 09.04

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
09.04		**Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »):**		
		A. non tritati né macinati:		
		I. pepe:		
	02	a. destinato alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	17%
	03	b. altro	10%	17%
		II. pimenti:		
	04	a. del genere « Capsicum » destinati alla fabbricazione della capsicina o di tinture d'oleoresine di «Capsicum» (1)	esenzione	esenzione
	07	b. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	esenzione
	11	c. altri	20%	10%
		B. tritati o macinati:		
	14	I. pimenti del genere « Capsicum »	25%	12%
	17	II. altri	25%	12,5%
09.05	00	**Vaniglia**	11,5%	11,5%
09.06		**Cannella e fiori di cinnamomo:**		
	01	A. non tritati né macinati	20% (2)	10%
	04	B. tritati o macinati	25% (3)	13%
09.07	00	**Garofani (antofilli, chiodi e steli)**	15%	15%
09.08		**Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:**		
		A. non tritati né macinati:		
	01	I. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	esenzione
		II. altri:		
	04	a. noci moscate	15% (3)	15%
		b. non nominati	20%	esenzione
	07	*1. macis*		
	11	*2. amomi e cardamomi*		
		B. tritati o macinati:		
	14	I. noci moscate	25% (4)	18%
	17	II. macis	25% (2)	12,5
	21	III. amomi e cardamomi	25% (5)	5%
09.09		**Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro:**		
		A. non tritati né macinati:		
	01	I. d'anice	5%	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.
(2) Si applica temporaneamente il dazio di 8 % sul valore.
(3) Si applica temporaneamente il dazio di 10% sul valore.
(4) Si applica temporaneamente il dazio di 12% sul valore.
(5) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II **09.09**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(09.09-A)	04	II. di badiana	23%	—
		III. di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi, e bacche di ginepro:		
	07	a. destinati alla fabbricazione industriali d'oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	—
		b. altri:		
	11	1. di coriandolo	5%	esenzione
	14	2. non nominati	5%	—
		B. tritati o macinati:		
	17	I. di badiana	26%	—
	21	II. di coriandolo	10%	esenzione
	24	III. al ri	10%	—
09.10		**Timo, alloro, zafferano; altre spezie:**		
		A. timo:		
	01	I. non tritato né macinato	14%	—
	04	II. tritato o macinato	17%	—
	07	B. foglie di alloro	14%	—
		C. zafferano:		
	11	I. non tritato né macinato	16%	—
	14	II. tritato o macinato	19%	—
		D. zenzero:		
		I. in radici intere, in pezzi o in fette:		
	17	a. destinato alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	esenzione
	21	b. altro	esenzione	17%
	24	II. altrimenti presentato	esenzione	esenzione
		E. curcuma e semi di fieno greco:		
	25	I. semi di fieno greco, macinati	esenzione	2%
	26	II. altri	esenzione	esenzione
		F. altre spezie, compresi i miscugli previsti alla Nota 1 b) di questo Capitolo:		
	27	I. non tritati né macinati	20%	—
		II. tritati o macinati:		
	31	a. polvere e pasta di «curry»	25%	esenzione
	34	b. altri	25%	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II

CAPITOLO 10

CEREALI

NOTA

Questo Capitolo comprende soltanto i grani non mondati, né altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso pilato, brillato, lucidato, nonché quello spezzato sono da classificare nella voce n. 10.06.

NOTE COMPLEMENTARI

1. Per frumento duro, ai sensi della voce n. 10.01-B, si intende il frumento della specie « Triticum durum » e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del « Triticum durum » che presentino lo stesso numero di cromosomi di quest'ultimo. Il frumento duro così definito deve avere un colore dal giallo ambra al giallo bruno e presentare alla frattura un aspetto vitreo, traslucido e corneo.

2. Sono considerati :

a) come riso a grani tondi, ai sensi delle voci n.ri 10.06-A-I-a, 10.06-A-II-a, 10.06-B-I-a e 10.06-B-II-a: il riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;

b) come riso a grani lunghi, ai sensi delle voci n.ri 10.06-A-I-b, 10.06-A-II-b, 10.06-B-I-b e 10.06-B-II-b: il riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri ;

c) come risone, ai sensi della voce n. 10.06-A-I : il riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;

d) come riso semigreggio, ai sensi della voce n. 10.06-A-II : il riso dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi, fra l'altro, i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di « riz brun », « riz cargo », « riz loonzain » e « riso sbramato »;

e) come riso semilavorato, ai sensi della voce n. 10.06-B-I : il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni ;

f) come riso lavorato, ai sensi della voce n. 10.06-B-II: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni ed interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e semilunghi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10% dei grani;

g) come rotture, ai sensi della voce n. 10.06-C: i frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

3. Prelievo applicabile ai miscugli di cereali :

A. Il prelievo applicabile ai miscugli composti da due dei cereali di cui alle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 è quello applicabile:

a) al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio;

b) al componente sottoposto al prelievo più elevato, se nessuno dei due componenti costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio.

B. Quando un miscuglio è composto da più di due cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 e se diversi di tali cereali costituiscono ciascuno più di 10% del peso del miscuglio, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali. Se soltanto un cereale costituisce più di 10% del peso del miscuglio, il prelievo è quello applicabile a detto cereale.

C. Per i miscugli composti dei cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 che non rientrano nelle disposizioni definite più sopra, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a tali cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali.

D. Il prelievo applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 e, dall'altro, da uno o più dei prodotti della voce n. 10.06 è quello applicabile al componente sottoposto al prelievo più elevato.

E. Il prelievo applicabile ai miscugli composti di riso della voce n. 10.06 appartenente a più gruppi o fasi di trasformazione diverse, ovvero a miscugli composti di riso appartenente ad uno o più gruppi o fasi di trasformazione diverse e di rotture, è quello applicabile:

a) al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio;

b) al componente soggetto al prelievo più elevato, se nessuno dei componenti costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio.

F. Se non si può procedere alla determinazione del prelievo nel modo sopra previsto, il prelievo applicabile ai miscugli in questione è quello che risulta dalla loro classificazione tariffaria.

Segue TABELLA B

SEZIONE II

10.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
10.01		**Frumento, compreso quello segalato:**		
		A. frumento tenero e frumento egalato	20% (2)	—
	02	*I. frumento da seme certificato*		
	05	*II. frumento denaturato*		
	08	*III. frumento da trattare*		
	12	*IV. altri*		
		B. frumento duro	20% (2)	—
	15	*I. frumento da seme certificato*		
	18	*II. altro*		
10.02		**Segala**	16% (2)	—
	01	*A. destinata alla semina*		
	04	*B. altra*		
10.03		**Orzo**	13% (2)	—
	01	*A. destinato alla semina*		
	04	*B. altro*		
10.04		**Avena**	13% (2)	—
	01	*A. destinata alla semina*		
	04	*B. altra*		
10.05		**Granturco:**		
	01	A. ibrido, destinato alla semina (1)	esenzione(2)	4%
	04	B. altro	9% (2)	—
10.06		**Riso:**		
		A. risone o riso semigreggio :		
		I. risone:		
	101	a. a grani tondi.	12% (2)	—
	104	b. a grani lunghi	12% (2)	—
		II. riso semigreggio:		
	107	a. a grani tondi.	12% (2)	—
	111	b. a grani lunghi	12% (2)	—
		B. riso semilavorato o riso lavorato:		
		I. riso semilavorato:		
	114	a. a grani tondi.	16% (2)	—
	117	b. a grani lunghi	16% (2)	—
		II. riso lavorato:		
	121	a. a grani tondi.	16% (2)	—
	124	b. a grani lunghi	16% (2)	—
	127	C. rotture	16% (2)	—

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II

10.07

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
10.07		**Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali:**		
	01	A. grano saraceno	10% (1)	—
	04	B. miglio	8% (1)	—
	11	C. sorgo	8% (1)	—
		D. altri cereali	8% (1)	—
	15	*I. scagliola*		
	18	*II. non nominati*		

(1) È sospesa l'applicazione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; GLUTINE; INULINA

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (n. 09.01 o n. 21.01, secondo il caso);
   b) le farine ed i semolini preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o di cucina della voce n. 19.02;
   c) i prodotti della voce n. 19.05;
   d) i prodotti farmaceutici (Capitolo 30);
   e) gli amidi e le fecole, aventi i caratteri dei prodotti per profumeria o per toletta, preparati o per cosmetici preparati, della voce n. 33.06.

2.A. I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo Capitolo se hanno, contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:
   a) tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;
   b) tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) uguale o inferiore a quello indicato nella colonna 3.

   I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce n. 23.02.

   I germi di cereali, anche sfarinati, sono comunque da classificare nella voce n. 11.02.

B. I prodotti della specie che rientrano in questo Capitolo in virtù delle suddette disposizioni sono da classificare nella voce n. 11.01 (farine) quando il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche con apertura di maglie corrispondente a quella indicata nelle colonne 4 o 5, secondo il caso, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.

   In caso contrario, detti prodotti sono da classificare nella voce n. 11.02.

NATURA DEL CEREALE	Tenore di amido	Tenore di ceneri	Tasso di passaggio attraverso un setaccio di una apertura di maglie di	
			315 micron	500 micron
1	2	3	4	5
Frumento e segala	45%	2,5%	80%	—
Orzo	45%	3%	80%	—
Avena	45%	5%	80%	—
Granturco e sorgo	45%	2%	—	90%
Riso	45%	1,6%	80%	—
Grano saraceno	45%	4%	80%	—
Altri cereali	*45%*	*2%*	*50%*	—

NOTE COMPLEMENTARI

1. Sono considerati come « semole e semolini », ai sensi della voce n. 11.02-A, i prodotti ottenuti per riduzione in frammenti dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:
   a) i prodotti della specie ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche, con apertura di maglie di 2 mm in una proporzione di almeno il 95% in peso;
   b) i prodotti della specie ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche, con apertura di maglie di 1,25 mm in una proporzione di almeno il 95% in peso.

2. I prodotti della macinazione dei cereali di questo Capitolo presentati sotto forma di cilindri, di sferette, ecc. (« pellets »), agglomerati o per semplice pressione o con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3% in peso, sono da classificare nella voce n. 11.02-F.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II

11.01

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
11.01		**Farine di cereali:**		
	02	A. di frumento o di frumento segalato	30%(2)(3)	—
	05	B. di segala	8% (2)	—
	08	C. di orzo	8% (2)	—
	12	D. di avena	8% (2)	—
		E. di granturco:		
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso	8% (2)	—
	18	II. altra	8% (2)	—
	22	F. di riso	14% (2)	—
	25	G. di grano saraceno	8% (2)	—
	28	H. di miglio	8% (2)	—
	32	IJ. di scagliola	8% (2)	—
	35	K. di sorgo	8% (2)	—
	38	L. altre	8% (2)	—
11.02		**Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:**		
		A. semole e semolini:		
		I. di frumento:		
	002	a. di frumento duro	30% (2)	—
	005	b. di frumento tenero	30% (2)	—
	008	II. di segala	25% (2)	—
	012	III. di orzo.	23% (2)	—
	015	IV. di avena	23% (2)	—
		V. di granturco:		
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:		
	019	1. destinati all'industria della birra (1)	23% (2)	—
	023	2. altri	23% (2)	—
	025	b. altri	23% (2)	—
	028	VI. di riso	23% (2)	—
	032	VII. di grano saraceno	23% (2)	—
	035	VIII di miglio	23% (2)	—
	038	IX. di sorgo	23% (2)	—
	042	X. altri	23% (2)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(3) Il dazio autonomo per la farina di frumento segalato è del 13 %.

Segue TABELLA B

SEZIONE II **11.02**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(11.02)		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:		
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:		
		a. mondati (decorticati o pilati):		
	046	1. di orzo	23% (1)	—
		2. di avena:		
	047	aa. avena spuntata	23% (1)	—
	049	bb. altra	23% (1)	—
	050	3. di grano saraceno	23% (1)	—
	051	4. di miglio	23% (1)	—
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»):		
	054	1. di orzo	23% (1)	—
	056	2. di avena	23% (1)	—
	057	3. di grano saraceno	23% (1)	—
	059	4. di miglio	23% (1)	—
		II. di altri cereali:		
	061	a. di frumento	30% (1)	—
	063	b. di segala	25% (1)	—
	064	c. di granturco	23% (1)	—
	066	d. di sorgo	23% (1)	—
	069	e. altri	23% (1)	—
		C. cereali perlati:		
	078	I. di frumento	30% (1)	—
	082	II. di segala	25% (1)	—
	085	III. di orzo	23% (1)	—
	088	IV. di avena	23% (1)	—
	092	V. di granturco	23% (1)	—
	095	VI. di grano saraceno	23% (1)	—
	098	VII. di miglio	23% (1)	—
	102	VIII. di sorgo	23% (1)	—
	105	IX. altri	23% (1)	—
		D. cereali soltanto spezzati:		
	109	I. di frumento	30% (1)	—
	110	II. di segala	25% (1)	—
	111	III. di orzo	23% (1)	—
	113	IV. di avena	23% (1)	—
	114	V. di granturco	23% (1)	—
	116	VI. di grano saraceno	23% (1)	—
	117	VII. di miglio	23% (1)	—
	119	VIII. di sorgo	23% (1)	—
	120	IX. altri	23% (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II

11.02

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(11.02)		E. cereali schiacciati; fiocchi:		
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:		
		a. cereali schiacciati:		
	126	1. di orzo	23% (2)	—
	127	2. di avena	23% (2)	—
	129	3. di grano saraceno	23% (2)	—
	130	4. di miglio	23% (2)	—
		b. fiocchi:		
	131	1. di orzo	28% (2)	—
	133	2. di avena	28% (2)	—
	134	3. di grano saraceno	23% (2)	—
	136	4. di miglio	23% (2)	—
		II. di altri cereali :		
	137	a. di frumento	30% (2)	—
	139	b. di segala	25% (2)	—
	140	c. di granturco	23% (2)	—
	141	d. di sorgo	23% (2)	—
		e. altri:		
	143	1. fiocchi di riso	23% (2)	—
	146	2. non nominati	23% (2)	—
		F. agglomerati (« pellets »):		
	149	I. di frumento	30% (2)	—
	150	II. di segala	25% (2)	—
	153	III. di orzo	23% (2)	—
	156	IV. di avena	23% (2)	—
	159	V. di granturco	23% (2)	—
	160	VI. di riso	23% (2)	—
	161	VII. di grano saraceno	23% (2)	—
	163	VIII. di miglio	23% (2)	—
	166	IX. di sorgo	23% (2)	—
	169	X. altri	23% (2)	—
		G. germi di cereali, anche sfarinati:		
	172	I. di frumento	30% (2)	—
	175	II. altri	30% (2)	—
11.03		**Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05:**		
	01	**A. di piselli, di fagioli o di lenticchie**	**17%**	**12%**
	04	**B. altre**	**12%**	**—**
11.04		**Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8:**		
	01	**A. di banane (1)**	**17%**	**—**
	04	**B. altre**	**13%**	**—**

(1) *Sulle farine di banane si riscuote, oltre il dazio, l'imposta erariale di consumo.*

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
11.05	00	**Farina, semolino e fiocchi, di patate**	19%	—
11.06		**Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06:**		
	01	A. denaturati	28% (2)	—
		B. altri:		
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (1) .	28% (2)	—
	12	II. non nominati	28% (2)	—
11.07		**Malto, anche torrefatto:**		
		A. non torrefatto:		
		I. di frumento:		
	01	a. presentato sotto forma di farina	20% (2)	—
	04	b. altro	20% (2)	—
		II. altro:		
	11	a. presentato sotto forma di farina	20% (2)	—
	14	b. non nominato	20% (2)	—
	21	B. torrefatto	20% (2)	—
11.08		**Amidi e fecole; inulina:**		
		A. amidi e fecole:		
	01	I. amido di granturco	27% (2)	—
	04	II. amido di riso	25% (2)	—
	07	III. amido di frumento	28% (2)	—
	14	IV. fecola di patate	25% (2)	—
	18	V. altri	28% (2)	—
	21	B. inulina	30%	—
11.09		**Glutine di frumento anche allo stato secco:**		
	03	A. allo stato secco	27% (2)	—
	09	B. altro	27% (2)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

NOTE

1. Le arachidi, le fave di soia, i semi di senapa, di papaveri neri o bianchi, la copra, sona considerati semi oleosi ai sensi della voce n. 12.01. Ne sono, invece, esclusi le noci di cocco e gli altri prodotti della voce n. 08.01 e le olive (Capitoli 7 o 20).

2. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da frutto o da bosco, i semi di vecce e di lupini sono considerati semi da sementa ai sensi della voce n. 12.03.
   Sono, invece, esclusi da questa voce, anche se destinati a servire da sementa:
   a) i legumi da granella (Capitolo 7);
   b) le spezie e gli altri prodotti del Capitolo 9;
   c) i cereali (Capitolo 10);
   d) i prodotti delle voci n.ri 12.01 e 12.07.

3. La voce n. 12.07 comprende, tra l'altro, le piante e loro parti delle seguenti specie: basilico, borragine, issopo, menta (nelle varie qualità), rosmarino, ruta, salvia e assenzio, mentre ne sono esclusi:
   a) i semi e frutti oleosi (n. 12.01);
   b) i prodotti farmaceutici del Capitolo 30;
   c) gli articoli di profumeria e di toletta del Capitolo 33;
   d) i prodotti disinfettanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti, e simili, della voce n. 38.11.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
12.01		**Semi e frutti oleosi, anche frantumati (1) (2):**		
		A. arachidi, ricino	esenzione(3)	—
		I. di arachidi:		
	01	*a. con guscio*		
	04	*b. sgusciati*		
	07	*II. di ricino*		
		B. altri	esenzione(3)	esenzione
	11	*I. di copra*		
	14	*II. di palmisti (noci e mandorle)*		
	17	*III. di soia*		
		IV. di lino:		
	21	*a. destinati alla semina*		
	24	*b. altri*		
	27	*V. di colza, di ravizzone*		
	31	*VI. di senapa*		
	34	*VII. di papavero, nero o bianco*		
	37	*VIII. di canapa*		
	41	*IX. di girasole*		
	44	*X. di cotone*		
	47	*XI. di sesamo*		
	51	*XII. non nominati*		

(1) *Sui semi oleosi si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione sugli oli da essi ricavabili, secondo le norme vigenti.*

(2) *Sul lentisco e sugli altri frutti oleosi, diversi dall'oliva, da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°C, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II

12.02

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
12.02		**Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa:**		
	01	A. di soia	10% (1)	8%
	04	B. altre	esenzione(1)	—
12.03		**Semi, spore e frutti da sementa:**		
		A. semi di barbabietole	15%	13%
	01	*I. di barbabietole da zucchero*		
	04	*II. di altre barbabietole*		
	07	B. semi da bosco	10%	esenzione
		C. semi da foraggio:		
		I. paleo (Festuca pratensis); vecce; semi della specie; fienarola di palude (Poa palustris); spannocchina (Poa trivialis); gramigna dei prati (Poa pratensis); logliarella (Lolium perenne), loglio maggiore (Lolium multiflorum); coda di topo (Phleum pratense); gramigna fusaiola (Festuca rubra); gramigna perenne (Dactylis glomerata); agrostide (Agrostides)	10%	6%
	11	*a. vecce*		
	14	*b. paleo; semi della specie; fienarola di palude, spannocchina, gramigna dei prati*		
	17	*c. altri*		
	21	II. trifoglio (Trifolium sp.p.)	10%	4%
		III. altri	10%	5%
	24	*a. semi di erba medica*		
	27	*b. non nominati*		
		D. semi di fiori e semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, varietà caulorapa e gongylodes)	10%	8%
	31	*I. semi di fiori*		
	34	*II. semi di cavoli-rapa*		
		E. altri	10%	—
	37	*I. semi di ortaggi, legumi e piante mangerecce (esclusi i legumi da granella, della voce n. 07.05)*		
	41	*II. non nominati*		
12.04		**Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:**		
		A. barbabietole da zucchero:		
	02	I. fresche	12% (2)	—
	03	II. disseccate o in polvere	12% (2)	—
	04	B. canne da zucchero	esenzione(2)	—
12.05	00	**Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte**	2%	2%

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II 12.06

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
12.06		**Luppolo (coni e luppolina)**	12%	9%
	01	*A. coni di luppolo non tritati né macinati*		
	04	*B. altri*		
12.07		**Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:**		
	01	A. piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici)	3%	3%
	11	B. radici di liquerizia	2%	—
	17	C. fave tonka	3%	8%
		D. altri:		
		I. cortecce di china:		
	20	a. tritate o macinate	esenzione	—
	23	b. altre	esenzione	esenzione
	28	II. quassia amara (legno e cortecce)	esenzione	1%
		III. fave del Calabar; pepe di cubebe (Piper cubeba); foglie di coca; altri legni, radici e cortecce; muschi, licheni ed alghe	esenzione	esenzione
	31	*a. altri legni, radici e cortecce; muschi, licheni ed alghe*		
	32	*b. altri*		
	34	IV. non nominati	esenzione	1,5%
12.08		**Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nella alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:**		
	01	A. carrube	8%	—
		B. semi di carrube:		
	04	I. non scortecciati, né frantumati, né macinati	2%	—
	07	II. altri	9%	—
	11	C. noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli (1)	5%	4%
	14	D. altri (1)	esenzione	esenzione
12.09	00	**Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate**	esenzione	esenzione
12.10		**Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:**		
		A. barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio:		
	02	I. farine di foraggi verdi disidratate	9%	—
	05	II. altri	9%	—
		B. altri:		
	08	I. farine di foraggi verdi disidratate	esenzione	esenzione
	11	II. non nominati	esenzione	esenzione

(1) *Sui semi oleosi di questa voce si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II

CAPITOLO 13

MATERIE PRIME VEGETALI PER TINTA O CONCIA; GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

NOTA

L'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe, l'oppio sono considerati succhi ed estratti vegetali ai sensi della voce n. 13.03.

Ne sono, invece, esclusi:

a) gli estratti di liquirizia contenenti in peso più del 10% di saccarosio o che, qualunque sia il loro contenuto in zucchero, presentino i caratteri dei prodotti a base di zuccheri (n. 17.04);

b) gli estratti di malto (n. 19.01);

c) gli estratti di caffè, di tè o di mate (n. 21.02);

d) i succhi e gli estratti vegetali addizionati d'alcole costituenti bevande, nonché le preparazioni alcoliche composte di estratti vegetali (detti « estratti concentrati ») per la fabbricazione di bevande (Capitolo 22);

e) la canfora naturale, la glicirizzina e gli altri prodotti delle voci n.ri 29.13 e 29.41;

f) i medicamenti della voce n. 30.03 ed i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (n. 30.05);

g) gli estratti per concia o per tinta (n.ri 32.01 o 32.04);

h) gli oli essenziali, liquidi o concreti, ed i resinoidi (n. 33.01), nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali (n. 33.05);

ij) la gomma, la balata, la guttaperca e altre gomme naturali simili (n. 40.01).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
13.01	00	**Materie prime vegetali per tinta o per concia**	esenzione	esenzione
13.02		**Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine, e balsami naturali:**		
	02	A. resine di conifere	2%	0,5%
		B. altri:		
		I. gomma lacca:		
	05	a. non imbianchita	esenzione	esenzione
	08	b. imbianchita	esenzione	1,5%
		II. non nominati	esenzione	esenzione
	11	*a. gomma arabica*		
	14	*b. altri*		
13.03		**Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:**		
		A. succhi ed estratti vegetali (1) (2):		
	01	I. oppio	esenzione	esenzione
	04	II. aloe, manna	esenzione	esenzione

(1) *Sui succhi ed estratti vegetali in soluzione alcolica, contenenti alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di L. 60.000 per Ha, da commisurare sulla quantità contenuta di detti alcoli, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) *Sugli estratti vegetali in prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi effettivamente contenuta, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II **13.03**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(13.03-A)	07	III. di quassia amara	3%	1,5%
	11	IV. di liquirizia	10%	5%
	14	V. di piretro e di radici delle piante da rotenone	5%	5%
	17	VI. di luppolo	6%	5%
	21	VII. miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	10%	5%
		VIII. altri:		
	24	a. medicinali	6%	2,5%
	27	b. non nominati	esenzione	esenzione
		B. sostanze pectiche, pectinati e pectati:		
		I. allo stato secco:		
	31	a. pectina di mele	24%	24%
	34	b. altri	24%	—
	38	II. altri	14%	—
		C. agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:		
	44	I. agar-agar	4%	2,5%
	47	II. mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube	6%	3%
	51	III. altri	esenzione	esenzione

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO E DA INTAGLIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE

NOTE

1. Sono escluse da questo Capitolo e classificate nella Sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, a prescindere dalla preparazione subita, nonché le altre materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.
2. Le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne, di bambù e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate sono da comprendere nella voce n. 14.01, mentre ne sono esclusi le stecche, strisce o nastri di legno (n. 44.09).
3. Dalla voce n. 14.02 deve essere esclusa la lana di legno (n. 44.12).
4. Dalla voce n. 14.03 debbono essere escluse le teste preparate per pennelli, spazzole e simili (n. 96.03).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
14.01		**Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili) :**		
		A. vimini:		
	01	I. non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati . . .	esenzione	esenzione
	04	II. altri	3%	2%
	06	B. paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta	2%	1%
		C. altre:		
		I. bambù; canne e simili:		
	07	a. greggi o semplicemente spaccati	esenzione	esenzione
	11	b. altri	esenzione	1,5%
		II. canne d'India; giunghi e simili:		
	14	a. greggi o semplicemente spaccati	esenzione	esenzione
	17	b. altri	esenzione	1,5%
	24	III. non nominate	esenzione	esenzione
14.02		**Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie :**		
	01	A. su supporto	esenzione	1,5%
		B. altre:		
	04	I. crine vegetale	esenzione	1,5%
		II. capoc:		
	07	a. greggio	esenzione	esenzione
	11	b. altro	esenzione	1%
	14	III. non nominate	esenzione	esenzione

Segue TABELLA *B*

SEZIONE II

14.03

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
14.03		**Materie vegetali usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili), anche in torciglioni o in fasci**	esenzione	esenzione
	02	*A. gregge*		
	05	*B. non nominati*		
14.04	00	**Semi duri, granelli, scorze e noci, da intaglio (semi di corozo, di palma dum e simili)**	esenzione	esenzione
14.05		**Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove :**		
	02	**A. su supporto**	esenzione	1,5%
	05	**B. altri**	esenzione	esenzione

Segue TABELLA *B*

SEZIONE III

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Salvo le particolari disposizioni stabilite in tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione, contenenti :

A) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane;

B) olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane;

C) zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10%, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10% ma non a 20%, in peso 15 kg; 3) superiore a 20% ma non a 30%, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30% ma non a 40%, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40%, ma non a 50%, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50% ma non a 60%, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60% ma non a 70%, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70% ma non a 80%, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80% ma non a 90%, in peso: 85 kg; 10) superiore a 90%, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata alla aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata, qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi del prodotto non consente di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquota diverse d'imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota più elevata.

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) il lardo e il grasso di maiale e di volatili, della voce n. 02.05;
   b) il burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao (n. 18.04);
   c) i ciccioli (n. 23.01) ed i residui della voce n. 23.04;
   d) gli acidi grassi isolati, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, pitture, vernici, saponi, prodotti di profumeria o di toletta e cosmetici, gli oli solfonati e altri prodotti appartenenti alla Sezione VI;
   e) il fatturato (factis) (n. 40.02).
2. Le paste di saponificazione (« soap-stocks»), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerina si classificano nella voce n. 15.17.

* * *

Sugli oli e grassi animali, aventi punto di solidificazione non superiore a 30° C, soggetti ad imposta interna di fabbricazione si riscuote, oltre il dazio, la corrispondente sovrimposta di confine.

NOTA COMPLEMENTARE

Per l'applicazione della voce n. 15.07 :

A. a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare « greggi », quando abbiano subito soltanto i trattamenti seguenti :
- *decantazione entro i termini normali ;*
- *centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla « forza meccanica », quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, esclusi qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;*

b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare « greggi » quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute ;

c) sono da considerare ugualmente « oli greggi », l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo;

B. È considerato come « olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione », ai sensi della voce numero 15.07-A-I, l'olio di oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è di 5% come massimo e che presenta un coefficiente di estinzione specifica K 268 [(densità ottica della soluzione nell'isoottano

Segue TABELLA *B*

SEZIONE III CAPITOLO 15

(2,2,4 trimetilpentano) a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron)], pari o superiore a 0,25 (a) *e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron,è superiore a 0,01* (b).

C. È considerato come « olio di oliva vergine », ai sensi della voce n. 15.07-A-I-a, l'olio di oliva naturale ottenuto soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli di altra natura o con olio d'oliva ottenuto con altro processo.

D. È considerato come rientrante nella voce n. 15.07-A-I-b, l'olio di oliva che, all'atto di una analisi effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato al Regolamento n. 177/66/CEE, ha una reazione positiva.

(a) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore di acidi grassi liberi secondo la formula: K' 268 = K 268 — (0,023 × % di acidi grassi liberi).

(b) Questa variazione è così definita: ΔK = K 268 — 0,5 (K 262 + K 274).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
15.01		**Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:**		
		A. strutto ed altri grassi di maiale:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (1)	4% (2)	3%
	04	II. altri	20% (2)	—
	07	B. grasso di volatili	18% (2)	18%
15.02		**Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo » :**		
		A. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (1):		
	02	I. delle specie bovina e ovina	2%	esenzione
	05	II. della specie caprina	2%	esenzione
		B. altri:		
	08	I. della specie bovina	10%	7%
		II. non nominati:		
	12	a. della specie ovina.	10%	7%
	15	b. della specie caprina	10%	7%
15.03		**Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati :**		
		A. stearina solare e oleostearina:		
	01	I. destinate ad usi industriali (1)	esenzione	esenzione
	04	II. altre	8%	8%
	07	B. olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dallaf abbricazione di prodotti alimentari (1)	12%	4%
	11	C. altri	12%	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE III **15.04**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
15.04		**Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati :**		
		A. oli di fegato di pesci:		
	01	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2.500 unità internazionali per grammo	6% (5)	6%
		II. altri:		
	03	a. di ippoglosso	esenzione(5)	esenzione
	05	b. di altri pesci	esenzione(5)	6%
	07	B. olio di balena	2% (5)	esenzione
		C. altri	esenzione(5)	esenzione
	14	*I. di pesci*		
	17	*II. di mammiferi marini*		
15.05		**Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina :**		
	01	A. grasso di lana greggio	6%	5%
	04	B. altri	10%	6,5%
15.06	00	**Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)**	4%	2,5%
15.07		**Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati** (1) (2):		
		A. olio di oliva (3) (4):		
		I. che ha subito un processo di raffinazione:		
		a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	20% (6)	—
	02	*1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 kg o meno*		
	03	*2. altrimenti presentato*		
		b. altro	20% (6)	—
	05	*1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 kg o meno*		
	06	*2. altrimenti presentato*		

(1) *Sugli oli di semi, esclusi quelli concreti, sia puri che mescolati con olio di oliva e con altri oli, in qualsiasi proporzione, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura uguale alla corrispondente imposta di fabbricazione.*

(2) *Sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione.*

(3) *Sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla sansa di olive, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(4) *Sull'olio di oliva rettificato e sull'olio di sansa di olive rettificato, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine.*

(5) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(6) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA B

SEZIONE III

15.07

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(15.07 A)		II. altro	20% (2)	—
		a. vergine;		
	07	*1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 kg o meno*		
	08	*2. altrimenti presentato*		
		b. non nominato:		
	09	*1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 kg o meno*		
	10	*2. altrimenti presentato*		
		B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone:		
	11	I. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca o di oiticica, greggi; oli depurati o raffinati, ad esclusione della cera del Giappone	3% (3)	3%
	14	II. altri	3% (3)	—
		C. olio di ricino:		
	17	I. destinato alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali (1)	esenzione(3)	esenzione
	21	II. destinato ad altri usi	8% (3)	8%
		D. altri oli:		
		I. destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari:		
		a. greggi (1):		
	24	1. olio di palma	5% (3)	4%
	25	2. olio di semi di tabacco	5% (3)	esenzione
		3. altri:		
		aa. oli di arachidi, di cocco, di colza, di lino, di ravizzone, di girasole, di illipe, di karité, di dumari, di tulucuna o di babassù	5% (3)	5%
	26	*α. di arachidi*		
	27	*β. di cocco*		
	28	*γ. di colza*		
	29	*δ. di lino*		
	30	*ε. di ravizzone*		
	31	*ζ. altri*		
		bb. non nominati	5% (3)	—
	32	*α. di soia*		
	33	*β. di senapa*		
	34	*γ. di palmisti*		
	37	*δ. altri*		
		b. altri (1)		
	39	1. olio di semi di tabacco	8% (3)	esenzione

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE III **15.07**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONI DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*15.07*-D-I-b)		2. non nominati:		
		aa. oli di colza, di lino, di ravizzone, di girasole, di illipe, di karité, di dumari, di tulucuna o di babassù	8% (1)	8%
	41	*a. di lino*		
	44	*β. altri*		
		bb. altri	8% (1)	—
	47	*a. di soia*		
	51	*β. non nominati*		
		II. altri:		
		a. olio di palma:		
	54	1. greggio	9% (1) (2)	9%
	55	2. altro	14% (1)	14%
		b. non nominati :		
	57	1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	20% (1)	—
		2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:		
		aa. greggi :		
		α. oli di arachidi, di cocco, di colza, di cotone, di senapa, di ravizzone, di soia o di girasole .	10% (1)	10%
	61	*a'. di arachidi*		
	62	*b'. di cocco*		
	63	*c'. di colza, di ravizzone, di senapa*		
	64	*d'. di cotone*		
	65	*e'. di soia*		
	66	*f'. di girasole*		
		β. altri	10% (1)	—
	67	*a'. di palmisti*		
	71	*b'. non nominati*		
		bb. altri:		
		α. oli di arachidi, di cotone, di soia o di girasole	15% (1)	15%
	74	*a'. di arachidi*		
	75	*b'. di cotone*		
	76	*c'. di soia*		
	77	*d'. di girasole*		
		β. non nominati:		
	81	a'. oli il cui tenore, in peso, in acidi grassi liberi, è del 50% o più	15% (1)	—
		b'. oli di palmisti, di illipe, di cocco, di colza, di ravizzone o di copàive	15% (1)	—
	84	*1'. di palmisti*		
	85	*2'. di cocco*		
	86	*3'. di colza, di ravizzone*		
	91	*4'. di illipe, di copàive*		
		c'. altri	15% (1)	15%
	94	*1'. di senapa*		
	97	*2'. non nominati*		

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(2) Si applica temporaneamente il dazio di 6% sul valore.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE III

15.08

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
15.08	00	**Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati (1)**	15%	14%
15.09	00	**Degras** (2)	9%	6%
15.10		**Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali** (3) (4) (5) :		
	01	A. acido stearico	12%	8%
	04	B. acido oleico	10%	7%
		C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione .	8%	4,5%
	07	*I. altri acidi grassi industriali*		
	11	*II. oli acidi di raffinazione*		
	14	D. alcoli grassi industriali	13%	8%
15.11		**Glicerina, compres) le acque e le liscivie glicerinose :**		
	01	A. glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	3%	1,5%
	04	B. altra, compresa la glicerina sintetica	10%	6%
15.12		**Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati (6) :**		
	01	A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	20% (7)	—
		B. altrimenti presentati:		
		I. grassi e oli di pesci o di mammiferi marini, idrogenati, anche raffinati, ma non preparati	17% (7)	17%
	02	*a. di balena o di capodoglio*		
	03	*b. altri*		
		II. altri	17% (7)	—
		a. animali:		
	05	*1. di balena o di capodoglio*		
	06	*2. altri*		
	11	*b. vegetali*		

(1) *Sugli oli di semi di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi.*

(2) *Sul degras contenente prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di detti prodotti contenuti, nella misura corrispondente all'imposta interna di fabbricazione.*

(3) *Sugli acidi grassi di origine animale o vegetale, aventi punto di solidificazione inferiore a 48° C, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione.*

(4) *Sugli oli acidi di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi.*

(5) *Sugli oli acidi di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sull'olio di oliva.*

(6) *Sugli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sui semi oleosi.*

(7) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
15.13		**Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati** (1)	25% (5)	25%
	01	*A. margarina*		
	04	*B. altri*		
15.14	00	**Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente**	7%	3,5%
15.15		**Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente :**		
	01	A. gregge.	esenzione	esenzione
	04	B. altre	10%	5%
15.16		**Cere vegetali, anche colorate artificialmente :**		
	01	A. gregge.	esenzione	esenzione
	04	B. altre	8%	4%
15.17		**Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali** (2) (3) (4) **:**		
		A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:		
	01	I. paste di saponificazione (« soap-stocks »)	7% (6)	—
	08	II. altri	2% (6)	—
		B. altri:		
	11	I. morchie o fecce d'olio; paste di saponificazione (« soap-stocks »)	7% (5)	5%
	14	II. non nominati	2% (5)	2%

(1) *Sulla margarina si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nella misura corrispondente all'imposta interna di fabbricazione.*

(2) *Sulle paste di saponificazione o di raffinazione (« soap-stocks »), si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi commisurandola sulla quantità di olio di semi non combinato, in esse contenuta, eccedente il 10 %, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(3) *Sulle morchie o fecce d'olio di semi, nonché sulle terre e carboni decoloranti impregnati di olio di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi, commisurandola sulla quantità di olio di semi in esse contenuta, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(4) *Sui residui della lavorazione degli oli di oliva, destinati alla diseoleazione, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione in base al contenuto di olio, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(5) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(6) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI: BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI

* * *

Salvo le particolari disposizioni stabilite in Tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione, contenenti :

A) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane;

B) olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane;

C) zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10%, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10% ma non a 20%, in peso: 15 kg; 3) superiore a 20% ma non a 30%, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30% ma non a 40%, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40% ma non a 50%, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50% ma non a 60%, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60% ma non a 70%, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70% ma non a 80%, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80% ma non a 90%, in peso: 85 kg; 10) superiore a 90%, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata all'aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata, qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi del prodotto non consente di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquote diverse d'imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota più elevata;

D) cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., sulla quantità effettivamente contenuta di detto prodotto ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

E) oli o grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli o grassi.

F) caffè, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul caffè nella misura prevista per il caffè tostato, anche macinato, e per gli estratti solidi solubili di caffè, in rapporto al contenuto di caffè tostato o di estratti solidi.

G) alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, da commisurare sulla quantità contenuta di detti alcoli.

Per l'alcole etilico contenuto nei prodotti importati dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire delle agevolazioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detto alcole è soggetto al pagamento del diritto erariale speciale.

Per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico contenuti nei prodotti importati dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire dell'agevolazione di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detti alcoli sono soggetti, sul quantitativo eccedente il 2 per cento esistente nel prodotto finito, al pagamento del diritto erariale speciale.

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI, DI CROSTACEI E DI MOLLUSCHI

NOTA

Sono esclusi da questo Capitolo le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei ed i molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati mediante i processi previsti dai Capitali 2 e 3.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :		
	02	A. di fegato	24% (2)	24%
		B. altri (1):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti	21% (2)	—
	08	II. non nominati	21% (2)	—

(1) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV **16.02**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
16.02		**Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :**		
		A. di fegato:		
	01	I. di oca o di anatra	20%	16%
	08	II. altre	25% (3)	25%
		B. altre:		
		I. di volatili:		
	14	a. contenenti, in peso, 57% o più di carni di volatili (1)	21% (3)	17%
	17	b. contenenti, in peso, 25% o più ma meno di 57% di carni di volatili (1)	21% (3)	17%
	21	c. altre	21% (3)	17%
	24	II. di selvaggina o di coniglio	21%	17%
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:		
		1. 80% o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
		aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti .	26% (3)	—
	26	*α. prosciutti*		
	28	*β. altri*		
	31	bb. spalle, anche in parti	26% (3)	—
	34	cc. altre	26% (3)	—
	37	2. 40% o più e meno di 80% di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine . .	26% (3)	—
	41	3. meno di 40% di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	26% (3)	—
		b. altre:		
	44	1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina .	26%	26%
		2. non nominate:		
	47	aa. di ovini.	26%	20%
	51	bb. altre	26%	26%
16.03		**Estratti e sughi di carne ed estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto** (2) **:**		
		A. di 20 kg o più	esenzione	esenzione
	01	*I. di bovini*		
	04	*II. altri*		
	07	B. di più di 1 kg ma meno di 20 kg	9%	7%
	11	C. di 1 kg o meno	24%	20%

(1) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(2) *Gli estratti e sughi di carne sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in essi contenuto o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio. L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento dell'imposta di consumo nella stessa misura e per le medesime quantità stabilite per la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale per gli stessi prodotti destinati alla esportazione.*

(3) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV 16.04

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
16.04		**Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei :**		
		A. caviale e succedanei del caviale:		
	01	I. caviale (uova di storione)	30%	30%
	04	II. altri	30%	30%
	07	B. salmonidi	20%	13%
	11	C. aringhe	23%	20%
	14	D. sardine	25%	25%
	17	E. tonni	25%	24%
		F. boniti, sgombri e acciughe:		
		I. boniti e sgombri	25%	25%
	21	*a. boniti*		
	24	*b. sgombri*		
	27	II. acciughe	25%	—
		G. altre	25%	20%
	31	*I. sarde*		
	34	*II. non nominate*		
16.05		**Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:**		
	01	A. granchi	20%	16%
		B. altri	20%	20%
	04	*I. crostacei*		
	07	*II. molluschi (compresi i testacei)*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti a base di zuccheri, contenenti cacao (n. 18.06);
   b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal glucosio e dal lattosio) e gli altri prodotti della voce n. 29.43;
   c) i medicamenti e gli altri prodotti del Capitolo 30.
2. Il saccarosio chimicamente puro è classificato nella voce n. 17.01, qualunque sia la materia dalla quale è ricavato.

NOTE COMPLEMENTARI

A. Per l'applicazione della voce n. 17.01, sono considerati come:

— zuccheri bianchi, gli zuccheri contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5% o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

— zuccheri greggi, gli zuccheri contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99,5% di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

B. Le merci della voce n. 17.04-D, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in saccarosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
17.01		**Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido (1):**		
		A. denaturati (2):		
	02	I. zuccheri bianchi	80% (4)	—
	05	II. zuccheri greggi	80% (4)	—
		B. non denaturati:		
	07	I. zuccheri bianchi	80% (4)	—
		II. zuccheri greggi:		
	17	a. destinati ad essere raffinati (2)	80% (4)	—
	21	b. altri	80% (4)	—
17.02		**Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:**		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro (3).	24% (4)	—
	03	II. altri	24% (4)	—

(1) *Sullo zucchero, tanto di prima che di seconda classe, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Il regime stabilito dai Regolamenti comunitari relativi alla Politica Agricola Comune per il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della voce n. 17-02-A-II, è esteso al lattosio e allo sciroppo di lattosio di questa voce (17-02-A-I).

(4) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV **17.02**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(17.02)		B. glucosio e sciroppo di glucosio (1):		
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro (2):		
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	25% (12)	—
	06	b. altri	25% (12)	—
		II. altri:		
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	50% (12)	—
	09	b. non nominati	50% (12)	—
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (3) . .	42% (12)	20%
		D. altri zuccheri e sciroppi (4) (5) (6) (7)	80% (12)	—
	14	*I. sciroppo di saccarosio*		
	17	*II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto)*		
	21	*III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio*		
		IV. non nominati:		
	24	*a. zuccheri*		
	27	*b. sciroppi*		
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale (8)	50% (12)	—
		F. zuccheri e melassi, caramellati (9)	47% (12)	—
	34	*I. zuccheri*		
	37	*II. melassi*		
17.03	00	**Melassi, anche decolorati** (10) (11)	65% (12)(13)	—

(1) *Sul glucosio, tanto liquido che solido, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(2) Il regime stabilito dai Regolamenti comunitari relativi alla Politica Agricola Comune per il glucosio e lo sciroppo di glucosio, della voce n. 17-02-B-II, è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio di questa voce (17.02-B-I).

(3) *Sullo zucchero d'acero e sullo sciroppo di zucchero d'acero, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di seconda classe.*

(4) *Sullo sciroppo di saccarosio, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta di fabbricazione sullo zucchero contenuto, tanto di prima che di seconda classe.*

(5) *Sul maltosio e sullo sciroppo di maltosio (escluso lo estratto di malto), che nel consumo possano servire agli usi del glucosio, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per il glucosio.*

(6) *Sullo zucchero invertito, tanto liquido che solido, e sul levulosio, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione.*

(7) *Sugli zuccheri tassabili, non nominati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe.*

Sugli sciroppi degli zuccheri non nominati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri tassabili contenuti, in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe.

(8) *Sui succedanei del miele, anche misti con miele naturale, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero invertito.*

(9) *Sui melassi caramellati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nelle misure stabilite per i melassi della voce n. 17.03, secondo la specie.*

(10) *Sui melassi con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di seconda classe.*

(11) *Sui melassi con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) inferiore a 63, destinati alla alimentazione umana, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione.*

(12) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(13) I dazi autonomi sono:

— per i melassi non decolorati destinati alla fabbricazione di prodotti melassati per l'alimentazione degli animali . . . . . esenzione

— per i melassi di canna non decolorati contenenti, in estratto secco, meno di 63% di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè 9%

— per i melassi non decolorati destinati alla fabbricazione dell'acido citrico. 19%

Segue TABELLA B

SEZIONE IV

17.04

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
17.04		**Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (1) :**		
	01	A. estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie .	21%	—
		B. gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	04	I. inferiore a 60%	16,5% (2)	8% (2) con riscossione massima del 23% sul valore
	07	II. uguale o superiore a 60%	16,5% (2)	8% (2) con riscossione massima del 23% sul valore
	11	C. preparazione detta «cioccolato bianco»	20,7% (2)	13% (2) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		D. altri:		
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:		
	14 (a)	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,7% (2)	13% (2) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	17 (a)	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	20,7% (2)	13% (2) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) *Sui prodotti di questa voce, contenenti burro di cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sulla quantità effettivamente contenuta di detto prodotto ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(a) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
81	— impasti per fondenti, marzapani, torroni, ripieni, e simili
84	— confetti
87	— gomme; liquirizie aventi il carattere delle confetture
91	— torroni, marzapani e simili
94	— caramelle, pastiglie e simili
97	— altri

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV **17.04**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(***17.04-*** D-I-b)	21 (a)	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40% . .	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:		
	24 (a)	aa. non contenenti amido o fecola	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	27 (a)	bb. altri	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	31 (a)	4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60% . .	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	34 (a)	5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70% . .	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	37 (a)	6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80% . .	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	41 (a)	7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90% . .	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
81	— impasti per fondenti, marzapani, torroni, ripieni, e simili
84	— confetti
87	— gomme; liquirizie aventi il carattere delle confetture
91	— torroni, marzapani, e simili
94	— caramelle, pastiglie, e simili
97	— altri

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV **17.04**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(17.04-D-I-b)	44 (a)	8. uguale o superiore a 90%	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		II. non nominati:		
	46 (a)	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	48 (a)	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% . . .	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	50 (a)	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . . .	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	51 (a)	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70% . . .	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	54 (a)	4. uguale o superiore a 70%	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(a) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
81	— impasti per fondenti, marzapani, torroni, ripieni, e simili
84	— confetti
87	— gomme; liquirizie aventi il carattere delle confetture
91	— torroni, marzapani, e simili
94	— caramelle, pastiglie, e simili
97	— altri

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV 17.05

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
17.05		**Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (1):**		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio	67% (2)	—
	01	*I. lattosio*		
	04	*II. sciroppo di lattosio*		
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:		
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	67% (2)	—
	12	II. altri	67% (2)	—
		C. altri	67% (2)	—
	14	*I. zuccheri*		
	17	*II. sciroppi*		
	21	*III. melassi*		

(1) *Sui melassi di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nelle misure stabilite per i melassi della voce n. 17.03, secondo la specie.*

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

NOTE

1. Da questo Capitolo sono escluse le preparazioni comprese nelle voci n.ri 19.02, 19.08. 22.02, 22.09 o 30.03, contenenti cacao o cioccolata.

2. La voce n. 18.06 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao; nonché, con riserva delle disposizioni della Nota 1 di questo Capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

NOTA COMPLEMENTARE

Le merci della voce n. 18.06-C, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, della totalità dell'assortimento.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
18.01	00	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto (1)	6,7% (7)	5,4%
18.02	00	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao (2) (3)	9%	5,4%
18.03	00	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato (4)	25%	15%
18.04	00	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao (5)	22%	12%
18.05	00	Cacao in polvere, non zuccherato (6)	27%	16%
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao :		
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio avente tenore, in peso, di saccarosio:		
	01	I. inferiore a 65%	29,6% (8)	10% (8)
	04	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%	29,6% (8)	10% (8)
	07	III. uguale o superiore a 80%.	29,6% (8)	10% (8)
		B. gelati:		
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	22,3% (8)	12% (8) con riscossione massima del 27% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) *Sul cacao in grani non torrefatto, sul cacao in grani torrefatto, non decorticato e sul cacao torrefatto, decorticato o infranto, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(2) *Sulle bucce e pellicole di cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(3) *Le bucce e le pellicole di cacao destinate alla estrazione della teobromina o impiegate nella fabbricazione di surrogati del caffè, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, sono ammesse all'importazione in esenzione dall'imposta di consumo.*

(4) *Sul cacao in pasta, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(5) *Sul burro di cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(6) *Sul cacao in polvere e sulla polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore a 1%, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(7) Si applica temporaneamente il dazio di 4% sul valore.

(8) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV 18.06

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*18.06*-B)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	14	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	17	b. uguale o superiore a 7%	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:		
	21 (a)	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		II. altri:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	24 (a)	1. inferiore a 50%	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica una dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	— cioccolata e prodotti di cioccolata, non ripieni:
	— — cioccolata di copertura:
77	— — — cioccolata al latte
81	— — — altra
84	— — tavolette e bastoncini, di cioccolata
87	— — altri
	— cioccolata e prodotti di cioccolata, ripieni:
91	— — tavolette e bastoncini, di cioccolata
94	— — praline ed altra confetteria, di cioccolata
97	— altri

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV **18.06**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*18.06-* C-II-a)	27 (a)	2. uguale o superiore a 50%	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	31 (a)	1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% . . .	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	34 (a)	2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% . . .	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	37 (a)	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% . . .	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	41 (a)	4. uguale o superiore a 6%	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	— cioccolata e prodotti di cioccolata, non ripieni:
	— — cioccolata di copertura:
77	— — — cioccolata al latte
81	— — — altra
84	— — tavolette e bastoncini, di cioccolata
87	— — altri
	— cioccolata e prodotti di cioccolata, ripieni:
91	— — tavolette e bastoncini, di cioccolata
94	— — praline ed altra confetteria, di cioccolata
97	— altri

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV 18.06

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(18.06)		D. altre:		
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:		
	44	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	47	b. altre	22,3%(1)(2)	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
		a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:		
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	54	2. altre.	22,3%(1)(2)	—
		b. superiore a 6,5% e inferiore a 26%:		
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3% (1)	12% (1)
		2. altre:		
	58	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5% ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5% ed inferiore a 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentate in pezzi irregolari .	22,3%(1)(2)	27% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	59	bb. non nominate	22,3%(1)(2)	—
		c. uguale o superiore a 26%:		
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3% (1)	12% (1)
	67	2. altre.	22,3%(1)(2)	—

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(2) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 19%.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI O DI FECOLE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, contenenti cacao in misura uguale o superiore al 50%, in peso, (n. 18.06);
   b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (n. 23.07);
   c) i medicamenti e gli altri prodotti del Capitolo 30.
2. Le preparazioni classificabili in questo Capitolo, quando siano a base di farine di frutta o di ortaggi, seguono il trattamento dei corrispondenti prodotti a base di farine di cereali.

NOTA COMPLEMENTARE

Le merci della voce n. 19.08-B, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in fecola o amido, in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, della totalità dell'assortimento.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
19.01		**Estratti di malto :**		
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	16,3% (1)	8% (1)
	04	B. altri	16,3% (1)	8% (1)
19.02		**Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso :**		
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	19,6% (1)	11% (1)
		B. altre:		
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:		
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore a 14%:		
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6% (1)	11% (1)
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	07	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% .	19,6% (1)	11% (1)
	11	bb. uguale o superiore a 60%	19,6% (1)	11% (1)
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:		
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6% (1)	11% (1)
	17	2. altre.	19,6% (1)	11% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV 19.02

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(**19.02**-B-I)		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:		
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6% (1)	11% (1)
	24	2. altre.	19,6% (1)	11% (1)
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:		
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6% (1)	11% (1)
	31	2. altre.	19,6% (1)	11% (1)
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:		
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6% (1)	11% (1)
	38	2. altre.	19,6% (1)	11% (1)
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:		
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6% (1)	11% (1)
	40	2. altre.	19,6% (1)	11% (1)
	43	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	19,6% (1)	11% (1)
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	44	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5% . . .	19,6% (1)	11% (1)
	47	b. uguale o superiore a 5%	19,6% (1)	11% (1)
19.03		**Paste alimentari :**		
	01	A. contenenti uova	17,3% (1)	12% (1)
		B. altre:		
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero .	17,3% (1)	12% (1)
	07	II. non nominate	17,3% (1)	12% (1)
19.04	00	**Tapioca, compresa quella di fecola di patate.**	15,4% (1)	10% (1)
19.05		**Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed-rice, corn-flakes » e simili :**		
	01	A. a base di granturco	14,3% (1)	8% (1)
	04	B. a base di riso	14,3% (1)	8% (1)
	07	C. altri	14,3% (1)	8% (1)
19.06	00	**Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili.**	19,5% (1)	7% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV

19.07

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
19.07		**Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta :**		
	01	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	24% (2)	9% (2) con riscossione massima del 24% sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	04	B. pane azimo (Mazoth)	20% (2)	6% (2) con riscossione massima del 20% sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	07	C. pane di glutine per diabetici	27,9% (2)	14% (2)
		D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	11	I. inferiore a 50%	26,5% (2)	14% (2)
	14	II. uguale o superiore a 50%	26,5% (2)	14% (2)
19.08		**Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (1) :**		
		A. preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	01	I. inferiore a 30%	29,2% (2)	13% (2)
	04	II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . . .	29,2% (2)	13% (2)
	07	III. uguale o superiore a 50%	29,2% (2)	13% (2)
		B. altri:		
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	11 (a)	a. inferiore a 70%	29,2% (2)	13% (2) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	14 (a)	b. uguale o superiore a 70%	29,2% (2)	13% (2) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) *Nella tassazione dei prodotti di questa voce non si tiene conto delle piccole quantità di zuccheri riduttori non eccedenti il 5 %, calcolati come glucosio.*

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
87	— fette biscottate
91	— cialde e cialdine
	— altri:
94	— — zuccherati
97	— — non zuccherati

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV

19.08

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(19.08-B)		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%:		
	17 (a)	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	28% (1)	13% (1) con riscossione massima del 30% sul valore, più diritto addizionale sulla farina
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%:		
	21 (a)	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte . . .	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	24 (a)	2. altri	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%:		
	27 (a)	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte . .	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	31 (a)	2. altri	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(a) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
87	— fette biscottate
91	— cialde e cialdine
	— altri:
94	— — zuccherati
97	— — non zuccherati

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV **19.08**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(19.08- B-II)		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40%:		
	34 (a)	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte . . .	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	37 (a)	2. altri	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	41 (a)	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte .	28% (1)	13% (1) con riscossione massima del 30% sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	44 (a)	2. altri	28% (1)	13% (1) con riscossione massima del 30% sul valore, più diritto addizionale sulla farina
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:		
	47 (a)	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte . . .	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	51 (a)	2. altri	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
87	— fette biscottate
91	— cialde e cialdine
	— altri:
94	— — zuccherati
97	— — non zuccherati

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV 19.08

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*19.08*-(B-III		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20%:		
	54 (a)	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	57 (a)	2. altri	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul volore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	61 (a)	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	28% (1)	13% (1) con riscossione massima del 30% sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	64 (a)	2. altri	28% (1)	13% (1) con riscossione massima del 30% sul valore, più diritto addizionale sulla farina
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:		
	67 (a)	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
87	— fette biscottate
91	— cialde e cialdine
	— altri:
94	— — zuccherati
97	— — non zuccherati

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV

19.08

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*19.08*-B-IV-b)	71 (a)	2. altri	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale ugli zuccheri (*calcolati* in saccarosio)
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65%:		
	74 (a)	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	28% (1)	13% (1) con riscossione massima del 30% sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	77 (a)	b. altri	29,2% (1)	13% (1) *con riscossione* massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(a) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
87	— fette biscottate
91	— cialde e cialdine
	— altri:
94	— — zuccherati
97	— — non zuccherati

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI, DI PIANTE MANGERECCE, DI FRUTTA E DI ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) gli ortaggi, le piante mangerecce e le frutta, preparati o conservati con uno dei metodi considerati nei Capitoli 7 e 8;
   b) le gelatine e le paste di frutta, zuccherate, presentate sotto forma di dolciumi o di confetture (numero 17.04) o di preparazioni alla cioccolata (n. 18.06).
2. Gli ortaggi e le piante mangerecce previsti dalla voci n.ri 20.01 e 20.02 sono quelli classificati nelle voci dal n. 07.01 al n. 07.05 quando sono presentati nello stato indicato dal testo di dette voci.
3. Le piante e le parti di piante commestibili, conservate allo sciroppo, quali lo zenzero e l'angelica, rientrano nella voce n. 20.06, nella quale sono da classificare anche le arachidi tostate.
4. I succhi di pomodori, il cui tenore in estratto secco sia del 7% o più, in peso, rientrano nella voce n. 20.02.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (« tenore di zuccheri »), dei prodotti compresi in questo Capitolo, corrisponde all'indicazione numerica fornita, alla temperatura di 20° C, dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato III del Regolamento (C.E.E.) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 — e moltiplicata per il fattore:*
   — 0,93 per i prodotti della voce n. 20.06 e
   — 0,95 per i prodotti delle altre voci.
2. *I prodotti della voce n. 20.06 sono considerati « con aggiunta di zuccheri » quando il loro « tenore di zuccheri » è superiore, in peso, ad una delle percentuali sottoindicate, secondo la specie delle frutta:*
   — ananassi, uve 13%
   — altre frutta, compresi i miscugli di frutta 9%
3. *Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce n. 20.07 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sottoindicate, secondo la specie dei succhi :*
   — succhi di limoni o di pomodori 3
   — succhi di mele 11
   — succhi di uve 15
   — succhi di altre frutta o di ortaggi, compresi i miscugli di succhi 13

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
20.01		**Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nello aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri :**		
	01	A. « chutney » di mango	22%	esenzione
	04	B. altri	22%	22%
20.02		**Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :**		
	01	A. funghi.	23%	—
	04	B. tartufi.	20%	18%
		C. pomodori	18%	18%°
	07	*I. pomodori*		
	11	*II. conserve di pomodori*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV **20.02**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(20.02)	14	D. asparagi	22%	22%
	17	E. crauti	20%	—
		F. capperi e olive	20%	—
	21	*I. capperi*		
	24	*II. olive*		
		G. piselli e fagiolini	24%	24%
	27	*I. piselli*		
	31	*II. fagiolini*		
	41	H. altre, compresi i miscugli	24%	22%
20.03		**Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:**		
	01	A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% . .	26% (2)	26% (2)
	04	B. altre	26%	26%
20.04		**Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):**		
	01	A. zenzero	25%	esenzione
		B. altre:		
	04	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% .	25% (2)	25% (2)
	07	II. non nominate	25%	25%
20.05		**Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:**		
		A. puree e paste di marroni:		
	01	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% .	30% (2)	30% (2)
	04	II. altre	30%	30%
		B. marmellate di agrumi:		
	07	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30% .	30% (2)	27% (2)
	11	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	30% (2)	27% (2)
	14	III. altre	30%	27%
		C. altre:		
		I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%:		
	15	a. puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg, destinate alla trasformazione industriale (1)	30%	30%
	18	b. altre	30% (2)	30% (2)
	21	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	30% (2)	30% (2)
	24	III. non nominate.	30%	30%

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV 20.06

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
20.06		**Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :**		
		A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	001	I. di più di 1 kg	17%	15%
	004	II. di 1 kg o meno	22%	17%
		B. altre:		
		I. con aggiunta di alcole:		
	007	a. zenzero	32%	—
		b. ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
		1. di più di 1 kg:		
	011	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17%	32% (1)	—
	014	bb. altri	32%	—
		2. di 1 kg o meno:		
	017	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19%	32% (1)	—
	021	bb. altri	32%	—
		c. uve:		
	024	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	32% (1)	—
	027	2. altre.	32%	—
		d. pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
		1. di più di 1 kg:		
	031	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	32% (1)	—
	034	bb. altre	32%	—
		2. di 1 kg o meno:		
	037	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%	32% (1)	—
	041	bb. altre	32%	—
		e. altre frutta:		
	044	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%	32% (1)	—
	047	2. non nominate	32%	—
		f. miscugli di frutta:		
	051	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%	32% (1)	—
	054	2. altri	32%	—
		II. senza aggiunta di alcole:		
		a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:		
	057	1. zenzero	23%	esenzione
	061	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	23% (1)	20% (1)
	064	3. mandarini	23% (1)	21% (1)
	067	4. uve	23% (1)	22% (1)
		5. ananassi:		
	071	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17%	23% (1)	22% (1)
	074	bb. altri	23%	22%

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV

20.06

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
20.06- (B-II-a)		6. pesche, pere e albicocche:		
		aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	23% (1)	22% (1)
	077	*α. pesche*		
	081	*β. pere*		
	084	*γ. albicocche*		
		bb. altre	23%	22%
	087	*α. pesche*		
	091	*β. pere*		
	094	*γ. albicocche*		
		7. altre frutta	23% (1)	22% (1)
	101	*aa. ciliege*		
	104	*bb. non nominate*		
		8. miscugli di frutta:		
	107	aa. miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50% del totale delle frutta	23% (1)	21% (1)
	111	bb. altri	23% (1)	22% (1)
		b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:		
	114	1. zenzero	27%	esenzione
	117	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	27% (1)	20% (1)
	121	3. mandarini	27% (1)	22% (1)
	124	4. uve	27% (1)	24% (1)
		5. ananassi:		
	127	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19%	27% (1)	24% (1)
	131	bb. altri	27%	24%
		6. pesche, pere e albicocche:		
		aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%	27% (1)	24% (1)
	134	*α. pesche*		
	137	*β. pere*		
	141	*γ. albicocche*		
		bb. altre	27%	24%
	144	*α. pesche*		
	147	*β. pere*		
	151	*γ. albicocche*		
		7. altre frutta	27% (1)	24% (1)
	154	*aa. ciliege*		
	157	*bb. non nominate*		
		8. miscugli di frutta:		
	161	aa. miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50% del totale delle frutta	27% (1)	22% (1)
	164	bb. altri	27% (1)	24% (1)

(1) In aggiunta al valore sul dazio, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV 20.06

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*20.06-* B-II)		c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
		1. di 4,5 kg o più:		
	167	aa. albicocche	17%	— (3)
		bb. pesche (comprese le pesche noci) e prugne . .	19%	— (3)
	171	*α. pesche (comprese le pesche noci)*		
	174	*β. prugne*		
		cc. altre frutta	23%	— (3)
	177	*α. arance*		
	181	*β. ciliege*		
	184	*γ. pere*		
	187	*δ. non nominate*		
	191	dd. miscugli di frutta	23%	— (3)
		2. di meno di 4,5 kg	25%	23%
	194	*aa. pesche (comprese le pesche noci)*		
	197	*bb. pere*		
	201	*cc. ciliege*		
	204	*dd. altre*		
20.07		**Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri (1):**		
		A. con densità superiore a 1,33 a 15°C:		
		I. di uve (2):		
		a. di valore superiore a 22 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	001	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	50%	—
	002	2. altri	50% (4)	—
		b. di valore uguale o inferiore a 22 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	003	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	50% (5)	—
	004	2. altri	50% (4)	—
		II. di mele o di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
	005	a. di valore superiore a 22 U.C. per 100 kg di peso netto	42%	—
		b. altri:		
	006	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	42% (5)	—
	008	2. non nominati.	42%	—

(1) *Sui mosti di uve fresche e sulle uve pigiate, non concentrati, il cui tenore zuccherino, valutato come ricchezza alcolica, sorpassi i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.*

Se la ricchezza alcolica supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad un decimo di grado; se la ricchezza alcolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori ad un decimo.

La ricchezza alcolica si determina calcolando l'alcole corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(2) *Sui mosti di uve fresche, concentrati, con densità superiore a 1,33 a 15° centigradi ed acidità inferiore a 0,70 per cento, calcolate in acido tartarico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione sullo zucchero invertito liquido, ottenuto da mosti di uva, avente un tenore zuccherino non superiore a 84%.*

(3) Per quelle in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 Kg e inferiore a 5 Kg, il dazio convenzionale è di 23%.

(4) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(5) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV **20.07**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(20.07- A)		III. altri:		
		a. di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto	42%	—
	009	*1. di agrumi*		
	012	*2. altri*		
		b. non nominati:		
		1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	42% (1)	—
	014	*aa. di arance*		
	017	*bb. di pompelmi o di pomeli*		
	021	*cc. di limoni*		
	024	*dd. di altri agrumi*		
	031	*ee. di pomodori*		
	034	*ff. altri*		
		2. altri	42%	—
	037	*aa. di arance*		
	041	*bb. di pompelmi o di pomeli*		
	044	*cc. di limoni*		
	047	*dd. di altri agrumi*		
	054	*ee. di pomodori*		
	057	*ff. non nominati*		
		B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C:		
		I. di uve, di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
		a. di valore superiore a 18 U.C. per 100 kg di peso netto:		
		1. di uve:		
	060	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	28%	28%
	063	bb. altri	28% (2)	28%
		2. di mele e di pere:		
		aa. con zuccheri addizionati	25%	24%
	065	*α. di mele*		
	068	*β. di pere*		
		bb. altri	25%	25%
	075	*α. di mele*		
	078	*β. di pere*		
	080	3. miscugli di succhi di mele e di succhi di pere . . .	25%	—
		b. di valore uguale o inferiore a 18 U.C. per 100 kg di peso netto:		
		1. di uve:		
	082	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	28% (1)	28% (1)
	085	bb. altri	28% (2)	28%
		2. di mele:		
	088	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	25% (1)	24% (1)
	092	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	25%	24%
	095	cc. senza zuccheri addizionati	25%	25%

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.
(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV 20.07

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(**20.07-** B-I-b)		3. di pere:		
	098	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	25% (1)	24% (1)
	102	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	25%	24%
	105	cc. senza zuccheri addizionati	25%	25%
		4. miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
	108	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	25% (1)	—
	112	bb. altri	25%	—
		II. altri:		
		a. di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	115	1. di arance	21%	19%
	118	2. di pompelmi e di pomeli	21%	15%
		3. di limoni e di altri agrumi:		
		aa. con zuccheri addizionati	21%	18%
	122	*α. di limoni*		
	125	*β. di altri agrumi*		
		bb. altri	21%	19%
	128	*α. di limoni*		
	132	*β. di altri agrumi*		
		4. di ananassi:		
	135	aa. con zuccheri addizionati	22%	19%
	138	bb. altri	22%	20%
		5. di pomodori:		
	142	aa. con zuccheri addizionati	21%	20%
	145	bb. altri	21%	21%
		6. di altre frutta o di ortaggi:		
	148	aa. con zuccheri addizionati	24%	21%
	152	bb. altri	24%	22%
		7. miscugli:		
		aa. di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:		
	155	α. con zuccheri addizionati	22%	19%
	158	β. altri	22%	20%
		bb. altri:		
	162	α. con zuccheri addizionati	24%	21%
	165	β. non nominati	24%	22%
		b. di valore uguale o inferiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto:		
		1. di arance:		
	168	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	21% (1)	19% (1)
	172	bb. altri	21%	19%
		2. di pompelmi e di pomeli:		
	175	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	21% (1)	15% (1)
	177	bb. altri	21%	15%

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV

20.07

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(20.07-B-II-b)		3. di limoni:		
	181	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	21% (1)	18% (1)
	184	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	21%	18%
	187	cc. senza zuccheri addizionati	21%	19%
		4. di altri agrumi:		
	191	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	21% (1)	18% (1)
	194	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	21%	18%
	197	cc. senza zuccheri addizionati	21%	19%
		5. di ananassi:		
	201	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	22% (1)	19% (1)
	204	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	22%	19%
	207	cc. senza zuccheri addizionati	22%	20%
		6. di pomodori:		
	211	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	21% (1)	20% (1)
	214	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	21%	20%
	217	cc. senza zuccheri addizionati	21%	21%
		7. di altre frutta o di ortaggi:		
	221	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	24% (1)	21% (1)
	224	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	24%	21%
	227	cc. senza zuccheri addizionati	24%	22%
		8. miscugli:		
		aa. di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:		
	231	α. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%.	22% (1)	19% (1)
	234	β. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	22%	19%
	237	γ. senza zuccheri addizionati	22%	20%
		bb. altri:		
	241	α. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	24% (1)	21% (1)
	244	β. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	24%	21%
	247	γ. senza zuccheri addizionati	24%	22%

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i miscugli di ortaggi della voce n. 07.04;
   b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (n. 09.01);
   c) le spezie e gli altri prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10;
   d) i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti della voce n. 30.03.
2. Gli estratti provenienti dai succedanei previsti dalla Nota 1 b) surriportata sono da classificare nella voce n. 21.02.
3. Ai sensi della voce n. 21.05, per *preparazioni alimentari composte omogeneizzate*, si intendono le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli o per uso dietetico consistenti in una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne (comprese le frattaglie), pesce, ortaggi e frutta. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti aggiunti, se del caso, alla miscela, in piccola quantità, come condimento o per garantirne la conservazione o per altri scopi.
   Queste preparazioni possono contenere, in piccola quantità, frammenti visibili di sostanze diverse dalla carne, dalle frattaglie o dal pesce.

NOTA COMPLEMENTARE

Ai sensi della voce n. 21.07-E, per preparazioni dette «fondute», si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno.
L'ammissione in questa voce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità europee.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
21.01		**Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti (1) :**		
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffé:		
	01	I. cicoria torrefatta	18%	—
	04	II. altri	16,9%(5)	8% (5)
		B. estratti:		
	07	I. di cicoria torrefatta	22%	—
	11	II. altri	16,9%(4) (5)	—
21.02		**Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze :**		
	01	A. estratti o essenze di caffé; preparazioni a base di questi estratti o essenze (2) (3)	30%	18%
	04	B. estratti o essenze di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze	30%	12%

(1) *Sui prodotti di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione stabilita sulla cicoria preparata e su ogni sostanza che, nel consumo, possa servire all'uso della cicoria preparata o del caffè.*

(2) *Sugli estratti solidi solubili di caffè, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul caffè, commisurata all'aliquota prevista per il caffè naturale in grani e pellicole sulla base del coefficiente 3,60.*

(3) *Sugli estratti liquidi o essenze liquide di caffè, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul caffè, nella misura prevista per gli estratti solidi solubili di caffè, in rapporto al contenuto di caffè essiccato.*

(4) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 14%.

(5) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

SEZIONE IV

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
21.03		**Farina di senapa e senapa preparata :**		
		A. farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	01	I. di 1 kg o meno	10%	8%
	04	II. di più di 1 kg	5%	4%
	07	B. senapa preparata	17%	16%
21.04		**Salse; condimenti composti (1) :**		
	01	A. « chutney » di mango liquido	20%	esenzione
		B. altri	20%	18%
	04	*I. salse*		
	07	*II. condimenti composti*		
21.05		**Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (1) :**		
	01	A. preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	22%	18%
	04	B. preparazioni alimentari composte omogeneizzate	24%	22%
21.06		**Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati :**		
		A. lieviti naturali vivi:		
	01	I. lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	23%	17%
		II. lieviti di panificazione:		
	04	a. secchi	22,1% (2)	15% (2)
	07	b. altri	22,1% (2)	15% (2)
	11	III. altri	31%	23%
		B. lieviti naturali morti:		
	14	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	17%	13%
	17	II. altri	10%	8%
	21	C. lieviti artificiali preparati	19%	9,5%
21.07		**Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :**		
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:		
	001	I. granturco	20,8% (2)	13% (2)
	004	II. riso	20,8% (2)	13% (2)
	007	III. altri	20,8% (2)	13% (2)

(1) *I prodotti di questa voce sono ammessi all'importazione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.*

L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento dell'imposta di consumo nella stessa misura e per la medesima quantità stabilite per la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale per gli stessi prodotti destinati all'esportazione.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV 21.07

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*21.07*)		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:		
	011	I. paste alimentari non ripiene, cotte	20,8% (1)	13% (1)
		II. paste alimentari ripiene:		
	014	a. cotte	20,8% (1)	13% (1)
	017	b. altre	20,8% (1)	13% (1)
		C. gelati:		
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	20,8% (1)	13% (1)
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	024	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	20,8% (1)	13% (1)
	027	b. uguale o superiore a 7%	20,8% (1)	13% (1)
		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:		
		I. iogurt preparati:		
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	031	1. inferiore a 1,5%	20,8% (1)	13% (1)
	034	2. uguale o superiore a 1,5%	20,8% (1)	13% (1)
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	037	1. inferiore a 1,5%	20,8% (1)	13% (1)
	041	2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4% . .	20,8% (1)	13% (1)
	044	3. uguale o superiore a 4%	20,8% (1)	13% (1)
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
		a. inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto ×6,38):		
	047	1. inferiore a 40%	20,8% (1)	13% (1)
	051	2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55% . .	20,8% (1)	13% (1)
	054	3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% . .	20,8% (1)	13% (1)
	057	4. uguale o superiore a 70%	20,8% (1)	13% (1)
	061	b. uguale o superiore a 1,5%	20,8% (1)	13% (1)
	064	E. preparazioni dette «fondute»	20,8% (1) con riscossione massima di 35 U.C. per 100 kg di peso netto	13% (1)
		F. altre:		
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	067	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	25%	20%
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	071	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	20,8% (1)	13% (1)
	074	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% .	20,8% (1)	13% (1)
	077	cc. uguale o superiore a 45%	20,8% (1)	13% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV

21.07

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(21.07-F-I)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:		
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	084	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	20,8% (1)	13% (1)
	087	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%.	20,8% (1)	13% (1)
	091	cc. uguale o superiore a 45%	20,8% (1)	13% (1)
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:		
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	097	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	20,8% (1)	13% (1)
	101	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% .	20,8% (1)	13% (1)
	104	cc. uguale o superiore a 45%	20,8% (1)	13% (1)
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:		
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	111	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	20,8% (1)	13% (1)
	114	bb. uguale o superiore a 32%	20,8% (1)	13% (1)
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%:		
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
	121	2. altre.	20,8% (1)	13% (1)
	124	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%.	20,8% (1)	13% (1)
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti del latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	131	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	20,8% (1)	13% (1)
	134	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% .	20,8% (1)	13% (1)
	137	cc. uguale o superiore a 45%	20,8% (1)	13% (1)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:		
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV 21.07

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*21.07*-F-II-b)		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	144	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	20,8% (1)	13% (1)
	147	bb. uguale o superiore a 32%	20,8% (1)	13% (1)
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:		
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	154	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	20,8% (1)	13% (1)
	157	bb. uguale o superiore a 32%	20,8% (1)	13% (1)
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:		
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
	164	2. altre.	20,8% (1)	13% (1)
	167	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	20,8% (1)	13% (1)
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	174	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	20,8% (1)	13% (1)
	177	bb. uguale o superiore a 32%	20,8% (1)	13% (1)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:		
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
	184	2. altre.	20,8% (1)	13% (1)
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:		
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
	191	2. altre.	20,8% (1)	13% (1)
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:		
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
	197	2. altre.	20,8% (1)	13% (1)
	201	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	20,8% (1)	13% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV **21.07**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*21.07*-F)		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola .	20,8% (1)	13% (1)
	207	2. altre. . . .	20,8% (1)	13% (1)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:		
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola . . .	20,8% (1)	13% (1)
	214	2. altre.	20,8% (1)	13% (1)
	217	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% . .	20,8% (1)	13% (1)
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%:		
		a. non contenenti, o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
	224	2. altre. . . .	20,8% (1)	13% (1)
	227	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% . . .	20,8% (1)	13% (1)
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola . . .	20,8% (1)	13% (1)
	234	2. altre. . . .	20,8% (1)	13% (1)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%:		
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
	241	2. altre.	20,8% (1)	13% (1)
	244	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	20,8% (1)	13% (1)
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola.	20,8% (1)	13% (1)
	251	2. altre.	20,8% (1)	13% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV 21.07

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*21.07*-F-VII)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:		
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
	257	2. altre.	20,8% (1)	13% (1)
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:		
	261	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,8% (1)	13% (1)
	264	b. altre	20,8% (1)	13% (1)
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	20,8% (1)	13% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) l'acqua di mare (n. 25.01);
   b) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (n. 28.58);
   c) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più del 10% d'acido acetico (n. 29.14);
   d) i medicamenti della voce n. 30.03;
   e) i prodotti di profumeria o di toletta (Capitolo 33).
2. Per l'applicazione delle voci n.ri 22.08 e 22.09, la gradazione alcolica presa in considerazione è quella ottenuta con l'alcolometro di Gay-Lussac alla temperatura di 15° C.
   Le acquaviti denaturate sono da classificare come alcole etilico denaturato, nella voce n. 22.08.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Per l'applicazione delle voci n.ri 22.04, 22.05, 22.06 e 22.07-A, a seconda del caso, si intende per:*
   a) gradazione alcolometrica effettiva: il numero di volumi di alcole contenuti in 100 volumi del prodotto considerato;
   b) gradazione alcolometrica potenziale: il numero di volumi di alcole che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 volumi del prodotto considerato;
   c) gradazione alcolometrica totale: la somma delle gradazioni alcolometriche effettiva e potenziale;
   d) grado alcolico o gradazione alcolica: gradazione alcolometrica effettiva.
   La determinazione del grado alcolico deve essere effettuata a 20° C.
2. *Per l'applicazione della voce n. 22.04, si considera come mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto avente una gradazione alcolometrica effettiva inferiore ai tre quinti della sua gradazione alcolometrica totale.*
3. *Per l'applicazione della voce n. 22.05:*
   A. si considera come vino spumante (voce n. 22.05-A), il prodotto avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 8,5° e ottenuto:
   — *sia dalla prima o seconda fermentazione alcolica delle uve fresche, del mosto di uve o del vino e caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;*
   — *sia ottenuto da vino e caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente in tutto o in parte dall'aggiunta di tale gas,*
   e che, conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 atmosfere (a).
   B. si intende per « estratto secco totale », il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.
   La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20° C con il metodo densitometrico.
   C. a) non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nella voce numero 22.05-C delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV:
   I. prodotti con gradazione alcolica di 13° o meno:
   90 g o meno di estratto secco totale per litro;
   II. prodotti con gradazione alcolica superiore a 13° e non superiore a 15°:
   130 g o meno di estratto secco totale per litro;
   III. prodotti con gradazione alcolica superiore a 15° e non superiore a 18°:
   130 g o meno di estratto secco totale per litro;
   IV. prodotti con gradazione alcolica superiore a 18° e non superiore a 22°:
   330 g o meno di estratto secco totale per litro;
   i prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nella voce n. 22.05-C-V;
   b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti con denominazione di origine previsti nelle voci n.ri 22.05-C-III-a e 22.05-C-IV-a.

(a) La definizione del vino spumante di cui alla presente nota 3.A. si applica esclusivamente per i prodotti originari dei Paesi terzi. Per il vino spumante originario della Comunità economica europea si applica la definizione che figura nello Allegato II al Regolamento (CEE) n. 816/70, del 28 aprile 1970.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV CAPITOLO 22

4. *La voce n. 22.05-C comprende, in particolare :*

a) i vini alcolizzati, cioè i prodotti :
- *aventi una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 18° e non superiore a 24°,*
- *ottenuti esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente una gradazione alcolometrica effettiva massima di 86°, a un vino non contenente zucchero residuo,*
- *aventi un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 2,40 g/l.*

b) i vini liquorosi, cioè i prodotti :
- *aventi una gradazione alcolometrica totale non inferiore a 17,5° nonchè una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 15° e non superiore a 22°, e*
- *ottenuti da mosto di uve, da vino nuovo ancora in fermentazione o da vino,*
- *mediante congelazione, o*
- *mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione, di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino (b).*

5. *Per l'applicazione delle voci n.ri 22.05-C-III-a e 22.05-C-IV-a, sono considerati vini con denominazione di origine unicamente i vini : di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) ed il Moscatello di Setubal.*

L'ammissione in queste voci è subordinata, inoltre, alla presentazione di un certificato di origine riconosciuto dal Ministero delle Finanze.

6. *Per l'applicazione della voce n. 22.07-A, si considera come « vinello » il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.*

7. *Per l'applicazione della voce n. 22.10-A, si considera come « aceto di vino », l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa in acido acetico uguale o superiore a 60 g/l.*

(b) *La definizione dei vini liquorosi di cui alla presente nota 4. b) si applica esclusivamente per i prodotti originari dei paesi terzi. Per i vini liquorosi originari della Comunità economica europea si applica la definizione che figura nell'Allegato II al regolamento (CEE) n. 816/70, del 28 aprile 1970.*

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
22.01		**Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve :**		
	01	A. acque minerali naturali o artificiali; acque gassose . . .	8%	4%
	04	B. altri	esenzione	esenzione
22.02		**Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 :**		
	01 (litri)	A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte	20%	15%
		B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	04 (litri)	I. inferiore a 0,2%	12,7% (1)	8% (1)
	07 (litri)	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%	12,7% (1)	8% (1)
	11 (litri)	III. uguale o superiore a 2%	12,7% (1)	8% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV

22.03

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
22.03		Birra (1)	30%	24%
	01 (litri)	*A. in recipienti di capacità di 2 litri o meno*		
	04 (litri)	*B. in recipienti di capacità superiore a 2 litri fino a 10 litri*		
	07 (litri)	*C. in recipienti di capacità superiore a 10 litri*		
22.04	00 (litri)	**Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole** (2)	40% (6)	—
22.05		**Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)** (3) (4) (5) :		
		A. vini spumanti	40 U.C. per hl (6)	—
		I. con denominazione di origine controllata :		
	111 (litri)	*a. del Piemonte*		
	114 (litri)	*b. del Veneto*		
	117 (litri)	*c. altri*		
	121 (litri)	*II. altri*		

(1) *Sulla birra si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione, secondo i gradi saccarometrici ed alcolometrici determinati, mediante analisi, da eseguirsi dai competenti Laboratori Chimici delle Dogane, sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.*

È in facoltà dell'importatore di chiedere che la sovrimposta sia liquidata senza analisi sulla base di 16 gradi.

(2) *Sui mosti di uve fresche e sulle uve pigiate, parzialmente fermentati, il cui tenore zuccherino e il contenuto in alcole, valutati come ricchezza alcolica complessiva, sorpassino i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.*

Se la ricchezza alcolica complessiva supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori a 1/10 di grado; se la ricchezza alcolica complessiva supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiore a 1/10.

La ricchezza alcolica complessiva si determina aggiungendo l'alcole contenuto nel prodotto quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

Tuttavia, i prodotti aventi ricchezza alcolica complessiva (svolta e/o da svolgere) non superiore a 15 gradi non sono soggetti a sovrimposta di confine per l'alcole etilico, a condizione che :

a) nei prodotti stessi non vi sia stata aggiunta di alcole e/o zucchero;

b) i detti prodotti rispondano, inoltre, alle condizioni prescritte dalle norme emanate dagli Organi competente delle Comunità europee.

(3) ***È vietata l'importazione dei vini e delle mistelle che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini o, comunque, non commerciabili.***

La ricchezza alcolica si determina aggiungendo all'alcole contenuto nei vini e nelle mistelle quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(4) *Sui vini di uve fresche, esclusi quelli spumanti, e sulle mistelle, la cui ricchezza alcolica superi i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.*

Se la ricchezza alcolica supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole, si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori a 1/10 di grado; se la ricchezza alcolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori a 1/10.

Tuttavia, i prodotti aventi ricchezza alcolica complessiva (svolta e/o da svolgere) non superiore a 15 gradi non sono soggetti a sovrimposta di confine per l'alcole etilico, a condizione che :

a) nei prodotti stessi non vi sia stata aggiunta di alcole e/o zucchero;

b) i detti prodotti rispondano, inoltre, alle condizioni prescritte dalle norme emanate dagli Organi competenti delle Comunità europee.

(5) *Sui vini di uve fresche e sulle mistelle, con gradazione alcolica superiore a 21° in volume, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, da commisurare sulla gradazione alcolica effettiva, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(6) **In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.**

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV 22.05

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(22.05)	124 (litri)	B. vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a forma di fungo tenuto da fermagli o da legacci; vini altrimenti presentati e aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1 atmosfera ma inferiore a 3 atmosfere, misurata alla temperatura di 20°C	40 U.C. per hl (1)	—
		C. altri:		
		I. con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno, presentati in recipienti contenenti:		
		a. due litri o meno.	12 U.C. per hl (1)	—
		1. con denominazione di origine controllata:		
	134 (litri)	*aa. del Piemonte*		
		bb. del Veneto:		
	137 (litri)	*α. in bottiglie*		
	141 (litri)	*β. in fiaschi*		
	144 (litri)	*cc. del Trentino-Alto Adige*		
		dd. della Toscana:		
	147 (litri)	*α. in bottiglie*		
	151 (litri)	*β. in fiaschi*		
	154 (litri)	*ee. del Lazio*		
	157 (litri)	*ff. delle Puglie*		
	161 (litri)	*gg. altri*		
	164 (litri)	*2. altri*		
		b. più di due litri	9 U.C. per hl (1)	9 U.C. per hl
		1. con denominazione di origine controllata:		
	167 (litri)	*aa. del Piemonte*		
	171 (litri)	*bb. del Veneto*		
	174 (litri)	*cc. del Trentino-Alto Adige*		
	177 (litri)	*dd. della Toscana*		
	181 (litri)	*ee. del Lazio*		
	184 (litri)	*ff. delle Puglie*		
	187 (litri)	*gg. altri*		
		2. altri:		
	191 (litri)	*aa. del Piemonte*		
	194 (litri)	*bb. del Veneto*		
	197 (litri)	*cc. del Trentino-Alto Adige*		
	201 (litri)	*dd. della Toscana*		

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV **22.05**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(22.05-C-I-b-2)	204 (litri)	*ee. delle Puglie*		
	207 (litri)	*ff. della Sicilia*		
	211 (litri)	*gg. della Sardegna*		
	214 (litri)	*hh. non nominati*		
		II. con gradazione alcolica effettiva superiore a 13° e non superiore a 15°, presentati in recipienti contenenti:		
	217 (litri)	a. due litri o meno	14 U.C. per hl (1)	—
	221 (litri)	b. più di due litri	11 U.C. per hl (1)	11 U.C. per hl
		III. con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°:		
		a. con denominazione di origine, presentati in recipienti contenenti:		
		1. due litri o meno	15 U.C. per hl (1)	13,5 U.C. per hl
	224 (litri)	*aa. marsala*		
	227 (litri)	*bb. altri*		
		2. più di due litri :		
	231 (litri)	aa. vino di Porto, di Madera, di Xeres e Moscatello di Setubal	12 U.C. per hl (1)	11 U.C. per hl
		bb. altri	12 U.C. per hl (1)	—
	234 (litri)	*α. marsala*		
	237 (litri)	*β. non nominati*		
		b. altri, presentati in recipienti contenenti:		
	241 (litri)	1. due litri o meno	17 U.C. per hl (1)	—
	244 (litri)	2. più di due litri	14 U.C. per hl (1)	—
		IV. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°:		
		a. con denominazione di origine, presentati in recipienti contenenti:		
		1. due litri o meno	16 U.C. per hl (1)	14,5 U.C. per hl
	247 (litri)	*aa. marsala*		
	251 (litri)	*bb. altri*		
		2. più di due litri:		
	254 (litri)	aa. vino di Porto, di Madera, di Xeres e Moscatello di Setubal	13 U.C. per hl (1)	12 U.C. per hl
		bb. altri	13 U.C. per hl (1)	—
	257 (litri)	*α. marsala*		
	261 (litri)	*β. non nominati*		

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV **22.05**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*22.05-C-IV*)		b. altri	19 U.C. per hl (3)	19 U.C. per hl
	264 (litri)	*1. presentati in recipienti contenenti due litri o meno*		
	267 (litri)	*2. presentati in recipienti contenenti più di due litri*		
		V. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:		
	271 (litri)	a. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl (3)	—
	274 (litri)	b. più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl (3)	—
22.06		**Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche** (1) :		
		A. con gradazione alcolica effettiva di 18° o meno, presentati in recipienti contenenti:		
	01 (litri)	I. due litri o meno	17 U.C. per hl	—
	04 (litri)	II. più di due litri	14 U.C. per hl	—
		B. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:		
	07 (litri)	I. due litri o meno	19 U.C. per hl	—
	11 (litri)	II. più di due litri	16 U.C. per hl	—
		C. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:		
	14 (litri)	I. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	—
	17 (litri)	II. più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl	—
22.07		**Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate** (2) :		
	03 (litri)	A. vinello	1,60 U.C. per grado e per hl, con riscossione minima di 9 U.C. per hl (3)	—
		B. altri:		
	06 (litri)	I. spumanti.	30 U.C. per hl	—
		II. non spumanti, presentati in recipienti contenenti:		
	09 (litri)	a. due litri o meno	12 U.C. per hl	—
	11 (litri)	b. più di due litri	9 U.C. per hl	—

(1) *È vietata l'importazione dei vini vermut e degli altri vini aromatizzati che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini.*

Sui prodotti di questa voce si riscuote oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, sull'alcole eccedente i 12 gradi, trascurando le frazioni di grado non superiori a 5/10 e calcolando per un grado intero quelle superiori.

All'importazione di vermut avente i requisiti prescritti dallo articolo 3 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, si applicano i benefici previsti dall'articolo medesimo.

(2) *Sulle bevande comprese in questa voce, la cui ricchezza alcolica sorpassi i 6 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, sull'alcole eccedente il detto limite, trascurando le frazioni di grado non superiori a 5/10 e calcolando per un grado intero quelle superiori.*

La ricchezza alcolica si determina aggiungendo all'alcole contenuto nelle bevande quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV **22.08**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
22.08		**Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione** (1) :		
	01 (litri)	A. alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	16 U.C. per hl	—
	04 (litri)	B. alcole etilico non denaturato di 80° e più	30 U.C. per hl	—
22.09		**Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande :**		
		A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°, presentato in recipienti contenenti (1):		
		I. due litri o meno:		
	01 (litri anidri)	a. di 45,2° o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl
	05 (litri anidri)	b. di più di 45,2°	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	—
		II. più di due litri:		
	08 (litri anidri)	a. di 45,2° o meno	1,60 U.C. per grado e per hl	1,60 U.C. per grado e per hl
	11 (litri anidri)	b. di più di 45,2°	1,60 U.C. per grado e per hl	—
		B. preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») (2):		
	14 (litri anidri)	I. amari aromatici, con gradazione alcolica da 44° a 49° e contenenti da 1,5% a 6%, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4% a 10% di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	30% con riscossione minima di 1,60 U.C. per grado e per hl	esenzione
	17 (litri anidri)	II. altre	30% con riscossione minima di 1,60 U.C. per grado e per hl	27% con riscossione minima di 1,60 U.C. per grado e per hl
		C. bevande alcoliche (2):		
		I. rum, arack, tafia, presentati in recipienti contenenti:		
	21 (litri anidri)	a. due litri o meno	1,10 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1 U.C. per grado e per hl più 5 U.C. per hl
	24 (litri anidri)	b. più di due litri	1,10 U.C. per grado e per hl	1 U.C. per grado e per hl

(1) *È vietata l'importazione dell'alcole etilico (spirito), che abbia meno di 95 gradi all'alcolometro centesimale ufficiale.*
Sull'alcole etilico, compreso quello comunque denaturato allo estero, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione, ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha.

(2) *Sulle preparazioni alcoliche composte e sulle bevande alcoliche, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, da commisurare sulla gradazione alcolica effettiva, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV

22.09

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(22.09 C)		II. gin, presentato in recipienti contenenti:		
	27 (litri anidri)	a. due litri o meno	1,20 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1 U.C. per grado e per hl più 5 U.C. per hl
	31 (litri anidri)	b. più di due litri	1,20 U.C. per grado e per hl	1 U.C. per grado e per hl
		III. whisky:		
		a. whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti contenenti (1):		
	34 (litri anidri)	1. due litri o meno	1,20 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	0,70 U.C. per grado e per hl più 5 U.C. per hl
	37 (litri anidri)	2. più di due litri	1,20 U.C. per grado e per hl	0,70 U.C. per grado e per hl
		b. altro, presentato in recipienti contenenti:		
	41 (litri anidri)	1. due litri o meno	1,20 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	0,80 U.C. per grado e per hl più 5 U.C. per hl
	44 (litri anidri)	2. più di due litri	1,20 U.C. per grado e per hl	0,80 U.C. per grado e per hl
		IV. vodka con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliege, presentate in recipienti contenenti:		
		a. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1,30 U.C. per grado e per hl più 5 U.C. per hl
	47 (litri anidri)	*1. vodka con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno*		
	51 (litri anidri)	*2. acquaviti di prugne, di pere e di ciliege*		
		b. più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl	1,30 U.C. per grado e per hl
	54 (litri anidri)	*1. vodka con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno*		
	57 (litri anidri)	*2. acquaviti di prugne, di pere e di ciliege*		
		V. altri, presentati in recipienti contenenti:		
		a. due litri o meno:		
		1. liquori, acquaviti (diverse dalle acquaviti di frutta a nocciolo, di frutta con semi o di residui della spremitura di frutta con semi), aventi tenore di alcole etilico di 45,2° o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl
	62 (litri anidri)	*aa. liquori*		
		bb. acquaviti:		
	63 (litri anidri)	*α. di vino o di vinaccia*		
	65 (litri anidri)	*β. altre*		

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE IV **22.09**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*22.09*-C-V-a)		2. altri	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	—
		aa. acquaviti:		
	68 (litri anidri)	*α. di vino o di vinaccia*		
	69 (litri anidri)	*β. altre, di frutta*		
	70 (litri (anidri	*γ. altre, non nominate*		
	72 (litri anidri)	*bb. non nominati*		
		b. più di due litri:		
		1. liquori, acquaviti (diverse dalle acquaviti di frutta a nocciolo, di frutta con semi o di residui della spremitura di frutta con semi), aventi tenore di alcole etilico di 45,2° o meno	1,60 U.C. per grado e per hl	1,60 U.C. per grado e per hl
	75 (litri anidri)	*aa. liquori*		
		bb. acquaviti:		
	78 (litri anidri)	*α. di vino o di vinaccia*		
	82 (litri anidri)	*β. altre*		
		2. altri	1,60 U.C. per grado e per hl	—
		aa. acquaviti:		
	83 (litri anidri)	*α. di vino o di vinaccia*		
	85 (litri anidri)	*β. altre, di frutta*		
	88 (litri anidri)	*γ. altre, non nominate*		
	92 (litri anidri)	*bb. non nominati*		
22.10		**Aceti commestibili e loro succedanei commestibili :**		
		A. aceto di vino, presentato in recipienti contenenti:		
	02 (litri)	I. due litri o meno	8 U.C. (1) per hl	—
	05 (litri)	II. più di due litri	6 U.C. (1) per hl	—
		B. altri, presentati in recipienti contenenti:		
	07 (litri)	I. due litri o meno	8 U.C. per hl	—
	11 (litri)	II. più di due litri	6 U.C. per hl	—

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Per l'applicazione delle voci n.ri 23.05-A e 23.06-A-I, si intende per:*
   - *tenore totale in alcole, la somma del tenore in alcole effettivo e del tenore in alcole potenziale;*
   - *tenore in alcole effettivo, il numero di litri di alcole contenuto in 100 kg di prodotto;*
   - *tenore in alcole potenziale, il numero di litri di alcole che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.*
2. *Per l'applicazione della voce n. 23.07-B, sono considerati come prodotti lattiero-caseari i prodotti classificabili nelle voci n.ri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
23.01		**Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:**		
	03	A. farine e polveri di carne e di frattaglie; ciccioli . . .	4%	esenzione
	07	B. farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi . .	5%	2%
23.02		**Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:**		
		A. di cereali:		
		I. di granturco o di riso:		
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35%, in peso	21% (2)	—
		b. altri:		
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35% e inferiore o uguale a 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (1)	21% (2)	—
	07	2. non nominati.	21% (2)	—
		II. di altri cereali:		
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5%, in peso	21% (2)	—
	14	b. altri	21% (2)	—
	37	B. legumi	8%	—
23.03		**Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:**		
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:		
	03	I. superiore a 40%, in peso	27% (2)	—
	06	II. inferiore o uguale a 40%, in peso	esenzione	esenzione

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV **23.02**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*23.03*)		B. altri:		
		I. polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero	esenzione	esenzione
	09	*a. polpe di barbabietole*		
	11	*b. altri*		
	14	II. non nominati	esenzione	esenzione
23.04		**Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie (1) (2) :**		
	02	A. sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	esenzione(3)	—
		B. altri	esenzione	esenzione
	05	*I. di arachidi*		
	08	*II. di lino*		
	12	*III. di copra*		
	15	*IV. di semi di palma (palmisti)*		
	18	*V. di soia*		
	22	*VI. di cotone*		
	25	*VII. di colza o di ravizzone*		
	28	*VIII. di girasole*		
	32	*IX. di sesamo*		
	35	*X. non nominati*		
23.05		**Fecce di vino; tartaro greggio:**		
		A. fecce di vino:		
	02	I. aventi un tenore totale in alcole inferiore o uguale a 10 litri di alcole puro per 100 kg, e un tenore di sostanza secca uguale o superiore a 25%, in peso	esenzione(4)	—
	05	II. altre	1,60 U.C. per litro di alcole totale (4)	—
	07	B. tartaro greggio	esenzione(4)	—
23.06		**Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove :**		
		A. ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta:		
		I. vinaccia:		
	01	a. avente un tenore totale in alcole inferiore o uguale a 5,50 litri di alcole puro per 100 kg, e un tenore di sostanza secca uguale o superiore a 40%, in peso . .	esenzione(4)	esenzione

(1) *Sulla sansa di olive destinata alla disoleazione, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione in base al contenuto di olio, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) *Sui panelli, anche se sfarinati, destinati alla disoleazione con solvente, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli di semi sulla quantità di olio ricavabile determinata analiticamente.*

(3) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(4) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV 23.06

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*23.06*-A-I)	03	b. altra	1,60 U.C. per litro di alcole totale (1)	—
	05	II. altri	esenzione	esenzione
	08	B. altri	4%	2%
23.07		**Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :**		
	01	A. prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	9%	6%
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	15% (2)	—
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50% . .	15% (2)	—
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75% . .	15% (2)	—
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	15% (2)	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	15% (2)	—
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50% . . .	15% (2)	—
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	15% (2)	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	15% (2)	—
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50% . . .	15% (2)	—
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	15% (2)	—
	85	II. non contenenti né amido, né fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	15% (2)	—
	88	C. non nominati	15%	—

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV

CAPITOLO 24

TABACCHI

* * *

I prodotti contenenti tabacchi in qualsiasi proporzione, fatta eccezione per le preparazioni insetticide del Capitolo 38, sono da classificare in questo Capitolo e sono sottoposti alle disposizioni stabilite dalla Legge sul « regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato ».

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
24.01		**Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:**		
		A. tabacchi di valore, per collo, uguale o superiore a 280 U.C. per 100 kg di peso netto	15% con riscossione massima di 70 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	02	*I. tabacco non scostolato:*		
	05	*II. tabacco parzialmente o totalmente scostolato*		
		B. altri	30% con riscossione minima di 29 U.C. e riscossione massima di 42 U.C. per 100 kg di peso netto	23% con riscossione minima di 28 U.C. e riscossione massima di 33 U.C. per 100 kg di peso netto
		I. tabacco non scostolato:		
	08	*a. tabacco essiccato in essicatoi ad aria calda (flue cured) - tipo Virginia*		
		b. tabacco chiaro essiccato in ambienti chiusi con circolazione di aria naturale (light air cured):		
	11	*1. tipo Burley (sementa originali di Burley e ibride di Burley)*		
	14	*2. altro*		
	17	*c. tabacco essiccato all'aria libera (sun cured) - tipo orientale*		
	21	*d. tabacco essiccato a fuoco diretto (fire cured) – tipo Kentucky*		
	24	*e. tabacco scuro essiccato in ambienti chiusi con circolazione di aria naturale (dark air cured)*		
	27	*f. altro*		
		II. tabacco parzialmente o totalmente scostolato:		
	31	*a. tabacco essiccato in essiccatoi ad aria calda (flue cured) – tipo Virginia*		
		b. tabacco chiaro essiccato in ambienti chiusi con circolazione diaria naturale (light air cured):		
	34	*1. tipo Burley (sementa originali di Burley e ibride di Burley)*		
	37	*2. altro*		
	41	*c. tabacco essiccato all'aria libera (sun cured) – tipo orientale*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IV 24.01

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*24.01*-B-II)	44	*d. tabacco essiccato a fuoco diretto (fire cured) – tipo Kentucky*		
	47	*e. tabacco scuro essiccato in ambienti chiusi con circolazione di aria naturale (dark air cured)*		
	51	*f. altro*		
	54	*III. cascami di tabacco*		
24.02		**Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco** (1) (2):		
	01 (n)	A. sigarette	180%	90%
		B. sigari e sigaretti	80%	52%
	04 (n)	*I. superiori*		
	07 (n)	*II. comuni*		
		C. tabacco da fumo	180%	117%
	11	*I. trinciati chiari e trinciati dolci*		
	14	*II. trinciati altri e spuntature di sigaro*		
		D. tabacco da masticare e tabacco da fiuto	100%	65%
	17	*I. da masticare*		
	21	*II. da fiuto*		
		E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	40%	26%
	24	*I. polveri di tabacco*		
	27	*II. tabacco pressato o conciato, per la fabbricazione del tabacco da fiuto*		
	31	*III. estratti e sughi di tabacco*		
	35	*IV. tabacco agglomerato sotto forma di foglie*		
	38	*V. non nominati*		

(1) *L'introduzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti derivati del tabacco (estratti, sughi, ecc.) è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per i Comuni di Livigno e Campione d'Italia.*

In deroga alle disposizioni di cui sopra, è ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, dei tabacchi lavorati, sempreché servano al consumo personale di chi li introduce e siano pagati i diritti stabiliti nella Tariffa doganale, fino a quattro chilogrammi nelle dogane di I, II, III e IV classe e fino a due chilogrammi nelle altre dogane. Per la introduzione di quantità superiori ai quattro chilogrammi occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli.

Nei territori non soggetti a monopolio, è in ogni caso, vietata la importazione dei tabacchi lavorati che, per denominazione o per caratteristiche estrinseche o intrinseche, siano considerati dall'Amministrazione dei Monopoli similari a quelli di produzione del Monopolio italiano.

È, tuttavia, in facoltà dell'Amministrazione dei Monopoli di consentire l'importazione dei tabacchi indicati nel comma precedente nei comuni di Campione d'Italia e di Livigno.

L'importazione dei succedanei del tabacco è vietata.

Sono considerati succedanei del tabacco le sostanze preparate, atte a surrogare il tabacco da fumo e da fiuto.

Gli imballaggi abituali (pacchetti, scatole, cassette, ecc.), contenenti tabacchi lavorati, sono considerati senza valore.

(2) *Sui tabacchi lavorati si riscuote, oltre al dazio doganale, una sovrimposta pari all'imposta di consumo gravante sui prodotti della stessa marca inscritta nella tariffa di vendita o, in mancanza, sulla marca inscritta in tariffa il cui prezzo (prezzo richiesto dal fornitore) sia più prossimo al valore accertato in dogana dei tabacchi introdotti.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCI E CEMENTI

NOTE

1. Con riserva delle eccezioni esplicite o implicite risultanti dal testo delle voci, rientrano in questo Capitolo i prodotti lavati (anche per mezzo di sostanze chimiche atte a eliminare le impurezze senza modificare il prodotto), macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, anche arricchiti per flottazione, separazione magnetica e con altri procedimenti meccanici o fisici (eccettuata la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati o assoggettati ad una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

2. Questo Capitolo non comprende:
   a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (n. 28.02);
   b) le terre coloranti a base di ossidi di ferro contenenti, in peso, 70% e piú di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3 (n. 28.23);
   c) i medicamenti e gli altri prodotti del Capitolo 30;
   d) i prodotti per profumeria o per toletta, preparati e i cosmetici preparati, della voce n. 33.06;
   e) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (n. 68.01), i cubi e tessere per mosaici (n. 68.02), le ardesie per coperture di tetti e rivestimenti di edifici (n. 68.03);
   f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (n. 71.02);
   g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g della voce n. 38.19; gli elementi di ottica di cloruro di sodio (n. 90.01);
   h) i gessetti per scrivere e per disegnare, i gessi da sarti, i gessi per bigliardi (n. 98.05).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
25.01		**Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare (1):**		
		A. salgemmma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa:		
	01	I. destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti (2) .	1 U.C. per 1000 kg di peso netto	—

(1) *È considerato sale, agli effetti dell'applicazione della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi, il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8%.*

L'introduzione del sale è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti e per i Comuni di Livigno e Campione d'Italia.

Deroghe al divieto di introduzione del sale nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio:

a) *fino a 5 kg esclusivamente per uso personale, previa autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;*

b) *oltre 5 kg purché proveniente esclusivamente dagli Stati membri della Comunità Economica Europea, nel limite di un contingente annuo pari al 5% della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;*

c) *previo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli e con l'osservanza delle condizioni dettate dalla medesima, i vari tipi di cloruro di sodio (in esenzione da imposta) destinati alle lavorazioni industriali;*

d) *i sali denaturati con sostanze ritenute idonee dalla Amministrazione dei Monopoli di Stato a renderli inadatti alla alimentazione umana nonché i prodotti contenenti cloruro sodico purché inadatti all'alimentazione umana o resi tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato;*

e) *cloruro di sodio puro, previa autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;*

f) *sali speciali per uso alimentare, previa autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.*

I sali introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio ai sensi delle deroghe di cui innanzi, sono sottoposti, oltre al trattamento daziario, al pagamento:

1) *per la deroga sub* a): *imposta di consumo sul sale superiore da tavola;*

2) *per le deroghe sub* b) *ed* f): *imposta di consumo gravante sul tipo similare di sale in vendita in Italia;*

3) *per la deroga sub* c): *imposta di consumo gravante sul sale raffinato.*

L'importazione di acque madri delle saline e di acqua di mare nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio è vietata, salvo autorizzazione concessa dall'Amministrazione dei Monopoli; in tal caso l'importazione sarà permessa sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'Amministrazione medesima.

2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE V 25.01

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(25.01-A)		II. altri:		
	04	a. denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), escluse la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana (1)	5 U.C. per 1000 kg di peso netto	2,5 U.C. per 1000 kg di peso netto
		b. non nominati	16 U.C. per 1000 kg di peso n'tto	8 U.C. per 1000 kg di peso netto
	07	*1. sale per l'alimentazione umana*		
	11	*2. altri*		
	14	B. acque madri di saline; acqua di mare	esenzione	esenzione
25.02	00	**Piriti di ferro non arrostite**	esenzione	esenzione
25.03		**Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale:**		
		A. greggi	esenzione	esenzione
	01	*I. in pani e in rottami*		
	04	*II. altri*		
	07	B. altri	10%	4%
25.04	00	**Grafite naturale**	esenzione	esenzione
25.05		**Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere comprese nella voce n. 26.01**	esenzione	esenzione
		A. sabbie naturali per usi industriali (per la fonderia, la vetreria, la ceramica, e simili):		
	01	*I. sabbie silicee*		
	04	*II. altre*		
	07	*B. altre*		
25.06		**Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti gregge, sgrossate o semplicemente segate**	1%	esenzione
	01	*A. greggi o semplicemente sgrossati*		
	04	*B. altri*		
25.07		**Argille (caolino, bentonite, ecc.), escluse le argille espanse della voce n. 68.07, andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte e di dinas**	esenzione	esenzione
	01	*A. caolino e argille caoliniche*		
	04	*B. andalusite, cianite, sillimanite, mullite*		
	07	*C. terre di chamotte e di dinas*		
	11	*D. bentonite*		
	14	*E. altri*		
25.08	00	**Creta**	esenzione	esenzione
25.09		**Terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; ossidi di ferro micacei naturali :**		
		A. terre coloranti:		
	02	I. non calcinate né mescolate	2%	1%
	07	II. altre	9%	3,5%
	11	B. ossidi di ferro micacei naturali	3%	2%

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE V

25.10

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
25.10	00	**Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali, apatite e crete fosfatiche**	esenzione	esenzione
25.11		**Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (whiterite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario:**		
	01	A. solfato di bario	esenzione	esenzione
	05	B. carbonato di bario, anche calcinato	3%	1%
25.12	00	**Farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.) di densità apparente inferiore o uguale a 1, anche calcinate**	esenzione	0,5%
25.13		**Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente:**		
		A. greggi od in pezzi irregolari	esenzione	esenzione
	02	*I. pietra pomice, compresa quella frantumata*		
		II. altri		
	08	B. altri	3%	1%
25.14	00	**Ardesia greggia spaccata, sgrossata o semplicemente segata** .	esenzione	esenzione
25.15		**Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore od uguale a 2,5 ed alabastro, greggi, sgrossati o semplicemente segati:**		
	01	A. greggi, sgrossati, semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm	esenzione	esenzione
		B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm:		
	04	I. alabastro	esenzione	esenzione
		II. altri	10%	6%
	07	*a. cascami segati, buoni soltanto per fare cubi o tessere per mosaici*		
		b. non nominati:		
	11	*1. di spessore uguale o inferiore a 16 cm*		
	14	*2. di spessore superiore a 16 cm e uguale o inferiore a 25 cm*		
25.16		**Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati:**		
	01	A. greggi, sgrossati, semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm	esenzione	esenzione
		B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm:		
	04	I. granito, porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili; arenaria	7%	3,5%
		II. altre pietre da taglio o da costruzione:		
	07	a. pietre calcaree di densità apparente inferiore a 2,5	6%	3%
	11	b. altre	esenzione	esenzione

Segue TABELLA B

SEZIONE V 25.17

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
25.17		**Sassi e pietre frantumate (anche trattati termicamente), ghiaia, macadam e tarmacadam, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo e per massicciate stradali, ferroviarie o d'altro tipo; selce e ciottoli, anche trattati termicamente; granuli e scaglie (anche trattati termicamente) e polveri di pietre delle voci n.ri 25.15 e 25.16**	esenzione	esenzione
	01	*A. sassi, ghiaia, selce e ciottoli*		
	03	*B. macadam e tarmacadam, di loppe*		
	08	*C. altro tarmacadam*		
	12	*D. altri*		
25.18		**Dolomite, greggia, sgrossata o semplicemente segata; dolomite, anche sinterizzata o calcinata; pigiata di dolomite:**		
	01	A. dolomite cruda	esenzione	esenzione
	04	B. dolomite sinterizzata o calcinata	4%	2%
	07	C. pigiata di dolomite	5%	2,5%
25.19		**Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio**	esenzione	esenzione
	01	*A. carbonato di magnesio naturale (magnesite)*		
	04	*B. altro*		
25.20		**Pietra da gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria**	esenzione	esenzione
	01	*A. pietra da gesso e anidrite*		
	04	*B. altri*		
25.21	00	**Pietre da calce o da cemento e altre pietre calcaree da fonderia**	esenzione	esenzione
25.22		**Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio**	4%	3,5%
		A. calce ordinaria:		
	01	*I. viva*		
	04	*II. spenta*		
	07	*B. calce idraulica*		
25.23		**Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati**	8%	4%
	01	*A. clinkers*		
	05	*B. cemento Portland bianco, colorato o non*		
		C. altri:		
	08	*I. cemento Portland senza costituenti secondari*		
	12	*II. cementi contenenti scorie di altoforno e/o pozzolana, escluso il cemento sursulfatato*		
	17	*III. non nominati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE V

25.24

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
25.24	00	**Amianto (asbesto)**	esenzione	esenzione
25.25	00	**Schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati) e ambra (succino) naturale; schiuma di mare e ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni e forme similari, semplicemente stampate; giavazzo**	esenzione	esenzione
25.26		**Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari « splittings » e i cascami di mica**	esenzione	esenzione
	01	*A. mica in polvere*		
	04	*B. altri*		
25.27		**Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco:**		
	01	A. steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata	esenzione	esenzione
		B. steatite naturale, frantumata o in polvere:		
	04	I. talco in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8%	4%
	07	II. altra	3%	1%
25.28	00	**Criolite e chiolite naturali**	esenzione	esenzione
25.29	00	**Solfuri di arsenico naturali**	esenzione	esenzione
25.30		**Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85% di H_3BO_3 sul prodotto secco**	esenzione	esenzione
	01	*A. borato di sodio naturale greggio*		
	04	*B. altri*		
25.31		**Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; spato fluore:**		
		A. spato fluore	3%	2,5%
	02	*I. contenente più del 97% di floruro di calcio (CaF_2)*		
	03	*II. contenente 97% o meno di floruro di calcio (CaF_2)*		
		B. altri	esenzione	esenzione
	04	*I. feldspato*		
	07	*II. non nominati*		
25.32		**Carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; materie minerali non nominate né comprese altrove; avanzi e cocci di materiali ceramici**	esenzione	esenzione
	01	*A. prodotti minerali contenenti litio*		
	04	*B. vermicolite, perlite e cloriti*		
	07	*C. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE V

CAPITOLO 26

MINERALI METALLURGICI, SCORIE E CENERI

NOTE

1. Questo Capitolo non camprende:
   a) le loppe e gli altri cascami industriali simili preparati sotto forma di macadam (n. 25.17);
   b) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (n. 25.19);
   c) le scorie di defosforazione del Capitolo 31;
   d) le lane di loppe, di scorie, le lane di roccia ed altre simili lane minerali (n. 68.07);
   e) le ceneri di oreficeria, i residui ed i rottami di metalli preziosi (n. 71.11);
   f) le matte di rame, le matte di nichelio e le matte di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (Sezione XV).

2. Ai sensi della voce n. 26.01, s'intendono per « minerali metallurgici » i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce n. 28.50 o dei metalli delle Sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.

3. Rientrano nella voce n. 26.03 soltanto le ceneri e residui contenenti metalli o composti metallici e che sono dei tipi utilizzati, nell'industria, per l'estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
26.01		**Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):**		
		A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):		
	01	I. piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)	esenzione	esenzione
	04	II. altri (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
	07	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
		C. minerali d'uranio:		
	11	I. minerali d'uranio e pechblenda, con tenore in uranio superiore a 5% in peso (EURATOM)	esenzione	esenzione
	14	II. altri	esenzione	esenzione
		D. minerali di torio:		
	17	I. monazite; urano-torianite ed altri minerali di torio, con tenore in torio superiore a 20% in peso (EURATOM)	esenzione	esenzione
	21	II. altri	esenzione	esenzione
		E. altri minerali	esenzione	esenzione
	24	*I. di piombo*		
	27	*II. di zinco*		
	31	*III. di rame*		
	34	*IV. di alluminio*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE V **26.01**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*26.01*-E)	37	*V. di stagno*		
	41	*VI. di cromo*		
	44	*VII. di tungsteno (wolframio)*		
	47	*VIII. di titanio*		
	49	*IX. di vanadio*		
	52	*X. di molibdeno*		
	54	*XI. di berillio*		
	57	*XII. di zirconio*		
	61	*XIII. di tantalio, di niobio*		
	64	*XIV. di oro*		
	67	*XV. di argento, di platino e di metalli del gruppo del platino*		
	71	*XVI. di antimonio*		
	74	*XVII. di nichelio*		
	77	*XVIII. non nominati*		
26.02		**Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:**		
	01	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno) (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
		B. altri	esenzione	esenzione
	04	*I. cascami atti al recupero del ferro o del manganese*		
	07	*II. scorie d'altoforno granulate (sable-laitier)*		
	11	*III. non nominati*		
26.03		**Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici**	esenzione	esenzione
		A. di zinco:		
	01	*I. matte di zinco*		
	05	*II. altri*		
	11	*B. di piombo*		
	17	*C. di rame*		
	22	*D. di alluminio*		
	24	*E. di stagno*		
	27	*F. non nominati*		
26.04	00	**Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech**	esenzione	esenzione

Segue TABELLA *B*

SEZIONE V

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; questa esclusione non riguarda il metano ed il propano chimicamente puri, che sono da classificare nella voce n. 27.11;
   b) i medicamenti della voce n. 30.03;
   c) gli idrocarburi non saturi miscelati, classificabili nelle voci n.ri 33.01, 33.02, 33.04 o 38.07.
2. La voce n. 27.07 deve essere considerata come comprendente non solamente gli olii e gli altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, ma anche i prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti non aromatici e che provengono dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti a bassa temperatura o di altri catrami minerali, per ciclizzazione del petrolio o con qualsiasi altro procedimento.
3. La denominazione « oli di petrolio o di minerali bituminosi » impiegata nella voce n. 27.10, è da considerarsi riferita non soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi, come pure a quelli costituiti da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti aromatici, qualunque sia il processo di fabbricazione.
4. La voce n. 27.13 deve essere considerata come comprendente non soltanto la paraffina o gli altri prodotti ivi nominati, ma anche i prodotti analoghi ottenuti per sintesi o con qualsiasi altro procedimento.

NOTE COMPLEMENTARI (1)

1. Per l'applicazione della voce n. 27.10 si considerano come:

A. oli leggeri (voce n. 27.10-A), gli oli e le preparazioni che a 210° C distillano, comprese le perdite, 90% o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;

B. benzine speciali (voce 27.10-A-III-a), gli oli leggeri definiti nel precedente paragrafo A e il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5% e 90% in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60° C;

C. acqua ragia minerale (voce n. 27.10-A-III-a-1), le benzine speciali definite nel precedente paragrafo B e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21° C, secondo il metodo Abel-Pensky (2);

D. oli medi (voce n. 27.10-B), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210° C meno del 90% e a 250° C 65% o più, secondo il metodo ASTM D 86;

E. petrolio lampante (voce n. 27.10-B-III-a), gli oli medi definiti nel precedente paragrafo D e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21° C, secondo il metodo Abel-Pensky (2);

F. oli pesanti (voce n. 27.10-C), gli oli e le preparazioni che a 250° C distillano, comprese le perdite, meno del 65% in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata col suddetto metodo;

G. oli da gas (voce n. 27.10-C-I), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F e che a 350° C distillano, comprese le perdite, l'85% o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;

H. oli combustibili (voce n. 27.10-C-II), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F, diversi dagli oli da gas definiti nel precedente paragrafo G e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:

- *inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore del residuo solfatato è inferiore a 1%, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 93';*
- *oppure superiore o uguale ai valori della riga II se il punto di scorrimento è superiore o uguale a 10° C, secondo il metodo ASTM D 97;*
- *oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300° C distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, il 25% o più in volume, oppure qualora essi distillino meno del 25% in volume a 300° C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10° C, secondo il metodo ASTM D 97.*

(1) *Per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'« American Society for Testing and Materials » e pubblicati nel dicembre 1962 nella 39ª Edizione sulle definizioni e specificazioni convenzionate (standards) per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.*

(2) *Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51755 (Deutsche Industrienormen) pubblicato nell'ottobre 1963 dal Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.*

Segue TABELLA B

SEZIONE V — CAPITOLO 27

TABELLA DI CORRISPONDENZA COLORE DILUITO C/VISCOSITÀ V

Colore C . . .		*0*	*0,5*	*1*	*1,5*	*2*	*2,5*	*3*	*3,5*	*4*	*4,5*	*5*	*5,5*	*6*	*6,5*	*7*	*7,5 e più*
Viscosità V	*I*	*4*	*4*	*4*	*5,4*	*9*	*15,1*	*25,3*	*42,4*	*71,1*	*119*	*200*	*335*	*562*	*943*	*1580*	*2650*
	II	*7*	*7*	*7*	*7*	*9*	*15,1*	*25,3*	*42,4*	*71,1*	*119*	*200*	*335*	*562*	*943*	*1580*	*2650*

Per viscosità V si deve intendere la viscosità cinemàtica a 50° C espressa in centistokes, secondo il metodo ASTM D 455.

Per colore diluito C si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il colore degli oli combustibili di questa voce deve essere naturale.

Questa voce non comprende gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F, per i quali non è possibile determinare:

— *o la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250° C, secondo il metodo ASTM D 86;*

— *o la viscosità cinematica a 50° C, secondo il metodo ASTM D 445;*

— *o il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.*

Questi prodotti rientrano nella voce n. 27.10-C-III.

2. *Per l'applicazione della voce n. 27.11, si considerano come propani e butani commerciali (voce n. 27.11-B-I) i prodotti che allo stato liquido e alla temperatura di 37,8° C hanno una pressione di vapore relativa inferiore o uguale a 25 kg per cm² — o 24,5 Bar — secondo il metodo ASTM D 1267.*

3. *Per l'applicazione della voce n. 27.12, si considera come vaselina greggia (voce n. 27.12-A) la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.*

4. *Per l'applicazione della voce n. 27.13-B-I, si considerano come greggi i prodotti che presentano:*

   a) *un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100° C è inferiore a 9 centistokes, secondo il metodo ASTM D 445; oppure*

   b) *una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100° C è uguale o superiore a 9 centistokes, secondo il metodo ASTM D 445.*

5. *Per « trattamento definito », ai sensi delle voci n.ri 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13-B, si intendono le operazioni seguenti :*

   a) *la distillazione sotto vuoto;*

   b) *la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;*

   c) *il cracking;*

   d) *il reforming;*

   e) *l'estrazione mediante solventi selettivi;*

   f) *il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attivate o carbone attivo;*

   g) *la polimerizzazione;*

   h) *l'alchilazione;*

   ij) *l'isomerizzazione;*

   k) *la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti della voce n. 27.10-C, che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266);*

   l) *la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce n. 27.10-C;*

   m) *il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti della voce numero 27.10-C, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 atm. ed a una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce n. 27.10-C-III, aventi, in particolare, lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio, « hydrofinishing » o decolorazione);*

   n) *la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti della voce n. 27.10-C-II, purchè tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30% o più a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle voci n.ri 27.10-A o 27.10-B, sono da assoggettare al dazio previsto per la voce n. 27.10-C-II-c, secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze;*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE V CAPITOLO 27

o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti della voce n. 27.10-C-III.

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati.

6. *I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica e che rientrano nelle voci n.ri* 27.07-*B–I*, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13-*B*, 27.14-*C*, 29.01-*A-I*, 29.01-*B-II-a*, 29.01-*D-I-a sono da assoggettare al dazio previsto per i prodotti « destinati ad altri usi », secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci n.ri* 27.10, 27.11, 27.12 *e* 27.13-*B*, *qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

7. *Sono ammessi nella voce n.* 27.10-*C-III-c soltanto gli oli destinati ad essere miscelati, dall'importatore, con altri oli o con prodotti della voce* 38.14 *o con ispessenti, per ottenere oli, grassi o preparazioni lubrificanti, in imprese che, per gli impianti di cui dispongono, non possono fruire del beneficio del regime di esenzione doganale di cui alle precedenti Note complementari n.ri* 5 *e* 6 *relative alla voce n.* 27.10 *e che trattano tali oli, per la rivendita, in installazioni che comprendono congiuntamente:*

— *almeno due serbatoi di deposito per ricevere gli oli di base alla rinfusa;*

— *almeno un serbatoio miscelatore che utilizzi forza motrice, eventualmente mezzi di riscaldamento e che consenta l'aggiunta di additivi ;*

— *apparecchi di condizionamento.*

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, contenenti:

A) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.

B) olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
27.01		**Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili :**		
		A. carboni fossili (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
	01	*I. litantrace*		
	04	*II. antracite*		
	07	B. altri (C.E.C.A.)	4%	2%
27.02		**Ligniti e agglomerati di ligniti :**		
	01	A. ligniti (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
	04	B. agglomerati di ligniti (C.E.C.A.)	4%	2%
27.03		**Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba:**		
	01	A. torba	esenzione	esenzione
	04	B. agglomerati di torba	3%	1,5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE V

27.04

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
27.04		**Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:**		
		A. di carbon fossile:		
	01	I. destinati alla fabbricazione di elettrodi	3%	1,5%
	04	II. altri (C.E.C.A.)	10% (3)	5%
	07	B. di lignite (C.E.C.A.)	10% (3)	5%
	11	C. altri	3%	1,5%
27.05	00	**Carbone di storta**	3%	1,5%
27.05 bis	00 (m³)	**Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili**	esenzione	esenzione
27.06	00	**Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti**	esenzione	esenzione
27.07		**Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo:**		
		A. oli greggi:		
	01	I. oli leggeri greggi, distillanti 90% o piú del loro volume fino a 200° C	10%	4%
	04	II. altri	2%	1%
		B. benzoli, toluoli, xiloli, nafta solvente; prodotti analoghi ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, distillanti piú di 65% del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo); frazioni di testa solforate degli oli leggeri greggi:		
		I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili (1)	10%	5%
	07	*a. benzol*		
	11	*b. toluoli*		
	14	*c. xiloli*		
	17	*d. nafta solvente*		
	21	*e. altri*		
		II. destinati ad altri usi (1) (2)	esenzione	esenzione
	24	*a. benzoli*		
	27	*b. toluoli*		
	31	*c. xiloli*		
		d. nafta solvente:		
	34	*1. destinata alla fabbricazione di vernici*		
	37	*2. destinata ad altri usi*		
	41	*e. altri*		

(1) *Sui prodotti analoghi ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, distillanti più di 65% del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale a quella stabilita per i prodotti della voce n. 27.10, secondo la specie.*

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) *Il coke destinato alla produzione di ghisa partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale, e quello destinato alla produzione di ghise speciali, nonché a quella degli acciai speciali e di qualità, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE V 27.07

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*27.07*)		C. prodotti basici	6%	3%
	44	*I. piridina rettificata, di cui almeno l'80% distilla tra 100° e 125°*		
	47	*II. altri*		
		D. fenoli, cresoli, xilenoli	3%	2,5%
	51	*I. fenoli*		
	54	*II. cresoli, xilenoli*		
	57	E. naftalina	esenzione	1,5%
	61	F. antracene	esenzione	esenzione
		G. altri (1) (2):		
	65	I. destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce n. 28.03 (3)	esenzione	3,5%
	67	II. non nominati	5%	3,5%
27.08		**Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali**	esenzione	esenzione
	01	*A. pece*		
	04	*B. coke di pece*		
27.09		**Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi** (4)	esenzione	esenzione
	01	*A. da usare direttamente come combustibili*		
	04	*B. destinati alla lavorazione*		
	07	*C. destinati ad altri usi*		
27.10		**Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base** (4) (5):		
		A. oli leggeri:		
		I. destinati a subire un trattamento definito (3)	14% (6)	7%
		a. benzine speciali:		
	01	*1. acqua ragia minerale*		
	04	*2. altre*		
	07	*b. non nominati*		

(1) *Gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti ed i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, sono oggetti all'imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli di petrolio con i quali presentano caratteristiche chimico-fisiche simili.*

(2) *Sui prodotti analoghi ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, diversi da quelli previsti nella voce n. 27.07-B, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale a quella stabilita per i prodotti della voce n. 27.10, secondo la specie.*

(3) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(5) *Sulle preparazioni lubrificanti contenenti oli di semi, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli.*

(6) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

Segue TABELLA B

SEZIONE V **27.10**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(27.10-A)		II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-A-I (1) (2)	14% (3)	7%
		a. benzine speciali:		
	11	*1. acqua ragia minerale*		
	14	*2. altre*		
	17	*b. non nominati*		
		III. destinati ad altri usi:		
		a. benzine speciali:		
	21	1. acqua ragia minerale	14% (4)	7%
	24	2. altre	14% (4)	7%
	27	b. non nominati	14% (4)	7%
		B. oli medi:		
	31	I. destinati a subire un trattamento definito (1)	14% (3)	7%
	34	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-B-I (1) (2)	14% (3)	7%
		III. destinati ad altri usi:		
	37	a. petrolio lampante	14%(4)(5)	7%
	41	b. non nominati	14% (4)	7%
		C. oli pesanti:		
		I. oli da gas:		
	44	a. destinati a subire un trattamento definito (1) . . .	10% (3)	5%
	47	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-C-I-a (1) (2)	10% (3)	5%
		c. destinati ad altri usi	10%(6)(7)	5%
	51	*1. da usare direttamente come combustibili*		
	54	*2. non nominati*		
		II. oli combustibili:		
	57	a. destinati a subire un trattamento definito (1) . . .	10% (3)	5%
	61	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-C-II-a (1) (2)	10% (3)	5%
		c. destinati ad altri usi	10%(6)(7)	5%
	64	*1. oli combustibili speciali*		
		2. oli combustibili diversi da quelli speciali:		
		aa. da usare direttamente come combustibili:		
	67	*α. densi*		
	71	*β. semifluidi, fluidi, fluidissimi*		
		bb. altri:		
	74	*α. densi*		
	77	*β. semifluidi, fluidi, fluidissimi*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Veggasi la Nota complementare n. 6 di questo Capitolo.

(3) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

(4) Si applica temporaneamente il dazio del 6% sul valore.

(5) *Il petrolio lampante destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

(6) Si applica temporaneamente il dazio del 3,5% sul valore.

(7) *Gli oli da gas e gli oli combustibili, da usare direttamente come combustibili, destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE V 27.10

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(27.10-C)		III. oli lubrificanti ed altri:		
	81	a. destinati a subire un trattamento definito (1) . . .	12% (6)	6%
	84	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-C-III-a (1) (2)	12% (6)	6%
	87	c. destinati ad essere miscelati conformente alle condizioni previste dalla Nota complementare n. 7 di questo Capitolo (1)	12% (7)	6%
	91	d. destinati ad altri usi	12%	6%
27.11		**Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi** (3) (4):		
		A. propano di purezza uguale o superiore a 99%:		
	02	I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile.	25%	17,5%
	05	II. destinato ad altri usi (1)	esenzione	esenzione
		B. altri:		
		I. propani e butani commerciali:		
	08	a. destinati a subire un trattamento definito (1)	3,5% (6)	1,5%
	12	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.11-B-I-a (1) (2)	3,5% (6)	1,5%
	15	c. destinati ad altri usi	3,5%	1,5%
		II. non nominati:		
	17	a. presentati allo stato gassoso	3,5% (6)	1,5%
	21	b. altri	3,5% (6)	1,5%
27.12		**Vaselina** (5):		
		A. greggia:		
	01	I. destinata a subire un trattamento definito (1) . . .	2,5% (6)	2%
	04	II. destinata a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.12-A-I (1) (2)	2,5% (6)	2%
	07	III. destinata ad altri usi	2,5%	2%
	11	B. altra	10%	7%

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Veggasi la Nota complementare n. 6 di questo Capitolo.

(3) *Sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela fra di loro, resi liquidi con la compressione per essere usati come combustibile o come carburanti nell'autotrazione, nonché sui gas incondensabili immessi direttamente nelle reti cittadine di distribuzione di gas, soggetti ad imposta interna di fabbricazione a norma delle disposizioni vigenti, si riscuote, oltre il dazio, la corrispondente sovrimposta di confine.*

(4) *Sul metano è dovuto, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna erariale.*

(5) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(6) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

(7) Si applica temporaneamente il dazio del 4% sul valore.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE V

27.13

NUMERO			ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
27.13		**Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.), anche colorati :**		
		A. ozocerite, cera di lignite o di torba (1):		
	01	I. gregge	3%	1,5%
	04	II. altre	10%	5%
		B. altri (2):		
		I. greggi:		
	07	a. destinati a subire un trattamento definito (3) . . .	2,5% (9)	2%
	11	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.13-B-I-a (3) (4)	2,5% (9)	2%
	14	c. destinati ad altri usi	2,5%	2%
	17	II. non nominati	10%	6%
27.14		**Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi :**		
	01	A. bitume di petrolio.	esenzione	esenzione
	04	B. coke di petrolio	esenzione	esenzione
		C. altri (5) (6) (7):		
	08	I. destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce n. 28.03. (3)	esenzione	2%
	11	II. non nominati	4%	2%
27.15	00	**Bitumi naturali e asfalti naturali ; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche**	esenzione	esenzione
27.16		**Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, « cut-backs », ecc.) (8):**		
	01	A. mastici bituminosi	8%	3%
	04	B. altre	3%	1%
27.17	00 (kWh)	**Energia elettrica**	esenzione	esenzione

(1) *Sulla cera minerale greggia (ozocerite greggia) e sulla cera minerale raffinata (ceresina), si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(2) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(3) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Veggasi la Nota complementare n. 6 di questo Capitolo.

(5) *Sugli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per gli estratti aromatici e prodotti di composizione simile.*

(6) *Sui residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi in essi contenuti in misura uguale alla corrispondente imposta di fabbricazione.*

(7) *Gli estratti aromatici del petrolio, impiegati nella preparazione della gomma sintetica, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, sono ammessi in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine.*

(8) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi in essi contenuti, in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(9) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSE

NOTE

1. a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo delle voci n.ri 28.50 o 28.51, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della Tariffa.
   b) Fatta riserva delle disposizioni del precedente paragrafo a), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo delle voci n.ri 28.49 o 28.52, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci di questa Sezione.
2. Fatta riserva delle disposizioni della precedente Nota 1, ogni prodotto che, in virtù della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci n.ri 30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 37.08 e 38.11, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della Tariffa.

* * *

A) Salvo le particolari disposizioni stabilite in Tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione, contenenti:

I) alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, da commisurare sulla quantità contenuta di detti alcoli.

Per l'alcole etilico contenuto nei prodotti importati dall'estero, e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detto alcole è soggetto al pagamento del diritto erariale speciale.

Per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico contenuti nei prodotti importati dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale a fruire dell'agevolazione di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detti alcoli sono soggetti, sul quantitativo eccedente il 2 per cento esistente nel prodotto finito, al pagamento del diritto erariale speciale;

II) prodotti petroliferi, miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi nonchè miscele di alchibenzoli sintetici, liquide, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti prodotti;

III) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente;

IV) zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sul la quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10%, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10% ma non a 20%, in peso: 15 kg; 3) superiore a 20% ma non a 30%, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30% ma non a 40%, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40% ma non a 50%, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50% ma non a 60%, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60% ma non a 70%, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70% ma non a 80%, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80% ma non a 90%, in peso: 85 kg; 10) superiore a 90%, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata all'aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi del prodotto non consente di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquote diverse d'imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota più elevata;

V) oli o grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli o grassi;

VI) olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente.

Le quantità sulle quali sono da riscuotere le sovrimposte di confine e gli altri diritti suindicati, sono accertate, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

VII) caffè, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul caffè nella misura prevista per il caffè tostato, anche macinato, e per gli estratti solidi solubili di caffè, in rapporto al contenuto di caffè tostato o di estratti solidi.

B) Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

C) L'importazione di saccarina, dulcina ed altri edulcoranti sintetici assimilabili a dette sostanze è riservata allo Stato

D) I prodotti contenenti in qualsiasi proporzione saccarina, dulcina o altri edulcoranti sintetici assimilabili a dette sostanze sono di vietata importazione, ad eccezione delle specialità medicinali nelle quali tali sostanze siano state impiegate come edulcoranti, nonchè dei prodotti splendogeni e dietetici.

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI O ORGANICI DEI METALLI PREZIOSI, DEGLI ELEMENTI RADIOATTIVI, DEI METALLI DELLE TERRE RARE E DEGLI ISOTOPI

NOTE

1. Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci o delle sue Note, questo Capitolo comprende soltanto:
   a) elementi chimici isolati o composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;
   b) le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo a);

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI CAPITOLO 28

c) le altre soluzioni dei prodotti del succitato paragrafo a), purchè il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purchè il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;

d) i prodotti dei paragrafi a), b), c) suddetti, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

e) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c) o d) addizionati di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.

2. Oltre agli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ed ai solfossilati (n. 28.36), ai carbonati ed ai percarbonati di basi inorganiche (n. 28.42), ai cianuri semplici o complessi di basi inorganiche (n. 28.43), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (n. 28.44), ai prodotti organici compresi nelle voci dal n. 28.49 al n. 28.52 incluso ed ai carburi metalloidici o metallici (n. 28.56), sono da classificare in questo Capitolo solamente i composti del carbonio qui di seguito specificati:

a) gli ossidi di carbonio, gli acidi cianidrico, fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (nella voce n. 28.13);

b) gli ossialogenuri di carbonio (nella voce n. 28.14);

c) il solfuro di carbonio (nella voce n. 28.15);

d) i tiocarbonati, i selemocarbonati e telluriocarbonati, i seleniocianati e telluriocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e altri cianati complessi di basi inorganiche (nella voce numero 28.48);

e) l'acqua ossigenata solida (nella voce n. 28.54), l'ossisolfuro e i solfoalogenuri di carbonio, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianamide e i suoi derivati metallici (nella voce n. 28.58), ad esclusione della calciocianamide con tenore in azoto, calcolato sul peso del prodotto anidro allo stato secco, inferiore o uguale a 25%, che è da classificare nel Capitolo 31.

3. Questo Capitolo non comprende:

a) i cloruri di sodio e gli altri prodotti minerali che rientrano nella Sezione V;

b) i prodotti appartenenti contemporaneamente alla chimica inorganica e a quella organica, diversi da quelli che sono stati nominati alla Nota 2 precedente;

c) i prodotti contemplati nelle Note 1, 2, 3 e 4 del Capitolo 31;

d) i prodotti inorganici del genere di quelli usati come sostanze «luminescenti» compresi nella voce n. 32.07;

e) la grafite artificiale (n. 38.01), i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.17; le scolorine condizionate in involucri per la vendita al minuto della voce n. 38.19: i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati dei metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g della voce n. 38.19;

f) le pietre preziose e semipreziose, le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose o di pietre sintetiche (voci dal n. 71.02 al n. 71.04), nonchè i metalli preziosi compresi nel Capitolo 71;

g) i metalli, anche chimicamente puri, compresi nella Sezione XV;

h) gli elementi di ottica, specie quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o da ossido di magnesio (n. 90.01).

4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita costituiti da un acido metalloidico del Sotto-Capitolo II e da un acido metallico del Sotto-Capitolo IV sono da classificare nella voce n. 28.13.

5. Le voci dal n. 28.29 al n. 28.48 comprendono soltanto i sali e i persali di metalli o di ammonio. Salvo le eccezioni risultanti dal testo delle voci, i sali doppi o complessi sono da classificare alla voce n. 28.48.

6. La voce n. 28.50 comprende soltanto:

a) gli elementi chimici ed isotopi fissili seguenti: l'uranio naturale ed i suoi isotopi uranio 233 e 235, il plutonio ed i suoi isotopi;

b) gli elementi chimici radioattivi seguenti: il tecnezio, il prometeo, il polonio, l'astato, il radon, il francio, il radio, l'attinio, il protattinio, il nettunio, l'americio e gli altri elementi di numero atomico superiore;

c) tutti gli altri isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle Sezioni XIV o XV);

d) i composti inorganici o organici di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o non, anche miscelati fra loro;

e) le leghe (diverse dal ferro-uranio), dispersioni e cermet, contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici;

f) gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari.

Il termine «isotopi», menzionato qui sopra e nel testo delle voci n.ri 28.50 e 28.51, si estende agli «isotopi arricchiti», esclusi tuttavia gli elementi chimici che esistono in natura allo stato di isotopi puri e l'uranio impoverito in U 235.

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

CAPITOLO 28

7. Rientrano nella voce n. 28.55 i ferro-fosfori contenenti, in peso 15% e più di fosforo e i cuprofosfori contenenti, in peso, più di 8% di fosforo.

8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per utilizzazione in elettronica, restano classificati in questo Capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, o in forma di cilindri o di barre. Tagliati in forma di dischi, di piastrine o forme simili, sono da classificare nella voce n. 38.19.

NOTA COMPLEMENTARE

Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
		I. ELEMENTI CHIMICI		
28.01		**Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio):**		
	01	A. fluoro	9%	7,2%
	04	B. cloro	14%	11,2%
	07	C. bromo	15%	12%
		D. iodio:		
	11	I. greggio	esenzione	esenzione
	14	II. altro	15%	12%
28.02	00	**Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale**	10%	6,4%
28.03		**Carbonio (in particolare, neri fumo)**	5%	3,2%
	01	*A. nero di gas di petrolio o «carbon black»*		
	04	*B. neri di acetilene*		
	07	*C. neri di antracene*		
	11	*D. altri*		
28.04		**Idrogeno; gas rari; altri metalloidi:**		
	01	A. idrogeno	7%	4,8%
	04	B. gas rari	11%	7,2%
		C. altri metalloidi:		
	07	I. ossigeno	9%	7,2%
	11	II. selenio	esenzione	esenzione
	14	III. tellurio ed arsenico	4%	2,4%
	17	IV. fosforo (1)	15%	9,6%
		V. altri	8%	6,4%
	21	*a. azoto*		
		b. silicio:		
	24 (g)	*1. contenente, in peso, almeno 99,99% di Si*		
	27	*2. altro*		
	31	*c. boro*		

(1) *L'importazione del fosforo bianco, giallo e rosso e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo è subordinata al permesso del Ministero delle Finanze ed all'osservanza di speciali norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministero stesso.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI **28.05**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
28.05		**Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, ittrio e scandio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio:**		
		A. metalli alcalini:		
	01	I. sodio	7%	5,6%
	04	II. potassio	9%	7,2%
	07	III. litio	9%	5,6%
	11	IV. cesio e rubidio.	5%	4%
	14	B. metalli alcalino-terrosi	11%	8,8%
		C. metalli delle terre rare, ittrio e scandio, anche miscelati o in lega fra loro:		
	16	I. miscelati o in lega fra loro	18%	14,4%
		II. altri	5%	3,2%
	18	*a. cerio*		
	22	*b. non nominati*		
		D. mercurio:		
	24	I. presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non ecceda 224 U.C.	8,40 U.C. per bombola	6,72 U.C. per bombola
	27	II. altro	esenzione	esenzione
		II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI DEI METALLOIDI		
28.06		**Acido cloridrico; acido clorosolforico**	12%	9,6%
	01 (kg HCl)	*A. acido cloridico*		
	04 (kg HCl)	*B. acido clorosolforico*		
28.07	00	**Anidride solforosa (biossido di zolfo)**	15%	12%
28.08	00 (kg SO_3)	**Acido solforico; oleum**	4%	3,2%
28.09		**Acido nitrico; acidi solfonitrici**	15%	9,6%
	01	*A. acido nitrico*		
	04	*B. acidi solfonotrici*		
28.10		**Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)**	14%	13,2%
	01	*A. anidride fosforica*		
	04 (kg P_2O_5)	*B. acidi fosforici*		
28.11		**Anidride arseniosa; anidride e acido arsenici :**		
	01	A. anidride arseniosa.	8%	6,4%
	05	B. anidride e acido arsenici	11%	8,8%
28.12		**Acido borico e anidride borica**	8%	4,8%
	01	*A. acido borico*		
	04	*B. anidride borica*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI 28.13

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
28.13		**Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi:**		
	01	A. acido fluoridrico	13%	8%
	04	B. anidride solforica	8%	6,4%
	07	C. ossidi di azoto	11%	7,2%
	11	D. anidride carbonica	15%	9,6%
	14	E. anidride silicica	10%	6,4%
		F. altri.	12%	8%
	17	*I. acido cianidrico*		
	21	*II. non nominati*		
		III. DERIVATI ALOGENATI E OSSIALOGENATI E SOLFORATI DEI METALLOIDI		
28.14		**Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi:**		
		A. cloruri ed ossicloruri dei metalloidi:		
	04	I. cloruri di zolfo	14%	11,2%
		II. altri	12%	9,6%
	11	*a. cloruri e ossicloruro di fosforo*		
	15	*b. non nominati*		
	17	B. altri derivati alogenati ed assialogenati dei metalloidi .	14%	8,8%
28.15		**Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo:**		
	01	A. solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo (1).	13%	8%
	04	B. solfuro di carbonio	8%	6,4%
	07	C. altri	8%	4,8%
		IV. BASI, OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI INORGANICI		
28.16		**Ammoniaca liquefatta o in soluzione**	15%	11,2%
	01	*A. liquefatta*		
	04 (kg N_2)	*B. in soluzione*		
28.17		**Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio:**		
		A. idrossido di sodio (soda caustica)	14%	12,8%
	01	*I. solido*		
	04 (kg NaOH)	*II. liquido*		
		B. idrossido di potassio (potassa caustica)	13%	11,8%
	07	*I. solido*		
	11 (kg KOH)	*II. liquido*		

(1) *L'importazione dei solfuri di fosforo e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo, è subordinata al permesso del Ministero delle Finanze ed alla osservanza di speciali norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero stesso.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI

28.17

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(28.17)		C. perossidi di sodio e di potassio	13%	8%
	14	*I. di sodio*		
	17	*II. di potassio*		
28.18		**Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, di bario e di magnesio:**		
	01	A. di stronzio.	12%	9,6%
	04	B. di bario	11%	8,8%
	08	C. di magnesio	9%	5,6%
28.19		**Ossido di zinco; perossido di zinco**	14%	12,8%
	01	*A. ossido*		
	04	*B. perossido*		
28.20		**Ossido e idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali :**		
		A. ossido e idrossido di alluminio (allumina)	11%	8,8%
	01	*I. ossido*		
	04	*II. idrossido*		
	07	B. corindoni artificiali	10%	7,6%
28.21		**Ossidi e idrossidi di cromo.**	15%	13,4%
	01	*A. triossido di cromo (anidride cromica)*		
	04	*B. altri*		
28.22		**Ossidi di manganese:**		
	01	A. biossido di manganese	12%	8%
	04	B. altri	15%	12%
28.23	00	**Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70% e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)**	10%	6,4%
28.24		**Ossidi e idrossidi (idrati) di cobalto**	10%	6,4%
	01	*A. ossidi*		
	04	*B. idrossidi*		
28.25	00	**Ossidi di titanio**	15%	9,6%
28.26	00	**Ossidi di stagno: ossido stannoso (ossido bruno) e ossido stannico (anidride stannica)**	11%	8,8%
28.27		**Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione**	13%	12,2%
	01	*A. minio rosso e minio arancione*		
	04	*B. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI 28.28

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
28.28		**Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici :**		
	01	A. idrazina e idrossilammina, e loro sali inorganici . . .	15%	9,6%
	04	B. ossido e idrossido di litio	13%	8%
		C. ossido, idrossido e perossido di calcio:		
	07	I. ossido e idrossido	10%	6,4%
	11	II. perossido	13%	10,4%
	15	D. ossido e idrossido di berillio	10%	8%
	22	E. ossidi e idrossidi di nichelio	esenzione	esenzione
	27	F. ossidi e idrossidi di molibdeno	13%	8%
	31	G. ossidi e idrossidi di tungsteno	8%	6,4%
		H. ossidi e idrossidi di vanadio:		
	34	I. pentossido (anidride vanadica)	9%	5,6%
	37	II. altri	12%	8%
		IJ. ossido di zirconio e ossidi di germanio	10%	8%
	41	*I. ossido di zirconio*		
	44	*II. ossidi di germanio*		
		K. ossidi e idrossidi di rame:		
	47	I. ossidi	5%	4%
	51	II. idrossidi.	12%	9,6%
	54	L. ossidi di mercurio	7%	5,6%
		M. altri	14%	11,2%
	57	*I. ossidi di antimonio*		
	65	*II. non nominati*		
		V. SALI E PERSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI		
28.29		**Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali :**		
		A. floruri:		
	04	I. di ammonio, di sodio	14%	11,2%
		II. altri	12%	8%
	07	*a. di alluminio*		
	12	*b. non nominati*		
		B. fluosilicati, fluoborati e altri fluosali:		
		I. fluosilicati di sodio, di potassio	15%	12%
	14	*a. di sodio*		
	17	*b. di potassio*		
	21	II. fluozirconato di potassio	9%	7,2%
	24	III. fluoalluminato di sodio	11%	8,8%
	27	IV. altri	13%	8%
28.30		**Cloruri ed ossicloruri :**		
		A. cloruri:		
		I. di ammonio, di alluminio	14%	11,2%
	01	*a. di ammonio*		
	04	*b. di alluminio*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI **28.30**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*28.30-* A)	07	II. di bario	11%	8,8%
		III. di calcio, di magnesio	10%	6,4%
	11	*a. di calcio*		
	14	*b. di magnesio*		
	17	IV di ferro	3%	2,4%
		V. di cobalto, di nichelio	13%	10,4%
	21	*a. di cobalto*		
	24	*b. di nichelio*		
	27	VI di stagno	9%	5,6%
		VII. altri	12%	9,6%
	31	*a. di zinco*		
	34	*b. di mercurio*		
		c. non nominati:		
	37	*1. tricloruro di titanio*		
	41	*2. altri*		
		B. ossicloruri:		
		I. di rame, di piombo	5%	4%
	44	*a. di rame*		
	47	*b. di piombo*		
	51	II. altri	12%	8%
28.31		**Cloriti e ipocloriti :**		
		A. cloriti	13%	8%
	01	*I. di sodio*		
	04	*II. altri*		
		B. ipocloriti:		
		I. di sodio, di potassio	14%	11,2%
	07	*a. di sodio*		
	11	*b. di potassio*		
	14	II. altri	15%	12%
28.32		**Clorati e perclorati :**		
		A. clorati:		
		I. di ammonio, di sodio, di potassio	10%	8%
	01	*a. di ammonio*		
	04	*b. di sodio*		
	07	*c. di potassio*		
	11	II. di bario	9%	7,2%
	14	III. altri	12%	9,6%
		B. perclorati:		
	17	I. di ammonio	7%	5,6%
	21	II. di sodio	10%	6,4%
	24	III. di potassio	9%	7,2%
	27	IV altri.	12%	9,6%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI 28.33

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
28.33		**Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti . . .**	15%	12%
		A. bromuri:		
	01	*I. di sodio*		
	04	*II. di potassio*		
	07	*III. altri*		
	11	*B. altri*		
28.34	00	**Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati**	15%	12%
28.35		**Solfuri, compresi i polisolfuri :**		
		A. solfuri:		
	01	I. di potassio, di bario, di stagno, di mercurio	11%	8,8%
	04	II. di calcio, di antimonio, di ferro	8%	6,4%
		III. altri	15%	12%
	07	*a. di sodio*		
	11	*b. di cadmio*		
	14	*c. di zinco*		
	17	*d. non nominati*		
		B. polisolfuri:		
	21	I. di potassio, di calcio, di bario, di ferro, di stagno . . .	12%	9,6%
	24	II. altri	15%	12%
28.36	00	**Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati**	15%	12%
28.37		**Solfiti e iposolfiti**	12%	8%
		A. solfiti:		
	01	*I. bisolfito di sodio*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. iposolfiti*		
28.38		**Solfati e allumi; persolfati :**		
		A. solfati:		
		I. di sodio, di cadmio	11%	7,2%
	01	*a. di sodio*		
	04	*b. di cadmio*		
		II. di potassio, di rame	5%	3,2%
	07	*a. di potassio*		
	11	*b. di rame*		
		III. di bario, di zinco	14%	11,2%
	14	*a. di bario*		
	17	*b. di zinco*		
		IV. di magnesio, di alluminio, di cromo	15%	9,6%
	21	*a. di magnesio*		
	24	*b. di alluminio*		
	27	*c. di cromo*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI **28.38**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(28.38- A)	31	V. di cobalto, di titanio	10%	8%
		VI. di ferro, di nichelio	9%	5,6%
	34	*a. di ferro*		
	37	*b. di nichelio*		
	41	VII. di mercurio, di piombo	8%	6,4%
	44	VIII. altri	13%	8%
		B. allumi:		
	47	I. di ammonio	12%	9,6%
	51	II. di potassio	15%	12%
	54	III. di cromo	13%	10,4%
	57	IV. altri	14%	11,2%
	61	C. persolfati	13%	10,4%
28.39		**Nitriti e nitrati :**		
	01	A. nitriti	12%	8%
		B. nitrati:		
	04	I. di sodio	14%	8,8%
	07	II. di potassio	10%	8%
		III. di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichelio	11%	8,8%
	14	*a. di bario*		
	17	*b. altri*		
	21	IV. di rame, di mercurio	8%	6,4%
	24	V. di piombo	15%	12%
		VI. altri	14%	11,2%
	27	*a. di bismuto*		
	32	*b. non nominati*		
28.40		**Fosfiti, ipofosfiti e fosfati :**		
	01	A. fosfiti e ipofosfiti	15%	9,6%
		B. fosfati:		
	04	I. di ammonio	12%	8%
		II. altri, compresi i polifosfati	15%	11,2%
	07	*a. polifosfati*		
		b. fosfati di calcio:		
	11	*1. fosfato bicalcito*		
	14	*2. altri*		
	17	*c. fosfato ammonico potassico*		
	21	*d. fosfati di sodio*		
	24	*e. fosfati di potassio*		
	27	*f. altri fosfati*		
28.41		**Arseniti e arseniati :**		
	05	A. arseniti	14%	11,2%
	08	B. arseniati	12%	9,6%

SEZIONE VI

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
28.42		**Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:**		
		A. carbonati:		
	01	I. di ammonio (compreso quello del commercio contenente carbammato di ammonio)	12%	9,6%
		II. di sodio	13%	10,4%
	04	*a. carbonato*		
	07	*b. bicarbonato*		
	11	III. di calcio	9%	7,2%
		IV di magnesio, di rame	6%	4,8%
	14	*a. di magnesio*		
	17	*b. di rame*		
		V. di berillio, di cobalto, di bismuto	10%	8%
	21	*a. di berillio, di cobalto*		
	24	*b. di bismuto*		
	27	VI. di litio	14%	10,2%
		VII. altri	14%	8,8%
	31	*a. di potassio*		
	34	*b. di bario*		
	37	*c. di piombo*		
	41	*d. non nominati*		
	44	B. percarbonati	14%	11,2%
28.43		**Cianuri semplici e complessi :**		
		A. cianuri semplici:		
		I. di sodio, di potassio, di calcio	15%	12%
	01	*a. di sodio*		
	04	*b. di potassio*		
	07	*c. di calcio*		
	11	II. di cadmio	13%	10,4%
	14	III. altri	11%	8,8%
		B. cianuri complessi	15%	12%
	17	*I. ferrocianuri, ferricianuri*		
	21	*II. altri*		
28.44		**Fulminati, cianati e tiocianati :**		
	01	A. fulminati	12%	9,6%
	04	B. cianati	10%	8%
	07	C. tiocianati	15%	12%
28.45		**Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio:**		
	01	A. di zirconio	11%	8,8%
		B. altri	15%	9,6%
	04	*I. di sodio*		
	07	*II. di potassio*		
	11	*III. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI **28.46**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionale 5
28.46		**Borati e perborati :**		
		A. borati:		
		I. di sodio, anidri:		
	01	a. destinati alla fabbricazione del perborato di sodio (1)	esenzione	esenzione
	04	b. altri	7%	4,8%
		II. altri	12%	8%
	07	*a. borati di sodio idrati*		
	11	*b. non nominati*		
		B. perborati	15%	12%
	14	*I. di sodio*		
	17	*II. altri*		
28.47		**Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.):**		
	01	A. alluminati	15%	12%
		B. cromati, bicromati e percromati:		
		I. cromati	15%	13,4%
	04	*a. di piombo*		
	07	*b. di zinco*		
	11	*c. altri*		
		II. altri	14%	12,4%
	14	*a bicromato di sodio*		
	17	*b. bicromato di potassio*		
	21	*c. non nominati*		
		C. manganiti, manganati e permanganati	15%	12%
	24	*I. permanganato di potassio*		
	27	*II. altri*		
	31	D. antimoniati, molibdati	14%	11,2%
	34	E. zincati, vanadati	10%	6,4%
	37	F. altri	13%	10,4%
28.48		**Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati :**		
	01	A. sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio	10%	8%
		B. altri:		
	21	I. fosfati doppi o complessi	14%	11,2%
	24	II. carbonati doppi o complessi	14%	8,8%
	27	III. silicati doppi o complessi	14%	9,6%
		IV non nominati	14%	11,2%
	41	*a. cloruro doppio di zinco e di ammonio*		
	45	*b. altri*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI **28.49**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
		VI. PRODOTTI VARI		
28.49		**Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non:**		
		A. metalli preziosi allo stato colloidale:		
	01	I. argento	10%	8%
	04	II. altri	8%	4,8%
	07	B. amalgame di metalli preziosi	12%	8%
		C. sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi:		
		I. dell'argento	12%	9,6%
	11	*a. nitrato d'argento*		
	14	*b. altri*		
	17 (g)	II. di altri metalli preziosi	5%	3,2%
28.50		**Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi ; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e « cermet », contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici :**		
		A. elementi chimici e isotopi, fissili; loro composti, leghe, dispersioni e « cermet », compresi gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari:		
		I. uranio naturale:		
	01 (g)	a. greggio; cascami e rottami (EURATOM)	esenzione	—
		b. lavorato:		
	04 (g)	1. barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri (EURATOM)	esenzione	esenzione
	07 (g)	2. altro (EURATOM)	2%	1,6%
	11 (g)	II. altri (EURATOM)	esenzione	—
		B. isotopi radioattivi artificiali e loro composti (EURATOM):		
	12 (m C)	I. isotopi radioattivi artificiali	esenzione	—
	15 (m C)	II. composti degli isotopi radioattivi artificiali	esenzione	esenzione
	17 (m C)	C. altri	esenzione	esenzione
28.51		**Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non:**		
	01	A. deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1 : 5.000 (EUTAROM)	10%	—
	04	B. altri	15%	9,6%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI **28.52**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
28.52		**Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro:**		
		A. del torio, dell'uranio impoverito in U 235, anche miscelati fra loro (EURATOM):		
	02	I. sali di torio	esenzione	—
	03	II. altri	esenzione	esenzione
	04	B. altri	6%	4%
28.53	00	**Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa**	7%	5,6%
28.54		**Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida:**		
	01	A. solido	18%	14,4%
	04	B. altro	15%	12%
28.55		**Fosfuri :**		
	04	A. di ferro (ferro-fosfori) contenenti, in peso, 15% o piú di fosforo	11%	7,2%
		B. altri	14%	11,2%
	07	*I. di rame*		
	12	*II. non nominati*		
28.56		**Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.):**		
	01	A. di silicio	9%	8,6%
	04	B. di boro	7%	5,6%
	07	C. di calcio	15%	14,2%
	11	D. di alluminio, di cromo, di molibdeno, di tungsteno, di vanadio, di tantalio, di titanio	12%	9,6%
	14	E. altri	13%	8%
28.57		**Idruri, azoturi e azotidrati, siliciuri e boruri :**		
		A. idruri	10%	6,4%
	01	*I. di litio*		
	04	*II. altri*		
	07	B. azoturi	10%	6,4%
	12	C. azotidrati	13%	10,4%
	17	D. siliciuri	11%	8,8%
	21	E. boruri	13%	8%
28.58		**Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi :**		
	01	A. acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza	4%	3,2%
		B. altri	15%	9,6%
	11	*I. silicocloroformio*		
	15	*II. non nominati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

NOTE

1. Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo Capitolo comprende soltanto:
   a) composti organici di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;
   b) miscele di isomeri di uno stesso composto organico (contenenti o non delle impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi e non (Capitolo 27);
   c) i prodotti delle voci dal n. 29.38 al n. 29.42 incluso, gli eteri ed esteri di zuccheri e loro sali della voce n. 29.43 ed i prodotti della voce n. 29.44, di costituzione chimica definita o non;
   d) le soluzioni acquose di prodotti previsti nei paragrafi a), b), c), sopracitati;
   e) le altre soluzioni dei prodotti dei sopracitati paragrafi a), b), c), purché il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;
   f) i prodotti dei paragrafi a), b), c), d), e) sopracitati, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
   g) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), d), e) o f), addizionati di una sostanza antipolvere, di un colorante o di un odoriferante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
   h) i sali di diazonio messi a tipo, le arilidi messe a tipo utilizzate come copulanti per tali sali, nonché le basi solide per coloranti azoici messe a tipo.
2. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti compresi nella voce n. 15.04, nonché la glicerina (n. 15.11);
   b) l'alcole etilico (n.ri 22.08 e 22.09);
   c) il metano e il propano (n. 27.11);
   d) i composti del carbonio menzionati nella Nota 2 del Capitolo 28;
   e) l'urea (n.ri 31.02 o 31.05, secondo il caso);
   f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (n. 32.04), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come sostanze « luminescenti », i prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra e l'indaco naturale (n. 32.05), nonché le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto (n. 32.09);
   g) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti similari presentati in tavolette, bastoncini o in forme analoghe che implicano la loro utilizzazione come combustibili nonché i combustibili liquidi del tipo utilizzato per accendisigari o per accenditori, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 300 cm³ (n. 36.08);
   h) i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.17; i prodotti detti « scolorine » condizionati per la vendita al minuto, compresi nella voce n. 38.19;
   ij) gli elementi di ottica, in particolare quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (n. 90.01).
3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo Capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine, di numerazione, è posta per ultima.
4. *Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle sottovoci,* nelle voci dal n. 29.03 al n. 29.05, dal n. 29.07 al n. 29.10, e dal n. 29.12 al n. 29.21, *n. 29.22 e n. 29.23* inclusi, ogni riferimento ai derivati alogenati,solfonati, nitrati, nitrosi, è da considerare esteso anche ai derivati misti (solfoalogenati, nitroalogenati, nitrosolfonati, nitrosolfoalogenati, ecc.).
   I gruppi nitrici o nitrosi non sono da considerare come « funzioni azotate » ai sensi della voce n. 29.30.
5. a) Gli esteri dei composti organici a funzione acida dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso con composti organici degli stessi Sotto-Capitoli sono da classificare come il composto rientrante nella voce posta per ultima nell'ordine di numerazione;
   b) gli esteri dell'alcole etilico o della glicerina con composti organici a funzione acida dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso sono da classificare come i composti a funzione acida corrispondenti;
   c) i sali degli esteri compresi nei succitati paragrafi a), b) con basi inorganiche sono da classificare come gli esteri corrispondenti;
   d) i sali di altri composti organici a funzione acida o a funzione fenolica dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso con basi inorganiche sono da classificare come i composti organici a funzione acida o a funzione fenolica corrispondenti;
   e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare come gli acidi corrispondenti.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI CAPITOLO 29

6. I prodotti delle voci dal n. 29.31 al n. 29.34 incluso sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri metalloidi o di metalli, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, ecc., direttamente legati al carbonio.
Sono esclusi dalle voci n.ri 29.31 (tiocomposti organici) e 29.34 (altri composti organo-minerali) i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) in cui, eccezione fatta per atomi di idrogeno, ossigeno e azoto, siano contenuti, legati direttamente al carbonio, soltanto atomi di zolfo e di alogeno, che conferiscano loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

7. Nella voce n. 29.35 (composti eterociclici) non rientrano gli eteri-ossidi interni, gli emiacetali interni, gli eteri-ossidi metilenici degli ortodifenoli, gli epossidi alfa e beta, gli acetali ciclici, i polimeri ciclici delle aldeidi, delle tioaldeidi o delle aldimmine, le anidridi di acidi polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli con acidi polibasici, le ureidi cicliche e le tioureidi cicliche, le immidi di acidi polibasici, l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina.

NOTA COMPLEMENTARE

Nell'ambito di una voce, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) che appartiene a una sottovoce, sono da classificare, salvo disposizioni speciali, in questa sottovoce, sempreché nella stessa serie di sottovoci, non sia stata prevista una sottovoce finale « altri » (senza altre aggiunte). Quando tale sottovoce esiste, i derivati in questione rientrano nella detta sottovoce finale « altri ».

* * *

E' fatto obbligo all'importatore di indicare nella dichiarazione doganale anche la denominazione commerciale e scientifica, nonché la formula di costituzione dei prodotti di questo Capitolo.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
		I. IDROCARBURI, LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.01		**Idrocarburi :**		
		A. aciclici (1):		
		I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25%	17,5%
		a. saturi:		
	01	*1. etano, butani*		
	04	*2. esani, eptani*		
	07	*3. altri*		
	11	*b. non saturi*		
		II. destinati ad altri usi (2)	esenzione	esenzione
		a. saturi:		
	14	*1. etano, butani*		
	17	*2. esani, eptani*		
	21	*3. altri*		
		b. non saturi:		
	24	*1. etilene*		
	25	*2. propilene*		
	26	*3. butileni*		
	27	*4. butadiene*		
	28	*5. metilbutadiene*		
	31	*6. altri*		

(1) *Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, sono soggette all'imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli di petrolio coi quali presentano caratteristiche chimico-fisiche simili.*

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI 29.01

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(29.01)		B. cicloparaffinici e cicloolefinici:		
	34	I. azuleni	16%	12,8%
		II. altri:		
	37	a. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25%	17,5%
		b. destinati ad altri usi (1)	esenzione	esenzione
	41	*1. cicloesano*		
	44	*2. altri*		
		C. cicloterpenici:		
	51	I. pineni, canfene, dipentene	13%	9,6%
	54	II. altri	18%	11,2%
		D. aromatici:		
		I. benzolo, toluolo, xiloli:		
	57	a. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25%	16%
		b. destinati ad altri usi (1)	esenzione	esenzione
	61	*1. benzolo*		
	62	*2. toluolo*		
		3. xiloli:		
	63	*aa. ortoxilolo*		
	64	*bb. metaxilolo*		
	65	*cc. paraxilolo*		
	67	*dd. miscele di isomeri*		
		II. stirolo, etilbenzolo	8%	6,4%
	69	*a. stirolo*		
	71	*b. etilbenzolo*		
	74	III. isopropilbenzolo (cumolo)	8%	8%
		IV. naftalina, antracene	esenzione	3%
	77	*a. naftalina*		
	81	*b. antracene*		
	84	V. difenile, trifenili	15%	12%
	92	VI. altri	16%	10,4%
29.02		**Derivati alogenati degli idrocarburi :**		
		A. derivati alogenati degli idrocarburi aciclici:		
	01	I. fluoruri e polifluoruri	18%	14,4%
		II. cloruri e policloruri:		
		a. saturi:		
		1. cloruro di metile, cloruro di etile	18%	14,4%
	04	*aa. cloruro di metile*		
	07	*bb. cloruro di etile*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

29.02

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*29.02*-A-II-a)		2. altri	16%	12,8%
	11	*aa. dicloruro di metilene (diclorometano)*		
	14	*bb. triclorometano (cloroformio)*		
	17	*cc. tetracloruro di carbonio*		
	21	*dd. dicloruro di etilene (dicloroetano)*		
	24	*ee. altri*		
		b. non saturi	19%	15,2%
	27	*1. monocloroetilene (cloruro di vinile monomero)*		
	31	*2. tricloroetilene*		
	34	*3. tetracloroetilene (percloroetilene)*		
	37	*4. altri*		
		III. bromuri e polibromuri	23%	18,4%
	41	*a. dibromuro di etilene (dibromoetano)*		
	44	*b. altri*		
	47	IV. ioduri e poliioduri	25%	17,5%
		V. derivati misti	17%	13,6%
		a. saturi:		
	51	*1. fluoroclorurati*		
	54	*2. altri*		
	57	*b. non saturi*		
		B. derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicicloolefinici e cicloterpenici	17%	13,6%
	61	*I. esaclorocicloesano*		
	64	*II. altri*		
		C. derivati alogenati dagli idrocarburi aromatici	18%	14,4%
	67	*I. monoclorobenzolo*		
	71	*II. paradiclorobenzolo*		
	74	*III. cloruro di benzile*		
	77	*IV. diclorodifeniltricloroetano*		
	81	*V. altri*		
29.03		**Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi:**		
		A. derivati solfonati	16%	12,8%
	01	*I. degli idrocarburi aromatici*		
	04	*II. altri*		
		B. derivati nitrati e nitrosi:		
	07	I. trinitrotoluoli, dinitronaftaline	10%	8%
	11	II. altri	16%	12,8%
		C. derivati misti:		
	14	I. derivati solfoalogenati	14%	11,2%
		II. altri	16%	12,8%
	17	*a. mononitroclorobenzoli*		
	21	*b. altri*		

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
		II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.04		**Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
		A. monoalcoli saturi:		
	01	I. alcole melitico (metanolo) (1)	18%	14,4%
		II. alcoli propilico ed isopropilico (1)	15%	12%
	04	*a. propilico*		
	07	*b. isopropilico*		
		III. alcoli butilici:		
	11	a. alcole butilico terziario	8%	6,4%
		b. altri alcoli butilici	14%	11,2%
	14	*1. alcole butilico normale*		
	17	*2. alcole isobutilico*		
	21	*3. altri*		
	24	IV. alcoli amilici	20%	16%
		V. altri	18%	15,8%
		a. alcoli ottilici:		
	27	*1. alcole 2-etilesilico*		
	31	*2. altri*		
	34	*b. alcoli laurilico, stearico, cetilico*		
	37	*c. alcole isodecilico*		
	41	*d. altri*		
		B. monoalcoli non saturi:		
	44	I. alcole allilico	14%	11,2%
		II. altri	16%	12%
	47	*a. geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo*		
	51	*b. altri*		
		C. polialcoli:		
		I. dioli, trioli e tetroli	19%	16,4%
		a. dioli:		
	54	*1. glicole etilenico*		
	57	*2. glicole propilenico*		
	61	*3. glicole esilenico*		
	64	*4. altri*		
		b. trioli e tetroli		
	67	*1. pentaeritrite*		
	71	*2. trimetilolpropano*		
	74	*3. altri*		
	77	II. mannite	12% (2)	—

(1) *Sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione sull'alcole etilico ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha.*

La denaturazione degli alcoli metilico, propilico e isopropilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI **29.04**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*29.04-* C)		III. sorbite:		
		a. in soluzione acquosa:		
	81	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12% (2)	—
	84	2. altra	12%(1)(2)	—
		b. altra:		
	87	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12% (2)	—
	91	2. altra	12%(1)(2)	—
	94	IV. altri polialcoli	14%	11,2%
	97	V. derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei polialcoli	18%	14,4%
29.05		**Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
		A. cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:		
	01	I. cicloesanolo, metil- e dimetilcicloesanoli	20%	16%
	04	II. mentolo	11%	8,8%
		III. steroli, inositoli	14%	11,2%
	07	*a. steroli*		
	11	*b. inositoli*		
	14	IV. altri	16%	12,8%
		B. aromatici:		
	17	I. alcole cinnamico	13%	10,4%
		II. altri	17%	13,6%
	21	*a. alcole benzilico*		
	24	*b. alcole feniletilico*		
	27	*c. altri*		
		III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.06		**Fenoli e fenoli-alcoli:**		
		A. monofenoli:		
	01	I. fenolo e suoi sali	4%	3,2%
		II. cresoli, xilenoli, e loro sali	3%	2,4%
	04	*a. isomeri isolati*		
	07	*b. miscele di isomeri*		
		III. naftoli e loro sali	18%	14,4%
	11	*a. alfanaftolo e suoi sali*		
	14	*b. betanaftolo e suoi sali*		

(1) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 9 %.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI 29.06

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(29.06-A)		IV. altri	17%	13,6%
		a. mononucleari:		
	17	*1. ottilfenolo, nonilfenolo, e loro sali*		
	21	*2. altri*		
	24	*b. polinucleari*		
		B. polifenoli:		
	27	I. resorcina e suoi sali	17%	13,6%
	31	II. idrochinone	18%	14,4%
	34	III. diossinaftaline e loro sali	17%	13,6%
	37	IV. 2,2 di (p-ossifenil) propano	15%	9,6%
	41	V. altri	15%	12%
	44	C. fenoli-alcoli	18%	14,4%
29.07		**Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli:**		
	01	A. derivati alogenati	15%	12%
	04	B. derivati solfonati	18%	14,4%
		C. derivati nitrati e nitrosi:		
	07	I. trinitrofenolo (acido picrico); trinitroresorcinato di piombo; trinitroxilenoli e loro sali	10%	8%
	11	II. dinitrocresoli, trinitrometacresolo	16%	12,8%
	14	III. altri	18%	14,4%
	17	D. derivati misti	18%	14,4%
		IV. ETERI-OSSIDI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, EPOSSIDI ALFA E BETA, ACETALI E EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.08		**Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
		A. eteri-ossidi:		
		I. aciclici:		
	01	a. ossido di etile (etere etilico), ossidi di etile diclorurati	25%	17,5%
	04	b. altri	17%	13,6%
	07	II. cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17%	13,6%
		III. aromatici:		
	11	a. eteri metilici dei dinitrobutilmetacresoli (muschio ambretta)	13%	10,4%
	14	b. ossido di fenile	17%	13,6%
	22	c. altri	16%	12,8%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI

29.08

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(29.08)		B. eteri-ossidi-alcoli:		
		I. aciclici	20%	16%
	24	*a. glicole dietilenico*		
	27	*b. monoeteri del glicole etilenico*		
	31	*c. monoeteri del glicole dietilenico*		
	34	*d. altri*		
	37	II. ciclici	14%	11,2%
		C. eteri-ossidi-fenoli ed eteri-ossidi-alcoli-fenoli:		
		I. guaiacolo, solfoguaiacolato di potassio . . .	19%	15,2%
	41	*a. guaiacolo*		
	44	*b. solfoguaiacolato di potassio*		
	47	II. altri	15%	12%
	51	D. perossidi di alcoli e perossidi di eteri	17%	11,2%
29.09		**Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi . . . .**	18%	15,8%
	01	*A. ossido di etilene*		
	04	*B. ossido di propilene*		
	07	*C. altri*		
29.10		**Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
	01	A. piperonilbutossido	13%	10,4%
	04	B. altri	18%	14,4%
		V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE		
29.11		**Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:**		
		A. aldeidi acicliche:		
	01	I. metanale (formaldeide)	18%	14,4%
	07	II. etanale	24%	19,2%
	14	III. butanale	19%	15,2%
	17	IV. altre	16%	12,8%
	21	B. aldeidi cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche .	14%	11,2%
		C. aldeidi aromatiche:		
	24	I. aldeide cinnamica	18%	14,4%
		II. altre	16%	12,8%
	27	*a. aldeide benzoica (benzaldeide)*		
	31	*b. altre*		
	34	D. aldeidi-alcoli	16%	12,8%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI 29.11

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(29.11)		E. aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse:		
		I. aldeide metilprotocatechica (vanillina) e aldeide etilprotocatechica (etilvanillina)	20%	16%
	37	*a. aldeide metilprotocatechica (vanillina)*		
	41	*b. aldeide etilprotocatechica (etilvanillina)*		
	44	II. altre	17%	12%
		F. polimeri ciclici delle aldeidi:		
	47	I. triossimetilene	18%	14,4%
	51	II. altri	17%	13,6%
	54	G. paraformaldeide	18%	14,4%
29.12	00	**Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11**	16%	12,8%
		VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE		
29.13		**Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
		A. chetoni aciclici:		
		I. monochetoni	15%	11,2%
	01	*a. acetone*		
	04	*b. metiletilchetone*		
	07	*c. metilisobutilchetone*		
	11	*d. altri*		
	14	II. polichetoni	12%	9,6%
		B. chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:		
		I. canfora:		
	17	a. naturale greggia	11%	8,8%
	21	b. altra (naturale, raffinata e sintetica)	16%	12,8%
		II. altri	15%	12%
	24	*a. cicloesanone, metilcicloesanone*		
	27	*b. altri*		
		C. chetoni aromatici:		
	31	I. metilnaftilchetone	14%	11,2%
	34	II. benzilidenacetone	17%	13,6%
		III. altri	18%	14,4%
	37	*a. acetofenone*		
	41	*b. altri*		
		D. chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi:		
		I. aciclici, cicloparaffinici, ciclooelefinici e cicloterpenici .	14%	11,2%
		a. aciclici:		
	44	*1. diacetone alcole*		
	47	*2. altri*		
	51	*b. cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici*		
	57	II. aromatici	18%	14,4%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI **29.13**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(29.13)	61	E. chetoni-fenoli ed altri chetoni a funzioni ossigenate semplici o complesse	18%	14,4%
		F. chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi ed altri chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse	17%	13,6%
	64	*I. antrachinone*		
	67	*II. 2-metil-1, 4-naftochinone (menadione)*		
	71	*III. altri*		
		G. derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
	74	I. muschio chetone	14%	11,2%
	82	II. altri	16%	12,8%
		VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PERACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.14		**Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
		A. acidi monocarbossilici aciclici saturi:		
		I. acido formico, suoi sali e suoi esteri	19%	15,2%
	01	*a. acido formico*		
		b. sali dell'acido formico:		
	02	*1. formiato di sodio*		
	03	*2. altri*		
	05	*c. esteri dell'acido formico*		
		II. acido acetico, suoi sali e suoi esteri:		
	08	a. acido acetico	21%	16,8%
		b. sali dell'acido acetico:		
	11	1. pirolignit (di calcio, ecc.)	10%	8%
	13	2. acetato di sodio	19%	15,2%
	15	3. acetato di cobalto	14%	11,2%
	17	4. altri	17%	13,6%
		c. esteri dell'acido acetico:		
		1. acetati di etile, di vinile, di propile, d'isopropile	20%	16%
	19	*aa. di etile*		
	20	*bb. di vinile*		
	23	*cc. di propile, d'isopropile*		
		2. acetati di metile, di butile, di isobutile, di amile, di isoamile, di glicerina	19%	15,2%
	25	*aa. di metile*		
	26	*bb. di butile*		
	27	*cc. di isobutile*		
	31	*dd. di amile, di isoamile, di glicerina*		
	33	3. acetati di paracresile, di fenilpropile, di fenilmetile, di rodinile, di santalile, di fenilglicole . . .	13%	10,4%
	36	4. altri	17%	13,6%
	39	III. anidride acetica	20%	16%
	41	IV. alogenuri dell'acido acetico	18%	14,4%
	47	V. acidi bromoacetici, loro sali e loro esteri	23%	18,4%
		VI. acido propionico, suoi sali e suoi esteri	14%	8,8%
	49	*a. acido propionico e suoi sali*		
	51	*b. esteri dell'acido propionico*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI 29.14

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(29.14-A)	54	VII. acidi butirrici, loro sali e loro esteri	15%	12%
	57	VIII. acidi valerianici, loro sali e loro esteri	13%	10,4%
		IX. acido palmitico, suoi sali e suoi esteri:		
	59	a. acido palmitico (1)	11%	8,8%
	61	b. sali ed esteri dell'acido palmitico.	16%	12,8%
		X. acido stearico, suoi sali e suoi esteri:		
	64	a. acido stearico	12%	9,6%
		b. sali ed esteri dell'acido stearico:		
	65	1. stearati di zinco, di magnesio	13%	10,4%
		2. altri	15%	12%
	67	*aa. sali dell'acido stearico*		
	69	*bb. esteri dell'acido stearico*		
		XI. altri (1)	16%	12,8%
		a. acidi cloroacetici, loro sali e loro esteri:		
	68	*1. monocloroacetato di sodio*		
	70	*2. altri*		
	71	*b. altri*		
		B. acidi monocarbossilici aciclici non saturi:		
		I. acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri	17%	13,6%
	73	*a. acido metacrilico*		
	74	*b. sali dell'acido metacrilico*		
	75	*c. esteri dell'acido metacrilico*		
		II. acido undecilenico, suoi sali e suoi esteri:		
	77	a. acido undecilenico	13%	10,4%
	79	b. sali ed esteri dell'acido undecilenico	16%	12,8%
		III. acido oleico, suoi sali e suoi esteri:		
	81	a. acido oleico (1)	12%	9,6%
	84	b. sali ed esteri dell'acido oleico	16%	12,8%
		IV altri:		
	85	a. acido sorbico, acido acrilico	15%	9,6%
		b. altri (1)	15%	12%
	87	*1. esteri dell'acido acrilico*		
	89	*2. altri*		
	91	C. acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17%	13,6%
		D. acidi monocarbossilici aromatici:		
		I. acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	17%	13,6%
		a. acido benzoico e suoi sali:		
	92	*1. benzoato di sodio*		
	93	*2. altri*		
	94	*b. esteri dell'acido benzoico*		
	95	II. cloruro di benzoile	18%	14,4%
		III. acido fenilacetico, suoi sali e suoi esteri	19%	15,2%
	96	*a. acido fenilacetico e suoi sali*		
	97	*b. esteri dell'acido fenilacetico*		
	99	IV. altri	16%	12,8%

(1) *Sugli acidi grassi di origine animale o vegetale, aventi punto di solidificazione inferiore al 48° C, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI **29.15**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
29.15		**Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
		A. acidi policarbossilici aciclici:		
		I. acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	19%	15,2%
	01	*a. acido ossalico*		
	04	*b. sali ed esteri dell'acido ossalico*		
		II. acido malonico, acido adipico, loro sali e loro esteri	17%	13,6%
	07	*a. acido malonico, suoi sali e suoi esteri*		
	11	*b. acido adipico*		
	14	*c. sali ed esteri dell'acido adipico*		
	17	III. anidride maleica	15%	12%
		IV. acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri:		
		a. acido azelaico, acido sebacico	12%	9,6%
	21	*1. acido azelaico*		
	24	*2. acido sebacico*		
	27	b. sali ed esteri degli acidi azelaico e sebacico	16%	12,8%
	31	V. altri	16%	10,4%
	34	B. acidi policarbossilici, cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17%	11,2%
		C. acidi policarbossilici aromatici:		
	37	I. anidride ftalica	18%	14,4%
		II. acido tereftalico, suoi sali e suoi esteri.	18%	11,2%
	41	*a. acido tereftalico e suoi sali*		
		b. esteri dell'acido tereftalico:		
	44	*1. tereftalato di dimetile*		
	47	*2. altri*		
		III. altri	18%	14,4%
	51	*a. ortoftalati di dibutile*		
	54	*b. ortoftalati di diottile*		
	57	*c. ortoftalati di diisobutile*		
	62	*d. ftalati di diisottile, di diisononile, di diisodecile*		
	67	*e. ortoftalati di dimetile, di dietile*		
	71	*f. ortoftalati di dicicloesile*		
	75	*g. altri*		
29.16		**Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
		A. acidi carbossilici a funzione alcool:		
	01	I. acido lattico, suoi sali e suoi esteri	17%	13,6%
	04	II. acido malico, suoi sali e suoi esteri	15%	12%
		III. acido tartarico, suoi sali e suoi esteri:		
	05	a. tartrato di calcio greggio	9%	7,2%
		b. altri	18%	14,4%
	06	*1. acido tartarico*		
	07	*2. tartrato e bitartrato di potassio*		
	11	*3. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI 29.16

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(29.16-A)		IV. acido citrico, suoi sali e suoi esteri:		
	13	a. acido citrico	19%	15,2%
	15	b. citrato di calcio greggio	7%	5,6%
		c. altri	20%	16%
	17	*1. sali dell'acido citrico*		
	19	*2. esteri dell'acido citrico*		
	21	V. acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	23%	18,4%
	24	VI. acido fenilglicolico (acido mandelico), suoi sali e suoi esteri	20%	16%
	28	VII. acido colico, acido desossicolico, loro sali e loro esteri	13%	10,4%
		VIII. altri:		
	34	a. aciclici	15%	12%
		b. ciclici	18%	14,4%
	37	*1. acido chinico*		
	41	*2. altri*		
		B. acidi carbossilici a funzione fenolo:		
		I. acido salicilico, acido acetilsalicilico, loro sali e loro esteri:		
	44	a. acido salicilico	21%	16,8%
		b. sali dell'acido salicilico	19%	15,2%
	45	*1. di sodio*		
	48	*2. altri*		
		c. esteri dell'acido salicilico:		
		1. salicilati di metile, di fenile (salolo)	22%	17,6%
	49	*aa. di metile*		
	52	*bb. di fenile (salolo)*		
	54	2. altri	18%	14,4%
	57	d. acido acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	21%	16,8%
	61	II. acidi solfosalicilici, loro sali e loro esteri	18%	14,4%
	64	III. acido paraossibenzoico, suoi sali e suoi esteri	16%	12,8%
		IV. acido gallico, suoi sali e sui esteri:		
	67	a. acido gallico	14%	11,2%
	71	b. sali ed esteri dell'acido gallico	17%	13,6%
	74	V. acidi ossinaftoici, loro sali e loro esteri	18%	14,4%
	77	VI. altri	17%	13,6%
		C. acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone:		
	81	I. acido deidrocolico e suoi sali	13%	10,4%
	84	II. acetilacetato di etile e suoi sali	20%	16%
		III. altri	17%	13,6%
	87	*a. aciclici*		
	91	*b. ciclici*		
		D. altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse	17%	13,6%
	94	*I. aciclici*		
	97	*II. ciclici*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI **29.17**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
		VIII. ESTERI DEGLI ACIDI MINERALI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.17	00	Esteri solforici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	18%	14,4%
29.18		**Esteri nitrosi e nitrici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
	03	A. dinitroglicole, esanitromannite, trinitroglicerina, tetranitropentaeritrite (pentrite)	15%	12%
	07	B. dinitrodietilenglicole	15%	12%
	11	C. altri	17%	13,6%
29.19		**Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
	01	A. acido inositesafosforico, inositesafosfati, lattofosfati . .	15%	12%
		B. tributilfosfato, trifenilfosfato, tricresilfosfato, trixilenilfosfato, tricloroetilfosfato	15%	11,2%
	04	*I. trifenilfosfato*		
	07	*II. tricresilfosfato*		
	11	*III. tributilfosfato, trixilenilfosfato, tricloroetilfosfato*		
		C. altri	17%	13,6%
	14	*I. acidi glicerofosforici e glicerofosfati; fosfato di guaiacolo*		
	17	*II. altri*		
29.20	00	**Esteri carbonici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi**	18%	14,4%
29.21	00	**Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi**	17%	13,6%
		IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE		
		Composti a funzione ammina:		
29.22		A. monoammine acicliche:		
	01	I. mono-, di- e trimetilammina, e loro sali	16%	12,8%
	04	II. dietilammina e suoi sali	11%	8,8%
	07	III. altri	14%	11,2%
		B. poliammine acicliche:		
	11	I. esametilendiammina e suoi sali	16%	12,8%
		II. altri	15%	9,6%
	14	*a. etilendiammina (diamminoetano) e suoi sali*		
	17	*b. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI 29.22

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(29.22)		C. monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche:		
	21	I. cicloesilammina, N-dimetilcicloesilammina e loro sali	13%	10,4%
	24	II. altri	16%	12,8%
		D. monoammine aromatiche:		
		I. anilina, suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	16%	12,8%
	31	*a. anilina e suoi sali*		
	35	*b. nitroaniline*		
	37	*c. derivati alogenati della anilina, e loro sali*		
	41	*d. altri*		
	44	II. tetranitromonometilanilina (tetril)	8%	6,4%
		III. toluidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	16%	12,8%
	47	*a. toluidine e loro sali*		
	51	*b. altri*		
	54	IV. xilidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	15%	12%
		V. difenilammina, e suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	57	a. esanitrodifenilammina (exil)	8%	6,4%
	61	b. altri	16%	12,8%
		VI. alfanaftilammina, betanaftilammina, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	64	a. betanaftilammina e suoi sali	14%	11,2%
		b. altri	16%	12,8%
	67	*1. alfanaftilammina, suoi derivati, e loro sali*		
	71	*2. altri*		
		VII. altri	16%	12,8%
	74	*a. fenilbetanaftilammina*		
	77	*b. altri*		
		E. poliammine aromatiche:		
	81	I. fenilendiammine e toluilendiammine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	14%	11,2%
	84	II. altre	16%	12,8%
29.23		**Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:**		
		A. ammino-alcoli; ammino-eteri; ammino-esteri:		
	01	I. monoetanolammina e suoi sali	14%	11,2%
		II. altri	16%	12,8%
	04	*a. dietanolammina e suoi sali*		
	07	*b. trietanolammina e suoi sali*		
	11	*c. ariletanolammine e loro sali*		
	14	*d. eteri degli ammino-alcoli*		
		e. altri:		
	17	*1. aciclici*		
	21	*2. ciclici*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

29.23

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*29.23*)		B. ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli: ammino-arileteri; ammino-arilesteri:		
	24	I. anisidine, dianisidine, fenetidine, e loro sali	18%	14,4%
		II. altri	16%	12,8%
	27	*a. solfato di monometilparaamminofenolo*		
	31	*b. altri*		
		C. ammino-aldeidi; ammino-chetoni; ammino-chinoni . . .	16%	12,8%
		I. ammino-aldeidi e ammino-chetoni:		
	34	*a. aciclici*		
	37	*b. ciclici*		
	41	*II. ammino-chinoni*		
		D. ammino-acidi:		
	44	I. lisina, suoi esteri, e loro sali	13%	10,4%
	47	II. sarcosina e suoi sali	15%	12%
		III. acido glutammico e suoi sali:		
	51	a. glutammato monosodico	19%	19%
	54	b. altri	19%	—
	57	IV. acido ammino-acetico	17%	11,2%
		V. altri	17%	13,6%
	61	*a. acido paraamminobenzoico, suoi sali e suoi esteri*		
		b. altri:		
	64	*1. aciclici*		
	67	*2. ciclici*		
		E. ammino-alcoli-fenoli; ammino-acidi-fenoli; altri composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse . .	17%	13,6%
	71	*I. acido 4 - amminosalicilico (acido paraamminosalicilico), suoi sali e suoi esteri*		
	74	*II. altri*		
29.24		**Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le licitine e altri fosfo-amminolipidi:**		
	01	A. lecitine ed altri fosfoamminolipidi	14%	8,8%
		B. altri	17%	13,6%
	04	*I. colina, suoi derivati, e loro sali*		
	07	*II. betaina*		
	11	*III. altri*		
29.25		**Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell'acido carbonico:**		
		A. ammidi acicliche:		
		I. asparagina e suoi sali:		
	04	a. asparagina	14%	11,2%
	07	b. sali dell'asparagina	17%	13,6%
		II. altri	18%	14,4%
	11	*a. glutammina e suoi sali*		
	14	*b. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI 29.25

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(29.25)		B. ammidi cicliche:		
		I. ureine:		
	17	a. parafenetolurea (dulcina)	12%	9,6%
	21	b. altre	15%	12%
		II. ureidi:		
	24	a. feniletilmalonilurea e suoi sali	22%	17,6%
	27	b. dietilmalonilurea e suoi sali	19%	15,2%
	31	c. altre	17%	13,6%
		III. altre ammidi cicliche:		
	34	a. dietilamminoaceto-2,6-xilidide	17%	12%
		b. altre	17%	13,6%
	37	*1. acetilparafenetidina*		
	41	*2. acetanilide, metil- ed etilacetanilide, acetacetanilide, ortocloroacetacetanilide, e loro sali*		
	44	*3. arilidi e arilidi sostituite degli acidi ossinaftoici*		
	47	*4. altre*		
29.26		**Composti a funzione immide degli acidi carbossilici (compresa l'immide ortosolfobenzoica e i suoi sali) o a funzione immina (comprese l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina):**		
		A. immidi:		
	01	I. immide ortosolfobenzioca (saccarina) e suoi sali . . .	15%	12%
	04	II. altre	17%	13,6%
		B. immine:		
	07	I. aldimmine	18%	14,4%
		II. altre immine:		
	14	a. esametilentetrammina	18%	14,4%
	17	b. trimetilentririnitrammina (esogeno).	11%	8,8%
		c. altre	17%	13,6%
	20	*1. guanidina e suoi sali*		
	21	*2. difenilguanidina, diortotolilguanidina, ortotolilbiguanidina*		
	24	*3. altre*		
29.27		**Composti a funzione nitrile**	17%	15,2%
	01	*A. acrilonitrile*		
	04	*B. acetoncianidrina*		
	07	*C. altri*		
29.28	00	**Diazo-, azo- o azossi composti**	16%	12,8%
29.29	00	**Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina**	17%	13,6%
29.30	00	**Composti ad altre funzioni azotate**	17%	13,6%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI **29.31**

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
		X. COMPOSTI ORGANO-MINERALI E COMPOSTI ETEROCICLICI		
29.31		**Tiocomposti organici :**		
	01	A. xantogenati	14%	11,2%
		B. altri	18%	14,4%
	04	*I. tiourea*		
	07	*II. tiocarbanilide (difeniltiourea), diortotoliltiourea*		
	11	*III. tiocarbammati e ditiocarbammati*		
	14	*IV. tiourami mono- e disolforati*		
	17	*V. tiodiglicole*		
	21	*VI. cisteina, suoi derivati, e loro sali*		
	24	*VII. metionina, suoi derivati e loro sali*		
	27	*VIII. glutatione, suoi derivati, e loro sali*		
	31	*IX. altri*		
29.32	00	**Composti organo-arsenicali**	17%	13,6%
29.33	00	**Composti mercurio-organici**	17%	13,6%
29.34		**Altri composti organo-minerali :**		
	01	A. piombo tetraetile	20%	16%
	04	B. altri	18%	14,4%
29.35		**Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici :**		
		A. furfurolo e benzofurano (cumarone)	14%	11,2%
	01	*I. furfurolo*		
	04	*II. benzofurano (cumarone)*		
	07	B. alcoli furfurilico e tetraidrofurfurilico	17%	13,6%
	11	C. tiofene	14%	11,2%
	17	D. piridina e suoi sali	10%	8%
	21	E. indolo e beta-metilindolo (scatolo), e loro sali	12%	9,6%
	24	F. esteri dell'acido piridin-beta-carbonico (nicotinico); dietilammide dell'acido nicotinico e suoi sali	14%	11,2%
	27	G. chinolina e suoi sali	17%	13,6%
		H. 1-fenil- 2,3-dimetil- 5-pirazolone (analgesina) e 1-fenil-2,3-dimetil-4-dimetil-ammino- 5-pirazolone (dimetil-amminoanalgesina), e loro derivati:		
	34	I. 1-fenil- 2,3-dimetil- 4-isopropil- 5-pirazolone (isopropil-analgesina)	15%	10,4%
		II. altri	25%	17,5 %
	37	*a. 1 fenil- 2,3- dimetil-5- pirazolone e suoi derivati*		
	41	*b. 1-fenil- 2,3-dimetil-5-pirazolone-4-metilammino-metansulfonato sodico*		
	44	*c. 1-fenil- 2,3-dimetil-4-dimetil-ammino-5-pirazolone (dimetilammino-analgesina)*		
	47	*d. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI

29.35

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(29.35)	51	IJ. acidi nucleinici e loro sali	18%	14,4%
	54	K. betapicolina	12%	9,6%
		L. disolfuro di benzotiazile; mercaptobenzimidazolo; mercaptobenzotiazolo e suoi sali	18%	14,4%
	57	*I. disolfuro di benzotiazile*		
	59	*II. mercaptobenzimidazolo*		
	61	*III. mercaptobenzotiazolo*		
	64	*IV. sali del mercaptobenzotiazolo*		
	67	M. santonina	13%	8%
	72	N. cumarina, metilcumarina ed etilcumarina	18%	14,4%
	77	O. fenolftaleina	18%	14,4%
	81	P. 1-metil-4-ammino-N'-fenil-N' (2'-tienil)-piperidina, suoi tartrati e suoi maleati;		
		3-metilmercapto-10-[2'-(N-metil-piperidil)-etil] -fenotiazina e suoi sali,		
		oppure,		
		2-metiltio-10- [2'-(N-metil-2-piperidil)-etil] -fenotiazina e suoi sali;		
		cloridrato di 1-metil-4- (m-ossifenil) -4-proprionil-piperidina;		
		cloridrato e nitrato di 2-(1-naftilmetil) imidazolina;		
		2-(N-p-tolil-N-m-ossifenil-amminometil) imidazolina;		
		3,5-diosso-1,2-difenil-4-normal- butil pirazolidina;		
		cloridrato di N-(3-dimetilamminopropil) imminodibenzile;		
		0,0-dietil-0-(4-metil-2-isopropil)-6-pirimidiltiofosfato;		
		2,4-bis-(etilammino)-6-cloro-triazina;		
		2-etilammino-4-isopropilammino-6-cloro-triazina;		
		(d)-3-metossi-N-metilmorfinano e suoi sali;		
		6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo (c, e) azepina e suoi sali;		
		7-cloro-2-metilammino-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina-4-ossido e suoi sali;		
		N-isonicotinoil-N' isopropilidrazina;		
		2-metil-9-fenil-2, 3, 4, 9-tetraidro-1 H-indeno (2, 1-c)- piridina e suoi sali,		
		oppure,		
		1, 2, 3, 4-tetraidro-2-metil-9-fenil-2-azafluorene e suoi sali;		
		bromuro di 1-metil-3-dimetilcarbammil-ossipiridinio;		
		2-cloro-9-(3-dimetilamminopropiliden)- tioxantene;		
		cloridrato di 2-benzilimidazolina;		
		2,4-bis-(isopropilammino)-6-cloro-triazina;		
		3-etilmercapto-10-(1'-metilpiperazinil-4'-propil)-fenotiazina;		
		derivati alogenati della chinolina;		
		derivati degli acidi chinolincarbonici	16%	8,4%
		Q. altri	16%	10,4%
	84	*I. furazolidone*		
	87	*II. etossichinoline, nitrofurazone*		
	89	*III. caprolattame*		
	91	*IV. idrazide dell'acido isonicotinico*		
	94	*V. melamina*		
	95	*VI. dietilendiammina e suoi sali*		
	99	*VII. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI **29.36**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
29.36		**Solfammidi**	18%	11,2%
		A. paraamminobenzensolfammide, suoi derivati, e loro sali:		
	01	*I. derivati pirimidinici e loro sali*		
	04	*II. derivati tiazolici e loro sali*		
	07	*III. altri*		
	11	*B. altre*		
29.37	00	**Sultoni e sultami**	17%	13,6%
		XI. PROVITAMINE, VITAMINE, ORMONI E ENZIMI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI		
29.38		**Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente:**		
		A. provitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa	14%	7,1%
	01	*I. acido nicotinico*		
	04	*II. altre*		
		B. vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa:		
	07	I. vitamine A.	9%	4,5%
		II. vitamine B_2, B_3, B_6, B_{12} ed H	9%	5,8%
	11	*a. vitamina B_2*		
		b. vitamine B_3:		
	14	*1. D-calciopantotenato*		
	17	*2. DL-calciopantotenato*		
	21	*3. altre*		
	24	*c. vitamina B_6*		
		d. vitamine B_{12}:		
	27	*1. cianocobalamine*		
	31	*2. idrossocobalamine*		
	34	*3. altre*		
	37	*e. vitamina H*		
	41	III. vitamina B_9	18%	14,4%
	44	IV. vitamina C	12%	9,6%
		V. altre vitamine	14%	9,1%
	47	*a. vitamina B_1*		
	51	*b. vitamina D*		
	54	*c. vitamina E*		
	57	*d. vitamina PP*		
	61	*e. non nominate*		
		C. concentrati naturali di vitamine:		
	64	I. concentrati naturali di vitamine A+D	9%	5,6%
	67	II. altri	14%	11,2%
	71	D. miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente, soluzioni non acquose di provitamine o di vitamine	18%	11,7%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI 29.39

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
29.39		**Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni :**		
	01 (g)	A. adrenalina	17%	13,6%
	04 (g)	B. insulina	16%	12,8%
		C. ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili:		
	07 (g)	I. ormoni gonadotropi	11%	8,8%
	11 (g)	II. altri	15%	12%
		D. ormoni cortico-surrenali:		
	14 (g)	I. cortisone, idrocortisone, e loro acetati; deitrocortisone, 1,2-deidro-idrocortisone	11%	8,8%
	17 (g)	II. altri	14%	11,2%
		E. altri ormoni ed altri steroidi	14%	11,2%
	21 (g)	*I. progesterone, follicolina*		
	24 (g)	*II. testosterone*		
	27 (g)	*III. altri*		
29.40		**Enzimi** (1)	13%	10,4%
	01	*A. presame*		
	04	*B. altri*		
		XII. ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI		
29.41		**Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati :**		
	01	A. digitaline	12%	9,6%
	04	B. glicirizzina e glicirizzati	11%	8,8%
	07	C. rutina e suoi derivati	18%	14,4%
	11	D. altri	14%	11,2%
29.42		**Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati (2) :**		
		A. alcaloidi del gruppo dell'oppio:		
	01 (g)	I. tebaina e suoi sali	13%	10,4%
	04 (g)	II. altri	17%	13,6%

(1) *Il presame o caglio, contenente più del 25 % di cloruro di sodio, è ammesso all'introduzione nel terrirorio della Repubblica soggetto a monopolio. Sulla intera quantità di cloruro di sodio in esso contenuta è dovuta l'imposta di consumo gravante sul sale comune.*

(2) *L'introduzione della nicotina e suoi sali nel territorio della Repubblica, fatta eccezione dei Comuni di Livigno e di Campione d' Italia, è soggetta a monopolio di Stato.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI **29.42**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*29.42*)		B. alcaloidi della china:		
	07	I. chinina e solfato di chinina	9%	7,2%
	11	II. altri	12%	9,6%
		C. altri alcaloidi:		
	14	I. caffeina e suoi sali	13%	10,4%
		II. cocaina e suoi sali:		
	17 (g)	a. cocaina greggia	5%	esenzione
	21 (g)	b. altri	17%	11,2%
	24	III. emetina e suoi sali	10%	8%
	27	IV. efedrina e suoi sali	16%	12,8%
	35	V. teobromina e suoi derivati	10%	8%
	41	VI. teofillina, teofillina-etilendiammina, e loro sali . . .	17%	13,6%
	45	VII. altri.	13%	8,4%
		XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI		
29.43		**Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci n.ri 29.39, 29.41 e 29.42 (1) :**		
	01	A. ramnosio, raffinosio, mannosio	15%	—
	04	B. altri	20%	—
29.44		**Antibiotici**		
	01 (mU)	A. penicilline	21%	16,8%
	03	B. cloramfenicolo	13%	10,4%
		C. altri antibiotici	9%	8%
	04	*I. streptomicine*		
	07	*II. diidrostreptomicine*		
		III. tetracicline:		
	14	*a. tetraciclina base*		
	17	*b. tetraciclina sali*		
	21	*c. clorotetraciclina*		
	24	*d. altre*		
	27	*IV. non nominati*		
29.45	00	**Altri composti organici**	20%	16%

(1) *Sugli zuccheri tassabili compresi in questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta di fabbricazione.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

NOTE

1. Il termine « medicamenti », ai sensi della voce n. 30.03, è da considerare applicabile:
   a) ai prodotti che sono stati miscelati per usi terapeutici o profilattici;
   b) ai prodotti non miscelati, atti agli stessi usi, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto per usi terapeutici o profilattici.

   Le disposizioni precedenti non si applicano agli alimenti o bevande (quali alimenti dietetici, alimenti arricchiti, alimenti per diabetici, bevande « toniche », acque minerali) né ai prodotti delle voci numeri 30.02 e 30.04.

   Per l'applicazione di queste disposizioni e della Nota 3 d) del Capitolo, sono considerati:
   A) come prodotti non miscelati:
      1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;
      2) tutti i prodotti che rientrano nei Capitoli 28 e 29;
      3) gli estratti vegetali semplici della voce n. 13.03, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;
   B) come prodotti miscelati:
      1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso la zolfo colloidale);
      2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;
      3) i sali e le acque concentrate ottenute per evaporazione di acque minerali naturali.

2. Questo Capitolo non comprende:
   a) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, per usi medicinali (n. 33.05);
   b) i dentrifici di ogni specie, compresi quelli con proprietà profilattiche o terapeutiche, che sono da considerare compresi nella voce n. 33.06;
   c) i saponi e gli altri prodotti della voce n. 34.01, addizionati di sostanze medicamentose.

3. Nella voce n. 30.05 sono compresi soltanto:
   a) i cat-gut e le altre legature sterili per suture chirurgiche;
   b) le laminarie sterili;
   c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia e l'arte dentaria;
   d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici nonché i reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente (esclusi quelli compresi nella voce n. 30.02), siano essi prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, atti agli stessi usi;
   e) i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;
   f) i cementi e altri prodotti per l'otturazione dentaria;
   g) gli astucci e le scatole farmaceutiche forniti del necessario per il pronto soccorso.

* * *

A) E' fatto obbligo all'importatore di dichiarare i prodotti compresi nelle voci n.ri 30.02, 30.03 e le preparazioni opacizzanti per esami radiografici e reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, della voce n. 30.05, anche con la denominazione commerciale e di indicare la composizione ed i costituenti, ove questi non risultino da iscrizioni apposte sui recipienti o altri involucri di origine.

B) Si considerano « condizionati per la vendita al minuto », ai sensi della voce n. 30.03, anche le specialità medicinali, rientranti in detta voce, che, secondo le norme sanitarie vigenti, sono state riconosciute come tali dalle Autorità competenti.

Le specialità medicinali possono essere poste in commercio sotto il nome delle sostanze costitutive, oppure sotto nomi di fantasia attribuiti loro sia dall'inventore, sia dal preparatore, quando, dalle iscrizioni apposte sui recipienti o sugli involucri o in altro modo, risulti che si tratti di prodotti medicinali o aventi proprietà medicamentose, oppure quando il nome dello inventore o quello del preparatore sia indicato sui prodotti stessi o sui recipienti o sugli involucri, come caratteristica di una preparazione medicinale.

Devono rispondere ai requisiti di cui sopra anche le specialità medicinali rientranti nella voce n. 30.02 e le preparazioni opacizzanti per esami radiografici e reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, della voce n. 30.05.

E' proibita l'importazione dei recipienti vuoti, involucri, cartellini, ecc., portanti iscrizioni o altre indicazioni dalle quali risulti che essi sono destinati a contenere o ad involgere prodotti da porre in vendita come specialità medicinali preparate all'estero.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI

30.01

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
30.01		**Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati ; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove:**		
		A. ghiandole ed altri organi, disseccati:		
	01	I. polverizzati.	10%	8%
	05	II. non polverizzati	8%	6,4%
		B. altri	11%	8,8%
	11	*I. estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni*		
	14	*II. non nominati*		
30.02		**Sieri di animali o di persone immunizzati ; vaccini microbici, tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili :**		
		A. sieri e vaccini	15%	9,6%
	01	*I. sieri*		
		II. vaccini:		
	04	*a. per uso umano*		
	07	*b. per uso veterinario*		
	11	B. colture di microrganismi	17%	13,6%
	14	C. altri	14%	11,2%
30.03		**Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:**		
		A. non condizionati per la vendita al minuto:		
	01	I. contenenti iodio o suoi composti	29%	20,3%
		II. altri:		
		a. contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati:		
		1. contenenti penicillina o suoi derivati	17%	13,2%
	05	*aa. contenenti, in miscela, penicillina o suoi derivati e streptomicina o suoi derivati*		
	08	*bb. altri*		
	12	2. altri	17%	11,2%
		b. non nominati (1)	15%	7,8%
		1. contenenti altri antibiotici o loro derivati:		
	14	*aa. contenenti tetracicline o loro derivati*		
	17	*bb. altri*		
		2. altri:		
	21	*aa. contenenti ormoni o prodotti a funzione ormonica*		
		bb. non nominati:		
	24	*α. contenenti alcaloidi o loro derivati*		
	27	*β. altri*		

(1) *L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare senza limitazione di quantità, l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sali estratti per uso igienico o curativo da acque minerali o da sorgenti.*

Se tali sali sono denaturati in modo da non potere essere impiegati nell'alimentazione umana, l'introduzione non è soggetta all'imposta di consumo sul sale. Se, invece, essi non sono denaturati ovvero sono destinati ad uso idropinico, sono soggetti al pagamento dell'imposta di consumo prevista per il sale superiore da tavola.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI

30.03

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(30.03)		B. condizionati per la vendita al minuto:		
	31	I. contenenti iodio o suoi composti	34%	23,8%
		II. altri:		
		a. contenenti penicillina, streptomicina o loro derivati	22%	17,6%
	34	*1. contenenti penicillina o suoi derivati*		
	37	*2. contenenti streptomicina o suoi derivati*		
	41	*3. contenenti, in miscela, penicillina o suoi derivati e streptomicina o suoi derivati*		
		b. non nominati	20%	10,4%
		1. contenenti altri antibiotici o loro derivati:		
	44	*aa. contenenti tetracicline o loro derivati*		
	47	*bb. altri*		
		2. altri:		
	51	*aa. contenenti ormoni o prodotti a funzione ormonica*		
		bb. non nominati:		
	54	*α. contenenti alcaloidi o loro derivati*		
	57	*β. altri*		
30.04		**Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella Nota 3 del Capitolo**	17%	11,2%
	01	*A. cerotti, sparadrappi, taffettà*		
	04	*B. altri*		
30.05		**Altre preparazioni ed articoli farmaceutici**	15%	12%
	01	*A. cat-gut sterile*		
	04	*B. altre legature sterili per suture chirurgiche; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili*		
	05	*C. reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni*		
	07	*D. preparazioni opacizzanti per esami radiografici e reattivi di diagnostica*		
	11	*E. cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria*		
	14	*F. astucci e scatole farmaceutiche forniti del necessario per il pronto soccorso*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI

CAPITOLO 31

CONCIMI

NOTE

1. La voce n. 31.02 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:
   A) i prodotti seguenti:
      1) il nitrato di sodio con tenore di azoto inferiore o uguale al 16,3 %;
      2) il nitrato di ammonio, anche puro;
      3) il solfonitrato di ammonio, anche puro;
      4) il solfato di ammonio, anche puro;
      5) il nitrato di calcio con tenore di azoto inferiore o uguale a 16%;
      6) il nitrato di calcio e di magnesio, anche puro;
      7) la calciocianamide con tenore di azoto inferiore o uguale a 25 %, anche impregnata di olio;
      8) l'urea, anche pura;
   B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti elencati alla lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);
   C) i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A) e B) (astrazion fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante;
   D) i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti considerati ai precedenti paragrafi 1 A) 2) o 1 A) 8) o di un miscuglio di questi prodotti.

2. La voce n. 31.03 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:
   A) i prodotti seguenti:
      1) le scorie di defosforazione;
      2) i fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) ed i fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente;
      3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);
      4) il fosfato bicalcico con tenore di fluoro superiore o uguale a 0,2 %;
   B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);
   C) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A) e B) (astrazion fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

3. La voce n. 31.04 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:
   A) i prodotti seguenti:
      1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite ed altri);
      2) il salino di barbabietole;
      3) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della Nota 6 c);
      4) il solfato di potassio con tenore di K_2O inferiore o uguale a 52 %;
      5) il solfato di magnesio e di potassio con tenore di K_2O inferiore o uguale a 30%;
   B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione).

4. Gli ortofosfati mono- e diammonici, anche puri, e le miscele di questi prodotti sono da classificare nella voce n. 31.05.

5. I tenori limiti di cui alle Note 1 A), 2 A) e 3 A) si riferiscono al peso dei prodotti anidri allo stato secco.

6. Questo Capitolo non comprende:
   a) il sangue di bestiame della voce n. 05.15;
   b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle precedenti Note 1 A), 2 A), 3 A) e 4;
   c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi, della voce n. 38.19; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (n. 90.01).

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI **31.01**

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Aliquota dei dazi Autonomi 4	Aliquota dei dazi Convenzionali 5
31.01	00	**Guano ed altri concimi naturali di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro, ma non trattati chimicamente . . . .**	esenzione	esenzione
31.02		**Concimi minerali o chimici azotati :**		
	01	A. nitrato di sodio naturale (1)	esenzione	esenzione
	03 (kg N_2)	B. urea con tenore di azoto superiore a 45%, in peso . .	16%	12,8%
		C. altri	10%	8%
		I. nitrato di ammonio :		
	04 (kg N_2)	*a. con tenore di azoto inferiore o uguale a 34%, in peso*		
	07 (kg N_2)	*b. con tenore di azoto superiore a 34%, in peso*		
	11 (kg N_2)	*II. miscuglio di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio*		
	14 (kg N_2)	*III. solfonitrato di ammonio*		
	17 (kg N_2)	*IV. solfato di ammonio*		
	21 (kg N_2)	*V. nitrato di calcio, con tenore di azoto inferiore o uguale a 16%, in peso*		
	24 (kg N_2)	*VI. nitrato di calcio e di magnesio*		
	27 (kg N_2)	*VII. calciocianamide, con tenore di azoto inferiore o uguale a 25%, in peso anche impregnata di olio*		
	31 (kg N_2)	*VIII. urea, con tenore di azoto inferiore o uguale a 45%, in peso*		
	34 (kg N_2)	*IX. non nominati*		
31.03		**Concimi minerali o chimici fosfatici :**		
		A. previsti alla lettera A) della nota 2 di questo Capitolo:		
	02 (kg P_2O_5)	I. perfosfati	6%	4,8%
		II. altri	esenzione	esenzione
	05 (kg P_2O_5)	*a. scorie di defosforazione*		
	07 (kg P_2O_5)	*b. non nominati*		
	11 (kg P_2O_5)	B. previsti alle lettere B) e C) della Nota 2 di questo Capitolo.	4%	2,4%
31.04		**Concimi minerali o chimici potassici (2) :**		
		A. previsti alla lettera A) della nota 3 di questo Capitolo	esenzione	esenzione
	01 (kg K_2O)	*I. sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite ed altri)*		

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) *È consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio in esenzione dall'imposta di consumo sul sale, di sali potassici per concimazione agricola, purché, inadatti all'alimentazione umana o resi tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.*

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

31.04

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(31.04-A)	04 (kg K_2O)	*II. salino di barbabietole*		
	07 (kg K_2O)	*III. cloruro di potassio*		
	11 (kg K_2O)	*IV. solfato di potassio, con tenore di K_2O inferiore o uguale a 52%, in peso*		
	14 (kg K_2O)	*V. solfato di magnesio e di potassio, con tenore di K_2O inferiore o uguale a 30%, in peso*		
	17 (kg K_2O)	B. previsti alla lettera B) della Nota 3 di questo Capitolo.	3%	2,4%
31.05		**Altri concimi ; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg :**		
		A. altri concimi:		
	01	I. contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio.	7%	6,6%
		II. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo:		
	04	a. fosfati di ammonio	7%	6,6%
	07	b. contenenti fosfati e nitrati	7%	6,6%
		c. non nominati:		
	11	1. con tenore di azoto superiore a 10%, in peso .	10%	8%
	14	2. altri	7%	4,8%
		III. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e potassio:		
	17	a. nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di quest'ultimo elemento può raggiungere il 44%), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, a 16,3% (1)	10%	esenzione
		b. altri:		
	21	1. con tenore di azoto superiore a 10%, in peso . .	10%	8%
	24	2. non nominati.	7%	4,8%
		IV. altri:		
	27	a. con tenore di azoto superiore a 10%, in peso . . .	10%	8%
	31	b. non nominati	4%	3,2%
	34	B. prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg	11%	8,8%

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA E PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; SOSTANZE COLORANTI, COLORI, PITTURE, VERNICI E TINTURE; MASTICI; INCHIOSTRI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci n.ri 32.04 o 32.05, i prodotti inorganici del genere di quelli usati come «sostanze luminescenti» (n. 32.07) e le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto della voce n. 32.09;
   b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti previsti nelle voci dal n. 29.38 al n. 29.42 incluso, n. 29.44 e dal n. 35.01 al n. 35.04 incluso.
2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti, utilizzate nella produzione su fibra di sostanze coloranti azoiche insolubili, sono da classificare nella voce n. 32.05.
3. Sono comprese nelle voci n.ri 32.05, 32.06 e 32.07, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche, di lacche coloranti o di altre sostanze coloranti del tipo utilizzato perr colorare in massa materie plastiche artificiali, gomma e altre sostanze analoghe, o anche destinate a entrare nella composizione di preparazioni per la stampa delle materie tessili. Queste voci non comprendono tuttavia i pigmenti preparati, nominati nella voce n. 32.09.
4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 sono da classificare nella voce n. 32.09 quando la proporzione del solvente è superiore al 50% del peso della soluzione.
5. Ai sensi di questo Capitolo, la dizione «sostanze coloranti» non comprende i prodotti del genere di quelli utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.
6. Ai sensi della voce n. 32.09, sono considerati come «fogli per l'impressione a caldo» (carta pastello) soltanto i fogli sottili del genere di quelli utilizzati, ad esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:
   a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) o anche da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;
   b) da metalli (anche preziosi) o anche da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia aventi funzioni di supporto.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa 1	della Statistica 2	3	Autonomi 4	Convenzionali 5
32.01		**Estratti per concia di origine vegetale:**		
	01	A. di mimosa	10%	9%
	04	B. di quebraco	esenzione	esenzione
		C. di sommacco, di vallonee, di querce o di castagno.	9%	—
	07	*I. di sommacco o di vallonee*		
	11	*II. di querce o di castagno*		
	15	D. altri	9%	8%
32.02	00	**Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati**	10%	8%

Segue TABELLA B

SEZIONE VI **32.03**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
32.03		**Prodotti concianti organici sintetici e prodotti concianti inorganici; preparazioni concianti contenenti o non prodotti concianti naturali ; preparazioni enzimatiche per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)**	10%	8%
	01	*A. prodotti concianti organici sintetici e prodotti concianti inorganici; preparazioni concianti contenenti o non prodotti concianti naturali*		
	04	*B. preparazioni enzimatiche per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)*		
32.04		**Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale:**		
		A. sostanze coloranti di origine vegetale:		
	01	I. catecú	esenzione	esenzione
	04	II. estratti di grani di Persia ed estratto di robbia; guado	6%	4,8%
	07	III. tornasole	3%	2,4%
		IV altre	9%	5,6%
	11	*a. enocianina*		
	14	*b. non nominate*		
	17	B. sostanze coloranti di origine animale	10%	8%
32.05		**Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra; indaco naturale (1):**		
		A. sostanze coloranti organiche sintetiche	17%	10%
		I. sostanze coloranti azoiche, comprese le miscele tra sali di diazionio stabilizzati e di copulanti:		
	01	*a. pigmenti azoici*		
		b. coloranti azoici:		
	04	*1. a cromatazione successiva*		
	07	*2. acidi*		
	11	*3. diretti*		
	14	*4. altri*		
	17	*II. sostanze coloranti tiazoliche; sostanze coloranti derivate dal carbazolo*		
	21	*III. sostanze coloranti derivate dalla chinonimmina, comprese quelle aziniche, ossiaziniche e tiaziniche*		
		IV. sostanze coloranti derivate dallo xantene:		
	24	*a. iodo-floresceine, cloro-bromofloresceine (Eritrosine, Floxine, Rosa Bengala, e tipi corrispondenti)*		
	27	*b. altre*		
	31	*V. ftalocianine, loro complessi metallici, loro derivati*		
	34	*VI. sostanze coloranti derivate dall'acridina e dalla chinolina*		

(1) *È fatto obbligo all'importatore di sostanze coloranti organiche sintetiche di dichiarare la denominazione scientifica e commerciale, la marca, il grado di concentrazione e il nome della ditta produttrice.*

È permessa l'importazione, in esenzione dall'imposta di consumo sul sale, di sostanze coloranti organiche sintetiche, purché, inadatte all'alimentazione umana o rese tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dalla Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI 32.05

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(**32.05-** A)	37	*VII. sostanze coloranti derivanti dal di- e dal tri- fenilmetano*		
		VIII. sostanze coloranti ossichinoniche e antrachinoniche:		
	41	*a. al tino*		
	44	*b. altre*		
	47	*IX. coloranti reattivi*		
	51	*X. esteri solforici delle sostanze coloranti al tino leucosolubili (indigosoli e tipi corrispondenti)*		
		XI. altre:		
	54	*a. sostanze coloranti al tino*		
	57	*b. sostanze coloranti allo zolfo*		
	61	*c. non nominate*		
		B. preparazioni previste dalla Nota 3 di questo Capitolo . .	20%	14%
	64	*I. pigmenti dispersi in preparazioni adatte alla stampa delle materie tessili*		
	67	*II. antrachinoniche disperse in preparazioni adatte alla tintura delle materie tessili artificiali o sintetiche*		
	71	*III. altre*		
	74	C. prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	19%	16,8%
	77	D. prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra	17%	9,5%
	81	E. indaco naturale	9%	8,4%
32.06	00	**Lacche coloranti**	16%	14%
32.07		**Altre sostanze coloranti ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti» :**		
		A. altre sostanze coloranti:		
	01	I. neri minerali non nominati né compresi altrove . . .	9%	7,2%
	04	II. estratto di Cassel e prodotti simili	9%	7,2%
	07	III. pigmenti a base di solfuro di zinco (litopone e simili)	12%	9,6%
	11	IV. pigmenti a base di ossido di titanio	15%	9,6%
		V. pigmenti a base di cromati di piombo, di bario, di zinco o di stronzio:		
	14	a. rossi di molibdeno	11%	8,8%
	17	b. altri	17%	13,6%
		VI. altre:		
	21	a. magnetite	esenzione	7%
		b. non nominate	14%	11,2%
	24	*1. terre coloranti addizionate di sostanze coloranti organiche*		
	27	*2. oltremare*		
		3. altre:		
	31	*aa. a base di solfuro di cadmio*		
	34	*bb. a base di ferrocianuri e ferricianuri*		
	37	*cc. a base di ossido di cromo o di cromati*		
	41	*dd. non nominate*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI **32.07**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(32.07)	44	B. preparazioni previste dalla Nota 3 di questo Capitolo	16%	12,8%
	47	C. prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	12%	8%
32.08		**Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi ; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi :**		
		A. pigmenti, opacizzanti e colori, preparati	15%	12%
	01	*I. a base di argento, oro, platino, e loro composti*		
	04	*II. altri*		
	07	B. preparazioni vetrificabili	16%	10,4%
	11	C. lustri liquidi e preparazioni simili; ingobbi	13%	8%
		D. fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	8%	4,8%
	14	*I. vetro detto «smalto»*		
	17	*II. altri*		
32.09		**Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto:**		
		A. vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture (1) (2):		
	01	I. essenza di perle o essenza d'Oriente	16%	12,8%
		II. altri	19%	12%
	04	*a. pitture all'acqua*		
	07	*b. pitture e vernici cellulosiche*		
	11	*c. pitture e vernici sintetiche*		
	14	*d. pitture e vernici all'olio*		
		e. pigmenti macinati:		
	17	*1. a base di polvere di alluminio*		
	21	*2. altri*		
	24	*f. non nominati*		
		B. fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)	17%	11,2%
	27	*I. a base di metalli comuni*		
	31	*II. altri*		
	34	C. tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto	16%	12,8%

(1) *Sui prodotti di questa voce, contenenti oli di semi, la sovrimposta di confine si riscuote in misura corrispondente a 25 kg di oli di semi per ogni quintale di prodotto.*

(2) *La sovrimposta di confine dovuta sull'acqua ragia minerale contenuta nelle vernici si riscuote nella aliquota ridotta stabilita per tale prodotto destinato ad essere impiegato nella fabbricazione delle vernici.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI 32.10

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
32.10	00	**Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori**	22%	14,4%
32.11	00	**Siccativi preparati**	17%	11,2%
32.12	00	**Mastici (compresi i mastici ed i cementi, di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati in muratura**	11%	7,2%
32.13		**Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri (1):**		
	01	A. inchiostri da scrivere o da disegno	15%	12%
	04	B. inchiostri da stampa	18%	11,2%
	07	C. altri inchiostri	16%	12,8%

(1) *Sui prodotti di questa voce, contenenti oli di semi, la sovrimposta di confine si riscuote in misura corrispondente a 25 kg di oli di semi per ogni quintale di prodotto.*

Segue TABELLA B

SEZIONE VI

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA E COSMETICI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) le preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»), per la fabbricazione delle bevande, della voce n. 22.09;
   b) i saponi e gli altri prodotti della voce n. 34.01;
   c) l'essenza di trementina e gli altri prodotti della voce n. 38.07.
2. La voce n. 33.06 comprende, tra l'altro:
   a) i deodoranti per locali, preparati, anche non profumati;
   b) i prodotti anche non miscelati (diversi da quelli della voce n. 33.05), atti ad essere utilizzati come prodotti per profumeria o per toletta, come cosmetici o come deodoranti per locali e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
33.01		**Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, e resinoidi:**		
		A. oli essenziali non deterpenati:		
		I. di agrumi	12%	11%
	01	*a. di arancio*		
	04	*b. di limone*		
	07	*c. di bergamotto*		
	11	*d. di mandarino*		
	14	*e. di altri agrumi*		
		II. altri:		
	17	a. di geranio, di garofano, di niauli, di ylang-ylang .	5%	3,2%
		b. non nominati:		
	21	1. di citronella, di legno di rosa della Giamaica (Amyris balsamifera) o di vetiver (Vetiveria zizanioides)	esenzione	2,4%
	24	2. di eucalipto	esenzione	esenzione
		3. altri	esenzione	3,2%
	27	*aa. di menta*		
	31	*bb. non nominati*		
		B. oli essenziali deterpenati:		
	34	I. di agrumi	12%	12%
	37	II. altri	10%	6,4%
	41	C. resinoidi	7%	5,6%
33.02	00	**Sottoprodotti terpenici della deterpenazione degli oli essenziali** .	10%	6,4%
33.03	00	**Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione**	9%	7,2%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI

33.04

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
33.04	00	**Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie**	10%	8%
33.05	00	**Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali**	12%	9,6%
33.06		**Prodotti per profumeria o per toletta, preparati e cosmetici preparati :**		
	01	A. creme da barba	20%	12,8%
		B. altri	18	11,2%
		I. profumi (estratti, acque da toletta, ecc., comprese le lozioni per capelli):		
	04	*a. estratti liquidi o concreti*		
	07	*b. altri*		
		II. prodotti per l'igiene della bocca:		
	09	*a. dentifrici*		
	12	*b. altri*		
		III. prodotti per capelli, escluse le lozioni della voce n. 33.06-B-I:		
	14	*a. shampooings*		
	17	*b. altri*		
	19	*IV. deodoranti per locali*		
		V. non nominati:		
	21	*a. polveri, comprese le polveri compatte*		
	24	*b. creme, emulsioni ed oli*		
	28	*c. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI

CAPITOLO 34

SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI *E CERE PER L'ODONTOIATRIA*

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i composti isolati di costituzione chimica definita;
   b) i dentrifici, le creme da barba e gli shampooings, anche se contenenti sapone o prodotti tensioattivi (n. 33.06).
2. La voce n. 34.01 comprende solamente i saponi solubili nell'acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere addizionati o non di altre sostanze (disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi, ecc). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, in pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono da classificare nella voce n. 34.05 come paste e polveri per pulire e preparazioni simili.
3. La denominazione « oli di petrolio o di minerali bituminosi », usata nel testo della voce n. 34.03, è quella definita alla Nota 3 del Capitolo 27.
4. La denominazione «cere preparate non emulsionate e senza solvente», usata nel testo della voce numero 34.04, è da considerarsi riferita soltanto:
   A) ai miscugli di cere animali tra loro, di cere vegetali tra loro, di cere artificiali tra loro;
   B) ai miscugli di cere appartenenti a classi differenti (animali, vegetali, minerali, artificiali) nonché ai miscugli di paraffina con cere animali, vegetali o artificiali;
   C) ai miscugli della consistenza delle cere a base di cere o di paraffina e contenenti, inoltre, grassi resine, sostanze minerali o altre sostanze, purché questi miscugli non siano emulsionati e non contengano solventi.

   La voce n. 34.04, invece, non comprende:
   a) le cere della voce n. 27.13;
   b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, semplicemente colorite.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
34.01		**Saponi; prodotti e preparazioni organiche tensioattivi da usare come sapone, in barre, in pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani (contenenti o non sapone)**	19%	12%
	01	*A. da toeletta; medicinali*		
		B. altri:		
	04	*I. duri*		
	07	*II. non nominati*		
34.02		**Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone**	17%	12%
		A. prodotti organici tensioattivi:		
	01	*I. anionattivi*		
	02	*II. cationattivi*		
	03	*III. non ionogeni*		
	05	*IV. altri*		
	07	*B. preparazione tensioattive*		
	11	*C. preparazioni per liscivie*		

SEZIONE VI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
34.03		**Preparazioni lubrificanti e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'ensimaggio dei prodotti tessili, per oliare o per ingrassare cuoio o altri prodotti, escluse quelle contenenti 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi :**		
		A. contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi . . .	10%	6,4%
	02	*I. per il trattamento dei tessili, dei cuoi, delle pelli, delle pelli da pellicceria, ecc.*		
	05	*II per lubrificare veicoli, macchine, apparecchi, ecc.*		
	07	*III. altre*		
		B. altre	10%	6,4%
	11	*I. per il trattamento dei tessili, dei cuoi, delle pelli, delle pelli da pellicceria, ecc.*		
	14	*II. per lubrificare veicoli, macchine, apparecchi, ecc.*		
	17	*III. non nominate*		
34.04		**Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente . . . .**	12%	8%
	01	*A. cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua*		
	04	*B. cere preparate non emulsionate e senza solvente*		
34.05		**Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n. 34.04 . . . .**	15%	9,6%
	01	*A. lucidi e creme per calzature*		
	04	*B. encaustici*		
	05	*C. lucidi per carrozzerie di automobili*		
	06	*D. paste e polveri per pulire*		
		E. non nominati:		
	07	*I. lucidi per metalli*		
	12	*II. altri*		
34.06		**Candele, ceri, cerini, lucignoli, lumini da notte, e prodotti simili .**	16%	12,8%
		A. candele, ceri e cerini e prodotti simili:		
	01	*I. lisci, non profumati*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. lucignoli, lumini da notte e prodotti simili*		
34.07	00	**Paste per modelli, comprese quelle presentate in assortimento o per trastullo dei ragazzi; composizioni del genere di quelle dette cere per l'odontoiatria, presentate in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili . . . .**	16%	10,4%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI E COLLE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) le sostanze proteiche presentate come medicamenti (n. 30.03);
   b) i prodotti delle arti grafiche su supporto di gelatina (Capitolo 49).

2. Il termine *destrina* impiegato nel testo della voce n. 35.05 si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi e delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore a 10 %. I prodotti della specie di tenore superiore sono da classificare nella voce n. 17.02.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionale
1	2	3	4	5
35.01		**Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:**		
		A. caseine:		
	01	I. destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (1)	2%	2%
	04	II. destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (1)	6%	5%
	07	III. altre	14%	—
	11	B. colle di caseina	13%	—
	14	C. altri	10%	10%
35.02		**Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:**		
		A. albumine:		
	01	I. non atte o rese inadatte all'alimentazione umana (2)	esenzione	esenzione
		II. altre:		
		a. ovoalbumina e lattoalbumina:		
	04	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	10% (3)	—
	07	2. altre.	10% (3)	—
	11	b. non nominate	10%	—
	14	B. albuminati ed altri derivati delle albumine	12%	12%
35.03		**Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocolla solida:**		
	01	A. ittiocolla solida	10%	8%
		B. altri	15%	12%
	04	*I. gelatine e loro derivati*		
	07	*II. colle d'ossa*		
	11	*III. altre colle*		

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero per le Finanze.

(2) Le albumine da rendere inadatte all'alimentazione umana, sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) In sostituzione del dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 170/67 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI

35.04

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
35.04	00	**Peptoni ed altre sostanze proteiche e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo**	12%	8%
35.05		**Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:**		
		A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	23,9% (1)	14% (1)
	01	*I. destrina*		
	04	*II. amidi e fecole solubili o torrefatti*		
		B. colle di destrina, di amido o di fecola contenenti tali sostanze in misura:		
	07	I. inferiore a 25%, in peso	16,3% (1)	13% (1) con riscossione massima del 18% sul valore
	11	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso .	16,3% (1)	13% (1) con riscossione massima del 18% sul valore
	14	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80 %, in peso	16,3% (1)	13% (1) con riscossione massima del 18% sul valore
	17	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	16,3% (1)	13% (1) con riscossione massima del 18% sul valore
35.06		**Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg :**		
		A. colle preparate non nominate né comprese altrove:		
		I. colle vegetali:		
	01	a. di gomme naturali	11%	8,8%
	04	b. altre	19%	15,2%
	07	II. altre colle	16%	12,8%
	11	B. prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore o uguale a 1 kg	19%	15,2%

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti dalla seguente Nota 2, lettere a) o b).
2. La voce n. 36.08 comprende unicamente:
   a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e gli altri analoghi combustibili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;
   b) i combustibili liquidi (benzina, ecc.) del genere i quelli utilizzati negli accenditori ed apparecchi di accensione, condizionati in recipienti di capacità inferiore od uguali a 300 cm³;
   c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
36.01		**Polveri da sparo:**		
	01	A. polvere nera	8%	6,4%
	04	B. altre	11%	8,8%
36.02	00	**Esplosivi preparati**	16%	12,8%
36.03		**Micce; cordoni detonanti**	15%	9,6%
	01	*A. micce*		
	04	*B. cordoni detonanti*		
36.04		**Inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori**	24%	19,2%
	01	*A. detonatori normali da mina*		
	04	*B. inneschi elettrici da mina*		
	07	*C. altri*		
36.05		**Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili):**		
	01	A. stoppini in strisce o in rotoli, per accendisigari, lampade da minatori, e simili	13%	10,4%
	04	B. altri	18%	11,2%
36.06		**Fiammiferi (1) (2)**	14%	11,2%
		A. di legno:		
	01	*I. in scatole*		
	04	*II. in bustine*		
	07	*B. altri*		
36.07	00	**Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma (1)**	15%	9,6%
36.08	00	**Prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili**	19%	15,2%

(1) *L'importazione è riservata allo Stato.*

(2) *Sui fiammiferi dei quali sia stata autorizzata l'importazione, è dovuta oltre il dazio, una sovrimposta di confine pari all'imposta interna di fabbricazione.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende né gli avanzi o cascami né i materiali di scarto.
2. La voce n. 37.08 comprende soltanto:
   a) i miscugli di prodotti chimici preparati per essere usati in fotografia, come, ad esempio, rivelatori, fissatori, viratori, emulsioni, ecc.;
   b) i prodotti puri impiegati per gli stessi usi, anche dosati, purché condizionati per la vendita al minuto e pronti per l'uso. Sono esclusi dalla voce n. 37.08 le vernici, le colle e le preparazioni simili, che debbono seguire il regime loro proprio.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due distinte strisce (una portante le sole immagini e l'altra la sola registrazione del suono), ciascuna striscia segue il proprio trattamento.*
2. *Per «pellicole cinematografiche d'attualità», ai sensi della voce n. 37.07-B-I, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 metri, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
37.01		**Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto**	21%	13,6%
	01 (m²)	*A. per la radiografia*		
	04	*B. per le arti grafiche*		
		C. altre:		
	07	*I. a colori*		
	11	*II. non nominate*		
37.02		**Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce**	20%	12,8%
	01 (m²)	*A. per la radiografia, compresa la fluorofotografia*		
	04	*B. per le arti grafiche*		
		C. altre:		
		I. a colori:		
	07	*a. non perforate*		
		b. perforate:		
		1. di larghezza di 16 mm o meno:		
	11	*aa. di lunghezza di 30 m o meno*		
	14	*bb. di lunghezza di più di 30 m*		
		2. di larghezza di più di 16 mm:		
	17	*aa. di lunghezza di 30 m o meno*		
	21	*bb. di lunghezza di più di 30 m*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI **37.02**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(37.02-C)		*II. non nominate:*		
	24	*a. non perforate:*		
		b. perforate:		
		1. di larghezza di 16 mm o meno:		
	27	*aa. di lunghezza di 30 m o meno*		
	31	*bb. di lunghezza di più di 30 m*		
		2. di larghezza di più di 16 mm:		
	34	*aa. di lunghezza di 30 m o meno*		
	37	*bb. di lunghezza di più di 30 m*		
37.03		**Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati**	23%	14,4%
	01	*A. per la riproduzione di documenti, disegni tecnici, e simili*		
		B. altri:		
	04	*I. a colori*		
	07	*II. non nominati*		
37.04		**Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive:**		
		A. pellicole cinematografiche:		
	01 (m)	I. negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	esenzione
	04 (m)	II. altre positive	2,35 U.C. per 100 m	1,52 U.C. per 100 m
	07	B. altre	esenzione	esenzione
37.05		**Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive:**		
	01	A. microfilm	5%	4%
		B. altre	12%	8%
	04	*I. lastre, pellicole non perforate*		
	07	*II. pellicole perforate*		
37.06		**Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive:**		
	01 (m)	A. negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	esenzione
	04 (m)	B. altre positive	esenzione	1,52 U.C. per 100 m
37.07		**Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione della immagine e quella del suono, negative o positive:**		
	01 (m)	A. negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	esenzione

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI 37.07

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*37.07*)		B. altre positive (1):		
	04 (m)	I. pellicole cinematografiche d'attualità	2,25 U.C. per 100 m	1,57 U.C. per 100 m
		II. altre, d'una larghezza:		
	07 (m)	a. inferiore a 10 mm	0,50 U.C. per 100 m	0,32 U.C. per 100 m
	11 (m)	b. da 10 mm inclusi a 34 mm esclusi.	3,50 U.C. per 100 m	2,80 U.C. per 100 m
	14 (m)	c. da 34 mm inclusi a 54 mm esclusi	5 U.C. per 100 m	3,20 U.C. per 100 m
	17 (m)	d. di 54 mm o piú	5 U.C. per 100 m	4 U.C. per 100 m
37.08		**Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo**	15%	9,6%
	01	*A. preparazioni dosate o confezionate per la vendita al minuto*		
	04	*B. altri (prodotti puri dosati o confezionati per la vendita al minuto; preparazioni non dosate né confezionate per la vendita al minuto)*		

(1) *I film di carattere didattico importati a richiesta del Ministero della pubblica istruzione e destinati ad essere proiettati presso gli istituti scolastici, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio.*

Le autorizzazioni saranno rilasciate, di volta in volta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministero delle Finanze, previa esplicita dichiarazione del Ministero della pubblica istruzione con la quale il film da importare è classificato didattico e non commerciale.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:
      1) la grafite artificiale (n. 38.01);
      2) i disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili, presentati in forme o recipienti o involucri previsti nella voce n. 38.11;
      3) i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintitrici (n. 38.17);
      4) i prodotti elencati nelle Note 2 a), 2 c), 2 d), 2 f) seguenti;
   b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari del genere di quelli utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente, voce n. 21.07);
   c) i medicamenti (n. 30.03).
2. Rientrano nella voce n. 38.19, e non in altre voci della Tariffa:
   a) i cristalli coltivati di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio (eccettuati gli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi;
   b) gli oli di flemma;
   c) i prodotti detti «scolorine», condizionati per la vendita al minuto;
   d) i prodotti per la correzione di matrici da ciclostile, condizionati per la vendita al minuto;
   e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni;
   f) i gessi specialmente preparati per l'odontoiatria;
   g) gli elementi chimici del Capitolo 28, quali silicio e selenio, drogati per utilizzazione in elettronica, presentati in forma di dischi, piastrine o forme simili, politi o non, ricoperti o non di uno strato epitassiale uniforme.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
38.01		**Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio:**		
		A. grafite artificiale:		
	01	I. presentata in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	10%	6,4%
	04	II. altra	6%	4,6%
	07	B. grafite naturale o artificiale, allo stato colloidale . . .	9%	5,6%
38.02	00	**Neri di origine animale (nero d'ossa, nero d'avorio, ecc.), compreso il nero animale esaurito**	7%	5,6%
38.03		**Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o adsorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate:**		
	01	A. carboni attivati	16%	10,4%
		B. altri	14%	8,8%
	04	*I. terre decoloranti attivate*		
	07	*II. non nominati*		
38.04	00	**Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante**	4%	3,2%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI 38.05

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
38.05		**Tallol :**		
	01	A. greggio	4%	esenzione
	04	B. altro	7%	5,6%
38.06	00	**Lignosolfiti**	9%	7,2%
38.07		**Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino :**		
	01	A. essenza di trementina	5%	4%
	04	B. essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio	7%	4%
	07	C. altri	7%	4,8%
38.08		**Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina :**		
	01	A. colofonie (comprese le « peci resinose »)	6%	5%
	04	B. essenza di resina ed oli di resina	7%	4,8%
	07	C. altri	10%	6,4%
38.09		**Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio e olio di acetone :**		
	01	A. catrami di legno	4%	2,4%
	07	B. alcole metilico greggio (1)	16%	12,8%
	12	C. altri	8%	6,4%
38.10	00	**Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali ; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali**	8%	6,4%
38.11		**Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide :**		
	01	A. zolfo presentato in forme per la vendita al minuto oppure in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	9%	7,2%
	04	B. preparazioni cupriche	8%	6,4%

(1) *Sull'alcole metilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura corrispondente alla imposta di fabbricazione sull'alcole etilico ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha.*

La denaturazione dell'alcole metilico, comunque fatta allo estero, non ne muta la classificazione.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI **38.11**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(38.11)		C. altri (1) (2)	15%	9,6%
	08	*I. disinfettanti*		
	11	*II. insetticidi*		
	14	*III. fungicidi*		
	17	*IV. erbicidi*		
	21	*V. non nominati*		
38.12		**Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili :**		
		A. bozzime preparate ed appretti preparati:		
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:		
	01	a. inferiore a 55%, in peso	18,8% (3)	13% (3) con riscossione massima del 20% sul valore
	04	b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	18,8% (3)	13% (3) con riscossione massima del 20% sul valore
	07	c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	18,8% (3)	13% (3) con riscossione massima del 20% sul valore
	11	d. uguale o superiore a 83%, in peso	18,8% (3)	13% (3) con riscossione massima del 20% sul valore
	14	II. altri	14%	8,8%
	17	B. preparazione per la mordenzatura	14%	11,2%
38.13		**Preparazioni per il decapaggio dei metalli ; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli ; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti ; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura :**		
	01	A. preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo d'apporto e di altri prodotti	14%	11,2%
	04	B. preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura	9%	5,6%
	07	C. altre	9%	7,2%
38.14		**Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali :**		
	01	A. preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile (etil-fluido)	19%	15,8%

(1) *L'introduzione dei prodotti di questa voce a base di nicotina o di tabacco, è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per i Comuni di Livigno e di Campione d'Italia.*

(2) *Sull'estratto di piretro, in prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi contenuta.*

(3) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e delle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI

38.14

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*38.14*)		B. altri (1):		
		I. per lubrificanti:		
	04	a. contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	13%	8%
	07	b. altri	16%	10,4%
	11	II. preparazioni antidetonanti a base di piombo tetrametile, di piombo etil-metile e di miscele di piombo tetraetile e tetrametile	17%	11,8%
	14	III. non nominati	17%	11,2%
38.15	00	**« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati**	16%	10,4%
38.16	00	**Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi** .	11%	7,2%
38.17	00	**Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici**	15%	12%
38.18		**Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili** . . .	18%	11,2%
	01	*A. a base di acetato di butile*		
	04	*B. altri*		
38.19		**Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove :**		
	01	A. oli di flemma; olio di Dippel	7%	5,6%
	04	B. acidi naftenici	6%	4%
	08	C. sali insolubili in acqua di acidi naftenici; esteri di acidi naftenici	12%	8%
	14	D. solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali .	14%	8,8%
		E. alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele (2)	13%	10,4%
	18	*I. dodecilbenzolo*		
	21	*II. altri*		
		F. scambiatori di ioni:		
	22	I. a base di carboni solfonati o costituiti da sostanze minerali naturali	9%	7,2%
	25	II. altri	14%	11,2%

(1) *Sulla intera quantità dei prodotti di questa voce, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine stabilita per l'olio di petrolio o di minerali bituminosi, secondo la specie.*

(2) *Le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie, sono soggette all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli di petrolio coi quali presentano caratteristiche chimico-fisiche simili.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VI **38.19**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*38.19*)		G. catalizzatori	14%	11,2%
	27	*I. a base di oro, platino, ed altri metalli del gruppo del platino (iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)*		
	31	*II. a base di argento*		
	34	*III. altri*		
	37	H. composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	12%	9,6%
	41	IJ. miscugli non agglomerati di carburi metallici	12%	8%
	44	K. cementi, malte e composizioni simili, refrattari	4%	3,2%
	47	L. ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas .	9%	7,2%
	51	M. composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	10%	8%
	54	N. composizioni per accumulatori, a base di ossido di cadmio od a base d'idrossido di nichelio	15%	12%
	57	O. carboni (esclusi quelli della voce n. 38.01-A) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti	6%	4,8%
	61	P. preparazioni dette «liquidi per trasmissioni idrauliche» (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	18%	12,8%
	64	Q. leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche	18%	12,8%
	67	R. preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi	18%	12,8%
	68	S. elementi chimici previsti dalla Nota 2 g) di questo Capitolo.	9%	14,4%
		T. altri.	18%	14,4%
	71	*I. preparazione antigelo*		
	74	*II. preparazioni disincrostanti e simili*		
		III. preparazioni antiossidanti per gomma, dei tipi:		
	76	*a. fosfiti arilici alchilati, fenoli alchilati*		
	77	*b. prodotti di reazione fra difenilammina e acetone*		
	78	*c. altri*		
	81	*IV. preparazioni plastificanti, indurenti, stabilizzanti per materie plastiche artificiali*		
	84	*V. reattivi composti per diagnostica e da laboratorio, esclusi i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (n. 30.05)*		
	87	*VI. policlorodifenili*		
	91	*VII. cloroparaffine liquide*		
	94	*VIII. miscele dei derivati fluoroclorurati degli idrocarburi aciclici saturi*		
	95	*IX. liscivie residuali della fabbricazione della pasta di cellulosa col trattamento alla soda o al solfato*		
	98	*X. non nominati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE; GOMMA NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LAVORI DI GOMMA

* * *

A) Sui prodotti compresi in questa Sezione:

I) contenenti alcole etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, da commisurare sulla quantità contenuta di detti alcoli.

Per l'alcole etilico contenuto nei prodotti importati dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire delle agevolazioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detto alcole è soggetto al pagamento del diritto erariale speciale.

Per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico contenuti nei prodotti importanti dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire dell'agevolazione di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detti alcoli sono soggetti, sul quantitativo eccedente il 2 per cento esistente nel prodotto finito, al pagamento del diritto erariale speciale;

II) contenenti prodotti petroliferi, miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi nonché miscele di alchilbenzoli sintetici liquide, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti prodotti ;

III) soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta;

IV) contenenti oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane;

V) contenenti olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.

B) E' fatto obbligo all'importatore di indicare nella dichiarazione doganale la denominazione commerciale e scientifica dei prodotti delle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 di questo Capitolo.

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n. 32.09;
   b) le cere artificiali (n. 34.04);
   c) la gomma sintetica, come è definita al Capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;
   d) gli oggetti da sellaio e da correggiaio (n. 42.01), gli oggetti di marocchineria, astucceria, da viaggio e gli altri oggetti della voce n. 42.02;
   e) i lavori da panieraio e da stuoiaio, del Capitolo 46;
   f) i prodotti compresi nella Sezione XI (Materie tessili e loro manufatti);
   g) le calzature e parti di calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, ombrelli (da sole e da pioggia), bastoni, fruste, scudisci e loro parti, ventagli ed altri oggetti della Sezione XII;
   h) le minuterie di fantasia rientranti nella voce n. 71.16;
   ij) gli oggetti della Sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);
   k) le parti e pezzi staccati del materiale da trasporto della Sezione XVII;
   l) gli elementi di ottica di materie plastiche artificiali, le montature per occhiali, gli strumenti da disegno ed altri oggetti del Capitolo 90;
   m) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria) e, in particolare, le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi da orologeria;
   n) gli strumenti musicali, loro parti ed altri oggetti del Capitolo 92;
   o) i mobili ed altri oggetti del Capitolo 94;
   p) le spazzole, gli spazzolini e gli altri oggetti del Capitolo 96;
   q) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
   r) i bottoni, chiusure a strappo, portapenne, portamatite e loro parti, imboccature e cannucce da pipe, bocchini, ecc., i pettini, le parti di bottiglie e di altri recipienti isotermici, nonché gli altri oggetti compresi nel Capitolo 98.
2. Si considerano come rientranti nelle voci n.ri 39.01 e 39.02 soltanto i prodotti seguenti ottenuti per sintesi chimica:
   a) le materie plastiche artificiali, comprese le resine artificiali;
   b) i siliconi;
   c) i resoli, il poliisobutilene liquido e i prodotti artificiali simili di polimerizzazione o di policondensazione.

Segue TABELLA B

SEZIONE VII CAPITOLO 39

3. Si considerano come rientranti nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso solamente i prodotti presentati sotto le forme seguenti:

a) prodotti liquidi o pastosi, comprese le emulsioni, dispersioni e soluzioni;

b) blocchi, pezzi, grumi, masse non consistenti, granuli, fiocchi, polveri (comprese le polveri da stampaggio);

c) monofili, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 1 mm; tubi ottenuti direttamente, verghe, bastoni o profilati, anche lavorati in superficie, ma senza altra lavorazione;

d) lastre, fogli, nastri o lamette (diverse da quelle classificate nella voce n. 51.02 dalla Nota 4 del Capitolo 51), anche stampate o diversamente lavorate in superficie, non tagliate o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso, nello stato in cui si trovano);

e) cascami e rottami di lavori.

NOTA COMPLEMENTARE

Il polietilene leggermente modificato con piccole quantità di altre olefine è da classificare nella voce n. 39.02-C-I.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
39.01		**Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):**		
	01	A. scambiatori di ioni	19%	12%
	04	B. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16%	10,4%
		C. altri:		
		I. fenoplasti:		
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	15%	12%
	07	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	11	*2. altri*		
		b. in altre forme	17%	12,8%
	14	*1. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	17	*2. in altre forme*		
		II. amminoplasti:		
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	15%	12%
		1. resine ureiche:		
	21	*aa. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo*		
		bb. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	22	*α. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	25	*β. altri*		
		2. altre resine:		
	28	*aa. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo*		
		bb. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	29	*α. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	32	*β. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VII 39.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(**39.01**-C-II)		b. in altre forme	17%	13,6%
	35	*1. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	37	*2. in altre forme*		
		III. alchidi ed altri poliesteri	20%	16 %
	41	*a. alchidi*		
		b. altri poliesteri:		
	44	*1. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
		2. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo:		
	47	*aa. lastre e fogli, ondulati*		
	51	*bb. altri*		
	54	*3. in altre forme*		
		IV. poliammidi	22%	17,6 %
	64	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	67	*b. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	71	*c. in altre forme*		
		V. poliuretani	22%	17,6%
	74	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
		b. in altre forme:		
	77	*1. allo stato spugnoso o cellulare*		
	81	*2. altri*		
	84	VI. siliconi	20%	17,6%
		VII. non nominati	20%	14,4%
		a. resine epossidiche o etossiliniche:		
	85	*1. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	86	*2. in altre forme*		
		b. altri:		
	87	*1. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	91	*2. in altre forme*		
39.02		**Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaron-indeniche, ecc.) (1):**		
	01	A. scambiatori di ioni	22%	14,4%
	03	B. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16%	10,4%

(1) *Si considerano cascami e rottami di lavori anche i semiprodotti, lavori e relative parti di prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione, inservibili all'uso proprio, che, sotto sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, siano rotti, acciaccati o guastati in modo da non poter servire che al recupero della materia prima.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VII **39.**02

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*39.02*)		C. altri:		
		I. polietilene:		
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	20% (1)	16% (2)
		1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione:		
	05	*aa. di peso specifico inferiore a 0,94*		
	06	*bb. di peso specifico uguale o superiore a 0,94*		
	09	*2. altri*		
		b. in altre forme	23%	18,4%
		1. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo		
	10	*aa. tubi*		
	11	*bb. altri*		
	12	*2. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	15	*3. cascami e rottami di lavori*		
		II. polietileni tetraalogenati	23%	14,4%
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:		
	17	*1. emulsioni e dispersioni acquose*		
	18	*2. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	19	*3. altri*		
	21	*b. in altre forme*		
	23	III. polisolfoetileni alogenati	23%	18,4 %
		IV. polipropilene	23%	18,4%
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:		
	25	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	26	*2. altri*		
	27	*b. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo*		
	28	*c. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	31	*d. cascami e rottami di lavori*		
	34	V. piliisobutilene	23%	18,4%
		VI. polistirolo e suoi copolimeri:		
		a. nelle forme previste dalla Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo.	20%	16%
		1. polistirolo:		
	37	*aa. emulsioni e dispersioni acquose*		
	38	*bb. altro*		
		2. copolimeri:		
	39	*aa. emulsioni e dispersioni acquose*		
	40	*bb. altri*		
		b. in altre forme	23%	18,4%
	41	*1. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo*		
	42	*2. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	43	*3. cascami e rottami di lavori*		
		VII. cloruro di polivinile:		
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	20%	16%
	45	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	48	*2. altri*		

(1) Per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord, si applica il dazio del 32% sul valore.

(2) Non si applica ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VII **39.02**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(39.02-C-VII)		b. in altre forme	23%	18,4%
		1. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo:		
	51	*aa. tubi in rotoli*		
	54	*bb. altri*		
		2. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo:		
	55 (m²)	*aa. lastre e nastri da pavimentazione o da rivestimento*		
	57	*bb. altri*		
	58	*3. cascami e rottami di lavori*		
		VIII. cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile	19%	15,2%
	61	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	63	*b. in altre forme*		
		IX. acetato di polivinile	19%	12%
	64	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	66	*b. in altre forme*		
		X. copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile . .	21%	16,8%
		a. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo:		
	68	*1. emulsioni e dispersioni acquose*		
	69	*2. altri*		
		b. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	70	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	71	*2. altri*		
	72	*c. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo*		
		d. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo:		
	73 (m²)	*1. lastre e nastri, da pavimentazione o da rivestimento*		
	74	*2. in altre forme*		
	77	*e. cascami e rottami di lavori*		
		XI. alcoli, acetali ed eteri polivinilici	21%	13,6%
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b di questo Capitolo:		
	81	*1. alcole polivinilico*		
	82	*2. altri*		
	84	*b. in altre forme*		
		XII. polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici	21%	16,8%
		a. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo:		
	85	*1. contenenti solventi organici volatili*		
		2. altri:		
	86	*aa. emulsioni e dispersioni acquose*		
	87	*bb. non nominati*		
		b. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	88	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	89	*2. altri*		
	91	*c. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo*		
	92	*d. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	93	*e. cascami e rottami di lavori*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VII

39.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*39.02-* C)	94	XIII. resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaron-indeniche	19%	12%
		XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione:		
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	21%	16,8%
		1. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo:		
	95	*aa. emulsioni e dispersioni acquose*		
	96	*bb. altri*		
		2. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	97	*aa. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	98	*bb. altri*		
	99	b. in altre forme	23 %	18,4%
39.03		**Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:**		
	01	A. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16%	10,4%
		B. altri:		
		I. cellulosa rigenerata:		
	04	a. allo stato spugnoso o cellulare	22%	17,6%
		b. altra:		
	07	1. fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm	23%	18,4%
	11	2. non nominata	19%	12%
	14	c. cascami e rottami di lavori	16%	10,4%
		II. nitrati di cellulosa:		
		a. non plastificati:		
	17	1. collodi e celloidina	20%	16 %
	21	2. altri	12%	9,6%
		b. plastificati:		
		1. con canfora o altrimenti (celluloide, ecc):		
	24	aa. pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	15%	12%
	27	bb. altri	17%	13,6%
	31	2. cascami e rottami di lavori	14%	11,2%
		III. acetati di cellulosa:		
	34	a. non plastificati	19%	15,2%
		b. plastificati:		
	37	1. prodotti detti « polveri da stampaggio »	15%	12%
	41	2. pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	13%	10,4%
	44	3. fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm	19%	15,2%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VII 39.03

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(39.03-B-III-b)		**4. altri:**		
	47	**aa. cascami e rottami di lavori (1)**	**14%**	**11,2%**
	51	**bb. non nominati**	**17%**	**13,6%**
		IV. altri esteri della cellulosa:		
	54	a. non plastificati	18%	11,2%
		b. plastificati:		
	57	1. prodotti detti «polveri da stampaggio»	15%	9,6%
	61	2. pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	14%	11,2%
	64	3. fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm	20%	12,8%
		4. altri:		
	67	aa. cascami e rottami di lavori	14%	8,8%
	71	bb. non nominati	18%	11,2%
		V. eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa:		
		a. non plastificati:		
	74	1. eticellulosa	15%	12%
		2. altri	19%	15,2%
	77	*aa. carbossimetilcellulosa*		
	81	*bb. non nominati*		
		b. plastificati:		
	84	1. cascami e rottami di lavori	16%	12,8%
		2. altri:		
	87	aa. etilcellulosa	16%	12,8%
	91	bb. non nominati	20%	16%
	94	VI. fibra vulcanizzata	14%	8,8%
39.04	00	**Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)**	10%	8%
39.05		**Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.):**		
	01	A. resine naturali modificate per fusione (pirocoppali)	14%	8,8%
		B. altri	17%	11,2%
	04	*I. resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici*		
	07	*II. derivati chimici della gomma naturale*		
39.06		**Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina:**		
	01	A. acido alginico, suoi sali e suoi esteri	11%	7,2%
		B. altri	20%	16%
	04	*I. eparina e suoi sali*		
	07	*II. non nominati*		

(1) *Si considerano cascami e rottami di lavori anche i semiprodotti, lavori e relative parti di acetati di cellulosa e materie plastiche derivate, inservibili all'uso proprio, che, sotto sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, siano rotti, acciaccati o guastati in modo da non poter servire che al recupero della materia prima.*

Segue TABELLA B

SEZIONE VII **39**.07

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
39.07		**Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:**		
		A. di cellulosa rigenerata	23%	18,4%
	01	*I. spugne, diverse da quelle della voce n. 39.03*		
	04	*II. altri*		
	07	B. di fibra vulcanizzata	19%	12%
	11	C. di sostanze albuminoidi indurite	18%	11,2%
	14	D. di derivati chimici della gomma	17%	11,2%
		E. di altre sostanze:		
	16	I. bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12	16%	8%
		II. altri	22%	17,6%
	17	*a. oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina*		
	21	*b. oggetti per l'igiene o per la toletta*		
	24	*c. oggetti da ornamento, anche personali, e soprammobili*		
	27	*d. oggetti per l'ufficio e la scuola*		
	31	*e. oggetti di vestiario e loro accessori*		
	34	*f. abat-jour, diffusori, coppette, globi ed oggetti simili per l'illuminazione elettrica, anche con forniture elettriche*		
	37	*g. articoli per usi tecnici*		
	41	*h. budella artificiali*		
	44	*ij. sacchi, sacchetti, ed altri simili contenitori*		
	47	*k. damigiane, bottiglie, scatole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio delle merci; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura*		
	51	*l. bobine, tubetti, spole, rocchetti e simili, per la filatura e la tessitura*		
	54	*m. non nominati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VII

CAPITOLO 40

GOMMA NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LORO LAVORI

NOTE

1. Salvo disposizioni contrarie, la denominazione « gomma » comprende, in tutte e Sezioni della Tariffa dove è usata, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o non: gomma naturale, balata, guttaperca, omme naturali analoghe, gomme sintetiche, fatturato (factis) e i rigenerati di detti prodotti.

2. Sono esclusi da questo Capitolo i prodotti seguenti costituiti da gomma e da materie tessili, che rientrano generalmente nella Sezione XI:

   a) i tessuti e gli oggetti di maglieria elastica o gommata (esclusi i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di maglieria gommata della voce n. 40.10), nonché gli altri tessuti elastici e gli oggetti fatti con questi tessuti;

   b) i tubi per pompe e i tubi analoghi, di materie tessili, rivestiti internamente di gomma o con una anima costituita da una guaina di gomma (n. 59.15);

   c) gli altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia (esclusi i prodotti della voce n. 40.10):
      — di peso inferiore o uguale a 1500 g al m^2 oppure
      — di peso superiore a 1500 g al m^2 e contenenti piú di 50%, in peso, di materie tessili, nonché gli oggetti costituiti dagli stessi tessuti;

   d) i feltri impregnati o ricoperti di gomma e contenenti piú di 50%, in peso, di materie tessili, nonché gli oggetti costituiti da detti feltri;

   e) le « stoffe non tessute », impregnate o rivestite di gomma o contenenti gomma come legante, qualunque sia il loro peso per m^2, nonché gli oggetti fatti con tali « stoffe »;

   f) i manufatti detti nappe costituiti da filati tessili disposti parallelamente e uniti fra loro mediante gomma, qualunque sia il loro peso per m^2, nonché gli oggetti fatti con tali manufatti.

Tuttavia, i fogli, le lastre o i nastri di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto, feltro, stoffa non tessuta o con simili manufatti tessili, nonché gli oggetti ottenuti da tali fogli, lastre o nastri, rientrano in questo Capitolo, a condizione che la materia tessile serva soltanto da supporto.

3. Sono ugualmente esclusi da questo Capitolo:

   a) le calzature e parti di calzature del Capitolo 64;

   b) i cappelli, copricapi altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del Capitolo 65;

   c) le parti e i pezzi staccati di ebanite per macchine ed apparecchiature meccaniche ed elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di ebanite per usi elettrotecnici rientranti nella Sezione XVI;

   d) gli oggetti compresi nei Capitoli 90, 92, 94 e 96;

   e) gli oggetti del Capitolo 97 diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nella voce n. 40.11;

   f) i bottoni, i portapenne, le cannucce da pipa e simili, i pettini, nonché gli altri oggetti compresi nel Capitolo 98.

4. La denominazione « gomma sintetica », usata nella Nota 1 di questo Capitolo e nelle voci n.ri 40.02, 40.05 e 40.06, si riferisce:

   a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente in sostanze non termoplastiche, mediante vulcanizzazione con zolfo e che danno, una volta vulcanizzate all'optimum di vulcanizzazione (senza aggiunta di altre sostanze, come plastificanti, cariche inerti o attive, la cui presenza non è necessaria alla reticolazione), delle sostanze che ad una temperatura compresa tra i 18° e i 29° C, possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale, e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.
      Questi prodotti comprendono il « cis »-poliisoprene (IR), il polibutadiene (BR), il policlorobutadiene (CR), il polibutadiene-stirolo (SBR), il policlorobutadiene-acrilonitrile (NCR), il polibutadiene-acrilonitrile (NBR) e la gomma butile (IIR);

   b) ai tioplasti (TM);

   c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche artificiali, alla gomma naturale depolimerizzata, nonché alle miscele di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi, se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite nel precedente paragrafo a).

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VII CAPITOLO 40

5. Le voci n.ri 40.01 e 40.02 non comprendono:
   a) i lattici di gomma naturale o sintetica (anche prevulcanizzati) addizionati di agenti o acceleranti di vulcanizzazione, di cariche inerti o attive, di plastificanti, di sostanze coloranti (escluse quelle semplicemente destinate a facilitarne l'identificazione) o di altre sostanze; tuttavia, i lattici semplicemente stabilizzati o concentrati, nonché il lattice termosensibilizzato e il lattice positivo, sono da comprendere nelle voci n.ri 40.01 o 40.02, secondo il caso;
   b) la gomma alla quale, prima della coagulazione, è stato aggiunto nero fumo (con o senza oli minerali) o anidride silicica (con o senza oli minerali) nonché la gomma alla quale, dopo coagulazione, sono state aggiunte sostanze di ogni specie;
   c) le mescole di due o più prodotti previsti dalla Nota 1 di questo Capitolo, addizionate o non di altre sostanze.

6. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce n. 40.08.

7. La voce n. 40.10 comprende le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quei i fabbricati con fili o cordoncini impregnati o spalmati di gomma.

8. Ai sensi della voce n. 40.06, il lattice prevulcanizzato segue lo stesso trattamento del lattice non vulcanizzato.

   Ai sensi delle voci dal n. 40.07 al n. 40.14 compreso, la balata, la guttaperca, le gomme naturali analoghe, il fatturato (factis) e i relativi rigenerati seguono lo stesso trattamento della gomma vulcanizzata anche se non abbiano subito operazioni di vulcanizzazione.

9. Per « lastre, fogli e nastri », ai sensi delle voci n.ri 40.05, 40.08 e 40.15, si intendono unicamente le lastre, fogli e nastri, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisca loro il carattere di oggetti pronti all'uso), ma che non hanno subito altra lavorazione, salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (impressione o altro). Per profilati, bastoni e tubi delle voci n.ri 40.08 e 40.15, si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio tale sovrimposta.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
		I. GOMMA GREGGIA		
40.01		**Lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica; lattice di gomma naturale prevulcanizzato; gomma naturale, balata, guttaperca e gomme naturali analoghe . . . . .**	esenzione	esenzione
	01	*A. lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica; lattice di gomma naturale prevulcanizzato*		
		B. gomma naturale:		
		I. fogli crêpe:		
	04	*a. da suole*		
	07	*b. altri*		
	11	*II. fogli affumicati*		
	14	*III. altri*		
	17	*C. balata, guttaperca e gomme naturali analoghe*		
40.02		**Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis):**		
	01	**A. fatturato (factis) . . . .**	10%	4%
	02	B. prodotti modificati mediante incorporazione di materie plastiche artificiali	10%	5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VII 40.02

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*40.02*)		C. altri	esenzione	esenzione
		I. lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato:		
	04	*a. polibutadiene-stirolo*		
	07	*b. polibutadiene-acrilonitrile*		
	11	*c. altri*		
		II. non nominati:		
	17	*a. polibutadiene-stirolo*		
	21	*b. polibutadiene*		
	24	*c. policlorobutadiene*		
	27	*d. polibutadiene-acrilonitrile*		
	31	*e. gomma-butile*		
	34	*f. « cis »-poliisoprene*		
	37	*g. altri*		
40.03	00	Gomma rigenerata	3%	1%
40.04	00	**Cascami e ritagli di gomma non indurita; rottami di lavori di gomma non indurita utilizzabili esclusivamente per il recupero della gomma; polvere di gomma ottenuta da cascami o da rottami di gomma non indurita** (1)	esenzione	esenzione
		II. GOMMA NON VULCANIZZATA		
40.05		**Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci n.ri 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma:**		
	01	A. gomma addizionata di nero fumo o di anidride silicica (« mescole-madri »)	6,5%	3%
	04	B. granuli di gomma naturale o sintetica sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione	14%	5,5%
	07	C. altri	10%	4%
40.06		**Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.):**		
	01	A. soluzioni e dispersioni (2)	18%	7%

(1) *Gli oggetti di gomma (comprese le coperture e camere d'aria o tubolari per ruote di veicoli), anche misti a tessuto, inservibili all'uso proprio, e destinati all'industria della gomma subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, previa riduzione in ritagli o frammenti buoni soltanto per ricavarne la gomma o previo trattamento termico in autoclave.*

(2) *Sui prodotti di questa voce contenenti prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi contenuta, in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VII **40.**06

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*40.06*)		B. altri	14%	5,5%
	04	*I. profilati per la ricostruzione di coperture*		
		II. non nominati:		
	07	*a. fili tessili ricoperti o impregnati di gomma non vulcanizzata*		
	11	*b. altri*		
		III. LAVORI DI GOMMA VULCANIZZATA MA NON INDURITA		
40.07		**Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:**		
		A. fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili	15%	10%
	01	*I. non ricoperti di materie tessili*		
	04	*II. ricoperti di materie tessili*		
	07	B. filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata	10%	8%
40.08		**Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita:**		
		A. lastre, fogli e nastri:		
		I. di gomma spugnosa o cellulare	18%	9%
	02	*a. lastre e fogli per suole*		
	03	*b. altri*		
		II. di altra gomma	17%	7%
	04 (m^2)	*a. rivestimenti e tappeti da pavimento (diversi da quelli della voce n. 40.14)*		
	07	*b. lastre e fogli per suole*		
	11	*c. altri*		
	14	B. profilati	15%	6%
40.09		**Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita**	18%	7%
	01	*A. non misti con altre materie*		
		B. misti con altre materie:		
	04	*I. senza armatura metallica*		
	07	*II. con armatura metallica*		
40.10		**Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata**	15%	10%
	01	*A. nastri trasportatori*		
		B. cinghie di trasmissione:		
	04	*I. di sezione trapezoidale*		
	07	*II. altre*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VII

40.11

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
40.11		**Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (« flaps »), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:**		
	01	A. gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture	19%	7,5%
		B. altri	22%	9%
		I. camere d'aria:		
	04 (n)	*a. per velocipedi, con o senza motore*		
	07 (n)	*b. per motocicli, compresi i moto « scooters »*		
	11 (n)	*c. per autoveicoli da turismo*		
	14 (n)	*d. per autocarri ed autobus*		
	17 (n)	*e. altre*		
		II. coperture:		
		a. nuove:		
	21 (n)	*1. per velocipedi con o senza motore*		
	24 (n)	*2. per motocicli, compresi i moto « scooters »*		
	27 (n)	*3. per autoveicoli da turismo*		
	31 (n)	*4. per autocarri ed autobus*		
	34 (n)	*5. per aerei*		
	37	*6. altre*		
	41	*b. usate*		
	44 (n)	*III. protettori (« flaps »)*		
	47 (n)	*IV. tubolari*		
40.12		Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parte di ebanite	20%	10%
	01 (dozz.)	*A. guanti profilattici*		
	04	*B. altri*		
40.13		Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso:		
		A. guanti, comprese le muffole	20%	8%
	01	*I. guanti per uso domestico*		
	04	*II. altri*		
	07	B. oggetti di vestiario e loro accessori	20%	10%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VII **40.14**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
40.14		**Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita:**		
	01	A. di gomma spugnosa o cellulare	20%	8%
		B. altri	15%	6%
	04	*I. articoli per usi tecnici*		
		II. non nominati:		
	07	*a. rivestimenti e tappeti da pavimento (diversi da quelli della voce n. 40.08)*		
	11	*b. gomme per cancellare*		
	14	*c. altri*		
		IV. EBANITE E SUOI LAVORI		
40.15		**Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami :**		
	01	**A. in massa o blocchi, lastre, fogli, nastri, bastoni, profilati o tubi . . . .**	**10%**	**4%**
	04	**B. cascami, polveri e rottami, di ebanite . . . .**	**esenzione**	**esenzione**
40.16	00	**Lavori di ebanite . . . .**	**19%**	**7,5%**

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO; OGGETTI DA VIAGGIO; BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41

PELLI E CUOIO

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i ritagli ed altri simili avanzi di pelli non conciate (n.ri 05.05 o 05.06);
   b) le pelli di uccelli e loro parti, rivestite delle piume o della calugine (n.ri 05.07 o 67.01, secondo il caso);
   c) le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelliccia, comprese le pelli di agnello detto di astracan o di caracul (di Persia, breitschwanz e simili), le pelli di agnello delle Indie, di Cina, di Mongolia e del Tibet, le pelli di capra, di capretta e di capretto dello Yemen, della Mongolia e del Tibet (Capitolo 43).
   Rientrano, tuttavia, nella voce n. 41.01 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equini, di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo, di cane e, salvo le eccezioni su riportate, di ovini e di caprini.
2. L'espressione « cuoio o pelli, artificiali o ricostituiti », in tutte le Sezioni della Tariffa in cui è usata, s'intende riferita ai prodotti previsti dalla voce n. 41.10.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
41.01		**Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello**	esenzione	esenzione
		A. pelli di ovini munite del vello:		
	01	*I. di agnello*		
		II. di montone:		
	04	*a. fresche e fresche/salate*		
	07	*b. secche e secche/salate*		
	11	*III. di altri ovini*		
		B. altre:		
		I. fresche, salate o secche:		
	14	*a. di montone*		
	17	*b. di altri ovini*		
		c. di vitelli:		
	21	*1. fresche e fresche/salate*		
	24	*2. secche e secche/salate*		
		d. di altri bovini:		
		1. fresche e fresche/salate:		
	27	*aa. pelli intere*		
	31	*bb. parti di pelli*		
		2. secche e secche/salate:		
	34	*aa. pelli intere*		
	37	*bb. parti di pelli*		
		e. di equini:		
	41	*1. fresche e fresche/salate*		
	44	*2. secche e secche/salate*		
	47	*f. di caprini*		
	51	*g. di rettili e di animali marini*		
	54	*h. di altri animali*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VIII

41.01

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*41.01*-B)		*II. passate per calce o piclate:*		
	57	*a. di montone*		
	61	*b. di altri ovini*		
	64	*c. di vitelli*		
	67	*d. di altri bovini*		
	71	*e. di caprini*		
	74	*f. di rettili, di animali marini*		
	77	*g. di altri animali*		
41.02		**Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**		
	01	A. di vacchette delle Indie (« kips »), interi o senza la testa e/o le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	—
		B. altri cuoi e pelli	9%	8%
		I. semplicemente conciati:		
	04	*a. di vitelli*		
		b. di altri bovini:		
	07	*1. a pieno spessore*		
	11	*2. spaccati o ugualizzati di spessore (fiori)*		
	14	*3. spaccature (croste)*		
	17	*c. di equini*		
		II. non nominati:		
		a. di vitelli:		
	21 (m^2)	*1. box-calf*		
		2. altri:		
	24 (m^2)	*aa. a concia vegetale o sintetica*		
	27 (m^2)	*bb. a concia minerale o mista*		
		b. di altri bovini:		
		1. a pieno spessore:		
	31	*aa. da suola*		
		bb. altri:		
	34	*α. a concia vegetale o sintetica*		
	37	*β. a concia minerale o mista*		
		2. spaccati o ugualizzati di spessore (fiori):		
	41 (m^2)	*aa. a concia vegetale o sintetica*		
	44 (m^2)	*bb. a concia minerale o mista*		
	47 (m^2)	*3. spaccature (croste)*		
		c. di equini:		
	51 (m^2)	*1. a concia vegetale o sintetica*		
	54 (m^2)	*2. a concia minerale o mista*		

SEZIONE VIII

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
41.03		**Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso :**		
	01	A. di meticci delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione
		B. altre pelli:		
		I. semplicemente conciate	6%	3%
	04	*a. pieno spessore*		
	07	*b. spaccate o ugualizzate di spessore (fiori)*		
	11	*c. spaccature (croste)*		
		II. non nominate	10%	5%
	14 (m²)	*a. vellutate*		
	17 (m²)	*b. altre*		
41.04		**Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**		
	01	A. di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione
		B. altre pelli:		
	04	I. semplicemente conciate	7%	3,5%
		II. non nominate	10%	5%
	07 (m²)	*a. al cromo*		
		b. altre:		
	11 (m²)	*1. vellutate*		
	14 (m²)	*2. non nominate*		
41.05		**Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**		
	01	A. di rettili, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione
		B. altre pelli:		
		I. semplicemente conciate	8%	4%
	04 (m²)	*a. di suini*		
	07 (m²)	*b. di altri animali*		
		II. non nominate	9%	4,5%
	11 (m²)	*a. di suini*		
	14	*b. di rettili, di pesci*		
	17 (m²)	*c. di altri animali*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VIII

41.06

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
41.06		**Cuoi e pelli, scamosciati**	10%	5%
	01	*A. pelli ovine scamosciate, non pomiciate né tagliate:*		
		B. altri:		
	04	*I. di vitelli*		
	07	*II. di altri bovini*		
	11	*III. di ovini*		
	14	*IV. di caprini*		
	17	*V. di altri animali*		
41.07	00	Cuoio e pelli, pergamenati	10%	5%
41.08		Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati	12%	5%
	01 (m²)	*A. di vitelli*		
	04 (m²)	*B. di altri bovini*		
	07 (m²)	*C. di ovini, di caprini*		
	11 (m²)	*D. di altri animali*		
41.09	00	Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli	esenzione	esenzione
41.10	00	Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati	10%	5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VIII

CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i cátgut e simili, sterili, per suture chirurgiche (n. 30.05);
   b) gli oggetti di vestiario e i loro accessori (ad eccezione dei guanti) di cuoio o di pelli, foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonché gli oggetti di vestiario e i loro accessori di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (n.ri 43.03 o 43.04, secondo il caso);
   c) le borse per provviste e simili, di tessuto a maglia, della Sezione XI;
   d) gli oggetti del Capitolo 64;
   e) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;
   f) le fruste, gli scudisci e altri oggetti della voce n. 66.02;
   g) le corde armoniche, le pelli per tamburi e strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (n.ri 92.09 o 92.10);
   h) i mobili e loro parti (Capitolo 94);
   ij) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
   k) i bottoni, i bottoni da polsi, ecc., della voce n. 98.01 o del Capitolo 71.
2. I guanti (compresi quelli da sport e per protezione), i grembiali ed altri speciali oggetti di protezione individuale per qualsiasi mestiere, le bretelle, le cinture, i cinturoni, le bandoliere e i braccialetti, di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti, sono compresi nella voce n. 42.03.

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 4	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
42.01	00	**Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia**	18%	9%
42.02		**Oggetti da viaggio (bauli, valige, cappelliere, sacche da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacche per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti :**		
		A. di materie plastiche artificiali in fogli	21%	15 %
	01	*I. oggetti da viaggio, borse per toletta*		
	04	*II. altri*		
		B. di altre materie	19%	7,5%
		I. oggetti da viaggio, borse per toletta:		
	07	*a. di cuoio o di pelli, naturali artificiali o ricostituiti*		
	11	*b. di fibra vulcanizzata, di cartone*		
	14	*c. di tessuto*		

Segue TABELLA B

SEZIONE VIII **42.02**

NUMERI della Tariffa 1	NUMERI della Statistica 2	DENOMINAZIONI DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*42.02* - B)		*II. borse da donna:*		
	17 (n)	*a. di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti*		
	21 (n)	*b. di tessuto*		
	24 (n)	*c. di altre materie*		
	27 (n)	*III. borse e portadocumenti*		
		IV. altri:		
	31	*a. di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricosttiuiti*		
	34	*b. di altre materie*		
42.03		**Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti :**		
	01	A. oggetti di vestiario	20%	8%
		B. guanti, comprese le muffole:		
	04 (paia)	I. di protezione per qualunque mestiere	17%	13%
	07 (paia)	II. speciali per sport	19%	11%
	11 (paia)	III. altri	19%	10,5%
	14	C. altri accessori per oggetti di vestiario	19%	7,5%
42.04		**Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici :**		
	01	A. cinghie di trasmissione o di trasporto	10%	5%
	05	B. altri	13%	8%
42.05	00	**Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti**	17%	7%
42.06		**Lavori di budella, di pellicola di intestini (« baudruches »), di vesciche o di tendini**	8%	6%
	01	*A. corde di budella*		
	04	*B. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VIII

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

NOTE

1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria, gregge, della voce n. 43.01, l'espressione « pelli da pellicceria » o « pelliccia », in tutte le Sezioni della Tariffa dov'è adoperata, deve intendersi riferita alle pelli conciate o preparate, col pelo, di qualsiasi animale.

2. Sono esclusi da questo Capitolo :
   a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, munite delle loro piume o della loro calugine (n.ri 05.07 o 67.01, secondo il caso) ;
   b) le pelli gregge, col pelo, della specie di quelle da classificare nel Capitolo 41 per effetto della Nota 1 c) premessa a tale Capitolo ;
   c) guanti misti di pelliccia, naturale o artificiale, e di cuoio o di pelli (n. 42.03) ;
   d) gli oggetti del Capitolo 64 ;
   e) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65 ;
   f) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport).

3. Si considerano come « tavole, sacchi, mappette, croci e manufatti simili », ai sensi della voce n. 43.02, le pelli e le parti di pelli (eccetto quelle dette « allungate »), cucite insieme a forma di quadrato, di rettangolo, di croce o di trapezio, senza aggiunta di altre materie. Invece, gli altri manufatti pronti per essere utilizzati nello stato in cui si trovano, direttamente o previo semplice taglio, e le pelli o parti di pelli cucite, costituenti oggetti di vestiario, parti od accessori di oggetti di vestiario, od altri oggetti, sono compresi nella voce n. 43.03.

4. Sono da classificare nelle voci n.ri 43.03 o 43.04, secondo il caso, gli oggetti di vestiario e loro accessori di qualsiasi specie (ad eccezione, però, di quelli esclusi per effetto della Nota 2 di questo Capitolo), foderati di pelliccia naturale o artificiali, nonché quelli aventi parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.

5. Si considerano come « pellicce artificiali », ai sensi della voce n. 43.04, le imitazioni di pelliccia ottenute con lana, peli ed altre fibre, incollate o cucite su cuoio, tessuti, ecc., ad eccezione delle imitazioni ottenute mediante tessitura, che sono da classificare come tessuti secondo la specie (velluti, felpe, tessuti ricci, ecc.).

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
43.01		Pelli da pellicceria gregge	esenzione	esenzione
	01	*A. di coniglio, di lepre*		
	04 (n)	*B. di visone*		
	07 (n)	*C. di agnello detto di astracan o di caracul, di agnello delle Indie, di Cina, di Mongolia e del Tibet*		
		D. altre:		
	11	*I. fini*		
	14	*II. non fini*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE VIII **43.**02

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
43.02		**Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti; loro cascami e ritagli, non cuciti :**		
		A. pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti	9%	4,5%
	01	*I. di coniglio, di lepre*		
		II. di altri animali:		
		a. pelli semplici:		
	04	*1. fini*		
	07	*2. non fini*		
		b. tavole, sacchi, mappette, croci e altri simili manufatti:		
	11	*1. fini*		
	14	*2. non fini*		
	17	B. cascami e ritagli, non cuciti, dei prodotti compresi nella voce n. 43.02-A	esenzione	3,5%
43.03		**Pelliccerie lavorate o confezionate:**		
	02	A. oggetti per usi tecnici	18%	7%
		B. altri	24%	9,5%
		I. oggetti di vestiario e loro accessori:		
	05	*a. di pelli fini o misti con pelli fini*		
	08	*b. altri*		
	11	*II. non nominati*		
43.04	00	**Pellicce artificiali, anche confezionate**	22%	9%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i legni delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili (n. 12.07);
   b) i legni delle specie utilizzate principalmente per tinta o per concia (n. 13.01);
   c) i carboni attivati (n. 38.03);
   d) gli oggetti rientranti nel Capitolo 46;
   e) le calzature e loro parti, del Capitolo 64;
   f) i bastoni di ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti (Capitolo 66);
   g) i lavori compresi nella voce n. 68.09;
   h) le minuterie di fantasia della voce n. 71.16;
   ij) gli oggetti della Sezione XVII, in particolare i lavori da carradore;
   k) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria) e specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;
   l) gli strumenti musicali e loro parti (Capitolo 92);
   m) le parti e i pezzi staccati di armi (n. 93.06);
   n) i mobili e loro parti (Capitolo 94);
   o) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
   p) le pipe, loro parti e oggetti simili, i bottoni, le matite ed altri oggetti da classificare nel Capitolo 98.
2. Si considerano come legni cosidetti « migliorati », ai sensi di questo Capitolo, i pezzi di legno massiccio e quelli costituiti da compensati, che abbiano subito un trattamento chimico o meccanico più profondo di quello che sarebbe strettamente necessario per assicurarne, occorrendo, la coesione e di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità e di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici ed un miglior comportamento ai fini elettrici.
3. Gli oggetti di legno impiallacciato o compensato nonché quelli di legno cellulare, migliorato, artificiale o ricostituito, sono da classificare, ai fini dell'applicazione delle voci dal n. 44.19 al n. 44.28 incluso, come i corrispondenti oggetti di legno.
4. Gli utensili di legno con accessori di metallo sono da comprendere nella voce n. 44.25, purché tali accessori non ne costituiscano la lama o la parte operante.

NOTA COMPLEMENTARE

Si intende per « farina di legno », ai sensi della voce n. 44.12, la polvere di legno che passa attraverso un setaccio con apertura di maglia di 0,63 mm, con un massimo dell'8%, in peso, di residui.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
44.01		**Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura**	esenzione	esenzione
		A. legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine:		
	01	*I. per triturazione*		
	04	*II. altra*		
	08	*B. cascami di legno, compresa la segatura*		
44.02	00	**Carbone di legna (compreso il carbone di gusci e di noci), anche agglomerato**	13%	6,5%

Segue TABELLA B

SEZIONE IX

44.03

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
44.03		**Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato:**		
	04 (m³)	A. pali di conifere d'una lunghezza da 6 m inclusi a 18 m inclusi ed aventi una circonferenza, alla maggiore estremità, da 45 cm esclusi a 90 cm inclusi, iniettati o altrimenti impregnati, a qualsiasi grado	8%	3%
		B. altro	esenzione	esenzione
		I. di conifere:		
	07 (m³)	*a. per triturazione*		
	11 (m³)	*b. per sega, tranciatura o sfogliatura:*		
	14 (m³)	*c. puntelli per miniere*		
	17 (m³)	*d. pali*		
	21 (m³)	*e. altro*		
		II. non nominato:		
		a. di legno tropicale:		
	22 (m³)	*1. di okoumé*		
	23 (m³)	*2. altro*		
		b. altro:		
	24 (m³)	*1. per triturazione*		
		2. per sega, tranciatura o sfogliatura:		
	27 (m³)	*aa. di querce*		
	31 (m³)	*bb. di faggio (fagus silvatica)*		
	34 (m³)	*cc. di pioppo*		
	41 (m³)	*dd. di altre essenze*		
	44 (m³)	*3. puntelli per miniere*		
	47 (m³)	*4. pali*		
	51 (m³)	*5. non nominato*		
44.04		**Legno semplicemente squadrato**	esenzione	esenzione
	04 (m³)	*A. di conifere*		
		B. altro:		
	08 (m³)	*I. di legno tropicale*		
	11 (m³)	*II. di altre essenze*		
44.05		**Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm :**		
		A. tavolette destinate alla fabbricazione di matite (1) . .	esenzione	esenzione
	04 (m³)	*I. di conifere*		
	07 (m³)	*II. di altre essenze*		

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IX 44.05

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*44.05*)	11 (m³)	B. legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm	13%	10%
		C. altro	esenzione	esenzione
	14 (m³)	*I. di conifere*		
		II. non nominato:		
	17 (m³)	*a. di querce*		
	21 (m³)	*b. di faggio (fagus silvatica)*		
	24 (m³)	*c. di pioppo*		
	28 (m³)	*d. di legno tropicale*		
	31 (m³)	*e. di altre essenze*		
44.06	00	**Quadrelli di legno per la pavimentazione delle strade**	6%	3%
44.07		**Traversine di legno per strade ferrate:**		
		A. iniettate o altrimenti impregnate, a qualsiasi grado .	10%	5%
	01 (m³)	*I. di conifere*		
	04 (m³)	*II. di altre essenze*		
		B. altre	8%	3%
	07 (m³)	*I. di conifere*		
	11 (m³)	*II. di altre essenze*		
44.08	00	**Legname da bottaio, anche segato nelle due facce principali, ma non altrimenti lavorato**	7%	3,5%
44.09		**Liste di legno per cerchi ; pali spaccati ; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri ; legno per triturazione sotto forma di lastrine o di particelle; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi:**		
	02	A. legno per triturazione sotto forma di lastrine o di particelle	esenzione	4%
	05	B. altri	8%	4%
44.10	00	**Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, fruste, manichi di utensili, e simili**	7%	3%
44.11	00	**Legno in fuscelli; legno preparato per fiammiferi ; zeppe di legno per calzature**	9%	6%
44.12		**Lana (paglia) di legno; farina di legno**	10%	5%
	01	*A. lana (paglia) di legno*		
	04	*B. farina di legno*		

Segue TABELLA B

SEZIONE IX **44.13**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
44.13		**Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite**	10%	5%
		A. liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite:		
	01 (m²)	*I. di conifere*		
	04 (m²)	*II. di altre essenze*		
		B. altri:		
	07	*I. di conifere*		
	11	*II. di altre essenze*		
44.14		**Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore :**		
	03	A. tavolette destinate alla fabbricazione di matite (1) . .	esenzione	7%
		B. altri	10%	7%
		I. di legno tropicale:		
	08	*a. di spessore uguale o inferiore a 1 mm*		
	12	*b. di spessore superiore a 1 mm*		
		II. di altre essenze:		
	14	*a. di spessore uguale o inferiore a 1 mm*		
	17	*b. di spessore superiore a 1 mm*		
44.15		**Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato**	15%	13%
	01 (m³)	*A. legno impiallacciato e legno compensato, aventi almeno una delle facce di legno di pino, di lauan rosso (Shorea negrosensis), di lauan bianco (Pentacme contorta), di almon (Shorea almon), di betulla o di abete di Douglas (Pseudotsuga taxifolia)*		
		B. altri:		
	04 (m³)	*I. legno compensato costituito esclusivamente da fogli da impiallacciatura*		
		II. legno compensato ad anima spessa:		
	07 (m³)	*a. ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata*		
	11 (m³)	*b. altro*		
	14 (m³)	*III. non nominati*		
44.16	00	Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune	10%	5%
44.17	00	Legno detto «migliorato», in pannelli, tavole, blocchi e simili	10%	4%

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IX

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
44.18		**Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili**	13%	12%
		A. formato con lana (paglia), farina, trucioli, segatura ed altri cascami, di legno:		
	02 (m³)	*I. greggio o semplicemente pulito*		
	03 (m³)	*II. altro*		
	04 (m³)	*B. formato con avanzi legnosi di lino*		
	07 (m³)	*C. altro*		
44.19		**Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili** .	15%	7,5%
	01	*A. ricoperte di metallo, dorate o altrimenti decorate*		
	04	*B. altre*		
44.20	00	**Cornici di legno per quadri, specchi e simili**	15%	7,5%
44.21		**Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno :**		
	01	A. fabbricati (anche parzialmente) di legno impiallacciato o compensato	17%	12%
	04	B. altri	13%	10%
44.22		**Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio, di legno, e loro parti diverse da quelle della voce n. 44.08**	14%	5,5%
	01	*A. recipienti*		
	04	*B. parti*		
44.23		**Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno :**		
	01	A. casseforme per gettate di calcestruzzo	14%	5,5%
		B. altri	14%	7%
	04	*I. costruzioni smontabili*		
	08 (n)	*II. porte*		
	12 (n)	*III. finestre, comprese le porte finestre*		
	14 (m²)	*IV. pannelli per pavimenti*		
	17	*V. non nominati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IX

44.24

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
44.24	00	Oggetti di uso domestico, di legno	15%	7,5%
44.25		**Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno :**		
	01	A. manichi per oggetti di coltelleria e posateria; montature di spazzole	16%	6,5%
		B. altri	12%	6%
	07	*I. utensili, montature e manichi di utensili*		
	11	*II. non nominati*		
44.26		**Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito :**		
	01	A. rocchetti per filati cucirini, da ricamo, ecc.	9%	3,5%
	04	B. altri	16%	8%
44.27		**Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti**	18%	7%
	01	*A. apparecchi per illuminazione, anche con forniture elettriche*		
	04	*B. oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili*		
	07	*C. altri*		
44.28		Altri lavori di legno:		
	01	A. modelli per fonderia	7%	3,5%
	04	B. rulli per serrande avvolgibili, con o senza molle	14%	6,5%
		C. altri	14%	7%
	07	*I. bauli, valigie, cassette da viaggio, e simili*		
	14 (n)	*II. grucce per indumenti*		
	17	*III. non nominati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IX

CAPITOLO 45

SUGHERO E SUOI LAVORI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le calzature e le loro parti, del Capitolo 64;
   b) i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;
   c) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport).
2. Il sughero naturale semplicemente scrostato (squadrato) è da classificare nella voce n. 45.02.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
45.01		**Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato . . . .**	7%	3%
	02	*A. sughero naturale greggio*		
	05	*B. cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato*		
45.02	00	**Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli . . .**	12%	8%
45.03		**Lavori di sughero naturale . . . .**	20%	16%
	01	*A. turaccioli*		
	04	*B. altri*		
45.04		**Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato :**		
	01	A. rondelle destinate alla fabbricazione di tappi-corona (1)	11%	16%
		B. altri	20%	16%
	04	*I. pannelli, lastre, mattoni, quadrelli, e simili*		
	07	*II. non nominati*		

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE IX

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

NOTE

1. Sono considerati « materiali da intreccio » particolarmente: la paglia, i ramoscelli di vimini o di salice, i giunchi, le canne, i trucioli di legno per trecce, i nastri e le cortecce di vegetali, le fibre tessili naturali non filate, i monofili e le lamette o simili di materie plastiche artificiali, le lamette di carta, ma non le strisce di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, le strisce di feltro, i capelli, il crine, gli stoppini ed i filati di materie tessili, i monofili e le lamette o simili del Capitolo 51.

2. Sono esclusi da questo Capitolo :
   a) gli spaghi, corde e funi, anche intrecciati (n. 59.04);
   b) le calzature, i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, e loro parti, dei Capitoli 64 e 65;
   c) i veicoli e le casse di veicoli, costruiti con materiali da intreccio (Capitolo 87);
   d) i mobili e loro parti (Capitolo 94).

3. Sono considerati « materiali da intreccio parallelizzati », ai sensi della voce n. 46.02, gli oggetti costituiti da « materiali da intreccio » disposti parallelamente ed uniti tra loro per mezzo di legature, anche se queste ultime siano costituite da materie tessili filate.

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
46.01		**Trecce e manufatti simili, di materiale da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce :**		
	01	A. di materiali vegetali non filati	3%	esenzione
	05	B. altri	13%	6,5%
46.02		**Materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie :**		
	01	A. stuoie grossolane; impagliature per l'imballaggio di bottiglie, graticci ed altri oggetti grossolani per l'imballaggio o la protezione	9%	5%
	04	B. stuoie di Cina e simili	14%	5,5%
		C. altri oggetti:		
		I. di materiali vegetali non filati:		
	07	a. non foderati di carta o di tessuto	9%	6%
	11	b. foderati di carta o di tessuto	14%	5,5%
	14	II. di lamette di carta, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con materiali vegetali	14%	5,5%
	17	III. di altri materiali da intreccio	19%	9,5%
46.03	00	**Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci n.ri 46.01 e 46.02; lavori di luffa . . . .**	18%	10%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE X

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA; CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 47

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA

* * *

Quando vi sia dubbio circa la possibilità di utilizzazione dei vecchi lavori di carta e di cartone, esclusivamente nella fabbricazione della carta, è in facoltà della dogana di esigere che, sotto la sua sorveglianza e a spese dell'importatore, essi siano sottoposti al taglio o ad altra operazione atta a renderli inutilizzabili ad usi diversi da quelli della cartaccia da macero.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
47.01		**Paste per carta :**		
		A. paste di legno:		
		I. destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (1)	esenzione	esenzione
	02 (kg secco a 90%)	*a. ad alto tenore di alfa cellulosa (94% o più, in peso)*		
	05 (kg secco a 90%)	*b. altre*		
		II. altre	6%	3%
	08 (kg secco a 90%)	*a. meccaniche*		
	11 (kg secco a 90%)	*b. semichimiche*		
		c. chimiche:		
		1. al solfato o alla soda:		
		aa. gregge:		
	14 (kg secco a 90%)	*α. di conifere*		
	17 (kg secco a 90%)	*β. di altre essenze*		
		bb. altre:		
	22 (kg secco a 90%)	*α. di conifere*		
	25 (kg secco a 90%)	*β. di altre essenze*		
		2. al bisolfito:		
		aa. gregge:		
	28 (kg secco a 90%)	*α. di conifere*		
	32 (kg secco a 90%)	*β. di altre essenze*		

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE X **47.01**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*47.01-* A-II-c-2)		*bb. altre:*		
	35 (kg secco a 90%)	*α. di conifere*		
	38 (kg secco a 90%)	*β. di altre essenze*		
		B. altre	esenzione	esenzione
	41	*I. paste di linters di cotone*		
	44 (kg secco a 90%)	*II. paste di fibre vegetali imbianchite*		
	47 (kg secco a 90%)	*III. non nominate*		
47.02		**Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta:**		
		A. avanzi di carta e di cartone:		
	01	I. che possono manifestamente servire soltanto alla fabbricazione della carta	esenzione	esenzione
		II. altri:		
	04	a. resi utilizzabili esclusivamente per la fabbricazione della carta (1)	esenzione	esenzione
	07	b. non nominati	3%	1,5%
	11	B. vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta	esenzione	esenzione

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE X

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONI; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n. 32.09;
   b) la carta profumata o spalmata di belletti (n. 33.06);
   c) la carta impregnata o ricoperta di sapone (n. 34.01), la carta impregnata o spalmata di detersivi (n. 34.02) e le creme, gli encaustici, i lucidi, ecc., su supporti di ovatta (n. 34.05);
   d) la carta ed i cartoni sensibilizzati (n. 37.03);
   e) i laminati plastici, cioè le materie plastiche artificiali stratificate con interposizione di carta o di cartone (dal n. 39.01 al n. 39.06), la fibra vulcanizzata (n. 39.03) ed i lavori di tali materie (n. 39.07);
   f) gli oggetti della voce n. 42.02 (oggetti da viaggio, ecc.);
   g) gli oggetti del Capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio);
   h) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (Sezione XI);
   ij) gli abrasivi applicati su carta o cartone (n. 68.06) e la mica applicata su carta o cartone (n. 68.15); viceversa, la carta ricoperta di polvere di mica è da classificare nella voce n. 48.07;
   k) i fogli e nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (Sezione XV);
   l) la carta ed i cartoni perforati per strumenti musicali (n. 92.10);
   m) gli oggetti compresi nei Capitoli 97 o 98 (giuochi, giocattoli, lavori diversi, quali bottoni, ecc.).
2. Ferme restando le disposizioni di cui alla Nota 3, si considerano compresi nelle voci n.ri 48.01 e 48.02 la carta ed i cartoni che abbiano subito, per calandratura o altrimenti, una lisciatura, levigatura, satinatura, lucidatura od altre simili operazioni di rifinitura oppure una falsa filigranatura, nonché la carta ed i cartoni colorati o marmorizzati in pasta (diversamente che in superficie) a mezzo di un procedimento qualsiasi. Tuttavia non rientrano nelle voci predette la carta ed i cartoni che abbiano subito, dopo la fabbricazione, un trattamento, come la patinatura, l'intonaco, l'impregnazione, ecc.
3. La carta ed i cartoni, suscettibili di rientrare indifferentemente in due o più voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso, sono da classificare in quella voce che, fra esse, figura per ultima nell'ordine progressivo della Tariffa.
4. Sono esclusi dalle voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso, la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:
   a) in strisce o rotoli, di larghezza non superiore a 15 cm;
   b) in fogli di forma quadrata o rettangolare che non abbiano alcun lato superiore a 36 cm (a foglio spiegato, se ciò è necessario);
   c) in forma diversa dalla quadrata o rettangolare.

   Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota 3, la carta a mano di qualsiasi forma e dimensione, presentata tal quale, cioè con sfrangiature ad ogni lato derivanti direttamente dalla fabbricazione, è da classificare nella voce n. 48.02.
5. Si considerano come « carta da parati e lincrusta », ai sensi della voce n. 48.11:
   a) la carta presentata in rotoli, atta alla decorazione delle pareti e dei soffitti ed avente, inoltre, i seguenti requisiti :
      — presenza di una o due cimose, anche con segni di riferimento ;
      — per la carta senza cimose: coloritura, patinatura, vellutatura o presenza di motivi in rilievo ed, inoltre, larghezza non superiore a 60 cm;
   b) i bordi e gli angoli di carta, atti alla decorazione dei muri e dei soffitti.
6. Sono particolarmente comprese nella voce n. 48.15 la lana o fibra di carta per imballaggio, le strisce e striscioline (lamette di carta), piegate o meno, anche intonacate, per lavori di intreccio o altri usi, la carta igienica in rotoli anche perforati, in pacchetti o condizionamenti simili, esclusi gli oggetti elencati nella seguente Nota 7.
7. Sono particolarmente compresi nella voce n. 48.21 i cartoncini da macchine per statistica, la carta ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard, le bordure di carta per scaffali, la carta a pizzo ed i ricami di carta, le tovaglie, i tovaglioli e i fazzoletti di carta, i giunti di carta, i piatti e simili oggetti di pasta di carta, di carta o di cartone, foggiati a stampo o modellati, i modelli anche riuniti.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE X CAPITOLO 48

8. La carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa ed i lavori di tali materie sono compresi in questo Capitolo anche quando presentino diciture stampate o figure, purché di carattere accessorio, che non siano di natura tale da modificare la loro destinazione iniziale e da farli considerare come oggetti classificabili nel Capitolo 49. ***Tuttavia, i modelli per sartoria, di carta o di cartoni, sono da classificare nella voce n. 48.21, qualunque siano le diciture stampate che essi presentano.***

NOTA COMPLEMENTARE

È da considerare « carta da giornali », ai sensi della voce n. 48.01-A, la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70% o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa), il cui indice di lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 130 secondi, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 48 g inclusi e 57 g inclusi, con linee d'acqua equidistanti da un minimo di 4 cm ad un massimo di 10 cm, presentata in rotoli di larghezza di 31 cm o più, non contenente più di 8% in peso di carica, e destinata alla stampa di giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche della voce n. 49.02 edite almeno dieci volte in un anno.

NOTA STATISTICA

Sono considerati come cartoni i prodotti che pesano 225 g o più per m²; i prodotti che pesano meno di 225 g per m² sono considerati come carta.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
		I. CARTA E CARTONI IN ROTOLI O IN FOGLI		
48.01		**Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli :**		
	01	A. carta da giornali (1)	7%	7%
	04	B. carta da sigarette	14%	7%
		C. carta e cartoni kraft:		
	07	I. carta destinata alla fabbricazione di filati di carta (1)	6%	3%
		II. altri	18%	12%
	11	*a. carta per cavi elettrici e carte simili*		
	12	*b. carta per condensatori elettrici*		
	13	*c. carta supporto abrasivi*		
	14	*d. carta per schede perforate*		
		e. altra carta:		
	17	*1. pesante meno di 35 g per m²:*		
		2. pesante 35 g o piu per m²:		
		aa. greggia (non imbianchita):		
	21	*α. per copertine, cosiddetta « kraftliner »*		
	22	*β. per sacchi di grande capacità*		
	23	*γ. da imballaggio*		
	27	*ε. altra*		
		bb. imbianchita:		
	31	*α. per copertine, cosiddetta « kraftliner »*		
	32	*β. per sacchi di grande capacità*		
	33	*γ. da imballaggio*		
	37	*ε. altra*		
	41	*cc. altra*		
		f. cartoni:		
	44	*1. per copertine, cosiddetti « kraftliner »*		
	47	*2. altri*		

(1) È ammessa in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE X

48.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*48.01*)	51	D. carta pesante 15 g o meno per m² e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori (1)	6%	5%
		E. altri	18%	12%
	54	*I. carta da pubblicazioni periodiche*		
		II. non nominati:		
	57	*a. carta per condensatori elettrici*		
	58	*b. carta feltro e cartoni-feltro, compresi quelli cosiddetti lanosi*		
	59	*c. carta e cartoni da filtro*		
	60	*d. ovatta di cellulosa*		
	61	*e. falde di fibre di cellulosa, cosiddetti « tissue »*		
	62	*f. carta supporto per carta fotografica*		
	63	*g. carta supporto per carta diazo-eliografica*		
	64	*h. carta per schede perforate*		
	65	*ij. carta bibbia*		
	66	*k. carta seta*		
	67	*l. carta supporto per carta da parati*		
		m. altra carta per la stampa e la scrittura:		
	68	*1. non contenente pasta meccanica*		
	71	*2. contenente pasta meccanica*		
		n. carta da imballaggio al solfito:		
	72	*1. pesante meno di 30 g per m²*		
	75	*2. pesante 30 g o piu per m²*		
	76	*o. carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta « Fluting »*		
	77	*p. carta paglia*		
	78	*q. carta da imballaggio a base di carta da macero*		
	79	*r. carta e cartoni formati da due o piu strati di pasta di qualità diversa, semplicemente riuniti per compressione, cosiddetti duplex, triplex e multiplex*		
	80	*s. cartoni paglia*		
	81	*t. cartoni da imballaggio a base di carta da macero*		
	82	*u. cartoni cosiddetti presspan*		
	83	*v. carta supporto per carta carbone*		
	84	*w. carta e cartoni, assorbenti*		
		x. altri:		
	86	*1. carta*		
		2. cartoni:		
	92	*aa. non contenenti paste di legno meccaniche*		
	98	*bb. contenenti paste di legno meccaniche*		
48.02	00	**Carta e cartoni fabbricati a mano**	15%	7,5%
48.03		**Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli**	18%	13%
	01	*A. carta e cartoni all'acido solforico (pergamena vegetale)*		
	04	*B. carta detta « cristallo »*		
	07	*C. carta imitazione di quella all'acido solforico, cosiddetta « grease-proof »*		
	11	*D. carta da lucido naturale*		
	14	*E. altri*		

(1) È ammessa in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE X

48.04

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
48.04		**Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli**	18%	13%
	01	*A. carta e cartoni del tipo bristol e simili*		
		B. carta e cartoni con interno catramato:		
	02	*I. rinforzati internamente*		
	03	*II. altri*		
	05	*C. carta e cartoni con interno paraffinato o cerato*		
	07	*D. cartoni paglia, compresi quelli rivestiti di carta*		
	11	*E. cartoni a base di carta da macero, compresi quelli rivestiti di carta*		
	14	*F. cartoni cosiddetti presspan*		
	17	*G. altri*		
48.05		Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli :		
	01	A. carta e cartoni ondulati	21%	14%
		B. altri	18%	13%
		I. carta increspata o pieghettata:		
	05	*a. carta kraft*		
		b. altra:		
	06	*1. carta increspata per uso domestico, igenico o di toletta*		
	09	*2. non nominata*		
	11	*II. non nominati*		
48.06	00	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli	20%	13%
48.07		Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del Capitolo 49), in rotoli o in fogli :		
	04	A. ricoperti di polvere di mica	15%	10%
		B. altri	19%	12%
	08	*I. carta e cartoni, incatramati, bitumati, asfaltati*		
		II. carta e cartoni, patinati:		
	12	*a. su flani di stereotipia*		
	14	*b. carta per la stampa e la scrittura*		
	17	*c. carta e cartoni supporto per carta e cartoni fotografici*		
	21	*d. carta e cartoni, formati da due o più strati di pasta di di qualità diversa, semplicemente riuniti per compressione, cosiddetti duplex, triplex e multiplex*		
		e. altri:		
	24	*1. carta*		
	27	*2. cartoni*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE X **48.07**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(48.07-B)	31	*III. carta e cartoni, coloriti in superficie*		
	34	*IV. carta e cartoni, intonacati o impregnati di resine artificiali o di materie plastiche, esclusi quelli adesivi*		
	37	*V. carta e cartoni intonacati o impregnati di cera, di paraffina, di olio di stearina, di glicerina e simili*		
	41	*VI. carta e cartoni, gommati o adesivi*		
	44	*VII. carta carbone e simili*		
	47	*VIII. carta per riproduzione di copie, con disegni, scritti, e simili*		
	51	*IX. carta e cartoni, stampati*		
	54	*X. non nominati*		
48.08	00	**Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta**	17%	13%
48.09		**Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili**	15%	11%
		A. dure:		
	01 (m²)	*I. gregge*		
	04 (m²)	*II. lavorate*		
		B. altre:		
	07 (m²)	*I. gregge*		
	11 (m²)	*II. lavorate*		
		II. CARTA E CARTONI TAGLIATI PER UN USO DETERMINATO; LAVORI DI CARTA E DI CARTONE		
48.10		**Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti (1)**	15%	7,5%
	01	*A. in libretti o in tubetti*		
	04	*B. altra*		
48.11		**Carta da parati, lincrusta e vetrofanie**	19%	13%
		I. carta da parati:		
	02	*a. lavabile*		
	05	*b. altra*		
	08	*II. lincrusta e vetrofanie*		

(1) *L'importazione delle cartine e dei tubetti per sigarette di qualsiasi specie, destinati al consumo nel territorio della Repubblica, esclusi i comuni di Livigno e Campione d'Italia, è riservata allo Stato.*

È consentita, in deroga al divieto di cui sopra, l'importazione di cartine e di tubetti per sigarette, sempreché servano al consumo personale dell'importatore, in numero complessivo non eccedente i 2.000 pezzi. Sul quantitativo importato si riscuote oltre il dazio, il diritto di monopolio.

È consentita, inoltre, in deroga alle disposizioni di cui sopra, l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di cartine e tubetti per sigarette provenienti dagli Stati membri delle Comunità Europee, nel limite di un contingente annuo pari al 5% della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, quando trattasi di quantitativi eccedenti in complesso 2.000 cartine e tubetti per sigarette.

Sui quantitativi così introdotti, è dovuto, oltre il dazio, la imposta di consumo stabilita per i similari tipi di produzione nazionale.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE X

48.12

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
48.12	00 (m²)	**Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum**	19%	14%
48.13		**Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)**	19%	12%
	01	*A. matrici complete per duplicatori*		
	04	*B. carta carbone e simili*		
	07	*C. altre*		
48.14		**Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza**	20%	15%
	01	*A. buste*		
	04	*B. carta da lettere in blocchi, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini*		
	07	*C. scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza*		
48.15		**Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:**		
	01	A. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata.	16%	6,5%
		B. altri	19%	12%
	04	*I. carta e cartoni da filtri*		
	07	*II. carta igenica*		
	11	*III. carta per condensatori*		
	14	*IV. carta per macchine da ufficio e simili, in strisce o in rotoli*		
	17	*V. carta gommata o adesiva, diversa da quella della voce n. 48.15-A, in strisce o in rotoli*		
	21	*VI. non nominati*		
48.16		**Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone**	20%	15%
	01	*A. di carta o di cartone ondulati*		
		B. altri:		
	04	*I. sacchi di larghezza di base uguale o superiore a 40 cm*		
	07	*II. sacchetti, cartocci ed altri sacchi*		
	11	*III. non nominati*		
48.17	00	**Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili**	20%	14%

SEZIONE X

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
48.18		**Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone**	21%	15%
	01	*A. registri, libri contabili, libretti per quietanze e simili*		
	04	*B. blocchi per minute ed appunti*		
	07	*C. quaderni*		
	11	*D. raccoglitori e classificatori, legature volanti, camicie semplici e copertine per incartamenti*		
	14	*E. altri*		
48.19	00	**Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette**	20%	14%
48.20		**Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti** .	19%	14%
	01	*A. per l'industria tessile*		
	04	*B. altri*		
48.21		**Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:**		
	01	A. carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili	13%	6,5%
		B. altri	19%	14%
	04	*I. lavori di ovatta di cellulosa*		
	07	*II. tovaglie, tovaglioli ed altra biancheria*		
	11	*III. piatti, compresi quelli di portata, bicchieri e simili*		
	14	*IV. fogli foggiati ad alveoli per l'imballaggio delle uova*		
	17	*V. schede, anche presentate in bobine, per macchine a schede perforate*		
	21	*VI. carta da diagrammi per registratori grafici*		
	24	*VII. non nominati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE X

CAPITOLO 49

PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

a) la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa, nonché i lavori di tali materie, recanti diciture a stampa o vignette aventi carattere accessorio e tali da non modificare la destinazione iniziale di tali prodotti o da non conferire loro i caratteri di oggetti classificabili in questo Capitolo (Capitolo 48);

b) le carte da giuoco e gli altri prodotti che rientrano nel Capitolo 97;

c) le incisioni, stampe e litografie originali (n. 99.02), i francobolli, le marche da bollo e simili della voce n. 99.04, nonché gli oggetti di antichità e gli altri oggetti del Capitolo 99.

2. I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati sono da classificare nella voce n. 49.01. Seguono lo stesso trattamento le collezioni di giornali e di pubblicazioni periodiche presentate sotto una stessa copertina.

3. Rientrano egualmente nella voce n. 49.01:

a) le raccolte d'incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni siano accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori ;

b) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;

c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, o incartonati, oppure rilegati.

Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non siano accompagnate da un testo e che vengano presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce n. 49.11.

4. Gli stampati pubblicitari editi direttamente da una ditta che vi è nominata oppure per suo conto e quelli destinati soprattutto alla pubblicità (compresi gli stampati di propaganda turistica) sono da escludere dalle voci n.ri 49.01 e 49.02 e da comprendere nella voce n. 49.11.

5. Si considerano come « album o libri di immagini per bambini », ai sensi della voce n. 49.03, gli album o libri nei quali le immagini od illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva ed il carattere essenziale della pubblicazione, mentre il testo, ove esista, ha semplice funzione di leggenda esplicativa.

6. Sono da comprendere nella voce n. 49.06 le copie di testi manoscritti o dattilografati ottenute con carta carbone o su carta fotografica sensibilizzata. Le copie ottenute, invece, con apparecchi duplicatori o con altri procedimenti, sono assimilate ai testi stampati.

7. Ai sensi della voce n. 49.09, per « cartoline postali illustrate » s'intendono le cartoline illustrate aventi una o più diciture a stampa che ne indichino l'uso.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
49.01		**Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti . . . . .**	esenzione	esenzione
	01	*A. rilegati*		
	04	*B. altri*		
49.02		Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati .	esenzione	esenzione
	01	*A. di mode*		
	04	*B. altri*		
49.03	00	**Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini . . . .**	15%	13%
49.04	00	**Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata . .**	esenzione	esenzione

Segue TABELLA *B*

SEZIONE X 49.05

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
49.05		**Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali e le carte topografiche, stampati; globi (terrestri o celesti) stampati :**		
	01	A. globi (terrestri o celesti) stampati	16%	6,5%
	04	B. altri	esenzione	esenzione
49.06	00	**Piani di architetti, di ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali e simili, ottenuti a mano o con riproduzione fotografica; testi manoscritti o dattilografati**	esenzione	esenzione
49.07		**Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari od obbligazionari e simili, compresi i libretti di assegni ed analoghi :**		
	01	A. francobolli, marche da bollo e simili	6%	3%
	04	B. biglietti di banca	esenzione	esenzione
		C. altri:		
	07	I. firmati e numerati	esenzione	esenzione
	11	II. non nominati	15%	7,5%
49.08	00	**Decalcomanie di ogni sorta**	13%	8%
49.09	00	**Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni**	15%	11%
49.10	00	**Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare**	19%	9,5%
49.11		**Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento:**		
	01	A. fogli non piegati, recanti semplicemente illustrazioni o incisioni senza testo né iscrizioni, destinati ad edizioni comuni (1)	esenzione	esenzione
		B. altri	16%	9%
	04	*I. immagini, incisioni e fotografie*		
	07	*II. stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili*		
	11	*III. non nominati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue-TABELLA *B*

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

NOTE

1. Sono esclusi da questa Sezione:

a) i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (n. 05.02), i crini ed i cascami di crini (n. 05.03);

b) i capelli ed i lavori di capelli (n.ri 05.01, 67.03 e 67.04); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati nelle presse da oleifici od in usi tecnici analoghi sono da classificare nella voce n. 59.17;

c) i prodotti vegetali del Capitolo 14;

d) l'amianto della voce n. 25.24, gli oggetti di amianto e gli altri prodotti delle voci n.ri 68.13 e 68.14;

e) i prodotti delle voci n.ri 30.04 e 30.05 (ovatte, garze, bende e simili per la medicina o la chirurgia legature sterili per suture chirurgiche, ecc.);

f) i tessuti sensibilizzati (n. 37.03);

g) i monofili aventi nella sezione trasversale la massima dimensione superiore ad 1 mm e le lamette e simili (paglia artificiale) di larghezza superiore a 5 mm, di materie plastiche artificiali (Capitolo 39), nonché le trecce ed i tessuti costituiti con questi stessi monofili, lamette e simili (Capitolo 46);

h) i tessuti, feltri e « stoffe non tessute », impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, purché siano da classificare nel Capitolo 40;

ij) le lane non ancora tolte dalle loro pelli o pelli lanate (Capitolo 41 o 43) ed i manufatti di pellicce naturali o artificiali delle voci n.ri 43.03 e 43.04;

k) gli oggetti di materie tessili previsti dalle voci n.ri 42.01 e 42.02;

l) i prodotti e gli oggetti del Capitolo 48 (per esempio, l'ovatta di cellulosa);

m) le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, previsti dal Capitolo 64;

n) i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti del Capitolo 65;

o) le retine per capelli (n.ri 65.05 o 67.04, secondo il caso);

p) i prodotti del Capitolo 67;

q) i filati, corde o tessuti ricoperti di abrasivi (n. 68.06);

r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo sia di fibre di vetro (Capitolo 70);

s) i prodotti del Capitolo 94 (mobili; oggetti letterecci e simili);

t) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport).

2. Prodotti misti:

A) I prodotti tessili dei Capitoli dal 50 al 57 incluso, costituiti da due o più materie tessili, sono classificati come segue:

a) i prodotti costituiti per più del 10%, in peso, di fibre tessili previste dal Capitolo 50 (seta e cascami di seta) e considerate complessivamente, sono da classificare in tale Capitolo e precisamente nella voce relativa alla materia serica prevalente in peso;

b) gli altri prodotti sono classificati come quelli della materia tessile prevalente in peso;

B) Per l'applicazione di queste regole:

a) i filati metallici sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come un prodotto tessile ai fini della classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;

b) quando una stessa voce prevede più materie tessili (per esempio, seta e cascami di seta, lana pettinata e lana cardata, ecc.), queste sono da considerare come una sola materia tessile;

c) non si tiene conto delle materie diverse da quelle tessili contenute nei prodotti misti, salvo il caso previsto dal paragrafo B) a) di cui sopra.

C) Le disposizioni contenute nei paragrafi A) e B) si applicano anche ai filati specificati nelle Note 3 e 4 seguenti.

3. A) Salvo le eccezioni previste dal seguente paragrafo B), sono considerati in questa Sezione come « spago, corde e funi », i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)):

a) di seta, di cascami di seta, di peso superiore a 2 g per metro (18.000 denari);

b) di fibre tessili sintetiche e artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofili del Capitolo 51), di peso superiore a 1 g per metro (9.000 denari);

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

c) di canapa e di lino:
— lucidati, la cui lunghezza per kg, moltiplicata per il numero dei fili costitutivi, è inferiore a 7.000 metri ;
— non lucidati, di peso superiore a 2 g per metro ;

d) di cocco, a tre capi o più ;

e) di altre fibre vegetali, di peso superiore a 2 g per metro;

f) armati di metallo.

B) Le disposizioni della precedente lettera A) non si applicano:

a) ai filati di lana, di peli o di crine ed ai filati di carta, non armati ;

b) alle fibre tessili sintetiche ed artificiali presentate sotto forma di fasci (câbles) da fiocco od ancora di multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro;

c) al pelo di Messina, alle imitazioni del catgut di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali ed ai monofili del Capitolo 51;

d) ai fili di metallo misti ai filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati (vergolinati) con metallo, ed ai filati tessili metallizzati, della voce n. 52.01; per i filati tessili armati di metallo valgono le disposizioni del paragrafo A) f) di cui sopra;

e) ai filati di ciniglia ed ai filati spiralati (vergolinati) della voce n. 58.07.

4. A) Salvo le eccezioni previste al seguente paragrafo B), sono considerati come « preparati per la vendita al minuto » nei Capitoli 50, 51, 53, 54, 55 e 56, i filati avvolti :

a) su cartoncini, bobine, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, del peso massimo (compreso il supporto) di :
— 200 g per il lino ed il ramiè;
— 85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;
— 125 g per le altre materie tessili ;

b) in matasse o matassine, del peso massimo di :
— 85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;
— 125 g per le altre materie tessili ;

c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina:
— 85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;
— 125 g per le altre materie tessili.

B) Le disposizioni della precedente lettera A) non si applicano:

a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, fatta eccezione:
— per i filati semplici di lana e di peli fini, greggi ;
— per i filati semplici di lana e di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, misuranti meno di 2.000 m per kg;

b) ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés) :
— di seta o di cascami di seta, comunque presentati;
— di altre materie tessili (ad eccezione della lana e dei peli fini), presentati in matasse;

c) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, misuranti 75.000 metri o più per ogni kg di filato ritorto ;

d) ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di qualunque materia tessile, presentati :
— in matasse ad aspatura incrociata ;
— su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell'industria tessile (quali, per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in bozzoli da ricamo per telai).

C) *Le disposizioni innanzi stabilite per i filati di lino e di ramiè sono valide anche per la canapa.*

5. Si considerano come:

a) tessuti a « punto di garza », ai sensi della voce n. 55.07, i tessuti la cui catena è costituita su tutta o su parte della loro superficie da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama;

b) tulli o tessuti a « maglie annodate » (reti), lisci, ai sensi della voce n. 58.08, quelli che presentano su tutta la superficie una serie unica di maglie regolari di uguale forma e dimensione, senza alcun disegno né riempimento delle maglie. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei piccoli fori che figurano nei punti di congiunzione e che sono inerenti alla formazione della maglia.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

6. In questa Sezione si considerano « confezionati » :

a) i manufatti tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare;

b) i manufatti finiti direttamente al telaio all'atto della tessitura e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo semplice taglio che li separi gli uni dagli altri, senza cucitura od altra lavorazione complementare, come alcuni tipi di strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo (« quadrati ») e coperte;

c) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque (ad esclusione dei tessuti in pezza mancanti di cimosa con bordi semplicemente fermati per evitarne lo sfilacciamento), oppure provvisti di frange annodate ottenute con i fili del tessuto stesso o con fili aggiunti ;

d) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili ;

e) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (ad esclusione delle pezze dello stesso tessuto riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché delle pezze costituite da due o più tessuti sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di ovatta).

7. Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo stesso delle voci, non rientrano nei Capitoli dal 50 al 57 o nei Capitoli dal 58 al 60, i manufatti confezionati ai sensi della Nota 6. Non rientrano nei Capitoli dal 50 al 57 i manufatti da classificare nei Capitoli 58 o 59.

NOTA COMPLEMENTARE

La classificazione dei prodotti costituiti da due o più materie tessili deve essere effettuata, occorrendo, all'interno delle voci dei Capitoli da 58 a 63, in conformità delle regole stabilite dalla Nota 2 A) e B) di questa Sezione, sotto riserva dell'applicazione delle disposizioni seguenti :

a) per i prodotti delle voci n.ri da 58.01 a 58.05 inclusa, che comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata, a ricci o con fili formanti un disegno, è fatta astrazione del tessuto di fondo;

b) per i prodotti della voce 58.07 che comportano un'armatura, un'anima o un'imbottitura, non si tiene conto di questa armatura, di questa anima o di questa imbottitura;

c) per i ricami della voce n. 58.10 si tiene conto solamente del tessuto di fondo. Tuttavia, per i pizzi chimici o « aériennes » e per i ricami senza fondo visibile, la classificazione è effettuata tenendo conto unicamente dei filati costituenti il ricamo;

d) per i prodotti dei Capitoli da 59 a 63, composti di due o più tessuti, feltri, trecce, ecc., di materie tessili differenti, associate o non a parti costituenti unicamente accessori (fodere, rinforzi, colli, polsini, risvolti, nastri ed altre guarnizioni, anche ornamentali), non si deve tener conto, per l'applicazione della regola di classificazione suindicata, che della parte considerata come determinante ai sensi della Regola generale 3 per l'interpretazione della Tariffa.

* * *

Sui filati di materie tessili e sui relativi manufatti, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine.

CAPITOLO 50

SETA E CASCAMI DI SETA

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
50.01	00	**Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura**	2%	1%
50.02		**Seta greggia (non torta)**	10%	5%
	01	***A. cruda***		
	04	***B. altre***		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI 50.03

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
50.03		**Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura)**	esenzione	esenzione
	01	*A. non pettinati, né cardati*		
	04	*B. altri*		
50.04		**Filati di seta non preparati per la vendita al minuto**	12%	7%
	01	*A. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	04	*B. altri*		
50.05		**Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto**	7%	3,5%
	01	*A. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	04	*B. altri*		
50.06	00	**Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto**	5%	2,5%
50.07		**Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto:**		
	01	A. filati di seta	13%	10%
	05	B. altri	11%	5%
50.08	00	**Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del cat-gut preprate con fili di seta**	7%	3,5%
50.09		**Tessuti di seta o di borra di seta (schappe):**		
		A. crespi	17%	12%
		I. contenenti almeno 85%, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):		
	01	*a. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	04	*b. altri*		
	07	*II. contenenti meno di 85%, in peso, di seta o di borra di seta (schappe)*		
	11	B. pongées, habutaï, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura [non mista con borra di seta (schappe) o con altre materie tessili] ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati	16%	8%
		C. altri:		
		I. pongées, habutaï, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura [non mista con borra di seta (schappe) o con altre materie tessili]	17%	14%
	14	*a. ad armatura a tela (esclusi quelli greggi o semplicemente sgommati)*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

50.09

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*50.09-* C-I)		*b. altri:*		
		1. contenenti almeno 85%, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):		
	17	*aa. tessuti graticolati ed altri tessuti radi*		
		bb. altri:		
	21	*α. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	24	*β. tinti*		
	27	*γ. a colori*		
	31	*δ. stampati*		
		2. contenenti meno di 85%, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):		
	34	*aa. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	37	*bb. tinti*		
	41	*cc. a colori*		
	44	*dd. stampati*		
		II. non nominati	17%	13%
		a. contenenti almeno 85%, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):		
	47	*1. tessuti graticolati ed altri tessuti radi*		
		2. altri:		
	51	*aa. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	54	*bb. tinti*		
	57	*cc. a colori*		
	61	*dd. stampati*		
		b. contenenti meno di 85%, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):		
	64	*1. tinti*		
	67	*2. stampati*		
	71	*3. altri*		
50.10	00	**Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)**	17%	8,5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

CAPITOLO 51

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI CONTINUE

NOTE

1. Le espressioni « fibre tessili sintetiche » o « fibre tessili artificiali », figuranti in qualsiasi Sezione della Tariffa, indicano le fibre o i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:

   a) per polimerizzazione o condensazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani e derivati polivinilici ;

   b) per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (cellulosa, caseina, proteine, alghe, ecc.), quali il filato viscosa (rayon), il filato acetato, il filato cupro (cupro-ammoniacale) e le fibre di alginati.

   Le fibre o i filamenti, di cui alla lettera a) si considerano « sintetici » e quelli della lettera b) « artificiali ».

2. La voce n. 51.01 non comprende i fasci (câbles) da fiocco, di fibre tessili sintetiche ed artificiali, che rientrano nel Capitolo 56.

3. Non sono considerati continui i filati detti « rotti », costituiti, per la massima parte, da fibre provenienti dalla rottura di fili continui passati attraverso un appropriato dispositivo meccanico (Capitolo 56).

4. I monofili di materie tessili sintetiche ed artificiali, non aventi nella sezione trasversale alcuna dimensione superiore a 1 mm, sono classificati :

   — nella voce n. 51.01, se il loro peso è inferiore a 6,6 mg per metro (60 denari);

   — nella voce n. 51.02, in caso contrario.

   I monofili, aventi nella sezione trasversale una dimensione superiore ad 1 mm, sono da classificare nel Capitolo 39.

   Le lamette e simili (paglia artificiale) di materie tessili sintetiche ed artificiali sono classificate nella voce n. 51.02, qualora la loro larghezza non oltrepassi i 5 mm, e nel Capitolo 39 in caso contrario.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
51.01		**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto :**		
		A. filati di fibre tessili sintetiche	15%	9%
	01	*I. elastomeri*		
		II. ad alta tenacità:		
		a. poliammidiche:		
	04	*1. semplici*		
	05	*2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
	07	*b. di poliesteri*		
	11	*c. di altre fibre tessili sintetiche*		
		III. altri:		
		a. poliammidiche:		
	14	*1. testurizzati*		
		2. altri:		
		aa. semplici:		
	15	*α. non torti o torti fino a 50 giri per m*		
	16	*β. torti a più di 50 fino a 400 giri per m*		
	17	*γ. torti a più di 400 giri per m*		
	21	*bb. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		b. di poliesteri:		
	24	*1. testurizzati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

51.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*51.01-* A-III-b)		*2. altri:*		
		aa. semplici:		
	25	*α. non torti o torti fino a 50 giri per m*		
	26	*β. torti a più di 50 fino a 400 giri per m*		
	27	*γ. torti a più di 400 giri per m*		
	31	*bb. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		c. acriliche:		
	35	*1. testurizzati*		
	37	*2. altri*		
		d. polipropileniche:		
	39	*1. testurizzati*		
	41	*2. altri*		
	44	*e. polietileniche*		
	47	*f. poliviniliche*		
		g. di altre fibre tessili sintetiche:		
	51	*1. testurizzati*		
		2. altri:		
		aa. semplici:		
	54	*α. non torti o torti fino a 50 giri per m*		
	55	*β. torti a più di 50 fino a 400 giri per m*		
	57	*γ. torti a più di 400 giri per m*		
	61	*bb. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		B. filati di fibre tessili artificiali:		
	63	I. filati a vacuoli	15%	2,5%
		II. altri	15%	11%
		a. ad alta tenacità:		
	64	*1. viscosa*		
	67	*2. di altre fibre tessili artificiali*		
		b. non nominati:		
		1. viscosa:		
	71	*aa. testurizzati*		
		bb. altri:		
		α. semplici:		
	74	*a'. non torti o torti fino a 250 giri per m*		
	75	*b'. torti a più di 250 giri per m*		
	77	*β. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		2. acetato (di- e triacetato):		
	81	*aa. testurizzati*		
		bb. altri:		
		α. semplici:		
	84	*a'. non torti o torti fino a 250 giri per m*		
	87	*b'. torti a più di 250 giri per m*		
	91	*β. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
	94	*3. cupro*		
	97	*4. di altre fibre tessili artificiali*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI 51.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
51.02		**Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali :**		
		A. di materie tessili sintetiche:		
		I. monofili	13%	9%
	01	*a. elastomeri*		
		b. altri:		
	04	*1. tagliati a misura, per la fabbricazione di spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili*		
	07	*2. non nominati*		
		II. altri	14%	10,5%
	10	*a. polietileniche*		
	12	*b. polipropileniche*		
	14	*c. non nominati*		
		B. di materie tessili artificiali:		
	17	I. monofili	9%	4,5%
	21	II. altri	10%	5%
51.03		**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto:**		
	01	A. filati di fibre tessili sintetiche	19%	9,5%
	04	B. filati di fibre tessili artificiali	18%	9%
51.04		**Tessuti di fibre sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n.ri 51.01 o 51.02):**		
		A. tessuti di fibre tessli sintetiche	21% (1)	13% (2)
	01	*I. per pneumatici*		
	04	*II. contenenti filati elastomeri o monofili elastomeri*		
	07	*III. fabbricati con lamette e simili (paglia artificiale), di polipropilene o di polietilene*		
		IV. altri:		
		a. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
		1. tessuti graticolati ed altri tessuti radi:		
	11	*aa. per tendine*		
		bb. altri:		
	14	*α. greggi o imbianchiti*		
	15	*β. tinti*		
	16	*γ. a colori*		
	19	*δ. stampati*		
		2. altri:		
	21	*aa. greggi o imbianchiti*		
		bb. tinti:		
	22	*α. di larghezza di 57 cm o meno*		
	25	*β. altri*		
		cc. a colori:		
	26	*α. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, pesanti per m², più di 250 g*		

(1) Per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord, si applica il dazio del 35% sul valore.

(2) Non si applica per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord.

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

51.04

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*51.04*-A-IV-a-2-cc)		*β. altri:*		
	29	*a' di larghezza superiore a 57 cm fino a 75 cm inclusi*		
	31	*b' non nominati*		
		dd. stampati:		
	34	*α. di larghezza di 57 cm o meno*		
	37	*β. altri*		
		b. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
	41	*1. greggi o imbianchiti*		
	42	*2. tinti*		
		3. a colori:		
	43	*aa. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
	47	*bb. altri*		
	51	*4. stampati*		
		B. tessuti di fibre tessili artificiali	20% (1)	15% (2)
	54	*I. per pneumatici*		
	57	*II. contenenti filati elastomeri o monofili elastomeri*		
		III. altri:		
		a. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:		
		1. tessuti graticolati ed altri tessuti radi:		
	61	*aa. greggi o imbianchiti*		
	62	*bb. tinti*		
	63	*cc. a colori*		
	67	*dd. stampati*		
		2. altri:		
	71	*aa. greggi o imbianchiti*		
		bb. tinti:		
	72	*α. di larghezza di 57 cm o meno*		
	73	*β. di larghezza superiore a 138 cm fino a 145 cm inclusi*		
	75	*γ. altri*		
		cc. a colori:		
	76	*α. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
		β. altri:		
	79	*a' di larghezza superiore a 57 cm fino a 75 cm inclusi*		
	81	*b' non nominati*		
		dd. stampati:		
	82	*α. di larghezza di 57 cm o meno*		
	85	*β. altri*		
		b. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:		
	87	*1. greggi o imbianchiti*		
	88	*2. tinti*		
		3. a colori:		
	91	*aa. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
	94	*bb. altri*		
	97	*4. stampati*		

(1) Per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord, si applica il dazio del 30% sul valore.

(2) Non si applica per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

CAPITOLO 52

FILATI METALLICI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
52.01	00	**Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati . .**	10%	7%
52.02	00	**Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili . . . .**	17%	8,5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

CAPITOLO 53

LANA, PELI E CRINI

NOTA

Sotto la denominazione di « peli fini » sono compresi i peli di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, capre del Cachemir e simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
53.01		**Lane in massa**	esenzione	esenzione
	01	*A. sudice*		
	04	*B. lavate a dosso*		
		C. altre:		
	07	*I. non carbonizzate*		
	11	*II. carbonizzate*		
53.02		**Peli fini o grossolani, in massa:**		
	01	A. peli grossolani, preparati (imbianchiti, tinti, ecc.) e arricciati	3%	1,5%
		B. altri	esenzione	esenzione
	04	*I. peli grossolani, diversi da quelli preparati e arricciati*		
		II. peli fini:		
	07	*a. di coniglio d'angora*		
	11	*b. di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir e simili*		
	14	*c. di coniglio (escluso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato*		
53.03		**Cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati**	esenzione	esenzione
		A. pettinacce:		
	01	*I. non carbonizzate*		
	04	*II. carbonizzate*		
	07	*B. cascami di filatura*		
		C. altri:		
	11	*I. non carbonizzati*		
	14	*II. carbonizzati*		
53.04	00	**Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)**	esenzione	esenzione
53.05		**Lane e peli (fini o grossolani), cardati o pettinati**	3%	3%
	01	*A. lana cardata*		
		B. lana pettinata:		
		I. nastri avvolti in gomitoli (tops):		
	04	*a. contenenti almeno 85%, in peso, di lana*		
	07	*b. contenenti meno di 85%, in peso, di lana*		
	11	*II. altra*		
	14	*C. peli fini*		
	17	*D. peli grossolani*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI **53.06**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
53.06		**Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto:**		
		A. contenenti almeno 85%, in peso, di lana o di lana e di peli fini:		
		I. contenenti almeno 85%, in peso, di lana	5%	5%
		a. greggi:		
	02	*1. semplici*		
	03	*2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		b. altri:		
	05	*1. semplici*		
	06	*2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		II. contenenti almeno 85%, in peso, di lana e di peli fini	5%	8%
		a. greggi:		
	08	*1. semplici*		
	09	*2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		b. altri:		
	10	*1. semplici*		
	12	*2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		B. altri	10%	8%
		I. greggi:		
	14	*a. semplici*		
	17	*b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		II. non nominati:		
	21	*a. semplici*		
	24	*b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
53.07		**Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto:**		
		A. contenenti almeno 85%, in peso, di lana o di lana e di peli fini:		
		I. contenenti almeno 85%, in peso, di lana	5%	5%
	02	*a. greggi*		
	03	*b. altri*		
		II. contenenti almeno 85%, in peso, di lana e di peli fini	5%	10%
	05	*a. greggi*		
	06	*b. altri*		
		B. altri	10%	10%
	07	*I. greggi*		
	11	*II. non nominati*		
53.08		**Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto**	5%	4%
	01	*A. cardati*		
	04	*B. pettinati*		
53.09		**Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto**	9%	4,5%
	01	*A. di peli grossolani*		
	04	*B. di crine*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

53.10

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
53.10		**Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto**	11%	11%
		A. di lana:		
	01	*I. contenenti almeno 85%, in peso, di lana*		
	04	*II. contenenti meno di 85%, in peso, di lana*		
		B. d peli fini:		
	07	*I. contenenti almeno 85%, in peso, di peli fini*		
	11	*II. contenenti meno di 85%, in peso, di peli fini*		
	14	*C. di peli grossolani o di crine*		
53.11		**Tessuti di lana o di peli fini :**		
		A. contenenti almeno 85%, in peso, di queste materie tessili:		
		I. tessuti detti « Loden » (1):		
	02	a. di valore uguale o superiore a 2,50 U.C. per m² . . .	13%	13%
	03	b. altri	13%	14%
		II. altri:		
	05	a. di filati di lana pettinata, di valore uguale o superiore a 3 U.C. per m²	13%	13%
	06	b. di filati di lana cardata, di valore uguale o superiore a 2,50 U.C. per m²	13%	13%
		c. non nominati	13%	16%
	08	*1. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
		2. altri:		
		aa. di filati di lana pettinata, pesanti per m²:		
	10	*α. più di 375 g*		
	12	*β. 200 g o più, fino a 375 g inclusi*		
	15	*γ. meno di 200 g*		
		bb. di filati di lana cardata, pesanti, per m²:		
	18	*α. più di 450 g*		
	22	*β. 275 g o più, fino a 450 g inclusi*		
	26	*γ. meno di 275 g*		
		B. altri:		
	31	I. di filati di lana pettinata, di valore uguale o superiore a 2 U.C. per m²	18%	18%
	34	II. di filati di lana cardata, di valore uguale o superiore a 1,85 U.C. per m²	18%	18%
		III. non nominati	18%	—
	37	*a. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		

(1) Per tessuti detti « Loden » si intendono i tessuti ad armatura a tela pesanti, per m², da 250 a 450 g inclusi, **follati, unicolori o con filati misti o screziati, fabbricati con filati semplici di lana cardata in mista con peli fini e che** possono contenere peli grossolani oppure fibre tessili artificiali o sintetiche. **Le fibre sono distese o orientate nello stesso senso mediante un trattamento in superficie che conferisce ai tessuti proprietà idrofughe.**

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI **53.11**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(53.11- B-III)		*b. altri:*		
	41	*1. misti solamente o principalmente con filati di fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
		2. misti solamente o principalmente con filati di fibre tessili sintetiche discontinue:		
		aa. di filati di lana pettinata, pesanti per m²:		
	44	*α. più di 375 g*		
	47	*β. 200 g o più, fino a 375 g inclusi*		
	51	*γ. meno di 200 g*		
		bb. di filati di lana cardata, pesanti per m²:		
	54	*α. più di 450 g*		
	57	*β. 275 g o più, fino a 450 g inclusi*		
	61	*γ. meno di 275 g*		
		3. non nominati:		
		aa. di filati di lana pettinata, pesanti, per m²:		
	64	*α. più di 375 g*		
	67	*β. 200 g o più, fino a 375 g inclusi*		
	71	*γ. meno di 200 g*		
		bb. di filati di lana cardata, pesanti, per m²:		
	74	*α. più di 450 g*		
	77	*β. 275 g o più, fino a 450 g inclusi*		
	81	*γ. meno di 275 g*		
53.12	00	**Tessuti di peli grossolani**	**16%**	**8%**
53.13	00	**Tessuti di crine**	**16%**	**8%**

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

CAPITOLO 54

LINO E RAMIÈ

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
54.01		**Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	—
	01	*A. lino greggio o macerato*		
	04	*B. lino maciullato o stigliato*		
	07	*C. lino pettinato o altrimenti preparato*		
	11	*D. stoppa di lino*		
	14	*E. cascami di lino (compresi gli sfilacciati)*		
54.02	00	**Ramiè greggio, decorticato, sgommato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di ramiè (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	esenzione
54.03		**Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto:**		
	01	A. di lino, lucidati	16%	9%
		B. altri:		
		I. semplici, misuranti, per kg:		
		a. 45.000 m o meno	10%	6,5%
		1. greggi:		
	04	*aa. misuranti, per kg, 15.000 m o meno*		
	07	*bb. misuranti, per kg, più di 15.000 m*		
		2. altri:		
	11	*aa. misuranti, per kg, 15.000 m o meno*		
	14	*bb. misuranti, per kg, più di 15.000 m*		
	17	b. più di 45.000 m	6%	5%
		II. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	10%	7%
	21	*a. greggi*		
	24	*b. altri*		
54.04		**Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto:**		
	01	A. di lino, lucidati	16%	10%
	04	B. altri	17%	8,5%
54.05		**Tessuti di lino o di ramiè**	21%	16%
		A. contenenti almeno 85%, in peso, di lino o di ramiè;		
		I. greggi:		
	01	*a. pesanti, per m², 400 g o meno*		
	04	*b. pesanti, per m², più di 400 g*		
	07	*II. imbianchiti*		
	11	*III. tinti o a colori*		
	14	*IV. stampati*		
		B. contenenti meno di 85%, in peso, di lino o di ramiè:		
	17	*I. greggi*		
	21	*II. imbianchiti*		
	24	*III. tinti o a colori*		
	27	*IV. stampati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

CAPITOLO 55

COTONE

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
55.01	00	**Cotone in massa**	esenzione	esenzione
55.02		**Linters di cotone**	esenzione	esenzione
	01	*A. greggi*		
	04	*B. altri*		
55.03		**Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati né cardati**	esenzione	esenzione
		A. cascami di filatura;		
	01	*I. per asciugare e pulire, per uso industriale*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. sfilacciati*		
	11	*C. altri cascami*		
55.04	00	**Cotone cardato o pettinato**	3%	1,5%
55.05		**Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:**		
		A. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), apprettati, presentati su cartoncini, rocche e rocchetti, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, di peso massimo (compreso il supporto) di 900 g.	10%	8%
	01	*I. greggi*		
	04	*II. altri*		
		B. altri:		
		I. misuranti per kg, in filati semplici, 120.000 m o più:		
		a. presentati in filati semplici	10%	4%
	07	*1. greggi*		
	11	*2. altri*		
		b. altri	10%	6%
	14	*1. greggi*		
	17	*2. non nominati*		
		II. non nominati	10%	7%
		a. semplici, misuranti, per kg:		
		1. 14.000 m o meno:		
	21	*aa. greggi*		
	24	*bb. altri*		
		2. più di 14.000 m, fino a 40.000 m inclusi:		
	27	*aa. greggi*		
	31	*bb. altri*		
		3. più di 40.000 m, fino a 80.000 m inclusi:		
	34	*aa. greggi*		
	37	*bb. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

55.05

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(55.05-B-II-a)		*4. più di 80.000 m, fino a 120.000 m esclusi:*		
	41	*aa. greggi*		
	44	*bb. altri*		
		b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:		
		1. 14.000 m o meno:		
	47	*aa. greggi*		
	51	*bb. altri*		
		2. più di 14.000 m, fino a 40.000 m inclusi:		
	54	*aa. greggi*		
	57	*bb. altri*		
		3. più di 40.000 m, fino a 80.000 m inclusi:		
	61	*aa. greggi*		
	64	*bb. altri*		
		4. più di 80.000 m, fino a 120.000 m esclusi:		
	67	*aa. greggi*		
	71	*bb. altri*		
55.06		**Filati di cotone preparati per la vendita al minuto**	16%	12%
	01	*A. presentati in tubetti, spole, rocche, rocchetti, e supporti simili*		
	04	*B. altri*		
55.07		**Tessuti di cotone a punto di garza (1)**	15%	9%
	02	*A. greggi*		
	05	*B. altri*		
55.08		**Tessuti di cotone ricci del tipo spugna**	18%	15%
	01	*A. greggi*		
	04	*B. imbianchiti*		
	07	*C. tinti*		
	11	*D. a colori*		
	14	*E. stampati*		
55.09		**Altri tessuti di cotone:**		
		A. contenenti almeno 85%, in peso, di cotone:		
		I. di larghezza inferiore a 85 cm	17%	13%
	08	*a. greggi*		
	09	*b. imbianchiti*		
	10	*c. tinti*		
	11	*d. a colori*		
	14	*e. stampati*		

(1) Veggasi la nota 5 a) alla Sezione XI.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI 55.09

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*55.09*-A)		II. altri	17%	14%
		a. greggi:		
		1. ad armatura a tela, pesanti, per m²:		
		aa. 130 g o meno:		
	22	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
		β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi:		
	23	*a'. fabbricati con filati misurati, per kg, in filati semplici, meno di 55.000 m*		
	24	*b'. altri*		
	27	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*		
		bb. più di 130 g, fino a 200 g inclusi:		
	28	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	29	*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*		
	31	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*		
	34	*cc. più di 200 g*		
		2. altri, pesanti, per m²:		
	35	*aa. 200 g o meno*		
	37	*bb. più di 200 g*		
		b. imbianchiti:		
		1. ad armatura a tela, pesanti per m²:		
		aa. 130 g o meno:		
	39	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	41	*β. di larghezza superiore a 115 cm*		
		bb. più di 130 g, fino a 200 g inclusi:		
	42	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	43	*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*		
	44	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*		
	47	*cc. più di 200 g*		
		2. altri, pesanti, per m²:		
	48	*aa. 200 g o meno*		
	51	*bb. più di 200 g*		
		c. tinti:		
		1. ad armatura a tela, pesanti, per m²:		
		aa. 130 g o meno:		
	52	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	54	*β. di larghezza superiore a 115 cm*		
		bb. più di 130 g, fino a 200 g inclusi:		
	56	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	57	*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*		
	58	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*		
	61	*cc. più di 200 g*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

55.09

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*55.09*-A-II-c)		*2. altri, pesanti, per m²:*		
	62	*aa. 200 g o meno*		
	64	*bb. più di 200 g*		
		d. a colori:		
	66	*1. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm, fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
		2. altri, pesanti, per m²:		
	67	*aa. 200 g o meno*		
	71	*bb. più di 200 g*		
		e. stampati, pesanti, per m²:		
	72	*1. 130 g o meno*		
	73	*2. più di 130 g, fino a 200 g inclusi*		
	74	*3. più di 200 g*		
		B. altri:		
		I. di larghezza inferiore a 85 cm	19%	14%
	76	*a. greggi*		
	77	*b. stampati*		
	81	*c. altri*		
		II. non nominati	19%	15%
		a. greggi:		
	82	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	83	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	84	*3. altri*		
		b. imbianchiti:		
	86	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	87	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	89	*3. altri*		
		c. tinti:		
	90	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	91	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	92	*3. altri*		
		d. a colori:		
	93	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	94	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	95	*3. altri*		
		e. stampati:		
	96	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	97	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	99	*3. altri*		

(*F. M. n.* 7 - 1° *gennaio* 1972)

SEZIONE XI

CAPITOLO 56

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI IN FIOCCO

NOTA

Sono considerati come « fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali », ai sensi della voce n. 56.02, i fasci composti di un assieme di filamenti continui paralleli, aventi lunghezza uniforme ed eguale a quella dei fasci e che rispondono alle caratteristiche seguenti :

a) lunghezza del fascio superiore a 2 m;

b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;

c) peso unitario dei singoli filamenti inferiore a 6,6 mg per metro (60 denari);

d) solo per le materie tessili sintetiche: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi del 100% la loro lunghezza;

e) peso totale del fascio superiore a 2 g per metro (18.000 denari).

I fasci aventi una lunghezza di 2 m o meno sono da classificare nella voce n. 56.01.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionale
1	2	3	4	5
56.01		**Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:**		
		A. di fibre tessili sintetiche	14%	9%
	01	*I. poliammidiche*		
	04	*II. poliesteri*		
	07	*III. acriliche*		
	11	*IV. polipropileniche*		
	14	*V. polietileniche*		
	17	*VI. poliviniliche*		
	21	*VII. altre*		
		B. di fibre tessili artificiali	12%	8%
	24	*I. viscosa*		
	27	*II. acetato (di- e triacetato)*		
	31	*III. cupro*		
	34	*IV. proteiniche*		
	37	*V. altre*		
56.02		**Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali :**		
		A. di fibre tessili sintetiche	14%	8,5%
	01	*I. poliammidiche*		
	04	*II. poliesteri*		
	07	*III. acriliche*		
	11	*IV. polipropileniche*		
	14	*V. polietileniche*		
	17	*VI. poliviniliche*		
	21	*VII. altre*		
		B. di fibre tessili artificiali	12%	8%
	24	*I. viscosa*		
	27	*II. acetato (di- e triacetato)*		
	31	*III. cupro*		
	34	*IV. proteiniche*		
	37	*V. altre*		

SEZIONE XI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
56.03		**Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati :**		
		A. di fibre tessili sintetiche	14%	8,5%
	01	*I. poliammidiche*		
	04	*II. poliesteri*		
	07	*III. acriliche*		
	11	*IV. polipropileniche*		
	14	*V. polietileniche*		
	17	*VI. poliviliniche*		
	21	*VII. altre*		
		B. di fibre tessili artificiali	12%	8%
	24	*I. viscosa*		
	27	*II. acetato (di- e triacetato)*		
	31	*III. cupro*		
	34	*IV. proteiniche*		
	37	*V. altre*		
56.04		**Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:**		
		A. di fibre tessili sintetiche	14%	8,5%
	01	*I. poliammidiche*		
	04	*II. poliesteri*		
	07	*III. acriliche*		
	11	*IV. polipropileniche*		
	14	*V. polietileniche*		
	17	*VI. poliviniliche*		
	21	*VII. altre*		
		B. di fibre tessili artificiali	13%	10%
	24	*I. viscosa*		
	27	*II. acetato (di- e triacetato)*		
	31	*III. cupro*		
	34	*IV. proteiniche*		
	37	*V. altre*		
56.05		**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:**		
		A. di fibre tessili sintetiche	15%	11%
		I. contenente almeno 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
		a. greggi o imbianchiti:		
		1. semplici, misurati, per kg:		
	01	*aa. 14.000 m o meno*		
	04	*bb. più di 14.000 m*		
		2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:		
	07	*aa. 14.000 m o meno*		
	11	*bb. più di 14.000 m*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI 56.05

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(**56.05**-A-I)		*b. altri:*		
		1. semplici, misuranti, per kg:		
	14	*aa. 14.000 m o meno*		
	17	*bb. più di 14.000 m*		
		2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:		
	21	*aa. 14.000 m o meno*		
	24	*bb. più di 14.000 m*		
		II. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
	27	*a. misti solamente o principalmente con lana o peli fini*		
	31	*b. misti solamente o principalmente con cotone*		
	34	*c. altri*		
		B. di fibre tessili artificiali	14%	10%
		I. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:		
		a. greggi o imbianchiti:		
		1. semplici, misuranti, per kg:		
	37	*aa. 14.000 m o meno*		
	41	*bb. più di 14.000 m*		
		2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:		
	44	*aa. 14.000 m o meno*		
	47	*bb. più di 14.000 m*		
		b. altri:		
		1. semplici, misuranti, per kg:		
	51	*aa. 14.000 m o meno*		
	54	*bb. più di 14.000 m*		
		2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:		
	57	*aa. 14.000 m o meno*		
	61	*bb. più di 14.000 m*		
		II. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:		
	64	*a. misti solamente o principalmente con lana o peli fini*		
	67	*b. misti solamente o principalmente con cotone*		
	71	*c. altri*		
56.06		**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto**	19%	14%
		A. di fibre tessili sintetiche:		
	01	*I. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche*		
	04	*II. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche*		
	07	*B. di fibre tessili artificiali*		
56.07		**Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco :**		
		A. di fibre tessili sintetiche:		
	01	I. tessuti a punto di garza di peso, per m², uguale o superiore a 80 g e inferiore o uguale a 120 g	21%	15%

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

56.07

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(56.07-A)		II. altri	21 %	16 %
	04	*a. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, di peso superiore a 250 g per m²*		
		b. non nominati:		
		1. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
	07	*aa. greggi*		
	08	*bb. imbianchiti*		
	09	*cc. tinti*		
	10	*dd. a colori*		
	11	*ee. stampati*		
		2. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
		aa. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue:		
	14	*α. greggi*		
	15	*β. imbianchiti*		
	16	*γ. tinti*		
	17	*δ. a colori*		
	18	*ε. stampati*		
		bb. misti solamente o principalmente con lana o peli fini:		
	21	*α. greggi*		
	22	*β. imbianchiti*		
	23	*γ. tinti*		
	24	*δ. a colori*		
	25	*ε. stampati*		
		cc. misti solamente o principalmente con cotone:		
	27	*α. greggi*		
	29	*β. imbianchiti*		
	30	*γ. tinti*		
	31	*δ. a colori*		
	32	*ε. stampati*		
		dd. altri:		
	34	*α. greggi*		
	36	*β. imbianchiti*		
	37	*γ. tinti*		
	38	*δ. a colori*		
	39	*ε. stampati*		
		B. di fibre tessili artificiali	19 %	16 %
	41	*I. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, di peso superiore a 250 g per m²*		
		II. altri:		
		a. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:		
	44	*1. greggi*		
	45	*2. imbianchiti*		
	46	*3. tinti*		
	47	*4. a colori*		
	48	*5. stampati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI 56.07

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(**56.07**-B-II)		*b. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:*		
		1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue:		
	51	*aa. greggi*		
	52	*bb. imbianchiti*		
	53	*cc. tinti*		
		dd. a colori:		
	54	*α. di larghezza di 140 cm o più*		
	57	*β. altri*		
	58	*ee. stampati*		
		2. misti solamente o principalmente con lana o peli fini:		
	61	*aa. greggi*		
	62	*bb. imbianchiti*		
	63	*cc. tinti*		
	64	*dd. a colori*		
	67	*ee. stampati*		
		3. misti solamente o principalmente con cotone:		
	70	*aa. greggi*		
	71	*bb. imbianchiti*		
	72	*cc. tinti*		
		dd. a colori:		
	74	*α. di larghezza di 140 cm o più*		
	77	*β. altri*		
	81	*ee. stampati*		
		4. altri:		
	84	*aa. greggi*		
	85	*bb. imbianchiti*		
	86	*cc. tinti*		
	87	*dd. a colori*		
	91	*ee. stampati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

CAPITOLO 57

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

NUMERO			ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Autonomi	Convenzionale
1	2	3	4	5
57.01		**Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	—
	01	*A. canapa greggia, macerata o stigliata*		
	04	*B. canapa pettinata o altrimenti preparata, ma non filata*		
	07	*C. stoppa di canapa*		
	11	*D. cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)*		
57.02	00	**Abaca (canapa di Manilla o « Musa textilis ») greggia, in ilaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascami d'abaca (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	esenzione
57.03		**Juta ed altre fibre tessili liberiane non nominate né comprese altrove, gregge, decorticate o altrimenti preparate, ma non filate; stoppa e cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	esenzione
	01	***A. gregge, decorticate o altrimenti preparate, ma non filate***		
	04	***B. stoppa e cascami***		
	07	***C. sfilacciati***		
57.04		**Altre fibre tessili vegetali gregge o preparate, ma non filate; cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	esenzione
	01	***A. sisal ed altre fibre della famiglia delle agavi, loro cascami e sfilacciati***		
	04	***B. fibre di cocco, loro cascami e sfilacciati***		
	07	***C. altre fibre tessili vegetali, loro cascami e sfilacciati***		
57.05		**Filati di canapa:**		
		A. non preparati per la vendita al minuto:		
	01	I. lucidati	16%	9%
	04	II. altri	10%	6%
	07	B. preparati per la vendita al minuto	16%	7%
57.06		**Filati di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03**	10%	8%
		A. semplici, misuranti, per kg:		
	01	***I. 1.000 m o meno***		
	04	***II. più di 1.000 m***		
	07	*B. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI 57.07

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
57.07		**Filati di altre fibre tessili vegetali :**		
	01	A. filati di cocco	esenzione	esenzione
		B. altri	10%	5%
	04	*I. di sisal*		
	07	*II. non nominati*		
57.08	00	**Filati di carta**	10%	8%
57.09	00	**Tessuti di canapa**	21%	10,5%
57.10		**Tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03:**		
		A. di larghezza inferiore o uguale a 150 cm di peso, per m²:		
		I. inferiore a 310 g	23%	20%
	01	*a. greggi*		
	04	*b. altri*		
	07	II. uguale a 310 g e inferiore o uguale a 500 g	23%	19%
	11	III. superiore a 500 g	23%	15%
		B. di larghezza superiore a 150 cm	23%	22%
		I. greggi:		
	12	*a. di larghezza superiore a 150 cm e inferiore o uguale a 230 cm*		
	15	*b. di larghezza superiore a 230 cm*		
	17	*II. altri*		
57.11	00	**Tessuti di altre fibre tessili vegetali**	20%	10%
57.12	00	**Tessuti di filati di carta**	19%	9%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

CAPITOLO 58

TAPPETI ED ARAZZI; VELLUTI, FELPE, TESSUTI RICCI E TESSUTI DI CINIGLIA; NASTRI; PASSAMANERIA; TULLI E TESSUTI A MAGLIE ANNODATE (RETI); PIZZI E GUIPURES; RICAMI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo i tessuti intonacati o impregnati, i tessuti elastici, la passamaneria elastica, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione nonché gli altri manufatti compresi nel Capitolo 59. Tuttavia, i ricami su materie tessili sono classificati nella voce n. 58.10.

2. Sono considerati come « tappeti », ai sensi delle voci n.ri 58.01 e 58.02, i tappeti da pavimento nonché i tappeti che presentano le stesse caratteristiche di questi, sebbene siano destinati ad usi diversi. Sono esclusi dalle predette voci i tappeti di feltro, che rientrano nel Capitolo 59.

3. Si considerano come « nastri, galloni e simili », ai sensi della voce n. 58.05 :
   a) – i tessuti a trama e catena (compresi i velluti) in strisce di larghezza non superiore a 30 cm, munite di vere cimose;
      – le strisce di larghezza non superiore a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;
   b) i tessuti a trama e catena a forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, non sia superiore a 30 cm;
   c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza se spiegate, non superiore a 30 cm.

   I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce n. 58.07.

4. Sono escluse dalla voce n. 58.08 le reti in strisce o in pezza, fabbricate con spago, corde e funi, che sono da classificare nella voce n. 59.05.

5. Il termine « ricami » della voce n. 58.10 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura, di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materia tessile o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce n. 58.10 gli arazzi fatti con l'ago (n. 58.03).

6. Rientrano in questo Capitolo i manufatti (nastri, pizzi, ecc.) costituiti da fili di metallo ed utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili.

NOTA COMPLEMENTARE

Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della voce n. 58.01-A, nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa 1	della Stati-stica 2	3	Autonomi 4	Conven-zionali 5
58.01		**Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati :**		
		A. di lana o di peli fini	32% con riscossione massima di 5 U.C. per m²	24% con riscossione massima di 4 U.C. per m²
	01 (m²)	*I. aventi, per metro di catena, 350 file di nodi o meno . .*		
	04 (m²)	*II. aventi per metro di catena, più di 350 file di nodi*		
	07 (m²)	B. di seta, di borra di seta (schappe), di fibre tessili sintetiche, di filati della voce n. 52.01 o di fili di metallo	40%	20%
	11 (m²)	C. di altre materie tessili	24%	12%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI 58.02

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
58.02		**Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie, e simili, anche confezionati :**		
		A. tappeti:		
		I. tappeti di cocco e tappeti « tufted »	23%	23%
	01 (m²)	*a. tappeti di cocco*		
		b. tappeti « tufted »:		
	04 (m²)	*1. di lana o di peli fini*		
	07 (m²)	*2. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	11 (m²)	*3. di altre materie tessili*		
		II. altri	23%	20%
		a. di lana o di peli fini:		
	14 (m²)	*1. non tessuti*		
	17 (m²)	*2. tessuti*		
	21 (m²)	*b. di peli grossolani*		
	24 (m²)	*c. di cotone*		
		d. di fibre tessili sintetiche o artificiali:		
	27 (m²)	*1. non tessuti*		
	31 (m²)	*2. tessuti*		
	34 (m²)	*e. di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03*		
	37 (m²)	*f. di altre materie tessili*		
	41	B. tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie, e simili	21%	10,5%
58.03		**Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais, e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto croce, ecc.), anche confezionati**	21%	8,5%
	01	*A. di cotone*		
	04	*B. di altre materie tessili*		
58.04		**Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05**	19%	15%
		A. di fibre tessili sintetiche:		
	01	*I. rigati (épinglés)*		
		II. altri:		
	04	*a. velluti a trama*		
	07	*b. non nominati*		
	11	*B. di seta o di cascami di seta*		
		C. di lana, di peli fini o grossolani:		
	14	*I. rigati (épinglés)*		
	17	*II. altri*		
	21	*D. di lino o di ramiè*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI **58.04**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*58.04*)		*E. di cotone:*		
	24	*I. rigati (épinglés)*		
		II. altri:		
	27	*a. velluti a trama*		
	31	*b. non nominati*		
		F. di fibre tessili artificiali:		
	34	*I. rigati (épinglés)*		
		II. altri:		
	37	*a. velluti a trama*		
	41	*b. non nominati*		
	44	*G. di altre materie tessili*		
58.05		**Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06:**		
		A. nastri, galloni e simili:		
		I. di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia:		
		a. di fibre tessili sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone	21%	10,5%
	01	*1. di cotone*		
	04	*2. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	07	b. di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta	20%	10%
	11	c. di altre materie tessili.	18%	7%
		II. altri	18%	14%
	14	*a. contenenti filati elastomeri o monofili elastomeri*		
		b. altri:		
	17	*1. di seta o di cascami di seta*		
	21	*2. di fibre tessili sintetiche*		
		3. di cotone:		
	24	*aa. muniti di vere cimose*		
	27	*bb. altri*		
	31	*4. di fibre tessili artificiali*		
	34	*5. di altre materie tessili*		
	37	B. bolduc	16%	10%
58.06		**Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati**	20%	10%
	01	*A. con iscrizioni o motivi tessuti*		
	04	*B. altri*		
58.07		**Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili :**		
	02	A. trecce di larghezza di 5 cm o meno, di monofili, lamette o forme simili delle voci n.ri 51.01 o 51.02, di fibre tessili sintetiche o artificiali, di lino, di ramiè o di fibre tessili vegetali del Capitolo 57	13%	6,5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI **58.07**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*58.07*)		B. altri	16%	8%
	05	*I. trecce*		
	08	*II. filati di materie tessili, spiralati*		
	15	*III. non nominati*		
58.08		**Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci (1) :**		
		A. tulli	20%	10%
	01	*I. di cotone*		
	04	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	07	*III. di altre materie tessili*		
		B. tessuti a maglie annodate (reti)	22%	11%
	11	*I. di cotone*		
	14	*II. di altre materie tessili*		
58.09		**Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi :**		
		A. tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti)	22%	13%
	01	*I. di cotone*		
	04	*II. di altre materie tessili*		
		B. pizzi:		
	07	I. a mano	20%	14%
		II. a macchina	23%	11,5%
		a. a fuselli (a tombolo):		
	11	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	14	*2. di cotone*		
	17	*3. di fibre tessili artificiali*		
	21	*4. di altre materie tessili*		
		b. altri:		
	24	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	27	*2. di cotone*		
	31	*3. di fibre tessili artificiali*		
	34	*4. di altre materie tessili*		
58.10		**Ricami in pezza, in strisce o in motivi :**		
		A. pizzi chimici e ricami a fondo tagliato:		
	01	I. di valore superiore a 35 U.C. per kg netto	17%	9%
	04	II. altri	17%	13%
		B. altri:		
		I. di valore superiore a 17,5 U.C. per kg netto	17%	9%
	07	*a. di cotone*		
	11	*b. di fibre sintetiche o artificiali*		
	14	*c. di altre materie tessili*		
		II. non nominati	17%	13%
	17	*a. di cotone*		
	21	*b. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	24	*c. di altre materie tessili*		

(1) Veggasi la nota 5 b) alla Sezione XI.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

CAPITOLO 59

OVATTE E FELTRI; CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA; TESSUTI SPECIALI, TESSUTI IMPREGNATI O SPALMATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

NOTE

1. Il termine « tessuti », usato in questo Capitolo (esclusa la voce n. 59.03), si riferisce ai tessuti dei Capitoli dal 50 al 57 e delle voci n.ri 58.04 e 58.05, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce n. 58.07, ai tulli ed ai tessuti a maglie annodate delle voci n.ri 58.08 e 58.09, ai pizzi della voce n. 58.09 ed alle stoffe a maglia della voce n. 60.01.

2. A) La voce n. 59.08 comprende i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali o stratificati con queste materie, qualunque sia il loro peso per m² e qualunque sia la natura della materia plastica artificiale (compatta, spugnosa o cellulare).

   Tuttavia, detta voce non comprende:

   a) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (in generale, Capitoli da 50 a 58 e 60); per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni ;

   b) i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi, su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15° e 30° C (in generale, Capitolo 39);

   c) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica artificiale o è stato spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia (Capitolo 39).

   B) La voce n. 59.12 non comprende:

   a) i tessuti nei quali l'impregnazione o la spalmatura non sono percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni ;

   b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per simili usi);

   c) i tessuti ricoperti di borre di cimatura, di polvere di sughero o di altri prodotti simili, che presentano disegni provenienti da questi trattamenti;

   d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili.

3. In questo Capitolo, si intendono per « tessuti gommati », ai sensi della voce n. 59.11:

   a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia:
   - di peso, per m², inferiore od uguale a 1.500 g; o
   - di peso, per m², superiore a 1.500 g e contenenti più del 50%, in peso, di materie tessili ;

   b) i manufatti detti nappe, costituiti da filati tessili disposti parallelamente ed uniti fra loro mediante gomma;

   c) i fogli, le lastre o i nastri, di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto, diversi da quelli che rientrano nel Capitolo 40 in virtù dell'ultimo comma della Nota 2 di detto Capitolo.

4. Dalla voce n. 59.16 sono escluse:

   a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;

   b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma (n. 40.10).

5. La voce n. 59.17 comprende i prodotti seguenti, i quali non possono rientrare in altre voci della Sezione XI :

   a) i manufatti tessili specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci dal n. 59.14 al n. 59.16):
   - tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi ed i manufatti simili per altri usi tecnici;
   - veli e tele da buratti ;
   - tessuti per fiscoli e bruscole e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli ;

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI CAPITOLO 59

- tessuti, feltrati o non, anche impregnati o spalmati, dei tipi usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici ; tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene ed trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene ed a trame multiple);
- tessuti armati di metallo, dei tipi comunemente utilizzati in usi tecnici ;
- tessuti costituiti da filati metallici della voce n. 52.01, dei tipi comunemente utilizzati nella fabbricazione della carta o per altri usi tecnici ;
- cordoni lubrificanti, trecce, corde ed altri simili prodotti tessili per baderne, pressatrecce, premistoppa e simili usi industriali, anche impregnati, spalmati o armati ;

b) gli articoli tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci dal n. 59.14 al n. 59.16) e, principalmente, i dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti o pezzi di macchine o di apparecchi. *Non sono considerati come articoli tessili per usi tecnici, i tessuti, le ovatte, i feltri e le « stoffe non tessute », in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
59.01		**Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili :**		
		A. ovatte e manufatti di ovatta:		
		I. di materie tessili sintetiche o artificiali:		
	01	a. rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm . .	10%	5%
	04	b. altri	10%	8%
		II. di altre materie tessili	10%	5%
	07	*a. di cotone*		
	11	*b. non nominate*		
		B. borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni):		
	14	I. di materie tessili sintetiche o artificiali	8%	4%
	17	II. di altre materie tessili	esenzione	esenzione
59.02		**Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati :**		
		A. feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare	16%	11,5%
	02 (m²)	*I. feltri per ricoprire pavimenti*		
		II. altri:		
		a. non impregnati, né spalmati:		
		1. feltri all'ago:		
	03	*aa. di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03*		
	05	*bb. di altre materie tessili*		
		2. altri:		
	06	*aa. feltri di lana o di peli fini*		
	08	*bb. feltri di peli grossolani*		
	12	*cc. feltri di altre materie tessili*		
		b. impregnati o spalmati:		
	15	*1. di asfalto, di catrame o di materie simili*		
	18	*2. di gomma*		
	22	*3. di altre materie*		
		B. altri	19%	9,5%
		I. non impregnati, né spalmati:		
	24	*a. di lana o di peli fini*		
	27	*b. di altre materie tessili*		
	31	*II. impregnati o spalmati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE IX

59.03

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
59.03		«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati	18%	12%
		A. «stoffe non tessute»:		
	01	*I. impregnate*		
	04	*II. spalmate*		
	07	*III. non impregnate, né spalmate*		
	11	*B. manufatti di «stoffe non tessute»*		
59.04		Spago, corde e funi, anche intrecciati	16%	13%
	01	*A. di fibre tessili sintetiche*		
	04	*B. di abaca*		
		C. di sisal:		
	07	*I. spago per legare, per macchine agricole*		
	11	*II. altri*		
	14	*D. di canapa*		
	17	*E. di altre materie tessili*		
59.05		Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde:		
		A. reti (in forme determinate o non) per la pesca:		
	01	I. di materie tessili vegetali	14%	11%
		II. di altre materie tessili	19%	13,5%
	04	*a. di materie tessili sintetiche*		
	07	*b. non nominate*		
		B. altre:		
	11	I. di materie tessili sintetiche o artificiali	19%	13,5%
	14	II. di altre materie tessili	19%	9,5%
59.06	00	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto	18%	9%
59.07		Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria	18%	11%
	01	*A. tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili*		
	04	*B. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

59.08

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
59.08		**Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie**	18%	14%
	01	*A. tessuti impregnati*		
		B. tessuti spalmati o ricoperti e tessuti stratificati:		
	04	*I. di cloruro di polivinile*		
		II. di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali:		
	08	*a. nei quali la materia tessile costituisce il dritto*		
	11	*b. altri*		
59.09		**Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio:**		
	01	A. tele incerate ed altri tessuti ricoperti di una spalmatura a base di olio	19%	7,5%
	04	B. tessuti oleati	17%	7%
59.10		**Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati**	20%	8%
	01 (m²)	*A. linoleum*		
		B. copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata:		
	04 (m²)	*I. su supporto di feltro all'ago*		
	07 (m²)	*II. su altri supporti di materie tessili*		
59.11		**Tessuti gommati diversi da quelli a maglia:**		
		A. tessuti gommati:		
	01	I. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, la cui spalmatura è costituita di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16%	6,5%
	02	II. tessuti combinati con gomma spugnosa o cellulare .	18%	9%
		III. altri	18%	8,5%
	06	*a. per pneumatici*		
	09	*b. non nominati*		
	11	B. manufatti detti nappe previsti dalla Nota 3 b) di questo Capitolo	15%	14%
59.12		**Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili**	18%	7%
	01	*A. tessuti impregnati o spalmati di materie cerose*		
	04	*B. tessuti impregnati o spalmati di asfalto, di catrame, o di materie simili*		
	07	*C. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI **59.13**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
59.13		**Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma**	18%	11%
		A. di larghezza uguale o inferiore a 15 cm:		
	01	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	04	*II. di cotone*		
	07	*III. di fibre tessili artificiali*		
	11	*IV. di altre materie tessili*		
		B. di larghezza superiore a 15 cm:		
	14	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	17	*II. di cotone*		
	21	*III. di fibre tessili artificiali*		
	24	*IV. di altre materie tessili*		
59.14	00	**Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione**	17%	8,5%
59.15		**Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie**	19%	11%
	01	*A. di fibre tessili sintetiche*		
	04	*B. di altre materie tessili*		
59.16	00	**Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati**	14%	7,5%
59.17		**Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili :**		
		A. tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi tecnici	13%	8%
	01	*I. dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi*		
	04	*II. altri*		
		B. veli e tele da buratti, anche confezionati (1):		
	07	I. di seta o di borra di seta (schappe)	10%	4%
		II. di altre materie tessili	16%	6,5%
	11	*a. di fibre tessili sintetiche*		
	14	*b. non nominate*		

(1) I veli e tele da buratti, non confezionati, sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI 59.17

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(59.17)		C. tessuti, feltrati o non, anche impregnati o spalmati dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene ed a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene ed a trame multiple):		
		I. di seta, di fibre tessili sintetiche o artificiali	15%	9%
	17	*a. dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere*		
	21	*b. per altri usi tecnici*		
		II. di altre materie tessili	15%	6%
		a. di lana:		
	24	*1. dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere*		
	27	*2. per altri usi tecnici*		
		b. di altre materie tessili:		
	31	*1. dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere*		
	34	*2. per altri usi tecnici*		
		D. altri	16%	9,5%
	37	*I. tessuti per fiscoli e bruscole e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per usi tecnici simili*		
	41	*II. cordoni lubrificanti, trecce, corde ed altri simili prodotti tessili per baderne, pressatrecce, premistoppa e simili usi industriali, anche impregnati, spalmati o armati*		
		III. non nominati:		
	44	*a. di feltro (dischi per macchine lucidatrici, giunti, rondelle, ecc.)*		
	47	*b. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

CAPITOLO 60

MAGLIERIE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i pizzi all'uncinetto della voce n. 58.09;
   b) i manufatti a maglia del Capitolo 59;
   c) i busti, fascette, guaine, reggiseni bretelle, reggicalze, giarrettiere, e manufatti simili (n. 61.09);
   d) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01;
   e) gli apparecchi di ortopedia, come cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (n. 90.19).
2. Rientrano nelle voci dal n. 60.02 al n. 60.06 incluso, i manufatti a maglia, comprese le loro parti:
   a) tessuti in forma determinata, presentati singolarmente o in pezze comprendenti più singoli;
   b) cuciti o altrimenti confezionati.
3. Non sono considerati come manufatti di maglia elastica, ai sensi della voce n. 60.06, i manufatti a maglia muniti di una striscia o di fili di chiusura elastici.
4. Questo Capitolo comprende i manufatti ottenuti con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati nell'abbigliamento, nello arredamento ed usi simili.
5. In questo Capitolo devono intendersi per:
   a) stoffe e manufatti di maglia « elastica », i prodotti di maglia formati da materie tessili miste a fili di gomma;
   b) stoffe e manufatti di maglia « gommati », i prodotti di maglia impregnati, spalmati, ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia, nonché quelli fabbricati con filati tessili impregnati, spalmati o ricoperti di gomma.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa 1	della Statistica 2	3	Autonomi 4	Convenzionali 5
60.01		**Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza:**		
	01	A. di lana o di peli fini	16%	13%
		B. di fibre tessili sintetiche o artificiali	20%	13%
		I. di fibre tessili sintetiche:		
	05	*a. contenenti filati elastomeri*		
		b. altre:		
	08	*1. pizzi Rachel*		
		2. non nominate:		
	12	*aa. per tende e tendine*		
		bb. per altri usi:		
		α. di maglieria di catena:		
	15	*a'. tinte*		
	18	*b'. stampate*		
	22	*c'. altre*		
		β. di altra maglieria:		
	24	*a'. a colori*		
	27	*b'. stampate*		
	31	*c'. altre*		
	34	*II. di fibre tessili artificiali*		
		C. di altre materie tessili	19%	14%
	37	*I. di seta o di cascami di seta*		
	41	*II. di cotone*		
	44	*III. non nominate*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

60.02

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
60 02		**Guanti a maglia non elastica né gommata**	23%	20%
	02 (paia)	*A. impregnati, spalmati o ricoperti di materie plastiche*		
		B. altri:		
	05 (paia)	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	08 (paia)	*II. di lana o di peli fini*		
	12 (paia)	*III. di cotone*		
	17 (paia)	*IV. di altre materie tessili*		
60.03		**Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata**	22%	13%
		A. di fibre tessili sintetiche:		
		I. calze da donna:		
	01 (paia)	*a. senza cucitura longitudinale*		
	04 (paia)	*b. altre*		
		II. altri:		
	05 (paia)	*a. calzettoni*		
	08 (paia)	*b. non nominati*		
		B. di lana o di peli fini:		
	09 (paia)	*I. calzettoni*		
	12 (paia)	*II. altri*		
	14 (paia)	*C. di cotone*		
	17 (paia)	*D. di altre materie tessili*		
60.04		**Sottovesti a maglia non elastica né gommata:**		
		A. di cotone	21%	17%
	01	*I. per bambini piccoli (bébés)*		
	04	*II. altre*		
		B. di altre materie tessili	21%	17%
		I. calze-mutande (dette anche « bas-culottes », « collants », « panty »):		
	05	*a. di fibre tessili sintetiche*		
	09	*b. di altre materie tessili*		
		II. non nominate:		
		a. di fibre tessili sintetiche:		
		1. da uomo:		
	11 (n)	*aa. camicie e camicette*		
	12	*bb. altre*		
	15	*2. da donna e da fanciulli*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

60.04

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(60.04-B-II)	18	*b. di lana o di peli fini*		
	22	*c. di fibre tessili artificiali*		
	25	*d. di altre materie tessili*		
60.05		**Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:**		
		A. indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:		
	01	I. maglioni e pullovers, contenenti almeno 50%, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più	21%	10,5%
		II. altri	21%	18%
		a. di seta o di cascami di seta:		
		1. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse, e simili:		
	02	*aa. da donna e da fanciulli*		
	03	*bb. da uomo*		
	05	*2. abiti e vestiti, completi*		
	(n) 08	*3. altri*		
		b. di fibre tessili sintetiche:		
	11	*1. costumi e mutandine da bagno*		
		2. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse, e simili:		
	13	*aa. da donna e da fanciulli*		
	15	*bb. da uomo*		
	17	*3. abiti e vestiti, completi*		
	(n) 21	*4. altri*		
		c. di lana o di peli fini:		
	24	*1. per bambini piccoli (bébés)*		
		2. altri:		
		aa. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse, e simili:		
	25	*α. da donna e da fanciulli*		
	29	*β. da uomo*		
	31	*bb. abiti e vestiti, completi*		
	(n) 34	*cc. non nominati*		
		d. di cotone:		
		1. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse, e simili:		
	35	*aa. da donna e da fanciulli*		
	39	*bb. da uomo*		
	41	*2. abiti e vestiti, completi*		
	(n) 44	*3. altri*		
		e. di fibre tessili artificiali:		
		1. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse, e simili:		
	45	*aa. da donna e da fanciulli*		
	49	*bb. da uomo*		
	51	*2. abiti e vestiti, completi*		
	(n) 54	*3. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI 60.05

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*60.05*-A-II)		*f. di altre matere tessili:*		
		1. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse, e simili:		
	55	*aa. da donna e da fanciulli*		
	58	*bb. da uomo*		
	59 (n)	*2. abiti e vestiti, completi*		
	62	*3. altri*		
		B. altri	20%	13%
	64	*I. di lana o di peli fini*		
	67	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	71	*III. di altre materie tessili*		
60.06		**Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:**		
		A. stoffe in pezza	18%	11%
	01	*I. di cotone*		
	03	*II. di fibre tessili sintetiche*		
	05	*III. di fibre tessili artificiali*		
	07	*IV. di altre materie tessili*		
		B. altri	20%	16%
		I. costumi da bagno:		
	11	*a. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	14	*b. di altre materie tessili*		
		II. non nominati:		
	15	*a. di cotone*		
	17	*b. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	22	*c. di altre materie tessili*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

CAPITOLO 61

OGGETTI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER OGGETTI DI VESTIARIO, DI TESSUTO

NOTE

1. Questo Capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati di tessuto, di feltro, o di « stoffe non tessute », con esclusione dei manufatti a maglia diversi da quelli della voce n. 61.09.
2. Sono esclusi da questo Capitolo :
   a) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01 ;
   b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (90.19).
3. Per l'interpretazione delle voci dal n. 61.01 al n. 61.04, è da tener presente quanto segue :
   a) gli oggetti di vestiario, che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza, devono essere classificati come per donna o per ragazza (n.ri 61.02 o 61.04, secondo il caso) ;
   b) i termini « indumenti esterni o sottovesti, per bambini » comprendono i detti oggetti di vestiario non differenziati nel sesso, destinati a bambini piccoli, con esclusione di quelli riconoscibili come destinati esclusivamente a ragazze o ragazzi. Detti termini comprendono pure i pannicelli e le fasce.
4. Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce n. 61.05 i manufatti della voce n. 61.06 del tipo dei fazzoletti da collo, di forma quadrata o notevolmente quadrata, non aventi alcun lato di lunghezza superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso e da taschino, di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm, sono da classificare nella voce n. 61.06.
5. Le voci di questo Capitolo comprendono anche i tessuti (diversi da quelli a maglia) tagliati su modello per la confezione dei manufatti di questo Capitolo.

   La voce n. 61.09 comprende anche le stoffe a maglia tessute in forma determinata per la confezione di oggetti di questa voce, anche presentate singolarmente o in pezze comprendenti più singoli.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa 1	della Statistica 2	3	Autonomi 4	Convenzionali 5
61.01		**Indumenti esterni per uomo e per ragazzo**	20%	17%
		A. impermeabili:		
	01 (n)	*I. confezionati con tessuti impregnati, intonacati o gommati, delle voci n.ri 59.08, 59.09, 59.11 e 59.12*		
		II. altri:		
	04 (n)	*a. di fibre tessili sintetiche*		
	07 (n)	*b. di cotone*		
	11 (n)	*c. di altre materie tessili*		
		B. altri:		
		I. grembiuli, camiciotti, spolverini, bluse da fuochisti ed altri indumenti da lavoro:		
	14	*a. di cotone*		
	17	*b. di altre materie tessili*		
		II. indumenti speciali da sport:		
	21	*a. di fibre tessili sintetiche*		
	24	*b. di cotone*		
	27	*c. di altre materie tessili*		
		III. non nominati:		
		a. cappotti, soprabiti, mantelli, e simili:		
	31 (n)	*1. di lana o di peli fini*		
	34 (n)	*2. di cotone*		
	37 (n)	*3. di altre materie tessili*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI 61.01

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(61.01-B-III)		*b. vestiti completi:*		
	41 (n)	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	44 (n)	*2. di lana o di peli fini*		
	45 (n)	*3. di cotone*		
	47 (n)	*4. di fibre tessili artificiali*		
	51 (n)	*5. di altre materie tessili*		
		c. calzoni e calzoncini:		
	54 (n)	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	57 (n)	*2. di lana o di peli fini*		
	58 (n)	*3. di cotone*		
	61 (n)	*4. di fibre tessili artificiali*		
	64 (n)	*5. di altre materie tessili*		
		d. giacche e giacchette:		
	67 (n)	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	69 (n)	*2. di lana o di peli fini*		
	71 (n)	*3. di cotone*		
	74 (n)	*4. di fibre tessili artificiali*		
	77 (n)	*5. di altre materie tessili*		
		e. altri:		
	81	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	84	*2. di lana o di peli fini*		
	87	*3. di cotone*		
	91	*4. di fibre tessili artificiali*		
	94	*5. di altre materie tessili*		
61.02		**Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini :**		
		A. manufatti per bambini piccoli (bébés)	22%	10,5%
	01	*I. di lana o di peli fini*		
	04	*II. di cotone*		
	07	*III. di altre materie tessili*		
		B. altri	20%	17%
		I. impermeabili:		
	11 (n)	*a. confezionati con tessuti impregnati, intonacati o gommati delle voci n.ri 59.08, 59.09. 59.11 e 59.12*		
		b. altri:		
	14 (n)	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	17 (n)	*2. di cotone*		
	21 (n)	*3. di altre materie tessili*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

61.02

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(**61.02**-B)		*II. non nominati:*		
		a. grembiuli, camiciotti, spolverini, bluse ed altri indumenti da lavoro:		
	22	*1. di cotone*		
	24	*2. di altre materie tessili*		
		b. indumenti speciali da sport:		
		1. di fibre tessili sintetiche:		
	27	*aa. costumi da bagno*		
	28	*bb. altri*		
		2. di cotone:		
	31	*aa. costumi da bagno*		
	32	*bb. altri*		
		3. di altre materie tessili:		
	34	*aa. costumi da bagno*		
	37	*bb. altri*		
		c. altri:		
		1. cappotti, soprabiti, mantelli, giacche, e simili:		
	38 (n)	*aa. di fibre tessili sintetiche*		
	39 (n)	*bb. di lana o di peli fini*		
	40 (n)	*cc. di cotone*		
	41 (n)	*dd. di fibre tessili artificiali*		
	44 (n)	*ee. di altre materie tessili*		
		2. vestiti a giacca:		
	46 (n)	*aa. di fibre tessili sintetiche*		
	47 (n)	*bb. di lana o di peli fini*		
	48 (n)	*cc. di cotone*		
	49 (n)	*dd. di fibre tessili artificiali*		
	51 (n)	*ee. di altre materie tessili*		
		3. altri vestiti:		
	53 (n)	*aa. di seta o di cascami di seta*		
	54 (n)	*bb. di fibre tessili sintetiche*		
	55 (n)	*cc. di lana o di peli fini*		
	56 (n)	*dd. di cotone*		
	57 (n)	*ee. di fibre tessili artificiali*		
	59 (n)	*ff. di altre materie tessili*		
		4. gonne:		
	61 (n)	*aa. di fibre tessili sintetiche*		
	62 (n)	*bb. di lana o di peli fini*		
	63 (n)	*cc. di cotone*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI 61.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*61.02-B-II-c-4*)	64 (n)	*dd. di fibre tessili artificiali*		
	67 (n)	*ee. di altre materie tessili*		
		5. camicette e bluse:		
	68 (n)	*aa. di seta o di cascami di seta*		
	69 (n)	*bb. di fibre tessili sintetiche*		
	70 (n)	*cc. di cotone*		
	71 (n)	*dd. di fibre tessili artificiali*		
	74 (n)	*ee. di altre materie tessili*		
		6. non nominati:		
	77	*aa. di fibre tessili sintetiche*		
	81	*bb. di lana o di peli fini*		
	84	*cc. di cotone*		
	87	*dd. di fibre tessili artificiali*		
	91	*ee. di altre materie tessili*		
61.03		**Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini**	20%	17%
		A. camicie e camicette:		
	01 (n)	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	04 (n)	*II. di cotone*		
	07 (n)	*III. di altre materie tessili*		
		B. altri:		
	11	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	14	*II. di cotone*		
	17	*III. di altre materie tessili*		
61.04		**Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini**	22%	13%
	01	*A. di fibre tessili sintetiche*		
	04	*B. di cotone*		
	07	*C. di altre materie tessili*		
61.05		**Fazzoletti da naso e da taschino:**		
	01 (n)	A. di cotone, di valore superiore a 15 U.C. per kg netto	20%	11%
		B. altri	20%	14%
	04 (n)	*I. di seta o di cascami di seta*		
	07 (n)	*II. di cotone*		
	11 (n)	*III. di altre materie tessili*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

61.06

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
61.06		**Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili . . . .**	21 %	16 %
	01	*A. di seta o di cascami di seta*		
	04	*B. di fibre tessili sintetiche*		
	07	*C. di lana o di peli fini*		
	11	*D. di cotone*		
	14	*E. di fibre tessili artificiali*		
	17	*F. di altre materie tessili*		
61.07		**Cravatte . . . .**	21 %	10,5 %
	01 (n)	*A. di seta o di cascami di seta*		
	04 (n)	*B. di fibre tessili sintetiche*		
	07 (n)	*C. di fibre tessili artificiali*		
	11 (n)	*D. di altre materie tessili*		
61.08	00	**Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna**	21 %	10,5 %
61.09		**Busti, fascette, guaine, reggiseni, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici . . . .**	21 %	8,5 %
	02 (n)	*A. modellatori*		
	05 (n)	*B. busti*		
	08 (n)	*C. guaine, comprese le guaine-mutandine*		
	12 (n)	*D. reggiseni, compresi quelli a vita lunga*		
	15	*E. altri, comprese le parti dei prodotti di questa voce*		
61.10	00	**Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia . . . .**	21 %	14,5 %
61.11	00	**Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc. . . . .**	21 %	10,5 %

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

CAPITOLO 62

ALTRI MANUFATTI CONFEZIONATI DI TESSUTI

NOTE

1. Questo Capitolo comprende soltanto manufatti confezionati di tessuto diverso dalla maglia.
2. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i manufatti compresi nei Capitoli 58, 59 e 61;
   b) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
62.01		**Coperte:**		
	01 (n)	A. a riscaldamento elettrico	19%	12%
		B. altre:		
	04 (n)	I. di cotone	19%	14%
		II. di altre materie tessili	19%	14%
	07 (n)	*a. di fibre tessili sintetiche*		
	11 (n)	*b. di lana o di peli fini*		
	14 (n)	*c. di fibre tessili artificiali*		
	17 (n)	*d. non nominate*		
62.02		**Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:**		
		A. tendine	22%	17%
	01	*I. di cotone*		
	04	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	07	*III. di altre materie tessili*		
		B. altri	22%	19%
		I. biancheria da letto:		
	08	*a. di cotone*		
	10	*b. di altre materie tessili*		
		II. biancheria da tavola:		
		a. di cotone:		
	12	*1. a colori*		
	13	*2. stampato*		
	15	*3. altro*		
	16	*b. di lino*		
	18	*c. di altre materie tessili*		
		III. biancheria da toletta, da servizio o da cucina:		
		a. di cotone:		
	20	*1. riccio del tipo spugna*		
	22	*2. altro*		
	23	*b. di lino*		
	26	*c. di altre materie tessili*		
		IV. tende ed altri manufatti per l'arredamento:		
	27	*a. di cotone*		
	31	*b. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	34	*c. di altre materie tessili*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XI

62.03

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
62.03		**Sacchi e sacchetti da imballaggio :**		
		A. di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03:		
	01	I. usati	11%	8%
		II. altri, di peso, per m²:		
	04	a. inferiore a 310 g	23%	20%
	07	b. uguale o superiore a 310 g e inferiore o uguale a 500 g	23%	19%
	11	c. superiore a 500 g	23%	15%
		B. di altre materie tessili:		
		I. usati:		
	14	a. di lino o di sisal	10%	8%
	17	b. altri	19%	10%
		II. altri	19%	13%
	21	*a. di cotone*		
		b. di altre materie tessili:		
	25	*1. di tessuti fabbricati con lamette e simili (paglia artificiale), di polietilene o di polipropilene*		
	27	*2. non nominate*		
62.04		**Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio:**		
		A. di cotone	19%	15%
	01	*I. copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno*		
	04	*II. tende*		
		III. oggetti per campeggio:		
	07 (n)	*a. materassi pneumatici, di tessuto gommato o plastificato*		
	11	*b. altri*		
		B. di altre materie tessili	19%	16%
	14	*I. copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno*		
	17	*II. tende*		
		III. oggetti per campeggio:		
	21 (n)	*a. materassi pneumatici, di tessuto gommato o plastificato*		
	24	*b. altri*		
62.05		**Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti :**		
	01	A. strisce per rinforzi interni di cinture, di larghezza da 12 mm inclusi a 102 mm inclusi, costituite da due strisce incollate faccia a faccia di tessuti di cotone o di materie tessili artificiali, di cui la striscia più stretta è resa rigida mediante impregnazione di resina sintetica e presenta i propri bordi ricoperti dalla piegatura dei bordi della striscia più larga	21%	8%
	04	B. torcioni, strofinacci, anche scamosciati	21%	15%
		C. altri	21%	10,5%
	07	*I. modelli di vestiti*		
	11	*II. lacci per calzature, per busti, ecc., fermati alle loro estremità; cinturini per orologi*		
	14	*III. non nominati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XI

CAPITOLO 63

OGGETTI DA RIGATTIERE, CENCI E STRACCI

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
63.01		**Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci n.ri 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili :**		
	01	A. indumenti usati	18%	8%
	04	B. altri	18%	7%
63.02		**Stracci, spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso**	esenzione	esenzione
		A. separati:		
	01	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	04	*II. di lana, di peli fini o grossolani*		
	07	*III. di lino*		
	11	*IV. di cotone*		
	14	*V. di fibre tessili artificiali*		
	17	*VI. di altre materie tessili*		
	21	*B. non separati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XII

CALZATURE; CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE: OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE); PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

* * *

Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; LORO PARTI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le calzature di maglia (n. 60.03) o di altri tessuti (n. 62.05), senza suola riportate;
   b) e calzature usate della voce n. 63.01;
   c) gli oggetti d'amianto (n. 68.13);
   d) le calzature e gli apparecchi, ortopedici, e loro parti (n. 90.19);
   e) le calzature aventi il carattere di giocattoli e gli oggetti costituiti da una calzatura e da pattini (da ghiaccio o da rotelle) fissati stabilmente (Capitolo 97).
2. Non sono considerate come « parti », ai sensi delle voci n.ri 64.05 e 64.06, le zeppe, i salvapunte, e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci e altri oggetti di ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (n. 98.01).
3. Ai fini dell'applicazione della voce n. 64.01, i tessuti o altri supporti tessili, che presentano uno strato esterno visibile di gomma o di materia plastica artificiale, sono considerati alla stessa stregua della gomma o della materia plastica artificiale.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
64.01		**Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale**	20%	20%
		A. con tomaia di gomma:		
	01 (paia)	*I. stivali, stivaloni e soprascarpe*		
	04 (paia)	*II. sandali (compresi quelli privi di tomaia), scarpette da bagno*		
	07 (paia)	*III. altre*		
		B. con tomaia di materia plastica artificiale:		
	11 (paia)	*I. stivali, stivaloni e soprascarpe*		
	14 (paia)	*II. sandali (compresi quelli privi di tomaia), scarpette da bagno*		
	17 (paia)	*III. pantofole ed altre calzature da camera*		
	21 (paia)	*IV. altre*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XII 64.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
64.02		**Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale:**		
		A. calzature con tomaia di cuoio naturale	20%	8%
	01 (paia)	*I. scarponi e stivali, da lavoro*		
	04 (paia)	*II. calzature speciali da sport*		
		III. sandali (compresi quelli privi di tomaia):		
	07 (paia)	*a. con suole interne di lunghezza inferiore a 24 cm*		
		b. con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm:		
	11 (paia)	*1. per uomini*		
	14 (paia)	*2. per donne*		
	17 (paia)	*IV. pantofole ed altre calzature da camera*		
		V. altre:		
	21 (paia)	*a. con suole interne di lunghezza inferiore a 24 cm*		
		b. con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm:		
	24 (paia)	*1. per uomini*		
	27 (paia)	*2. per donne*		
		B. altre:		
		I. con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito	20%	20%
		a. con tomaia di tessuto:		
	31 (paia)	*1. calzature speciali da sport*		
	34 (paia)	*2. pantofole ed altre calzature da camera*		
	37 (paia)	*3. altre*		
		b. con tomaia di materia plastica artificiale:		
	41 (paia)	*1. pantofole ed altre calzature da camera*		
	44 (paia)	*2. altre*		
	47 (paia)	*c. con tomaia di pellicce, anche artificiali*		
	51 (paia)	*d. con tomaia di altre materie*		
		II. non nominate	20%	—
		a. con tomaia di tessuto:		
	54 (paia)	*1. calzature speciali da sport*		
	57 (paia)	*2. pantofole ed altre calzature da camera*		
	61 (paia)	*3. altre*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XII **64.02**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(**64.02**-B-II)		*b. con tomaia di materia plastica artificiale:*		
	64 (paia)	*1. pantofole ed altre calzature da camera*		
	67 (paia)	*2. altre*		
	71 (paia)	*c. con tomaia di pellicce, anche artificiali*		
	74 (paia)	*d. con tomaia di altre materie*		
64.03		**Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero . .**	18%	9%
	01 (paia)	*A. con suole esterne di legno*		
	04 (paia)	*B. con suole esterne di sughero*		
64.04	00 (paia)	**Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.) . . . .**	18%	7%
64.05		**Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo:**		
	01 (paia)	**A. calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne . . . .**	18%	9%
		B. altre	16%	6,5%
	04	***I. suole interne ed altri accessori amovibili***		
		II. tomaie e parti di tomaie, esclusi i contrafforti e i puntali:		
	07	***a. di cuoio naturale***		
	11	***b. di altre materie***		
		III. non nominate:		
	14	***a. di cuoio naturale, artificiale o ricostituito***		
	17	***b. di gomma***		
	21	***c. di altre materie***		
64.06	00	**Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti**	19%	9,5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XII

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, usati, della voce n. 63.01;
   b) le retine di capelli (n. 67.04);
   c) i cappelli ed altri copricapi di amianto (n. 68.13);
   d) i cappelli ed altri copricapi aventi il carattere di giocattoli, come i cappelli per bambole e gli oggetti per balli figurati (Capitolo 97).
2. Dalla voce n. 65.02 sono escluse le campane o forme confezionate mediante cucitura, fatta eccezione per quelle ottenute unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) semplicemente cucite a spirale.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
65.01		**Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli:**		
	01 (n)	A. di feltro di peli o di lana e peli	13%	7,5%
	04 (n)	B. altri	11%	8%
65.02		**Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate né cerchiate:**		
	01 (n)	**A. di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal od altre fibre vegetali non filate . . . . .**	8%	4,5%
	05 (n)	B. di altre materie	13%	6,5%
65.03		**Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti:**		
		A. non guarniti:		
	01 (n)	I. di feltro di peli o di lana e peli	15%	7,5%
	04 (n)	II. altri	15%	8%
		B. guarniti:		
		I. di feltro di peli o di lana e peli	17%	10,5%
	07 (n)	*a. da uomo*		
	11 (n)	*b. da donna e da fanciulli*		
		II. altri	17%	9,5%
	14 (n)	*a. da uomo*		
	17 (n)	*b. da donna e da fanciulli*		

SEZIONE XII

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
65.04		**Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti :**		
		A. non guarniti:		
		I. di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal o altre fibre vegetali non filate	11%	5,5%
	01 (n)	*a. da uomo*		
	04 (n)	*b. da donna e da fanciulli*		
	07 (n)	II. di altre materie	16%	6,5%
		B. guarniti	18%	9%
	11 (n)	*I. da uomo*		
	14 (n)	*II. da donna e da fanciulli*		
65.05		**Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti**	19%	9,5%
		A. berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez, e simili copricapi:		
	02 (n)	*I. di maglieria follata o feltrata*		
	03 (n)	*II. altri*		
	04 (n)	*B. berretti con visiera (compresi quelli per l'uniforme), chepì, e simili copricapi*		
	07	*C. retine per capelli (escluse quelle della voce n. 67.04)*		
	11	*D. altri*		
65.06		**Altri cappelli, copricapi ed acconciature, anche guarniti**	19%	9,5%
	01 (n)	*A. di materie plastiche artificiali*		
	04 (n)	*B. di gomma*		
	07 (n)	*C. di pellicce, anche artificiali*		
	11 (n)	*D. di metallo*		
	14 (n)	*E. di altre materie*		
65.07		**Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi :**		
	01	A. strisce per la guarnitura interna	12%	5%
	04	B. altri	16%	8%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XII

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) le canne metriche e simili (n. 90.16);
   b) i bastoni-fucili, i bastoni-animati, i bastoni o mazze, piombati, e simili (Capitolo 93);
   c) gli oggetti del Capitolo 97, in particolare gli ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati a servire come giocattoli, i bastoni da golf, i bastoni per la palla-maglio (hockey) e i bastoni per sci.
2. I fornimenti di materie tessili nonché i foderi, le spoglie (d'ombrelli), le nappe, le dragone, e simili, di qualsiasi materia, per gli oggetti delle voci n.ri 66.01 e 66.02, non sono considerati come parti, guarnizioni o accessori, ai sensi della voce n. 66.03, e debbono essere classificati separatamente, anche se presentati insieme a tali oggetti ma non montati su essi.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
66.01		**Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili . . . .**	20%	16%
	01 (n)	*A. parasoli-tende, ombrelloni e simili*		
		B. altri:		
	04 (n)	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	07 (n)	*II. di cotone*		
	11 (n)	*III. di fibre tessili artificiali*		
	14 (n)	*IV. di altre materie*		
66.02	00	**Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili . . . .**	17%	7%
66.03		**Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci n.ri 66.01 e 66.02:**		
	03	A. impugnature e pomi	17%	6,5%
	07	B. ossature montate, anche con fusto o manico	19%	15%
	11	C. altre parti, guarnizioni ed accessori	17%	13%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XII

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

NOTE

1. In questo Capitolo non sono da comprendere:
   a) i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (n. 59.17);
   b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (Sezione XI);
   c) le calzature (Capitolo 64);
   d) le acconciature (Capitolo 65);
   e) gli spolverini e e scopette di piume (n. 96.04), i piumini di calugine (n. 96.05), gli stacci di capelli (n. 96.06);
   f) gli oggetti aventi carattere di giocattoli o di attrezzi per sport, gli oggetti per balli figurati (cotillons) e gli oggetti per alberi e pe feste di Natale (alberi di Natale artificiali, in particolare) (Capitolo 97).

2. La voce n. 67.01 non comprende:
   a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce n. 94.04;
   b) gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiali da imbottitura;
   c) i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce n. 67.02;
   d) i ventagli della voce n. 67.05.

3. La voce n. 67.02 non comprende:
   a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (Capitolo 70);
   b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di materia ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un sol pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento o altri metodi analoghi.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
67.01		**Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati:**		
		A. pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine:		
	01	I. pelli d'oche preparate, spiumate ma rivestite ancora della loro calugine, non tagliate	9%	4,5%
	04	II. altre	15%	7,5%
	07	B. piume, parti di piume e calugine	15%	7,5%
	11	C. oggetti confezionati	22%	9%
67.02		**Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali:**		
		A. fiori, foglie, frutti artificiali, e loro parti:		
	01	I. parti	18%	13%
		II. altri	21%	15%
	04	*a. di materie plastiche artificiali*		
	07	*b. di altre materie*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XII 67.02

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*67.02*)		B. oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali . .	23%	17%
	11	*I. di materie plastiche artificiali*		
	14	*II. di altre materie*		
67.03		**Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana e peli preparati per acconciature:**		
	01	A. capelli semplicemente rimessi	9%	4,5%
	04	B. altri	14%	7%
67.04		**Parrucche, posticci, ciocche, e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)**	19%	7,5%
	01	*A. parrucche, posticci, ciocche, e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili*		
	04	*B. altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)*		
67.05	00	**Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossatura, di qualsiasi materia**	21%	8,5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI; PRODOTTI DELLA CERAMICA; VETRO E SUOI LAVORI

* * *

Sui prodotti compresi in questa Sezione soggetti a sovrimposta di confine sul filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI

NOTE

1. In questo Capitolo non sono da comprendere:
   a) i prodotti del Capitolo 25;
   b) le carte e cartoni ricoperti, spalmati o impregnati, della voce n. 48.07 (quali quelli ricoperti di polveri di mica o di grafite e le carte e cartoni bitumati o asfaltati);
   c) i tessuti spalmati o impregnati del Capitolo 59 (quali quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);
   d) gli oggetti del Capitolo 71;
   e) gli utensili e parti di utensili del Capitolo 82;
   f) le pietre litografiche della voce n. 84.34;
   g) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n.ri 85.25 e 85.26;
   h) le piccole mole per trapani dentari (n. 90.17);
   ij) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;
   k) gli oggetti della voce n. 95.07;
   l) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
   m) i bottoni (n. 98.01), le matite di ardesia (n. 98.05), le lavagne naturali o costituite da un supporto ricoperto di polvere di ardesia, per la scrittura ed il disegno (n. 98.06);
   n) gli oggetti d'arte, da collezione e di antichità (Capitolo 99).
2. Ai sensi della voce n. 68.02, la denominazione « pietre da taglio o da costruzione » si riferisce non solo alle pietre abitualmente utilizzate per tali usi, ma ugualmente ad ogni altra pietra naturale lavorata allo stesso modo, eccettuata però l'ardesia.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
68.01	00	**Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi di marciapiede, di pietre naturali diverse dall'ardesia**	4%	2,5%
68.02		**Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del Capitolo 69; cubi e tessere per mosaici:**		
		A. lavori di pietre da taglio o da costruzione:		
		I. semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o uniforme:		
		a. di pietre calcaree o di alabastro	10%	8%
	01	*1. di pietre calcaree*		
	04	*2. di alabastro*		
		b. di altre pietre:		
	07	1. di selce per il rivestimento interno delle macine	6%	5%
	11	2. altri	8%	4%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIII 68.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*68.02*-A)		II. modanati o torniti ma non altrimenti lavorati:		
		a. di pietre calcaree o di alabastro	12%	6%
	14	*1. di pietre calcaree*		
	17	*2. di alabastro*		
	21	b. di altre pietre	10%	5%
		III. lucidati, decorati o altrimenti lavorati, ma non scolpiti:		
		a. di pietre calcaree o di alabastro	15%	7,5%
	24	*1. di pietre calcaree*		
	27	*2. di alabastro*		
		b. di altre pietre:		
	31	1. di peso netto inferiore a 10 kg	13%	8,5%
	34	2. altri	13%	6,5%
	38	IV. scolpiti	14%	7%
	44	B. cubi e tessere per mosaici; polveri, granulati e scaglie, colorati artificialmente	14%	7%
68.03		**Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata . .**	6%	5%
	01	*A. ardesie per tetti o facciate*		
		B. altri:		
	05	*I. blocchi, lastroni, lastre e tavole; ardesie per la scrittura od il disegno*		
	08	*II. non nominati*		
68.04		**Mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche, anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o montati sul loro asse ma senza basamento:**		
		A. di abrasivi agglomerati:		
		I. costituiti da diamanti naturali o sintetici	10%	4%
	01	*a. mole per macinare e per sfibrare, e loro parti*		
		b. altri:		
	04	*1. costituiti da diamanti naturali*		
	07	*2. costituiti da diamanti sintetici*		
		II. altri	10%	5%
	11	*a. mole per macinare e per sfibrare, e loro parti*		
		b. non nominati:		
	14	*1. di abrasivi naturali agglomerati*		
	17	*2. di abrasivi artificiali agglomerati*		
		B. non nominati	8%	3%
	21	*I. mole per macinare e per sfibrare, e loro parti*		
	24	*II. altri*		
68.05		**Pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi agglomerati o di materie ceramiche :**		
	01	A. di abrasivi agglomerati	11%	4,5%
	04	B. altri	8%	4%

Segue TABELLA B

SEZIONE XIII **68.06**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
68.06		**Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti**	11%	4,5%
	02	*A. applicati su tessuto*		
	04	*B. applicati su carta o cartone*		
	05	*C. applicati su tessuto rinforzato di carta o di cartone*		
	07	*D. applicati su fibra vulcanizzata o su altre materie*		
68.07		**Lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili ; vermiculite espansa, argilla espansa e simili prodotti minerali espansi ; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico od acustico, esclusi quelli delle voci n.ri 68.12, 68.13 e del Capitolo 69:**		
	03	A. lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili	10%	5%
		B. altri	9%	3,5%
	07	*I. vermiculite espansa, argilla espansa, e simili prodotti minerali espansi*		
	11	*II. miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico od acustico, esclusi quelli delle voci n.ri 68.12, 68.13 e del Capitolo 69*		
68.08	00	**Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbon fossile, ecc.)**	8%	3%
68.09	00	**Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali**	14%	6%
68.10		**Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:**		
	01	A. tavole, lastre, pannelli, quadrelli e simili, non ornati .	7%	3,5%
	04	B. altri	10%	4%
68.11		**Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di «granito»**	10%	4%
	01	*A. lavori di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)*		
	04 (m²)	*B. quadrelli da rivestimento o da pavimentazione*		
	07	*C. altri*		
68.12		**Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili :**		
		A. materiali da costruzione	10%	4%
		I. lastre:		
	01	*a. ondulate*		
		b. altre:		
	02	*1. ardesie di amianto-cemento per tetti o facciate, le cui dimensioni non superano 40×60 cm*		
	03	*2. non nominate*		
	07	*II. tubi, raccordi, manicotti ed altri accessori di tubazione*		
	11	*III. altri*		
	14	B. altri	13%	6,5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIII 68.13

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
68.13		**Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati ; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:**		
	01	A. amianto lavorato (fibre cardate, tinte ecc.)	10%	8%
		B. lavori di amianto:		
		I. fili	13%	9%
	11	*a. fili con anima di acciaio*		
	14	*b. altri*		
	15	II. tessuti	17%	11%
		III. altri	17%	12%
	17	*a. cordoni, corde, trecce e baderne*		
		b. carta, cartoni e feltri:		
	21	*1. di amianto addizionato di gomma*		
	24	*2. di amianto non addizionato di gomma*		
	28	*c. non nominati*		
		C. miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:		
	31	I. miscele	10%	5%
	34	II. lavori	18%	7%
68.14	00	**Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie**	20%	8%
68.15		**Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto (micanite, micafolium, ecc.):**		
	03	A. fogli o lamine di mica	7%	4,5%
	07	B. lastre, fogli o nastri formati con residui di sfaldature o di polveri di mica, anche fissati su supporto	8%	5%
	11	C. altri	10%	8%
68.16		**Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove:**		
	01	A. mattoni non cotti, di cromite	14%	8,5%
		B. altri	14%	5,5%
		I. lavori di materie refrattarie, semplicemente agglomerati con un legante chimico ma non cotti:		
	04	*a. a base di magnesite o di dolomia*		
	07	*b. altri*		
	11	*II. non nominati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIII

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

NOTE

1. Il presente Capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura. Nelle voci dal n. 69.04 al n. 69.14 incluso rientrano unicamente i prodotti diversi dai calorifughi e dai refrattari.

2. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i prodotti del Capitolo 71, specialmente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;
   b) i cermet della voce n. 81.04;
   c) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n.ri 85.25 e 85.26;
   d) i denti artificiali di materie ceramiche (n. 90.19);
   e) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;
   f) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
   g) i bottoni, le pipe ed altri oggetti del Capitolo 98;
   h) gli oggetti d'arte, da collezione e di antichità (Capitolo 99).

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
		I. PRODOTTI CALORIFUGHI E REFRATTARI		
69.01		**Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.):**		
	01	A. mattoni pesanti, per m³, più di 650 kg	10% con riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg di peso lordo	5%
	04	B. altri	10% con riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg di peso lordo	5% con riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg di peso lordo
69.02		**Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari:**		
		A. a base di magnesite, di dolomia o di cromite	10% con riscossione minima di 1,10 U.C. per 100 kg di peso lordo	4% con riscossione minima di 1,10 U.C. per 100 kg di peso lordo
	01	*I. a base di magnesite*		
	04	*II. a base di dolomia o di cromite*		
		B. altri	10% con riscossione minima di 0,70 U.C. per 100 kg di peso lordo	4% con riscossione minima di 0,60 U.C. per 100 kg di peso lordo
	07	*I. silicei, contenenti almeno 93% di silice (SiO_2)*		
		II. alluminosi o silico-alluminosi:		
	11	*a. contenenti più del 7% ma meno del 45% di allumina (Al_2O_3)*		
	14	*b. contenenti 45% o più di allumina (Al_2O_3)*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIII 69.02

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(69.02-B)		*III. non nominati:*		
	17	*a. a base di carburo di silicio (SiC), con contenuto di SiC superiore a 30%*		
	21	*b. a base di silicati o di ossido di zirconio*		
	24	*c. altri*		
69.03		**Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.):**		
	01	A. a base di grafite, di piombaggine o di altri derivati del carbonio	18%	9%
	04	B. a base di magnesite, di dolomia o di cromite	12%	12%
		C. altri	14%	8,5%
	07	*I. contenenti più del 90% di ossidi metallici*		
		II. non nominati:		
	11	*a. silicei, contenenti almeno 93% di silice (SiO_2)*		
		b. alluminosi o silico-alluminosi:		
	14	*1. contenenti meno del 45% di allumina (Al_2O_3)*		
	17	*2. contenenti da 45% a 90%, inclusi, di allumina (Al_2O_3)*		
	21	*3. altri*		
		c. non nominati:		
	24	*1. a base di carburo di silicio (SiC), con contenuto di SiC superiore a 30%*		
	27	*2. a base di silicato o di ossido di zirconio*		
	31	*3. altri*		
		II. ALTRI PRODOTTI CERAMICI		
69.04		**Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili) :**		
		A. di terracotta comune	8%	4%
	01 (n)	*I. mattoni pieni o forati nel senso verticale alla maggiore superficie (creuses)*		
	04	*II. altri*		
	07	B. di altre materie ceramiche	10%	5%
69.05		**Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.):**		
	01 (n)	A. tegole di terracotta comune	7%	3,5%
		B. altri	10%	5%
	04	*I. di terracotta comune*		
	07	*II. di altre materie ceramiche*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIII **69.06**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
69.06		**Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili :**		
	01	A. di terracotta comune	7%	3,5%
	04	B. di altre materie ceramiche	16%	8%
69.07		**Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati :**		
		A. piastrelle, dadi e cubi, il cui lato maggiore non supera 5 cm, per mosaici	18%	8% con riscossione minima di 0,27 U.C. per m² la cui incidenza non deve superare il 16% sul valore
	01 (m²)	*I. di terracotta comune*		
	04 (m²)	*II. di altre materie ceramiche*		
		B. altri:		
		I. di terracotta comune	18%	8%
	07 (m²)	*a. piastrelle doppie, del tipo « Spaltplatte »*		
	11 (m²)	*b. altri*		
		II. di altre materie ceramiche	18%	8% con siscossione minima di 0,30 U.C. per m² la cui incidenza non deve superare il 16% sul valore
	14 (m²)	*a. piastrelle doppie, del tipo « Spaltplatten »*		
		b. altri:		
	17 (m²)	*1. di grès*		
	21 (m²)	*2. di terracotta fine o terraglia*		
	24 (m²)	*3. non nominati*		
69.08		**Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento :**		
		A. piastrelle, dadi e cubi il cui lato maggiore non supera 5 cm, per mosaici	18%	9% con riscossione minima di 0,45 U.C. per m² la cui incidenza non deve superare il 18% sul valore
	01 (m²)	*I. di terracotta comune*		
	04 (m²)	*II. di altre materie ceramiche*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIII 69.08

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*69.08*)		B. altri:		
		I. di terracotta comune	18%	9%
	07 (m²)	*a. piastrelle doppie, del tipo « Spaltplatten »*		
	11 (m²)	*b. altri*		
		II. di altre materie ceramiche	18%	9% con riscossione minima di 0,30 U.C. per m² la cui incidenza non deve superare il 18% sul valore
	14 (m²)	*a. piastrelle doppie, del tipo « Spaltplatten »*		
		b. altri:		
	17 (m²)	*1. di grès*		
	21 (m²)	*2. di terracotta fine o terraglia*		
	24 (m²)	*3. non nominati*		
69.09		**Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio :**		
		A. di porcellana.	21%	12%
	01	*I. per usi chimici ed altri usi tecnici*		
	04	*II. altri*		
		B. di altre materie ceramiche	16%	7,5%
	07	*I. per usi chimici ed altri usi tecnici*		
	11	*II. altri*		
69.10		**Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici**	20% con riscossione minima di 8 U.C. per 100 kg di peso lordo	10% con riscossione minima di 6% U.C. per 100 kg di peso lordo
		A. di porcellana:		
	01	*I. bianchi*		
	04	*II. unicolori*		
	07	*III. altri*		
	11	*B. di grès*		
	14	*C. di terracotta fine o terraglia*		
	17	*D. di altre materie ceramiche*		
69.11		**Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana:**		
		A. bianchi o unicolori	27% con riscossione minima di13,60 U.C. per 100 kg di peso lordo	13,5% con riscossione minima di12,20 U.C. per 100 kg di peso lordo
	01	*I. bianchi*		
	04	*II. unicolori*		
	07	B. altri	27% con riscossione minima di 28 U.C. per 100 kg di peso netto	13,5% con riscossione minima di 25 U.C. per 100 kg di peso netto

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIII **69.12**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
69.12		**Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche:**		
	01	A. di terracotta comune	15%	7,5%
	04	B. di grès	17%	9,5%
		C. di terracotta fine o terraglia:		
		I. bianca o unicolore	21% con riscossione minima di 13,60 U.C. per 100 kg di peso lordo	10,5% con riscossione minima di 13,60 U.C. per 100 kg di peso lordo
	07	*a. di terracotta fine*		
	11	*b. di terraglia*		
		II. altri	21% con riscossione minima di 18 U.C. per 100 kg di peso netto	10,5% con riscossione minima di 18 U.C. per 100 kg di peso netto
	14	*a. di terracotta fine*		
	17	*b. di terraglia*		
	21	D. di altre materie ceramiche	21%	14%
69.13		**Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale:**		
	01	A. di terracotta comune	16%	8%
	04	B. di porcellana.	22% con riscossione minima di 70 U.C. per 100 kg di peso lordo	11% con riscossione minima di 70 U.C. per 100 kg di peso lordo
		C. di altre materie ceramiche	20% con riscossione minima di 35 U.C. per 100 kg di peso lordo	10% con riscossione minima di 35 U.C. per 100 kg di peso lordo
	07	*I. di grès*		
	11	*II. di terracotta fine*		
	14	*III. di terraglia*		
	17	*IV. non nominate*		
69.14		**Altri lavori di materie ceramiche:**		
	04	A. di porcellana.	22%	15%
		B. di altre materie ceramiche	19%	7,5%
	05	*I. di terracotta comune*		
	07	*II. non nominate*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIII

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le preparazioni vetrificabili (n. 32.08);
   b) gli oggetti del Capitolo 71 (minuterie di fantasia, ecc.);
   c) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n.ri 85.25 e 85.26;
   d) gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, aerometri, densimetri ed altri oggetti o strumenti da classificate nel Capitolo 90;
   e) i giuochi, giocattoli, accessori per alberi di Natale ed altri oggetti compresi nel Capitolo 97, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del Capitolo 97;
   f) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti da classificare nel Capitolo 98.
2. Per l'applicazione della voce n. 70.07, nell'espressione «vetro colato o laminato e vetro per vetrate (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare oppure curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.)», sono compresi pure gli oggetti ottenuti con questi vetri, purché non siano placcati, né incorniciati né combinati con materie diverse dal vetro.
3. Per l'applicazione della voce n. 70.20 sono considerate come «lana di vetro»:
   a) le lane minerali con tenore di silice (SiO_2), uguale o superiore a 60 %, in peso;
   b) le lane minerali con tenore di silice (SiO_2) inferiore a 60 %, ma con tenore di ossidi alcalini (K_2O e/o Na_2O) superiore a 5 %, in peso, o con tenore di anidride borica (B_2O_3) superiore a 2 %, in peso.
   Le lane minerali che non rispondono a queste condizioni sono da classificare nella voce n. 68.07.
4. Ai sensi di questa Tariffa, la silice fusa ed il quarzo fuso sono considerati come «vetro».

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
70.01		**Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica):**		
	01	A. residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro . .	esenzione	esenzione
	04	B. vetro in massa (escluso il vetro da ottica)	9%	3,5%
70.02	00	**Vetro detto «smalto», in massa, barre, bacchette o tubi**	10%	4%
70.03		**Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)**	10%	7%
	01	*A. barre e bacchette*		
	04	*B. biglie*		
		C. tubi:		
	07	*I. di silice o di quarzo fuso*		
	11	*II. di vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
	14	*III. di cristallo*		
	18	*IV. di vetro neutro*		
	21	*V. di vetro comune*		
	24	*VI. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIII

70.04

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
70.04		**Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare :**		
		A. armato	10% con riscossione minima di 1 U.C. per 100 kg di peso lordo	5% con riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg di peso lordo
	01	*I vetro da lastre, greggio*		
	04	*II. altro*		
		B. altro	10% con riscossione minima di 1,60 U.C. per 100 kg di peso lordo	5% con riscossione minima di 0,80 U.C. per 100 kg di peso lordo
	07	*I. vetro da lastre, greggio*		
		II. non nominato:		
	11	*a. vetro atermano, altro vetro antiradiazione e vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
		b. altro:		
	14	*1. opacizzato o placcato*		
		2. non opacizzato, né placcato:		
	17	*aa. non colorato*		
	21	*bb. colorato*		
70.05		**Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare**	10% con riscossione minima di 1 U.C. per 100 kg di peso lordo	6% con riscossione minima di 0,60 U.C. per 100 kg di peso lordo
	01	*A. vetro detto di « orticoltura »*		
	04	*B. vetro atermano, altro vetro antiradiazione e vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
		C. altro:		
		I. colorato, opacizzato o placcato:		
	07	*a. vetro detto « antico »*		
	11	*b. altro*		
		II. non colorato, né opacizzato, né placcato:		
	14	*a. di spessore superiore a 4 mm*		
	17	*b. di spessore uguale o inferiore a 4 mm*		
70.06		**Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare**	10%	5%
	01	*A. armati*		
		B. non armati:		
	04	*I. semplicemente sgrossati e smerigliati*		
		II. altri:		
	07	*a. vetro atermano, altro vetro antiradiazione e vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
		b. non nominati:		
	11	*1. colorati, opacizzati o placcati*		
	14	*2. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XIII 70.07

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
70.07		**Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate .**	20%	8%
	01	*A. vetri riuniti in vetrate*		
	04	*B. vetri isolanti a pareti multiple*		
		C. altri:		
	07	*I. incisi, dipinti, o altrimenti decorati*		
	11	*II. non nominati*		
70.08		**Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro . . . .**	22%	9%
		A. temperati:		
	01	*I. smaltati*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. formati di due o più fogli aderenti fra loro*		
70.09		**Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi**	22%	11%
	02	*A. specchi retrovisivi per veicoli*		
		B. altri:		
	05	*I. non incorniciati*		
	07	*II. incorniciati*		
70.10		**Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro . . . . .**	24%	9,5%
		A. damigiane, bottiglie, boccette, e simili:		
		I. di vetro non lavorato, della capacità:		
	01	*a. di più di litri 2,50*		
		b. di più di litri 0,25 fino a litri 2,50:		
	04	*1. di vetro colorato*		
	07	*2. di altro vetro*		
		c. di litri 0,25 o meno:		
	11	*1. di vetro colorato*		
	14	*2. di altro vetro*		
	17	*II. di vetro lavorato*		
	21	*B. barattoli, vasi, e simili recipienti*		
	24	*C. altri*		
70.11		**Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili . . .**	18%	7%
	01	*A. ampolle destinate alla fabbricazione di tubi a raggi catodici per apparecchi televisivi*		
		B. altri:		
	04	*I. per illuminazione elettrica*		
	07	*II. non nominati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIII

70.12

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
7 .12		**Ampolle di vetro per recipienti isolanti:**		
	01	A. non finite	21%	10,5%
	04	B. finite	25%	12,5%
70.13		**Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti, della voce n. 70.19**	24%	15,5%
	01	*A. barattoli per sterilizzare*		
		B. altri:		
	04	*I. a basso coefficiente di dilatazione*		
		II. non nominati:		
		a. di cristallo:		
		1. fabbricati a mano:		
	07	*aa. incisi o altrimenti decorati*		
	11	*bb. altri*		
		2. altri:		
	14	*aa. incisi o altrimenti decorati*		
	17	*bb. non nominati*		
		b. di altro vetro:		
	21	*1. incisi o altrimenti decorati*		
	24	*2. altri*		
70.14		**Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:**		
		A. oggetti per completare gli apparecchi di illuminazione elettrica:		
	01	I. vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari	20%	10%
	04	II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	20%	9%
		B. altri	20%	10%
	07	*I. per illuminazione*		
	11	*II. per segnalazione e per ottica comune*		
70.15	00	**Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti**	19%	7,5%
70.16		**Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie**	10% con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso lordo	4% con riscossione minima di 1,60 U.C. per 100 kg di peso lordo
	01	*A. vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli*		
	04	*B. altri*		

SEZIONE XIII

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
70.17		**Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili :**		
		A. vetrerie per laboratorio, per uso igenico e per farmacia:		
	01	I. di silice fusa o di quarzo fuso	16%	6,5%
		II. altre	23%	9%
	04	*a. di vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
	07	*b. non nominate*		
	11	B. ampolle per sieri ed oggetti simili	22%	9%
70.18		**Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente** . .	12%	9%
	01	*A. vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica*		
	04	*B. elementi di vetro da occhialeria medica*		
70.19		**Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello) :**		
		A. perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro:		
		I. perle di vetro:		
	01	a. tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	5,5%
	04	b. altre	25%	11,5%
	07	II. imitazioni di perle fini	1,70 U.C. per kg di peso netto	1,20 U.C. per kg di peso netto
		III. imitazioni di pietre preziose e semipreziose:		
	11	a. tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	5%
	14	b. altre	16%	6,5%
		IV. conterie simili di vetro:		
	17	a. granuli sferici (ballotines)	17%	8,5%
	21	b. altre	19%	11%
	24	B. occhi artificiali	17%	8,5%
	27	C. oggetti di conterie di vetro	20%	8%
		D. altri	20%	10%
	31	*I. cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), per mosaici e decorazioni simili*		
	34	*II. oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello)*		
70.20		**Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie :**		
		A. fibre non tessili e lavori di fibre non tessili	19%	11%
	01	*I. fibre non tessili*		
		II. lavori di fibre non tessili:		
	05	*a. nappe, feltri, materasse e pannelli*		
	07	*b. cordoni e coppelle*		
	11	*c. veli*		
	13	*d. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIII

70.20

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*70.20*)		B. fibre tessili e lavori di fibre tessili	23%	13%
		I. fibre tessili:		
	17	*a. a filamento continuo*		
	21	*b. a filamento discontinuo:*		
		II. lavori di fibre tessili:		
		a. a filamento continuo:		
		1. filati:		
	24	*aa. accoppiati in parallelo, senza torsione (rovings)*		
		bb. altri:		
	27	*α. preparati per elastomeri*		
	31	*β. non nominati*		
	34	*2. tessuti e nastri*		
	37	*3. mats (feltri)*		
	41	*4. altri*		
		b. a filamento discontinuo:		
	44	*1. stoppini e filati*		
	47	*2. tessuti e nastri*		
	51	*3. altri*		
70.21		**Altri lavori di vetro**	21%	8,5%
		A. per l'industria:		
	01	*I. di silice o di quarzo fuso*		
		II. altri:		
	04	*a. di vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
	07	*b. non nominati*		
	11	*B. non nominati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIV

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

CAPITOLO 71

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA

NOTE

1. Con riserva dell'applicazione della Nota 1-a) della Sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo Capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:
   a) da perle fini o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure
   b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.
2. a) Dalle voci n.ri 71.12, 71.13 e 71.14 sono esclusi gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (quali iniziali, monogrammi, ghiere, orli, ecc.); il paragrafo b) della Nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.
   b) La voce n. 71.15 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, oppure che li comportano sotto forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.
3. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le amalgame di metalli preziosi e i metalli preziosi allo stato colloidale (n. 28.49);
   b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del Capitolo 30;
   c) gli oggetti compresi nel Capitolo 32 (ad esempio, i lustri liquidi);
   d) gli oggetti di marocchineria, di astucceria o da viaggio, compresi nella voce n. 42.02, e gli oggetti della voce n. 42.03;
   e) gli oggetti delle voci n.ri 43.03 e 43.04;
   f) i prodotti compresi nella Sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);
   g) gli oggetti compresi nel Capitolo 64 (calzature) e 65 (cappelli, copricapi, ed altre acconciature);
   h) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti compresi nel Capitolo 66;
   ij) i ventagli e le ventole a mano (n. 67.05);
   k) le monete (Capitoli 72 o 99);
   l) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci dal n. 68.04 al n. 68.06, oppure in utensili del Capitolo 82; gli utensili od oggetti del Capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, su un supporto di metallo comune; le macchine, gli apparecchi e il materiale elettrico e le loro parti o pezzi staccati, compresi nella Sezione XVI. Tuttavia, le parti ed i pezzi staccati e gli oggetti composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo Capitolo;
   m) gli oggetti compresi nei Capitoli 90, 91 e 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);
   n) le armi e loro parti (Capitolo 93);
   o) gli oggetti previsti dalla Nota 2 del Capitolo 97;
   p) gli oggetti del Capitolo 98, diversi da quelli delle voci n.ri 98.01 e 98.12;
   q) le produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura (n. 99.03), gli oggetti da collezione (n. 99.05) e gli oggetti di antichità, aventi piú di cento anni di età (n. 99.06). Tuttavia, le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) sono comprese in questo Capitolo.
4. a) Le perle coltivate sono classificate come le perle fini.
   b) Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro, il platino e i metalli del gruppo del platino.
   c) Per metalli del gruppo del platino si intendono l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIV CAPITOLO 71

5. Per l'applicazione di questo Capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi unicamente le leghe (comprese i miscugli sinterizzati) che contengono uno o piú metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale al 2% del peso della lega.
   Le leghe di metalli preziosi sono classificate nel seguente modo:
   a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2% o piú di platino è classificata come lega di platino;
   b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2% o piú di oro, senza platino o con meno del 2% di platino, è classificata come lega di oro;
   c) qualsiasi altra lega compresa in questo Capitolo è classificata come lega di argento.
   Ai fini dell'applicazione di questa Nota, i metalli del gruppo del platino sono considerati come un unico metallo ed assimilati al platino.
6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi menzione, nella Tariffa, di « metallo prezioso » o di « metalli preziosi », comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della Nota 5.
   L'espressione « metallo prezioso » non comprende gli oggetti definiti dalla Nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati (*con platino o con metalli del gruppo del platino*), o argentati.
7. Si considerano « placcati o ricoperti di metalli preziosi » gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante saldatura, laminazione a caldo o altro simile procedimento meccanico.
   Gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.
8. Per « minuterie », ai sensi della voce n. 71.12, devono intendersi:
   a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale, come anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, bottoni per polsini, medaglie o distintivi religiosi o altri, ecc.;
   b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta, come portasigarette e portasigari, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse fatte a maglia, rosari, ecc.
   Si considerano « oggetti di gioielleria », ai sensi della stessa voce, le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.
9. Si considerano « oggetti di oreficeria » ai sensi della voce n. 71.13, quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.
10. Si considerano « minuterie di fantasia », ai sensi della voce n. 71.16, gli oggetti della specie di quelli definiti dalla Nota 8 a) (esclusi i bottoni per polsini ed altri oggetti della voce n. 98.01, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili della voce n. 98.12) e che, non comportando perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza, siano costituiti:
    a) interamente o parzialmente da metalli comuni, anche dorati, argentati o platinati;
    b) da ogni altra materia, purché composte da almeno due materie diverse qualunque (ad esempio, legno e vetro, osso ed ambra, madreperla e materie plastiche artificiali). A tale riguardo, non si tiene conto dei semplici dispositivi di unione (fili per infilare e simili).
11. Gli astucci, scrigni e simili custodie, presentati con gli oggetti di questo Capitolo ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come questi oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il loro regime rispettivo.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
		I. PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI		
71.01		**Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite . . . . . .**	esenzione	esenzione
	01 (g)	*A. perle coltivate*		
		B. altre:		
	04 (g)	*I. gregge*		
	07 (g)	*II. lavorate*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIV **71.02**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
71.02		**Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:**		
		A. gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate . .	esenzione	esenzione
		I. diamanti:		
	01 (g)	*a. per usi industriali*		
	04 (g)	*b. per altri usi*		
	07 (g)	*II. altre*		
		B. altre:		
		I. per usi industriali:		
	11 (g)	a. oggetti di quarzo piezoelettrico	5%	3,5%
		b. altre	8%	4%
	14 (g)	*1. diamanti*		
	17 (g)	*2. non nominate*		
		II. per altri usi	esenzione	esenzione
	21 (g)	*a. diamanti*		
	24 (g)	*b. altre*		
71.03		**Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:**		
	01 (g)	A. gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate . .	2%	1%
		B. altre:		
	04 (g)	I. per usi industriali.	8%	4%
	07 (g)	II. per altri usi	4%	2%
71.04	00 (g)	**Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) e di pietre sintetiche**	esenzione	1,5%
		II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI, GREGGI O SEMILAVORATI		
71.05		**Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati :**		
		A. greggi	esenzione	esenzione
	02 (g)	*I. non in lega*		
	03 (g)	*II. in lega*		
		B. barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli, nastri	4%	2%
	05 (g)	*I. con titolo uguale o superiore a 750 ‰*		
	06 (g)	*II. con titolo inferiore a 750 ‰*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XIV **71.05**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*71.05*)	07	C. tubi, canne e barre cave	7%	3,5%
	11 (g)	D. fogli sottili il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	13%	6,5%
	14 (g)	E. polveri, canutiglie, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri.	13%	5%
71.06		**Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati :**		
	01	A. *greggi*	10%	5%
	04	B. semilavorati	13%	6,5%
71.07		**Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati :**		
		A. greggi	esenzione	esenzione
	01 (g)	*I. lingotti*		
	04 (g)	*II. altri*		
		B. barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli e nastri	2%	0,5%
	07 (g)	*I. barre, fili e profilati*		
	11 (g)	*II. lastre, fogli e nastri*		
	14 (g)	C. tubi, canne e barre cave	4%	2%
	17 (g)	D. fogli sottili il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	12%	8%
	21 (g)	E. polveri, canutiglie, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri.	11%	5,5%
71.08		**Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati**	9%	3,5%
	01	*A. greggi*		
	04	*B. semilavorati*		
71.09		**Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati :**		
		A. platino e leghe di platino:		
	01 (g)	I. greggi, compreso il nero di platino	esenzione	esenzione
	04 (g)	II. barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli e nastri	2%	1%
	07 (g)	III. tubi, canne e barre cave	3%	1,5%
	11 (g)	IV. fogli sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	8%	4%
	14 (g)	V. polveri, canutiglie, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri	9%	4,5%
		B. metalli del gruppo del platino e loro leghe:		
	17 (g)	I. greggi	esenzione	esenzione
	21 (g)	II. semilavorati	4%	2%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIV 71.10

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
71.10	00	**Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati . . .**	7%	3,5%
71.11		**Ceneri di oreficeria, residui, rottami di metalli preziosi . . . .**	esenzione	esenzione
	01	*A. d'oro*		
	04	*B. di altri metalli preziosi*		
		III. MINUTERIE, GIOIELLERIA E ALTRI LAVORI		
71.12		**Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :**		
	01	A. di metalli preziosi	9%	4,5%
	04	B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	12%	9%
71.13		**Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :**		
	01	A. di metalli preziosi	9%	7,5%
	04	B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi . . .	12%	5%
71.14		**Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :**		
	01	A. di metalli preziosi	9%	7,5%
	04	B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi . . .	12%	6%
71.15		**Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:**		
		A. lavori di perle fini:		
	01 (g)	I. collane, braccialetti ed altri lavori di perle fini semplicemente infilate, senza dispositivo di chiusura o altri accessori	esenzione	esenzione
	04 (g)	II. altri	14%	7%
		B. lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostruite:		
		I. esclusivamente di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini):		
	07 (g)	a. collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate, senza dispositivo di chiusura o altri accessori . . .	esenzione	esenzione
	11 (g)	b. altri	9%	7,5%
	14 (g)	II. altri	14%	7%
71.16		**Minuterie di fantasia:**		
	01	A. di metalli comuni	22%	18%
	04	B. altri	22%	11,5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIV

CAPITOLO 72

MONETE

NOTA

Sono escluse da questo Capitolo le monete aventi il carattere di oggetti da collezione (n. 99.05).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
72.01		**Monete**	esenzione	esenzione
	01	*A. d'oro*		
		B. altre:		
	06	*I. aventi corso legale*		
	09	*II. non aventi corso legale*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

NOTE

1. Questa Sezione non comprende:
   a) i colori e gli inchiostri preparati con polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per impressioni a caldo (dal n. 32.08 al n. 32.10 e n. 32.13);
   b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (n. 36.07);
   c) i copricapi di metallo e loro parti metalliche, delle voci n.ri 65.06 e 65.07;
   d) le ossature di parapioggia, e di altri oggetti della voce n. 66.03;
   e) gli oggetti del Capitolo 71 e, in particolare, le leghe di metalli preziosi, i metalli comuni placcati di metalli preziosi e le minuterie di fantasia di metalli comuni;
   f) gli oggetti della Sezione XVI (Macchine ed apparecchi; materiale elettrico);
   g) le rotaie montate (n. 86.10) ed altri oggetti della Sezione XVII;
   h) gli strumenti e gli apparecchi della Sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;
   ij) i pallini da caccia, di piombo (n. 93.07) ed altri oggetti della Sezione XIX (Armi e munizioni);
   k) gli oggetti del Capitolo 94 (Mobili, reti elastiche per letti, ecc.);
   l) gli stacci a mano (n. 96.06);
   m) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
   n) i bottoni, i portapenne, i portamatite, le penne e gli altri oggetti del Capitolo 98 (Lavori diversi).

2. In tutte le Sezioni della Tariffa, si considerano come « parti e forniture d'impiego generale » di metalli comuni:
   a) gli oggetti di ghisa, ferro e acciaio delle voci n.ri 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 e 73.32, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;
   b) le molle e le lame per molle di metalli comuni, eccetto quelle per apparecchi di orologeria (n. 91.11);
   c) gli oggetti delle voci n.ri 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 e 83.14.

   Nei Capitoli che vanno dal n. 73 al n. 82 incluso (eccettuate le voci n.ri 73.29 e 74.13) la dizione parti e pezzi staccati non va riferita alle parti ed alle forniture d'impiego generale quali sono qui definite.

   Ferme restando le disposizioni del paragrafo precedente e della Nota premessa al Capitolo 83, i lavori classificabili nei Capitoli 82 e 83 sono esclusi dai Capitoli che vanno dal 73 all'81.

3. Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle cupro-leghe definite nei Capitoli 73 e 74):
   a) le leghe di metalli comuni contenenti, in peso, più di 10 per cento di nichelio seguono il trattamento del nichelio, tranne quando il ferro sia prevalente, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;
   b) le altre leghe di metalli comuni sono classificate secondo il metallo che predomina in peso nei confronti di ciascuno degli altri costituenti;
   c) le leghe costituite da metalli comuni di questa Sezione e da elementi non classificabili in essa, sono considerate come leghe di metalli comuni e classificate in questa Sezione qualora il peso totale di tali metalli comuni sia uguale o superiore a quello degli altri elementi;
   d) i miscugli di polveri metalliche, sinterizzati, ed i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione, (diversi dai cermet), seguono il regime delle leghe.

4. Salvo disposizioni contrarie, in tutte le Sezioni della Tariffa ove un metallo sia particolarmente nominato, la menzione deve essere riferita anche alle leghe da classificare, in virtù della Nota 3, come il metallo stesso.

5. Regola sui prodotti composti:

   Salvo disposizioni contrarie, i prodotti composti da due o più metalli comuni o metalli considerati tali, sono da classificare come i corrispondenti prodotti del metallo predominante in peso.

   Agli effetti dell'applicazione di questa regola, si considerano:
   a) la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;
   b) le leghe, come se fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento;
   c) un cermet della voce n. 81.04, come un solo metallo comune.

6. L'espressione « avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli » si riferisce agli avanzi od ai rottami adatti esclusivamente al recupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche.

NOTA COMPLEMENTARE

Non ha influenza, nella classificazione dei prodotti di questa Sezione, la spalmatura grossolana di grasso, olio, catrame, minio, grafite, ecc., evidentemente destinata a proteggerli dalla ruggine o da altre ossidazioni.

* * *

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV

A) E' fatto obbligo all'importatore di metalli in lega o di prodotti costituiti da leghe di due o più metalli di indicare nella dichiarazione doganale, oltre la eventuale denominazione commerciale della lega, anche la sua composizione qualitativa e quantitativa.

B) Salvo disposizioni contrarie, ogni qualvolta in questa o in altre Sezioni, per i prodotti metallici si fa distinzione fra quelli greggi e lavorati, si considerano:

a) come greggi, quelli gettati, fucinati, laminati, tirati, stampati o imbutiti, che non siano stati sottoposti ad alcuna lavorazione ulteriore, compresi quelli fatti con prodotti che presentano disegni ottenuti nella laminazione ed alla trafila (étirage). Non sono di natura tale da fare considerare gli oggetti come lavorati l'eliminazione grossolana, anche fatta alla mola, delle asperità di colata, prominenze, bave, risalti o altri difetti di getto e di stampo; il taglio delle protuberanze e la mozzatura delle estremità difettose; la semplice pulitura al getto di sabbia; lo sgrossamento, il raschiamento o pulitura mediante acidi, eseguiti grossolanamente; inoltre, per i prodotti siderurgici di prima lavorazione, la scriccatura, molatura, grossolana piallatura e tornitura effettuata sulla superficie, allo scopo di eliminare i difetti superficiali per renderli commerciabili, non influiscono sulla loro classificazione;

b) come lavorati, quelli che hanno subito una lavorazione diversa da quelle accennate alla lettera a), quali la tornitura piallatura, molatura, foratura, filettatura, incisione, pulitura, azzurratura, parcherizzazione, bronzatura, argentatura, doratura, patinatura, rivestimento di metalli comuni o di altre materie, salvo le disposizioni della seguente nota, purché tali operazioni non abbiano per effetto di conferire ai prodotti della specie il carattere di oggetti o di lavori considerati altrove.

CAPITOLO 73

GHISA, FERRO E ACCIAIO

NOTE

1. Si considerano come:

a) Ghise (n. 73.01):

i prodotti ferrosi che contengono, in peso, 1,9% o più di carbonio e che possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente:

meno di 15% di fosforo,

8% o meno di silicio,

6% o meno di manganese,

30% o meno di cromo,

40% o meno di tungsteno,

10% o meno, in totale, di altri elementi di lega (nichelio, rame, alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, ecc.).

Tuttavia, le leghe ferrose dette «acciai indeformabili», che contengono, in peso, 1,9% o più di carbonio e che presentano le caratteristiche dell'acciaio, sono classificate come gli acciai secondo la specie.

(C.E.C.A.) La ghisa presentata allo stato liquido è assimilata alla ghisa solida.

b) I. Ghise specolari (spiegel) (n. 73.01):

i prodotti che contengono, in peso, più di 6% ma non più di 30% di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della Nota 1 a).

II. *(C.E.C.A.) Ghise ematiti (da fusione o da affinazione) (n. 73.01):*

i prodotti che possono contenere, in peso, al massimo 0,50% di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla Nota 1a).

III. *(C.E.C.A.) Ghise fosforose (compreso il ferro-fosforo) (n. 73.01):*

i prodotti che possono contenere, in peso, più di 0,50% ma meno di 15% di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla Nota 1 a).

Le ghise ematiti e le ghise fosforose possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente, in peso, non più di:

0,30% di nichelio,

0,20% di cromo,

0,30% di rame,

0,10% di ciascuno degli altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, tungsteno, ecc.).

Le ghise fosforose contenenti, in peso, il 15% e più di fosforo rientrano nella voce n. 28.55 (fosfuri).

c) Ferro-leghe (n. 73.02):

i prodotti ferrosi greggi di fonderia, (diversi dalle cupro-leghe definite dalla Nota 1 del Capitolo 74), non suscettibili, praticamente, né di laminazione né di fucinazione, costituiti di composizioni che si adoperano in siderurgia e che contengono, in peso, isolatamente o complessivamente:

più di 8% di silicio,

più di 30% di manganese,

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV CAPITOLO 73

più di 30% di cromo,

più di 40% di tungsteno,

più di 10%, in totale, di altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, rame, molibdeno, niobio, ecc. Tuttavia la percentuale del rame non può essere superiore a 10%).

Il tenore di ferro delle ferro-leghe non può, tuttavia, essere inferiore, in peso, a 4% per le ferro-leghe contenenti silicio, a 8% per le ferro-leghe contenenti manganese senza silicio e a 10% per le altre.

Ai sensi della voce n. 73.03 sono da classificare come rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze:

1) i cascami minuti della lavorazione del ferro e dell'acciaio (limature, torniture, scaglie, ritagli e simili) e tutti i materiali ferrosi di ogni specie e dimensione, resi inservibili dall'uso e adatti esclusivamente al recupero del metallo, o alla fabbricazione dei prodotti chimici o di preparazioni chimiche;

2) gli scarti di laminazione o di fusione (spuntature o pezzi di lingotti, di barre o verghe, aventi profondi difetti di struttura, sfoglie e screpolature) e ogni altro materiale ferroso, non riutilizzabile per l'uso primitivo, presentato o ridotto, sotto sorveglianza doganale, in masse informi pressate (pacchetti) di qualsiasi dimensione, ovvero in pezzi di dimensioni non superiori a m 1,50 × 0,50 × 0,50;

3) i materiali ferrosi di ogni specie e dimensione, non classificabili nello stato in cui si presentano nella voce n. 73.03 (ad esempio : macchinari e mezzi di trasporto usati), ma destinati, a richiesta dell'importatore, alla rottamazione, ovvero a ferriere o acciaierie per la ribollitura o la rifusione, sotto sorveglianza doganale;

4) i ritagli o strisce di lamiere stagnate, scatole, barattoli ed altri simili recipienti di lamiera stagnata, usati o nuovi di scarto, destinati ad officine di distagnatura per ricavarne lo stagno, sotto vigilanza doganale.

d) Acciai legati (n. 73.15):

gli acciai contenenti, in peso, uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:

più di 2% di manganese e di silicio presi insieme,

2% o più di manganese,

2% o più di silicio,

0,50% o più di nichelio,

0,50% o più di cromo,

0,10% o più di molibdeno,

0,10% o più di vanadio,

0,30% o più di tungsteno,

0,30% o più di cobalto,

0,30% o più di alluminio,

0,40% o più di rame,

0,10% o più di piombo,

0,12% o più di fosforo,

0,10% o più di zolfo,

0,20% o più di fosforo e di zolfo presi insieme,

0,10% o più di altri elementi presi isolatamente.

e) Acciaio fino al carbonio (n. 73.15):

l'acciaio contenente, in peso, 0,6% o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, a 0,04% per ciascuno di questi elementi presi isolatamente o a 0,07% per i due elementi presi insieme.

f) Masselli (n. 73.06):

i prodotti destinati alla laminazione, alla fucinazione o alla rifusione, ottenuti:

- o per lavorazione al maglio di una massa di ferro pudellata al fine di eliminarne le scorie di affinazione;
- o per saldatura, mediante laminazione ad alta temperatura, di pacchetti di ferro o di acciaio in rottami o di ferri pudellati.

g) Lingotti (n. 73.06):

i prodotti destinati alla laminazione o alla fucinazione, ottenuti per fusione e colata in forme (lingottiere).

(C.E.C.A.) L'acciaio presentato allo stato liquido è assimilato all'acciaio, secondo la specie, in lingotti.

h) Blumi e billette (n. 73.07):

i semi-prodotti a sezione rettangolare o quadrata, aventi sezione trasversale superiore a 1.225 mm e spessore superiore al quarto della larghezza.

ij) Bramme e bidoni (n. 73.07):

i semi-prodotti a sezione rettangolare aventi spessore minimo di 6 mm, larghezza minima di 150 mm ed il cui spessore non superi il quarto della larghezza.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV **CAPITOLO 73**

k) Sbozzi in rotoli per lamiere (n. 73.08):

semi-prodotti laminati a caldo, di sezione rettangolare, aventi spessore minimo di 1,5 mm e larghezza superiore a 500 mm, presentati in rotoli continui (bobine) del peso minimo di 500 kg.

l) Larghi piatti (n. 73.09):

i prodotti a sezione rettangolare, laminati a caldo, per il lungo, con cilindri scanalati o a treno universale, aventi spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 100 mm e larghezza superiore a 150 mm ma non superiore a 1.200 mm.

m) Nastri (n. 73.12):

i prodotti laminati, anche a bordi rifilati, a sezione rettangolare, aventi spessore non superiore a 6 mm, larghezza non superiore a 500 mm, purché lo spessore non ecceda il decimo della larghezza, presentati in strisce diritte, oppure arrotolati o ammatassati.

n) Lamiere (n. 73.13):

i prodotti laminati (esclusi gli sbozzi in rotoli per lamiere, quali sono definiti alla Nota 1 k) suddetta) di qualsiasi spessore e, se tali prodotti sono di forma quadrata o rettangolare, di larghezza superiore a 500 mm.

(*C.E.C.A.*) *Fra queste si distinguono le lamiere dette « magnetiche » che sono quelle aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo EPSTEIN, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 10.000 Gauss :*

– *non superiore a 2,1 watt, se il loro spessore non sorpassi 0,20 mm;*

– *non superiore a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 mm e 0,60 mm;*

– *non superiore a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm inclusi e 1,50 mm inclusi.*

Restano particolarmente comprese nella voce n. 73.13 le lamiere tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, perforate, ondulate, scanalate, striate, lucidate o rivestite, a condizione, che queste lavorazioni non abbiano conferito alle lamiere della specie il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

(*C.E.C.A.*) *Per l'applicazione delle sottovoci, le lamiere ondulate comunque ottenute sono considerate come lamiere piane.*

o) Fili (n. 73.14):

i prodotti a sezione piena, stirati o trafilati a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non abbia alcuna dimensione superiore a 13 mm. Tuttavia, ai fini della interpretazione delle voci n.ri 73.26 e 73.27, si considerano egualmente come fili i prodotti aventi le stesse dimensioni, ottenuti per laminazione.

p) Barre (n. 73.10):

i prodotti a sezione piena, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n) ed o), suindicate, aventi sezione trasversale a forma di circolo, segmento circolare, ovale, ellisse, triangolo isoscele, quadrato, rattangolo, esagono, ottagono o trapezio regolare.

Sono egualmente considerate tali le barre per cemento armato o calcestruzzo che rispondono alla suddetta definizione, ma che comportano, inoltre, dentellature, collarini, cavità o rilievi, di scarsa importanza, ottenuti durante la laminazione.

(*C.E.C.A.*) *La vergella o bordione (fil machine) è un prodotto di sezione piena, soltanto laminato a caldo e presentato in matasse arrotolate a caldo.*

Si comprendono sotto questa denominazione :

1. *i prodotti di sezione rotonda o quadrata il cui diametro o il lato non superi i 13 mm;*
2. *i prodotti di qualsiasi altra sezione, che non rispondono alla definizione dei nastri precisata alla Nota 1 m) ed il cui peso per metro lineare non superi 1,330 kg.*

q) Barre forate di acciaio per la perforazione delle mine (n. 73.10):

le barre di qualsiasi sezione, specificatamente atte alla fabbricazione dei fioretti o barre da mine, e la cui maggiore dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm, ma non superiore a 50 mm e sia almeno il triplo della maggiore dimensione interna (foro).

Le barre forate di acciaio, che non rispondono a questa definizione, rientrano nella voce n. 73.18.

r) Profilati (n. 73.11):

i prodotti di sezione piena, diversi da quelli previsti dalla voce n. 73.16, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n) ed o), suindicate, aventi sezione trasversale di forma diversa da quelle previste alla lettera p).

s) (*C.E.C.A.*) *Latta (n.ri 73.12 e 73.13) :*

i nastri e le lamiere ricoperti di uno strato di stagno con tenore in stagno non inferiore a 97 %, anche verniciati.

2. **Non rientrano nelle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, i prodotti di acciaio legato o di acciaio fino al carbonio (n. 73.15).**

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV CAPILOLO 73

3. I prodotti siderurgici delle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.15 incluso, placcati con un metallo ferroso di qualità diversa, seguono il regime del metallo ferroso predominante in peso.

4. Il ferro ottenuto per elettrolisi è classificato secondo le sue forme e le sue dimensioni nelle voci corrispondenti dei prodotti ottenuti con altri procedimenti.

5. Si considerano come « condotte forzate », ai sensi della voce n. 73.19, i tubi (compresi i gomiti), chiodati, saldati o senza saldatura, di sezione circolare, aventi diametro interno superiore a 400 mm e pareti di spessore superiore a 10,5 mm.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
73.01		**Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse (1) :**		
	01	A. ghisa specolare (spiegel) (C.E.C.A.)	7%	4%
		B. ghise ematiti (C.E.C.A.)	5%	4%
	05	*I. contenenti, in peso, 1% o meno di silicio*		
	08	*II. contenenti, in peso, piú di 1% di silicio*		
		C. ghise fosforose (C.E.C.A.)	5%	4%
	14	*I. contenenti, in peso, 1% o meno di silicio*		
	17	*II. contenenti, in peso, piú di 1% di silicio*		
		D. ghise non nominate:		
	21	I. contenenti, in peso, da 0,3% fino a 1% incluso di titanio e da 0,5% a 1% incluso di vanadio (C.E.C.A.) .	5%	esenzione
	24	II. altre (C.E.C.A.)	5%	4%
73.02		**Ferro-leghe :**		
		A. ferro-manganese:		
	01	I. contenente, in peso, piú di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato) (C.E.C.A.)	6%	4%
	04	II. altro	8%	8%
	07	B. ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio	7%	7%
	11	C. ferro-silicio	10%	10%
	14	D. ferro-silico-manganese	6%	5,5%
		E. ferro-cromo e ferro-silico-cromo:		
		I. ferro-cromo.	8%	8%
	15	*a. con tenore in carbonio fino a 0,1%*		
	16	*b. con tenore in carbonio superiore a 0,1% fino a 2%*		
	18	*c. con tenore in carbonio superiore a 2%*		
		II. ferro-silico-cromo	7%	7%
	19	*a. con tenore in carbonio fino a 0,1%*		
	20	*b. con tenore in carbonio superiore a 0,1% fino a 2%*		
	22	*c. con tenore in carbonio superiore a 2%*		
	23	F. ferro-nichelio	7%	esenzione

(1) *Si classificano in questa voce anche gli scarti di fusione della ghisa provenienti dall'altoforno, i pani rotti e i piastroni.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV

73.02

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*73.02*)		G. altre:		
		I. ferro-titanio e ferro-silico-titanio; ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno; ferro-molibdeno; ferro-vanadio; ferro-calcio-silico-manganese e ferro-silico-calcio	7%	7%
	24	*a. ferro-titanio e ferro-silico-titanio*		
	27	*b. ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno*		
	31	*c. ferro-molibdeno*		
	34	*d. ferro-vanadio*		
	38	*e. ferro-calcio-silico-manganese e ferro-silico-calcio*		
		II. non nominate	7%	—
	41	*a. ferro-silico-alluminio-calcio*		
	52	*b. ferro-niobio*		
	57	*c. altre*		
73.03		**Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio (C.E.C.A.)**	esenzione	esenzione
	01	*A. non separat né classificat*		
		B. separati o classificati:		
	04	*I. di ghisa*		
	07	*II. di ferro stagnato*		
		III. altri:		
	11	*a. legati*		
		b. non nominati:		
	14	*1. torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature*		
		2. pacchetti:		
	17	*aa. di rottami, anche cadmiati, ma senza altro rivestimento metallico o smaltatura (detti «pacchetti neri»)*		
	21	*bb. altri*		
	24	*3. altri*		
73.04		**Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate**	10%	4%
	01	*A. ottenute con filo di ferro o di acciaio (compresa la vergella)*		
	04	*B. altre*		
73.05		**Polveri di ferro o di acciaio; ferro o acciaio spugnoso (spugna) :**		
	01	A. polveri di ferro o di acciaio	8%	4%
	04	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna) (C.E.C.A.)	7% (1)	3%
73.06		**Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse (C.E.C.A.)**	7%	3%
	01	*A. masselli*		
	04	*B. lingotti*		
	07	*C. masse*		

(1) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV 73.07

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
73.07		**Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia) :**		
		A. blumi e billette:		
	01	I. laminati (C.E.C.A.)	8%	4%
	04	II. fucinati	10%	5%
		B. bramme e bidoni:		
		I. laminati (C.E.C.A.)	8%	4%
	07	*a. di spessore superiore a 50 mm*		
	11	*b. di spessore uguale o inferiore a 50 mm*		
	14	II. fucinati	10%	5%
	17	C. sbozzi di forgia	10%	4%
73.08		**Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio :**		
		A. di larghezza inferiore a 1,50 m e destinati alla rilaminazione (C.E.C.A.) (1).	7%	5%
	01	*I. per lamiere dette « magnetiche »*		
		II. altri, di spessore:		
	04	*a. superiore a 4,75 mm*		
	07	*b. da 3 mm a 4,75 mm*		
	11	*c. inferiore a 3 mm*		
		B. altri (C.E.C.A.).	7%(2)	6%
		I. di larghezza inferiore a 1,50 m:		
	14	*a. per lamiere dette « magnetiche »*		
		b. non nominati, di spessore:		
	17	*1. superiore a 4,75 mm*		
	21	*2. da 3 mm a 4,75 mm*		
	24	*3. infer ore a 3 mm*		
		II. di larghezza uguale o superiore a 1,50 m:		
	27	*a. per lamiere dette « magnetiche »*		
		b. altri, di spessore:		
	31	*1. superiore a 4,75 mm*		
	34	*2. da 3 mm a 4,75 mm*		
	37	*3. inferiore a 3 mm*		
73.09		**Larghi piatti, di ferro o di acciaio (C.E.C.A.)**	9%	6%
	01	*A. non placcati*		
	04	*B. placcati*		
73.10		**Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine :**		
		A. semplicemente laminate o estruse a caldo :		
	01	I. vergella o bordione (C.E.C.A.)	10%	7%

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di larghezza uguale o superiore a 1,50 m, il dazio autonomo è di 9% sul valore.

Segue TABELLA B

SEZIONE XV **73.10**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*73.10*-A)		II. barre piene (C.E.C.A.)	9%	6%
		a. per cemento armato o calcestruzzo:		
	03	*1. che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi, di scarsa importanza, ottenuti durante la laminazione, e che hanno subito o non una torsione dopo la laminazione*		
	05	*2. altre*		
	07	*b. altre*		
	11	III. barre forate per la perforazione delle mine (C.E.C.A.)	9%	5%
	14	B. semplicemente fucinate	10%	7%
	17	C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo	10%	7%
		D. placcate o lavorate alla superfice (lucidate, rivestite, ecc.):		
		I. semplicemente placcate:		
		a. laminate o estruse a caldo (C.E.C.A.).	9%(2)	5%
	21	*1. vergella o bordione*		
	24	*2. altre*		
	27	b. ottenute o rifinite a freddo	10%	7%
	31	II. altre	10%	7%
73.11		**Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti :**		
		A. profilati:		
		I. semplicemente laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.) .	9%	6%
		a. profilati a U, a I o ad H, di altezza (1):		
	01	*1. inferiore a 80 mm*		
		2. di 80 mm o più:		
	04	*aa. profilati ad H (ad ali larghe)*		
		bb. profilati a U o ad I:		
	07	*α. ad ali a facce parallele*		
	11	*β. altri*		
	14	*b. altri profilati*		
	17	II. semplicemente fucinati	10%	7%
		III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10%	7%
	22	*a. ottenuti da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere*		
	25	*b. altri*		
		IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
		a. semplicemente placcati:		
	27	1. laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.)	9%	5%
	31	2. ottenuti o rifiniti a freddo.	10%	7%
	34	b. altri	10%	7%
	37	B. palancole (C.E.C.A.)	9%	6%

(*1*) *Per i profilati a U, a I o ad H, l'altezza è costituita dalla distanza tra i piani paralleli determinati dalla superficie esterna delle ali.*

(2) Per la vergella o bordione, il dazio autonomo è di 10% sul valore.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV 73.12

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
73.12		**Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo :**		
		A. semplicemente laminati a caldo (C.E.C.A.)	10%	8%
	01	*I. magnetici*		
	04	*II. altri*		
		B. semplicemente laminati a freddo:		
	07	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (C.E.C.A.) (1)	10%	8%
		II. altri	10%	8%
	11	*a. magnetici*		
	14	*b. non nominati*		
		C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
	17	I. argentati, dorati o platinati	10%	8%
	21	II. smaltati	10%	8%
		III. stagnati:		
	24	a. latta (C.E.C.A.).	10%	7%
	27	b. altri	10%	8%
		IV. zincati o piombati	10%	8%
		a. zincati:		
	31	*1. elettroliticamente*		
	34	*2. con altri procedimenti*		
	37	*b. piombati*		
		V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):		
		a. semplicemente placcati:		
	41	1. laminati a caldo (C.E.C.A.)	12%	7%
	44	2. laminati a freddo	10%	8%
		b. altri	10%	8%
	47	*1. laminati a caldo*		
		2. laminati a freddo:		
	49	*aa. di spessore inferiore a 0,05 mm, rivestiti per elettrolisi di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento di spessore non superiore a 0,05 micron, laccati e/o litografati*		
	52	*bb. altri*		
	54	D. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	10%	8%
73.13		**Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo :**		
		A. lamiere dette « magnetiche »:		
	01	I. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (C.E.C.A.)	12%	6%
		II. altre (C.E.C.A.)	10%(2)	7%
	04	*a. di spessore superiore a 1 mm*		
	07	*b. di spessore di 1 mm o meno*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Per le lamiere di spessore superiore a 1 mm, il dazio autonomo è di 9% sul valore.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV **73.13**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*73.13*)		B. altre lamiere:		
		I. semplicemente laminate a caldo, dello spessore:		
		a. di 2 mm o piú (C.E.C.A.)	9%	7%
	11	*1. di piú di 4,75 mm*		
	14	*2. di 3 mm o piú fino a 4,75 mm*		
	17	*3. di 2 mm o piú ma meno di 3 mm*		
		b. di meno di 2 mm (C.E.C.A.)	9%(1)	6%
	21	*1. di piú di 1 mm ma meno di 2 mm*		
	24	*2. di 0,50 mm o piú fino a 1 mm*		
	27	*3. inferiore a 0,50 mm*		
		II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
	31	a. di 3 mm o piú	10%	7%
		b. di piú di 1 mm ma meno di 3 mm (C.E.C.A.) .	9%	6%
	34	*1. di 2 mm o piú ma meno di 3 mm*		
	37	*2. di piú di 1 mm ma meno di 2 mm*		
		c. di 1 mm o meno (C.E.C.A.)	10%	8%
	41	*1. di 0,50 mm o piú fino a 1 mm*		
	44	*2. inferiore a 0,50 mm*		
	47	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie speculare (C.E.C.A.).	10%	7%
		IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		
	50	a. argentate, dorate, platinate o smaltate	10%	7%
		b. stagnate:		
	57	1. latta (C.E.C.A.).	10%	7%
	61	2. altre (C.E.C.A.)	10%	7%
		c. zincate o piombate (C.E.C.A.)	10%	8%
		1. zincate:		
	64	*aa. elettroliticamente*		
		bb. con altri procedimenti:		
	67	*α. ondulate*		
	69	*β. altre*		
	71	*2. piombate*		
		d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (C.E.C.A.)	10%	7%
	74	*1. stagnate e litografate o stampate*		
		2. placcate, di spessore:		
	77	*aa. di 3 mm o piú*		
	81	*bb. inferiore a 3 mm*		
		3. altre, di spessore:		
	84	*aa. di 3 mm o piú*		
		bb. inferiore a 3 mm		
	85	*α. di spessore inferiore a 0,50 mm, rivestite per elettrolisi, di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento di spessore non superiore a 0,05 micron, laccate o litografate*		
	88	*β. altre*		

(2) Per le lamiere dello spessore fino a 1 mm, il dazio autonomo è di 10% sul valore.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV 73.13

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*73.13*-B)		V. altrimenti foggiate o lavorate:		
		a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:		
	93	1. argentate, dorate, platinate o smaltate	10%	7%
	97	2. altre (C.E.C.A.)	10%	7%
	99	b. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione . .	10%	7%
73.14		**Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità**	10%	8%
		A. con tenore in carbonio uguale o inferiore a 0,15%:		
	01	*I. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo, anche lucidati*		
		II. altri:		
	04	*a. zincati*		
	07	*b. altrimenti metallizzati*		
	11	*c. non nominati*		
		B. con tenore in carbonio superiore a 0,15%:		
	14	*I. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo, anche lucidati*		
		II. altri:		
	17	*a. zincati*		
	21	*b. altrimenti metallizzati*		
	24	*c. non nominati*		
73.15		**Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso :**		
		A. acciai fini al carbonio:		
		I. lingotti, blumi, bilette, bramme, bidoni:		
	101	a. fucinati	9%	4,5%
		b. altri:		
	104	1. lingotti (C.E.C.A.)	7%	3%
	107	2. blumi, billette, bramme, bidoni (C.E.C.A.) . . .	7%	4%
	114	II. sbozzi di forgia	10%	4%
	121	III. sbozzi in rotoli per lamiere (C.E.C.A.)	10%	5%
	124	IV. largi piatti (C.E.C.A.)	10%	6%
		V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
		a. semplicemente fucinati	10%	8%
	131	*1. barre*		
	134	*2. profilati*		
		b. semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
	137	1. vergella o bordione (C.E.C.A.)	10%	7%
		2. altri (C.E.C.A.)	10%	6%
		aa. barre:		
	141	*α. forate per la perforazione delle mine*		
	144	*β. altre*		
	147	*bb. profilati*		
		c. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10%	8%
	151	*1. barre*		
	154	*2. profilati*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XV

73.15

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(73.15- A-V)		d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
		1. semplicemente placcati:		
		aa. laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.)	10%	5%
	171	*α. barre*		
	174	*β. profilati*		
		bb. ottenuti o rifiniti a freddo	10%	7%
	181	*α. barre*		
	184	*β. profilati*		
		2. altri	10%	8%
	191	*aa. barre*		
	194	*bb. profilati*		
		VI. nastri:		
	201	a. semplicemente laminati a caldo (C.E.C.A.)	10%	7%
	204	b. semplicemente laminati a freddo	10%	8%
		c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
		1. semplicemente placcati:		
	207	aa. laminati a caldo (C.E.C.A.)	10%	7%
	211	bb. laminati a freddo	10%	8%
	221	2. altri	10%	8%
	227	d. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	10%	8%
		VII. lamiere:		
		a. semplicemente laminate a caldo (C.E.C.A.)	10%	7%
	231	*1. di spessore di più di 4,75 mm*		
	234	*2. di spessore di 3 mm o più fino a 4,75 mm*		
	237	*3. di spessore inferiore a 3 mm*		
		b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
	241	1. di 3 mm o più	10%	7%
	244	2. inferiore a 3 mm (C.E.C.A.)	10%	8%
	251	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie (C.E.C.A.)	10%	7%
		d. altrimenti foggiate o lavorate:		
	254	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (C.E.C.A.)	10%	7%
	261	2. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	10%	7%
		VIII. fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	10%	8%
	264	*a. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo, anche lucidati*		
		b. altri:		
	271	*1. zincati*		
	274	*2. altrimenti metallizzati*		
	281	*3. non nominati*		
		B. acciai legati:		
		I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:		
		a. fucinati	8%	5%
	287	*1. di acciai inossidabili o refrattari*		
	291	*2. di acciai rapidi*		
	297	*3. di altri acciai*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV 73.15

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(**73.15**-B-I)		b. altri:		
		1. lingotti:		
	301	aa. cascami lingottati (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
		bb. altri (C.E.C.A.)	5%	3%
	304	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	307	*β. di acciai rapidi*		
	311	*γ. di acciai da costruzione*		
	317	*δ. di altri acciai*		
		2. blumi, billette, bramme, bidoni (C.E.C.A.) . . .	6%	4%
	321	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	324	*bb. di acciai rapidi*		
	327	*cc. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	331	*dd. di acciai mangano-siliciosi*		
	334	*ee. di acciai da costruzione*		
	341	*ff. di altri acciai*		
		II. sbozzi di forgia	10%	5%
	344	*a. di acciai inossidabili o refrattari*		
	347	*b. di acciai rapidi*		
	354	*c. di altri acciai*		
		III. sbozzi in rotoli per lamiere (C.E.C.A.)	8%	6%
	357	*a. di acciai per lamiere dette «magnetiche»*		
	361	*b. di acciai inossidabili o refrattari*		
	364	*c. di acciai da costruzione*		
	371	*d. di altri acciai*		
		IV. larghi piatti (C.E.C.A.).	8%	6%
	374	*a. di acciai inossidabili o refrattari*		
	377	*b. di acciai da costruzione*		
	384	*c. di altri acciai*		
		V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
		a. semplicemente fucinati	9%	7%
	387	*1. di acciai inossidabili o refrattari*		
	391	*2. di acciai rapidi*		
	397	*3. di altri acciai*		
		b. semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
		1. vergella o bordione (C.E.C.A.)	8%	7%
	401	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	404	*bb. di acciai rapid*		
	407	*cc. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	411	*dd. di acciai mangano-siliciosi*		
	414	*ee. di acciai da costruzione*		
	421	*ff. di altri acciai*		
		2. altri (C.E.C.A.)	8%	6%
	424	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	427	*bb. di acciai rapidi*		
	431	*cc. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	434	*dd. di acciai mangano-siliciosi*		
	437	*ee. di acciai da costruzione*		
	444	*ff. di altri acciai*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XV **73.15**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*73.15-* B-V)		c. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10%	8%
		1. profilati ottenuti da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere:		
	448	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	455	*bb. di altri acciai*		
		2. altri profilati; barre:		
	458	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	462	*bb. di acciai rapidi*		
	465	*cc. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	472	*dd. di altri acciai*		
		d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
		1. semplicemente placcati:		
		aa. laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.) . .	8%	5%
	474	*α. di acciai da costruzione*		
	481	*β. di altri acciai*		
	484	bb. ottenuti o rifiniti a freddo	10%	8%
		2. altri	10%	8%
	494	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	497	*bb. di acciai da costruzione*		
	504	*cc. di altri acciai*		
		VI. nastri:		
		a. semplicemente laminati a caldo (C.E.C.A.) . .	8%	7%
	507	*1. di acciai magnetici*		
	511	*2. di acciai inossidabili o refrattari*		
	514	*3. di acciai da costruzione*		
	521	*4. di altri acciai*		
		b. semplicemente laminati a freddo	10%	8%
		1. magnetici:		
	524	*aa. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt*		
	531	*bb. altri*		
	534	*2. di acciai inossidabili o refrattari*		
	537	*3. di acciai rapidi*		
	544	*4. di altri acciai*		
		c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
		1. semplicemente placcati:		
	547	aa. laminati a caldo (C.E.C.A.)	8%	7%
	551	bb. laminati a freddo	10%	7%
		2. altri	10%	8%
	561	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	564	*bb. di acciai da costruzione*		
	571	*cc. di altri acciai*		
	574	d. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	10%	8%
		VII. lamiere:		
		a. lamiere dette « magnetiche »:		
	577	1. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (C.E.C.A.) . . .	12%	6%
	581	2. altre (C.E.C.A.)	8%	7%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV 73.15

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*73.15-* B-VII)		b. altre lamiere:		
		1. semplicemente laminate a caldo (C.E.C.A.)	8%	7%
		aa. di spessore di più di 4,75 mm:		
	584	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	587	*β. di acciai rapidi*		
	591	*γ. di acciai da costruzione*		
	597	*δ. di altri acciai*		
		bb. di spessore di 3 mm o più fino a 4,75 mm:		
	601	*α. di acciai inossidabili o refrattari:*		
	604	*β. di acciai rapidi*		
	607	*γ. di altri acciai*		
	614	*δ. di acciai da costruzione*		
		cc. di spessore inferiore a 3 mm:		
	617	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	621	*β. di acciai rapidi*		
	624	*γ. di acciai da costruzione*		
	631	*δ. di altri acciai*		
		2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
		aa. di 3 mm o più	10%	7%
	634	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	637	*β. di acciai rapidi*		
	641	*γ. di acciai da costruzione*		
	647	*δ. di altri acciai*		
		bb. inferiore a 3 mm (C.E.C.A.)	8%	7%
	651	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	654	*β. di acciai rapidi*		
	657	*γ. di acciai da costruzione*		
	664	*δ. di altri acciai*		
		3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie (C.E.C.A.)	8%	7%
	667	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	671	*bb. di acciai da costruzione*		
	677	*cc. di altri acciai*		
		4. altrimenti foggiate o lavorate:		
		aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (C.E.C.A.) . . .	8%	7%
	681	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	684	*β. di acciai rapidi*		
	687	*γ. di acciai da costruzione*		
	694	*δ. di altri acciai*		
		bb. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione:	10%	7%
	697	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	701	*β. di acciai da costruzione*		
	707	*γ. di altri acciai*		
		VIII. fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità	10%	8%
	711	*a. di acciai inossidabili o refrattari*		
	714	*b. di acciai rapidi*		
	717	*c. di acciai al S, Pb, P, (automatici ed altri)*		
	721	*d. di acciai mangano-siliciosi*		
	727	*e. di altri acciai*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV **73.16**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
73.16		**Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri mezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie :**		
		A. rotaie:		
	01	I. conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	18%	9%
		II. altre:		
		a. nuove (C.E.C.A.)	10%	6%
	04	*1. pesanti, per metro lineare, 20 kg o più*		
	07	*2. pesanti per metro lineare, meno di 20 kg*		
	11	b. usate (C.E.C.A.)	10%	3%
	14	B. controrotaie (C.E.C.A.)	10%	5%
	21	C. traverse (C.E.C.A.)	11%	5%
		D. stecche e piastre d'appoggio:		
	24	I. laminate (C.E.C.A.)	11%	5%
	27	II. altre	15%	7,5%
		E. altri	14%	7%
		I. aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi:		
	31	*a. di getti di acciaio*		
	34	*b. altri*		
	37	*II. piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento*		
	42	*III. non nominati*		
73.17		**Tubi di ghisa**	13%	9%
	01	*A. tubi per canalizzazioni sotto pressione*		
	04	*B. tubi di discesa*		
	07	*C. altri*		
73.18		**Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19 :**		
		A. diritti e a pareti di spessore uniforme, greggi, senza saldatura, di sezione circolare, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (1)	14%	9%
		I. di acciai legati:		
	02	*a. inossidabili o refrattari*		
	03	*b. altri*		
	04	*II. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio*		
	07	B. diritti e a pareti di spessore uniforme diversi da quelli compresi nella precedente voce n. 73.18-A, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15% incluso di carbonio e da 0,50 a 2% incluso di cromo e, eventualmente, 0,50% o meno di molibdeno	14%	9%

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV 73.18

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(***73.18***)		C. altri	14%	10%
		I. a sezione circolare:		
	12	*a. tubi aventi le stesse caratteristiche di quelli della voce n. 73.18-B, ma di lunghezza superiore a 4,5 m*		
	15	*b. tubi protettivi per cavi elettrici*		
		c. tubi con giunti a bicchiere o a flangia:		
	18	*1. senza saldatura*		
	22	*2. saldati*		
	25	*d. tubi di rivestimento (Casing), di sfruttamento (Tubing), per pozzi di petrolio, di gas naturale e d'acqua*		
		e. tubi di precisione senza saldatura:		
		1. di acciai legati:		
	28	*aa. inossidabili o refrattari*		
	29	*bb. altri*		
	32	*2. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio*		
		f. tubi di precisione saldati e tubi mobilio saldati:		
		1. di acciai legati:		
	35	*aa. inossidabili o refrattari*		
	36	*bb. altri*		
	40	*2. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio*		
		g. tubi gas, anche filettati:		
		1. zincati:		
	42	*aa. senza saldatura*		
	45	*bb. saldati*		
		2. altri:		
	48	*aa. senza saldatura*		
	52	*bb. saldati*		
		h. non nominati:		
		1. con diametro esterno superiore a 406,4 mm:		
	53	*aa. senza saldatura*		
	55	*bb. saldati longitudinalmente*		
	58	*cc. saldati elicoidalmente*		
		2. con diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm:		
		aa. per condotta di petrolio o di gas ad alta pressione (line pipes):		
		α. senza saldatura:		
	62	*a'. con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm*		
	64	*b'. con diametro esterno superiore a 168,3 mm*		
		β. saldati longitudinalmente:		
	67	*a'. con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm*		
	69	*b'. con diametro esterno superiore a 168,3 mm*		
	72	*γ. saldati elicoidalmente*		
		bb. altri:		
		α. senza saldatura:		
		a'. di acciai legati:		
	75	*1'. inossidabili o refrattari*		
	77	*2'. altri*		
		b'. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio:		
	79	*1'. con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm*		
	81	*2'. con diametro esterno superiore a 168,3 mm*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV **73.18**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*73.18*-C-I h-2-bb)		*β. saldati:*		
		a'. di acciai legati:		
	83	*1'. inossidabili o refrattari*		
	85	*2'. altri*		
		b'. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio:		
	87	*1'. con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm*		
	89	*2'. con diametro esterno superiore a 168,3 mm*		
	91	*c'. altri (ribaditi, aggraffati, a lembi semplicemente avvicinati, ecc.)*		
	94	*II. a sezione quadrata o rettangolare*		
	97	*III. ad altra sezione*		
73.19		**Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche**	13%	10%
	01	*A. senza saldatura*		
	04	*B. saldati longitudinalmente*		
	07	*C. saldati elicoidalmente*		
	11	*D. altri*		
73.20		**Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)**	14%	10%
		A. di ghisa non malleabile:		
	02	*I. per canalizzazioni sotto pressione*		
	05	*II. altri*		
	08	*B. di ghisa malleabile*		
		C. di ferro o di acciaio:		
	12	*I. flange*		
	15	*II. gomiti e manicotti, filettati*		
	18	*III. curve da saldare*		
	22	*IV. altri*		
73.21		**Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni**	14%	5,5%
	01	*A. ponti ed elementi di ponti*		
	04	*B. torri, piloni*		
	07	*C. porte, finestre, infissi*		
	11	*D. capannoni, case di abitazione, e costruzioni simili*		
	14	*E. puntelli aggiustabili o telescopici, e materiale simile, per impalcature, per rivestimento di galleria e per puntellature*		
	18	*F. dighe, chiuse, porte di chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi, e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali*		
	21	*G. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV 73.22

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
73.22		**Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo .**	15%	6%
	01	*A. per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)*		
		B. per materie liquide:		
	04	*I. con rivestimento interno o calorifugo*		
		II. altri:		
	07	*a. di capacità superiore a 100 m³*		
	11	*b. non nominati*		
	14	*C. per materie solide*		
73.23		**Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio, della capacità :**		
	01	A. di 50 litri o piú	15%	6%
		B. meno di 50 litri	17%	7%
	04	*I. bidoni per il trasporto del latte*		
	07	*II. scatole per l'imballaggio delle conserve*		
		III. altri:		
	11	*a. di spessore inferiore a 0,5 mm*		
	14	*b. di spessore uguale o superiore a 0,5 mm*		
73.24		**Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti .**	17%	7%
	01	*A. senza saldatura*		
		B. altri:		
	04	*I. di capacità inferiore a 1.000 litri*		
	07	*II. di capacità uguale o superiore a 1.000 litri*		
73.25		**Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità . . . .**	17%	8,5%
	02	*A. trefoli*		
	05	*B. altri*		
73.26	00	**Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio . . . .**	15%	9%
73.27		**Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio . .**	15%	10%
		A. tele metalliche:		
	02	*I. continue o senza fine, per macchine*		
		II. altre:		
	03	*a. di acciai inossidabili*		
	06	*b. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV **73.27**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(73.27)		*B. griglie e reti:*		
		I. di fili saldati nei punti d'incontro:		
	08	*a. di fili non zincati, di spessore uguale o superiore a 3 mm*		
	11	*b. altre*		
		II. altre:		
	14	*a. di fili plastificati*		
	17	*b. non nominate*		
73.28	00	**Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere o da strisce di lamiere incise e stirate**	15%	7,5%
73.29		**Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio** .	16%	6,5%
		A. catene e catenelle:		
		I. catene a maglie articolate:		
		a. a rulli		
	01	*1. per biciclette e motociclette*		
	04	*2. altre*		
	07	*b. a denti, sistema « Galle », e analoghe*		
		II. altre:		
	12	*a. catene antisdrucciolevoli*		
		b. non nominate:		
		1. a maglie saldate:		
	15	*aa. con traversino*		
	17	*bb. senza traversino*		
	21	*2. altre*		
		B. parti e pezzi staccati:		
	24	*I. per catene a maglie articolate*		
	27	*II. altri*		
73.30	00	**Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio** .	18%	9%
73.31		**Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame :**		
	01	A. punte o denti per l'attrézzatura delle macchine per materie tessili	13%	5%
		B. altri	16%	6,5%
	04	*I. puntine da disegno*		
	07	*II. punte, chiodi e rampini, di ogni genere, per calzature*		
	11	*III. chiodi ornamentali*		
	15	*IV. agrafe per cucitrici a pinze, macchine o pistole, diverse da quelle per ufficio (83.05)*		
		V. non nominati:		
	19	*a. di trafileria*		
		b. altri:		
	22	*1. fucinati, stampati o tranciati*		
	24	*2. non nominati*		

SEZIONE XV

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
73.32		**Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio :**		
		A. non filettati:		
	01	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	16%	7%
		II. altri	16%	10%
	04	*a. rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla*		
	07	*b. altre rondelle*		
	11	*c. bulloni, ribadini*		
	14	*d. copiglie, pernotti, chiavette*		
	17	*e. non nominati*		
		B. filettati:		
	21	I. viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	17%	8%
		II. altri	17%	11%
	24	*a. tirafondi*		
	27	*b. viti ad occhio e ganci a vite*		
	31	*c. viti filettatrici*		
	34	*d. viti per legno*		
		e. viti e bulloni per metalli, con o senza dadi:		
	35	*1. resistenti a una pressione di 80 kg o piú per mm²*		
	38	*2. altri*		
	41	*f. dadi presentati separatamente*		
	44	*g. non nominati*		
73.33		**Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, di ferro o di acciaio :**		
	01	A. aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	19%	7,5%
	04	B. altri	15%	6%
73.34		**Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili . . . . .**	19%	7,5%
	01	*A. di sicurezza*		
	04	*B. per capelli, per ondulazione e simili*		
	07	*C. altri*		
73.35		**Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio . . . .**	17%	7%
	01	*A. a balestra, a fogli semplici o sovrapposte*		
	04	*B. a spirale piana, di nastro d'acciaio*		
	07	*C. di filo di acciaio, per poltrone, letti e simili*		
	11	*D. altre*		

SEZIONE XV

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
73.36		**Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché, le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio . . . . . .**	17%	7%
		A. apparecchi:		
		I. a combustibili solidi:		
	02 (n)	*a. cucine economiche, fornelli ed altri apparecchi per cucinare, compresi gli scaldapiatti*		
		b. altri:		
	05 (n)	*1. utilizzati principalmente per il riscaldamento dei locali*		
	08 (n)	*2. non nominati*		
		II. a combustibili liquidi:		
	12 (n)	*a. cucine economiche, fornelli ed altri apparecchi per cucinare, compresi gli scaldapiatti*		
		b. altri:		
	15 (n)	*1. a eliminazione dei gas combusti*		
	18 (n)	*2. non nominati*		
		III. a combustibili gassosi, compresi quelli misti a gas e ad altri combustibili:		
		a. cucine economiche, fornelli ed altri apparecchi per cucinare, compresi gli scaldapiatti:		
	22 (n)	*1. di peso unitario superiore a 100 kg:*		
		2. di peso unitario uguale o inferiore a 100 kg:		
	24 (n)	*aa. con forno, compresi i forni separati*		
	27 (n)	*bb. altri*		
		b. altri:		
	31 (n)	*1. a eliminazione dei gas combusti*		
	34 (n)	*2. non nominati*		
	37	*B. parti e pezzi staccati*		
73.37		**Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio . . . .**	17%	3,5%
		A. caldaie per il riscaldamento centrale, e loro parti:		
	01	*I. di ghisa*		
	04	*II. altre*		
		B. radiatori per il riscaldamento centrale, e loro parti:		
	07	*I. di ghisa*		
	11	*II. altri*		
	14	*C. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV 73.38

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
73.38		**Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio :**		
	01	A. acquai e lavabi, e loro parti, di acciaio inossidabile . .	17%	7,5%
		B. altri	17%	8,5%
		I. di ghisa:		
		a. vasche da bagno:		
	04 (n)	*1. smaltate*		
	07 (n)	*2. altre*		
	11	*b. altri oggetti per uso igenico e sanitario, e loro parti*		
	14	*c. oggetti per uso domestico, e loro parti*		
		II. di lamiera o di nastri, di ferro o di acciaio:		
		a. di acciaio inossidabile:		
	17	*1. oggetti per uso igenico o sanitario, e loro parti*		
	21	*2. oggetti per uso domestico, e loro parti*		
		b. altri:		
		1. smaltati:		
	24 (n)	*aa. vasche da bagno*		
	27	*bb. altri oggetti per uso igenico o sanitario, e loro parti*		
	31	*cc. oggetti per uso domestico, e loro parti*		
		2. altri:		
	34	*aa. oggetti per uso igenico o sanitario, e loro parti*		
	37	*bb. oggetti per uso domestico, e loro parti*		
	41	*III. di fili, griglie, tele od altri, di ferro o di acciaio*		
73.39	00	**Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio**	17%	8,5%
73.40		**Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio :**		
		A. di ghisa	14%	5,5%
		I. di ghisa non malleabile:		
	01	*a. oggetti per canalizzazioni*		
		b. altri:		
	04	*1. greggi*		
	07	*2. lavorati*		
		II. di ghisa malleabile:		
	11	*a. greggi*		
	14	*b. lavorati*		
		B. altri	18%	8%
	17	*I. scatole per tabacco, astucci per sigarette e sigari, scatole per cipria e belletti, e oggetti analoghi da borsa o da tasca*		
	21	*II. serbatoi, cisterne ed altri recipienti del tipo di quelli previsti nella voce n. 73.22, di capacità uguale o inferiore a 300 litri*		
	24	*III. scale, scalette pieghevoli, sgabelli a gradini*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV **73.40**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(73.40- B)	27	*IV. graffette per cinghie di trasmissione e per nastri trasportori*		
	31	*V. portamoschettoni per qualsiasi uso*		
	34	*VI. palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci*		
	37	*VII. gabbie e uccelliere*		
	41	*VIII. cestini per fili di ferro*		
	44	*IX. tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili, per la filatura e la tessitura*		
	47	*X. sfere, palle ed altri solidi di forme diverse, per frantoi e per mulini*		
	51	*XI. sfere di acciaio non calibrate ai sensi della Nota 3) premessa al Capitolo 84*		
	53	*XII. bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.*		
		XIII. non nominati:		
		a. di getti di acciaio:		
	54	*1. greggi*		
	57	*2. lavorati*		
		b. di ferro o di acciaio, fucinati:		
	62	*1. greggi*		
	65	*2. lavorati*		
		c. di ferro o di acciaio, stampati:		
	72	*1. greggi*		
	74	*2. lavorati*		
	77	*b. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV

CAPITOLO 74

RAME

NOTE

1. Si considerano « cupro-leghe », ai sensi della voce n. 74.02, le composizioni contenenti rame in proporzione superiore a 10 %, in peso, ed altri elementi di lega, non adatte praticamente né alla laminazione né alla fucinatura e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione delle leghe, sia come disossidanti, desolforanti e in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più dell' 8%, in peso, di fosforo, rientrano nella voce n. 28.55.

2. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

   a) Fili (n. 74.03):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

   b) Barre e profilati (n. 74.03):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, abbiano ricevuto una operazione eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a questi prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. Sono, tuttavia, da considerare come rame greggio della voce n. 74.01, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio, in vergella o in tubi.

   c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 74.04):
   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 74.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore, eccedente 0,15 mm, non oltrepassa il decimo della larghezza.
   Sono particolarmente compresi nella voce n. 74.04 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri aventi uno spessore superiore a 0,15 mm, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

3. Sono particolarmente compresi nelle voci n.ri 74.07 e 74.08 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentina, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc).

* * *

Sono ammessi al trattamento dei rottami della voce n. 74.01:

a) gli scarti di lavorazione e gli oggetti fuori uso, di rame e sue leghe, quando, sotto vigilanza doganale ed a spese dell'importatore, siano sottoposti alla rifusione ovvero ridotti in pezzi atti esclusivamente al recupero del metallo;

b) i fili di rame e sue leghe, fuori uso:

1) assolutamente non utilizzabili come fili ed indubbiamente destinati alla rifusione (fili acciaccati, attorcigliati bruciati, ossidati, compressi, ecc.);

2) riutilizzabili ancora come fili, purché siano destinati alla rifusione sotto vigilanza doganale, oppure, sotto sorveglianza della dogana ed a spese dell'importatore, siano spezzati, deteriorati o comunque ridotti in condizioni tali da escludere ogni possibilità di impiego diverso dalla rifusione;

c) i semilavorati di rame e sue leghe che, avendo subito una incompleta laminazione o fucinatura, non siano utilizzabili direttamente come barre o profilati nello stato in cui si presentano, purché, sotto vigilanza doganale ed a spese dello importatore, siano sottoposti alla rifusione ovvero ridotti in pezzi atti esclusivamente al recupero del metallo.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa 1	della Statistica 2	3	Autonomi 4	Convenzionali 5
74.01		**Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame . . . .**	esenzione	esenzione
	01	*A. metalline cuprifere (matte)*		
	04	*B. rame da affinazione*		
		C. rame raffinato:		
	07	*I. non in lega*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV **74**.01

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(74.01-C)		*II. in lega:*		
	11	*a. con il 10% o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	14	*b. con lo stagno, senza zinco*		
	17	*c. altro*		
		D. cascami e rottami di rame:		
	21	*I. non in lega*		
	24	*II. in lega*		
74.02	00	**Cupro-leghe**	esenzione	esenzione
74.03		**Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame**	10%	8%
		A. barre e profilati:		
		I. di rame non in lega:		
	02	*a. presentate in matasse arrotolate*		
	03	*b. altri*		
		II. di rame in lega:		
	04	*a. con il 10% o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	07	*b. altri*		
		B. fili:		
		I. di rame non in lega:		
	11	*a. del diametro di 0,5 mm o più*		
	14	*b. del diametro inferiore a 0,5 mm*		
		II. di rame in lega:		
	17	*a. con il 10% o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	21	*b. altri*		
74.04		**Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm**	10%	8%
	01	*A. di rame non in lega*		
		B. di rame in lega:		
	04	*I. con il 10% o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	07	*II. altri*		
74.05		**Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)**	12%	8%
	01	*A. fissati su supporto*		
	04	*B. altri*		
74.06		**Polveri e pagliette di rame:**		
		A. polveri a struttura lamellare e pagliette	14%	10%
	02	*I. di rame non in lega*		
	03	*II. di rame in lega*		
	04	B altre	3%	1,5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV 74.07

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
74.07		**Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame . . . . .**	13%	8%
		A. diritti ed a pareti di spessore uniforme:		
		I. di rame non in lega:		
	01	*a. del diametro esterno uguale o superiore a 3 mm*		
	04	*b. altri*		
		II. di rame in lega:		
	07	*a. con il 10% o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	11	*b. altri*		
	14	*B. altri*		
74.08		**Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) . . . .**	15%	7,5%
	01	*A. greggi*		
	04	*B. lavorati*		
74.09	00	**Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici anche con rivestimento interno o calorifugo . . . .**	14%	7%
74.10	00	**Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità . . . .**	13%	8%
74.11		**Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame . . . .**	12%	8%
		A. tele:		
	01	*I. tele continue o senza fine, per macchine*		
	04	*II. altre*		
	07	*B. reti e griglie*		
74.12	00	**Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate . . . .**	14%	7%
74.13	00	**Catene, catenelle e loro parti, di rame . . . .**	17%	7%
74.14	00	**Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame . . . .**	13%	6,5%
74.15		**Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame:**		
	01	A. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	14%	4,5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV **74.15**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*74.15*)		B. altri	14%	7%
		I. filettati:		
	04	*a. per legno*		
	07	*b. per metalli*		
	11	*II. altri*		
74.16	00	**Molle di rame**	17%	8,5%
74.17		**Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame:**		
	01	A. fornelli del tipo a pressione a combustibile liquido e loro parti e pezzi staccati	15%	6,5%
	04	B. altri	15%	7,5%
74.18		**Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame**	17%	7%
	01	*A. di uso domestico*		
	04	*B. di uso igienico*		
74.19		**Altri lavori di rame**	18%	7%
		A. greggi:		
	01	*I. getti di rame*		
	04	*II. altri*		
		B. lavorati:		
		I. scatole per tabacco, astucci per sigarette e sigari, scatole per cipria e belletti, e simili oggetti da borsa o da tasca:		
	07	*a. dorati o argentati*		
	11	*b. altri*		
	14	*II. spilli universali e spilli di sicurezza*		
	17	*III. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV

CAPITOLO 75

NICHELIO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

a) Fili (n. 75.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

b) Barre e profilati (n. 75.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 75.03):

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 75.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza.

Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.03 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti, e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, foratistrozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
75.01		Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio	esenzione	esenzione
	01	*A. metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio*		
		B. nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05):		
	04	*I. non in lega*		
	07	*II. in lega*		
		C. cascami e rottami di nichelio:		
	11	*I. non in lega*		
	14	*II. in lega*		
75.02		**Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio**	9%	6%
	01	*A. di nichelio non in lega*		
		B. di nichelio in lega:		
	04	*I. contenente più del 10%, ma meno del 50% di nichelio*		
	07	*II. contenente 50% o più di nichelio*		

SEZIONE XV

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
75.03		**Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio:**		
		A. lamiere, lastre, fogli e nastri	10%	7%
	01	*I. di nichelio non in lega*		
		II. di nichelio in lega:		
	04	*a. contenenti più del 10%, ma meno del 50% di nichelio*		
	07	*b. contenenti 50% o più di nichelio*		
	11	B. polveri e pagliette	2%	0,5%
75.04		**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio:**		
		A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	12%	8%
	01	*I. di nichelio non in lega*		
		II. di nichelio in lega:		
	03	*a. contenenti più del 10%, ma meno del 50% di nichelio*		
	05	*b. contenenti 50% o più di nichelio*		
	07	B. accessori per tubi	13%	5%
75.05		**Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati:**		
	01	A. greggi di colata	5%	4%
		B. altri	8%	5%
	04	*I. in barre semplicemente laminate o estruse*		
	07	*II. non nominati*		
75.06		**Altri lavori di nichelio:**		
		A. punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla:		
	01	**I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm. . . . . . .**	**13%**	**4,5%**
	04	**II. altri . . . .**	**13%**	**5%**
	07	**B. altri . . . .**	**16%**	**6,5%**

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV

CAPITOLO 76

ALLUMINIO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

a) Fili (n. 76.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

b) Barre e profilati (n. 76.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 76.03):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 76.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore, eccedente 0,20 mm, non oltrepassa un decimo della larghezza.
Sono particolarmente compresi nella voce n. 76.03 le lamiere, le lastre, i fogli e i nastri aventi uno spessore superiore a 0,20 mm, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, sempre che queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nelle voci n.ri 76.06 e 76.07 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
76.01		**Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:**		
		A. alluminio greggio	10%	7%
	01	*I. non in lega*		
	04	*II. in lega*		
		B. cascami e rottami:		
		I cascami:		
	07	a. torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra di loro, di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)	esenzione	2,5%
	11	b. altri (compresi gli scarti di fabbricazione)	5%	4%
	14	II. rottami	esenzione	esenzione
76.02		**Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio**	15%	12%
		A. barre e profilati:		
		I. di alluminio non in lega:		
	02	*a. presentati in matasse arrotolate*		
	03	*b. altri*		
		II. di alluminio in lega:		
	05	*a. presentati in matasse arrotolate*		
	06	*b. altri*		
		B. fili:		
	07	*I. di alluminio non in lega*		
	11	*II. di alluminio in lega*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV

76.03

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
76.03		**Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm**	15%	12%
	01	*A. nastri di alluminio per tende veneziane*		
		B. altri:		
		I. di forma quadrata o rettangolare:		
		a. di alluminio non in lega:		
	04	*1. di spessore superiore a 0,20 mm, ma inferiore a 0,35 mm*		
	07	*2. di spessore uguale o superiore a 0,35 mm*		
		b. di alluminio in lega		
	11	*1. di spessore superiore a 0,20 mm, ma inferiore a 0,35 mm*		
	14	*2. di spessore uguale o superiore a 0,35 mm*		
		II. di forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:		
	17	*a. di alluminio non in lega*		
	21	*b. di alluminio in lega*		
76.04		**Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)**	17%	12%
	03	*A. ssati su supporto*		
	07	*B. altri*		
76.05		**Polveri e pagliette di alluminio:**		
	01	A. polveri a struttura lamellare e pagliette	21%	10,5%
	04	B. altre	10%	8%
76.06		**Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio** . . .	19%	12%
	01	*A. tubi per irrigazione*		
		B. altri:		
	04	*I. di alluminio non in lega*		
	07	*II. di alluminio in lega*		
76.07	00	**Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)**	20%	8%
76.08		**Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc. di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni**	19%	7,5%
	01	*A. porte, finestre, infissi*		
	04	*B. ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, capannoni, case di abitazione, e costruzioni simili e loro parti*		
	07	*C. altri*		
76.09	00	**Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo**	19%	7,5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV 76.10

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
76.10		**Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili :**		
		A. astucci tubolari rigidi o flessibili	19%	12%
	01	*I. rigidi*		
	04	*II. flessibili*		
		B. altri	19%	9,5%
	07	*I. bidoni per il trasporto del latte*		
		II. non nominati:		
	11	*a. di capacità di 50 litri o più*		
	14	*b. di capacità di meno di 50 litri*		
76.11	00	**Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti**	21%	8,5%
76.12		**Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità**	19%	12%
	01	*A. con anima di acciaio*		
	04	*B. altri*		
76.13	00	**Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio**	18%	9%
76.14	00	**Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate**	20%	10%
76.15		**Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio** . .	20%	8%
		A. di uso domestico:		
	01	*I. fusi*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. di uso igienico*		
76.16		**Altri lavori di alluminio :**		
	01	A. tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili, per la filatura o la tessitura	12%	10%
	02	B. bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12	16%	8%
		C. punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla:		
	04	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	16%	7,5%
	07	II. altri	16%	10%
		D. altri	19%	9,5%
		I. greggi:		
	11	*a. getti di alluminio*		
	14	*b. altri*		
		II. lavorati:		
	17	*a. ferri da maglia e uncinetti*		
	21	*b. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV

CAPITOLO 77

MAGNESIO, BERILLIO (GLUCINIO)

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
77.01		**Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate):**		
		A. magnesio greggio	10%	8%
	01	*I. non in lega*		
	04	*II. in lega*		
		B. cascami e rottami:		
	07	I. cascami	5%	4,5%
	11	II. rottami	esenzione	esenzione
77.02		**Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate . . . .**	14%	8%
	03	*A. barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate e torniture calibrate*		
	07	*B. polveri e pagliette*		
77.03	00	**Altri lavori di magnesio . . . .**	20%	8%
77.04		**Berillio (glucinio), greggio o lavorato:**		
	01	A. greggio; cascami e rottami	3%	2%
	05	B. lavorato	8%	5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV

CAPITOLO 78

PIOMBO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come :

a) Fili (n. 78.02) :
i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede i 6 mm nella dimensione maggiore.

b) Barre e profilati (n. 78.02) :
i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una lavorazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) Lamiere, fogli e nastri (n. 78.03) :
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 78.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza, ad eccezione dei prodotti pesanti 1,700 kg o meno per m².
Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.03 le lamiere, i fogli e i nastri del peso superiore a 1,700 kg per m², tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti i caratteri di oggetti o lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.05 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
78.01		**Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:**		
		A. piombo greggio:		
	01	I. contenente, in peso, 0,02% o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) (1)	4,5%	1,32 U.C. per 100 kg di peso netto
		II. altro	1,32 U.C. per 100 kg di peso netto	1,32 U.C. per 100 kg di peso netto
	04	*a. non raffinato*		
		b. raffinato:		
	07	*1. non in lega*		
		2. in lega:		
	11	*aa. piombo-antimonio*		
	14	*bb. altro*		
	17	B. cascami e rottami	esenzione	esenzione
78.02	00	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo**	10%	10%
78.03	00	**Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m²**	10%	10%

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV **78.04**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
78.04		**Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo:**		
		A. fogli e nastri sottili:		
	01	I. fissati su supporto	15%	10%
	04	II. altri	10%	—
	07	B. polveri e pagliette	5%	2,5%
78.05	00	**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo**	13%	11%
78.06		**Altri lavori di piombo:**		
	01	A. imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (EURATOM)	12%	6%
	04	B. non nominati	17%	8,5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV

CAPITOLO 79

ZINCO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:
   a) Fili (n. 79.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.
   b) Barre e profilati (n. 79.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.
   c) Lamiere, fogli e nastri (n. 79.03):
   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 79.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza.
   Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.03, le lamiere, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
79.01		**Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:**		
		A. zinco greggio	1,32 U.C. per 100 kg di peso netto	1,32 U.C. per 100 kg di peso netto
		I. non in lega:		
	01	*a. di purezza uguale o superiore a 99,99%*		
	04	*b. di purezza uguale o superiore a 99,95% ma inferiore a 99,99%*		
	07	*c. altro*		
	11	*II. in lega*		
	14	B. cascami e rottami	esenzione	esenzione
79.02	00	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco**	10%	10%
79.03		**Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco:**		
		A. lamiere, fogli e nastri	10%	10%
	01	*I. a superficie greggia*		
	04	*II. altri*		
		B. zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) e pagliette	7%	6%
	07	*I. polvere di zinco (tuzia)*		
	11	*II. zinco polverizzato e pagliette*		
79.04	00	**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco** . . .	14%	10%
79.05	00	**Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia**	14%	7%
79.06	00	**Altri lavori di zinco**	16%	8%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV

CAPITOLO 80

STAGNO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:
   a) *Fili* (n. 80.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.
   b) Barre e profilati (n. 80.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.
   c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 80.03):
   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 80.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza, eccetto i prodotti pesanti 1 kg o meno per m².
   Sono particolarmente compresi nella voce n. 80.03 le lamiere, lastre, fogli e nastri, pesanti più di 1 kg per m², tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 80.05, i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
80.01		**Stagno greggio; cascami e rottami di stagno**	esenzione	esenzione
		A. stagno greggio:		
	01	*I. non in lega*		
	04	*II. in lega*		
	07	*B. cascami e rottami di stagno*		
80.02	00	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno**	8%	4%
80.03	00	**Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m²**	8%	3%
80.04		**Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno:**		
		A. fogli e nastri sottili:		
	01	I. fissati su supporto	12%	6%
	04	II. altri	10%	5%
	07	B. polveri e pagliette	7%	3,5%
80.05		**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno:**		
	01	A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	10%	5%
	04	B. accessori per tubi	14%	7%
80.06	00	**Altri lavori di stagno**	16%	8%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI

NOTA

Rientrano nella voce n. 81.04 soltanto i metalli comuni sottoindicati:

Bismuto, cadmio, cobalto, cromo, gallio, germanio, afnio (celtio), indio, manganese, niobio (colombio), renio, antimonio, titanio, torio, tallio, uranio impoverito in U 235, vanadio, zirconio.

Questa voce comprende anche le matte, gli «speiss» e gli altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto, nonché i cermet.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
81.01		**Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato:**		
	03	A. greggio; cascami e rottami	6%	—
		B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri.	10%	8%
	07	*I. fili e filamenti*		
	11	*II. barre martellate, profilati, lamiere, fogli e nastri*		
	14	C. altri	13%	10%
81.02		**Molibdeno, greggio o lavorato:**		
		A. greggio; cascami e rottami:		
	01	I. greggio; in polvere	6%	—
	04	II. altri	6%	5%
		B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri.	10%	8%
	07	*I. fili e filamenti*		
	11	*II. barre martellate, profilati, lamiere, fogli e nastri*		
	14	C. altri	13%	10%
81.03		**Tantalio, greggio o lavorato:**		
	03	A. greggio; cascami e rottami	4%	3%
	07	B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri.	8%	6%
	11	C. altri	11%	9%
81.04		**Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet greggi e lavorati:**		
		A. bismuto:		
	01	I. greggio; cascami e rottami	esenzione	esenzione
	04	II. lavorato.	9%	4,5%
		B. cadmio:		
		I. greggio; cascami e rottami	5%	4%
	07	*a. greggio*		
	08	*b. cascami e rottami*		
	11	II. lavorato.	9%	6%
		C. cobalto:		
	14	I. greggio; cascami e rottami	esenzione	esenzione
	17	II. lavorato.	7%	5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV **81.04**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionale
1	2	3	4	5
(81.04)		D. cromo:		
	21	I. greggio; cascami e rottami	6%	5%
	24	II. lavorato	8%	7%
		E. germanio:		
	27	I. greggio; cascami e rottami	6%	5%
	31	II. lavorato	10%	8%
		F. afnio (celtio):		
	34 (g)	I. greggio; cascami e rottami	4%	3,5%
	37 (g)	II. lavorato	9%	7,5%
		G. manganese:		
	41	I. greggio; cascami e rottami	7%	5%
	44	II. lavorato	10%	7%
		H. niobio (colombio):		
	47	I. greggio; cascami e rottami	6%	—
	51	II. lavorato	10%	—
		IJ. antimonio:		
	54	I. greggio; cascami e rottami	8%	—
	57	II. lavorato	10%	8%
		K. titanio:		
	61	I. greggio; cascami e rottami	6%	—
	64	II. lavorato	10%	8%
		L. vanadio:		
	67	I. greggio; cascami e rottami	4%	2,5%
	71	II. lavorato	9%	7,5%
	74	M. uranio impoverito in U 235	7%	3,5%
		N. torio:		
	77	I. greggio; cascami e rottami (EURATOM)	esenzione	—
		II. lavorato:		
	78	a. barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri (EURATOM)	esenzione	esenzione
	79	b. altro (EURATOM)	2%	1,5%
		O. zirconio:		
	81	I. greggio; cascami e rottami	6%	—
	84	II. lavorato	10%	—
		P. renio:		
	87	I. greggio; cascami e rottami	6%	—
	91	II. lavorato	10%	—
		Q. gallio, indio, tallio:		
	92	I. greggi; cascami e rottami	4%	2,5%
	93	II. lavorati	10%	5%
		R. cermet:		
	96	I. greggi; cascami e rottami	4%	7,5%
	98	II. lavorati	12%	7,5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV

CAPITOLO 82

UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI

NOTE

1. Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle forge portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure e pedicure, nonché dagli altri oggetti previsti nelle voci n.ri 82.07 e 82.15, questo Capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:
   a) di metallo comune;
   b) di carburi metallici;
   c) di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune;
   d) di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parte trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.
2. Le parti e pezzi staccati di metalli comuni degli oggetti rientranti in questo Capitolo seguono il trattamento degli oggetti stessi, ad eccezione delle parti e pezzi staccati espressamente nominati e dei portautensili per utensileria a mano della voce n. 84.48. Sono, tuttavia, escluse in ogni caso da questo Capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 di questa Sezione.

   Rientrano nelle voci n.ri 82.11 o 82.13, rispettivamente, le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici di ogni specie, anche elettrici.
3. Nel caso in cui gli oggetti rientrano in voci diverse di questo Capitolo siano presentati in assortimenti dentro scrigni, scatole o astucci, l'insieme segue il regime dell'oggetto che, nell'assortimento, è passibile del dazio più elevato.

   Rientrano, tuttavia, nella voce n. 82.13 tutti gli assortimenti di manicure, pedicure e simili, compresi quelli che comportano delle forbici.
4. Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti classificabili in questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di tali oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il regime loro proprio.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
82.01		**Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano**	15%	6%
	01	*A. vanghe, pale*		
	03	*B. picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi*		
	05	*C. forche, uncini*		
	07	*D. asce, roncole e simili utensili taglienti*		
	11	*E. falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia*		
	14	*F. cesoie da siepe, forbici per potare a due mani*		
	17	*G. altri*		
82.02		**Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):**		
		A. seghe a mano:		
	01	I. saracchi e seghe verticali (segoni)	15%	7%
	04	II. altre	15%	9%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV **82.02**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(82.02)		B. lame di seghe:		
		I. a nastro	15%	9%
	07	*a. per la lavorazione dei metalli*		
	11	*b. per la lavorazione di altre materie*		
	14	II. catene di seghe dette «taglienti»	16%	7%
		III. altre	16%	10%
		a. circolari, comprese le frese-seghe:		
		1. a denti o a segmenti riportati:		
	16	*aa. con parte operante di acciaio*		
	18	*bb. con parte operante di altre materie*		
		2. altre:		
		aa. con parte operante di acciaio:		
	21	*α. per la lavorazione dei metalli*		
	24	*β. per la lavorazione di altre materie*		
	27	*bb. con parte operante di altre materie*		
		b. non nominate:		
		1. con parte operante di acciaio:		
	31	*aa. per la lavorazione dei metalli*		
	34	*bb. per la lavorazione di altre materie*		
	37	*2. con parte operante di altre materie*		
82.03		**Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano :**		
	01	A. lime e raspe.	13%	5%
		B. altri	15%	7%
	04	*I. tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti*		
		II. chiavi per dadi:		
	07	*a. ad apertura fissa*		
	11	*b. altre*		
	14	*III. foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili*		
	17	*IV. cesoie per metalli*		
82.04		**Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo Capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale, e diamanti tagliavetro**	16%	6,5%
	01	*A. morse, sergenti, e simili*		
	04	*B. lampade per saldare, brasare, decapare, e simili*		
	07	*C. mole con sostegni, a mano o a pedale*		
	11	*D. utensili per forare, filettare e maschiare*		
	14	*E. martelli e mazze di ogni specie*		
	17	*F. pialle, scalpelli ed altri utensili taglienti per la lavorazione del legno*		
	21	*G. cacciaviti*		
		H. altri:		
	24	*I. di uso domestico*		
	27	*II. non nominati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV 82.05

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
82.05		**Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante:**		
		A. di metalli comuni	12%	6,5%
	01	*I. utensili di sondaggio e di perforazione*		
		II. altri:		
		a. utensili per la lavorazione dei metalli:		
	04	*1. punte da trapano*		
	07	*2. frese e teste per fresare*		
	11	*3. alesatori, brocce*		
	14	*4. utensili per tornire o per tagliare in pezzi*		
	17	*5. utensili per tagliare igranaggi*		
	21	*6. utensili per maschiare e filettare*		
	24	*7. punzoni e matrici*		
	27	*8. altri*		
		b. utensili per la lavorazione di altre materie:		
	31	*1. punte da trapano*		
	34	*2. frese e teste per fresare*		
	37	*3. altri*		
		B. di carburi metallici	13%	6,5%
	41	*I. utensili di sondaggio e di perforazione*		
	44	*II. utensili per tornire o per tagliare in pezzi*		
	47	*III. filiere*		
		IV. altri:		
	51	*a. utensili lavoranti per rotazione*		
	54	*b. non nominati*		
	57	C. di diamante o di conglomerato diamantifero	9%	7,5%
	61	D. di altre materie	12%	6%
82.06		**Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici**	13%	5%
		A. coltelli circolari:		
	01	*I. per macchine ed apparecchi di uso domestico e per l'industria alimentare*		
	04	*II. per altre macchine ed apparecchi*		
		B. altri coltelli e lame traccianti:		
	07	*I. per macchine agricole*		
	11	*II. per macchine ed apparecchi di uso domestico e per la industria alimentare*		
		III. per altre macchine ed apparecchi:		
	14	*a. per la lavorazione dei metalli*		
	17	*b. per la lavorazione di altre materie*		
82.07	00	**Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione . . . . . .**	14%	7%
82.08		**Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno . . . .**	17%	7%
	01	*A. macinini da caffè, pepe, e simili*		
	04	*B. tritacarne, grattuge, pressapuree, tritaverdure, tritafrutta, affettapatate, altre presse e simili apparecchi, anche ad utilizzazione multipla*		
	07	*C. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV **82.09**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
82.09		**Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili:**		
		A. coltelli a lama di acciaio inossidabile	17%	—
		I. coltelli a lama fissa:		
	02	*a. da tavola*		
	05	*b. altri*		
	08	*II. coltelli chiudibili di ogni specie*		
		B. altri	17%	17%
		I. coltelli a lama fissa:		
	11	*a. da tavola*		
	14	*b. altri*		
	17	*II. coltelli chiudibili di ogni specie*		
82.10	00	**Lame per i coltelli della voce n. 82.09**	17%	13%
82.11		**Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri):**		
		A. rasoi:		
	01	I. diritti	13%	5%
	08	II. altri	17%	7%
		B. lame e coltelli:		
	12	I. lame per rasoi di sicurezza	16%	7%
	17	II. di altri rasoi	12%	6,5%
	21	C. altre parti e pezzi staccati	17%	7%
82.12	00	**Forbici a due branche e loro lame**	17%	10,5%
82.13		**Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarta); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)**	16%	8,5%
	01	*A. forbici per potare, per sezionare il pollame, e simili*		
	04	*B. tosatrici; utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili*		
	07	*C. coltelleria da ufficio (tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame, ecc.)*		
	11	*D. altri*		
82.14		**Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili :**		
	01	A. di acciaio inossidabile.	19%	—
		B. altri	19%	8,5%
	04	*I. dorati o argentati*		
	07	*II. non nominati*		
82.15	00	**Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci n.ri 82.09, 82.13 e 82.14**	19%	7,5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

NOTA

Non sono, in ogni caso, da considerare come parti di lavori di questo Capitolo gli oggetti di ghisa, ferro od.acciaio previsti dalle voci n.ri 73.25, 73.29, 73.31, 73.32 e 73.35, nonché gli stessi oggetti di altri metalli comuni.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
83.01		**Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni ; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni**	17%	8,5%
		A. serrature, catenacci e lucchetti:		
		I. lucchetti:		
	01	*a. di sicurezza*		
	04	*b. altri*		
	07	*II. serrature per veicoli di ogni specie*		
	11	*III. serrature per mobili*		
		IV. altre serrature; catenacci:		
	14	*a. di sicurezza*		
	17	*b. altri*		
	21	*B. chiavi*		
	24	*C. parti e pezzi staccati*		
83.02		**Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)** . . .	17%	7%
	01	*A. congegni di chiusura automatica per porte*		
	04	*B. cerniere di ogni genere*		
	07	*C. serrature a molla, senza chiave*		
	11	*D. rotelle e simili*		
	14	*E. montature per tende e portiere, e loro accessori*		
	17	*F. attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole, ed oggetti simili*		
	21	*G. spagnolette e loro accessori*		
		H. altri:		
	24	*I. per edifici (per porte, finestre, imposte, scuri, persiane, scale, ecc.)*		
	27	*II. per mobili*		
	31	*III. per bauli, cofani, cofanetti, ed altri lavori simili*		
	34	*IV. non nominati*		
83.03	00	**Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni** .	17%	8,5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV **83.04**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
83.04	00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03	16%	8%
83.05		Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni	19%	7,5%
	01	*A. agrafe dei tipi utilizzati nelle cucitrici a pinza o in altri apparecchi, per ufficio*		
	04	*B. altri*		
83.06		Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	18%	9%
	01	*A. dorati o argentati*		
		B. altri:		
	04	*I. di rame*		
	07	*II. di altri metalli comuni*		
83.07		Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni	18%	7%
		A. apparecchi:		
		I. non elettrici:		
	04 (n)	*a. lanterne a vento*		
	07	*b. lampade a reticelle ad incandescenza*		
	11	*c. altri*		
		II. elettrici:		
	14	*a. lampade per illuminazione di locali*		
	17	*b. lampade da esterni*		
	22	*c. altri (lampade portatili, lampade dei tipi per usi speciali, ecc.)*		
	25	*B. parti e pezzi staccati*		
83.08		Tubi flessibili di metalli comuni	17%	7%
	01	*A. di ferro o di acciaio*		
	04	*B. di altri metalli comuni*		
83.09		Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamento; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni	16%	6,5%
		A. magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili:		
	01	*I. fissati su strisce di materia tessile*		
	04	*II. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XV

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*83.09*)	06	*B. rivetti tubolari*		
	08	*C. rivetti a gambo biforcuto*		
	11	*D. altri*		
83.10	00	**Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni**	18%	9%
83.11	00	**Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni**	18%	9%
83.12	00	**Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili ; specchi metallici**	19%	9,5%
83.13		**Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni :**		
		A. capsule otturanti o coprituraccioli, di alluminio o di piombo:		
	01	I. capsule di alluminio, di diametro massimo di 21 mm, anche provviste internamente di una rondella di gomma, ma non associate ad altre materie	18%	7%
	04	II. altri	18%	11%
		B. altri	18%	7%
	07	*I. tappi corona*		
	11	*II. chiusure a museruola ed altri oggetti per fissare i tappi, di fili metallici*		
	14	*III. non nominati*		
83.14		**Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni**	19%	7,5%
	01	*A. di metalli comuni non ferrosi, non incisi*		
	04	*B. altri*		
83.15		**Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:**		
	01	A. elettrodi per saldature, con anima di acciaio, rivestiti di materie refrattarie.	15%	10%
		B. altri	15%	7,5%
	04	*I. di ghisa, di ferro o di acciaio*		
	07	*II. di altri metalli comuni o di carburi metallici*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI; MATERIALE ELETTRICO

NOTE

1. Questa Sezione non comprende:
   a) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie plastiche artificiali del Capitolo 39, le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di gomma vulcanizzata (n. 40.10), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita, quali rondelle, giunti, valvole e simili (n. 40.14);
   b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti (n. 42.04) o di pelli da pellicceria (n. 43.03);
   c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti ed altri supporti simili di qualsiasi materia (per esempio, Capitoli 39, 40, 44, 48 o Sezione XV);
   d) le carte ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard e simili, della voce n. 48.21;
   e) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie tessili (n. 59.16) ed i manufatti per usi tecnici di materie tessili (n. 59.17);
   f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, delle voci n.ri 71.02 o 71.03, nonché i lavori costituiti esclusivamente di queste materie, della voce numero 71.15:
   g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
   h) le tele e le cinghie senza fine di fili o nastri metallici (Sezione XV);
   ij) gli oggetti dei Capitoli 82 e 83;
   k) il materiale da trasporto della Sezione XVII;
   l) gli oggetti del Capitolo 90;
   m) gli oggetti d'orologeria (Capitolo 91);
   n) gli utensili intercambiabili della voce n. 82.05 e le spazzole costituenti elementi di macchine (n. 96.02), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (Capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci n.ri 68.04, 69.09, ecc.;
   o) gli oggetti del Capitolo 97.
2. Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota 1 di questa Sezione e nella Nota 1 dei Capitoli 84 e 85, le parti ed i pezzi staccati di macchine (ad eccezione delle parti e pezzi staccati degli oggetti previsti dalle voci n.ri 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 e 85.27) sono da classificare sulla base delle regole seguenti:
   a) le parti ed i pezzi staccati consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei Capitoli 84 o 85 (escluse le voci n.ri 84.65 o 85.28) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque possa essere la macchina alla quale sono destinati;
   b) le parti ed i pezzi staccati, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a piú macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci n.ri 84.59 o 85.22), rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine, o, se del caso, nelle voci n.ri 84.38, 84.48 o 84.55; tuttavia le parti ed i pezzi staccati, destinati, principalmente agli oggetti tanto della voce n. 85.13 quanto della voce n. 85.15, sono da classificare nella voce n. 85.13;
   c) le altre parti e pezzi staccati rientrano nelle voci n.ri 84.65 o 85.28.
3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o piú funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
4. Le macchine motrici di qualsiasi specie, annesse a macchine operatrici, oppure presentate insieme a macchine operatrici, purché queste ultime siano evidentemente destinate a ricevere le prime (basamento comune, posto riservato nell'incastellatura comune, supporto a mensola fissato a questa o altre disposizioni costruttive simili), seguono il regime della macchina che debbono azionare. La stessa norma si applica per le cinghie di trasmissione e per i nastri trasportatori, montati sulle macchine o presentati contemporaneamente alle macchine sulle quali sono evidentemente destinati ad essere montati. *Il peso delle suddette macchine motrici e delle cinghie di trasmissione o di trasporto entra nel computo per la determinazione degli scaglioni di peso previsti in tariffa.*
5. Ai fini dell'applicazione delle Note che precedono, il termine « macchine » è valido anche per i diversi apparecchi e congegni di questa Sezione.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI

2. *Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la Dogana l'esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei differenti colli.*

3. *A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, le disposizioni della Regola generale per l'interpretazione della tariffa doganale 2.a) si applicano anche alle macchine presentate a riprese.*

4. *Gli astucci, cofani o contenitori simili, presentati insieme agli oggetti di questa Sezione, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare con questi oggetti. Presentati isolatamente, seguono il loro proprio regime.*

5. *(EURATOM) Le macchine e gli apparecchi appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati, non espressamente nominati in alcuna voce di questa Sezione, sono da assoggettare al dazio dell' 11 %, qualunque sia la voce dei Capitoli 84 ed 85 nella quale essi rientrano.*

* * *

A) Ai sensi della Nota complementare n. 2, se il documento illustrato richiesto dalla Dogana è redatto in lingua straniera, deve essere tradotto oppure deve essere corredato da una dichiarazione in lingua italiana, contenente le indicazioni richieste e certificata esatta dall'operatore.

B) Le macchine che, per le dimensioni od il peso, non sono suscettibili di essere presentate allo sdoganamento in una sola volta, possono essere presentate a riprese, senza che per questo fatto muti la loro classificazione. In questo caso, per ottenere il trattamento stabilito per le macchine della rispettiva specie, l'operatore deve presentare alla Dogana, all'atto della prima spedizione, i disegni principali dell'intera macchina, con l'indicazione del relativo valore e peso, ed un elenco delle parti costitutive di essa, con l'indicazione approssimativa del loro peso e valore, nonché del termine entro il quale saranno ultimate le spedizioni. Tale termine non potrà eccedere i sei mesi, salvo eventuali proroghe che saranno concesse dal Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Dogane e II. II. – in relazione a particolari necessità rappresentate dagli interessati con apposita documentata istanza.
Il rilascio delle singole spedizioni è subordinato, nel caso d'importazione, al deposito dei diritti afferenti alle parti e pezzi staccati di macchine o alle macchine complete, secondo la classificazione che comporti il dazio più elevato.
In caso di variazione ai dazi portati dalla Tariffa, dopo aver effettuata la prima importazione di parte della macchina, si applica alla macchina completa il trattamento daziario più favorevole.

C) Le macchine della stessa specie, montate in batteria, sono da classificare, ciascuna, secondo il proprio peso e valore, comprendendo in questi la parte proporzionale della incastellatura e degli organi comuni.

D) Salvo disposizioni contrarie, seguono lo stesso trattamento della macchina alla quale sono annessi o alla quale sono destinati ad essere annessi, purché, in quest'ultimo caso, siano presentati contemporaneamente e siano ad essa pertinenti:

a) gli apparecchi, strumenti e dispositivi, ausiliari;

b) le pompe;

c) i contrappesi aventi una funzione dinamica (quelli aventi una funzione statica seguono il trattamento loro proprio);

d) i tubi e le rubinetterie;

e) gli oggetti di materie tessili, indispensabili per il funzionamento della macchina;

f) i ventilatori;

g) gli apparecchi ausiliari per riscaldare e simili;

h) gli utensili di lavoro, i porta-utensili ed altri dispositivi, che normalmente vanno fissati simultaneamente sulle macchine e fanno parte integrante delle stesse.

Seguono, invece, il trattamento proprio i copertoni, anche se presentati come coperture delle macchine e, se presentati in soprannumero, gli utensili di lavoro, i porta-utensili, i pezzi di ricambio o di trasformazione e gli oggetti di materie tessili indispensabili per il funzionamento della macchina.
A richiesta dell'interessato, è ammessa al trattamento della macchina una sola serie di chiavi.
Seguono, egualmente, lo stesso trattamento della macchina alla quale sono destinati i basamenti e gli zoccoli, i quadri di controllo o di comando, presentati insieme ad essa.

E) I carrelli ed i vagoncini destinati ad introdurre ed a togliere la materia da lavorare dalle macchine ed a sostenervela durante la lavorazione, si tassano insieme con la macchina rispettiva.

F) Le macchine, sottoposte a diverso trattamento in base al peso, sono classificate secondo il peso netto reale. A tale effetto non si tiene conto del peso degli apparecchi, strumenti e dispositivi ausiliari, delle pompe, dei contrappesi dinamici e degli altri organi ed oggetti che, secondo il disposto della precedente Nota D), seguono il trattamento delle macchine rispettive.
Si tiene conto, invece, del peso proporzionale della incastellatura e degli organi comuni, nei casi previsti dalle Note C) e D) precedenti; si tiene conto altresì, del peso dei carrelli e dei vagoncini, da tassare insieme alle macchine rispettive, secondo il disposto della Nota E) precedente.
La classificazione, secondo il peso, delle macchine presentate non montate, ai sensi della Regola generale per l'interpretazione della tariffa doganale 2.a), è determinata dal peso netto totale, purché le parti ed i pezzi staccati costitutivi siano numerati e sia, inoltre, esibito, indipendentemente dai documenti richiesti dalla Nota A), un disegno portante gli stessi numeri di riferimento nonché un elenco riassuntivo ugualmente numerato.

G) Sugli organi di illuminazione elettrica, è dovuta, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.
La stessa sovrimposta è da riscuotere sugli anzidetti prodotti tassabili, inseriti su macchine, apparecchi o congegni di questa Sezione, oppure presentati insieme alle dette macchine, apparecchi e congegni, cui sono destinati.

H) Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI

CAPITOLO 84

CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo :
   a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del Capitolo 68;
   b) gli apparecchi, macchine, congegni (ad esempio, pompe) e loro parti, di materie ceramiche (Capitolo 69);
   c) le vetrerie per laboratorio (n. 70.17) ed i lavori di vetro per usi tecnici (n.ri 70.20 e 70.21);
   d) gli oggetti delle voci n.ri 73.36 e 73.37 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (Capitoli da 74 a 81);
   e) gli utensili e le macchine utensili elettromeccaniche, a mano della voce n. 85.05, nonché gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico, della voce n. 85.06.

2. Salvo il disposto delle Note 3 e 4 della Sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia sotto le voci dal n. 84.01 al n. 84.21 incluso, sia sotto le voci dal n. 84.22 al n. 84.60 incluso, sono da classificare nelle voci dal n. 84.01 al n. 84.21.

   Tuttavia,

   — non rientrano nella voce n. 84.17 :
   a) le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (n. 84.28);
   b) gli apparecchi umidificatori dei grani per molini (n. 84.29);
   c) i diffusori per zuccherifici (n. 84.30);
   d) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (n. 84.40);
   e) gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha soltanto una funzione accessoria;

   — non rientrano nella voce n. 84.19 :
   a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (n. 84.41);
   b) le macchine ed apparecchi da ufficio della voce n. 84.54.

3. A) Sono considerate « macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione », ai sensi della voce n. 84.53 :
   a) le macchine numeriche le cui memorie permettono di registrare, oltre al o ai programmi di elaborazione e ai dati da elaborare, un programma di traduzione dal linguaggio convenzionale, nel quale i programmi sono scritti, nel linguaggio utilizzabile dalla macchina. Queste macchine devono avere una memoria principale direttamente accessibile per l'esecuzione di un programma di una capacità almeno sufficiente per registrare le parti dei programmi di elaborazione e di traduzione e i dati, immediatamente necessari per l'elaborazione in corso. Esse devono, inoltre, sulla base delle istruzioni contenute nel programma iniziale, essere in grado, con decisione logica, di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;
   b) le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano, almeno: organi analogici, organi di comando e dispositivi di programmazione;
   c) le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici.

   B) Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro. Deve essere considerata come facente parte di un sistema completo, ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti :
   a) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o piú altre unità intermedie;
   b) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare, deve essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma-codice o segnali — utilizzabile dal sistema, a meno che non si tratti di una unità di alimentazione stabilizzata).

   Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce n. 84.53.

4. Rientrano nella voce n. 84.62 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce di piú dell' 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.

   Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce n. 73.40.

5. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite, dalla precedente Nota 2 e dalla Nota 3 della Sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale, oppure, qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, nella voce n. 84.59.

   In ogni caso, rientrano ugualmente nella voce n. 84.59 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (trefolatrici, riunitrici, cordatrici, ecc.).

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI CAPITOLO 84

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Si considerano come « motori per aerodine » della voce n. 84.06-A soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.*
2. *Agli effetti della voce n. 84.45-C-VI-a, si considera come sistema di regolazione micrometrica qualsiasi dispositivo che permetta di valutare o di regolare ad almeno 1/100 di mm (0,01 mm) circa, il valore dello spostamento di un organo importante della macchina, come: tavola, albero, portamolle, ecc.*
3. *Si considerano come « macchine per tracciare » (« à pointer ») della voce n. 84.45-C-VII, le macchine utensili che rispondono alle seguenti condizioni:*
   a) lavorazione effettuata « secondo coordinate »;
   b) precisione nell'avanzamento della tavola portapezzo e della slitta portamandrino con errore non superiore a 0,005 mm.
4. *(EURATOM) Il termine « reattori nucleari » (voce n. 84.59-B) indica il complesso delle apparecchiature e dei dispositivi contenuti nella zona di uno schermo biologico, ivi compreso, eventualmente, lo schermo stesso, nonché i dispositivi che fanno parte integrante delle parti contenute nella zona (in particolare le barre di regolazione ed i loro dispositivi di guida e di comando nella misura in cui fanno parte integrante delle barre suddette) o di altre parti contenute nell'interno della zona.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
84.01		**Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette « ad acqua surriscaldata »**	14%	5,5%
		A. caldaie:		
		I. multitubolari (a tubi d'acqua):		
	02 (n)	*a. con produzione oraria di vapore superiore a 45 tonnellate*		
	05 (n)	*b. altre*		
	08 (n)	*II. a tubi da fumo*		
	11 (n)	*III. altre*		
	14	*B. parti e pezzi staccati*		
84.02		**Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01 (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore**	14%	5,5%
	01	*A. apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01*		
	04	*B. condensatori per macchine a vapore*		
	07	*C. parti e pezzi staccati*		
84.03	00	**Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori**	14%	5,5%
84.04	00	**Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore**	13%	6,5%
84.05		**Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separate dalle loro caldaie**	13%	5%
		A. macchine:		
	01 (n)	*I. macchine a vapore a pistone (alternative)*		
	04 (n)	*II. turbine a vapore*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI **84.05**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(84.05)		*B. parti e pezzi staccati:*		
	07	*I. pale, palette e rotori*		
	11	*II. altri*		
84.06		**Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:**		
		A. motori per aerodine, rispondenti alla definizione della Nota complementare 1 di questo Capitolo, di potenza:		
	01 (n)	I. di 400 CV o meno	15%(2)(3)	6%
	04 (n)	II. di più di 400 CV	10%(2)(3)	4%
	07 (n)	B. propulsori speciali del tipo «fuoribordo»	18%	11%
		C. altri motori:		
		I. motori a scoppio (con accensione a scintilla) con cilindrata:		
		a. di 250 cm^3 o meno	22% (4)	9%
		1. di propulsione per autoveicoli del Capitolo 87:		
	09 (n)	*aa. di 50 cm^3 o meno*		
	12 (n)	*bb. di più di 50 cm^3 fino a 250 cm^3*		
	15 (n)	*2. altri*		
		b. di più di 250 cm^3:		
		1. destinati all'industria del montaggio:		
		dei motocoltivatori della voce n. 87.01-A,		
		degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere,		
		degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2.800 cm^3,		
		degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (1)	18%	7%
	17 (n)	*aa. di più di 250 cm^3 fino a 1.000 cm^3*		
	21 (n)	*bb. di più di 1.000 cm^3 fino a 1.500 cm^3*		
	24 (n)	*cc. di più di 1.500 cm^3 fino a 4.000 cm^3*		
	27 (n)	*dd. di più di 4.000 cm^3*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ed essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da determinarsi dal Ministero delle Finanze.

(3) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

(4) *Per i motori diversi da quelli per velocipedi, motocicli e autoveicoli, l'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa o se importati dal Corpo della Guardia di Finanza.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI **84.06**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(**84.06**-C-I-b)		2. altri	18% (2)	12%
		aa. di propulsione per autoveicoli del Capitolo 87:		
	30 (n)	*α. di più di 250 cm³ fino a 1.000 cm³*		
	32 (n)	*β. di più di 1.000 cm³ fino a 1.500 cm³*		
	33 (n)	*γ. di più di 1.500 cm³ fino a 4.000 cm³*		
	35 (n)	*δ. di più di 4.000 cm³*		
	38 (n)	*bb. per navi*		
	40 (n)	*cc. non nominati*		
		II. motori a combustione interna (con accensione per compressione):		
	45 (n)	a. motori di propulsione per navi (1)	15% (3)	11%
		b. altri:		
		1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della voce n. 87.01-A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2.500 cm³, degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (1)	18%	7%
	51 (n)	*aa. di potenza di 100 CV o meno*		
	55 (n)	*bb. di potenza di più di 100 CV*		
		2. non nominati.	18% (2)	14%
	59 (n)	*aa. di propulsione per autoveicoli del Capitolo 87*		
		bb. altri:		
	62 (n)	*α. di potenza di 100 CV o meno*		
	65 (n)	*β. di potenza di più di 100 CV fino a 1.000 CV*		
	68 (n)	*γ. di potenza di più di 1.000 CV*		
		D. parti e pezzi staccati:		
	71	I. di motori per aerodine	12%(4)(5)	5%
		II. di altri motori	16%	7%
		a. di motori di propulsione per autoveicoli del Capitolo 87:		
	72	*1. blocchi-cilindri, carters*		
	75	*2. testate, cilindri e camicie*		
	79	*3. bielle*		
	82	*4. pistoni*		
	88	*5. altri*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) *Per i motori diversi da quelli per motocicli e autoveicoli, l'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa o se importati dal Corpo della Guardia di Finanza.*

(3) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa o se importati dal Corpo della Guardia di Finanza.*

(4) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da determinarsi dal Ministero delle Finanze.

(5) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

84.06

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*84.06-* D-II)		*b. altri:*		
	89	*1. blocchi-cilindri, carters*		
	90	*2. testate, cilindri e camicie*		
	93	*3. bielle*		
	94	*4. pistoni*		
	98	*5. non nominati*		
84.07		**Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche**	15%	6%
	01 (n)	*A. turbine idrauliche*		
	04	*B. ruote idrauliche ed altre macchine motrici idrauliche*		
	07	*C. parti e pezzi staccati*		
84.08		**Altri motori e macchine motrici :**		
		A. propulsori a reazione:		
		I. turboreattori d'una spinta di:		
	01 (n)	a. 2.500 kg o meno	12%(1)(2)	6%
	04 (n)	b. più di 2.500 kg	12%(1)(2)	5%
	07 (n)	II. altri (statoreattori, pulsoreattori, razzi, ecc.)	12%(1)(2)	6%
		B. turbine a gas:		
		I. turbopropulsori d'una potenza di:		
	11 (n)	a. 1.500 CV o meno	15%(1)(2)	7,5%
	14 (n)	b. più di 1.500 CV	12%(1)(2)	5%
	17 (n)	II. altri	14%	5,5%
	21	C. altri motori e macchine motrici	14%	7%
		D. parti e pezzi staccati:		
	24	I. di propulsori a reazione o di turbopropulsori	12%(1)(2)	5%
	27	II. altri	14%	5,5%
84.09		**Rulli compressori a propulsione meccanica**	13%	5%
		A. rulli compressori:		
	01 (n)	*I. a vibrazione*		
	04 (n)	*II. altri*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		

(1) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da determinarsi dal Ministero delle Finanze.

(2) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI **84.10**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
84.10		**Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.) :**		
		A. pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo	15%	6,5%
		I. pompe:		
	01 (n)	*a. dei tipi utilizzati per la distribuzione dei carburanti e lubrificanti*		
	05 (n)	*b. altre*		
	06	*II. parti e pezzi staccati*		
		B. altre pompe:		
		I. pompe che possono fornire una pressione uguale o superiore a 20 Bar	12%	9%
	08 (n)	*a. pompe a mano*		
	09 (n)	*b. pompe di ogni specie per motori a scoppio o a combustione interna*		
		c. altre:		
	10 (n)	*1. alternative*		
	12 (n)	*2. rotative*		
	13 (n)	*3. centrifughe, comprese le turbopompe*		
	15 (n)	*4. non nominate*		
		II. pompe non nominate	12%	6%
	16 (n)	*a. pompe a mano*		
	17 (n)	*b. pompe di ogni specie per motori a scoppio o a combustione interna*		
		c. altre:		
	21 (n)	*1. alternative*		
	24 (n)	*2. rotative*		
	28 (n)	*3. centrifughe, comprese le turbopompe*		
	34 (n)	*4. non nominate*		
	37	III. parti e pezzi staccati	12%	6%
	41	C. elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	14%	5,5%
84.11		**Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili :**		
		A. pompe e compressori:		
	01 (n)	I. pompe (a mano od a pedale) per gonfiare i pneumatici ed oggetti simili	16%	6,5%

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

84.11

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(84.11-A)		II. pompe per vuoto che possono fornire un vuoto inferiore a 10^{-2} Torr; compressori centrifughi o assiali che consentono un rapporto di compressione almeno uguale a 2 e una portata di più di 3.000 m³ al minuto; compressori alternativi fissi di peso superiore a 2.000 kg . . .	12%	9%
	05 (n)	*a. pompe per vuoto che possono fornire un vuoto inferiore a 10^{-2} Torr*		
	06 (n)	*b. compressori centrifughi o assiali che consentono un rapporto di compressione almeno uguale a 2 e una portata di più di 3.000 m³ al minuto*		
	09 (n)	*c. compressori alternativi fissi di peso superiore a 2.000 kg*		
		III. altre pompe e compressori	12%	6%
	12 (n)	*a. pompe per vuoto*		
		b. compressori per gruppi frigoriferi:		
	14 (n)	*1. di 350 Kcal/h o meno*		
		2. di più di 350 Kcal/h:		
	17 (n)	*aa. a chiusura ermetica o semi-ermetica*		
	21 (n)	*bb. altri*		
		c. altri:		
	25 (n)	*1. montati su telai trainabili*		
		2. non nominati:		
	28 (n)	*aa. alternativi*		
	29 (n)	*bb. centrifughi o assiali*		
	32 (n)	*cc. altri*		
	35	IV. parti e pezzi staccati	12%	6%
		B. generatori a pistoni liberi	10% (1)	4%
	37 (n)	*I. generatori*		
	41	*II. parti e pezzi staccati*		
		C. ventilatori e simili	13%	6,5%
		I. ventilatori e simili (diversi da quelli della voce n. 85.06):		
	44 (n)	*a. elicoidali o assiali*		
	47 (n)	*b. altri*		
	51	*II. parti e pezzi staccati*		
84.12		**Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità . . . .**	12%	8%
	01	*A. con attrezzatura frigorifera*		
	04	*B. senza attrezzatura frigorifera*		

(1) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati alla Amministrazione della Difesa.*

SEZIONE XVI

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
84.13		**Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per la eliminazione delle ceneri e dispositivi simili**	14%	5,5%
		A. bruciatori a combustibili liquidi (polverizzatori):		
		I. bruciatori:		
	02 (n)	*a. con dispositivo di controllo automatico montato*		
	05 (n)	*b. altri*		
	08	*II. parti e pezzi staccati*		
	11	*B. bruciatori a combustibili solidi polverizzati o a gas; briciatori misti*		
	14	*C. altri*		
84.14		**Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11 :**		
	01 (n)	A. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11%	5,5%
		B. altri	14%	5,5%
		I. forni:		
	04 (n)	*a. per la fusione, l'arrostimento o altro trattamento termico dei minerali o dei metalli*		
	07 (n)	*b. per i prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria*		
	11 (n)	*c. non nominati*		
		II. parti e pezzi staccati:		
	14	*a. di forni per la fusione, l'arrostimento o altro trattamento termico dei minerali o dei metalli*		
	17	*b. di forni per i prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria*		
	21	*c. di forni non nominati*		
84.15		**Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie :**		
		A. evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi per uso domestico	13%	4,5%
	02	*I. evaporatori*		
	05	*II. condensatori*		
		B. altri	13%	5%
		I. materiale, macchine ed apparecchi:		
		a. frigoriferi per uso domestico:		
		1. elettrici, a compressione:		
	08 (n)	*aa. muniti di un compartimento a basse temperature (non superiore a —18° C), con sportello separato (congelatore)*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI 84.15

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(84.15-B-I-a-1)		*bb. altri:*		
	12 (n)	*α. tipo tavolo*		
	15 (n)	*β. da incassare*		
		γ. non nominati, di capacità:		
	18 (n)	*a'. inferiore o uguale a 200 litri*		
	22 (n)	*b'. superiore a 200 litri*		
	24 (n)	*2. elettrici, ad assorbimento*		
	27 (n)	*3. non elettrici*		
		b. conservatori a basse temperature (non superiore a —18° C):		
	31 (n)	*1. armadi e cofani*		
	34 (n)	*2. vetrine e banchi*		
	37 (n)	*3. altri*		
		c. altri:		
		1. mobili frigoriferi:		
	41 (n)	*aa. vetrine e banchi*		
	44 (n)	*bb. altri*		
		2. attrezzature frigorifere, di potenza:		
	47 (n)	*aa. inferiore o uguale a 350 Kcal/h*		
	51 (n)	*bb. superiore a 350 Kcal/h fino a 2.000 Kcal/h*		
	54 (n)	*cc. superiore a 2.000 Kcal/h*		
	57	*II. parti e pezzi staccati*		
84.16		**Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine . . .**	13%	5%
		A. calandre e laminatoi:		
	01	*I. per l'industria tessile*		
	04	*II. altri*		
		B. parti e pezzi staccati:		
		I. cilindri:		
	05	*a. di ghisa*		
	08	*b. altri*		
	11	*II. altri*		
84.17		**Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:**		
	01	A. apparecchi per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A (EURATOM)	11%	5,5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI 84.17

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(84.17)	04	B. apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11%	5,5%
	09	C. scambiatori di temperatura	11%	4,5%
		D. macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde:		
		I. a riscaldamento elettrico	18%	9%
	17 (n)	*a. macchine e apparecchi*		
	21	*b. parti e pezzi staccati*		
	24	II. altri	12%	6%
		E. apparecchi medico-chirurgici di sterilizzazione:		
	27	I. a riscaldamento elettrico	17%	8,5%
	31	II. altri	14%	7%
		F. altri:		
		I. scaldacqua e scaldabagni, non elettrici	15%	6%
	34	*a. per uso domestico*		
	37	*b. per altri usi*		
		II. non nominati	14%	5,5%
		a. essiccatoi:		
	39	*1. per l'agricoltura*		
	42	*2. per l'industria dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco*		
	44	*3. per l'industria chimica*		
	47	*4. per le industrie del legno, delle paste per carta, della carta e dei cartoni*		
	51	*5. altri*		
	55	*b. apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o dei gas*		
	58	*c. apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete*		
		d. altri apparecchi e dispositivi:		
	62	*1. per le industrie del latte*		
	65	*2. per l'industria dei grassi e degli oli alimentari*		
	68	*3. per la fabbricazione dello zucchero*		
	72	*4. per la fabbricazione della cioccolata, dei confetti, delle caramelle, e di simili prodotti dolciari*		
	75	*5. per il trattamento di altri prodotti delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco*		
	78	*6. per le industrie delle paste per carta, della carta e dei cartoni*		
	82	*7. per l'industria chimica*		
	85	*8. per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali*		
	88	*9. non nominati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI **84.17**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(84.17-F-II)		*e. parti e pezzi staccati:*		
	91	*1. di essiccatoi*		
	94	*2. di apparecchi e dispositivi per la liquefazione della aria o dei gas*		
	97	*3. di altri apparecchi e dispositivi*		
84.18		**Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:**		
	01	A. per la separazione degli isotopi dell'uranio (EURATOM)	5%	4,5%
	04	B. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A (EURATOM)	11%	5,5%
	07	C. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11%	5,5%
		D. altri:		
		I. centrifughe ed idroestrattori centrifughi:		
		a. idroestrattori per biancheria, a funzionamento elettrico, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg	18%	8%
	17 (n)	*1. apparecchi*		
	21	*2. parti e pezzi staccati*		
		b. altri	13%	5%
		1. apparecchi:		
	24 (n)	*aa. idroestrattori per biancheria, a funzionamento elettrico, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg*		
	27 (n)	*bb. centrifughe per laboratori*		
	28 (n)	*cc. scrematrici e chiarificatrici per il trattamento del latte*		
	31 (n)	*dd. non nominati*		
		2. parti e pezzi staccati:		
	33	*aa. di scrematrici e di chiarificatrici per il trattamento del latte*		
	35	*bb. altri*		
		II. apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas	15%	6%
		a. apparecchi:		
		1. per filtrare o depurare liquidi:		
	37	*aa. per motori*		
		bb. altri:		
	41	*α. apparecchi per filtrare o depurare le acque*		
		β. apparecchi per filtrare o depurare altri liquidi:		
	44	*a'. per filtrare o depurare le bevande*		
	45	*b'. per filtrare o depurare gli oli ed i grassi alimentari*		
	48	*c'. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

84.18

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(84.18-D-II-a)		*2. per filtrare o depurare i gas:*		
	51	*aa. per motori*		
	54	*bb. altri*		
		b. parti e pezzi staccati:		
	57	*1. di apparecchi per filtrare o depurare le acque*		
	61	*2. di apparecchi per filtrare o depurare altri liquidi*		
	64	*3. di apparecchi per filtrare o depurare i gas*		
84.19		**Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame :**		
		A. macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento	18%	7%
		I. macchine e apparecchi:		
	01 (n)	*a. per uso domestico*		
	04 (n)	*b. per altri usi*		
	07	*II. parti e pezzi staccati*		
		B. altri	13%	5%
	11	*I. per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori*		
	14	*II. per impacchettare o imballare le merci*		
	17	*III. non nominati*		
84.20		**Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia**	15%	6%
		A. apparecchi e strumenti per pesare:		
		I. apparecchi e strumenti:		
	01 (n)	*a. bilance per la cucina e bilance pesabambini*		
	04 (n)	*b. basculle a ponte ed altre piattaforme fisse per pesare*		
	05 (n)	*c. basculle per la pesatura continua su nastri trasportatori*		
	06 (n)	*d. basculle per pesi costanti e basculle insaccatrici*		
		e. altri:		
	08 (n)	*1. non automatici*		
		2. semiautomatici ed automatici:		
	09 (n)	*aa. basculle pesapersone, escluse quelle funzionanti con monete*		
		bb. altri:		
	10 (n)	*α. di portata inferiore o uguale a 30 kg*		
	12 (n)	*β. di portata superiore a 30 kg*		
	14	*II. parti e pezzi staccati*		
	17	*B. pesi per qualsiasi bilancia*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI **84.21**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
84.21		**Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto**	12%	6%
		A. apparecchi meccanici (anche a mano), per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente:		
		I. per spruzzare gli insetticidi, fungicidi, erbicidi, e prodotti simili:		
		a. portatili:		
	02	*1. senza motore*		
	03	*2. con motore*		
	04	*b. altri*		
	05	*II. per annaffiare*		
	06	*III. altri*		
	07	*B. estintori, anche carichi*		
	11	*C. pistole a spruzzo ed apparecchi simili*		
	14	*D. macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto*		
84.22		**Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23 :**		
	01	A. manipolatori meccanici a distanza, fissi o mobili, non maneggiabili « a mano libera », appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive (EURATOM)	8%	4%
	07	B. gru automobili, su ruote, che non possono circolare su rotaie.	14%	9%
	14	C. macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre	14%	8,5%
		D. altri	14%	5,5%
		I. macchine ed apparecchi:		
	17	*a. taglie e paranchi*		
		b. binde e martinetti:		
	21	*1. meccanici o idraulici*		
	24	*2. altri*		
		c. argani e verricelli:		
	27	*1. elettrici*		
	31	*2. altri*		
	34	*d. ascensori, montacarichi e discensori*		
	37	*e. trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi*		
	41	*f. benne, pinze, grinfe e simili*		
		g. gru e ponti scorrevoli:		
	42	*1. gru su cingoli*		
	43	*2. altri*		
	45	*h. apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici*		
	48	*ij. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI 84.22

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(**84.22-** D)		*II. parti e pezzi staccati:*		
	51	*a. di taglie e paranchi*		
	54	*b. di argani e verricelli*		
	57	*c. di ascensori, montacarichi e discensori*		
	61	*d. di trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi*		
	64	*e. di gru e ponti scorrevoli*		
	67	*f. di altre macchine ed apparecchi*		
84.23		**Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03 :**		
		A. macchine ed apparecchi per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo:		
		I. automobili, su cingoli o su ruote, che non possono circolare su rotaie.	15%	11%
		a. macchine ed apparecch':		
	02 (n)	*1. pale meccaniche, escavatori*		
	05 (n)	*2. apripista (buldozer, angledozer), livellatrici*		
	08 (n)	*3. altri*		
	12	*b. parti e pezzi staccati*		
		II. altri:		
		a. macchine di sondaggio e di perforazione	9%	3,5%
	15 (n)	*1. macchine ed apparecch*		
	18	*2. parti e pezzi staccati*		
		b. non nominati	14%	5,5%
		1. macchine ed apparecchi:		
	22 (n)	*aa. rulli compressori (esclusi quelli delle voci n.ri 84.09 e 84.24)*		
	25	*bb. altri*		
	27	*2. parti e pezzi staccati*		
		B. battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03	15%	7,5%
		I. macchine ed apparecchi:		
	31 (n)	*a. battipali*		
	34 (n)	*b. spazzaneve (esclusi gli spazzaneve automobili della voce n. 87.03)*		
	37	*II. parti e pezzi staccati*		
84.24		**Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi . . . .**	11%	4,5%
	01 (n)	*A. macchine, apparecchi e congegni:*		
		I. aratri di ogni tipo		
	04 (n)	*II. scarificatori, coltivatori, estirpatori, sarchiatrici, zappatrici ed erpici*		
	07 (n)	*III. seminatrici, macchine per piantare e trapiantare*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

84.24

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(84.24-A)	11 (n)	*IV. spanditori e distributori di concime (spandiconcime)*		
	14 (n)	*V. altri*		
	17	*B. parti e pezzi staccati*		
84.25		**Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29 . .**	11%	4,5%
		A. macchine, apparecchi e congegni:		
		I. tosatrici da prato:		
	02 (n)	*a. con motore*		
	03 (n)	*b. senza motore*		
		II. falciatrici, (comprese le barre falcianti da montare su trattore):		
	05 (n)	*a. motofalciatrici*		
	06 (n)	*b. altre falciatrici (comprese le barre falcianti da montare su trattore)*		
		III. mietitrici-trebbiatrici:		
	09 (n)	*a. automotrici*		
	12 (n)	*b. altre*		
	14 (n)	*IV. raccoglitrici-trebbiatrici; trebbiatrici e loro apparecchi ausiliari*		
		V. apparecchi da fienagione:		
	15 (n)	*a. rastrelli-spandifieno, ranghinatori, voltafieno*		
	18 (n)	*b. altri*		
		VI. presse da paglia e da foraggio:		
	21 (n)	*a. presse raccoglitrici*		
	24 (n)	*b. altre*		
	25 (n)	*VII. macchine ed apparecchi per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali*		
	27 (n)	*VIII. selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli*		
	29 (n)	*IX. macchine per la raccolta delle patate*		
	30 (n)	*X. scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole*		
	32 (n)	*XI. altri*		
	34	*B. parti e pezzi staccati*		
84.26		**Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte. . . . .**	11%	5,5%
		A. macchine e apparecchi:		
	01 (n)	*I. mungitrici*		
	04 (n)	*II. altri*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
84.27		**Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili**	12%	6%
	01	*A. torchi*		
	04	*B. altri*		
84.28		**Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticultura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura**	12%	5%
		A. macchine ed apparecchi :		
	01	*I. incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura*		
	03	*II. apparecchi per la preparazione degli alimenti per animali*		
	05	*III. altri*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		
84.29		**Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie**	13%	8,5%
		A. macchine, apparecchi e congegni:		
	01	*I. per la miscela, la pulitura, la crivellatura e la preparazione dei cereali e dei legumi secchi prima della macinazione*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		
84.30		**Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari**	13%	5%
		A. macchine ed apparecchi:		
	01	*I. per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari*		
	04	*II. per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata*		
	07	*III. per la fabbricazione dello zucchero*		
	11	*IV. per la lavorazione delle carni*		
	14	*V. altri*		
	17	*B. parti e pezzi staccati*		
84.31		**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone :**		
		A. per la fabbricazione della carta e del cartone	12%	5%
	07	*I. macchine ed apparecchi*		
	11	*II. parti e pezzi staccati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI 84.31

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(84.31)		B. altri	14%	5,5%
		I. per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta:		
	12	*a. macchine ed apparecchi*		
	13	*b. parti e pezzi staccati*		
		II. per l'appretto e la rifinitura della carta e del cartone:		
	14	*a. macchine ed apparecchi*		
	17	*b. parti e pezzi staccati*		
84.32	00	**Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli**	11%	4,5%
84.33		**Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie**	13%	5%
		A. macchine ed apparecchi:		
		I. tagliatrici:		
	01	*a. tagliatrici-avvolgitrici*		
	04	*b. tagliatrici a taglio trasversale e longitudinale*		
	06	*c. taglierine-raffilatrici*		
	09	*d. altre*		
	11	*II. macchine per fabbricare i sacchi, i sacchetti e le buste*		
	14	*III. macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone*		
	17	*IV. altri*		
		B. parti e pezzi staccati:		
	21	*I. di tagliatrici*		
	24	*II. di altre macchine ed apparecchi*		
84.34		**Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.) :**		
		A. macchine per fondere o per comporre i caratteri:		
		I. macchine per fondere e per comporre i caratteri («linotypes», «monotypes», «intertypes», ecc.)	6%	2,5%
	01 (n)	*a. macchine*		
	04	*b. parti e pezzi staccati*		
		II. altre	13%	5,5%
		a. macchine ed apparecchi:		
	07 (n)	*1. per fondere, senza lavoro di composizione*		
	15 (n)	*2. altre*		
	18	*b. parti e pezzi staccati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI 84.34

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(84.34)		B. lastre, placche, cilindri ed altri organi simili, eccetto le pietre litografiche	16%	7%
	21	*I. per la stampa*		
		II. semplicemente preparati (levigati, graniti, lucidati, ecc.):		
	24	*a. lastre e placche*		
	27	*b. altri*		
		C. altri	14%	5,5%
	34	*I. macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili*		
	37	*II. caratteri per la stampa e tipi isolati simili di ogni specie*		
	42	*III. non nominati*		
84.35		**Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa :**		
		A. macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche:		
		I. macchine per la stampa «in bianca», tipografiche, a cilindro:		
		a. a un giro	12%	6%
	07	*1. macchine*		
	(n) 11	*2. parti e pezzi staccati*		
		b. a due giri	10%	4%
	14	*1. macchine*		
	(n) 17	*2. parti e pezzi staccati*		
		II. macchine per la stampa, rotative	11%	4,5%
		a. macchine:		
	21	*1. rotative per la stampa dei giornali*		
	(n) 24	*2. rotative litografiche*		
	(n) 27	*3. altre*		
	(n) 31	*b. parti e pezzi staccati*		
		III. altri	11%	5,5%
		a. macchine ed apparecchi:		
	32	*1. macchine per la stampa dette «presse a platina»*		
	(n) 35	*2. altri*		
	(n) 38	*b. parti e pezzi staccati*		
	41	B. apparecchi ausiliari per la stampa	13%	6,5%
84.36		**Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili**	12%	5%
	01 (n)	*A. macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche o artificiali*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

84.36

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(84.36)		*B. macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili:*		
	04 (n)	*I. carde*		
	07 (n)	*II. pettinatrici*		
	11 (n)	*III. altri*		
	14 (n)	*C. macchine e telai, per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili*		
	17 (n)	*D. macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili*		
84.37		**Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.):**		
		A. telai per tessitura	11%	4,5%
	01 (n)	*I. per la tessitura dei nastri e delle cinghie*		
		II. altri:		
		a. con navetta:		
	04 (n)	*1. automatici*		
	07 (n)	*2. non automatici*		
	11 (n)	*b. senza navetta*		
		B. telai per maglieria	13%	6%
		I. telai per maglieria:		
		a. rettilinei:		
	14 (n)	*1. a mano*		
		2. a motore:		
	15 (n)	*aa. macchine per maglieria (telai rettilinei semiautomatici)*		
		bb. altri:		
	17 (n)	*α. funzionanti con aghi a becco, tipo « Cotton », e simili*		
	21 (n)	*β. funzionanti con aghi a becco, diversi dal tipo « Cotton », per maglie a catena; telai milanesi, telai Rachel ed altri telai a maglia indemagliabile*		
	25 (n)	*γ. altri*		
		b. circolari:		
	27 (n)	*1. funzionanti con aghi a becco*		
	31 (n)	*2. altri*		
	34 (n)	*II. macchine per apparecchi per rimagliare*		
	37 (n)	C. telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e per reti.	10%	4%
	41 (n)	D. apparecchi e macchine per la preparazione alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)	13%	5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI 84.38

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
84.38		**Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce numero 84.37 (ratiere, meccanismi jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci n.ri 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)**	12%	5%
		A. macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37:		
	01	*I. ratiere, meccanismi Jacquard ed altri meccanismi d'armatura*		
	04	*II. altri*		
		B. pezzi staccati ed accessori delle macchine ed apparecchi della voce n. 84.36:		
		I. di macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili:		
	07	*a. guarniture di carde*		
	11	*b. altri*		
		II. di altre macchine ed apparecchi:		
	14	*a. fusi e loro alette*		
	17	*b. cursori e anelli*		
	21	*c. altri*		
		C. pezzi staccati ed accessori dei telai, macchine ed apparecchi della voce n. 84.37 e delle macchine ed apparecchi ausiliari previsti dalla sottovoce A suindicata:		
	24	*I. navette*		
	27	*II. platine*		
	31	*III. aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie*		
	34	*IV. altri*		
84.39	00	**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli**	13%	5%
84.40		**Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine) :**		
		A. macchine e presse per stirare, a riscaldamento elettrico	16%	6,5%
	01 (n)	*I. macchine e presse*		
	04	*II. parti e pezzi staccati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI **84.40**

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(84.40)		B. macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico:		
		I. a funzionamento elettrico	19%	7,5%
		a. macchine ed apparecchi per lavare la biancheria:		
	07 (n)	*1. completamente automatici*		
	11 (n)	*2. altri*		
	14 (n)	*b. idroestrattori (diversi dai centrifughi)*		
	17	*c. parti e pezzi staccati*		
	21 (n)	II. altri	12%	5%
		C. altri	13%	5%
		I. macchine ed apparecchi:		
	24	*a. dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti*		
	27	*b. per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.*		
		c. per lavare, per imbianchire e per tingere:		
	31	*1. per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg*		
	34	*2. altri*		
		d. per asciugare:		
	37	*1. per uso industriale*		
	41	*2. altri*		
	44	*e. per pulire a secco*		
	47	*f. altri*		
	51	*II. parti e pezzi staccati*		
84.41		**Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire :**		
		A. macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:		
		I. macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:		
		a. macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 U.C. . .	12%	6%
	02 (n)	*1. portatili*		
	03 (n)	*2. altre*		
		b. altre	12%	—
		1. macchine per cucire:		
	05 (n)	*aa. portatili*		
	06 (n)	*bb. altre*		
	07 (n)	*2. teste di macchine per cucire*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI 84.41

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*84.41*-A)		II. altre macchine per cucire e altre teste di macchine per cucire.	12%	6%
	15 (n)	*a. macchine per cucire*		
	22 (n)	*b. teste di macchine per cucire*		
		III. parti e pezzi staccati, compresi i mobili per macchine da cucire	12%	9%
	37	*a. mobili di macchine per cucire*		
		b. altri:		
	41	*1. di macchine per cucire*		
	44	*2. di teste di macchine per cucire*		
	47	B. aghi per macchine da cucire	14%	7%
84.42		**Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41**	13%	5,5%
		A. per la fabbricazione o la riparazione delle calzature:		
	01	*I. macchine ed apparecchi*		
	04	*II. parti e pezzi staccati*		
	07	*B. altri*		
84.43		**Convertitori, secchie di colata, lingotterie e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia**	13%	5%
	01	*A. convertitori*		
	04	*B. secchie di colata*		
		C. lingottiere:		
	06	*I. di ghisa*		
	09	*II. altre*		
	11	*D. macchine per colare (gettare)*		
	14	*E. parti e pezzi staccati*		
84.44		**Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi :**		
	01	A. laminatoi appositamente costruiti per essere utilizzati nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11%	5,5%
		B. altri	13%	7%
	04	*I. laminatoi, treni di laminazione*		
		II. parti e pezzi staccati:		
		a. cilindri di laminatoi:		
	05	*1. di ghisa*		
		2. di acciaio:		
	06	*aa. fucinato*		
	09	*bb. altro*		
	11	*b. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

84.45

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
84.45		**Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n.ri 84.49 e 84.50 :**		
		A. appositamente costruite per essere utilizzate nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (applicazione di guaine, rimozione di guaine, foggiatura, ecc.):		
	101 (n)	I. macchine automatizzate con informazioni codificate (EURATOM)	11%	—
	104 (n)	II. altre (EURATOM)	11%	5,5%
		B. macchine utensili operanti per elettroerosione o altro fenomeno elettrico; macchine utensili ultrasoniche:		
	107 (n)	I. macchine automatizzate con informazioni codificate .	8%	6%
		II. altre	8%	3%
	111 (n)	*a. operanti per elettroerosione o alto fenomeno elettrico*		
	114 (n)	*b. ultrasoniche*		
		C. altre macchine utensili:		
		I. torni:		
	117 (n)	a. torni automatizzati con informazioni codificate . .	10%	8%
		b. altri	10%	7%
	121 (n)	*1. torni paralleli, compresi quelli per riprodurre e quelli da produzione*		
		2. non nominati:		
		aa. automatici, compresi quelli a revolver o a torretta:		
	124 (n)	*α. ad un mandrino*		
	127 (n)	*β. a mandrini multipli*		
	131 (n)	*γ. altri*		
		bb. altri:		
	134 (n)	*α. semiautomatici a torretta, con passaggio di barra tonda di diametro superiore a 90 mm*		
	137 (n)	*β. non nominati*		
		II. alesatrici:		
	141 (n)	a. macchine automatizzate con informazioni codificate .	8%	6%
		b. altre	8%	3%
	144 (n)	*1. alesatrici universali, a mandrino con diametro superiore a 120 mm*		
	147 (n)	*2. alesatrici universali, a mandrino con diametro uguale o superiore a 75 mm fino a 120 mm inclusi*		
		3. alesatrici-fresatrici a montante mobile, a mandrino con diametro:		
	151 (n)	*aa. superiore a 200 mm*		
	154 (n)	*bb. fino a 200 mm inclusi*		
	157 (n)	*4. non nominate*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI 84.45

NUMERO della Tarifa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*84.45-* C)		III. piallatrici:		
	161 (n)	a. macchine automatizzate con informazioni codificate.	8%	8%
	164 (n)	b. altre	8%	7%
		IV. limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici:		
	167 (n)	a. macchine automatizzate con informazioni codificate	6%	5%
		b. altre	6%	2,5%
	171 (n)	*1. limatrici, stozzatrici*		
	174 (n)	*2. brocciatrici*		
	177 (n)	*3. segatrici, troncatrici*		
		V. fresatrici, foratrici:		
	181 (n)	a. macchine automatizzate con informazioni codificate	12%	10%
		b. altre	12%	8%
		1. fresatrici:		
	184 (n)	*aa. universali ed orizzontali a mensola*		
	187 (n)	*bb. con tavola tipo pialla*		
	191 (n)	*cc. per riprodurre*		
	194 (n)	*dd. altre*		
		2. foratrici:		
	197 (n)	*aa. trapani radiali*		
	201 (n)	*bb. foratrici a mandrini multipli*		
	204 (n)	*cc. altre*		
		VI. affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici, e simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare:		
		a. con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della Nota complementare 2 di questo Capitolo:		
	207 (n)	1. macchine automatizzate con informazioni codificate	10%	8%
		2. altre.	10%	7%
	211 (n)	*aa. affilatrici*		
	214 (n)	*bb. rettificatrici per superfici, piane*		
	217 (n)	*cc. rettificatrici per interni*		
	221 (n)	*dd. rettificatrici per esterni e universali*		
	224 (n)	*ee. non nominate*		
		b. altre:		
	227 (n)	1. macchine automatizzate con informazioni codificate	4%	3%
		2. non nominate	4%	2,5%
	231 (n)	*aa. affilatrici*		
	234 (n)	*bb. lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici*		
	237 (n)	*cc. altre*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI

84.45

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(84.45-C)		VII macchine per tracciare (« à pointer »):		
	241 (n)	a. macchine automatizzate con informazioni codificate	6%	5%
	244 (n)	b. altre	6%	2,5%
		VIII. macchine per tagliare ingranaggi:		
		a. per tagliare ingranaggi cilindrici:		
	247 (n)	1. macchine automatizzate con informazioni codificate	10%	8%
	251 (n)	2. altre.	10%	7%
		b. per tagliare altri ingranaggi:		
	254 (n)	1. macchine automatizzate con informazioni codificate	6%	5%
	257 (n)	2. altre.	6%	4,5%
		IX. presse, diverse da quelle classificabili nelle sottovoci n. ri 84.45-C-X e 84.45-C-XI:		
		a. presse automatizzate con informazioni codificate .	12%	10%
	261 (n)	*1. idrauliche*		
	264 (n)	*2. altre*		
		b. altre	12%	8%
	267 (n)	*1. idrauliche*		
	271 (n)	*2. non nominate*		
		X. rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici e sgretolatrici (macchine « à gruger »):		
	274 (n)	a. macchine automatizzate con informazioni codificate .	8%	6%
		b. altre	8%	3%
	281 (n)	*1. calandre e curvatrici per lamiere*		
	284 (n)	*2. calandre per barre, tubi e profilati*		
	287 (n)	*3. presse piegatrici*		
	291 (n)	*4. cesoie a ghigliottina*		
	294 (n)	*5. punzonatrici*		
	297 (n)	*6. non nominate*		
		XI. macchine per forgiare, comprese quelle per forgiare a stampo:		
	301 (n)	a. macchine automatizzate con informazioni codificate	6%	6%
	304 (n)	b. altre	6%	3%
		XII. altre	9%	7%
		a. operanti per asportazione di materia:		
	307 (n)	*1. macchine automatizzate con informazioni codificate*		
		2. altre:		
	311 (n)	*aa. filettatrici e maschiatrici*		
	314 (n)	*bb. non nominate*		
	317 (n)	*b. non nominate*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI 84.46

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
84.46		**Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49**	13%	5%
	01	*A. macchine continue per sgrossare e smerigliare o per pulire a lucido i fogli o lastre di vetro*		
	04	*B. macchine utensili per la lavorazione delle pietre e dei prodotti ceramici*		
	07	*C. altre*		
84.47		**Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili**	11%	9%
	01 (n)	*A. macchine segatrici di ogni tipo*		
	04 (n)	*B. macchine per pomiciare, smerigliare o lucidare*		
	07 (n)	*C. torni di ogni tipo, compresi quelli per copiare*		
	11 (n)	*D. macchine per spianare, piallare o fresare*		
	14 (n)	*E. foratrici, mortasatrici*		
	17 (n)	*F. macchine combinate delle voci n.ri 84.47-A, 84.47-B, 84.47-C, 84.47-D e 84.47-E*		
	21 (n)	*G. macchine per spaccare, tagliare, tranciare o svolgere*		
	25 (n)	*H. macchine per curvare, per montare, comprese le presse*		
	28 (n)	*IJ. altre*		
84.48		**Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie**	8%	3,5%
	01	*A. portapezzi e portautensili, filiere a scatto automatico*		
	04	*B. dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili*		
		C. altri:		
	07	*I. destinati alle macchine utensili della voce n. 84.45*		
	11	*II. destinati alle macchine utensili della voce n. 84.46*		
	14	*III. destinati alle macchine utensili della voce n. 84.47*		
84.49		**Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano** . . .	13%	6,5%
		A. utensili e macchine utensili:		
		I. pneumatici:		
	01	*a. per la lavorazione dei metalli*		
	04	*b. altri*		
	07	*II. a motore incorporato*		
	11	*B. parti e pezzi staccati*		

SEZIONE XVI

NUMERO		DENOMINAZIONI DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
84.50	00	**Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale**	12%	5%
84.51		**Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari :**		
		A. macchine da scrivere	16%	6,5%
		I. a caratteri normali:		
	01 (n)	*a. portatili*		
		b. altre:		
	04 (n)	*1. meccaniche*		
	07 (n)	*2. elettriche*		
	11 (n)	*II. altre*		
	14 (n)	B. macchine per autenticare gli assegni bancari	13%	5%
84.52		**Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione :**		
	01 (n)	A. macchine calcolatrici elettroniche	14%	14%
		B. altri	12%	5,5%
		I. macchine calcolatrici:		
		a. a una o due operazioni:		
	04 (n)	*1. scriventi*		
	07 (n)	*2. non scriventi*		
	11 (n)	*b. a tre operazioni*		
		c. a quattro operazioni:		
	14 (n)	*1. scriventi*		
	17 (n)	*2. non scriventi*		
	21 (n)	*I. macchine da scrivere dette « contabili »*		
	24 (n)	*III. registratori di cassa con dispositivo di totalizzazione*		
	27 (n)	*IV. non nominati*		
84.53		**Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici od ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove**	11%	7%
		A. macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità:		
	02 (n)	*1. macchine analogiche e macchine ibride*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI

84.53

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(84.53-A)		*II. macchine numeriche (o digitali):*		
	05 (n)	*a. unità integrate operative con almeno, in uno stesso involucro, una unità centrale e un dispositivo di entrata e di uscita*		
		b. altre:		
	08 (n)	*1. unità centrali completi, e unità di elaborazione (elaboratori) composte di elementi aritmetici e logici e di organi di comando e di controllo*		
	11 (n)	*2. unità di memoria centrali, presentate separatamente*		
		3. unità periferiche, comprese le unità di controllo e di adattamento (collegabili, direttamente o indirettamente, all'unità centrale):		
	14 (n)	*aa. unità di memoria*		
	17 (n)	*bb. unità di entrata e/o di uscita*		
	21 (n)	*cc. altre*		
		B. altri:		
	24 (n)	*I. perforatrici, verificatrici e calcolatrici*		
	27 (n)	*II. non nominati*		
84.54		**Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (« stencil »), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.) :**		
	01 (n)	A. macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi	16%	6,5%
		B. altri	15%	6%
		I. duplicatori:		
	05 (n)	*a. ettografici*		
	08 (n)	*b. a matrice (« stencil »)*		
	11 (n)	*II. macchine per meccanizzare il trattamento della corrispondenza*		
	14 (n)	*III. macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete*		
	17	*IV. non nominati*		
84.55		**Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso :**		
	01	A. modelli (« cliché ») per indirizzi	18%	7%
	07	B. pezzi staccati e accessori di macchine calcolatrici elettroniche della voce n. 84.52-A	14%	10,5%
		C. altri	12%	6%
	12	*I. di macchine da scrivere della voce n. 48.51-A*		
	15	*II. di macchine calcolatrici non elettroniche della voce n. 84.52-B*		
	18	*III. di altre macchine e apparecchi della voce n. 84.52-B*		
	21	*IV. di macchine e apparecchi della voce n. 84.53*		
	24	*V. di macchine e apparecchi della voce n. 84.54*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

84.56

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
84.56		**Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia**	13%	5%
	01	*A. per cernere, vagliare, lavare*		
	04	*B. per frantumare, macinare o polverizzare*		
	07	*C. per mescolare o impastare*		
	11	*D. altri*		
84.57		**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili :**		
		A. macchine ed apparecchi per la fabbricazione e per la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro	11%	4,5%
	01	*I. macchine ed apparecchi*		
	04	*II. parti e pezzi staccati*		
		B. macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili	12%	5%
	07	*I. macchine ed apparecchi*		
	11	*II. parti e pezzi staccati*		
84.58		**Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.**	13%	5%
	01 (n)	*A. apparecchi*		
	04	*B. parti e pezzi staccati*		
84.59		**Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo :**		
	01	A. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A (EURATOM)	11%	5,5%
		B. reattori nucleari:		
	04	I. reattori (EURATOM)	10%	—
		II. parti e pezzi staccati:		
	07	a. elementi di combustibile non irradiati a uranio naturale (EURATOM)	10%	—
	11	b. elementi di combustibile non irradiati a uranio arricchito (EURATOM)	10%	—
	14	c. altri (EURATOM)	10%	—
	17	C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) (EURATOM)	11%	5,5%
		D. macchine ed apparecchi per fare cavi o corde, comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici:		
		I. trefolatrici, cordatrici, riunitrici ed altre macchine ed apparecchi simili	12%	5%
	21 (n)	*a. macchine ed apparecchi*		
	24	*b. parti e pezzi staccati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI 84.59

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*84.59-* D)	27	II. altre macchine ed apparecchi (per armare, per rivestire con nastro, per isolare e per operazioni simili di preparazione, rivestimento, condizionamento, ecc.) . .	14%	7%
		E. altri	15%	6%
		I. macchine ed apparecchi:		
	31	*a. per il trattamento e la preparazione del caffè e del tè*		
		b. per l'industria dei grassi e degli oli, animali o vegetali:		
	34	*1. presse*		
	37	*2. altri*		
	41	*c. per l'industria del tabacco*		
		d. altri:		
	44	*1. per le industrie dei prodotti alimentari, delle bevande, dei liquidi alcolici e degli aceti*		
		2. per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali:		
	47	*aa. presse*		
	51	*bb. altri*		
		3. per il trattamento del legno:		
	54	*aa. presse*		
	57	*bb. altri*		
		4. per il trattamento dei metalli:		
	61	*aa. presse*		
	64	*bb. altri*		
	67	*5. per lavori pubblici, per la costruzione edilizia, e per altri lavori simili*		
	71	*6. non nominati*		
		II. parti e pezzi staccati:		
	74	*a. di macchine e apparecchi per l'industria del tabacco*		
	77	*b. di macchine e apparecchi per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali*		
	81	*c. di macchine ed apparecchi per il trattamento del legno*		
	84	*d. di macchine ed apparecchi per il trattamento dei metalli*		
	87	*e. di altre macchine ed apparecchi*		
84.60		**Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali**	13%	5%
	04	*A. staffe*		
		B. forme e conchiglie:		
		I. per i metalli, per i carburi metallici:		
	05	*a. per modellare mediante iniezione forzata o compressione*		
	08	*b. altre*		
	12	*II. per il vetro*		
	14	*III. per le materie minerali*		
		IV. per la gomma e le materie plastiche artificiali:		
	18	*a. per modellare mediante iniezione forzata o compressione*		
		b. altre:		
	21	*1. di ghisa*		
	24	*2. non nominate*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
84.61		**Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili :**		
	01	A. riduttori di pressione	15%	6%
		B. altri	16%	6,5%
	04	*I. automatici*		
		II. non automatici:		
	07	*a. di ghisa, di ferro, di acciaio*		
	11	*b. di metalli non ferrosi*		
	14	*c. di altre materie*		
84.62		**Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)**	18%	9%
		A. cuscinetti:		
	01	*I. a sfere*		
	04	*II. ad aghi (a rullini)*		
		III. a rulli:		
	07	*a. conici*		
	11	*b. a botte*		
	14	*c. cilindrici*		
	17	*IV. altri*		
		B. parti e pezzi staccati:		
	21	*I. corpi di rotolamento (sfere, rulli conici, rulli cilindrici, rulli a botte, rullini)*		
	24	*II. anelli*		
	27	*III. altri*		
84.63		**Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.)**	16%	7%
		A. alberi di trasmissione:		
	02	*I. di motori per autoveicoli della voce n. 84.06*		
	03	*II. altri*		
		B. manovelle e alberi a gomito:		
	05	*I. di motori per autoveicoli della voce n. 84.06*		
	06	*II. altri*		
	07	*C. cuscinetti (diversi da quelli della voce n. 84.62)*		
	09	*D. sopporti lisci, con o senza cuscinetti*		
	12	*E. sopporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati*		
	14	*F. ingranaggi*		
	17	*G. ruote di frizione*		
	21	*H. riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI 84.63

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*84.63*)	24	*IJ. volani e pulegge*		
	27	*K. innesti, organi di accoppiamento e giunti di articolazione*		
	31	*L. parti e pezzi staccati*		
84.64		**Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimento di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili . . . .**	14%	5,5%
	01	*A. guarnizioni metallo-plastiche*		
	04	*B. serie o assortimenti di guarnizioni*		
84.65		**Parti e pezzi staccate di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche :**		
	01	A. pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » ed il cui maggiore diametro non supera 25 mm	15%	4,5%
		B. altri	15%	6%
		I. eliche per navi:		
	04 (n)	*a. di bronzo*		
	07 (n)	*b. di altre materie*		
		II. non nominati:		
	11	*a. di ghisa non malleabile*		
	14	*b. di ghisa malleabile*		
		c. di ferro o di acciaio:		
	17	*1. di getti di acciaio*		
	21	*2. di ferro e di acciaio fucinati*		
	22	*3. di ferro o di acciaio stampati*		
	25	*4. altri*		
	27	*d. di rame*		
	31	*e. di altre materie*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI

CAPITOLO 85

MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI; MATERIALI DESTINATI AD USI ELETTROTECNICI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo :

   a) le coperte, cuscini, scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, calzature, scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;

   b) i lavori di vetro della voce n. 70.11;

   c) i mobili riscaldati elettricamente del Capitolo 94.

2. Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 85.01 sia nelle voci n.ri 85.08, 85.09, 85.21, sono da classificare in queste tre ultime voci.

   Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce n. 85.01.

3. La voce n. 85.06 comprende, purché trattisi di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati in usi domestici :

   a) gli aspirapolvere, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori e mescolatori di alimenti, gli spremifrutta ed i ventilatori per appartamenti, di qualsiasi peso;

   b) gli altri apparecchi aventi un peso massimo di 20 kg, ad esclusione delle macchine per lavare il vasellame (n. 84.19), delle macchine per lavare la biancheria, ecc. (n.ri 84.18 o 84.40, secondo che trattisi di macchine centrifughe o non), delle macchine per stirare (n.ri 84.16 e 84.40, secondo che trattisi di calandre o non), delle macchine da cucire (n. 84.41) e degli apparecchi elettrotermici della voce n. 85.12.

4. Si considerano come « circuiti stampati », ai sensi della voce n. 85.19, i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo a stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti « a strato », elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio, elementi a semi conduttore). La denominazione « circuiti stampati » non comprende i circuiti combinati con elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del processo di stampa. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.

   I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico sono da classificare nella voce n. 85.21.

5. Per l'applicazione della voce n. 85.21, si considerano come :

   A) « Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori », i dispositivi della specie, il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico ;

   B) « microstrutture elettroniche » :

      a) i microcollegamenti, dei tipi « fagotti », blocchi fusi, micromoduli, e simili, costituiti da componenti discreti, attivi o attivi e passivi, miniaturizzati, accoppiati e collegati tra loro;

      b) i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistori, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono prodotti nella massa (essenzialmente) e alla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio, silicio drogato) e che formano un tutto inscindibile;

      c) i circuiti integrati ibridi che comprendono in modo praticamente inscindibile, su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi e attivi ottenuti, alcuni con la tecnologia dei circuiti a strato sottile o spesso (resistenze, capacità, intercollegamenti, ecc.), altri con quella dei semiconduttori (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.). Questi circuiti possono comprendere anche componenti miniaturizzati discreti.

   Per gli oggetti definiti in questa Nota, la voce n. 85.21 ha la precedenza su qualsiasi altra voce di tariffa che possa comprenderli, principalmente, in relazione alla loro funzione.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI 85.01

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(85.01)		**Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione :**		
		A. macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:		
	101	I. motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt	14%	8,5%
	(n)	II. altri	12%	5%
		a. motori di potenza non superiore a 50 W:		
	104 (n)	*1. sincroni*		
	107 (n)	*2. altri*		
	112 (n)	*b. motori di trazione*		
		c. altri:		
	115 (n)	*1. motori universali*		
		2. gruppi elettrogeni:		
	118 (n)	*aa. per saldatura senza equipaggiamenti*		
		bb. altri:		
	122 (n)	*α. azionati da motori a combustione interna*		
	125 (n)	*β. non nominati*		
		3. motori e macchine generatrici a corrente continua, di potenza:		
	128 (n)	*aa. di 7,5 KW o meno*		
	132 (n)	*bb. di più di 7,5 KW*		
		4. motori a corrente alternata:		
	135 (n)	*aa. motori monofasi*		
		bb. motori polifasi, di potenza:		
	138 (n)	*α. di 0,75 KW o meno*		
	142 (n)	*β. di più di 0,75 KW fino a 37 KW inclusi*		
	145 (n)	*γ. di più di 37 KW fino a 75 KW inclusi*		
	148 (n)	*δ. di più di 75 KW fino a 750 KW inclusi*		
	152 (n)	*ε. di più di 750 KW*		
		5. macchine generatrici a corrente alternata (alternatori):		
	155 (n)	*aa. alternatori a grande velocità (da 1.500 a 3.600 giri al minuto)*		
		bb. altre, di potenza:		
	158 (n)	*α. di 75 KVA o meno*		
	162 (n)	*β. di più di 75 KVA fino a 750 KVA inclusi*		
	165 (n)	*γ. di più di 750 KVA*		
		6. convertitori rotanti:		
	168 (n)	*aa. per saldatura senza equipaggiamenti*		
	172 (n)	*bb. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI **85.01**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(***85.01***)		B. trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione (1) . . .	16%	6,5%
	175 (n)	*I. ballast per tubi a scarica*		
		II. altri:		
		a. trasformatori:		
	178 (n)	*1. per tubi a scarica ad alta tensione*		
		2. altri:		
		aa. di misura:		
	192 (n)	*α. per corrente continua*		
	195 (n)	*β. per tensione*		
	198 (n)	*γ. partitori capacitivi*		
	205 (n)	*δ. altri*		
	212 (n)	*bb. per saldatura ad arco, senza equipaggiamenti*		
		cc. non nominati:		
		α. con dielettrico liquido, di potenza:		
	218 (n)	*a'. di 650 KVA o meno*		
	222 (n)	*b'. di più di 650 KVA fino a 1.600 KVA inclusi*		
	225 (n)	*c'. di più di 1.600 KVA fino a 10.000 KVA inclusi*		
	232 (n)	*d'. di più di 10.000 KVA*		
		β. senza dielettrico liquido:		
	238 (n)	*a'. a secco*		
	242 (n)	*b'. per saldatura senza equipaggiamenti*		
	248 (n)	*c'. altri*		
		b. convertitori statici (raddrizzatori, ecc.):		
	252 (n)	*1. per saldatura senza equipaggiamenti*		
	255 (n)	*2. altri*		
	258 (n)	*c. bobine di reattanza e bobine di autoinduzione*		
		C. parti e pezzi staccati	15%	6%
	264	*I. di macchine generatrici, motori e convertitori rotanti*		
	267	*II. di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione*		
	271	*III. di convertitori statici*		
85.02		**Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche . . .**	15%	6%
		A. calamite permanenti, magnetizzate o non:		
	02	*I. metalliche*		
	03	*II. altre*		

(*1*) *L'olio in cui sono immersi i trasformatori, segue il trattamento di questi.*

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI 85.02

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(85.02)	04	*B. accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici*		
	07	*C. teste di sollevamento elettromagnetiche*		
	11	*D. altri*		
85.03		**Pile elettriche**	20%	20%
	01	*A. pile*		
	04	*B. parti e pezzi staccati*		
85.04		**Accumulatori elettrici :**		
		A. al piombo	20%	10%
	01 (n)	*I. per l'avviamento di veicoli automobili*		
	04 (n)	*II. altri*		
	07 (n)	B. altri	17%	7,5%
		C. parti e pezzi staccati:		
	11	I. separatori di legno	10%	4%
		II. altri	17%	8,5%
	15	*a. piastre di accumulatori*		
	18	*b. non nominati*		
85.05		**Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano**	14%	7%
		A. utensili e macchine utensili:		
	01 (n)	*I. foratrici di ogni specie*		
	04 (n)	*II. utensili e macchine utensili di utilizzazione universale*		
	07 (n)	*III. macchine per tagliare tessuti*		
		IV. altri:		
	11	*a. per la lavorazione del legno o dei metalli*		
	14	*b. per la lavorazione di altre materie*		
	17	*B. parti e pezzi staccati*		
85.06		**Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico**	19%	7,5%
		A. apparecchi:		
	01 (n)	*I. aspirapolvere*		
	04 (n)	*II. lucidatrici per pavimenti*		
	07 (n)	*III. trituratori e mescolatori di alimenti; spremifrutta*		
	11 (n)	*IV. ventilatori per appartamenti*		
	15 (n)	*V. cappe aspiranti*		
	18	*VI. altri*		
		B. parti e pezzi staccati:		
	21	*I. di aspirapolvere e di lucidatrici per pavimenti*		
	24	*II. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVI

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
85.07		**Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato :**		
		A. rasoi	13%	6,5%
	01	*I. rasoi*		
	(n) 04	*II. parti e pezzi staccati*		
	07	B. tosatrici	14%	5,5%
85.08		**Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori :**		
		A. apparecchi di avviamento e generatrici, compresi i congiungitori-disgiuntori	14%	8,5%
		I. apparecchi di avviamento:		
	01	*a. per autoveicoli*		
	04	*b. altri*		
		II. generatrici (dinamo):		
	07	*a. per motocicli ed autoveicoli*		
	11	*b. altre*		
	14	*III. congiuntori-disgiuntori*		
	17	B. magneti, compresi i dinamo-magneti	18%	7%
	24	C. candele di riscaldamento	21%	10,5%
		D. altri	20%	9%
	25	*I. candele d'accensione*		
	27	*II. non nominati*		
85.09		**Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli :**		
		A. apparecchi d'illuminazione, diversi da quelli della voce n. 85.08	17%	7%
	01	*I. per i velocipedi*		
	04	*II. per motocicli ed autoveicoli*		
	07	B. apparecchi di segnalazione acustica	14%	8,5%
		C. altri	15%	9%
	11	*I. tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti*		
	14	*II. non nominati*		
85.10		**Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09 :**		
	01	A. lampade di sicurezza per minatori	15%	7,5%
		B. altre	18%	13%
	05	*I. lampade*		
	08	*II. parti e pezzi staccati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI

85.11

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
85.11		**Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare :**		
		A. forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per le perdite dielettriche:		
	01	I. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11%	5,5%
		II. altri	14%	5,5%
		a. forni:		
	05	*1. a resistenza*		
	08	*2. a bagno*		
	12	*3. ad induzione o a riscaldamento per perdite dielettriche*		
	15	*4. altri*		
	18	*b. apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche*		
	20	*c. parti e pezzi staccati*		
		B. macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare, per qualsiasi materia	15%	7,5%
		I. macchine ed apparecchi:		
		a. per saldare o tagliare i metalli:		
	22	*1. costituenti un complesso totalmente o parzialmente automatico, per saldare ad arco e/o a resistenza*		
		2. altri:		
		aa. per saldare o tagliare ad arco:		
	25	*α. apparecchi rotativi per saldare a mano con elettrodi rivestiti, provvisti dei loro dispositivi di saldatura*		
	28	*β. trasformatori per saldare a mano con elettrodi rivestiti, provvisti dei loro dispositivi di saldatura*		
	32	*γ. raddrizzatori per saldare a mano con elettrodi rivestiti, provvisti dei loro dispositivi di saldatura*		
	37	*δ. altri*		
		bb. per saldare a resistenza:		
	41	*α. per saldatura di testa*		
	44	*β. altri*		
	47	*cc. non nominati*		
	51	*b. per saldare o tagliare altre materie*		
		c. per brasare:		
	54	*1. ferri e pistole, « per saldare » a mano*		
	57	*2. altri*		
	61	*II. parti e pezzi staccati*		
85.12		**Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24 :**		
		A. scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici	20%	8%
	01 (n)	*I. scaldacqua e scaldabagni*		
	04 (n)	*II. scaldatori ad immersione*		

SEZIONE XVI

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(85.12)		B. apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili	21%	8,5%
		I. apparecchi:		
	05 (n)	*a. ad accumulazione*		
		b. altri:		
	06 (n)	*1. soffianti*		
	08 (n)	*2. non nominati*		
	10	*II. parti e pezzi staccati*		
		C. apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.)	19%	9,5%
		I. apparecchi:		
	11 (n)	*a. asciugacapelli*		
	14	*b. altri*		
	17	*II. parti e pezzi staccati*		
	21 (n)	D. ferri da stiro elettrici	20%	11,5%
		E. apparecchi elettrotermici per usi domestici	19%	7,5%
		I. apparecchi:		
	23 (n)	*a. fornelli*		
	25 (n)	*b. cucine*		
	26 (n)	*c. tostapane*		
	28 (n)	*d. griglie e girarrosti*		
	29 (n)	*e. filtri ed altri apparecchi per la preparazione del caffè*		
	30	*f. altri*		
	32	*II. parti e pezzi staccati*		
	34	F. resistenze scaldanti	18%	7%
85.13		**Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante :**		
		A. apparecchi di telecomunicazione a corrente portante . .	16%	6,5%
	01	*I. apparecchi*		
	04	*II. parti e pezzi staccati*		
		B. altri	15%	7,5%
		I. apparecchi:		
		a. per la telefonia:		
	07 (n)	*1. di abbonati*		
	11	*2. altri*		
	14	*b. per la telegrafia*		
		II. parti e pezzi staccati:		
	17	*a. di apparecchi per la telefonia*		
	21	*b. di apparecchi per la telegrafia*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI 85.14

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
85.14		**Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza**	18%	7%
	01	*A. microfoni e loro supporti*		
		B. altoparlanti ed amplificatori:		
	04	*I. altoparlanti*		
	05	*II. amplificatori per la telefonia e la telegrafia per filo*		
	08	*III. altri amplificatori; apparecchi di amplificazione del suono composti di microfoni, di amplificatori e di altoparlanti*		
	11	*C. parti e pezzi staccati*		
85.15		**Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando :**		
		A. apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:		
	01 (n)	I. apparecchi trasmittenti	18%	7%
	04 (n)	II. apparecchi rice-trasmittenti	20%	11%
		III. apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono . .	22%	14%
	07 (n)	*a. per la radiotelefonia e per la radiotelegrafia*		
		b. per la radiodiffusione:		
	11 (n)	*1. portatili da tasca e a valigetta*		
	13 (n)	*2. autoradio*		
	15 (n)	*3. combinati per giradischi e/o giranastri*		
	18 (n)	*4. altri*		
		c. per la televisione:		
	19 (n)	*1. portatili monocromi*		
	20 (n)	*2. consolle monocromi*		
	22 (n)	*3. altri monocromi*		
	23 (n)	*4. portatili a colori*		
	25 (n)	*5. consolle a colori*		
	26 (n)	*6. altri, a colori*		
	27 (n)	IV. apparecchi per la presa delle immagini per la televisione	17%	7%
		B. altri apparecchi	16%	10%
	31	*I. apparecchi di radiotelecomando*		
	34	*II. apparecchi di radioguida, di radiorivelazione, di radioscandaglio, di radiosondaggio*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI **85.15**

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*85.15*)		C. parti e pezzi staccati:		
		I. mobili e cofanetti:		
	37	a. di legno	16%	6,5%
	41	b. di altre materie	20%	8%
	47	II. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » ed il cui maggior diametro non supera 25 mm	22%	9%
		III. altri	22%	13%
		a. antenne:		
	48	*1. antenne telescopiche ed antenne a stilo, per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli*		
	50	*2. antenne per esterni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di radiotelevisione*		
	51	*3. antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di radiotelevisione, comprese quelle da incorporare*		
	53	*4. altre*		
	54	*b. accessori per antenne*		
		c. accessori per televisione:		
	61	*1. dispositivi di convergenza*		
	65	*2. altri*		
	67	*d. non nominati*		
85.16		**Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi**	15%	6%
		A. apparecchi:		
	01	*I. per le strade ferrate*		
	04	*II. parti e pezzi staccati*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		
85.17		**Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n.ri 85.09 e 85.16**	15%	6%
		A. apparecchi:		
	01	*I. di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		
85.18		**Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili**	17%	7%
		A. condensatori:		
		I. fissi:		
		a. per apparecchi di telecomunicazione e di misura:		
	01	*1. elettrolitici*		
	02	*2. in carta o film sintetico*		
	03	*3. ceramici*		
	05	*4. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI 85.18

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(85.18- A-I)		*b. di potenza (da 0,5 KVA o più):*		
	06	*1. in carta o film sintetico*		
	09	*2. altri*		
	11	*c. altri*		
	14	*II. variabili o regolabili*		
	17	*B. parti e pezzi staccati*		
85.19		**Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione :**		
		A. apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici	16%	6,5%
		I. di tensione uguale o superiore a 1 KV:		
		a. apparecchi:		
		1. interruttori automatici:		
	02	*aa. di tensione uguale o superiore a 60 KV*		
	03	*bb. di tensione superiore a 1 fino a 60 KV esclusi*		
		2. sezionatori e interruttori (compresi i sezionatori sotto carico):		
	05	*aa. di tensione uguale o superiore a 60 KV*		
	08	*bb. di tensione superiore a 1 fino a 60 KV esclusi*		
	09	*3. apparecchi di protezione contro le sovratensioni, quali parafulmini, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente*		
	10	*4. fusibili*		
	12	*5. altri*		
	18	*b. parti e pezzi staccati*		
		II. di tensione inferiore a 1 KV:		
		a. per telecomunicazioni e di misura:		
		1. apparecchi:		
	19	*aa. interruttori automatici, contatori e interruttori*		
	20	*bb. relè e complessi di relè di misura*		
	22	*cc. relè per telecomunicazioni*		
	23	*dd. collegamenti ed elementi di contatto*		
	29	*ee. fusibili*		
	30	*ff. altri*		
	33	*2. parti e pezzi staccati*		
		b. altri, per applicazione industriale:		
		1. apparecchi:		
	35	*aa. interruttori automatici o semiautomatici*		
	36	*bb. relè «tutto o niente» istantanei*		
	42	*cc. altri relè*		
		dd. collegamenti:		
	43	*α. materiali di collegamento per linee e punti di distribuzione di corrente*		
	50	*β. altri materiali di collegamento*		
	51	*ee. fusibili*		
	53	*ff. cassette di comando e di avviamento automatico*		
	55	*gg. microcontatti*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI **85.19**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*85.19*-A-II-b-1)	57	*hh. interruttori, sezionatori, commutatori, combinatori, avviatori non automatici*		
	63	*ij. elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche*		
	65	*kk. contattori*		
	66	*ll. altri*		
	69	*2. parti e pezzi staccati*		
		c. altri, per istallazione domestica:		
		1. apparecchi:		
	70	*aa. interruttori e fusibili automatici*		
	72	*bb. collegamenti*		
	73	*cc. fusibili*		
	75	*dd. interruttori e commutatori*		
	76	*ee. spine e prese di corrente*		
	78	*ff. portalampade*		
	79	*gg. starter per lampade fluorescenti*		
	80	*hh. altri*		
	82	*2. parti e pezzi staccati*		
		B. resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati . . .	16%	8%
		I. resistenze non scaldanti:		
	83	*a. per apparecchi di telecomunicazione, per apparecchi elettronici e per apparecchi di misura*		
	85	*b. altre*		
		II. potenziometri e reostati:		
		a. per apparecchi di telecomunicazione, per apparecchi elettronici e per apparecchi di misura:		
	86	*1. bobinati*		
	88	*2. altri*		
	89	*b. altri*		
	90	C. circuiti stampati	15%	10%
		D. quadri di comando e di distribuzione	14%	5,5%
	92	*I. nudi (sprovvisti dei loro strumenti e apparecchi)*		
		II. altri:		
	93	*a. per telecomunicazioni e di misura*		
		b. non nominati:		
		1. per applicazione industriale:		
	95	*aa. di tensione uguale o superiore a 1 KV*		
	96	*bb. di tensione inferiore a 1 KV*		
	98	*2. per applicazione domestica*		
85.20		**Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti od infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo :**		
		A. lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione . .	15%	6%
		I. per tensioni di 28 volt o meno:		
	01 (n)	*a. per autoveicoli*		
	04 (n)	*b. altri*		
	07 (n)	*II. per tensioni superiori a 28 volt*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI 85.20

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*85.20*)		B. altri	18%	7%
		I. lampade e tubi a scarica per l'illuminazione, compresi quelli a luce mista:		
	11 (n)	*a. tubi fluorescenti*		
	14 (n)	*b. lampade a scarica, con o senza materia fluorescente e lampade miste*		
	17 (n)	*c. altri*		
	21 (n)	*II. lampade utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo*		
	24 (n)	*III. lampade e tubi a raggi infrarossi*		
	27 (n)	*IV. lampade e tubi a raggi ultravioletti*		
	31 (n)	*V. non nominati*		
		C. parti e pezzi staccati	15%	7,5%
	34	*I. zoccoli*		
	37	*II. altri*		
85.21		**Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche :**		
		A. lampade, tubi e valvole:		
		I. tubi raddrizzatori	20%	8%
	02 (n)	*a. per apparecchi radioriceventi*		
	03 (n)	*b. altri*		
		II. tubi analizzatori di immagini, tubi trasformatori di immagini; tubi moltiplicatori e simili	17%	7%
	05 (n)	*a. tubi analizzatori di immagini, tubi trasformatori di immagini*		
	06 (n)	*b. tubi moltiplicatori e simili*		
		III. tubi catodici per televisori	19%	15%
	08 (n)	*a. a colori*		
	09 (n)	*b. monocromi*		
		IV. altri	19%	7,5%
	10 (n)	*a. tubi per iperfrequenza (clistroni, magnetroni, tubi ad onde progressive, carcinotroni, ecc.)*		
		b. non nominati:		
	11 (n)	*1. per ricezione, per amplificazione*		
		2. altri:		
	14 (n)	*aa. tubi catodici*		
	18 (n)	*bb. non nominati*		
	21	B. cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori	16%	6,5%
	22	C. cristalli piezoelettrici montati	20%	8%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVI 85.21

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(85.21)		D. diodi, transistori, e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche	21%	17%
		I. diodi, transistori, e simili dispositivi semiconduttori:		
	24	*a. transistori*		
	28	*b. diodi*		
	32	*c.. tiristori, diac e triac*		
	36	*d. altri*		
		II. microstrutture elettroniche:		
		a. circuiti integrati:		
	38	*1. monolitici*		
	39	*2. ibridi*		
	40	*b. altri*		
		E. parti e pezzi staccati	15%	9%
	45	*I. per lampade, tubi e valvole, elettronici*		
	48	*II. altri*		
85.22		**Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo :**		
		A. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A (EURATOM)	11%	5,5%
	01	*I. generatori di particelle*		
	04	*II. altri*		
	07	B. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11%	5,5%
		C. altri	13%	8%
		I. generatori di bassa e di alta frequenza:		
	11	*a. elettrostatici*		
	14	*b. di misura*		
	17	*c. altri*		
	21	*II. apparecchi per l'elettrolisi, compresi quelli per la galvanoplastica*		
	24	*III. acceleratori di particelle*		
	27	*IV. non nominati*		
85.23		**Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione . . . .**	17%	11%
		A. cavi sotto guaina di piombo:		
	01	*I. per tensioni superiori a 80 volt*		
	04	*II. per tensioni di 80 volt o meno*		
		B. altri:		
	07	*I. fili di bobinaggio*		
	11	*II. cavi coassiali*		
		III. non nominati:		
		a. per tensioni superiori a 80 volt:		
	14	*1. isolati con materie plastiche*		
	17	*2. isolati con gomma*		
	21	*3. isolati con altre materie*		
	24	*b. per tensioni di 80 volt o meno*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
85.24		**Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc. :**		
	01	A. elettrodi per impianti d'elettrolisi	9%	9%
	04	B. resistenze riscaldanti (diverse da quelle della voce n. 85.12)	14%	5,5%
		C. altri	12%	8%
	07	*I. spazzole per macchine elettriche*		
	11	*II. elettrodi per forni*		
	14	*III. non nominati*		
85.25		**Isolatori di qualsiasi materia:**		
		A. di materie ceramiche	19%	10% con riscossione minima di 15 U. C. per 100 kg di peso lordo la cui incidenza non deve superare 19% sul valore (1)
	03	*I. senza parti metalliche*		
		II. con parti metalliche:		
	05	*a. per lineee aree di trasporto di energia o per linee di trazione elettrica*		
	08	*b. altri*		
		B. di materie plastiche artificiali o di fibre di vetro . . .	19%	15%
	11	*I. di materie plastiche artificiali*		
	14	*II. di fibre di vetro*		
		C. di altre materie	19%	10%
	18	*I. di vetro, esclusi quelli di fibre di vetro*		
	22	*II. non nominate*		
85.26		**Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25 :**		
		A. di materie ceramiche o di vetro	17%	12%
		I. di materie ceramiche:		
	02	*a. contenenti almeno 80% di ossidi metallici*		
	03	*b. altri*		
	04	*II. di vetro*		
	07	B. di ebanite, di materie asfaltiche o catramose	14%	7%
	11	C. di materie plastiche artificiali	19%	14%
	14	D. di altre materie	16%	10%
85.27	00	**Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente**	14%	7%
85.28	00	**Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo**	14%	5,5%

(1) Il limite di incidenza di 19% di riscossione minima è applicabile soltanto agli isolatori di valore superiore a 60 U.C. per 100 kg.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

NOTE

1. Sono esclusi da questa Sezione gli oggetti previsti dalle voci n.ri 97.01, 97.03 e 97.08, come pure le slitte, le guidoslitte (« bobsleighs ») e simili (n. 97.06).

2. Sono esclusi dalle voci di questa Sezione, relative alle parti, pezzi staccati e accessori, i prodotti seguenti anche se siano riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:
   a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce n. 84.64);
   b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
   c) gli oggetti del Capitolo 82 (utensili);
   d) gli oggetti della voce n. 83.11;
   e) le macchine ed apparecchi compresi nelle voci dal n. 84.01 al n. 84.59 incluso, e le loro parti e pezzi staccati; i prodotti previsti dalle voci n.ri 84.61, 84.62 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce n. 84.63;
   f) le macchine ed apparecchi elettrici, le apparecchiature e gli accessori elettrici (Capitolo 85);
   g) gli strumenti ed apparecchi del Capitolo 90;
   h) gli oggetti di orologeria (Capitolo 91);
   ij) le armi (Capitolo 93);
   k) le spazzole costituenti elementi di veicoli della voce n. 96.02.

3. Ai sensi dei Capitoli da 86 a 88, dalla dizione « parti, pezzi staccati e accessori » sono esclusi le parti, i pezzi e gli accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa Sezione. Se una parte, un pezzo staccato o un accessorio è suscettibile di rispondere ai termini di due o più voci della Sezione, deve essere classificato sotto la voce che è attinente al suo uso principale.

4. Gli aerei di costruzione speciale, che possono essere utilizzati sia per la navigazione aerea, sia come veicoli terrestri, sono considerati come aerei.
   Le automobili costruite in modo speciale per essere utilizzate sia come veicoli terrestri, sia come battelli (vetture anfibie), sono considerate come automobili.

5. I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie:
   a) del Capitolo 86 se sono appositamente costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);
   b) del Capitolo 87 se sono appositamente costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;
   c) del Capitolo 89 se sono appositamente costruiti per spostarsi sopra l'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili od anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.
   Le parti, i pezzi staccati e gli accessori degli stessi veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria, in applicazione delle precedenti disposizioni.
   Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per guide di aerotreni come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per strade ferrate.

NOTA COMPLEMENTARE

Gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.

* * *

Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVII

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE; APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (n.ri 44.07 o 68.11);
   b) il materiale per strade ferrate compreso nella voce n. 73.16;
   c) gli apparecchi elettrici di segnalazione della voce n. 85.16.
2. Gli assi, ruote, ruote montate su assi (assi montati o sale montate), cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote, i telai, i carrelli girevoli a due o piú assi (« boggies ») o ad un asse (« bissels ») e simili, le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo, i respingenti, i ganci e sistemi d'attacco, i soffietti per vetture intercomunicanti, le casse ed altre parti della carrozzeria rientrano nella voce n. 86.09.
3. Con riserva delle disposizioni della Nota 1 precedente, rientrano particolarmente nella voce n. 86.10 (materiale fisso): le rotaie riunite, anche portatili, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti, le sagome. Sono ugualmente compresi nella voce n. 86.10 i dischi e le piastre mobili ed i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualunque via di comunicazione, anche se comportino dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
86.01	00 (n)	**Locomotive e locomotori, a vapore; tender**	13%	6,5%
86.02		**Locomotive e locotrattori, elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna)**	14%	7%
	01 (n)	*A. ad accumulatori*		
	04 (n)	*B. a presa di corrente esterna*		
86.03		**Altre locomotive e locotrattori**	13%	5%
	01 (n)	*A. a trasmissione idraulica*		
	04 (n)	*B. altri*		
86.04	(n)	**Automotrici (anche per tranvie) e dresine a motore:**		
	01 (n)	A. automotrici elettriche (a sorgente esterna d'energia) . .	14%	7%
	04 (n)	B. altre	13%	6,5%
86.05		**Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali, vetture sanitarie, vetture cellulari, vetture di prova ed altre vetture speciali, per strade ferrate**	13%	5%
	01 (n)	*A. vetture per viaggiatori*		
	04 (n)	*B. altri*		
86.06	00 (n)	**Carri-officina, carri-gru ed altri carri di servizio, per strade ferrate; dresine senza motore**	13%	5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVII **86.07**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
86.07		**Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie:**		
	01 (n)	A. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	10%	5%
		B. altri	14%	5,5%
	04 (n)	*I. vagoncini per ferrovie Decauville*		
		II. carri ordinari:		
	07 (n)	*a. aperti*		
	11 (n)	*b. chiusi*		
	14 (n)	*III. carri isotermici e carri frigoriferi*		
	17 (n)	*IV. carri cisterna, carri serbatoio, carri botte*		
	21 (n)	*V. carri a scarico automatico*		
	24 (n)	*VI. non nominati*		
86.08		**Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto:**		
	01 (n)	A. casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (EURATOM)	10%	5%
	04 (n)	B. altre	15%	6%
86.09		**Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate:**		
		A. carrelli girevoli a due o più assi (« boggies »), ad un asse (« bissels ») e simili, e loro parti	13%	5%
	02	*I. carrelli girevoli a due o più assi (« boggies ») di trazione, e loro parti*		
	05	*II. altri*		
	07	B. freni e loro parti	11%	4,5%
	11	C. assi, montanti o non; ruote e loro parti	15%	6%
	14	D. boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	15%	7,5%
		E. altri	14%	5,5%
		I. casse e loro parti:		
	15	*a. casse complete*		
	18	*b. parti*		
	21	*II. telai e loro parti*		
	24	*III. respingenti; ganci ed altri sistemi di attacco*		
		IV. non nominati:		
	28	*a. di acciaio fucinato o stampato*		
	31	*b. altri*		
86.10		**Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati :**		
	01	A. materiale fisso per strade ferrate; parti e pezzi staccati del suddetto materiale	13%	6%
	04	B. apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando, per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati	14%	6%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVII

CAPITOLO 87

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI

NOTE

1. Sono da considerare trattori, ai sensi di questo Capitolo, gli autoveicoli costruiti essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportino alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione all'uso principale dei detti autoveicoli, di utensili, sementi, concimi, ecc.
2. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nella voce n. 87.02 e non nella voce n. 87.04.
3. Sono escluse dalla voce n. 87.10 e rientrano nella voce n. 97.01, le biciclette per ragazzi non costruite come quelle del tipo comune, nonché le biciclette che non comportano cuscinetti a sfere.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
87.01		**Trattori, compresi i trattori-verricello:**		
		A. motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, con cilindrata:		
		I. di 1.000 cm^3 o meno	12%	6%
	01 (n)	*a. di potenza uguale o inferiore a 5 CV:*		
	04 (n)	*b. di potenza superiore a 5 CV*		
	07 (n)	II. di più di 1.000 cm^3	18%	9%
		B. trattori agricoli a ruote (1)	20%	18%
		I. di potenza uguale o inferiore a 34 CV:		
	09 (n)	*a. nuovi*		
	12 (n)	*b. usati*		
		II. di potenza superiore a 34 CV:		
	13 (n)	*a. nuovi*		
	15 (n)	*b. usati*		
		C. altri trattori	20%	20%
	17 (n)	*I. a cingoli*		
		II. a ruote:		
	21 (n)	*a. per semirimorchi*		
	24 (n)	*b. altri*		
87.02		**Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci :**		
		A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:		
		I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:		
		a. autocorriere, torpedoni e autobus, azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2.800 cm^3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cm^3	29%	22%
	01 (n)	*1. nuovi*		
	04 (n)	*2. usati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE XVII

87.02

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*87.02*-A-I)		b. altri	29%	11%
		1. per il trasporto in comune:		
	05 (n)	*aa. nuovi*		
	08 (n)	*bb. usati*		
		2. non nominati:		
		aa. nuovi, di cilindrata:		
	09 (n)	*α. uguale o inferiore a 1.500 cm³*		
	12 (n)	*β. superiore a 1.500 cm³, fino a 3.000 cm³ compresi*		
	15 (n)	*γ. superiore a 3.000 cm³*		
	18 (n)	*bb. usati*		
		II. azionati da altri motori	25%	12,5%
	21 (n)	*a. per il trasporto in comune*		
	24 (n)	*b. altri*		
		B. per il trasporto di merci:		
	27 (n)	I. autocarri appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	10%	8%
		II. altri:		
		a. azionati a motore a scoppio o a combustione interna:		
		1. autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cm³	28%	22%
	31 (n)	*aa. nuovi*		
	34 (n)	*bb. usati*		
		2. altri	28%	11%
	37 (n)	*aa. nuovi*		
	41 (n)	*bb. usati*		
	44 (n)	b. azionati da altri motori	25%	10%
87.03		**Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche, e simili**	25%	10%
	01 (n)	*A. autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne, gru-automobili*		
	04 (n)	*B. autocarri betoniere*		
	07 (n)	*C. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVII 87.04

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
87.04		**Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore (1) :**		
		A. telai dei trattori delle voci n.ri 87.01-B e 87.01-C; telai degli autoveicoli della voce n. 87.02 azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cm³	29%	22%
		I. degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:		
	02 (n)	*a. per il trasporto in comune*		
	05 (n)	*b. altri*		
	08 (n)	*II. altri*		
		B. altri	29%	11%
		I. degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:		
	12 (n)	*a. per il trasporto in comune*		
	15 (n)	*b. altri*		
	18 (n)	*II. non nominati*		
87.05		**Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine:**		
		A. destinate all'industria del montaggio:		
		dei motocoltivatori della voce n. 87.01-A,		
		degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere,		
		degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2.500 cm³,		
		degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (2) .	24%	12%
	01 (n)	*I. degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere*		
	04 (n)	*II. altre*		
		B. altre	24%	20%
	07 (n)	*I. degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere*		
	11 (n)	*II. non nominate*		

(1) *Ai fini della percezione del dazio, il valore del telaio col motore non potrà, in nessun caso, essere inferiore al 60 per cento del valore del relativo autoveicolo completo con carrozzeria normale («standard») di serie.*

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVII **87.06**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
87.06		**Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso:**		
		A. destinati all'industria del montaggio:		
		dei motocoltivatori della voce n. 87.01-A,		
		degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere,		
		degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2.500 cm³,		
		degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (1) .	19%	7%
		I. della carrozzeria:		
	02	*a. paraurti e loro parti*		
	03	*b. altri*		
		II. altri:		
	04	*a. cambi di velocità, completi*		
	07	*b. ponti posteriori, completi*		
	11	*c. ruote, loro parti e accessori*		
	14	*d. assi portanti*		
	17	*e. ammortizzatori di sospensione e loro parti, esclusi i blocchi ammortizzatori di gomma o di materie plastiche artificiali*		
	21	*f. radiatori e loro parti*		
	24	*g. serbatoi per il combustibile*		
	27	*h. non nominati*		
		B. altri:		
	31	I. parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio	19%	7%
		II. non nominati	19%	12%
		a. della carrozzeria:		
	33	*1. paraurti e loro parti*		
	35	*2. altri*		
		b. altri:		
	37	*1. cambi di velocità, completi*		
	41	*2. ponti posteriori, completi*		
	44	*3. ruote, loro parti e accessori*		
	47	*4. assi portanti*		
	51	*5. ammortizzatori di sospensione e loro parti, esclusi i blocchi ammortizzatori di gomma o di materie plastiche artificiali*		
	54	*6. radiatori e loro parti*		
	57	*7. serbatoi per il combustibile*		
	61	*8. non nominati*		
87.07		**Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti « cavalier »; carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni; loro parti e pezzi staccati :**		
	01 (n)	A. autocarrelli di manutenzione appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	10%	5%

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA B

SEZIONE XVII 87.07

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(87.07)	03 (n)	B. carrelli-elevatori detti « cavalier »	20%	7,5%
		C. altri autocarrelli:		
		I. muniti di un sistema per il sollevamento del loro dispositivo di carico	16%	7%
		a. che sollevano ad un'altezza di 1 m o più:		
	04 (n)	*1. azionati da motore elettrico*		
	07 (n)	*2. azionati da altri motori*		
		b. altri:		
	11 (n)	*1. azionati da motore elettrico*		
	14 (n)	*2. azionati da altri motori*		
		II. non nominati	22%	9,5%
	17 (n)	*a. azionati da motore elettrico*		
	21 (n)	*b. azionati da altri motori*		
	24	D. parti e pezzi staccati	20%	8%
87.08		**Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati :**		
	01	A. carri da combattimento; loro parti e pezzi staccati	5% (1)	4,5%
	04	B. autoblinde da combattimento; loro parti e pezzi staccati	10% (1)	5%
87.09		**Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente**	26%	10,5%
		A. motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta di cilindrata:		
	01 (n)	*I. uguale o inferiore a 50 cm³*		
		II. superiore a 50 cm³:		
	04 (n)	*a. moto « scooters »*		
	07 (n)	*b. non nominati*		
	11 (n)	*B. carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente*		
87.10	00 (n)	**Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore**	21%	17%
87.11	00	**Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore), appositamente costruiti per essere usati dagli invalidi**	17%	8,5%
87.12		**Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso :**		
		A. di motocicli	24%	9,5%
	01	*I. selle e sedili*		
	04	*II. raggi con o senza tira-raggi (nipples), tira-raggi (nipples)*		
	07	*III. altri*		

(1) *È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

Segue TABELLA B

SEZIONE XVII

87.12

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(87.12)		B. altri	20%	8%
	11	*I. telai*		
		II. mozzi:		
	12	*a. mozzi-freno a contropedale*		
	15	*b. altri*		
	17	*III. raggi, tira-raggi (nipples)*		
	21	*IV. pedali e loro parti*		
	24	*V. cerchi*		
	28	*VI. manubri*		
	31	*VII. selle*		
	34	*VIII. non nominati*		
87.13		**Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati**	18%	7%
		A. per il trasporto di bambini:		
	01 (n)	*I. veicoli*		
	04	*II. parti e pezzi staccati*		
	07	*B. per il trasporto di ammalati*		
87.14		**Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati :**		
	01	A. veicoli a trazione animale.	14%	7%
		B. rimorchi e semirimorchi:		
	04 (n)	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	10%	8%
		II. altri	20%	8%
	07 (n)	*a. per il campeggio*		
		b. non nominati:		
	11 (n)	*1. per il trasporto delle persone*		
		2. per il trasporto delle merci:		
	12 (n)	*aa. autocaricatori e autoscaricatori, per uso agricolo*		
	15 (n)	*bb. altri*		
	17 (n)	*3. altri*		
		C. altri veicoli:		
	21	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	10%	5%
	24	II. altri	14%	5,5%
	27	D. parti e pezzi staccati	15%	6%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVII

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA

NOTA COMPLEMENTARE

Per peso a vuoto, ai fini dell'applicazione della voce n. 88.02-B, si intende il peso degli apparecchi in ordine normale di volo, esclusi il peso del personale, il peso del carburante e delle attrezzature diverse da quelle fissate stabilmente.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
88.01	00 (n)	**Aerostati**	18% (1)	9%
88.02		**Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); rotochutes :**		
	01 (n)	A. funzionanti senza macchina propulsiva	18% (1)	7%
		B. funzionanti con macchina propulsiva:		
		I. elicotteri del peso a vuoto:		
	04 (n)	a. di 2.000 kg o meno	15% (1)	15%
	07 (n)	b. di più di 2.000 kg	12% (1)	5%
		II. altri, del peso a vuoto:		
	11 (n)	a. di 2.000 kg o meno.	15% (1)	12%
	14 (n)	b. di 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi	14% (1)	5,5%
	22 (n)	c. di più di 15.000 kg	12% (1)	5%
88.03		**Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci n.ri 88.01 e 88.02:**		
	01	A. di aerostati	17% (1)	8,5%
	04	B. altri	12%(1)(2)	5%
88.04	00	**Paracadute e loro parti, pezzi staccati ed accessori**	15% (1)	9%
88.05		**Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati :**		
	01	A. catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; loro parti e pezzi staccati	17% (3)	8,5%
	04	B. apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati	13%	5%

(1) *È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da determinarsi dal Ministero delle Finanze.

(3) *Per le catapulte ed altri simili meccanismi di lancio, escluse le loro parti e pezzi staccati, è sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVII

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE

NOTA

Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche smontati o non montati, nonché le navi complete, smontate o non montate, sono classificati, nel caso di dubbio circa la specie di nave cui si riferiscono, nella voce n. 89.01.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Sono da classificare nelle voci n.ri 89.01-B-I e 89.02-B-I soltanto le navi progettate e costruite per tenere l'alto mare e la cui massima lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 metri. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'alto mare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima.*

2. *Sono da classificare nella voce n. 89.03-A soltanto le navi e i bacini galleggianti progettati e costruiti per tenere l'alto mare.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
89.01		**Navi non comprese nelle altre voci di questo Capitolo:**		
	01	A. navi da guerra	esenzione	esenzione
		B. altre:		
		I. navi per la navigazione marittima	esenzione	esenzione
		a. di stazza lorda superiore a 250 tonnellate:		
	04 (TSL)	*1. piroscafi*		
	07 (TSL)	*2. navi cisterna*		
	11 (TSL)	*3. sciabiche ed altri natanti per la pesca*		
	14 (TSL)	*4. navi frigorifere*		
		5. altre:		
	17 (TSL)	*aa. per il trasporto delle merci, comprese quelle miste*		
	21 (TSL)	*bb. non nominate*		
		b. di stazza lorda uguale o inferiore a 250 tonnellate:		
	24 (TSL)	*1. per il trasporto delle merci, comprese quelle miste*		
	27 (n)	*2. da diporto o da sport*		
	31 (n)	*3. altre*		
		II. non nominate:		
		a. del peso unitario di 100 kg o meno	13%	5%
	34 (n)	*1. da diporto o da sport*		
	37 (n)	*2. altre*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVII 89.01

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*89.01-* B-II)		b. altre	8%	3%
		1. per il trasporto delle merci, comprese quelle miste:		
		aa. a propulsione meccanica:		
	41 (TSL)	*α. navi cisterna*		
	44 (TSL)	*β. altre*		
		bb. senza propulsione meccanica:		
	47 (TSL)	*α. navi cisterna*		
	51 (TSL)	*β. altre*		
	54 (n)	*2. da diporto o da sport*		
	57 (n)	*3. non nominate*		
89.02		**Navi appositamente costruite per rimorchiare (rimorchiatori) o per spingere altre navi :**		
	01 (TSL)	A. per rimorchiare (rimorchiatori)	esenzione	esenzione
		B. per spingere:		
	04 (TSL)	I. per la navigazione marittima	esenzione	esenzione
	07 (TSL)	II. altri	8%	3%
89.03		**Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti :**		
		A. per la navigazione marittima	esenzione(2)	esenzione
	01 (n)	*I. draghe di ogni tipo*		
	04 (n)	*II. altri*		
		B. altri	8%	4%
	08 (n)	*I. draghe di ogni tipo*		
	11 (n)	*II. non nominati*		
89.04	00	**Navi destinate alla demolizione (1)**	esenzione(2)	esenzione
89.05	00	**Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavitelli e simili**	10%	7%

(1) La concessione dell'esenzione è subordinata alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) *Le sovrastrutture, l'apparato motore di propulsione, i macchinari ausiliari e di coperta, le ancore, le catene, i battelli di salvataggio, i mobili facenti corpo con la nave, la legna da ardere e i materiali metallici, ricavati dagli scafi delle navi demolite nei cantieri nazionali, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

Tutti gli altri prodotti ricavati dalla demolizione sono da assoggettare al dazio loro proprio, secondo la specie.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVIII

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO

* * *

A) Sugli organi di illuminazione elettrica, inseriti in macchine, strumenti ed apparecchi di questa Sezione, oppure presentati insieme a dette macchine, strumenti ed apparecchi cui sono destinati, si riscuote la sovrimposta di confine nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

B) Sui prodotti di questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 90

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo :

a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (n. 40.14), di cuoio naturale, artificiale o ricostituito (n. 42.04), di materie tessili (n. 59.17) ;

b) i prodotti refrattari della voce n. 69.03; gli oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici, della voce n. 69.09 ;

c) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce n. 70.09 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (n. 83.12 o Capitolo 71, secondo il caso) ;

d) gli oggetti di vetro delle voci n.ri 70.07, 70.11, 70.14, 70.15, 70.17 e 70.18 ;

e) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07) ;

f) le pompe distributrici aventi un dispositivo di misura, della voce n. 84.10; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (n. 84.20); gli apparecchi di sollevamento e di manutenzione (n. 84.22); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (divisori detti « ottici », ad esempio), della voce n. 84.48 (diversi dai dispositivi puramente ottici: lenti per centrare, allineare, ecc.); le valvole, i riduttori di pressione ed altri oggetti di rubinetteria (n. 84.61) ;

g) i fari per automobili (n. 85.09) e gli apparecchi per la radioguida, la radiorivelazione, per radioscandaglio e per radiotelecomando (n. 85.15) ;

h) gli apparecchi cinematografici di registrazione o di riproduzione del suono che utilizzano soltanto procedimenti magnetici, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie, con processi esclusivamente magnetici, dei supporti del suono ottenuti con questi stessi processi (n. 92.11); i lettori di suono (pick-up) magnetici (n. 92.13) ;

ij) gli oggetti del Capitolo 97 ;

k) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;

l) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva: voce n. 39.07, Sezione XV, ecc.).

2. Con riserva delle disposizioni di cui alla precedente Nota 1 :

a) le parti, pezzi staccati e accessori di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti di questo Capitolo, che consistono in articoli previsti, come tali, in una quasiasi voce di questo Capitolo o dei Capitoli 84, 85 o 91 (escluse le voci n.ri 84.65 e 85.28) sono da classificare nella voce che li prevede;

b) le altre parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a macchine, apparecchi o strumenti di questo Capitolo, sono da classificare come le dette macchine, apparecchi o strumenti, o, secondo il caso, nella voce n. 90.29.

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVIII CAPITOLO 90

3. La voce n. 90.05 non comprende i cannocchiali astronomici (n. 90.06) né i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento e gli strumenti ottici per macchine, apparecchi e strumenti di questo Capitolo (n. 90.13).

4. Le macchine, apparecchi o strumenti ottici di misura, di verifica e di controllo, che possono essere classificati sia nella voce n. 90.13 sia nella voce n. 90.16, devono essere compresi in questa ultima voce.

5. La voce n. 90.28 comprende soltanto :

a) gli strumenti e apparecchi per misurare grandezze elettriche ;

b) gli strumenti, apparecchi e macchine della stessa natura di quelli previsti nelle voci n.ri 90.14, 90.15, 90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 e 90.27 (ad eccezione degli stroboscopi), purché la loro funzione si basi su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare ;

c) gli apparecchi e strumenti per la rivelazione o la misura di raggi alfa, beta, gamma o dei raggi X, cosmici e simili ;

d) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione sia basata su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare.

6. Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa 1	della Statistica 2	3	Autonomi 4	Convenzionali 5
90.01		**Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre:**		
		A. lenti, prismi, specchi ed altri elementi d'ottica	17%	14%
	01	*I. vetri da occhiali ed altri vetri correttori, compresi le lenti oftalmiche a contatto*		
	04	*II. altri*		
	07	B. materie polarizzanti in fogli o lastre	18%	9%
90.02		**Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente**	17%	14%
		A. per la fotografia, la cinematografia, la proiezione, l'ingrandimento o la riduzione:		
	01	*I. obbiettivi*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. altri*		
90.03		**Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature**	19%	7,5%
		A. montature:		
	01	*I. di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi*		
	04	*II. di materie plastiche artificiali*		
	07	*III. di altre materie*		
	11	*B. parti di montature*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVIII **90.04**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
90.04		**Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili**	19%	9,5%
		A. occhiali da sole, con vetri non lavorati otticamente, con montatura:		
	01	*I. di materie plastiche artificiali*		
	04	*II. di altre materie*		
		B. altri, con montatura:		
	07	*I. di materie plastiche artificiali*		
	11	*II. di altre materie*		
90.05		**Binocoli e cannocchiali con o senza prismi**	20%	13%
		A. binocoli:		
	01	*I. con prismi*		
	04	*II. senza prismi*		
	07	*B. cannocchiali*		
90.06	00	**Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia**	17%	12%
90.07		**Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia:**		
		A. apparecchi fotografici	18%	13%
		I. apparecchi:		
	02 (n)	*a. apparecchi che registrano documenti su microfilm, anche combinati con un apparecchio di riproduzione*		
		b. altri:		
		1. speciali:		
	03 (n)	*aa. per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa*		
	05 (n)	*bb. altri*		
		2. non nominati:		
	07 (n)	*aa. per film di larghezza uguale o inferiore a 35 mm*		
	11 (n)	*bb. altri*		
	14	*II. parti, pezzi staccati ed accessori*		
		B. apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia	16%	8%
		I. apparecchi o dispositivi:		
	17 (n)	*a. detti «flashes elettronici»*		
	21 (n)	*b. altri*		
	24	*II. parti, pezzi staccati ed accessori*		
90.08		**Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono):**		
		A. apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati	16%	10%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVIII 90.08

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(90.08-A)		*I. apparecchi:*		
	01 (n)	*a. per film di larghezza uguale o superiore a 16 mm*		
	04 (n)	*b. per film di larghezza inferiore a 16 mm*		
	07	*II. parti, pezzi staccati ed accessori*		
		B. apparecchi da proiezione e da riproduzione del suono, anche combinati	19%	11%
		I. apparecchi:		
	11 (n)	*a. per film di larghezza uguale o superiore a 16 mm*		
	14 (n)	*b. per film di larghezza inferiore a 16 mm*		
	17	*II. parti, pezzi staccati ed accessori*		
90.09		**Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione**	18%	10,5%
		A. apparecchi:		
		I. da proiezione fissa:		
	02 (n)	*a. microlettori, anche combinati con un apparecchio di riproduzione*		
	03 (n)	*b. altri*		
	04 (n)	*II. fotografici d'ingrandimento o di riduzione*		
	07	*B. parti, pezzi staccati ed accessori*		
90.10		**Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo Capitolo; apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia; schermi per proiezioni:**		
	02	A. apparecchi di fotocopia a sistema ottico	18%	13%
	03	B. apparecchi di termocopia	15%	6%
		C. altri	15%	7%
	06	*I. apparecchi di fotocopia per contatto*		
	07	*II. schermi per proiezioni*		
	11	*III. non nominati*		
90.11	00	**Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici**	15%	9%
90.12		**Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione**	18%	10,5%
		A. apparecchi:		
	01 (n)	*I. microscopi ottici*		
	04	*II. apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione*		
	07	*B. parti, pezzi staccati ed accessori*		
90.13		**Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (compresi i proiettori)**	18%	11%
	01	*A. proiettori*		
	04	*B. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVIII

90.14

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
90.14		**Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, grimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri :**		
		A. bussole	17%	10,5%
	01	*I. per la navigazione*		
	04	*II. altre*		
		B. altri	17%	8,5%
		I. strumenti ed apparecchiature per la navigazione:		
	07	*a. marittima o fluviale*		
	11	*b. aerea*		
	14	*II. strumenti ed apparecchi di fotogrammetria*		
	17	*III. strumenti ed apparecchi di meteorologia, idrologia, geofisica*		
	21	*IV. altri strumenti ed apparecchi; telemetri*		
90.15	00	**Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi** . .	18%	9%
90.16		**Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di ontrollo, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili :**		
		A. strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo . . .	16%	8%
		I. strumenti:		
		a. da disegno:		
	01	*1. scatole di compassi*		
	04	*2. altri*		
	07	*b. per tracciare*		
	11	*c. per calcolo*		
	14	*II. parti, pezzi staccati e accessori*		
		B. macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo; proiettori di profili	15%	9%
		I. macchine, apparecchi e strumenti:		
		a. ottici:		
	17	*1. proiettori di profili, comparatori*		
	21	*2. altri*		
		b. altri:		
	24	*1. macchine per equilibrare pezzi meccanici*		
	27	*2. banchi di prova*		
	31	*3. planimetri, integratori, analizzatori armonici, e simili*		
	34	*4. strumenti di misura lineare (metri, decametri, regoli graduati, ecc.)*		
	37	*5. micrometri, noni o calibri a corsoio, calibri fissi e regolabili*		
	41	*6. non nominati*		
	44	*II. parti, pezzi staccati e accessori*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVIII 90.17

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
90.17		**Strumenti e apparecchi per la me icina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici**	16%	8%
		A. apparecchi elettromedicali:		
	01	*I. elettrocardiografi*		
	04	*II. apparecchi a raggi ultravioletti, anche attrezzati per funzionare a raggi infrarossi*		
	07	*III. apparecchi di diatermia (a onde corte, a ultrasuoni, a onde cortissime)*		
	11	*IV. altri*		
	14	*B. strumenti e apparecchi per l'odontoiatria*		
	17	*C. strumenti e apparecchi di anestesia*		
	21	*D. strumenti speciali per la diagnosi, diversi da quelli per l'elettrodiagnosi*		
	24	*E. siringhe*		
	27	*F. altri*		
90.18		**Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)**	16%	6,6%
	01	*A. di meccanoterapia, per massaggio, di psicotecnica*		
	04	*B. di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia*		
	07	*C. altri apparecchi per respirare, di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)*		
90.19		**Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche, e simili); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità:**		
		A. oggetti e apparecchi di protesi:		
		I. dentaria	17%	7%
	01	*a. di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi*		
		b. altri:		
		1. denti artificiali:		
	04	*aa. di materie plastiche artificiali*		
	07	*bb. di altre materie*		
	11	*2. non nominati*		
	14	II. oculistica	14%	5,5%
	17	III. altre	16%	10%
		B. apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficenza o una infermità:		
		I. apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	12%	5%
	19 (n)	*a. apparecchi*		
	20	*b. parti, pezzi staccati e accessori*		
	22	II. altri	13%	8%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVIII **90.19**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*90.19*)		C. altri	15%	9%
	24	*I. apparecchi di ortopedia*		
	27	*II. oggetti e apparecchi per fratture*		
90.20		**Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento**	16%	6,5%
		A. apparecchi:		
		I. a raggi X, anche di radiofotografia:		
	01 (n)	*a. per uso medico*		
	04 (n)	*b. per altri usi*		
		II. altri:		
	07 (n)	*a. per uso medico*		
	11 (n)	*b. per altri usi*		
		B. parti, pezzi staccati ed accessori:		
	14 (n)	*I. tubi a raggi X (Röntgen)*		
	17	*II. altri*		
90.21		**Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi**	12%	5%
	01	*A. strumenti, apparecchi e modelli per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica*		
	04	*B. modelli d'anatomia umana o animale*		
	07	*C. altri*		
90.22		**Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.)**	15%	6%
		A. macchine e apparecchi:		
		I. per prove su metalli:		
	01	*a. universali e per prove di trazione*		
	04	*b. per prova di durezza*		
	07	*c. altri*		
	11	*II. per prove su tessili, carta e cartoni*		
	14	*III. per prove su altri materiali*		
	17	*B. parti, pezzi staccati e accessori*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVIII 90.23

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
90.23		**Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro:**		
		A. termometri a mercurio o ad altri liquidi, a lettura diretta	21%	12%
	01	*I. clinici*		
	04	*II. altri*		
	07	B. igrometri e psicrometri	14%	11%
		C. densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, anche provvisti di termometri; pirometri ottici	17%	10,5%
	11	*I. densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, anche provvisti di termometri*		
	14	*II. pirometri ottici*		
		D. altri	17%	7%
	17	*I. termometri (esclusi quelli della voce 90.23-A); pirometri diversi da quelli ottici*		
	21	*II. barometri*		
90.24		**Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:**		
		A. manometri	18%	11%
	01	*I. a spirale o a membrana metallica*		
	04	*II. altri*		
		B. termostati	15%	9%
	07	*I. con dispositivo elettrico di scatto*		
	11	*II. altri*		
		C. altri	16%	10%
	14	*I. indicatori di livello*		
	17	*II. regolatori di tiraggio*		
	21	*III. misuratori di portata*		
	24	*IV. non nominati*		
90.25		**Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri) ; microtomi**	16%	10%
	01	*A. analizzatori di gas o di fumi*		
	04	*B. calorimetri*		
	07	*C. microtomi*		
	11	*D. spettrografi, spettrometri, monocromatori*		
	14	*E. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVIII **90.26**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
90.26		**Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura**	15%	9%
	01 (n)	*A. di gas*		
	04 (n)	*B. di liquidi*		
		C. di elettricità:		
		I. contatori di energia per corrente alternata:		
	08 (n)	*a. monofase*		
	11 (n)	*b. polifase*		
	14 (n)	*II. altri*		
90.27		**Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi :**		
	01	A. contagiri, contatori di produzione, tassametri ed altri contatori	16%	6,5%
		B. indicatori di velocità e tachimetri	18%	9%
	04	*I. per veicoli*		
	07	*II. altri*		
	11	C. stroboscopi.	14%	8,5%
90.28		**Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi :**		
		A. strumenti e apparecchi elettronici	16%	13%
	02	*I. oscilloscopi e oscillografi a raggi elettronici*		
	05	*II. apparecchi di misura con dispositivo registratore a compensazione*		
	08	*III. apparecchi specialmente utilizzati nella tecnica delle telecomunicazioni*		
		IV. apparecchi di misura azionati da sonde o trasmettitori:		
	12	*a. per grandezze ottiche e/o acustiche*		
	15	*b. per grandezze geometriche e/o meccaniche*		
	18	*c. per grandezze elettriche*		
	22	*V. strumenti ed apparecchi per la misura e l'accertamento delle radiazioni ionizzanti*		
	24	*VI. strumenti ed apparecchi che compongono una catena di telemisura analogica*		
	27	*VII. apparecchi di prova*		
	31	*VIII. regolatori*		
	34	*IX. strumenti ed apparecchi per l'equilibratura delle parti meccaniche*		
	37	*X. strumenti ed apparecchi per la navigazione (fluviale, lacuale, marittima, aerea e spaziale), di meteorologia e di geofisica*		
	41	*XI. luximetri, termocolorimetri, ed altri apparecchi utilizzati in fotografia e in cinematografia*		
	44	*XII. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVIII 90.28

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*90.28*)		B. altri	16%	6,5%
	54	*I. oscillografi a raggi luminosi e a getti liquidi*		
	57	*II. compensatori e ponti di misura*		
		III. apparecchi di misura azionati da sonde o trasmettitori elettrici:		
	61	*a. per analisi di gas, liquidi e materie solide*		
	64	*b. per grandezze termiche e igrometriche e per il controllo dei processi tecnici*		
	67	*c. altri*		
	71	*IV. apparecchi di prova*		
	74	*V. regolatori elettrici (compresi quelli elettromagnetici)*		
		VI. non nominati:		
		a. strumenti e apparecchi di misura:		
		1. registratori:		
	77	*aa. a tracciato continuo*		
	81	*bb. altri*		
		2. indicatori:		
	84	*aa. di precisione (con indice di classe inferiore o uguale a 0,5)*		
		bb. altri:		
	87	*α. da quadro*		
	91	*β. non nominati*		
	94	*b. altri*		
90.29		**Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci n.ri 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci :**		
	01	A. parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi elettronici della voce n. 90.28-A	16%	13%
		B. altri:		
	04	I. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » e il cui maggiore diametro non supera 25 mm	16%	6,5%
		II. non nominati	16%	7,5%
	07	*a. per strumenti o apparecchi della voce n. 90.23*		
	11	*b. per strumenti o apparecchi della voce n. 90.24*		
		c. per strumenti o apparecchi della voce n. 90.26:		
	12	*1. per contatori di elettricità*		
	15	*2. altri*		
	17	*d. per strumenti o apparecchi della voce 90.27*		
	21	*e. per strumenti o apparecchi, diversi da quelli elettronici della voce n. 90.28*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVIII

CAPITOLO 91

OROLOGERIA

NOTE

1. Per l'applicazione delle voci n.ri 91.02 e 91.07, si considerano come « movimenti di orologi tascabili » quelli aventi per organo regolatore un bilanciere munito di spirale o di altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo ed il cui spessore, misurato con la platina, con i ponti e, se del caso, con le platine supplementari esterne, non sia superiore a 12 mm.

2. Sono esclusi dalle voci n.ri 91.07 e 91.08 i movimenti meccanici costruiti per funzionare senza scappamento (n. 84.08).

3. Questo Capitolo non comprende le forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV), né gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07), i pesi per orologi, i vetri per orologeria, le catene e braccialetti per orologi, i pezzi di attrezzature elettriche, i cuscinetti a sfere e le sfere per cuscinetti. Le molle per orologeria (comprese le spirali) sono da classificare nella voce n. 91.11.

4. C n riserva delle disposizioni delle Note 2 e 3, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di apparecchi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti misura o di precisione, rientrano in questo Capitolo.

5. Gli astucci, custodie ed altri contenitori simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento degli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il trattamento loro proprio.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa 1	della Statistica 2	3	Autonomi 4	Convenzionali 5
91.01		**Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)**	13% con riscossione minima di 0,60 U.C. per pezzo	8,6% con riscossione minima di 0,40 U.C. per pezzo e riscossione massima di 1,20 U.C. per pezzo
	03 (n)	*A. contatori di tempo*		
		B. altri:		
		I. elettrici o elettronici:		
	06 (n)	*a. in cassa di metalli preziosi*		
	09 (n)	*b. in cassa di altre materie*		
		II. altri:		
		a. a carica automatica:		
		1. con scappamento ad ancora munito di supporti di pietre preziose, semipreziose o sintetiche:		
	13 (n)	*aa. in cassa di metalli preziosi*		
	15 (n)	*bb. in cassa di altre materie*		
	18 (n)	*2. altri*		
		b. a carica non automatica:		
		1. con scappamento ad ancora munito di supporto di pietre preziose, semipreziose o sintetiche:		
	21 (n)	*aa. in cassa di metalli preziosi*		
	24 (n)	*bb. in cassa di altre materie*		
	27 (n)	*2. altri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVIII **91.02**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
91.02		**Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili:**		
		A. elettriche o elettroniche:		
	02 (n)	I. a bilanciere munito di spirale	15%	12%
	05 (n)	II. altre	14%	11,3%
		B. altre	13%	10,3%
	07 (n)	*I. sveglie e pendolette-sveglie*		
	11 (n)	*II. non nominate*		
91.03	00 (n)	**Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli**	13%	10,3%
91.04		**Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:**		
		A. elettrici o elettronici	14%	11,3%
	01 (n)	*I. di distribuzione e di unificazione dell'ora*		
		II. altri:		
		a. a pile:		
	03 (n)	*1. sveglie*		
		2. altri:		
	05 (n)	*aa. murali*		
	08 (n)	*bb. non nominati*		
		b. funzionanti su settore:		
	09 (n)	*1. sveglie*		
		2. altri:		
	10 (n)	*aa. murali*		
	12 (n)	*bb. non nominati*		
		B. altri	13%	10,3%
		I. sveglie:		
	14 (n)	*a. da viaggio*		
		b. altre:		
	16 (n)	*1. con diametro o maggior diagonale del quadrante uguale o superiore a 7 cm*		
	18 (n)	*2. non nominate*		
		II. non nominati:		
	21 (n)	*a. da tavolo, caminetto e simili*		
		b. murali:		
	23 (n)	*1. a cucù*		
	25 (n)	*2. altri*		
	27 (n)	*c. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVIII

91.05

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
91.05		**Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)**	15%	12%
	01 (n)	*A. registratori di presenza*		
	05 (n)	*B. orodatari e contatori di ore*		
	07 (n)	*C. contaminuti e contatori per minuti secondi*		
	11 (n)	*D. altri*		
91.06		**Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)** . .	14%	11,3%
	01 (n)	*A. orologi elettrici o elettronici cambiatariffa*		
	04 (n)	*B. altri*		
91.07		**Movimenti finiti per orologi tascabili :**		
		A. a bilanciere munito di spirale	14% con riscossione minima di 0,40 U.C. per pezzo	11,3% con riscossione minima di 0,32 U.C. per pezzo
	01 (n)	*I. elettrici o elettronici*		
		II. altri:		
		a. a carica automatica:		
	04 (n)	*1. con scappamento ad ancora munito di supporti di pietre preziose, semipreziose o sintetiche*		
	07 (n)	*2. altri*		
		b. non nominati:		
	11 (n)	*1. con scappamento ad ancora munito di supporti di pietre preziose, semipreziose o sintetiche*		
	14 (n)	*2. altri*		
		B. altri	14%	11,3%
	17 (n)	*I. elettrici o elettronici*		
	21 (n)	*II. non nominati*		
91.08		**Altri movimenti finiti di orologeria**	14%	11,3%
		A. elettrici o elettronici:		
		I. a pile:		
	01 (n)	*a. per sveglie*		
	04 (n)	*b. altri*		
		II. funzionanti su settore:		
	07 (n)	*a. per sveglie*		
	11 (n)	*b. altri*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XVIII

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(91.08)		*B. altri:*		
	14 (n)	*I. per sveglie*		
	17 (n)	*II. non nominati*		
91.09		**Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti**	9%	7,3%
		A. casse finite:		
	02 (n)	*I. di metalli preziosi*		
		II. metalli comuni:		
	05 (n)	*a. dorate, argentate, placcate o rivestite di metalli preziosi*		
	07 (n)	*b. altre*		
	11 (n)	*III. di altre materie*		
	14	*B. casse sbozzate; parti di casse*		
91.10		**Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti**	14%	8,6%
	01	*A. di metallo*		
	04	*B. di altre materie*		
91.11		**Altre forniture di orologeria:**		
		A. pietre da orologeria [pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite ed imitazioni di pietre preziose o semipreziose], non incastonate né montate	8%	6,3%
	01	*I. pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini)*		
	04	*II. altre*		
	07	B. molle per orologeria, comprese le spirali	12%	9,6%
		C. movimenti di orologi tascabili, non finiti:		
	09 (n)	I. a bilanciere munito di spirale	14% con riscossione minima di 0,40 U.C. per pezzo	11,3% con riscossione minima di 0,32 U.C. per pezzo
	12 (n)	II. altri	14%	11,3%
	14	D. altri movimenti di orologeria, non finiti	14%	11,3%
	17	E. sbozzi di movimenti di orologi tascabili	11%	8,6%
		F. non nominate	11%	8,6%
	21	*I. quadranti*		
	24	*II. pietre da orologeria, incastonate o montate*		
	27	*III. altre*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVIII

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO; LORO PARTI ED ACCESSORI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo :
   a) le pellicole sensibilizzate, in tutto o in parte, per impressione a mezzo di processi fotografici o fotoelettrici, e le stesse pellicole registrate, sviluppate o non (Capitolo 37) ;
   b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07) ;
   c) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo Capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (Capitoli 85 o 90); gli apparecchi di registrastrazione o di riproduzione del suono combinati con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o per la televisione (n. 85.15) ;
   d) le spazzole, spazzolini e simili, per la pulizia degli strumenti musicali (n. 96.02) ;
   e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (n. 97.03) ;
   f) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti per collezioni o di antichità (n.ri 99.05 o 99.06) ;
   g) le bobine e i supporti simili (classificazione in base alla materia costitutiva : voce n. 39.07, Sezione XV, ecc.).
2. Gli archetti, bacchette ed oggetti simili, per strumenti musicali delle voci n.ri 92.02 e 92.06, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento degli strumenti stessi. I cartoni e le carte perforate della voce n. 92.10 nonché i supporti di suoni della voce n. 92.12 seguono il loro regime proprio, anche se siano presentati insieme agli strumenti ed apparecchi cui sono destinati.
3. Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.

* * *

I pianoforti, gli autopiani, gli armonium, e simili strumenti musicali a tastiera, debbono portare il contrassegno della ditta fabbricante e la indicazione della località in cui sono stati prodotti.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
92.01		**Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie):**		
		A. pianoforti (anche automatici, con o senza tastiera):		
	01 (n)	I. pianoforti verticali	22%	9%
	04 (n)	II. altri	20%	10%
	07	B. altri	18%	7%
92.02		**Altri strumenti musicali a corda**	21%	10,5%
	01 (n)	*A. ad arco*		
	04 (n)	*B. altri*		

SEZIONE XVIII

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
92.03		**Organi a canne; armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere**	20%	8%
	01 (n)	*A. organi a canne*		
	04 (n)	*B. altri*		
92.04		**Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca**	15%	7,5%
	01 (n)	*A. armoniche a bocca*		
		B. fisarmoniche e concertine:		
	04 (n)	*I. fino a 24 bassi*		
	07 (n)	*II. di più di 24 fino a 48 bassi*		
	11 (n)	*III. di più di 48 fino a 80 bassi*		
	14 (n)	*IV. di più di 80 bassi*		
92.05		**Altri strumenti musicali ad aria**	18%	7%
	01	*A. di metallo*		
	04	*B. di altre materie*		
92.06	00	**Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)**	18%	10,5%
92.07	00 (n)	**Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.)**	19%	9,5%
92.08		**Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo Capitolo (Orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti, ecc.):**		
	01	A. scatole musicali	14%	6%
	04	B. altri	14%	7%
92.09	00	Corde armoniche	17%	7%
92.10		**Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie:**		
	01	A. meccanismi per scatole musicali	18%	4%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XVIII

92.10

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(92.10)		B. altri	18%	9%
		I. parti, pezzi staccati ed accessori, per strumenti musicali:		
	04	*a. della voce n. 92.01*		
	07	*b. della voce n. 92.02*		
	11	*c. della voce n. 92.03*		
	14	*d. della voce n. 92.04*		
	17	*e. della voce n. 92.07*		
	21	*f. delle voci n.ri 92.05, 92.06 e 92.08*		
	24	*II. metronomi e diapason di ogni specie*		
92.11		**Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico :**		
		A. apparecchi di registrazione e di produzione del suono:		
	01 (n)	I. apparecchi di registrazione	19%	7,5%
		II. apparecchi di riproduzione	19%	9,5%
		a. giradischi:		
		1. senza cambiadischi automatico:		
	04 (n)	*aa. per autoveicoli*		
	07 (n)	*bb. altri*		
	11 (n)	*2. con cambiadischi automatico*		
		b. elettrofoni:		
	14 (n)	*1. per autoveicoli*		
	17 (n)	*2. portatili*		
		3. altri:		
	21 (n)	*aa. a monete od a gettoni*		
	24 (n)	*bb. non nominati*		
	27 (n)	*c. altri*		
		III. apparecchi misti	16%	8,5%
		a. magnetofoni per l'incisione e la riproduzione magnetica del suono:		
	31 (n)	*1. per autoveicoli*		
	34 (n)	*2. portatili*		
	37 (n)	*3. altri*		
	41 (n)	*b. altri:*		
	44 (n)	B. apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico	13%	8%

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
92.12		**Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi:**		
		A. preparati per la registrazione ma non registrati	17%	7%
	02	*I. nastri magnetici e film*		
	03	*II. altri*		
		B. registrati:		
		I. cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie:		
	04	a. per la fabbricazione dei dischi	11%	4,5%
	07	b. altri	17%	8,5%
		II. altri:		
		a. dischi:		
	11	1. per l'insegnamento delle lingue	9%	3,5%
	14	2. altri	17%	7%
		b. altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.):		
	17 (m)	1. registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche	2,35 U.C. per 100 m	1,17 U.C. per 100 m
	21	2. non nominati.	19%	7,5%
92.13		**Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11 :**		
		A. lettori di suono; loro parti e pezzi staccati	20%	10,5%
	01	*I. per dischi e per film sonori incisi*		
	04	*II. altri*		
	07	B. aghi o punte; diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o non	13%	5%
	11	C. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » ed il cui maggiore diametro non supera 25 mm	18%	7%
	14	D. altri	18%	9%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIX

ARMI E MUNIZIONI

CAPITOLO 93

ARMI E MUNIZIONI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del Capitolo 36;
   b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
   c) i carri da combattimento e le autoblinde (n. 87.08);
   d) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivo ottici, eccetto quelli montati sulle armi, o, se non montati, presentati insieme alle armi alle quali sono destinati (Capitolo 90);
   e) le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (Capitolo 97);
   f) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (n.ri 99.05 o 99.06).
2. Ai sensi della voce n. 93.07, l'espressione «parti e pezzi staccati» non comprende gli apparecchi radio od i radar, della voce n. 85.15, utilizzati per determinati proiettili-razzo.
3. Gli astucci, custodie e simili, presentati con gli oggetti di questo Capitolo ai quali sono destinati ed insieme ai quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di detti oggetti. Se presentati isolatamente, gli stessi contenitori seguono il loro regime proprio.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
93.01	00	**Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi**	8%	4%
93.02		**Rivoltelle e pistole:**		
	01 (n)	A. di calibro 9 o superiore	9%	7,5%
	04 (n)	B. altre	16%	11,5%
93.03	00	**Armi da guerra (diverse da quelle previste dalle voci n.ri 93.01 e 93.02)**	esenzione	esenzione
93.04		**Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n.ri 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.:**		
		A. fucili e carabine da caccia e da tiro	18%	10,5%
		I. a ripetizione, automatici o semiautomatici:		
	01 (n)	*a. da tiro*		
	04 (n)	*b. da caccia*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XIX 93.04

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(93.04-A)		*II. altri:*		
	07 (n)	*a. da tiro*		
		b. da caccia:		
	11 (n)	*1. a cani esterni*		
	14 (n)	*2. a cani interni*		
	17 (n)	B. altri	16%	8%
93.05		**Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)**	16%	9,5%
	01	*A. fucili e carabine*		
	04	*B. non nominate*		
93.06		**Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbozzi di canne per armi da fuoco):**		
	01	A. per le armi della voce n. 93.03	esenzione	esenzione
		B. per altre armi:		
	04	I. sbozzi di legno di calci per fucili	10%	5%
		II. altre parti e pezzi staccati:		
	07	a. per armi della voce n. 93.02	15%	7,5%
	11	b. non nominati	18%	7%
93.07		**Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce (1):**		
	01	A. per rivoltelle e pistole della voce n. 93.02 e per pistole mitragliatrici della voce n. 93.03.	13% (2)	6,5%
		B. altri:		
		I. da guerra:		
	04	a. per armi della voce n. 93.03	6% (3)	3%
	07	b. altri	12% (3)	7%
		II. non nominati:		
	11	a. cartucce da caccia	19%	9,5%
		b. altri	17%	8,5%
	15	*1. pallottole, pallettoni e pallini, per cartucce da caccia*		
	18	*2. cariche propulsive (cartucce) per pistole di immuratura della voce n. 82.04 e per pistole di abbattimento*		
	22	*3. non nominati*		

(1) *È sospesa l'applicazione del dazio d'importazione, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, per i proiettili e le munizioni importati per conto di Stati esteri per essere destinati, al collaudo di armi da loro commesse alle fabbriche italiane, purché la fornitura di tali armi e munizioni risulti prevista nelle clausole del contratto di commessa.*

(2) *Per quelli per pistole-mitragliatrici della voce n. 93.03, è sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

(3) *È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE

* * *

Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 94

MOBILIA; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI ; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le materasse, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei Capitoli 39, 40 e 62 ;
   b) i lampadari e gli altri apparecchi d'illuminazione, che seguono il regime della materia costitutiva (n.ri 44.27, 70.14, 83.07, ecc.) ;
   c) i lavori di pietre, di materie ceramiche o di ogni altra materia, compresi nei Capitoli 68 o 69, ad uso di sedili, di tavoli o di colonne, dei tipi utilizzati nei giardini, vestiboli, ecc. (Capitoli 68 o 69) ;
   d) gli specchi che poggiano a terra, come, ad esempio, le specchiere mobili, ecc. (n. 70.09) ;
   e) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiale (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07), nonché le casseforti della voce n. 83.03 ;
   f) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costitutenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce n. 84.15; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce n. 84.41 ;
   g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi della voce n. 85.15 (apparecchi radioriceventi, televisori, ecc.);
   h) le sputacchiere per gabinetti da dentista (n. 90.17) ;
   ij) gli oggetti del Capitolo 91, in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria ;
   k) i mobili costituenti parti specifiche di fonografi, dittafoni ed altri apparecchi della voce n. 92.11 (n. 92.13) ;
   l) i mobili aventi il carattere di giocattoli (n. 97.03), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giuochi della voce n. 97.04, nonché i tavoli per giuochi di prestigio della voce n. 97.05.
2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da n. 94.01 a 94.03 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.
   Restano, tuttavia, compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri :
   a) gli armadi a muro, detti «blocchi da cucina», e simili ;
   b) le sedie e i letti ;
   c) le biblioteche e mobili simili, ad elementi complementari.
3. a) Non sono da considerare come parti degli oggetti di questo Capitolo, quando siano presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo o di pietra, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.
   b) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce n. 94.04 sono da classificare nella detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci dal n. 94.01 al 94.03.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa 1	della Statistica 2	3	Autonomi 4	Convenzionali 5
94.01		**Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti :**		
	01	A. appositamente costruiti per aerodine	12%	6%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XX

94.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*94.01*)		B. altri	18%	8,5%
	04	*I. appositamente costruiti per autoveicoli*		
		II. non nominati:		
		a. mobili per sedersi:		
		1. con intelaiatura di metalli comuni:		
	07	*aa. non imbottiti*		
	11	*bb. imbottiti*		
		2. con intelaiatura di legno:		
		aa. non imbottiti:		
	14	*α. di legno non curvato*		
	17	*β. di legno curvato*		
	21	*bb. imbottiti*		
	24	*3. di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù, o di altre materie simili*		
	27	*4. altri*		
		b. parti di mobili per sedersi:		
	31	*1. di legno*		
	34	*2. di altre materie*		
94.02		**Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti**	17%	7%
	01	*A. mobili per usi medico-chirurgici, e loro parti*		
	04	*B. poltrone per dentisti e simili, e loro parti*		
94.03		**Altri mobili e loro parti**	18%	8,5%
		A. di metalli comuni:		
		I. mobili:		
	01	*a. letti*		
	04	*b. tavoli da disegno (esclusi quelli attrezzati della voce numero 90.16)*		
		c. mobili per uffici:		
	05	*1. scrivanie ed altri mobili per uffici che non sorpassano l'altezza di una scrivania*		
		2. altri:		
	06	*aa. armadi a porte, a sportelli o ad ante*		
	08	*bb. armadi a cassetti, classificatori e schedari*		
	09	*cc. non nominati*		
	11	*d. mobili per cucina*		
	14	*e. altri*		
	17	*II. parti*		
		B. di legno:		
		I. mobili:		
	21	*a. per camere da letto*		
	24	*b. per sale da pranzo e per stanze di soggiorno*		
	27	*c. per cucine*		
	31	*d. per negozi*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XX **94.03**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*94.03*-B-I)		*e. per uffici:*		
	33	*1. scrivanie ed altri mobili per uffici che non sorpassano l'altezza di una scrivania*		
	35	*2. altri*		
	37	*f. altri*		
	41	*II. parti*		
	44	*C. di materie plastiche artificiali o sintetiche*		
	47	*D. di altre materie*		
94.04		**Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti :**		
		A. oggetti letterecci e simili, di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti	22%	11%
	01	*I. materasse*		
	04	*II. altri*		
		B. altri	20%	8%
	07	*I. sommier*		
		II. materasse:		
	11	*a. di gomma allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti*		
		b. di altre materie:		
	14	*1. con intelaiatura metallica*		
	17	*2. altre*		
	21	*III. non nominati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XX

CAPITOLO 95

MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)

NOTA

Questo Capitolo non comprende:

a) gli oggetti del Capitolo 66 (ombrelli da pioggia o da sole, bastoni, fruste, scudisci e loro parti;

b) i ventagli e ventole a mano (n. 67.05);

c) gli oggetti del Capitolo 71, in particolare le minuterie di fantasia;

d) gli oggetti del Capitolo 82 (utensileria; oggetti di coltelleria, posate da tavola) con manichi o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, tali manichi e parti rientrano in questo Capitolo;

e) gli oggetti del Capitolo 90, in particolare le montature da occhiali;

f) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi di orologeria;

g) gli oggetti del Capitolo 92, in particolare gli strumenti musicali;

h) gli oggetti del Capitolo 93, in particolare le parti di armi;

ij) gli oggetti del Capitolo 94 (mobili e loro parti);

k) gli oggetti del Capitolo 96 (le spazzole, spazzolini, pennelli e simili);

l) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, ecc.);

m) gli oggetti del Capitolo 98 (lavori diversi);

n) gli oggetti del Capitolo 99 (oggetti d'arte, da collezione e di antichità).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
95.01		**Tartaruga lavorata (compresi i lavori):**		
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	9%	3,5%
	04	B. altri	16%	8%
95.02		**Madreperla lavorata (compresi i lavori):**		
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati (comprese le perle dette « di Gerusalemme »)	9%	4,5%
	04	B. altri	17%	10,5%
95.03		**Avorio lavorato (compresi i lavori):**		
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	9%	3,5%
	04	B. altri	17%	8,5%
95.04		**Osso lavorato (compresi i lavori):**		
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	10%	4%
	04	B. altri	15%	6%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XX

95.05

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
95.05		**Corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori):**		
		A. corallo naturale o ricostituito, lavorato:		
	01	I. combinato con altre materie	15%	7,5%
	04	II. altro	7%	3%
	07	B. calami di penne lavorati	10%	5%
		C. altre materie animali da intaglio, lavorate:		
	11	I. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	8%	4%
	14	II. altre	16%	8%
95.06		**Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate (compresi i lavori):**		
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	6%	2,5%
	04	B. altri	12%	6%
95.07		**Schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori):**		
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	5%	2%
	04	B. altri	13%	5%
95.08		**Lavori modellati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali (coppale, colofonia, ecc.), di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce n. 35.03 e suoi lavori :**		
	01	A. cera goffrata per alveari	10%	5%
		B. altri	17%	7%
	04	*I. gelatina non indurita lavorata*		
	07	*II. non nominati*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XX

CAPITOLO 96

SPAZZOLE, SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE, SPOLVERINI, PIUMINI DA CIPRIA E STACCI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) gli oggetti del Capitolo 71;
   b) le spazzole, spazzolini, e simili, dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, in chirurgia, in veterinaria e in odontoiatria (n. 90.17);
   c) gli oggetti aventi il carattere di giocattoli (Capitolo 97).
2. Si considerano teste preparate, ai sensi della voce n. 96.03, i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'incollatura o l'intonaco della base del mazzetto, l'ugualizzazione o la molatura delle estremità.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
96.01	00	**Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico**	18%	9%
96.02		**Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili:**		
	01	A. spazzolini da denti	25%	10%
		B. spazzole costituenti elementi di macchine	17%	7%
	04	*I. di fili metallici*		
	07	*II. di altre materie*		
		C. altri	21%	15%
	11	*I. pennelli da barba*		
	14	*II. spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare, e simili*		
	17	*III. rulli per dipingere*		
	21	*IV. non nominati*		
96.03	00	**Teste preparate per pennelli e simili**	18%	9%
96.04	00	**Spolverini e scopine, di piume**	19%	9,5%
96.05	00	**Piumini da cipria e simili, di qualsiasi materia**	20%	10%
96.06	00	**Stacci e crivelli, a mano, di qualsiasi materia**	20%	8%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XX

CAPITOLO 97

GIOCATTOLI, GIUOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI E SPORT

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le candele per alberi di Natale (n. 34.06);
   b) gli articoli di pirotecnica per divertimento, della voce n. 36.05;
   c) i fili, monofili, cordoncini, « gut » e simili, per la pesca, anche tagliati a misura, ma non montati come lenze, che rientrano nel Capitolo 39, nella voce n. 42.06 o nella Sezione XI;
   d) i sacchi per oggetti da sport ed altri contenitori delle voci n.ri 42.02 e 43.03;
   e) le vestimenta da sport, nonché gli abiti da travestimento di maglia o di altro tessuto, dei Capitoli 60 e 61;
   f) i vessilli e i granpavesi di tessuto, nonché le vele per imbarcazioni ed i carri a vela, del Capitolo 62
   g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissate dei pattini) ed i copricapo speciali per la pratica degli sport, nonché i gambali ed i parastinchi per tutti gli sport, dei Capitoli 64 e 65;
   h) i bastoni per alpinisti, gli scudisci e le fruste (n. 66.02), e loro parti (n. 66.03);
   ij) gli occhi di vetro non montati per bambole ed altri giocattoli, della voce n. 70.19;
   k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
   l) gli oggetti della voce n. 83.11;
   m) i veicoli da sport della Sezione XVII, escluse le slitte, guidoslitte (« bobsleighs ») e simili;
   n) i velocipedi per ragazzi, costruiti come le biciclette del tipo comune e muniti di cuscinetti a sfere (n. 87.10);
   o) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi (« skiffs ») (Capitolo 89) e loro mezzi di propulsione (Capitolo 44, se sono di legno);
   p) gli occhiali di protezione per la pratica degli sport e per i giuochi all'aperto (n. 90.04);
   q) i richiami ed i fischietti (n. 92.08);
   r) le armi ed altri oggetti del Capitolo 93;
   s) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).

2. Gli oggetti di questo Capitolo possono comportare delle semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o placcati o ricoperti di metalli preziosi, di pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre sintetiche o ricostituite.

3. Sono da considerare « bambole », ai sensi della voce n. 97.02, soltanto quelle raffiguranti soggetti umani.

4. Con riserva di quanto previsto dalla Nota 1 precedente, le parti, i pezzi staccati e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo Capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
97.01		**Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili**	21%	10,5%
	01	*A. carrozzelle per bambole*		
	04	*B. altri*		
97.02		**Bambole di ogni specie:**		
		A. bambole (vestite o non)	25%	16%
	01	*I. di materie plastiche artificiali*		
	04	*II. di altre materie*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XX 97.02

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*97.02*)		B. parti, pezzi staccati ed accessori	21%	12%
	07	*I. vestiti, calzature, cappelli ed altri accessori*		
	11	*II. parti e pezzi staccati*		
97.03		**Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento :**		
		A. di legno	24%	19%
	01	*I. strumenti musicali*		
	04	*II. altri*		
		B. altri	24%	16%
	07	*I. assortimenti di giocattoli, diversi tra loro per la materia di cui sono costituiti, riuniti in panoplie o presentazioni simili*		
		II. non nominati:		
	11	*a. treni e piste per corse di automobili, elettrici, compresi i loro elementi*		
	14	*b. armi*		
	17	*c. apparecchi di proiezione ed altri giocattoli ottici (cinematografi, lanterne magiche, e simili)*		
	21	*d. strumenti musicali*		
		e. altri:		
		1. di materie plastiche artificiali:		
	24	*aa. modelli ridotti da montare*		
	27	*bb. giocattoli da costruzione*		
	31	*cc. altri*		
		2. di metallo:		
	34	*aa. modelli in miniatura, ottenuti per fusione*		
	37	*bb. altri*		
	41	*3. di tessuti*		
	44	*4. di gomma*		
	47	*5. di altre materie*		
97.04		**Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco):**		
	01	A. carte da giuoco, comprese le carte giocattoli	23%	9%
		B. altri	21%	8,5%
	04	*I. giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi*		
	07	*II. bigliardi a forma di mobile e tavoli speciali per case da giuoco*		
	11	*III. non nominati, accessori per oggetti di questa voce*		
97.05		**Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.)**	22%	10%
	01	*A. oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XX 97.05

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionale
1	2	3	4	5
(97.05)		*B. oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale:*		
	04	*I. di vetro*		
	07	*II. di altre materie*		
97.06		**Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04:**		
	01	A. attrezzi per cricket e polo	19%	esenzione
	04	B. racchette da tennis	19%	13,5%
		C. altri	19%	9,5%
	07	*I. attrezzi da ginnastica e da sport atletico*		
	11	*II. palloni e palle*		
		III. sci da neve e bastoni da sci:		
	13 (paia)	*a. sci*		
	15	*b. bastoni da sci; parti, pezzi staccati e accessori di sci da neve*		
	17	*IV. pattini da ghiaccio, pattini a rotelle*		
	22	*V. racchette da badminton e simili*		
	27	*VI. non nominati*		
97.07		**Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia:**		
	01	A. ami non montati	10%	5%
		B. altri	17%	12%
	04	*I. mulinelli per la pesca*		
	07	*II. canne da pesca*		
	11	*III. non nominati*		
97.08	00	**Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti**	14%	5,5%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XX

CAPITOLO 98

LAVORI DIVERSI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) le matite per sopracciglia e per la truccatura (n. 33.06);
   b) i bottoni e gli sbozzi di bottoni, i pettini, i fermagli per capelli e simili, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi (sotto la riserva delle disposizioni contenute nella Nota 2 a) del Capitolo 71), o guarniti di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite (Capitolo 71);
   c) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
   d) le righe (n. 90.16);
   e) i giocattoli del Capitolo 97.
2. Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota 1 di questo Capitolo, gli oggetti costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), da pietre sintetiche o ricostituite, oppure guarniti di perle fini, rientrano in questo Capitolo.
3. Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono classificati come oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il loro trattamento proprio.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
98.01		**Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni):**		
	01	A. sbozzi e dischetti per bottoni	13%	10%
		B. bottoni e loro parti	18%	13%
	04	*I. a pressione, e simili*		
	07	*II. per polsini, e simili*		
		III. altri:		
	11	*a. di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili*		
	14	*b. di materie plastiche artificiali, non ricoperti di materie tessili*		
	17	*c. non nominati*		
98.02		**Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.):**		
	01	A. chiusure con graffette di metalli comuni, loro parti di metalli comuni	16%	11,5%
	04	B. altre	20%	14%
98.03		**Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci n.ri 98.04 e 98.05:**		
		A. portapenne a serbatoio e stilografi	22%	13%
		I. stilografi e matite a sfera:		
	02 (n)	*a. con corpo o cappuccio di metalli preziosi oppure di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi*		
	05 (n)	*b. altri*		
	08 (n)	*II. stilografi con punta di fibra o di feltro*		
	12 (n)	*III. stilografi per disegnare a inchiostro di china*		

Segue TABELLA B

SEZIONE XX

98.03

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(98.03-A)		*IV. portapenne a serbatoio; altri stilografi:*		
	15 (n)	*a. con corpo o cappuccio di metalli preziosi, oppure di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi*		
	18 (n)	*b. altri*		
		B. altri portapenne; portamine; portalapis e simili	19%	9,5%
		I. portamine:		
	22 (n)	*a. con corpo o cappuccio di metalli preziosi, oppure di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi*		
	25 (n)	*b. altri*		
	28 (n)	*II. altri portapenne; portalapis e simili*		
		C. pezzi staccati ed accessori:		
	30	I. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter »	17%	7,5%
		II. altri	17%	7%
	34 (n)	*a. cartucce di ricambio per stilografi e per matite, a sfera*		
	37 (n)	*b. cartucce di ricambio per stilografi con punta di fibra o di feltro*		
		c. non nominati:		
	41	*1. di metalli*		
	44	*2. altri*		
98.04		**Pennini da scrivere e punte per pennini :**		
		A. pennini da scrivere:		
	01	I. di oro	10%	4%
	04	II. di altre materie	16%	6,5%
	07	B. punte per pennini	5%	2%
98.05		**Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini ; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi :**		
		A. lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini:		
	01	I. lapis con guaine	17%	8,5%
	04	II. altri	14%	7%
	07	B. gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi da bigliardi	10%	5%
98.06	00	**Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate**	17%	8,5%
98.07	00	**Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano** .	16%	6,5%
98.08		**Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola**	16%	8%
	01	*A. nastri inchiostratori*		
	04	*B. cuscinetti per timbri*		

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XX 98.09

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
98.09	00	**Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili**	12%	6%
98.10		**Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini :**		
	01	A. pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» ed il cui maggiore diametro non supera 25 mm	15%	7,5%
		B. altri	15%	11%
		I. accenditori:		
	04	*a. a gas*		
	07	*b. altri*		
	11	*II. apparecchi d'accensione*		
	14	*III. parti e pezzi staccati*		
98.11		**Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati :**		
	01	A. sbozzi di pipe di legno o di radica	6%	3%
		B. altri	18%	10%
		I. pipe e teste di pipe:		
	04	*a. di legno o di radica*		
	07	*b. di altre materie*		
	11	*II. non nominati*		
98.12		**Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili**	22%	9%
	01	*A. d'ebanite o di materie plastiche artificiali*		
	04	*B. di altre materie*		
98.13	00	**Stecche per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta e simili**	17%	7%
98.14		**Spruzzatori da toletta; loro montature e teste di montature** . .	20%	10%
	01	*A. spruzzatori*		
	04	*B. montature e teste di montature*		
98.15		**Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro):**		
	01	A. bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità inferiore o uguale a 0,75 litri	26%	17%
		B. altri	26%	13%
	04	*I. bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici*		
	07	*II. parti (escluse le ampolle di vetro)*		
98.16	00	**Manichini e simili ; automi e scene animate per mostre**	18%	7%

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E ANTICHITÀ

CAPITOLO 99

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione (n. 49.07);
   b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi di arte e per usi simili (n. 59.12);
   c) le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini), anche gregge (n.ri 71.01 e 71.02).
2. Si considerano come « incisioni, stampe e litografie, originali », ai sensi della voce n. 99.02, gli esemplari ottenuti direttamente, in nero od a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica e la materia usata, ad eccezione di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.
3. Non rientrano nella voce n. 99.03 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzione in serie, stampi e lavori da artigiano) le quali sono da classificare nel Capitolo della loro materia costitutiva.
4. a) Con riserva delle Note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo che in altri Capitoli della Tariffa debbono essere classificati in questo Capitolo;
   b) gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 99.06 che nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05, debbono essere classificati nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05.
5. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, incisioni, stampe e litografie, seguono il trattamento di tali oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.

* * *

A) Il carattere di opere d'arte originali per i prodotti rientranti nelle voci n.ri 99.01, 99.02 e 99.03, viene riconosciuto dagli Organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione.

Per i modelli di busti, di statue, di bassorilievi, e simili, fatti di gesso e destinati ad essere riprodotti, nonché per le forme di gesso cave di oggetti d'arte da riprodurre, il trattamento della voce n. 99.03 è subordinato alla presentazione di apposito certificato rilasciato dagli Organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione, dal quale devono risultare il nome e la residenza dell'artista che deve eseguire la riproduzione.

B) Seguono il trattamento degli oggetti della voce n. 99.05 le scatole nelle quali sono fissati gli oggetti stessi ed i recipienti di vetro nei quali essi sono contenuti.

C) Sono considerati « oggetti di antichità, ecc. », ai sensi della voce n. 99.06 (ad esclusione dei libri, stampe, musica, carte goegrafiche ed altri prodotti dell'industria grafica), quelli riconosciuti tali dagli organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa 1	della Statistica 2	3	Autonomi 4	Convenzionali 5
99.01	00	**Quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano, ad esclusione dei disegni industriali della voce n. 49.06 e degli oggetti manifatturati decorati a mano**	esenzione	esenzione
99.02	00	**Incisioni, stampe e litografie, originali**	esenzione	esenzione
99.03	00	**Opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia**	esenzione	esenzione

Segue TABELLA *B*

SEZIONE XXI 99.04

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
99.04	**00**	**Francobolli e simili (biglietti postali, marche postali, ecc.), marche da bollo e simili, anche obliterati, ma non aventi corso né destinati ad aver corso nel paese di destinazione**	esenzione	esenzione
99.05	**00**	**Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico** . . .	esenzione	esenzione
99.06	**00**	**Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età**	esenzione	esenzione

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATI

ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA *B*

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI L'APPLICAZIONE DEL DAZIO È TEMPORANEAMENTE SOSPESA TOTALMENTE O PARZIALMENTE

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 03.01-A-I-b	Salmoni freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati	esenzione	1- 7-1971	30- 6-1972
ex 03.01-B-I-e	Spinaroli (Squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 03.01-B-I-g	Ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius)	esenzione	1-7 -1971	31-12-1972
ex 03.01-B-I-m-2	Sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria trasformatrice (1)	5%	16- 6-1971	14- 2-1972
ex 03.01-B-I-q	Sarde della specie Sardinops sagax ocellata (dette « Pilchards »), fresche, refrigerate o congelate, destinate alla industria conserviera (1)	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 03.02-A-I-c	Acciughe (Engraulis sp.p.), semplicemente salate o in salamoia, presentate in barili o altri recipienti di contenuto netto di 10 kg o più	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
03.02-A-I-e	Salmoni semplicemente salati, interi, decapitati o in pezzi	esenzione	1- 7-1971	30- 6-1972
ex 03.02-A-I-f	Merluzzi carbonari (Gadus virens), salati o in salamoia, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 47 kg e contenenti non più di cinquanta mezzi pesci	7%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 03.03-B-I-b	Ostriche della varietà « crassostrea gigas » pesanti, per pezzo, più di 100 g . . .	esenzione	1- 8-1971	30- 6-1972
ex 03.03-B-I-b	Ostriche (diverse da quelle piatte) pesanti, per pezzo, non più di 12 g	esenzione	1- 4-1971	30- 6-1972
ex 07.01-Q-II	Funghi galletti o gallinacci.	4%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 08.01-A	Datteri, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 35 kg e destinati, sotto controllo doganale, ad essere condizionati per la vendita al minuto	esenzione	1- 7-1971	30- 6-1972
ex 08.02-A-I-a	Arance dolci, fresche, per il periodo dal 1º giugno al 30 settembre di ogni anno	8%	1- 7-1971	30- 6-1972

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 08.02-A-II	Arance amare o melangole	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
08.08-C	Mirtilli neri	4%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 08.09	Frutta della rosa canina, fresche	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
08.12-A	Albicocche	6%	1-12-1971	30-11-1972
ex 09.04-B-I	Paprica macinata, destinata all'alimentazione degli animali (1)	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
09.10-C-I	Zafferano, non tritato né macinato . . .	10%	1- 1-1972	30- 6-1973
15.07-C-II	Olio di ricino, destinato ad altri usi . . .	7%	1- 7-1971	30- 6-1972
16.04-A-I	Caviale (uova di storione)	24%	1-12-1971	30-11-1972
ex 16.05-A	Granchi delle varietà « King », « Hanasaki », « Kegani » e « Quenn », semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, destinati all'industria conserviera, presentati in imballaggi di 2 kg o più (1)	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 16.05-B	Gamberetti della varietà Pandalus Platiceros Japonicus, cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti classificabili nella voce n. 16.05 (1) . .	10%	1- 1-1972	30- 6-1973
23.07-A	Prodotti detti « solubili » di pesci o di balena	2%	1- 7-1971	30- 6-1972
28.51-A	Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1 : 5000 (Euratom)	esenzione	1- 7-1971	30- 6-1972
ex 28.55-A	Fosfuri di ferro (ferro-fosfori) contenenti, in peso, 15% o più di fosforo, destinati esclusivamente alla fabbricazione di ghise fosforose d'affinazione o di acciaio (1)	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.01-C-I	Pineni	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.01-D-VI	Viniltoluolo	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.01-D-VI	1-2-4-5 Tetrametilbenzolo (Durol)	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.02-B	Esaclorociclopentadiene	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 29.03-B-II	1-Nitropropano	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.03-B-II	2-Nitropropano	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.04-C-I	1,3-Glicole butilenico	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.09	Ossido di butilene . .	7%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.13-A-I	Metilisoamilchetone . .	7%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.13-B-I-b	Canfora naturale raffinata	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.13-D-I	Deidroisoandrosterone (Androst-5-en-3-beta-ol-17-one)	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.13-D-I	16-Alfa-metilpregnenolone	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.13-F	1,4-Naftochinone	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.13-G-II	2,3-Dicloro-1,4-naftochinone	10%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.13-G-II	Decaclorotetraciclodecanone	10%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.14-A-II-c-4	16-Alfa-metil-1, 4, 9 (11)-pregnatriene-17-alfa, 21-diolo-3, 20-dione-21 acetato .	9%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.14-A-II-c-4	16-Alfa-metil-allopregnano-11-alfa, 17-alfa, 21-triolo-3, 20-dione-11-paratoluensolfonato-21 acetato	9%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.14-A-II-c-4	16,17-Epossipregnanolone acetato	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.14-A-II-c-4	16-Pregnenolone acetato (3-beta-acetossi-pregn-16-en-20-one)	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.15-A-IV-a	Acido sebacico	3%	1- 1-1972	30- 6-1973
29.16-A-III-a	Tartrato di calcio greggio	3,5%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.16-D	Acido 3,6-endoxo-esaidroftalico e suo sale di sodio	10%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.17	Solfato di dietile	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
29.25-B-II-a	Feniletilmalonilurea e suoi sali	11%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.29	Etilidrazide dell'acido podofillinico . . .	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.29	Ossima del 16, 17-deidropregnenolone-acetato	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.31-B	Tio-bis- di sec-amilfenolo	6%	1- 1-1972	30- 6-1973

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 29.35-Q	Diosgenina e suoi esteri	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.35-Q	1,4-Diaza-biciclo-2, 2,2-ottano (trietilen-diammina)	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.36	Para-amminobenzen-sulfonil-guanidina .	7%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.39-C-I	Siero gonadotropo	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.39-D-II	6-Alfa-metilprednisolone	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.39-D-II	21-Desossi-6-alfa-metil-9-alfa-fluoro-prednisolone	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.39-D-II	9-Alfa-fluoro-16 beta metilprednisolone (Betametasone), suo 21-disodio fosfato e suo 17-alfa-valerato (Valerianato) . .	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.39-D-II	9- Alfa - fluoro - 16- alfa - ossiprednisolone (Triamcinolone)	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.39-D-II	Pregnenolone	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.40	Bromelina	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
29.41-A	Digitaline	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.41-D	Glucoside puro di scilla	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.41-D	Sale di calcio del sennoside A e B . . .	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.41-D	Benziliden-beta-D-glucoside della podofillotossina	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.42-C-VII	Alcaloidi della segala cornuta, loro sali, loro eteri, loro esteri ed altri derivati, ad esclusione dell'acido lisergico . . .	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.42-C-VII	Cloridrato e nitrato di pilocarpina . . .	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.44-C	Cefaloridina, cefalotina e cefalessina . .	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.44-C	Gentamicina	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.44-C	Eritromicina e suoi derivati	4,5%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.44-C	Nistatina	esenzione	1- 1-1972	31-12-1972
ex 30.01-A-I	Fegati di bovini per usi opoterapici, disseccati, polverizzati	5%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 30.01-B	Immunoplasma antitetanico	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 30.01-B	Fattore intrinseco (estratti purificati di mucose piloriche del maiale, disseccati)	5%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 30.01-B	Estratti di glandole surrenali	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 30.01-B	Estratto di fegato di bovini	5%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 32.01-D	Estratti tannici di eucalipto	4%	1- 1-1972	31-12-1972
ex 32.04-A-IV	Estratti per tinta di legno di campeggio, di legno giallo e di legno rosso	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
38.07	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino:			
	A. essenza di trementina	3%	1- 1-1972	31-12-1972
	B. essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio	3%	1- 1-1972	30- 6-1973
	C. altri	3%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 38.08-C	Colofonie idrogenate, polimerizzate, dimerizzate o ossidate	4%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 38.08-C	Alcole idroabietilico tecnico	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 38.19-D	Acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	7,5%	1- 1-1972	31-12-1972
ex 38.19-T	Ammine, di costituzione chimica non definita, destinate alla costruzione, manutenzione o riparazione di aeroplani (1) .	esenzione	1- 1-1972	31-12-1972
ex 38.19-T	Miscele di aldeidi provenienti dalla lignina	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 38.19-T	Miscele di mercaptani terziari	9%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 38.19-T	Guanina greggia (pasta di squame o di altri cascami di pesci, contenente olio minerale del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza d'Oriente) . .	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 38.19-T	Diosgenina greggia	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 38.19-T	Sospensione acquosa di microcapsule contenente un colorante nella sua forma di leuco, del tipo utilizzato per la fabbricazione di carta per duplicatori . .	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1972
ex 38.19-T	Bromelina greggia	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 39.01-C-III	Cascami di fogli di poliesteri, ricoperti da un composto del tungsteno . . .	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 39.01-C-III	Pellicole di politereftalato di etilenglicole, presentate in rotoli, ricoperte da un substrato, per la cinematografia o la fotografia (compresa la radiografia) . .	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 39.01-C-V	Elastomeri polietere-uretano nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39	11%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 39.01-C-VII	Resine epossidiche, sotto forma liquida, pastosa o in polvere, destinate alla costruzione, manutenzione o riparazione di aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1972	31-12-1972
ex 39.01-C-VII	Poliossido di etilene di peso molecolare non inferiore a 4.000.000	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 39.02-C-III	Polisolfoetileni alogenati, nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39	4%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 39.02-C-VIII	Copolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti almeno 80%, in peso, di cloruro di vinilidene, nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39, destinati alla fabbricazione di fibre, di monofili o di lamette (1)	4%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 39.02-C-XIV-a	Copolimeri di acrilato di etile e di etere cloroetilvinilico, nelle forme previste dalla Nota 3 b) del Capitolo 39 . . .	12%	1- 1-1972	30- 6-1973
39.03-B-V-a-1	Etilcellulosa (non plastificata)	4%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 39.03-B-V-a-2	Etilossietilcellulosa (insolubile nell'acqua)	4%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 39.05-C	Fogli di gomma cloridrata, di spessore uguale o inferiore a 0,020 mm	esenzione	1- 7-1971	30- 6-1972

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla **TABELLA *B***

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 39.07-E-II	Articoli per usi tecnici e elementi di struttura	esenzione (3)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
ex 40.11-B	Pneumatici nuovi destinati ad essere utilizzati per la manutenzione di aeroplani (1):			
	— pneumatici del tipo 24 × 7,7; 14 PR	esenzione	1- 1-1972	31-12-1972
ex 40.11-B	Coperture, protettori « flaps » e tubolari:			
	— pneumatici per aerodine dei tipi seguenti:			
	— — 44"-12 strati	esenzione (4)	1- 1-1967	31-12-1968(6)
	— — 15.00-16-14 strati			
	— — 36 × 10,75-16,5-16 strati . . .			
	— — 24 × 7,25-12-10 strati			
ex 40.14-B	Articoli per usi tecnici	esenzione (3)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
41.03-B-I	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, altre pelli, semplicemente conciate. . .	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
41.04-B-I	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, altre pelli, semplicemente conciate . .	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 41.05-B-I	Altre pelli di rettili, semplicemente conciate	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 44.15	Pannelli di legno rivestiti da ambo le parti con un foglio di alluminio e destinati ad essere utilizzati sugli aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1972	31-12-1972
ex 44.28-C	Tegole (« Bardeaux ») per tetti o facciate, di legno di conifere	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	4%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 48.01-E	Carta giapponese (carta speciale a fibre lunghe) destinata alla fabbricazione di budella artificiali o all'imballaggio delle fibre tessili artificiali continue durante il loro trattamento industriale (1) (2)	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) La carta giapponese speciale destinata alla fabbricazione di budella artificiali o all'imballaggio di fibre tessili artificiali continue durante il loro trattamento industriale è una carta di colore naturale bianco, di qualità soffice e resistente, di peso unitario, per m², da 12 g esclusi a 28 g inclusi, e composta per la maggior parte di fibre lunghe.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

(6) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di un anno.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 51.01-A	Filati semplici di politetrafluoroetilene .	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
51.01-B-I	Filati a vacuoli, di fibre tessili artificiali .	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 54.03-B-I-a	Filati di lino greggi (esclusi i filati di stoppa), misuranti, per kg, 30.000 m o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per la industria delle calzature e per la legatura dei cavi	2%	1- 1-1972	31-12-1972
ex 58.01-B	Tappeti di seta o di borra di seta (schappe), il cui velluto contiene almeno 85%, in peso, di seta o di borra di seta	20% con riscossione massima di 4 U. C. per m²	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 59.04	Filati di cocco destinati alla fabbricazione di tappeti, stuoini e oggetti simili (1)	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 59.17-D	Filati di fibre sintetiche (politetrafluoroetilene) imbianchiti, impregnati, anche oleati	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 62.05-C	Rampe per evacuazione e cinture di salvataggio per passeggeri, per l'equipaggiamento degli aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1972	31-12-1972
68.13-B-III	Altri lavori di amianto	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
ex 68.16-B	Filtri, rondelle ed altri articoli di carbone agglomerato o di grafite	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	esenzione (2) esenzione (3) esenzione (4)	1- 1-1967 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1969(5) 31-12-1974(5) 31-12-1972

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo. Queste disposizioni sono ugualmente applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1971, qualora i prodotti siano destinati alla fabbricazione di parti e pezzi staccati di aeroplani destinati alla costruzione di quegli stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 73.24	Recipienti destinati alla pressurizzazione degli aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1972	31-12-1972
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, coppiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1972
73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
ex 73.40-B	Ghiere, flange e morsetti di serraggio o di fissaggio; dispositivi per la fissazione del carico	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
76.16-C	Punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla, di alluminio	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet greggi e lavorati:			
	K. titanio:			
	ex I. greggio; cascami e rottami:			
	— titanio spugnoso (spugna di titanio); cascami e rottami di titanio	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
	ex II. lavorato:			
	— bulloni, dadi, viti, ribadini e oggetti simili di bulloneria e viteria	4% (3)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		4% (4)	1- 7-1968	31-12-1972
	ex M. cascami e rottami di uranio impoverito in U 235	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo. Queste disposizioni sono ugualmente applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1971, qualora i prodotti siano destinati alla fabbricazione di parti e pezzi staccati di aeroplano destinati alla costruzione di quegli stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni, escluse le lampade di sicurezza per minatori, e loro parti	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1972
ex 83.09	Rivetti tubolari	esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1972
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1972
84.08	Altri motori e macchine motrici:			
	B. turbine a gas:			
	II. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
	C. altri motori e macchine motrici . .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1972
	D. parti e pezzi staccati:			
	II. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):			
	B. altre pompe:			
	I. pompe che possono fornire una pressione uguale o superiore a 20 Bar	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
	II. pompe non nominate	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1972
	III. parti e pezzi staccati:			
	— di pompe classificabili nella voce n. 84.10-B-I	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
	— di pompe classificabili nella voce n. 84.10-B-II	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1972

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo. Queste disposizioni sono ugualmente applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1971, qualora i prodotti siano destinati alla fabbricazione di parti e pezzi staccati di aeroplano destinati alla costruzione di quegli stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:			
	A. pompe e compressori:			
	II. pompe per vuoto che possono fornire un vuoto inferiore a 10^{-2} Torr; compressori centrifughi o assiali che consentono un rapporto di compressione almeno uguale a 2 e una mandata di più di 3.000 m^3 al minuto; compressori alternativi fissi di peso superiore a 2.000 kg . .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
	III. altre pompe e compressori . .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1972
	IV. parti e pezzi staccati:			
	— di pompe e compressori classificabili nella voce n. 84.11-A-II .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
	— di pompe e compressori classificabili nella voce n. 84.11-A-III	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1972
	C. ventilatori e simili	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1972
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:			
	A. evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi per uso domestico	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
	exB. altri:			
	— impianti frigoriferi a compressione, particolarmente studiati per il raffreddamento dell'aria all'interno delle aerodine . .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo. Queste disposizioni sono ugualmente applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1971, qualora i prodotti siano destinati alla fabbricazione di parti e pezzi staccati di aeroplano destinati alla costruzione di quegli stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ dal	VALIDITÀ al
1	2	3	4	5
84.17	**Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli** apparecchi domestici ; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici :			
	C. scambiatori di temperatura . . .	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1972
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi ; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas :			
	D. altri :			
	II. apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas :			
	— apparecchi per filtrare liquidi .	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1972
	— altri	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
ex 84.22-D	Binde	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
ex 84.22-D	Apparecchi di sollevamento, di carico e di scarico destinati ad essere fissati a dimora sugli aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1972	31-12-1972
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:			
	ex E. altri :			
	— gruppi umidificatori e disumidificatori d'aria	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1972
	— impianti avviatori di motori, regolatori di eliche e servo-meccanismi	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo. Queste disposizioni sono ugualmente applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1971, qualora i prodotti siano destinati alla fabbricazione di parti e pezzi staccati di aeroplano destinati alla costruzione di quegli stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:			
	A. riduttori di pressione.	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1972
	B. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
ex 84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):			
	— alberi di trasmissione fucinati e sgrossati, di peso unitario superiore a 150 tonnellate, per macchine generatrici e turbine	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
	— alberi a gomito:			
	— — per motori di autoveicoli . .	esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1972
	— — per altri motori	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1972
	— alberi di trasmissione e manovelle, per motori	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1972
	— altri, esclusi gli alberi a camme per motori di autoveicoli	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
84.64	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo. Queste disposizioni sono ugualmente applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1971, qualora i prodotti siano destinati alla fabbricazione di parti e pezzi staccati di aeroplano destinati alla costruzione di quegli stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
85.04	Accumulatori elettrici:			
	B. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:			
	A. apparecchi di avviamento e generatrici, compresi i congiuntori-disgiuntori:			
	— apparecchi di avviamento per motori	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1972
	— altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
	B. magneti, compresi i dinamo-magneti	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
	C. candele di riscaldamento	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
	D. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la tele-			

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo. Queste disposizioni sono ugualmente applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1971, qualora i prodotti siano destinati alla fabbricazione di parti e pezzi staccati di aeroplano destinati alla costruzione di quegli stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del d-zio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
(85.15)	visione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando:			
	A. apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:			
	I. apparecchi trasmittenti	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
	II. apparecchi rice-trasmittenti . .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		8% (3)	1- 7-1968	31-12-1972
	ex III. apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, ad esclusione degli apparecchi di radiodiffusione o di televisione	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		8% (3)	1- 7-1968	31-12-1972
	B. altri apparecchi	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		8% (3)	1- 7-1968	31-12-1972
	C. parti e pezzi staccati:			
	ex I. mobili e cofanetti, degli apparecchi di cui sopra	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
	II. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » ed il cui maggior diametro non supera 25 mm:			
	— degli apparecchi di cui sopra	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		8% (3)	1- 7-1968	31-12-1972
	— altri	8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		8% (3)	1- 7-1968	31-12-1972
	III. altri:			
	— degli apparecchi di cui sopra .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		8% (3)	1- 7-1968	31-12-1972
	— non nominati	8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		8% (3)	1- 7-1968	31-12-1972

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo. Queste disposizioni sono ugualmente applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1971, qualora i prodotti siano destinati alla fabbricazione di parti e pezzi staccati di aeroplano destinati alla costruzione di quegli stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n.ri 85.09 e 85.16	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(2)
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(2)
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(2)
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce lampo:			
	A. lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(2)
	ex B. lampade e tubi a scarica per l'illuminazione, compresi quelli a luce mista	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(2)
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce numero 85.20), quali lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori, e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche:			
	A. lampade, tubi e valvole	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(2)
	B. cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(2)
	C. cristalli piezoelettrici montati . .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(2)

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:			
	C. altri:			
	— tergicristalli	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1972
	— non nominati	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo . . .	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
ex 88.02-B-II-c	Aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, di peso a vuoto superiore a 15.000 kg	esenzione	1- 1-1972	31-12-1972
ex 89.01-B-II	Battelli di salvataggio per l'equipaggiamento degli aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1972	31-12-1972
ex 89.05	Congegni galleggianti di salvataggio per l'equipaggiamento degli aeroplani (1) .	esenzione	1- 1-1972	31-12-1972
90.14	Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri:			
	A. bussole	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	B. altri:			
	— strumenti e apparecchi per la navigazione aerea	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1972
	— strumenti e apparecchi di meteorologia; telemetri	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
90.23	Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro:			
	C. densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, anche se provvisti di termometri; pirometri ottici . .	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	D. altri	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(5)

(1) Sono ammessi al beneficio delle sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1º luglio 1968, la fase delle prime prove in volo. Queste disposizioni sono ugualmente applicabili, a decorrere dal 1º gennaio 1971, qualora i prodotti siano destinati alla fabbricazione di parti e pezzi staccati di aeroplano destinati alla costruzione di quegli stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio dele Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
5	2	3	4	5
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
90.29	Parti, pezzi staccati ed accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci n.ri 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
91.06	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.) . . .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
92.11-A-I	Apparecchi di registrazione	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce numero 94.02) e loro parti :			
	ex A. appositamente costruiti per aerodine:			
	— mobili per sedersi appositamente costruiti per l'equipaggio	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(4)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1972
	— mobili per sedersi appositamente costruiti per passeggeri e incorporanti un dispositivo di distribuzione di ossigeno	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(4)

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo. Queste disposizioni sono ugualmente applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1971, qualora i prodotti siano destinati alla fabbricazione di parti e pezzi staccati di aeroplano destinati alla costruzione di quegli stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO B (Contingenti tariffari) alla TABELLA *B*

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI SONO APERTI C NTINGENTI TARIFFARI IN ESENZIONE DA DAZIO O A DAZIO RIDOTTO

L'ammissione dei prodotti sottoelencati al beneficio della riduzione totale o parziale del dazio, nei limiti del contingente tariffario a fianco di ciascuno indicato, è subordinata all'osservanza delle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 01.02-A-II-b-2	Giovenche e vacche, escluse quelle da macello, delle razze grigia, bruna, gialla, chiazzata del Simmental e del Pinzgau.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	6 %	annuo.
ex 01.02-A-II-b-2	Tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, delle razze chiazzate del Simmental, di Schwyz e di Friburgo, scortati dai seguenti certificati : — i tori, dal certificato di ascendenza; — le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico attestante la purezza della razza.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	4 %	annuo
02.01-A-II-a-2 ex 02.01-A-II-b	Carni congelate, della specie bovina.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee. Per l'imputazione sul contingente tariffario, 100 kg di carne disossata sono equivalenti a 130 kg di carne non disossata.	20 %	annuo
ex 03.01-A-II	Anguille fresche, refrigerate o congelate, destinate all'affumicatura o alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce n. 16.04.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
03.01-B-I-a-2-	Aringhe fresche, refrigerate o congelate, intere, decapitate o in pezzi, dal 16 giugno al 14 febbraio.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo

SegueLT ALEDAintno B (Cogenti tariffari) alla TABELLA *B*

Segue **Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 03.01-B-I-c	Tonni freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria conserviera.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 03.01-B-I-e	Spinaroli imperiali (Squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	6%	annuo
03.02-A-I-b	Merluzzi semplicemente salati o in salamoia o secchi, interi, decapitati o in pezzi.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
08.04-B-I	Uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	1,2%	dal 1º dicembre 1971 al 30 novembre 1972
ex 32.01-D	Estratti tannici di eucalipto.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	4%	annuo
38.08-A	Colofonie (comprese le «peci resinose»).	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valige, cappelliere, sacche da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacche per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti : ex B. di altre materie, diverse dalle materie plastiche artificiali, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti : ex C. altri accessori per oggetti di vestiario, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
ex 44.24	Oggetti di uso domestico, di legno, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
ex 44.27	Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno, fatti a mano; parti di legno di tali lavori ed oggetti, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
ex 47.01-A-II	*Paste di legno meccaniche e semichimiche, destinate alla produzione cartaria.*	250.000 tonnellate	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
ex 47.01-A-II	Paste di legno meccaniche e semichimiche.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 47.01-A-II	*Paste di legno chimiche:*		esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
	a) destinate alla produzione cartaria	1.700.000 tonnellate		
	b) destinate alla fabbricazione del cellophane	30.500 tonnellate		
	c) destinate alla fabbricazione di materiale di carica per polveri da stampaggio ureiche e melamminiche	12.000 tonnellate		
	d) destinate alla fabbricazione di carbossimetilcellulosa . . .	5.000 tonnellate		
	e) destinate alla fabbricazione di acetati di cellulosa della voce di tariffa n. 39.03-B-III	7.000 tonnellate		
	f) destinate alla fabbricazione di celluloide	500 tonnellate		

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari) alla TABELLA *B*

Segue **Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffar in esenzione da dazio o a dazio ridotto**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 47.01-A-II	Paste di legno chimiche.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
48.01-A	Carta da giornali.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa: ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
50.02	Seta greggia (non torta).	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 50.04	Filati interamente di seta non preparati per la vendita al minuto.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	3%	annuo
ex 50.05	Filati interamente di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	1,5%	annuo
ex 50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe), tessuti su telai a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee. Contingente globale per i prodotti della voce n. 50.09.	esenzione	annuo

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari) alla TABELLA *B*

Segue **Elenco dei prodott per i quali sono aperti contingenti tar ffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 54.03-B-I-a	Filati di lino greggi (esclusi i filati di stoppa), misuranti, per kg 30.000 m o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	2%	annuo
ex 55.09	Altri tessuti di cotone, tessuti su telai a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee. Contingente globale per i prodotti della voce n. 55.09.	esenzione	annuo
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o intonacati : ex B. altri : — tappeti, tappetini, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
ex 64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
ex 66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti e i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
68.02	Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del Capitolo 69; cubi e tessere per mosaici : A. lavori di pietre da taglio o da costruzione: ex IV. scolpiti, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari) alla TABELLA *B*

Segue **Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
70.19	A. Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro: I. perle di vetro: a. tagliate e lucidate meccanicamente III. imitazioni di pietre preziose e semipreziose: a. tagliate e lucidate meccanicamente IV. conterie simili di vetro: b. altre	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee. Contingente globale per i prodotti delle voci n.ri 70.19.A-I-a, 70.19-A-III-a e 70.19-A-IV-b.	esenzione	annuo
73.02-C	Ferro-silicio.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
73.02-D	Ferro-silico-manganese.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 73.02-E-I	Ferro-cromo contenente, in peso, fino a 0,10% di carbonio e più di 30% fino a 90% incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato).	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 73.15-A-V-b-1	Vergella o bordione speciale destinata all'industria dei pneumatici (vergella o bordione d'acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di diametro compreso tra 4,5 mm e 6 mm e con tenore di carbonio compreso tra 0,62% e 0,74%).	7.000 tonnellate	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 30 giugno 1972
ex 74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 74.19	Altri lavori di rame, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
77.01-A	Magnesio greggio: a) magnesio greggio contenente, in peso, 99,8% o più di magnesio puro. b) magnesio greggio contenente, in peso, meno di 99,8% di magnesio puro.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
78.01-A	Piombo greggio: I) piombo greggio contenente, in peso, almeno 0,02% di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera). II) altro piombo greggio (piombo raffinato).	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
79.01-A	Zinco greggio.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni: ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
ex 83.10	Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni, fatte a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1972

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari) alla TABELLA *B*

Segue **Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
88.02-B-I	*Elicotteri funzionanti con macchina propulsiva.*	Da determinarsi dal Ministero delle Finanze.	esenzione	annuo
ex 94.03	Altri mobili e loro parti, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
95.01	Tartaruga lavorata (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
95.02	Madreperla lavorata (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
95.03	Avorio lavorato (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
95.04	Osso lavorato, (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
95.05	Corno, corna d'animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori): C. altre materie animali da intaglio, lavorate: ex II. altre, fatte a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1972 al 31 dicembre 1972

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari) alla TABELLA *B*

Segue Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
95.06	Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorate (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
95.07	Schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
97.02	Bambole di ogni specie: ex A. bambole (vestite o non): — bambole decorative vestite in un modo folcloristico caratteristico del paese di origine, fatte a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1972
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento: ex A. di legno, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1972

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO C alla TABELLA *B*

ELENCO DEI PRODOTTI DESTINATI ALLA FLOTTAZIONE DEI MINERALI METALLICI, AMMESSI ALL'IMPORTAZIONE IN ESENZIONE DA SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUI PRODOTTI PETROLIFERI E DA DIRITTO ERARIALE SPECIALE SUGLI ALCOLI IN ESSI EVENTUALMENTE CONTENUTI

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	FLOTTAZIONE CUI SONO DESTINATI 3
ex 15.10-B	Acido oleico « Flotation Grade »	dei minerali di fluoro
ex 27.07-D	Activol 30	dei minerali di piombo e di zinco
ex 27.07-D	Cresolo greggio	dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno
ex 28.40-B-II	Reagenz A. S.	dei minerali potassici
ex 28.47-B-II	C. III	dei minerali misti di rame, zinco e piombo
ex 29.31-A	Reattivo 301	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere nonché dei minerali di antimonio dei minerali di molibdeno e di rame
ex 29.31-A	Exilxantogenato di potassio (sinonimo di exilxantato di potassio)	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali piritosi
ex 29.31-A	Isopropilxantogenato di potassio	dei minerali di piombo e di zinco
ex 29.31-A	Xantogenati di potassio (1)	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno dei minerali di rame dei minerali auriferi e arsenicali-auriferi nonché delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di antimonio
ex 34.02	Acetato di stearilamina . .	dei minerali di piombo e di zinco
ex 34.02	Armac T	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali potassici
ex 34.02	Noramac	dei minerali potassici
ex 34.02	Potassol, Noramac S, Flotigam TA	dei minerali potassici
ex 38.06	Aerodepressant 610	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.06	Aerodepressant 645 . . .	della galena a contenuto di pirrotine
ex 38.07-C	Flotol	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali auriferi-arsenicali dei minerali di molibdeno e di rame

(1) *Sono esclusi gli etilxantogenati e gli amilxantogenati, di potassio.*

Segue ALLEGATO C alla TABELLA *B*

Segue **Elenco dei prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, ammessi alla importazione in esenzione da sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e da diritto erariale speciale sugli alcoli in essi eventualmente contenuti**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	FLOTTAZIONE CUI SONO DESTINATI 3
ex 38.07-C	Flotol A . .	dei minerali di zolfo
ex 38.07-C	Olio di Pino . . .	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno dei minerali di antimonio dei minerali di rame dei minerali auriferi e arsenicali-auriferi nonché delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali piritosi dei minerali di zolfo
ex 38.07-C	Sapinol	dei minerali piritosi
ex 38.07-C	Sapinol B	dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.07-C	Sapinol D	dei minerali cupriferi nonché delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Aerofloat. . .	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Aerofloat sodico	dei minerali di zinco e di piombo dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Aerofloat 15	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di antimonio dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro, di stagno
ex 38.19-T	Aerofloat 15	dei minerali di rame dei minerali di molibdeno dei minerali piritosi
ex 38.19-T	Aerofloat 31	dei minerali di piombo ossidati dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Etilurol puro . . .	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Fosfocresolo	dei minerali arsenicali auriferi dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Frother B. 23	dei minerali di zolfo

Segue ALLEGATO C alla TABELLA *B*

Segue **Elenco dei prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, ammessi alla importazione in esenzione da sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e da diritto erariale speciale sugli alcol in ess eventualmente contenuti**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	FLOTTAZIONE CUI SONO DESTINATI 3
ex 38.19-T	Frother 60	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali piritosi
ex 38.19-T	Frother 63	dei minerali piritosi
ex 38.19-T	Frother 77	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Gefanolo	dei minerali auriferi-arsenicali
ex 38.19-T	P. 80	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Reagente 404	dei minerali di piombo ossidati
ex 38.19-T	Reagente 633	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Reattivo P. 82.	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Reattivo 203	dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro, di stagno
ex 38.19-T	Reattivo 239	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro, di stagno dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Reattivo 404	dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Separan 2610.	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Sodium Aerofloat	dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno
ex 38.19-T	Sulfanol 249	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali auriferi dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Sulfanol 270	dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	S-80	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Xantol Y	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA *B*

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI, SE PROVENIENTI DALLA GRECIA, I DAZI O I PRELIEVI SI APPLICANO NELLA MISURA E CON I CRITERI STABILITI PER GLI STESSI PRODOTTI IN PROVENIENZA DA PAESI TERZI O NELLA MISURA E CON I CRITERI STABILITI PER CIASCUNO DI ESSI DAI RISPETTIVI REGOLAMENTI AGRICOLI, SALVO PARTICOLARI DISPOSIZIONI PREVISTE IN QUESTO ALLEGATO

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi.
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo.
01.03	Animali vivi della specie suina.
01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina.
01.05	Volatili vivi da cortile.
01.06	Altri animali vivi.
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al numero 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate.
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati.
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia.
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate.
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati.
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate.
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: A. d'acqua dolce C. fegati, uova e lattimi
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura.
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua.
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati.
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati.
04.03	Burro.
04.04	Formaggi e latticini.
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non.
04.07	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove.
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana.
06.01	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti.
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati.
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03.

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA *B*

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: E. bietole da costa e cardi F. legumi da granella, sgranati o in baccello: III. altri G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica c barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili: I. sedani-rape ex II. navoni III. ravanelli (Cochlearia armoracia) IV. altri ex H. scalogni IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.) O. capperi Q. funghi e tartufi R. finocchi ex T. altri, esclusi melanzane, zucche, zucchini e « comboux »
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati.
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato: B. capperi C. cipolle D. cetrioli e cetriolini E. altri ortaggi e piante mangerecce F. miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidrati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati.
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: ex C. altri, escluse le fave
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago.
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di agagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio.
08.02	Agrumi, freschi o secchi: D. pompelmi e pomeli ex E. altri, esclusi i cedri
08.03	Fichi, freschi o secchi: ex B. secchi, importati in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di più di 15 kg
08.04	Uve, fresche o secche: A. fresche: II. altre B. secche: II. altre

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA *B*

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	E. noci di Pecan
	F. noci di arec (o di betel) e noci di cola
	ex G. altre, escluse le nocciuole
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:
	E. altre
08.08	Bacche fresche:
	B. mirtilli rossi (airelles)
	C. mirtilli neri
	ex D. ribes neri (cassis) e rossi
	E. papaie
	ex F. altre, escluse le more
ex 08.09	Altre frutta fresche, esclusi i meloni e simili.
ex 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri, escluse fragole, pesche (comprese le pesche noci), albicocche, lamponi e ciliege.
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono state presentate:
	A. albicocche
	B. arance
	C. papaie
	ex D. altre, esclusi i cedri
08.12	Frutta secche (escluse quelle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):
	E. papaie
	F. macedonie
	G. altre
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione.
09.02	Tè.
09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »):
	A. non tritati né macinati
	ex B. tritati o macinati, escluso il pepe (del genere « Piper »)
09.05	Vaniglia.
09.06	Cannella e fiori di cinnamomo.
09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli).
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi.

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA *B*

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro:
	A. non tritati né macinati:
	II. di badiana
	ex III. di coriandolo, di cumino, di carvi, e bacche di ginepro
	B. tritati o macinati:
	I. di badiana
	II. di coriandolo
	ex III. altri, esclusi quelli d'anice e di finocchio
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie:
	D. zenzero
	E. curcuma e semi di fieno greco
	F. altre spezie, compresi i miscugli previsti alla Nota 1 b) del Capitolo 9
10.01	Frumento, compreso quello segalato.
10.02	Segala.
10.03	Orzo.
10.04	Avena.
10.05	Granturco.
10.06	Riso.
10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali.
11.01	Farine di cereali.
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati.
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05.
11.04	Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8.
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate.
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06.
11.07	Malto, anche torrefatto.
11.08	Amidi e fecole; inulina.
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco.
12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati:
	ex A. ricino
	ex B. altri, esclusi i semi di girasole, di cotone e di sesamo
12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa.
12.03	Semi, spore e frutti da sementa.
12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o n polveri; canne da zucchero.
12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte.

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA *B*

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
12.06	Luppolo (coni e luppolina).
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:
	A. piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici)
	C. fave tonka
	ex D. altri, esclusi l'origano, la menta, la salvia ed i fiori di camomilla
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
	C. noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli
	D. altri
ex 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, esclusa la paglia di sorgo.
12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio.
13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillaggini ed ispessenti derivati da vegetali:
	ex B. pectina
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi.
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo ».
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati.
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati.
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:
	B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone
	C. olio di ricino
	D. altri oli
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati. ma non preparati.
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati.
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali,
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue.
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie.
ex 16.03	Estratti e sughi di carne.
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati.
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido.
ex 17.02	Altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale: zuccheri e melassi, caramellati, eccettuati il glucosio ed il lattosio chimicamente puri.

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA *B*

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
17.03	Melassi, anche decolorati.
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione.
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto.
18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao.
ex 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri, esclusi pomodori, conserve di pomodori (compreso il concentrato), olive, piselli, fagioli, carciofi, cetrioli e cetriolini, melanzane, « comboux », zucche e zucchini.
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:
	A. funghi
	B. tartufi
	D. asparagi
	E. crauti
	ex F. capperi
	ex G. fagiolini
	ex H. altri, compresi i miscugli, esclusi fagioli, carciofi, cetrioli e cetriolini, melanzane, « comboux », zucche e zucchini.
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri.
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate).
ex 20.05	Gelatine ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri.
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate
	B. altre:
	I. con aggiunta di alcole:
	a. zenzero
	b. ananassi
	c. uve
	e. altre frutta, esclusi arance, mandarini, limoni, ciliege, amarene, prugne, prugne secche, fragole, lamponi, mele, cotogne
	II. senza aggiunta di alcole:
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:
	1. zenzero
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli
	4. uve
	5. ananassi
	ex 7. altre frutta, esclusi arance, limoni, ciliege, amarene, prugne, prugne secche, fragole, lamponi, mele, cotogne

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA *B*

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
(*20.06*-B-II)	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:
	1. zenzero
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli
	4. uve
	5. ananassi
	ex 7. altre frutta, esclusi arance, limoni, ciliege, amarene, prugne, prugne secche, fragole, lamponi, mele, cotogne
	c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
	1. di 4,5 kg o più:
	ex cc. altre frutta, esclusi arance, ciliege, amarene, mandarini, limoni, fragole, lamponi, mele, pere, cotogne
	ex 2. di meno di 4,5 kg, esclusi arance, mandarini, limoni, albicocche, pesche (comprese le pesche noci), ciliege, amarene, prugne, prugne secche, fragole, lamponi, mele, pere, cotogne ed i miscugli di frutta
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:
	A. con densità superiore a 1,33 a 15° C:
	ex I. mosti di uve
	ex III. di ananassi
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C:
	ex I. mosti di uve
	II. altri:
	a. di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto:
	4. di ananassi
	b. di valore uguale o inferiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto:
	5. di ananassi
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole.
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) (1).
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate.
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione:
	ex A. alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione, ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea
	ex B. alcole etilico non denaturato di 80° e più, ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	ex A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°, ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea

(1) Per i vini di uve fresche provenienti dalla Grecia, nei limiti di contingenti da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, si applica un dazio pari alla media aritmetica degli ammontari risultanti dal calcolo dei dazi che sarebbero dovuti per gli stessi prodotti in provenienza dagli Stati membri delle Comunità Europee e in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA *B*

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili.
23.01	Farine e polveri di carn e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte alla alimentazione umana; ciccioli.
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi.
23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili.
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie.
23.05	Fecce di vino; tartaro greggio.
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove.
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali.
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):
	II. altri
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso
26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili.
27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti.
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:
	A. di carbon fossile:
	II. altri
	B. di lignite
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato.
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati).
57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati).
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse.
73.02	Ferro-leghe:
	A. ferro-manganese:
	I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato).
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio.
73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA *B*

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse.
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):
	A. blumi e billette:
	I. laminati
	B. bramme e bidoni:
	I. laminati
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio.
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio.
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):
	I. semplicemente placcate:
	a. laminate o estruse a caldo
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:
	A. profilati:
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
	a. semplicemente placcati:
	1. laminati o estrusi a caldo
	B. palancole
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:
	A. semplicemente laminati a caldo
	B. semplicemente laminati a freddo:
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	III. stagnati:
	a. latta
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):
	a. semplicemente placcati:
	1. laminati a caldo
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:
	A. lamiere dette « magnetiche »
	B. altre lamiere:
	I. semplicemente laminate a caldo
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
	b. di più di 1 mm ma meno di 3 mm
	c. di 1 mm o meno
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare.

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA *B*

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
(*73.13*-B)	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: b. stagnate c. zincate o piombate d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) V. altrimenti foggiate o lavorate: a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: 2. altre
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: A. acciai fini al carbonio: I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b. altri III. sbozzi in rotoli per lamiere IV. larghi piatti V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b. semplicemente laminati o estrusi a caldo d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa. laminati o estrusi a caldo VI. nastri: a. semplicemente laminati a caldo c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa. laminati a caldo VII. lamiere: a. semplicemente laminate a caldo b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: 2. inferiore a 3 mm c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie d. altrimenti foggiate o lavorate: 1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare B. acciai legati: I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b. altri III. sbozzi in rotoli per lamiere IV. larghi piatti V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b. semplicemente laminati o estrusi a caldo d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa. laminati o estrusi a caldo

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA *B*

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
(*73.15*-B)	VI. nastri: a. semplicemente laminati a caldo c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa. laminati a caldo VII. lamiere: a. lamiere dette « magnetiche » b. altre lamiere: 1. semplicemente laminate a caldo 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: bb. inferiore a 3 mm 3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie 4. altrimenti foggiate o lavorate: aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
73.16	**Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:** **A. rotaie:** **II. altre** **B. controrotaie** **C. traverse** **D. stecche e piastre d'appoggio:** **I. laminate**

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DELLA TURCHIA E IN PROVENIENZA DA QUESTO PAESE

1) Fino all'entrata in vigore del Protocollo addizionale dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e, al più tardi, fino al 30 settembre 1972:
   a) all'importazione di prodotti diversi da quelli elencati nella successiva lettera A), originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, sono soppressi i dazi;
   b) all'importazione di prodotti elencati nella successiva lettera A), originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.
2) Le aliquote dei dazi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui al precedente punto 1) b) sono quelle effettivamente applicate ad ogni momento nei confronti dei Paesi terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondandoli, se del caso, alla prima cifra decimale.
3) Le norme di cui ai precedenti n.ri 1) e 2), si applicano:
   a) a decorrere dal 1° luglio 1971, limitatamente ai prodotti del settore della pesca delle voci di tariffa n. 03.01-A-II, n. 03.01-B-I-c, da n. 03-01-B-I-e a n. 03.01-B-I-m, da n. 03.01-B-I-o a n. 03.01-B-I-q, da n. 03.03-A-I a n. 03.03-A-IV e n. 03.03-B-IV;
   b) a decorrere dal 1° settembre 1971, per i restanti prodotti.
4) In deroga a quanto stabilito nel precedente numero 1) b), a decorrere dal 1° gennaio 1972 e fino al 30 settembre 1972, all'importazione dei prodotti elencati nella successiva lettera B), originari della Turchia, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.
   Tuttavia, in talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti elencati nella stessa lettera B), è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

A) Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:	
	A. cavalli:	
	I. riproduttori di razza pura (1)	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. destinati alla macellazione (1)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	III. altri	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. asini	
	C. muli e bardotti	
Voce n. 01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:	
	A. delle specie domestiche:	
	I. riproduttori di razza pura (1)	
	II. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 01.03	Animali vivi della specie suina:	
	A. delle specie domestiche:	
	I. riproduttori di razza pura (1)	
	II. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina	
Voce n. 01.05	Volatili vivi da cortile	
Voce n. 01.06	Altri animali vivi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 02.01	Carni e frattaglie commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche refrigerate o congelate:	
	A. carni:	
	I. delle specie equina, asinina e mulesca:	
	a. della specie equina	
	b. delle specie asinina e mulesca	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. della specie bovina:	
	a. domestica	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. altra	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	III. della specie suina:	
	a. domestica	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. altra	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	IV. altre:	
	a. della specie ovina domestica	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. non nominate	
	B. frattaglie:	
	I. destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (1).	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. altre:	
	a. delle specie equina, asinina e mulesca . . .	
	b. della specie bovina domestica	Trattamanto daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	c. della specie suina domestica	
	d. non nominate:	
	1. della specie ovina.	
	2. altre.	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia	

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	
Voce n. 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche secche	
	B. della specie suina domestica	
	C. altre:	
	I. della specie bovina domestica	
	II. non nominate:	
	a. della specie ovina domestica	
	b. altre	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	A. d'acqua dolce:	
	I. trote ed altri salmonidi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. anguille	40% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	III. carpe	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IV. altri	
	B. di mare:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	a. aringhe	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. spratti	
	c. tonni (1)	Esenzione
	d. sardine (Clupea pilchardus Walbaum). . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	e. squali	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	f. sebasti (Sebastes marinus)	
	g. ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius)	
	h. merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias)	
	ij. merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens)	

(1) Questa voce comprende, fra le altre, le specie thynnus pelamis («pelamidis») e thunnus thynnus («toriks» e «orkinos»).

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*03.01-B-I*)	k. eglefini . . . . l. merlani (Merlangus merlangus) . . . . m. sgombri	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	n. acciughe (Engraulis sp.p.)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	o. passere di mare . . . . p. orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus . . . . q. altri	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. filetti . . . . C. fegati, uova e lattimi	
Voce n. 03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	
Voce n. 03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: A. crostacei: V. altri (scampi, ecc) . . . . B. molluschi, compresi i testacei: I. ostriche . . . . II. mitili . . . . III. lumache, escluse quelle di mare	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IV. altri	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati	
Voce n. 04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati	
Voce n. 04.03	Burro	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 04.04	Formaggi e latticini	
Voce n. 04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non: A. uova in guscio, fresche o conservate: I. uova di volatili da cortile	
	II. altre uova.	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*04.05*)	B. uova sgusciate e giallo d'uova:	
	I. atti ad usi alimentari	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. altri (1)	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 04.06	Miele naturale	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 04.07	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali ,interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti alla alimentazione umana:	
	A. pesci, crostacei e molluschi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. patate.	
	B. cavoli	
	C. spinaci	
	D. insalate, comprese la indivie e le cicorie	
	E. bietole da costa e cardi	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	F. legumi da granella, sgranati o in baccello:	
	I. piselli	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. fagioli	
	III. altri:	
	— Fave:	
	— — dal 1° luglio al 30 aprile	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— — dal 1° maggio al 30 giugno	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— non nominati.	
	G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili	

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(07.01)	H. cipolle, scalogni ed agli	
	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	K. asparagi	
	L. carciofi	
	M. pomodori	
	N. olive:	
	I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (1)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	O. capperi	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	P. cetrioli e cetriolini	
	Q. funghi e tartufi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	R. finocchi	
	S. pimenti o peperoni dolci	
	T. altri:	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— prezzemolo	
	— non nominati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati . .	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:	
	A. olive:	
	I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (1)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. capperi	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. cipolle	
	D. cetrioli e cetriolini	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	E. altri ortaggi e piante mangerecce	
	F. miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce	

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	A. piselli, ceci e fagioli:	
	I. destinati alla semina	
	II. altri	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. lenticchie:	
	I. destinate alla semina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. altre	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. altri:	
	I. destinati alla semina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. non nominati	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di agagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	A. datteri	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. banane	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. ananassi	
	D. avocadi	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi ierzi
	E. noci di cocco	
	F. noci di acagiù (o di anacardio)	
	G. noci del Brasile	
	H. altri	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. arance:	
	I. arance dolci, fresche	60% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	II. altre:	
	— fresche	
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. limoni:	
	— freschi	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pomeli	
	E. altri	
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi:	
	A. freschi	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. secchi:	
	— presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno	3%
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche:	
	A. fresche:	
	I. da tavola :	
	— dal 1º gennaio al 17 giugno	
	— dal 18 giugno al 17 luglio	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 18 luglio al 30 novembre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— dal 1º dicembre al 31 dicembre	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(08.04-A)	II. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. secche:	
	II. altre	
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	A. mandorle	
	B. noci comuni	
	C. castagne e marroni	
	D. pistacchi	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. noci di Pecan	
	F. noci di arec (o di betel) e noci di cola	
	G. altre:	
	— semi di pinoli	
	— non nominati	
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
	A. mele	
	B. pere	
	C. cotogne	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.08	Bacche fresche	
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche	
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	A. albicocche	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. pesche, comprese le pesche noci	

(1) Dal 1° gennaio 1972 e fino al 30 settembre 1972, nei limiti di un contingente tariffario comunitario, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, all'importazione di nocciole, originarie della Turchia, si applica un dazio di 2,5%, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(08.12)	C. prugne	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. mele e pere	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. papaie	
	F. macedonie:	
	I. non contenenti prugne	
	II. contenenti prugne	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	G. altre	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	
Voce n. 09.02	Tè	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »)	
Voce n. 09.05	Vaniglia	
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	
Voce n. 09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro	
Voce n. 09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie	
Voce n. 10.01	Frumento, compreso quello segalato:	
	A. frumento tenero e frumento segalato	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*10.01*)	B. frumento duro	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se prodotti in Turchia e direttamente importati da questo Paese nella Comunità, il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n.120/67 e dalle relative norme di applicazione
Voce n. 10.02	Segala	
Voce n. 10.03	Orzo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 10.04	Avena	
Voce n. 10.05	Granturco	
Voce n. 10.06	Riso	
Voce n. 10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali:	
	A. grano saraceno	
	B. miglio	
	C. sorgo	
	D. altri cereali:	
	— scagliola	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se prodotta in Turchia e direttamente importata da questo Paese nella Comunità, il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 120/67 e dalle relative norme di applicazione
	— non nominati.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 11.01	Farine di cereali	
Voce n. 11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati.	
Voce n. 11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 11.04	Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	
Voce n. 11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salèp e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06	
Voce n. 11.07	Malto, anche torrefatto	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 11.08	Amidi e fecole; inulina:	
	A. amidi e fecole	
	B. inulina	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	
Voce n. 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	
Voce n. 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa	
Voce n. 12.03	Semi, spore e frutti da sementa	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero	
Voce n. 12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte	
Voce n. 12.06	Luppolo (coni e luppolina)	
Voce n. 12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati	
Voce n. 12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:	
	A. barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio:	
	I. farine di foraggi verdi disidratate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. altri	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. altri:	
	I. farine di foraggi verdi disidratate.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. non nominati	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillaggini ed ispessenti derivati da vegetali:	
	ex B. sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
	— pectina	
Voce n. 15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solvente	
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo »:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari:	
	I. della specie bovina e ovina	
	II. della specie caprina	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. altri:	
	I. della specie bovina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. non nominati:	
	a. della specie ovina	
	b. della specie caprina	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	A. olio di oliva:	
	I. che ha subito un processo di raffinazione . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. altro	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente in Turchia e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 136/66 e dalle relative norme di applicazione
	B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	
	C. olio di ricino	
	D. altri oli	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.13	Margarina, imitazione dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Voce n. 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:	
	— contenenti carni o frattaglie delle specie suina, bovina od ovina	
	— altri	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 16.03	Estratti e sughi di carne ed estratti di pesce:	
	— estratti e sughi di carne	25 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— estratti di pesce	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum »	Dazi ad valorem: 25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	Dazi specifici: si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	D. altri	
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto .	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 19.01	Estratti di malto	Dazi ad valorem: 25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi Dazi specifici: si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
Voce n. 19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso	
Voce n. 19.03	Paste alimentari	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice, corn-flakes » e simili	Dazi ad valorem: 25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi Dazi specifici: si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
Voce n. 19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	
Voce n. 19.07	Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta	
Voce n. 19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	
Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	A. « chutney » di mango	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri:	
	— preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie o mostarda, ma senza zucchero, esclusi i cetriolini	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	A. funghi	
	B. tartufi	
	C. pomodori	
	D. asparagi	
	E. crauti	
	F. capperi e olive	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	G. piselli e fagiolini	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	H. altri, compresi i miscugli:	
	— carote e miscugli	
	— non nominati (1)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

(1) Tale voce comprende tra l'altro i ceci tostati (leblebis).

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. puree e paste di marroni	
	B. marmellate di agrumi	
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	
	III. non nominate:	
	— puree di fichi	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate . .	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	Dazi ad valorem: 25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. altri	
	B. estratti:	
	II. altri	Dazi specifici: si applicano nella misura e con i criteri stabilito dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	
	C. gelati	
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	
	E. preparazioni dette « fondute »	
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15% .	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%	
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07-F)	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%	
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% . .	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
	B. altre	
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80° . .	
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili . .	
Voce n. 23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:	
	A. farine e polveri di carne e di frattaglie; ciccioli	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	
Voce n. 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. di cereali	
	B. di legumi	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1972 e al più tardi fino al 31 agosto 1972, per i vini di uve fresche, della voce di tariffa ex 22.05, originari e provenienti dalla Turchia, si applicano dazi pari al 60% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza dagli altri Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:	
	A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:	
	I. superiore a 40%, in peso	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. inferiore o uguale a 40%, in peso	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. altri:	
	I. polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. non nominati	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie.	
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove:	
	A. ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta:	
	I. vinaccia	
	II. altri	
	B. altri	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	A. prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. non nominati	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri	
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso	
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
	A. di carbon fossile:	
	II. altri	
	B. di lignite	
Voce n. 27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale a 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base:	
	A. oli leggeri:	
	III. destinati ad altri usi	
	B. oli medi:	
	III. destinati ad altri usi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (2)
	C. oli pesanti:	
	I. oli da gas:	
	c. destinati ad altri usi	
	II. oli combustibili:	
	c. destinati ad altri usi	
	III. oli lubrificanti ed altri:	
	c. destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni previste dalla Nota complementare n. 7 del Capitolo 27 (1)	
	d. destinati ad altri usi	

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Dal 1° gennaio 1972 e fino al 30 settembre 1972, nei limiti di un contingente tariffario comunitario globale, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, questi prodotti, raffinati in Turchia, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:	
	B. altri:	
	I. propani e butani commerciali:	
	c. destinati ad altri usi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 27.12	Vasellina:	
	A. greggia:	
	III. destinata ad altri usi	
	B. altra	
Voce n. 27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.), anche colorati:	
	B. altri:	
	I. greggi:	
	c. destinati ad altri usi	
	II. non nominati	
Voce n. 27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
	C. altri:	
	II. non nominati	
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. polialcoli:	
	II. mannite	Dazi ad valorem: 25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi Dazi specifici: si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	III. sorbite	
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
	A. caseine	
	C. altri	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee	

(1) Dal 1° gennaio 1972 e fino al 30 settembre 1972, nei limiti di un contingente tariffario comunitario globale, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, questi prodotti, raffinati in Turchia, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	75% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 55.09	Altri tessuti di cotone	
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	Trattamento daziario stabilito per le proveninze da Paesi terzi
Voce n. 58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:	
	ex A. di lana o di peli fini esclusi i tappeti fatti a mano	75% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.02	Ferro-leghe:	
	A. ferro-manganese:	
	I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)	
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati	
	B. bramme e bidoni	
	I. laminati	

(1) Dal 1° gennaio 1972 e fino al 30 settembre 1972, nei limiti di contingenti tariffari comunitari globali, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, questi prodotti, in provenienza dalla Turchia, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo . . .	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo . . .	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette « magnetiche »	
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.13-B)	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di più di 1 mm ma meno di 3 mm.	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	b. stagnate	
	c. zincate o piombate	
	d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	2. altre.	
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*73.15*)	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo.	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. lamiere dette « magnetiche »	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb. inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare . . .	
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	
	A. rotaie:	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	C. traverse	
	D. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

B) Sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi applicabili a taluni prodotti agricoli, originari della Turchia.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	ex B. altri:	
	— funghi, esclusi i funghi di coltivazione	13%
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	ex G. altre:	
	— tamarindi (baccelli, polpe)	esenzione
Voce n. 12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:	
	B. radici di liquirizia	esenzione
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
	A. oli di fegato di pesci:	
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2.500 unità internazionali per grammo . . .	4%
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	A. di fegato:	
	I. di oca o di anatra	14%
	B. altre:	
	II. di selvaggina o di coniglio	14%
	III. non nominate:	
	b. altre:	
	ex 1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina:	
	— preparazioni e conserve di lingua della specie bovina	21%
	2. non nominate:	
	aa. di ovini.	18%
	bb. altre	23%
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	A. caviale e succedanei del caviale:	
	I. caviale (uova di storione)	15%
	II. altri	24%

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(16.04)	B. salmonidi	10%
	ex G. altre, esclusi i naselli (Merluccius) e le sarde della specie sardinops sagax ocellata (dette « Pilchards »)	16%
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:	
	A. granchi	13%
	ex B. altri, esclusi i gamberetti grigi del genere « Crangon sp.p. »	16%
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):	
	B. altre:	
	ex I. aventi tenore in peso, di zuccheri superiore a 13%:	
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	20% (1)
	ex II. non nominate:	
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	20%
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	B. marmellate di agrumi:	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%, escluse le marmellate di arance	22% (1)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%, escluse le marmellate di arance	22% (1)
	ex III. altre, escluse le marmellate di arance . .	22%
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%:	
	ex b. altre:	
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	24% (1)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%:	
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	24% (1)
	ex III. non nominate:	
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	24%
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole:	
	a. zenzero	25%

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(20.06-B-I)	b. ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17%	25% (1)
	bb. altri	25%
	2. di 1 kg o meno:	
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19%.	25% (1)
	bb. altri	25%
	c. uve:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	25% (1)
	2. altre.	25%
	d. pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	25% (1)
	bb. altre	25%
	2. di 1 kg o meno:	
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%	25% (1)
	bb. altre	25%
	e. altre frutta:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%, escluse le ciliege	25% (1)
	ex 2. non nominate, escluse le ciliege . . .	25%
	f. miscugli di frutta:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%.	25% (1)
	2. altri	25%
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	15% (1)
	3. mandarini	19% (1)
	4. uve	18% (1)
	ex 7. altre frutta:	
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	18% (1)
	— tamarindi (baccelli, polpe)	13% (1)
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	16% (1)
	3. mandarini	20% (1)
	4. uve	19% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(20.06-B-II-b)	ex 7. altre frutta:	
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	19% (1)
	c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	ex cc. altre frutta:	
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	18%
	ex 2. di meno di 4,5 kg:	
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	18%
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	10% (2)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA *B*

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DEL MAROCCO E A TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI IN QUESTO PAESE

A decorrere dal 1° settembre 1969 fino al 31 agosto 1974:

a) i prodotti *originari* del Marocco sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, ad esclusione di quelli sottoelencati per i quali, durante lo stesso periodo di validità, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato;

b) i prodotti petroliferi delle voci di tariffa n.ri 27.10, 27.11-B, 27.12, 27.13-B e 27.14, *raffinati* nel Marocco, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio. Tuttavia, in talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili nelle citate voci di tariffa, è prevista l'istituzione di dazi doganali applicabili nella misura e per il periodo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo I	Animali vivi.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. carni:	
	I. delle specie equina, asinina e mulesca	
	II. della specie bovina	
	III. della specie suina	
	IV. altre:	
	a. della specie ovina domestica	
	B. frattaglie	
Voce n. 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati . .	
Voce n. 02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia	
Voce n. 02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati .	
Voce n. 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	
Voce n. 03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	A. d'acqua dolce:	
	I. trote ed altri salmonidi:	
	a. trote	
	III. carpe	
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	

(1) A decorrere dal 1° settembre 1971 e fino all'entrata in vigore di un regime comunitario all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della pesca originari del Marocco, e al più tardi fino al 31 dicembre 1972, i prodotti delle voci n.ri 03.01-A-I-a e 03.01-A-III sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio.

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: B. altri	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati . .	
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati . .	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.	
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: A. piselli, ceci e fagioli: I. destinati alla semina . . . . B. lenticchie: I. destinate alla semina . . . . C. altri: I. destinati alla semina	
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago	
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio: A. datteri: — presentati in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 35 kg . . . . B. banane	

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*08.01*)	C. ananassi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. avocadi	
	E. noci di cocco	
	F. noci di acagiù (o di anacardio)	
	G. noci del Brasile	
	H. altri	
Voce n. 08.02	Agrumi freschi o secchi:	
	A. arance:	
	I. arance dolci, fresche	20% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	II. altre:	
	— fresche	
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	20% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. limoni:	
	— freschi	20% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pomeli	
	E. altri	
Voce n. 08.03	Fichi freschi o secchi	
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche	
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche	
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 08.08	Bacche fresche	
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche	
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	
Voce n. 08.12	Frutta secce (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	
Voce n. 08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.02	Tè	
Voce n. 09.03	Mate	
Voce n. 09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »):	
	A. non tritati né macinati:	
	I. pepe	
Voce n. 09.05	Vaniglia	
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	
Voce n. 10.01	Frumento, compreso quello segalato:	
	A. frumento tenero e frumento segalato	

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(10.01)	B. frumento duro	Il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 120/67 e dalle relative norme di applicazione
Voce n. 10.02	Segala	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 10.03	Orzo	
Voce n. 10.04	Avena	
Voce n. 10.05	Granturco	
Voce n. 10.06	Riso	
Voce n. 10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali	
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina.	
Voce n. 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	
Voce n. 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa	
Voce n. 12.03	Semi, spore e frutti da semente	
Voce n. 12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero	
Voce n. 12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte	
Voce n. 12.06	Luppolo (coni e luppolina)	
Voce n. 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate . . .	
Voce n. 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio.	

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:	
	B. sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
	— pectina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi .	
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo »	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	A. olio di oliva:	
	I. che ha subito un processo di raffinazione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente nel Marocco e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario numero 136/66 e dalle relative norme di applicazione
	II. altro	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente in Marocco e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario numero 136/66 ed alle relative norme di applicaizione.
	B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. olio di ricino	
	D. altri oli	

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati di questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazione dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	
Voce n. 16.03	Estratti e sughi di carne ed estratti di pesce:	
	— estratti e sughi di carne	
	— estratti di pesce	
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	A. caviale e succedanei del caviale:	30% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	I. caviale (uova di storione)	
	II. altri	
	B. salmonidi	
	C. aringhe	
	D. sardine	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1) (2)
	E. tonni	
	F. boniti, sgombri e acciughe	
	G. altre	30% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) A decorrere dal 1° settembre 1971 e fino all'entrata in vigore di un regime comunitario all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della pesca originari del Marocco, e al più tardi fino al 31 dicembre 1972, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 900 tonnellate, per le preparazioni e conserve di sardine, della voce di tariffa n. 16.04-D, il dazio si applica in misura pari al 50% dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Il Ministero delle Finanze può aumentare il suddetto contingente nei limiti del 30%, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero stesso.

(2) A decorrere dal 1° settembre 1971 e fino all'entrata in vigore di un regime comunitario all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della pesca originari del Marocco e al più tardi fino al 31 dicembre 1972, nei limiti di un contingente tariffario globale annuo di 2.800 tonnellate, i dazi si applicano in misura pari al 75% dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Il Ministero delle Finanze può aumentare il suddetto contingente nei liminiti del 30%, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero stesso.

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi, caramellati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum » .	
	C. preparazione detta « cioccolato bianco » .	
	D. altri . . .	
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto . .	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria	
Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. « chutney » di mango	
	B. altri:	
	— cetriolini	
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	A. funghi.	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. tartufi.	
	C. pomodori	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. asparagi	
	E. crauti	
	G. piselli e fagiolini	
	H. altri, compresi i miscugli:	
	— carote e miscugli	
	— non nominati.	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	A. puree e paste di marroni:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	
	II. altre	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. marmellate di agrumi:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	
	III. altre	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. altre:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	
	III. non nominate.	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate . .	
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole	
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg .	
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno .	
	c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	aa. albicocche:	
	— mezze albicocche	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*20.06*-B-II-c-1-aa)	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	bb. pesche (comprese le pesche noci) e prugne:	
	— mezze pesche (comprese le pesche noci)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre. . . . . cc. altre frutta . . . . dd. miscugli di frutta	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	2. di meno di 4,5 kg:	
	— mezze albicocche e mezze pesche (comprese le pesche noci)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffé e loro estratti:	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	
	B. estratti:	
	II. altri	
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	
	C. gelati	
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per la alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	
	E. preparazioni dette «fondute».	

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07)	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15% .	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%	
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85% .	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%	
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%	
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% . .	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre	

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole .	
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: A. alcole etilico non denaturato di meno di 80° .	
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili . .	
Voce n. 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili	
Voce n. 23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio	
Voce n. 23.06	Prodotti d'origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove	
Voce n. 23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco .	

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1972 e al più tardi fino al 31 agosto 1972, per i vini di uve fresche, della voce di tariffa n. ex 22.05, originari e provenienti dal Marocco, si applicano dazi pari al 60% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza dagli altri Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri	
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso	
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
	A. di carbon fossile:	
	II. altri	
	B. di lignite	
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	C. polialcoli:	
	II. mannite	
	III. sorbite	
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
	A. caseine	
	C. altri	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, apprètti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. bozzime preparate ed apprètti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee	
Capitolo 45	Sughero e suoi lavori	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	
Voce n. 73.02	Ferro-leghe:	
	A. ferro-manganese:	
	I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)	
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):	
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati	
	B. bramme e bidoni:	
	I. laminati	
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio . .	
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo . . .	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo . . .	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette « magnetiche »	
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di più di 1 mm ma meno di 3 mm	
	c. di 1 mm o meno	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	b. stagnate	
	c. zincate o piombate	
	d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	2. altre.	

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	III. sbozzi n rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*73.15*-B)	VII. lamiere:	
	a. lamiere dette « magnetiche »	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb. inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	
	A. rotaie:	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	C. traverse	
	D. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA *B*

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DELLA TUNISIA E A TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI IN QUESTO PAESE

A decorrere dal 1° settembre 1969 fino al 31 agosto 1974:

a) i prodotti *originari* della Tunisia sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, ad esclusione di quelli sottoelencati per i quali, durante lo stesso periodo di validità, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato;

b) i prodotti petroliferi delle voci di tariffa n.ri 27.10, 27.11-B, 27.12, 27.13-B e 27.14, *raffinati* in Tunisia, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio. Tuttavia, in talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili nelle citate voci di tariffa, è prevista l'istituzione di dazi doganali applicabili nella misura e per il periodo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 1	Animali vivi	
Voce n. 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. carni:	
	I. della specie equina, asinina e mulesca . .	
	II. della specie bovina	
	III. della specie suina	
	IV. altre:	
	a. della specie ovina domestica . . .	
	B. frattaglie	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati .	
Voce n. 02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia	
Voce n. 02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati .	
Voce n. 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	
Voce n. 03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	A. d'acqua dolce:	
	I. trote ed altri salmonidi:	
	a. trote	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
	III. carpe	

(1) A decorrere dal 1° settembre 1971 e fino al 31 gennaio 1972, nei limiti di un contingente tariffario globale annuo di 2.000 tonnellate, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

A decorrere dal 1° *febbraio 1972 fino all'entrata in vigore di un regime comunitario all'importazione nella Comunità di* determinati prodotti della pesca originari della Tunisia, e al più tardi fino al 31 dicembre 1972, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio.

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: B. altri	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati . . .	
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati . .	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidràtati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: A. piselli, ceci e fagioli: I. destinati alla semina . . . . B. lenticchie: I. destinate alla semina . . . . C. altri: I. destinati alla semina	
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago	
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio: A. datteri: — presentati in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 35 kg . . . . B. banane	

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(08.01)	C. ananassi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. avocadi	
	E. noci di cocco	
	F. noci di acagiù (o di anacardio)	
	G. noci del Brasile	
	H. altri	
Voce n. 08.02	Agrumi freschi o secchi:	
	A. arance:	
	I. arance dolci, fresche	20% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	II. altre:	
	— fresche	
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	20% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. limoni:	
	— freschi	20% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pomeli	
	E. altri	
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi	
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche	
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	A. mandorle	
	B. noci comuni	
	C. castagne e marroni	
	D. pistacchi	
	E. noci di Pecan	
	G. altre	

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	
Voce n. 08.08	Bacche fresche	
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche	
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	
Voce n. 08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	
Voce n. 09.02	Tè	
Voce n. 09.03	Mate	
Voce n. 09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »): A. non tritati né macinati: I. pepe	
Voce n. 09.05	Vaniglia	
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 10	Cereali	
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina	
Voce n. 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	
Voce n. 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa	
Voce n. 12.03	Semi, spore e frutti da sementa	
Voce n. 12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero	
Voce n. 12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte	
Voce n. 12.06	Luppolo (coni e luppolina)	
Voce n. 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio	
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillaggini ed ispessenti derivati da vegetali: B. sostanze pectiche, pectinati e pectati: — pectina	
Voce n. 15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzi di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo »	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	A. olio di oliva:	
	I. che ha subito un processo di raffinazione . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente in Tunisia e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario numero 136/66 e dalle relative norme di applicazione
	II. altro	
	B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. olio di ricino	
	D. altri oli	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Voce n. 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie .	
Voce n. 16.03	Estratti e sughi di carne ed estratti di pesce:	
	— estratti e sughi di carne	
	— estratti di pesce	30% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	A. caviale e succedanei del caviale:	
	I. caviale (uova di stòrione)	
	II. altri	
	B. salmonidi	
	C. aringhe	

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*16.04*)	D. sardine	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
	E. tonni	
	F. boniti, sgombri e acciughe	30% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	G. altre	
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum »	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	
	D. altri	
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria	
Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	A. « chutney » di mango	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri:	
	— cetriolini	

(1) A decorrere dal 1° settembre 1971 e fino all'entrata in vigore di un regime comunitario all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della pesca originari della Tunisia, e al più tardi fino al 31 dicembre 1972, nei limiti di un contingente tariffario globale annuo di 500 tonnellate, i dazi si applicano in misura pari al 50% dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.
Il Ministero delle Finanze può aumentare il suddetto contingente nei limiti del 30%, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero stesso.

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	A. funghi	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. tartufi	
	C. pomodori	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. asparagi	
	E. crauti	
	G. piselli e fagiolini	
	H. altri, compresi i miscugli:	
	— carote e miscugli	
	— non nominati	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	A. puree e paste di marroni:	
	I. aventi tenore, in peso, di zucchero superiore a 13%	
	II. altre	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. marmellate di agrumi:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	
	III. altre	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	
	III. non nominate	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole	

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*20.06*-B)	II. senza aggiunta di alcole:	
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	
	c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	aa. albicocche:	
	— mezze albicocche	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	bb. pesche (comprese le pesche noci) e prugne:	
	— mezze pesche (comprese le pesche noci)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	cc. altre frutta	
	dd. miscugli di frutta	
	2. di meno di 4,5 kg:	
	— mezze albicocche e mezze pesche (comprese le pesche noci)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	B. estratti:	
	II. altri	
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*21.07*)	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	
	C. gelati	
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per la alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	
	E. preparazione dette « fondute »	
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%	
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26% .	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%	
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%	
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% . .	

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) .	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°	
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili	
Voce n. 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi	
Voce n. 23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili	
Voce n. 23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio	
Voce n. 23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove	

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1972 e al più tardi fino al 31 agosto 1972, per i vini di uve fresche, della voce di tariffa n. ex 22.05, originari e provenienti dalla Tunisia, si applicano dazi pari al 60% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza dagli altri Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco .	
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): II. altri . . . . B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso	
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba: A. di carbon fossile: II. altri . . . . B. di lignite	
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. polialcoli: II. mannite . . . . III. sorbite	
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: A. caseine . . . . C. altri.	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee	

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 45	Sughero e suoi lavori	
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati) . .	
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	
Voce n. 73.02	Ferro-leghe:	
	A. ferro-manganese:	
	I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)	
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati	
	B. bramme e bidoni:	
	I. laminati	
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio . . .	
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo ;barre forate di acciaio per la perforaziane delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo . . .	

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.10)	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo . . .	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette « magnetiche »	
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di più di 1 mm ma meno di 3 mm	
	c. di 1 mm o meno	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	b. stagnate	

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*73.13*-B-IV)	c. zincate o piombate	
	d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	2. altre.	
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*73.15*-B-V)	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	VII. lamiere:	
	a. lamiere dette «magnetiche»	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb. inferiore a 3 mm	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	
	A. rotaie:	
	II. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. controrotaie	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. traverse	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DELLA SPAGNA E A TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI IN QUESTO PAESE

1) All'importazione di prodotti diversi da quelli sottoelencati, originari della Spagna, per i periodi dal 1º ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1971, dal 1º gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972 e dal 1º gennaio 1973 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70%, 50% e 40% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

2) A decorrere dal 1º ottobre 1970 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, all'importazione dei prodotti originari della Spagna e dei prodotti petroliferi raffinati in questo Paese, sottoelencati, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.

3) Le aliquote dei dazi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono quelle effettivamente applicate ad ogni momento nei confronti dei Paesi terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondandoli, se del caso, alla prima cifra decimale.

4) I contingenti stabiliti per le voci di tariffa n.ri ex 08.03-B, 08.04-B-I, 27.10-A-III, 27.10-B-III, 27.10-C-I-c, 27.10-C-II-c, 27.10-C-III-c, 27.10-C-III-d, 27.11-B-I-c, 27.12-A-III, 27.12-B, 27.13-B-I-c, 27.13-B-II. 27.14-C e 55.09, sono aperti « prorata temporis »:
— per il primo anno, a decorrere dal 1º ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1970;
— per l'ultimo anno, a decorrere dal 1º gennaio fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 1	Animali vivi	
Voce n. 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. carni:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	I. della specie equina, asinina e mulesca	
	II. della specie bovina	
	III. della specie suina	
	IV. altre:	
	a. della specie ovina domestica	
	b. non nominate	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. frattaglie	
Voce . 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia	
Voce n. 02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 03.02	Pesci secchi salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:	
	A. secchi, salati o in salamoia:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	a. aringhe	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. merluzzi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	c. acciughe (Engraulis sp.p.):	
	— salate o in salamoia, presentate in barili o altri recipienti di contenuto netto uguale o superiore a 10 kg	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	d. ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris) . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	e. salmoni salati o in salamoia	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	f. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. filetti	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. fegati, uova e lattimi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. farine di pesci	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A. crostacei:	
	I. aragoste	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. astici (Homarus sp.p.)	Esenzione
	III. granchi e gamberi di acqua dolce	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IV. gamberetti	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	V. altri (scampi, ecc)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. molluschi, compresi i testacei:	
	I. ostriche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. mitili	75% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(03.03-B)	III. lumache, escluse quelle di mare	
	IV. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti alla alimentazione umana:	
	A. pesci, crostacei e molluschi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce freschi o refrigerati:	
	A. patate.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. cavoli	
	C. spinaci	
	D. insalate, comprese le indivie e le cicorie . . .	
	E. bietole da costa e cardi	70% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	F. legumi da granella, sgranati o in baccello:	
	I. piselli	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. fagioli	
	III. altri:	
	— fave	70% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominati.	
	G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili	
	H. cipolle, scaglioni ed agli	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)	
	K. asparagi	
	L. carciofi	

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*07.01*)	M. pomodori:	
	I. dal 1° novembre al 14 maggio:	
	— dal 1° gennaio all'ultimo giorno di febbraio	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1° novembre al 31 dicembre; dal 1° marzo al 14 maggio	
	II. dal 15 maggio al 31 ottobre	
	N. olive	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	O. capperi	
	P. cetrioli e cetriolini	
	Q. funghi e tartufi	
	R. finocchi	
	S. pimenti o peperoni dolci	70% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	T. altri:	
	— prezzemolo	
	— non nominati.	
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati . .	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati.	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur; patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:	
	A. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri	
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	A. datteri	

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(08.01)	B. banane	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. ananassi	
	D. avocadi	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. noci di cocco	
	F. noci di acagiù (o di anacardio)	
	G. noci del Brasile	
	H. altri	
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. arance:	
	I. arance dolci, fresche	60% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	II. altre:	
	— fresche	
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. limoni:	
	— freschi	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pomeli	
	E. altri	
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi:	
	A. freschi	70% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. secchi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (2)

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

(2) Se presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applica un dazio pari a 30% di quello stabilito per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche:	
	A. fresche:	
	I. da tavola:	
	a. dal 1° novembre al 14 luglio:	
	— dal 1° gennaio al 31 marzo	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1° novembre al 31 dicembre; dal 1° aprile al 14 luglio	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. dal 15 luglio al 31 ottobre	
	II. altre:	
	a. dal 1° novembre al 14 luglio :	
	— dal 1° gennaio al 31 marzo	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1° novembre al 31 dicembre; dal 1° aprile al 14 luglio	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. dal 15 luglio al 31 ottobre	
	B. secche:	
	I. presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
	II. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	A. mandorle	
	B. noci comuni	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. castagne e marroni	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pistacchi	
	E. noci di Pecan	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	F. noci di arec (o di betel) e noci di cola	
	G. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	A. mele	
	B. pere	
	C. cotogne	70% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

(1) Nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.08	Bacche fresche	
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche:	
	— melagrane	70% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	A. albicocche	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. pesche, comprese le pesche noci	
	C. prugne	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. mele e pere	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. papaie	
	F. macedonie:	
	I. non contenenti prugne	
	II. contenenti prugne	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	G. altre	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	
Voce n. 09.02	Tè	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »)	

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 09.05	Vaniglia	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	
Voce n. 09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie	
Capitolo 10	Cereali	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 11.01	Farine di cereali	
Voce n. 11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati	
Voce n. 11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 11.04	Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8	
Voce n. 11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06	
Voce n. 11.07	Malto, anche torrefatto	
Voce n. 11.08	Amidi e fecole; inulina:	
	A. amidi e fecole	
	B. inulina	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	
Voce n. 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa	

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 12.03	Semi, spore e frutti da sementa	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte	
Voce n. 12.06	Luppolo (coni e luppolina)	
Voce n. 12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:	
	A. piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici)	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. radici di liquirizia	
	C. fave tonka	
	D. altri:	
	I. cortecce di china	
	II. quassia amara (legno e corteccia)	
	III. fave del Calabar; pepe di Cubebe (Piper cubeba); foglie di coca; altri legni, radici e cortecce; muschi, licheni ed alghe	
	IV. non nominati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:	
	A. barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:	
	B. sostanze pectiche, pectinati e pectati	75% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 15.01	Strutto, altri grassi di maiale e altri grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi, od estratti a mezzo di solventi; compresi i sevi detti « primo sugo »	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	A. olio di oliva:	
	I. che ha subito un processo di raffinazione . . .	
	II. altro	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti da Regolamento comunitario numero 136/66 e dalle relative norme di applicazione
	B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. olio di ricino	
	D. altri oli	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazione dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 16.03	Estratti e sughi di carne ed estratti di pesce	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:	
	A. granchi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri:	
	— crostacei semplicemente cotti in acqua e sgusciati (esclusi gli scampi e i gamberi di acqua dolce); molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominati.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum »	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggi o torrefatto, anche infranto . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole, prodotti della pasticceria	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	A. « chutney » di mango	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. altri:	
	— cetriolini	Trattamento daziario stabilito perl e provenienze da Paesi terzi
	— non nominati.	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	A. funghi:	
	— coltivati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— altri	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. tartufi.	
	C. pomodori	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. asparagi	
	E. crauti	
	F. capperi e olive	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	G. piselli e fagiolini	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	H. altri, compresi i miscugli:	
	— carote, cuori e fondi di carciofo; miscugli . . .	
	— non nominati.	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri .	
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole	

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA B

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	
	B. estratti:	
	II. altri	
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	
	C. gelati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per la alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	
	E. preparazioni dette « fondute »	
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%	
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07-F)	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%	
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse pro venienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%	
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% . .	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutti o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre	
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80° . .	
Voce n. 23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli	

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:	
	A. di cereali	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. di legumi	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio	
Voce n. 23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove	
Voce n. 23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco .	
Voce n. 25.01	Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare:	
	A. salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa:	
	II. altri	90% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	B. acque madri di saline; acqua di mare	
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso	

(1) Per i periodi dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1974, dal 1° gennaio 1975 fino al 31 dicembre 1976 e dal 1° gennaio 1977 fino a data da stabilirsi dagli organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 80%, 70%, e 60% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
	A. di carbon fossile:	
	II. altri	
	B. di lignite	
Voce n. 27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (2)
	A. oli leggeri:	
	III. destinati ad altri usi	
	B. oli medi:	
	III. destinati ad altri usi	
	C. oli pesanti:	
	I. oli da gas:	
	c. destinati ad altri usi	
	II. oli combustibili:	
	c. destinati ad altri usi	
	III. oli lubrificanti ed altri:	
	c. destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni previste dalla Nota complementare n. 7 di questo Capitolo (1)	
	d. destinati ad altri usi	
Voce n. 27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:	
	B. altri:	
	I. propani e butani commerciali:	
	c. destinati ad altri usi	

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972 e dal 1° gennaio 1973 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo globale, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità, all'importazione di questi prodotti, raffinati, in Spagna si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70%, 50% e 40% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi da Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla **TABELLA *B***

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 27.12	Vaselina:	
	A. greggia:	
	III. destinata ad altri usi	
	B. altra	
Voce n. 27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.), anche colorati:	
	B. altri:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
	I. greggi:	
	c. destinati ad altri usi	
	II. non nominati	
Voce n. 27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
	C. altri:	
	II. non nominati	
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. polialcoli:	
	II. mannite	
	III. sorbite	
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
	A. caseine	
	C. altri	
Voce n. 35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati dalle albumine:	
	A. albumine:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. altre:	
	a. ovoalbumina e lattoalbumina	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee	

(1) Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972 e dal 1° gennaio 1973 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo globale, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità, all'importazione di questi prodotti, raffinati in Spagna, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70%, 50% e 40% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 45	Sughero e suoi lavori	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 53.11	Tessuti di lana o di peli fini	90% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	
Voce n. 55.09	Altri tessuti di cotone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (2)
Voce n. 56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:	
	B. di fibre tessili artificiali	90% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati) . . .	
Voce n. 58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05	
Voce n. 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata	90% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata	
Voce n. 61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini	
Voce n. 62.01	Coperte:	
	B. altre	

(1) Per i periodi dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1974, dal 1° gennaio 1975 fino al 31 dicembre 1976 e dal 1° gennaio 1977 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 80%, 70% e 60% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

(2) Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972 e dal 1° gennaio 1973 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità, all'importazione di questi prodotti, originari della Spagna, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70%, 50% e 40% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla **TABELLA *B***

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento	90% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale.	
Voce n. 69.07	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati	
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.02	Ferro-leghe :	
	A. ferro-manganese :	
	I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)	
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):	
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette ,bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati	
	B. bramme e bidoni:	
	I. laminati	
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio . . .	
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	

(1) Per i periodi dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1974, dal 1° gennaio 1975 fino al 31 dicembre 1976 e dal 1° gennaio 1977 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 80%, 70% e 60% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette «magnetiche».	
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di più di 1 mm ma meno di 3 mm	
	c. di 1 mm o meno	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.13-B)	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	b. stagnate	
	c. zincate o piombate	
	d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	2. altre	
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) o profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti.	

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
73.15-B)	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. lamiere dette « magnetiche »	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb. inferiore a 3 mm	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettamgolare . . .	
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	
	A. rotaie:	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	C. traverse	
	D. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	
Voce n. 78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:	
	A. piombo greggio.	90% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:	
	A. zinco greggio	

(1) Per i periodi dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1974, dal 1° gennaio 1975 fino al 31 dicembre 1976 e dal 1° gennaio 1977 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 80%, 70% e 60% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA *B*

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DI ISRAELE

1) All'importazione di prodotti diversi da quelli sottoelencati, originari di Israele, per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1970, dal 1° gennaio 1971 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972, dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1973 e dal 1° gennaio 1974 fino al 30 settembre 1975, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70%, 65%, 60%, 55% e 50% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

2) A decorrere dal 1° ottobre 1970 fino al 30 settembre 1975, all'importazione dei prodotti sottoelencati, originari di Israele, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.

3) Le aliquote dei dazi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono quelle effettivamente applicate ad ogni momento nei confronti dei Paesi terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondandoli, se del caso, alla prima cifra decimale.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 1	Animali vivi.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi	
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati, né compresi altrove	
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti alla alimentazione umana.	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	A. patate.	
	B. cavoli	
	C. spinaci	
	D. insalate, comprese le indivie e le cicorie	
	E. bietole da costa e cardi	
	F. legumi da granella, sgranati o in baccello . . .	
	G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili	
	H. cipolle, scalogni ed agli	
	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)	
	K. asparagi	
	L. carciofi	
	M. pomodori	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*07.01*)	N. olive	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	O. capperi	
	P. cetrioli e cetriolini	
	Q. funghi e tartufi	
	R. finocchi	
	S. pimenti o peperoni dolci:	
	— dal 15 novembre al 30 aprile	70% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1° maggio al 14 novembre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	T. altri	
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago	
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	A. datteri	
	B. banane	
	C. ananassi	
	D. avocadi	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. noci di cocco	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	F. noci di acagiù (o di anacardio)	
	G. noci del Brasile	
	H. altri (manghi, mangoste e guaiave)	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. arance:	
	I. arance dolci, fresche	60% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	II. altre:	
	— fresche	
	— altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. limoni:	
	— freschi	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. altri	
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche	
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01) fresche o secche, anche sgusciate o decorticate . .	
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche	
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	
Voce n. 08.08	Bacche fresche	
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche	
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:	
	A. fragole, lamponi, ribes neri (cassis) e rossi	

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(08.10)	B. altre:	
	— segmenti di pompelmi e di pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominate	
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al numero 08.05 incluso)	
Voce n. 08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizio nata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.02	Tè	
Voce n. 09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»):	
	A. non tritati né macinati:	
	I. pepe	
	II. pimenti:	
	a. del genere «Capsicum» destinati alla fabbricazione della capsicina o di tinture d'oleoresine di «Capsicum»	
	b. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi	
	C. altri:	
	— dal 15 novembre al 30 aprile	70% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1° maggio al 14 novembre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. tritati o macinati	70% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 09.05	Vaniglia	
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	
Voce n. 09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro	
Voce n. 09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie	
Capitolo 10	Cereali	
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi	
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:	
	A. succhi ed estratti vegetali:	
	IV. di liquirizia	
	B. sostanze pectiche, pectinati e pectati :	
	— pectina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi.	
Voce n. 15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti «primo sugo»	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi.	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: B. gomme da masticare del genere «chewing-gum» C. preparazione detta «cioccolato bianco» . . . . . D. altri	
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto . .	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria	
Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:	
	A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:	
	— segmenti di pompelmi e di pomeli . . .	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altre:	
	— segmenti di pompelmi e di pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominate	
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri .	
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto	
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole.	
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	1. zenzero	
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli .	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	3. mandarini	
	4. uve	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	5. ananassi	
	6. pesche, pere e albicocche	
	7. altra frutta:	
	— pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— non nominate	
	8. miscugli di frutta	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	1. zenzero	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*20.06-B-II-b*)	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	3. mandarini . . . . 4. uve . . . . 5. ananassi . . . . 6. pesche, pere e albicocche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	7. altre frutta: — pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— non nominate . . . . 8. miscugli di frutta . . . . c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: 1. di 4,5 kg o più: aa. albicocche . . . . bb. pesche (comprese le pesche noci) e prugne	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	cc. altre frutta: — pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominate . . . . dd. miscugli di frutta	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	2. di meno di 4,5 kg: — pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: II. altri . . . . B. estratti : II. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati: A. lieviti naturali vivi: II. lieviti di panificazione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	
	C. gelati	
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	
	E. preparazioni dette «fondute»	
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30% .	
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85% .	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*21.07-F*)	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% . .	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, eclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre	
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80° . .	
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili. . .	
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco . .	
Voce n. 25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati	
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri	
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-cocke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
	A. di carbon fossile:	
	II. altri	
	B. di lignite	
Voce n. 28.01	Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio):	
	C. bromo	
Voce n. 28.10	Anidride e acidi fosforici (meta- orto- e piro-)	
Voce n. 28.33	Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti	
Voce n. 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. fosfati:	
	II. altri, compresi i polifosfati:	
	— fosfato bicalcico contenente una porporzione di fluoro inferiore a 0,2% e di ferro superiore a 0,01%	
Voce n. 29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi:	
	A. derivati alogenati degli idrocarburi aciclici:	
	III. bromuri e polibromuri	
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. polialcoli:	
	II. mannite	
	III. sorbite	
Voce n. 29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peradici; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A. acidi carbossilici a funzione alcool:	
	IV. acido citrico, suoi sali e suoi esteri	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici:	
	A. previsti alla lettera A) della Nota 2 di questo Capitolo:	
	I. perfosfati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
	A. caseine	
	C. altri	
Voce n. 35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:	
	A. albumine:	
	II. altre:	
	a. ovoalbumina e lattoalbumina	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee	
Voce n. 39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.) :	
	C. altri:	
	VII. cloruro di polivinile:	
	a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39	
Voce n. 44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato .	
Voce n. 45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 55.09	Altri tessuti di cotone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 57.01	Canapa («Cannabis sativa») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata	
Voce n. 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata . . .	
Voce n. 70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	
Voce n. 73.02	Ferro-leghe:	
	A. ferro-manganese:	
	I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)	
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):	
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati	
	B. bramme e bidoni:	
	I. laminati	

(1) Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1970, dal 1° gennaio 1971 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972, dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1973 e dal 1° gennaio 1974 fino al 30 settembre 1975, nei limiti di un contingente tariffario comunitario globale annuo, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70%, 65%, 60%, 55% e 50% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1970 e dal 1° gennaio 1975 fino al 30 settembre 1975, il contingente è aperto «prorata temporis».

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo . . .	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette «magnetiche»	
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.13-B)	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. di più di 1 mm ma meno di 3 mm	
	c. di 1 mm o meno	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	b. stagnate	
	c. zincate o piombate	
	d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	2. altre.	
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*73.15-B*)	III. sbozzi in rotoli per lamiere	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. lamiere dette «magnetiche»	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb. inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare . . .	
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	
	A. rotaie:	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	C. traverse	
	D. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	
Voce n. 73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19	
Voce n. 74.19	Altri lavori di rame	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio . . .	70% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	
Voce n. 76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)	
Voce n. 76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio	
Voce n. 76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili:	
	A. astucci tubolari rigidi o flessibili	
Voce n. 76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	
Voce n. 87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone(compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:	72% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:	
	I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	b. altri	
	B. per il trasporto di merci:	
	II. altri:	
	a. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	2. altri	

(1) Dal 1° gennaio 1971 fino al 30 settembre 1975, si applicano dazi pari a 66% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA *B*

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI :

- **DEGLI STATI AFRICANI E MALGASCIO, ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (SAMA);**
- **DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE, ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (PTOMA);**
- **DEGLI STATI CONSOCIATI NELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE, ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (SCAO).**

I. A decorrere dal 1° gennaio 1971 fino al 31 gennaio 1975, i prodotti originari degli Stati africani e malgascio (a), dei Paesi e territori d'oltremare (b), degli Stati consociati nella Comunità della Africa orientale (c), associati alla Comunità economica europea, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, ad esclusione di quelli elencati nelle successive lettere A) e B) per i quali, durante lo stesso periodo di tempo, salvo particolari disposizioni previste in questo allegato, i dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

II. Durante lo stesso periodo di tempo 1° gennaio 1971-31 gennaio 1975, per i prodotti:

- ripresi nell'elenco dell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, quando sono oggetto di una organizzazione comune dei mercati ai sensi dell'articolo 40 del Trattato stesso;
- soggetti, all'importazione, ad una regolamentazione specifica come conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune,

originari dei suddetti Stati associati, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione previsti dai regolamenti comunitari si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per i medesimi prodotti dai regolamenti stessi.

(a) Sono denominati Stati africani e malgascio, associati alla Comunità economica europea:

Repubblica dell'Alto Volta, Repubblica del Burundi, Repubblica Federale del Camerun, Repubblica Centroafricana, Repubblica del Ciad, Repubblica del Congo-Brazzaville, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica della Costa d'Avorio, Repubblica del Dahomey, Repubblica del Gabon, Repubblica Malgascia, Repubblica del Mali, Repubblica Islamica di Mauritania, Repubblica del Niger, Repubblica del Ruanda, Repubblica del Senegal, Repubblica Somala, Repubblica del Togo.

(b) Sono denominati Paesi e territori d'oltremare, associati alla Comunità economica europea:

1) Paesi d'oltremare:

Surinam e Antille olandesi.

2) Territori d'oltremare:

Saint-Pierre e Miquelon, Arcipelago delle Comore, Territorio Francese degli Afars e degli Issas, Nuova Caledonia e dipendenze, Isole Wallis e Futuna, Polinesia Francese, Terre Australi, e Antartiche.

(c) Sono denominati Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, associati alla Comunità economica europe:

Repubblica Unita di Tanzania, Repubblica della Uganda, Repubblica del Kenya.

A) Prodotti originari degli Stati africani e malgascio, associati alla Comunità economica europea, e dei Paesi e territori d'oltremare, associati alla stessa Comunità.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%
Voce n. 06.01	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:
	A. allo stato di riposo vegetativo
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	B. cavoli
	C. spinaci
	D. insalate, comprese le indivie e le cicorie
	E. bietole da costa e cardi
	F. legumi da granella, sgranati o in baccello

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
(07.01)	G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili
	H. cipolle, scalogni ed agli
	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)
	K. asparagi
	L. carciofi
	M. pomodori
	N. olive
	O. capperi
	P. cetrioli e cetriolini
	Q. funghi e tartufi
	R. finocchi
	S. pimenti o peperoni dolci
	T. altri
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:
	A. olive
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:
	A. olive
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
	ex B. altri:
	— olive
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi.
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi.
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche.
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate.
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche.
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche.
Voce n. 08.08	Bacche fresche.
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche.
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole.
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle).

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate: A. vinello
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande: ex A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°: — diluizione alcolica d'origine agricola
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili: A. aceto di vino
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio.
Voce n. 23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove: A. ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta: I. vinaccia
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: A. caseine C. altri

B) Prodotti originari degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, associati alla Comunità economica europea.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati.
Voce n. 03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura.
Voce n. 03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua.
Voce n. 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati: A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: A. pesci, crostacei e molluschi
Voce n. 06.01	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti: A. allo stato di riposo vegetativo

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: B. cavoli C. spinaci D. insalate, comprese le indivie e le cicorie E. bietole da costa e cardi F. legumi da granella, sgranati o in baccello G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili H. cipolle, scalogni ed agli IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.) K. asparagi L. carciofi M. pomodori N. olive O. capperi P. cetrioli e cetriolini Q. funghi e tartufi R. finocchi S. pimenti o peperoni dolci T. altri
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati: A olive
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato: A. olive
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidrati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: ex B. altri: — olive
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi.
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi.
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche.
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate.
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche.

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche.
Voce n. 08.08	Bacche fresche.
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche.
Voce n. 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati.
Voce n. 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa.
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati.
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:
	B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone
	C. olio di ricino
	D. altri oli
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati.
Voce n. 15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati.
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
	B. altri
Voce n. 16.03	Estratti e sughi di carne ed estratti di pesce:
	— estratti di pesce
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei.
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati.
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. altri
Voce n. 18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti caco.
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria.

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: II. altri B. estratti: II. altri
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati: A. lieviti naturali vivi: II. lieviti di panificazione
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove: A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene C. gelati D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari E. preparazioni dette «fondute» F. altre: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte: a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15% c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30% d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85% f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85% II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6% III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12% IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18% V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26% VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45% VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65% VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85% IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce numero 20.07: B. altre

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole.
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle).
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate: A. vinello
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande: ex A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°: — diluizione alcolica d'origine agricola
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili: A. aceto di vino
Voce n. 23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli: B. farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi
Voce n. 23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie: B. altri
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio.
Voce n. 23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove: A. ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta: I. vinaccia
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): A minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): II. altri B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari (ttenuti da carboni fossili.
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti.
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba A. di carbon fossile: II. altri B. di lignite
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. polialcoli: II. mannite III. sorbite

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: A. caseine C. altri
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola.
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse.
Voce n. 73.02	Ferro-leghe: A. ferro-manganese: I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio.
Voce n. 73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse.
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. blumi e billette: I. laminati B. bramme e bidoni: I. laminati
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio.
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio.
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: A. semplicemente laminate o estruse a caldo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. semplicemente placcate: a. laminate o estruse a caldo
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. profilati: I. semplicemente laminati o estrusi a caldo IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a. semplicemente placcati: 1. laminati o estrusi a caldo B. palancole

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: A. semplicemente laminati a caldo B. semplicemente laminati a freddo: I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: III. stagnati: a. latta V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): a. semplicemente placcati: 1. laminati a caldo
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: A. lamiere dette « magnetiche » B. altre lamiere: I. semplicemente laminate a caldo II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: b. di più di 1 mm ma meno di 3 mm c. di 1 mm o meno III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: b. stagnate c. zincate o piombate d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) V. altrimenti foggiate o lavorate: a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: 2. altre
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: A. acciai fini al carbonio: I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b. altri III. sbozzi in rotoli per lamiere IV. larghi piatti V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b. semplicemente laminati o estrusi a caldo d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa. laminati o estrusi a caldo VI. nastri: a. semplicemente laminati a caldo c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa. laminati a caldo

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
(*73.15*)	VII. lamiere:
	a. semplicemente laminate a caldo
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
	2. inferiore a 3 mm
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie
	d. altrimenti foggiate o lavorate:
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	B. acciai legati:
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
	b. altri
	III. sbozzi in rotoli per lamiere
	IV. larghi piatti
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
	1. semplicemente placcati:
	aa. laminati o estrusi a caldo
	VI. nastri:
	a. semplicemente laminati a caldo
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	1. semplicemente placcati:
	aa. laminati a caldo
	VII. lamiere:
	a. lamiere dette «magnetiche»
	b. altre lamiere:
	1. semplicemente laminate a caldo
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
	bb. inferiore a 3 mm
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie
	4. altrimenti foggiate o lavorate :
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
Voce n. 73.16	**Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:**
	A. rotaie:
	II. altre
	B. controrotaie
	C. traverse
	D. stecche e piastre d'appoggio:
	I. laminate

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *B*

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DI MALTA

1) A decorrere dal 1º aprile 1971 fino al 31 marzo 1976, all'importazione di prodotti diversi da quelli sottoelencati, originari di Malta, si applicano dazi pari a 30% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

2) A decorrere dal 1º aprile 1971 fino al 31 marzo 1976, all'importazione dei prodotti sottoelencati, originari di Malta, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.

3) Le aliquote dei dazi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono quelle effettivamente applicate ad ogni momento nei confronti dei Paesi terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondandoli, se del caso, alla prima cifra decimale.

4) I contingenti stabiliti per le voci di tariffa n.ri 55.05, 56.04, 60.05 e 61.01 sono aperti « prorata temporis » :
— per il primo anno, a decorrere dal 1º aprile 1971 fino al 31 dicembre 1971;
— per l'ultimo anno, a decorrere dal 1º gennaio 1976 fino al 31 marzo 1976.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 1	Animali vivi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi	
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci	
Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi e di meloni	
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	
Voce n. 09.02	Tè	
Voce n. 09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »)	
Voce n. 09.05	Vaniglia	
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	
Voce n. 09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro	
Voce n. 09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie	
Capitolo 10	Cereali	
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi . .	
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali: ex B. sostanze pectiche, pectinati e pectati: — pectina	
Voce n. 15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo »	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 15.17	Residui provenieinti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. gomme da masticare del genere «chewing-gum»	
	C. preparazione detta «cioccolato bianco»	
	D. altri	
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto .	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	
Voce n. 19.01	Estratti di malto	
Voce n. 19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso	
Voce n. 19.03	Paste alimentari	Dazi ad valorem: 30% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi Dazi specifici: si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	
Voce n. 19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice, corn-flakes » e simili	
Voce n. 19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 19.07	Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta	
Voce n. 19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	Dazi ad valorem: 30% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi Dazi specifici: si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutta e di altre piante o parti di piante	
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	
	B. estratti:	
	II. altri	
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	
	C. gelati	
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per la alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07)	E. preparazioni dette « fondute »	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15% .	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30% .	
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85% .	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%	
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%	
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% .	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutti o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzat con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80° . .	
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili . .	
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco . .	
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri	
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso	
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
	A. di carbon fossile:	
	II. altri	
	B. di lignite	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base:	
	A. oli leggeri:	
	III. destinati ad altri usi.	
	B. oli medi:	
	III. destinati ad altri usi.	
	C. oli pesanti:	
	I. oli da gas:	
	c. destinati ad altri usi	
	II. oli combustibili:	
	c. destinati ad altri usi	
	III. oli lubrificanti ed altri:	
	c. destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni previste dalla Nota complementare n. 7 di questo Capitolo	
	d. destinati ad altri usi	
Voce n. 27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:	
	B. altri:	
	I. propani e butani commerciali:	
	c. destinati ad altri usi	
Voce n. 27.12	Vaselina:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. greggia:	
	III. destinata ad altri usi	
	B. altra	
Voce n. 27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.), anche colorati:	
	B. altri:	
	I. greggi:	
	c. destinati ad altri usi	
	II. non nominati	
Voce n. 27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
	C. altri	
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. polialcoli:	
	II. mannite	
	III. sorbite	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: A. caseine . . . . C. altri	
Voce n. 35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: A. Albumine: II. altre: a. ovoalbumina e lattoalbumina.	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle di amido o di fecola	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili : A. bozzime preparate ed appretti preparati : I. a base di sostanze amidacee	
Voce n. 45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 55.09	Altri tessuti di cotone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	

(1) Nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano dazi pari a 30% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.02	Ferro-leghe:	
	A. ferro-manganese:	
	I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)	
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):	
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati	
	B. bramme e bidoni:	
	I. laminati	
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio . . .	
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo . . .	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo . . .	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.11-A)	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati :	
	1. laminati o estrusi a caldo.	
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :	
	III. stagnati :	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati :	
	1. laminati a caldo	
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette « magnetiche »	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di più di 1 mm ma meno di 3 mm. . . .	
	c. di 1 mm o meno	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie :	
	b. stagnate	
	c. zincate o piombate	
	d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	2. altre.	
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :	
	b. altri	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*73.15-A*)	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. lamiere dette « magnetiche »	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo . . .	

Segue ALLEGATO L (MALTA) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.15-B-VII-b)	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb inferiore a 3 mm . . .	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. rotaie:	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	C. traverse	
	D. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AD ALCUNI PRODOTTI ORIGINARI DEI PAESI E TERRITORI IN VIA DI SVILUPPO

1) A decorrere dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972, all'importazione dei prodotti compresi nelle voci di tariffa da n. ex 02.04-B a n. 23.07-C, menzionati nella tabella che segue, si applica il trattamento daziario indicato a fianco di ciascuno nella colonna 3 della tabella stessa. Tale trattamento è riservato ai prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo, enumerati negli elenchi I e II che seguono e richiamati nella colonna 4 della suddetta tabella.

2) A decorrere dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972, i prodotti compresi nelle voci di tariffa da n. 25.22 a n. 98.16, menzionati nella tabella che segue, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, come indicato nella colonna 3 della tabella stessa. Tale esenzione è riservata ai prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo, enumerati negli elenchi I, II e III che seguono e richiamati nella colonna 4 della suddetta tabella, ed è accordata nei limiti di cui appresso:

a) nei casi in cui nella suddetta colonna 3 l'esenzione è stabilita per contingenti, tale esenzione è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, nei limiti di contingenti da determinarsi dai competenti Organi delle Comunità europee e subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze. Nei limiti di detti contingenti, le importazioni dei prodotti originari dei singoli Paesi e Territori in via di sviluppo non devono eccedere, per ciascuna categoria di prodotti, un importo massimo da determinarsi dai competenti Organi delle Comunità europee;

b) nei casi in cui nella suddetta colonna 3 l'esenzione è stabilita senza altra indicazione, tale esenzione è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, nei limiti di massimali da determinarsi dai competenti Organi delle Comunità europee e subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze. Nei limiti di detti massimali, le importazioni dei prodotti originari dei singoli Paesi e Territori in via di sviluppo non devono eccedere, per ciascuna categoria di prodotti, un importo massimo da determinarsi dai competenti Organi delle Comunità europee.

Le importazioni che beneficiano già dell'esenzione da dazio ai sensi di un altro regime preferenziale non sono imputabili su detti contingenti o su detti massimali.

3) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili nelle suddette voci di tariffa, è previsto il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	ex B. di selvaggina:		
	— di selvaggina con pelo, congelata	3%	
	C. altre:		
	ex I. cosce di rane	7%	
05.07	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:		
	A. piume da letto e calugine:		
	II. altre	1,5%	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:		
	ex B. altri:		
	— funghi, esclusi i funghi di coltivazione	13%	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:		
	ex B. altre:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi; pompelmi e pomeli, cotogne, mirtilli rossi (airelles), mirtilli neri, more	16%	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:		
	C. papaie	3%	
	ex D. altre:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi; pompelmi e pomeli, cotogne, mirtilli rossi (airelles), mirtilli neri, more	8%	
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al numero 08.05 incluso):		
	ex G. altre:		
	— tamarindi (baccelli e polpe)	esenzione	
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esenzione	
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05:		
	A. di piselli, di fagioli o di lenticchie	9%	
	B. altre	9%	
11.04	Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8:		
	A. di banane	12%	
	B. altre:		
	— di tamarindi	7%	
	— non nominate	10%	
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:		
	B. radici di liquirizia	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcun prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	A. succhi ed estratti vegetali:		
	III. di quassia amara	esenzione	
	IV. di liquirizia	3%	
	V. di piretro e di radici delle piante da rotenone . . .	3%	
	VII. miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	3%	
	VIII. altri:		
	a. medicinali	esenzione	
	C. agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:		
	I. agar-agar	esenzione	
	II. mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube	1%	
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati:		
	A. stearina solare e oleostearina:		
	II. altre	6%	
	B. olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (1)	2%	
	C. altri	10%	
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:		
	A. oli di fegato di pesci:		
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2.500 unità internazionali per grammo	4%	
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:		
	A. grasso di lana greggio	3%	
	B. altri	4%	
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	esenzione	
15.09	Degras	4%	
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:		
	A. acido stearico	6%	

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:		
	A. glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	esenzione	
	B. altra, compresa la glicerina sintetica	4%	
15.14	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente	1%	
15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:		
	B. altre	3%	
15.16	Cere vetegatali, anche colorate artificialmente:		
	B. altre	esenzione	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
	A. di fegato:		
	I. di oca o di anatra	14%	
	B. altre:		
	II. di selvaggina o di coniglio	14%	
	III. non nominate:		
	b. altre:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	ex 1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina:		
	— preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	21%	
	2. non nominate:		
	aa. di ovini	18%	
	bb. altre	23%	
16.03	Estratti e sughi di carne ed estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto:		
	B. di più di 1 kg ma meno di 20 kg	5%	
	C. di 1 kg o meno	16%	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:		
	A. caviale e succedanei del caviale:		
	I. caviale (uova di storione)	15%	
	II. altri	24%	
	B. salmonidi	10%	
	exG. altre, esclusi i naselli (Merluccius) e le sarde della specie sardinops sagax ocellata (dette «Pilchards»)	16%	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:		
	A. granchi	13%	
	ex B. altri, esclusi i gamberetti grigi del genere «Crangon sp. p.»	16%	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:		
	A. estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie	17%	
	B. gomme da masticare del genere «chewin-gum» . . .	6% (1) con riscossione massima del 23% sul valore	
	C. preparazione detta «cioccolato bianco»	10% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)	
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:		
	A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	7% (1)	
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso	8% (1)	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
ex19.04	Tapioca, esclusa la tapioca di fecola di patate	7% (1)	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili	6% (1)	
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili . .	4% (1)	
19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:		
	A. pane croccante detto «Knäckebrot»	7% (1) con riscossione massima del 24% sul valore, più diritto addizionale sulla farina	
	B. pane azimo (Mazoth)	3% (1) con riscossione massima del 20% sul valore, più diritto addizionale sulla farina	
	C. pane di glutine per diabetici	7% (1)	
	D. altri	7% (1)	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:		
	A. preparazioni dette «pan pepato»	10% (1)	
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri :		
	ex B. altri, esclusi i cetrioli ed i cetriolini	18%	
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :		
	E. crauti	18%	
	ex F. capperi	16%	
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri :		
	ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	21% (2)	
	ex B. altre :		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	21%	
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	B. altre :		
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi. . .	20% (2)	
	ex II. non nominate:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi . .	20%	
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :		
	B. marmellate di agrumi :		
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%, escluse le marmellate di arance	22% (2)	
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%, escluse le marmellate di arance	22% (2)	
	ex III. altre, escluse le marmellate di arance	22%	
	C. altre :		
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%:		
	ex b. altre :		
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	24% (2)	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(*20.05-C*)	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%:		
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	24% (1)	
	ex III. non nominate:		
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	24%	
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:		
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	I. di piú di 1 kg.	12%	
	II. di 1 kg o meno	14%	
	B. altre:		
	I. con aggiunta di alcole:		
	a. zenzero.	25%	
	b. ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	1. di piú di 1 kg:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17%	25% (1)	
	bb. altri	25%	
	2. di 1 kg o meno:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19%	25% (1)	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	bb. altri	25%	
	c. uve:		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	25% (1)	
	2. altre	25%	
	d. pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	1. di piú di 1 kg:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	25% (1)	
	bb. altre	25%	
	2. di 1 kg o meno:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%	25% (1)	
	bb. altre	25%	
	e. altre frutta:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%, escluse le ciliege	25% (1)	
	ex 2. non nominate, escluse le ciliege.	25%	
	f. miscugli di frutta:		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%	25% (1)	
	2. altri	25%	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(20.06-B)	II. senza aggiunta di alcole:		
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:		
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	15% (1)	
	3. mandarini	19% (1)	
	4. uve	18% (1)	
	ex 7. altre frutta:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	18% (1)	
	— tamarindi (baccelli, polpe)	13% (1)	
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:		
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	16% (1)	
	3. mandarini	20% (1)	
	4. uve	19% (1)	
	ex 7. altre frutta:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	19% (1)	
	c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	1. di 4,5 kg o più:		
	ex cc. altre frutta:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	18%	
	ex 2. di meno di 4,5 kg:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	18%	
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	A. con densità superiore a 1,33 a 15° C:		
	III. altri:		
	ex a. di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	34%	
	b. non nominati:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%:		
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	34% (1)	
	ex 2. altri:		
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	34%	
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C:		
	II. altri:		
	a. di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	2. di pompelmi e di pomeli	12%	
	ex 3. di altri agrumi, esclusi i limoni:		
	aa. con zuccheri addizionati	14%	
	bb. altri	15%	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 5
(20.07-B-II-a)	ex 6. di altre frutta e di ortaggi, escluse le albicocche e le pesche:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	aa. con zuccheri addizionati	17%	
	bb. altri	18%	
	7. miscugli:		
	ex bb. altri, esclusi i miscugli contenenti, isolatamente o assieme, piú di 25% di succhi di uve, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:		
	α. con zuccheri addizionati	17%	
	β. non nominati	18%	
	b. di valore uguale o inferiore a 30 U. C. per 100 kg di peso netto:		
	2. di pompelmi e di pomeli:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	12% (1)	
	bb. altri	12%	
	4. di altri agrumi:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	14% (1)	
	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	14%	
	cc. senza zuccheri addizionati	15%	
	ex 7. di altre frutta e di ortaggi, escluse le albicocche e le pesche:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	17% (1)	
	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizonati uguale o inferiore a 30%	17%	
	cc. senza zuccheri addizionati	18%	
	8. miscugli:		
	ex bb. altri, esclusi i miscugli contenenti, isolatamente o assieme, piú di 25% di succhi di uve, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:		
	α. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	17% (1)	
	β. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	17%	
	γ. senza zuccheri addizionati	18%	
21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:		
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:		
	II. altri	4% (2)	
	B. estratti:		
	II. altri	8% (2)	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	ex A. essenze di caffè	14%	
	B. estratti o essenze di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze	6%	
21.03	Farina di senapa e senapa preparata:		
	A. farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	I. di 1 kg o meno	6%	
	II. di piú di 1 kg	2%	
	B. senapa preparata	13%	
21.04	Salse; condimenti composti:		
	ex B. altri, escluse le salse a base di oli vegetali	14%	
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:		
	A. preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	14%	
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:		
	A. lieviti naturali vivi:		
	I. lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	14%	
	II. lieviti di panificazione:		
	a. secchi	7% (1)	
	b. altri	7% (1)	
	III. altri	18%	
	B. lieviti naturali morti:		
	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	10%	
	II. altri	6%	
	C. lieviti artificiali preparati	8%	
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	10% (1)	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 2	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(21.07)	F. altre:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:		
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola:		
	— cuori (gemme terminali) di palma	16%	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:		
	A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:		
	— bevande ottenute a partire da polpe di tamarindi	8%	
	— altre	12%	
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:		
	B. di legumi	6%	
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
	A. prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	4%	
	C. non nominati	12%	
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio	esenzione	
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati	esenzione	
25.31	Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; spato fluore .	esenzione	
27.03	Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba	esenzione	
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:		
	A. di carbon fossile:		
	I. destinati alla fabbricazione di elettrodi	esenzione	
	C. altri	esenzione	
27.05	Carbone di storta	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
27.07	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo Capitolo . . .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base:		
	A. oli leggeri:		
	III. destinati ad altri usi	esenzione nei limiti del contingente	
	B. oli medi:		
	III. destinati ad altri usi	esenzione nei limiti del contingente	
	C. oli pesanti:		
	I. oli da gas:		
	c. destinati ad altri usi	esenzione nei limiti del contingente	
	II. oli combustibili:		
	c. destinati ad altri usi	esenzione nei limiti del contingente	
	III. oli lubrificanti ed altri:		
	c. destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni previste dalla Nota complementare n. 7 di questo Capitolo	esenzione nei limiti del contingente	
	d. destinati ad altri usi	esenzione nei limiti del contingente	
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	esenzione	
27.12	Vaselina	esenzione	
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsch», «slack wax» ecc.), anche colorati	esenzione	
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	esenzione	
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, «cut-backs», ecc.)	esenzione	
28.01	Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio)	esenzione	
28.02	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	esenzione	
28.03	Carbonio (in particolare, nero di gas di petrolio o «carbon black»)	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
ex 28.04	Idrogeno, gas rari; altri metalloidi, escluso il silicio	esenzione	
28.06	Acido cloridrico; acido clorosolforico	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
28.07	Anidride solforosa (biossido di zolfo)	esenzione	
28.08	Acido solforico; oleum	esenzione	
28.09	Acido nitrico; acidi solfonitrici	esenzione	
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)	esenzione	
28.11	Anidride arseniosa; anidride e acido arsenici	esenzione	
28.12	Acido borico e anidride borica	esenzione	
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi .	esenzione	
28.14	Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi	esenzione	
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo . . .	esenzione	
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione	esenzione nei limiti del contingente	
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio	esenzione	
28.18	Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, di bario e di magnesio	esenzione	
28.19	Ossido di zinco; perossido di zinco	esenzione	
28.20	Ossido e idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali :		
	B. corindoni artificiali	esenzione	
28.21	Ossidi e idrossidi di cromo	esenzione	
28.22	Ossidi di manganese	esenzione	
28.23	Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70% e piú di ferro combinato, calcolato come $Fe_2 O_3$)	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
28.24	Ossidi e idrossidi (idrati) di cobalto	esenzione	
28.25	Ossidi di titanio	esenzione	
28.26	Ossidi di stagno: ossido stannoso (ossido bruno) e ossido stannico (anidride stannica)	esenzione	
28.27	Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione	esenzione nei limiti del contingente	
28.28	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici	esenzione	
28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali	esenzione	
28.30	Cloruri e ossicloruri	esenzione	
28.31	Cloriti e ipocloriti	esenzione	
28.32	Clorati e perclorati	esenzione	
28.33	Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti	esenzione	
28.34	Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri	esenzione	
28.36	Iodrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati	esenzione	
28.37	Solfiti e iposolfiti	esenzione	
28.38	Solfati e allumi; persolfati	esenzione	
28.39	Nitriti e nitrati	esenzione	
28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati	esenzione	
28.41	Arseniti e arseniati	esenzione	
28.42	Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio . .	esenzione	
28.43	Cianuri semplici e complessi	esenzione	
28.44	Fulminati, cianati e tiocianati	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
28.45	Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
28.46	Borati e perborati	esenzione	
28.47	Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.)	esenzione	
28.48	Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati	esenzione	
28.49	Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non	esenzione	
28.51	Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce numero 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non:		
	B. altri	esenzione	
28.52	Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro	esenzione	
28.53	Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa	esenzione	
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida	esenzione	
28.55	Fosfuri	esenzione	
28.56	Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.) .	esenzione	
28.57	Idruri, azoturi e azotidrati, siliciuri e boruri	esenzione	
28.58	Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi	esenzione	
29.01	Idrocarburi	esenzione	
29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi	esenzione	
29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi	esenzione	
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
	A. monoalcoli saturi	esenzione	
	B. monoalcoli non saturi.	esenzione	
	C. polialcoli:		
	I. dioli, trioli e tetroli	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(29.04-C)	IV. altri polialcoli	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	V. derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei polialcoli	esenzione	
29.05	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli	esenzione	
29.07	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli	esenzione	
29.08	Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.09	Epossidi, epossi-acoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi .	esenzione	
29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.11	Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide	esenzione	
29.12	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11	esenzione	
29.13	Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi . . .	esenzione	
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi .	esenzione	
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate e semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.17	Esteri solforici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.18	Esteri nitrosi e nitrici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.19	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
29.20	Esteri carbonici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
29.21	Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.22	Composti a funzione ammina	esenzione	
29.23	Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse	esenzione	
29.24	Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfo-amminolipidi	esenzione	
29.25	Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell'acido carbonico	esenzione	
29.26	Composti a funzioni immide degli acidi carbossilici (compresa l'immide ortosolfobenzoica e i suoi sali) o a funzione immina (comprese l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina).	esenzione	
29.27	Composti a funzione nitrile	esenzione	
29.28	Diazo-, azo- o azossi composti	esenzione	
29.29	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina . . .	esenzione	
29.30	Composti ad altre funzioni azotate	esenzione	
29.31	Tiocomposti organici	esenzione	
29.32	Composti organo-arsenicali	esenzione	
29.33	Composti mercurio-organici	esenzione	
29.34	Altri composti organo-minerali	esenzione	
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici	esenzione	
29.36	Solfammidi	esenzione	
29.37	Sultoni e sultami	esenzione	
29.38	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente	esenzione	
29.39	Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
29.40	Enzimi	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
29.41	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	esenzione	
29.42	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	esenzione	
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci n.ri 29.39, 29.41 e 29.42	esenzione	
29.44	Antibiotici	esenzione	
29.45	Altri composti organici	esenzione	
Cap. 30	Prodotti farmaceutici	esenzione	
31.02	Concimi minerali o chimici azotati:		
	B. urea con tenore di azoto superiore a 45%	esenzione nei limiti del contingente	
	C. altri	esenzione nei limiti del contingente	
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici	esenzione	
31.04	Concimi minerali o chimici potassici	esenzione	
31.05	Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg	esenzione nei limiti del contingente	
32.02	Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	esenzione	
32.03	Prodotti concianti organici sintetici e prodotti concianti inorganici, preparazioni concianti contenenti o non prodotti concianti naturali; preparazioni enzimatiche per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)	esenzione	
ex 32.04	Sostanze coloranti di origne vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale, esclusi il catecù, gli estratti per tinta di legno di campeggio, di legno giallo e di legno rosso	esenzione	
32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra; indaco naturale	esenzione	
32.06	Lacche coloranti	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	esenzione	
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto	esenzione	
32.10	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori . . .	esenzione	
32.11	Siccativi preparati	esenzione	
32.12	Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura	esenzione	
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri	esenzione	
Cap. 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta e cosmetici	esenzione	
Cap. 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e *cere per l'odontoiatria*	esenzione	
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:		
	B. albuminati ed altri derivati delle albumine	esenzione	
35.03	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini, e simili e colle di pesci; ittiocolla solida	esenzione	
35.04	Peptoni ed altre sostanze proteiche e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg	esenzione	
Cap. 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
Cap. 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
38.01	Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
38.02	Neri di origine animale (nero d'ossa, nero d'avorio, ecc.), compreso il nero animale esaurito	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
38.03	Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o assorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
38.04	Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
38.05	Tallol.	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
38.06	Lignosolfiti	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
38.07	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
38.08	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
38.09	Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio e olio di acetone	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
38.10	Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di pece vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodoenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	A. bozzime preparate ed appretti preparati:		
	II. altri	esenzione	
	B. preparazioni per la mordenzatura	esenzione	
38.13	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura	esenzione	
38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali	esenzione	
38.15	« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati	esenzione	
38.16	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi	esenzione	
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	esenzione	
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili	esenzione	
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove	esenzione	
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.)	esenzione	
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaron-indeniche, ecc)	esenzione	
39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:		
	A. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(39.03)	B. altri:		
	I. cellulosa rigenerata	esenzione	
	II. nitrati di cellulosa	esenzione	
	III. acetati di cellulosa	esenzione	
	IV. altri esteri della cellulosa	esenzione	
	V. eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa	esenzione	
	VI. fibra vulcanizzata	esenzione	
39.04	Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)	esenzione	
39.05	Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.)	esenzione	
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina	esenzione	
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso	esenzione	
40.02	Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis)	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
40.03	Gomma rigenerata	esenzione	
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci n.ri 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma	esenzione	
40.06	Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.)	esenzione	
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata	esenzione	
40.08	Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita	esenzione	
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori («flaps»), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie	esenzione nei limiti del contingente	
40.12	Articoli d'igene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parti di ebanite .	esenzione	
40.13	Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso . .	esenzione	
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita	esenzione	
40.15	Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami	esenzione	
40.16	Lavori di ebanite	esenzione	
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:		
	exB. altri cuoi e pelli, esclusi i cuoi e le pelli semplicemente conciati	esenzione nei limiti del contingente	
41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:		
	B. altre pelli:		
	II. non nominate	esenzione	
41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:		
	B. altre pelli:		
	II. non nominate	esenzione nei limiti del contingente	
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:		
	B. altre pelli:		
	II. non nominate	esenzione	
41.06	Cuoio e pelli, scamosciati	esenzione	
41.07	Cuoio e pelli, pergamenati	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
41.10	Cuoio artificiale ricostruito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati .	esenzione	
42.01	Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia	esenzione	
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacche da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacche per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili ,borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostruiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:		
	A. di materie plastiche artificiali in fogli	esenzione nei limiti del contingente	
	B. di altre materie	esenzione nei limiti del contingente	
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:		
	A. oggetti di vestiario	esenzione nei limiti del contingente	
	B. guanti, comprese le muffole:		
	I. di protezione per qualunque mestiere	esenzione nei limiti del contingente	
	II. speciali per sport	esenzione nei limiti del contingente	
	III. altri	esenzione nei limiti del contingente	
	C. altri accessori per oggetti di vestiario	esenzione nei limiti del contingente	
42.04	Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici	esenzione	
42.05	Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti	esenzione	
42.06	Lavori di budella, di pellicola di intestini (« baudruches »), di vesciche o di tendini	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
Cap. 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm	esenzione	
44.06	Quadrelli di legno per la pavimetazione delle strade . . .	esenzione	
44.07	Traversine di legno per strade ferrate	esenzione	
44.08	Legname da bottaio, anche segato nelle due facce principali, ma non altrimenti lavorato.	esenzione	
44.09	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri; legno per triturazione sotto forma di lastrine o di particelle; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi	esenzione	
44.10	Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, fruste, manichi di utensili, e simili	esenzione	
44.11	Legno in fuscelli; legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	esenzione	
44.12	Lana (paglia) di legno; farina di legno	esenzione	
44.13	Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastrati semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	esenzione	
44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliat- dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore:		
	B. altri	esenzione nei limiti del contingente	
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato	esenzione nei limiti del contingente	
44.16	Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune	esenzione	
44.17	Legno detto « migliorato », in pannelli, tavole, blocchi e simili	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
44.18	Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
44.19	Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	esenzione	
44.20	Cornici di legno per quadri, specchi e simili	esenzione	
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno	esenzione	
44.22	Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio, di legno, e loro parti diverse da quelle della voce n. 44.08	esenzione	
44.23	Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno	esenzione	
44.24	Oggetti di uso domestico, di legno	esenzione	
44.25	Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno	esenzione	
44.26	Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito	esenzione	
44.27	Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti . .	esenzione	
44.28	Altri lavori di legno	esenzione	
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	esenzione	
45.03	Lavori di sughero naturale	esenzione	
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
46.01	Trecce e manufatti simili, di materiale da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
46.02	Materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie	esenzione nei limiti del contingente	
46.03	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci n. ri 46.01 e 46.02; lavori di luffa	esenzione nei limiti del contingente	
Cap. 47	Materie occorrenti per la fabbricazione della carta	esenzione	
48.01	Carta e carboni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:		
	A. carta da giornali	esenzione	
	B. carta da sigarette	esenzione	
	C. carta e cartoni kraft:		
	I. carta destinata alla fabbricazione di filati di carta.	esenzione	
	II. altri	esenzione nei limiti del contingente	
	D. carta pesante 15 g o meno per m² e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori	esenzione	
	E. altri	esenzione	
48.02	Carta e cartoni fabbricati a mano	esenzione	
48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli	esenzione	
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	esenzione	
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli	esenzione	
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli	esenzione	
48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del Capitolo 49), in rotoli o in fogli	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
48.08	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
48.09	Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili	esenzione	
48.10	Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti	esenzione	
48.11	Carta da parati, lincustra e vetrofanie	esenzione	
48.12	Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum . .	esenzione	
48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)	esenzione	
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	esenzione	
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per uso determinato	esenzione	
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone	esenzione	
48.17	Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili	esenzione	
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di casta o di cartone	esenzione	
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette	esenzione	
48.20	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti	esenzione	
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa	esenzione	
Cap. 49	Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto . . .	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto	esenzione	
50.06	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto	esenzione	
50.07	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto	esenzione	
50.08	Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni di catgut preparate con filo di seta	esenzione	
50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)	esenzione	
50.10	Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)	esenzione	
51.01	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto:		
	A. filati di fibre tessili sintetiche	esenzione nei limiti del contingente	
	B. filati di fibre tessili artificiali:		
	II. altri	esenzione nei limiti del contingente	
51.02	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali	esenzione	
51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto	esenzione	
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n.ra 51.01 o 51.02)	esenzione nei limiti del contingente	
Cap. 52	Filati metallici	esenzione	
53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto	esenzione	
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
53.09	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto	esenzione	
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto	esenzione	
53.11	Tessuti di lana o di peli fini	esenzione nei limiti del contingente	
53.12	Tessuti di peli grossolani	esenzione	
53.13	Tessuti di crino	esenzione	
54.03	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto	esenzione	
54.04	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto	esenzione	
54.05	Tessuti di lino o di ramiè	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:		
	A. ritorti o ritorti su ritorto (cablés), apprettati, presentati su cartoncini, rocche e rocchetti, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, di peso massimo (compreso il supporto) di 900 g	esenzione	
	B. altri:		
	I. misuranti, per kg, in filati semplici, 120.000 m o più	esenzione	
	II. non nominati:		
	— semplici, misuranti, per kg:		
	— — 14.000 m o meno	esenzione nei limiti del contingente	
	— — più di 14.000 m, fino a 40.000 m inclusi . .	esenzione nei limiti del contingente	
	— — più di 40.000 m, fino a 80.000 m inclusi . .	esenzione nei limiti del contingente	
	— — più di 80.000 m, fino a 120.000 m esclusi . .	esenzione nei limiti del contingente	
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto . . .	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	esenzione	
55.09	Altri tessuti di cotone:		
	A. contenenti almeno 85%, in peso, di cotone:		
	I. di larghezza inferiore a 85 cm:		
	— greggi	esenzione nei limiti del contingente	
	— altri	esenzione nei limiti del contingente	
	II. altri:		
	— greggi, di larghezza:		
	— — uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi	esenzione nei limiti del contingente	
	— — uguale o superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi	esenzione nei limiti del contingente	
	— — superiore a 165 cm	esenzione nei limiti del contingente	
	— non nominati.	esenzione nei limiti del contingente	
	B. altri	esenzione	
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa . . .	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco I
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali	esenzione nei limiti del contingente	
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati	esenzione nei limiti del contingente	
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura.	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:		
	A. di fibre tessili sintetiche	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
	B. di fibre tessili artificiali	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco III
56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:		
	A. di fibre tessili sintetiche	esenzione nei limiti del contingente	
	B. di fibre tessili artificiali	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco III
57.05	Filati di canapa	esenzione	
57.07	Filati di altre fibre tessili vegetali:		
	B. altri	esenzione	
57.08	Filati di carta	esenzione	
57.09	Tessuti di canapa	esenzione	
ex 57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali, esclusi i tessuti di cocco	esenzione	
57.12	Tessuti di filati di carta	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:		
	A. di lana o di peli fini, aventi, per metro di catena:		
	— 350 file di nodi o meno	esenzione nei limiti del contingente	
	— più di 350 fino a 500 file di nodi	esenzione nei limiti del contingente	
	— più di 500 file di nodi	esenzione nei limiti del contingente	
	B. di seta, di borra di seta (schappe), di fibre tessili sintetiche, di filati della voce n. 52.01 o di fili di metallo	esenzione	
	exC. di altre materie tessili, esclusi quelli di juta o di cocco	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie, e simili, anche confezionati:		
	exA. tappeti:		
	— di cotone	esenzione	
	— altri, esclusi quelli di cocco o di juta.	esenzione nei limiti del contingente	
	B. tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie, o simili	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
58.03	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais, e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto croce, ecc.), anche confezionati	esenzione	
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06	esenzione nei limiti del contingente	
58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza in nastri o tagliati	esenzione	
58.07	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci	esenzione	
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi	esenzione	
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
59.01	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:		
	A. ovatte e manufatti di ovatta	esenzione	
	B. borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni):		
	I. di materie tessili o artificiali	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
59.03	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », anche impregnati o spalmati	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
ex 59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati, esclusi i filati di cocco destinati alla fabbricazione di tappeti, stuoie, e oggetti simili:		
	— di canapa	esenzione nei limiti del contingente	
	— di altre materie tessili	esenzione nei limiti del contingente	
59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde	esenzione	
59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto	esenzione	
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria	esenzione	
59.08	Tessuti impregnati, spalmati, o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie	esenzione	
59.09	Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio	esenzione	
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati	esenzione	
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia	esenzione	
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	esenzione	
59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	esenzione	
59.14	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione	esenzione	
59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili anche armati	esenzione	
59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili . . .	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza:		
	A. di lana o di peli fini	esenzione	
	B. di fibre tessili sintetiche o artificiali	esenzione	
	C. di altre materie tessili	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata:		
	— di cotone	esenzione	
	— di altre materie tessili	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata:		
	— di cotone	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco III
	— di altre materie tessili	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco I
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata:		
	A. di cotone	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco III
	B. di altre materie tessili	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco I
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:		
	A. indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:		
	I. maglioni e pullovers, contenenti almeno 50%, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o piú . . .	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
	II. altri:		
	— di cotone	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
	— di altre materie tessili	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco I
	B. altri:		
	— di cotone	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
	— di altre materie tessili	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco I

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla **TABELLA *B***

Segue. Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:		
	A. stoffe in pezza	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
	B. altri	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	esenzione	
61.02	Indumenti per donna, per ragazza e per bambini . . .	esenzione	
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:		
	— di cotone	esenzione	
	— di altre materie tessili	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili	esenzione	
61.07	Cravatte	esenzione	
61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna	esenzione	
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseni, bretelle, giarrattiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco I
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia	esenzione	
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc. . . .	esenzione	
62.01	Coperte:		
	A. a riscaldamento elettrico	esenzione	
	B. altre:		
	I. di cotone	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
	II. di altre materie tessili	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:		
	— di cotone	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco III
	— di altre materie tessili	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
62.03	Sacche e sacchetti da imballaggio:		
	B. di altre materie tessili:		
	I. usati:		
	a. di lino o di sisal	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
	b. altri:		
	— di cotone	esenzione	Paesi di cui all'elenco III
	— non nominati, esclusi i tessuti di cocco . . .	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
	II. altri:		
	— di cotone	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco III
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio	esenzione	
ex 62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, esclusi quelli di juta o di cocco	esenzione	
ex 63.01	Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci n.ri 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili, esclusi quelli di juta o di cocco	esenzione	
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale:		
	— mezzi stivali, stivali alti, stivali a tutta gamba e copricalzature	esenzione nei limiti del contingente	
	— altri	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco I
64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale:		
	A. calzature con tomaia di cuoio naturale.	esenzione nei limiti del contingente	
	B. altre	esenzione nei limiti del contingente	
64.03	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero	esenzione	
64.04	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	esenzione	
64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
64.06	Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
Cap. 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili	esenzione nei limiti del contingente	
66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili	esenzione	
66.03	Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci n.ri 66.01 e 66.02.	esenzione	
67.01	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati	esenzione	
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali	esenzione	
67.03	Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana e peli preparati per acconciature	esenzione	
67.04	Parrucche, posticci, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)	esenzione nei limiti del contingente	
67.05	Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossatura, di qualsiasi materia	esenzione	
Cap. 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili	esenzione	
69.01	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili (Kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.)	esenzione	
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari	esenzione nei limiti del contingente	
69.03	Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.)	esenzione	
69.04	Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili)	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) allà TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
69.05	Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.)	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
69.06	Tubi, raccordi ed altri pezzi per canalizzazioni e usi simili	esenzione	
69.07	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento non verniciati né smaltati	esenzione	
69.08	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	esenzione	
69.09	Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o lo imballaggio	esenzione	
69.10	Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igenici	esenzione	
69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	esenzione nei limiti del contingente	
69.12	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toeletta, di altre materie ceramiche	esenzione	
69.13	Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale	esenzione	
69.14	Altri lavori di materie ceramiche	esenzione	
70.01	Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica)	esenzione	
70.02	Vetro detto « smalto », in massa, barre, bacchette o tubi	esenzione	
70.03	Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)	esenzione	
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare	esenzione	
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione). in lastre di forma quadrata o rettangolare	esenzione	
70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla **TABELLA B**

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	esenzione	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	esenzione	
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	esenzione	
70.11	Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili	esenzione	
70.12	Ampolle di vetro per recipienti isolanti, anche finite . .	esenzione	
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	esenzione nei limiti del contingente	
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:		
	A. oggetti per completare gli apparecchi di illuminazione elettrica:		
	I. vetri sfaccettati, piastrine palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari . . .	esenzione	
	II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	esenzione nei limiti del contingente	
	B. altri	esenzione	
70.15	Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti . .	esenzione	
70.16	Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia o costruzione; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie	esenzione	
70.17	Vetrerie per laboratorio, per uso igenico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili . . .	esenzione	
70.18	Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
70.19	Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello)	esenzione	
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie . .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
70.21	Altri lavori di vetro	esenzione	
71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	esenzione	
71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	esenzione	
71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati	esenzione	
71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati	esenzione	
71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati	esenzione	
71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	esenzione	
71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati	esenzione	
71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati	esenzione	
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi .	esenzione	
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	esenzione	
71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	esenzione	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
71.16	Minuterie di fantasia	esenzione nei limiti del contingente	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
73.04	Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate	esenzione	
73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):		
	A. polveri di ferro o di acciaio	esenzione	
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):		
	A. blumi e billette:		
	I. laminati	esenzione	
	II. fucinati	esenzione	
	B. bramme e bidoni:		
	I. laminati	esenzione	
	II. fucinati	esenzione	
	C. sbozzi di forgia	esenzione	
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	esenzione nei limiti del contingente	
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:		
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	B. semplicemente fucinate	esenzione	
	C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo	esenzione	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):		
	I. semplicemente placcate:		
	a. laminate o estruse a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	b. ottenute o rifinite a freddo	esenzione	
	II. altre	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:		
	A. profilati:		
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo	esenzione nei limiti del contingente	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	II. semplicemente fucinati	esenzione	
	III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	esenzione	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
	a. semplicemente placcati:		
	1. laminati o estrusi a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	2. ottenuti o rifiniti a freddo	esenzione	
	b. altri	esenzione	
	B. palancole	esenzione nei limiti del contingente	
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:		
	A. semplicemente laminati a caldo	esenzione	
	B. semplicemente laminati a freddo:		
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	esenzione	
	II. altri	esenzione	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
	I. argentati, dorati o platinati	esenzione	
	II. smaltati	esenzione	
	III. stagnati:		
	a. latta	esenzione	
	b. altri	esenzione	
	IV. zincati o piombati	esenzione	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):		
	a. semplicemente placcati:		
	1. laminati a caldo	esenzione	
	2. laminati a freddo	esenzione	
	b. altri	esenzione	
	D. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:		
	A. lamiere dette «magnetiche»	esenzione nei limiti del contingente	
	B. altre lamiere:		
	I. semplicemente laminate a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
	a. di 3 mm o più	esenzione	
	b. di più di 1 mm ma meno di 3 mm	esenzione nei limiti del contingente	
	c. di 1 mm o meno	esenzione nei limiti del contingente	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	esenzione nei limiti del contingente	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		
	a. argentate, dorate, platinate o smaltate	esenzione	
	b. stagnate	esenzione nei limiti del contingente	
	c. zincate o piombate	esenzione nei limiti del contingente	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	esenzione nei limiti del contingente	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:		
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:		
	1. argentate, dorate, platinate o smaltate	esenzione	
	2. altre.	esenzione nei limiti del contingente	
	b. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione .	esenzione	
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	esenzione	
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:		
	A. acciai fini al carbonio:		
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:		
	a. fucinati	esenzione	
	b. altri:		
	2. blumi, billette, bramme, bidoni	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(73.15-A)	II. sbozzi di forgia	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	esenzione nei limiti del contingente	
	IV. larghi piatti	esenzione nei limiti del contingente	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
	a. semplicemente fucinati	esenzione	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	c. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo . . .	esenzione	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
	1. semplicemente placcati:		
	aa. laminati o estrusi a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	bb. ottenuti o rifiniti a freddo	esenzione	
	2. altri	esenzione	
	VI. nastri:		
	a. semplicemente laminati a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	b. semplicemente laminati a freddo	esenzione	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
	1. semplicemente placcati:		
	aa. laminati a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	bb. laminati a freddo	esenzione	
	2. altri	esenzione	
	d. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	esenzione	
	VII. lamiere:		
	a. semplicemente laminate a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
	1. di 3 mm o piú	esenzione	
	2. inferiore a 3 mm	esenzione nei limiti del contingente	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	esenzione nei limiti del contingente	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:		
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	esenzione nei limiti del contingente	
	2. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(73.15-A)	VIII. fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	esenzione	
	B. acciai legati:		
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:		
	a. fucinati	esenzione	
	b. altri:		
	2. blumi, billette, bramme, bidoni	esenzione nei limiti del contingente	
	II. sbozzi di forgia	esenzione	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	esenzione nei limiti del contingente	
	IV. larghi piatti	esenzione nei limiti del contingente	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
	a. semplicemente fucinati	esenzione	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	c. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo . . .	esenzione	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	1. semplicemente placcati:		
	aa. laminati o estrusi a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	bb. ottenuti o rifiniti a freddo	esenzione	
	2. altri	esenzione	
	VI. nastri:		
	a. semplicemente laminati a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	b. semplicemente laminati a freddo	esenzione	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
	1. semplicemente placcati:		
	aa. laminati a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	bb. laminati a freddo	esenzione	
	2. altri	esenzione	
	d. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	esenzione	
	VII. lamiere:		
	a. lamiere dette «magnetiche»	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(73.15-B-VII)	b. altre lamiere:		
	1. semplicemente laminate a caldo	esenzione nei limiti del contingente	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
	aa. di 3 mm o piú	esenzione	
	bb. inferiore a 3 mm	esenzione nei limiti del contingente	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	esenzione nei limiti del contingente	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:		
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	esenzione nei limiti del contingente	
	bb. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	esenzione	
	VIII. fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità	esenzione	
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri mezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:		
	A. rotaie:		
	I. conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	esenzione	
	II. altre	esenzione	
	B. controrotaie	esenzione	
	C. traverse	esenzione	
	D. stecche e piastre d'appoggio:		
	I. laminate	esenzione	
	II. altre	esenzione	
	E. altri	esenzione	
73.17	Tubi di ghisa	esenzione	
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19	esenzione nei limiti del contingente	
73.19	Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
73.21	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	esenzione	
73.22	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia, (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	esenzione	
73.23	Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio	esenzione	
73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti	esenzione	
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	esenzione	
73.26	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio	esenzione	
73.27	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio . .	esenzione	
73.28	Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere o da strisce di lamiere incise e stirate	esenzione	
73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.30	Ancore, ancorotti, e loro parti di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.31	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame	esenzione	
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occho; e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed ogi getti simili di bulloneria o viteria, di ghisa, ferro o acciaio-rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
73.33	Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.34	Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili .	esenzione	
73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio	esenzione	
73.36	Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché, le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
73.39	Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame	esenzione nei limiti del contingente	
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	esenzione	
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)	esenzione	
74.06	Polveri e pagliette di rame	esenzione	
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame . . .	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
74.08	Accessori per tubi di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
74.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	esenzione	
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	esenzione	
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame	esenzione	
74.12	Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate	esenzione	
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame	esenzione	
74.14	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame	esenzione	
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame	esenzione	
74.16	Molle di rame	esenzione	
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame	esenzione	
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame	esenzione	
74.19	Altri lavori di rame	esenzione	
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio	esenzione	
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio	esenzione	
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio	esenzione	

ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati.	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
75.06	Altri lavori di nichelio	esenzione	
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	esenzione	
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	esenzione	
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto).	esenzione	
76.05	Polveri e pagliette di alluminio	esenzione	
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio . .	esenzione	
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	esenzione	
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	esenzione	
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	esenzione	
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili	esenzione	
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti . . .	esenzione	
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	esenzione	
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio	esenzione	
76.14	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
76.16	Altri lavori di alluminio	esenzione	
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate	esenzione	
77.03	Altri lavori di magnesio	esenzione	
77.04	Berillio (glucinio), greggio o lavorato	esenzione	
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo	esenzione	
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m²	esenzione	
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo	esenzione	
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo	esenzione	
78.06	Altri lavori di piombo	esenzione	
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco	esenzione	
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco:		
	A. lamiere, fogli e nastri.	esenzione nei limiti del contingente	
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco	esenzione	
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia	esenzione	
79.06	Altri lavori di zinco	esenzione	
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m²	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno	esenzione	
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno	esenzione	
80.06	Altri lavori di stagno	esenzione	
81.01	Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato:		
	B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	esenzione	
	C. altri	esenzione	
81.02	Molibdeno, greggio o lavorato:		
	B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	esenzione	
	C. altri	esenzione	
81.03	Tantalio, greggio o lavorato:		
	B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	esenzione	
	C. altri	esenzione	
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet greggi e lavorati:		
	A. bismuto:		
	II. lavorato.	esenzione	
	B. cadmio:		
	II. lavorato.	esenzione	
	C. cobalto:		
	II. lavorato.	esenzione	
	D. cromo:		
	II. lavorato.	esenzione	
	E. germanio:		
	II. lavorato.	esenzione	
	F. afnio (celtio):		
	II. lavorato.	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(81.04)	G. manganese:		
	II. lavorato	esenzione	
	H. niobio (colombio):		
	II. lavorato	esenzione	
	IJ. antimonio:		
	II. lavorato	esenzione	
	K. titanio:		
	II. lavorato	esenzione	
	L. vanadio:		
	II. lavorato	esenzione	
	O. zirconio:		
	II. lavorato	esenzione	
	P. renio:		
	II. lavorato	esenzione	
	Q. gallio, indio, tallio:		
	II. lavorati	esenzione	
	R. cermet:		
	II. lavorati	esenzione	
82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci o falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)	esenzione	
82.03	Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili cesoie per metalli, lime e raspe, a mano	esenzione	
82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo Capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale, e diamanti tagliavetro	esenzione	
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante	esenzione	
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
82.07	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
82.08	Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno	esenzione	
82.09	Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	esenzione	
82.10	Lame per i coltelli della voce n. 82.09	esenzione	
82.11	Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)	esenzione	
82.12	Forbici a due branche e loro lame	esenzione	
82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)	esenzione	
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	esenzione	
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci n.ri 82.09, 82.13 e 82.14	esenzione	
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni	esenzione nei limiti del contingente	
83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)	esenzione	
83.03	Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni	esenzione	
83.04	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
83.05	Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	esenzione	
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni	esenzione	
83.08	Tubi flessibili di metalli comuni	esenzione	
83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezioni od oggetti di equipaggiamento; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni	esenzione	
83.10	Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni	esenzione	
83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni	esenzione	
83.12	Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili; specchi metallici	esenzione	
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni	esenzione	
83.14	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni	esenzione	
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione	esenzione	
84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore)	esenzione	
84.02	Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01 (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.03	Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori ; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
84.04	Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore	esenzione	
84.05	Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separate dalle loro caldaie	esenzione	
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone . .	esenzione	
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche	esenzione	
84.08	Altri motori e macchine motrici	esenzione	
84.09	Rulli compressori a propulsione meccanica	esenzione	
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	esenzione	
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi ; ventilatori e simili	esenzione	
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità	esenzione	
84.13	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per la eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	esenzione	
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11	esenzione	
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie	esenzione	
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione,la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici	esenzione	
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
84.19	Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame	esenzione	
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	esenzione	
84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto	esenzione	
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skip», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc., esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23	esenzione	
84.23	Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03 . .	esenzione	
84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi	esenzione	
84.25	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.26	Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili	esenzione	
84.28	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura	esenzione	
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie	esenzione	
84.30	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari	esenzione	
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	esenzione	
84.32	Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli	esenzione	
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	esenzione	
84.34	Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.)	esenzione	
84.35	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa	esenzione	
84.36	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla **TABELLA *B***

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.37	Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci n.ri 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)	esenzione	
84.39	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli	esenzione	
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine)	esenzione	
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:		
	A. macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:		
	I. macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:		
	a. macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 U. C.	esenzione	
	b. altre.	esenzione nei limiti del contingente	
	II. altre macchine per cucire e altre teste per macchine per cucire	esenzione	
	III. parti e pezzi staccati, compresi i mobili per macchine da cucire	esenzione nei limiti del contingente	
	B. aghi per macchine da cucire	esenzione	
84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.43	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
84.44	Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi . .	esenzione	
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n.ri 84.49 e 84.50 .	esenzione	
84.46	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49	esenzione	
84.47	Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili	esenzione	
84.48	Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compreso i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili ; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie	esenzione	
84.49	Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano	esenzione	
84.50	Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale	esenzione	
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari	esenzione	
84.52	Macchine calcolatrici ; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione	esenzione	
84.53	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici od ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove	esenzione	
84.54	Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (« stencil »), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.)	esenzione	
84.55	Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.56	Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia	esenzione	
84.57	Macchine per apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili	esenzione	
84.58	Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.	esenzione	
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:		
	A. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A .	esenzione	
	B. reattori nucleari:		
	I. reattori	esenzione	
	II. parti e pezzi staccati:		
	ex c. altri, esclusi gli altri elementi di combustibile. .	esenzione	
	C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.)	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	D. macchine ed apparecchi per fare cavi e corde, comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici	esenzione	
	E. altri	esenzione	
84.60	Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali .	esenzione	
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche) per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili	esenzione	
84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)	esenzione	
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffe), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.)	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.64	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimento di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	esenzione	
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:		
	A. macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:		
	I. motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt	esenzione nei limiti del contingente	
	II. altri.	esenzione nei limiti del contingente	
	B. trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione	esenzione	
	C. parti e pezzi staccati	esenzione	
85.02	Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche	esenzione	
85.03	Pile elettriche	esenzione nei limiti del contingente	
85.04	Accumulatori elettrici	esenzione	
85.05	Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano	esenzione	
85.06	Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico	esenzione	
85.07	Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato	esenzione	
85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
85.09	Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi **I** e **II**
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09:		
	A. lampade di sicurezza per minatori	esenzione	
	B. altre	esenzione nei limiti del contingente	
85.11	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare	esenzione	
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24	esenzione	
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonica e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante	esenzione	
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	esenzione	
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando:		
	A. apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:		
	I. apparecchi trasmittenti	esenzione	
	II. apparecchi rice-trasmittenti	esenzione	
	III. apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono .	esenzione nei limiti del contingente	
	IV. apparecchi per la presa delle immagini per la televisione	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(*85.15*)	B. altri apparecchi	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	C. parti e pezzi staccati:		
	I. mobili e cofanetti	esenzione	
	II. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» ed il cui maggior diametro non supera 25 mm	esenzione	
	III. altri	esenzione nei limiti del contingente	
85.16	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi	esenzione	
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n.ri 85.09 e 85.16	esenzione	
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili	esenzione	
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione	esenzione	
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti ed infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo	esenzione	
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche:		
	A. lampade, tubi e valvole.	esenzione	
	B. cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori . .	esenzione	
	C. cristalli piezoelettrici montati	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(85.21)	D. diodi, transistori, e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche	esenzione nei limiti del contingente	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	E. parti e pezzi staccati	esenzione nei limiti del contingente	
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo	esenzione	
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione . .	esenzione	
85.24	Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.	esenzione	
85.25	Isolatori di qualsiasi materia	esenzione	
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25	esenzione	
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	esenzione	
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo	esenzione	
Cap. 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione	esenzione	
87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello	esenzione	
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci	esenzione	
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, autospazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche, e simili	esenzione	
87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso	esenzione	
87.07	Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti «cavalier»); carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni; loro parti e pezzi staccati	esenzione	
87.08	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati	esenzione	
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente	esenzione	
87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	esenzione nei limiti del contingente	
87.11	Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore), appositamente costruiti per essere usati dagli invalidi	esenzione	
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso:		
	A. di motocicli	esenzione	
	B. altri	esenzione nei limiti del contingente	
87.13	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati . . .	esenzione	
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati	esenzione	
Cap. 88	Navigazione aerea	esenzione	
Cap. 89	Navigazione marittima e fluviale	esenzione	
90.01	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
90.02	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature	esenzione	
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili	esenzione	
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi . . .	esenzione nei limiti del contingente	
90.06	Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia .	esenzione	
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia:		
	A. apparecchi fotografici	esenzione	
	B. apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia	esenzione	
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono):		
	A. apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati	esenzione	
	B. apparecchi da proiezione e da riproduzione del suono, anche combinati	esenzione	
90.09	Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione	esenzione	
90.10	Apparecchi e materiale dei tipi utilizzati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove nel presente Capitolo; apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia; schermi per proiezioni	esenzione	
90.11	Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici	esenzione	
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione . . .	esenzione nei limiti del contingente	
90.13	Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (compresi i proiettori) .	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
90.14	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
90.15	Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi .	esenzione	
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili	esenzione	
90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici	esenzione	
90.18	Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas) . . .	esenzione	
90.19	Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche, e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità:		
	C. altri	esenzione	
90.20	Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento	esenzione	
90.21	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi	esenzione	
90.22	Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.)	esenzione	
90.23	Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro	esenzione	
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
90.25	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi	esenzione	
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi **I** e **II**
90.27	Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi .	esenzione	
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi	esenzione	
90.29	Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci n.ri 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci	esenzione	
91.01	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)	esenzione	
91.02	Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili .	esenzione	
91.03	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli	esenzione	
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili .	esenzione	
91.05	Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)	esenzione	
91.06	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)	esenzione	
91.07	Movimenti finiti per orologi tascabili	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
91.09	Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti	esenzione nei limiti del contingente	
91.10	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	esenzione	
91.11	Altre forniture di orologeria	esenzione	
92.01	Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie)	esenzione	
92.02	Altri strumenti musicali a corda	esenzione	
92.03	Organi a canne; armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere	esenzione	
92.04	Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca	esenzione	
92.05	Altri strumenti musicali ad aria	esenzione	
92.06	Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)	esenzione	
92.07	Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.)	esenzione	
92.08	Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo Capitolo (Orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti, ecc.)	esenzione	
92.09	Corde armoniche.	esenzione	
92.10	Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie .	esenzione	
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico:		
	A. apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono	esenzione nei limiti del contingente	
	B. apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi . . .	esenzione nei limiti del contingente	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
92.13	Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11	esenzione	
Cap. 93	Armi e munizioni	esenzione	
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:		
	A. appositamente costruiti per aerodine	esenzione	
	B. altri	esenzione nei limiti del contingente	
94.02	Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti . . .	esenzione	
94.03	Altri mobili e loro parti	esenzione nei limiti del contingente	
94.04	Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti	esenzione	
Cap. 95	Materie da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)	esenzione	
Cap. 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, spolverini, piumini da cipria e stacci	esenzione	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili	esenzione	
97.02	Bambole di ogni specie	esenzione nei limiti del contingente	
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento	esenzione nei limiti del contingente	
97.04	Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco)	esenzione	
97.05	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.)	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei Dazi 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
97.06	Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
97.07	Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia . . .	esenzione	
97.08	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti	esenzione	
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)	esenzione	
98.02	Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.)	esenzione	
98.03	Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci n.ri 98.04 e 98.05 .	esenzione	
98.04	Pennini da scrivere e punte per pennini	esenzione	
98.05	Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi	esenzione	
98.06	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate	esenzione	
98.07	Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano	esenzione	
98.08	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	esenzione	
98.09	Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili	esenzione	
98.10	Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini	esenzione	
98.11	Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati .	esenzione	
98.12	Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili	esenzione	
98.13	Stecche per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta e simili	esenzione	
98.14	Spruzzatori da toletta; loro montature e teste di montature .	esenzione	
98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	esenzione nei limiti del contingente	
98.16	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre . .	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA *B*

ELENCO I – **Paesi indipendenti beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate.**

Afganistan
Algeria
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Barbados
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Ceylon
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Congo (Rep. popolare)
Corea (Sud)
Costa Rica
Costa d'Avorio
Dahomey
El Salvador
Equatore
Etiopia
Filippine
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Guatemala
Guinea
Guinea Equatoriale
Guiana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Jugoslavia
Khenia
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malesia
Malawi
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Nepal
Ngwane (Swaziland)
Nicaragua
Niger
Nigeria
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Rep. Araba d'Egitto
Rep. Centrafricana
Repubblica Dominicana
Repubblica Kmera
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sudan
Tanzania
Thailandia
Togo
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam (Sud)
Yemen
Yemen del Sud
Zaïre
Zambia

ELENCO II – **Paesi e territori dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, da Stati membri delle Comunità europee o da Paesi terzi, beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate.**

Afar e Issa (Territorio degli)
Angola (incl. Cabinda)
Antille olandesi
Bahamas (isole)
Bahrein
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Caicos e Turks (isole)
Capo Verde (isole del)
Comore (arcipelago delle)
Cook (isole)
Stati del Golfo persico: Abu Dhabi, Dubai, Ras-Al-Khaimah, Fujairah, Ajman, Sharjah, Umm al Quaiwan
Falkland o Malouines (isole) e dipendenze
Gibilterra
Guinea Portoghese
Honduras britannico
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
Indie occidentali (2)
Macao
Mozambico
Nuova Caledonia e dipendenze
Nuova Guinea (Australiana) e Papuasia
Oceania britannica (Territori di competenza dell'Alto Commissariato per il Pacifico Occidentale) (3)
Papuasia (vedi Nuova Guinea australiana)
Polinesia francese
Isole Sao-Tomé e Principe
Isole Wallis e Futuna
Katar
Saint Pierre e Miquelon
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough Tristan da Cunha)
Seychelles (incl. isole Amirantes)
Surinam
Terre australi e antartiche francesi
Territori britannici dell'Oceano Indiano (isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Niue, isole Tokelau)
Territorio spagnolo in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono: Guam, Samoa americana (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.
(2) Isole Sottovento (Antigua, Montserrat, Saint Cristophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche), isole Sopravento (Dominica, Grenade, Sainte Lucie, Saint Vincent).
(3) Isole Gilbert e Ellice, isole Salomone britanniche, il Condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton, Enderbury Pitcairn.

ELENCO III – **Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate per alcuni prodotti tessili.**

Colombia
Corea (Sud)
India
Giamaica
Messico
Pakistan
Repubblica Araba d'Egitto

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

TABELLA C

1) Modificazioni dal 1° aprile 1972.

a) Capitolo 15; Nota Complementare.

La Nota Complementare del Capitolo 15 è sostituita con le seguenti Note Complementari:

« NOTE COMPLEMENTARI

1. Per l'applicazione della voce n. 15.07:

A. gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare « greggi » quando abbiano subito soltanto i trattamenti seguenti:

— decantazione entro i termini normali;

— centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla « forza meccanica », quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico.

B. gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare « greggi » quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute.

C. sono da considerare ugualmente « oli greggi », l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo;

2. A. è considerato olio d'oliva ai sensi della voce 15.07-A, solo l'olio proveniente esclusivamente dal trattamento delle olive, escluso l'olio d'oliva riesterificato e qualsiasi miscela di olio d'oliva con oli di altra natura.

B. Appartiene alla voce 15.07-A-I-a l'olio d'oliva che presenta le seguenti caratteristiche:

a) *un tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, del 3% al massimo;*

b) *un coefficiente d'estinzione K_{270} (coefficiente di assorbimento attraverso uno spessore di 1 cm di una soluzione costituita da 1 g di olio in 100 ml di isoottano* (2,2,4-*trimetilpentano*), *alla lunghezza d'onda di 270 nm), superiore a 0,25 e non superiore a 1,10 e, previo trattamento del campione di olio su allumina attivata, superiore a 0,11°,*

c) *una variazione del coefficiente di estinzione, intorno a 270 nm, superiore a 0,01 e non superiore a 0,16.*

Tale variazione è definita dall'espressione:

$$\Delta K = K_m - 0{,}5\ (K_{m-4} + K_{m+4})$$

ove:

K_m — *indica il coefficiente di estinzione alla lunghezza d'onda del massimo della curva di assorbimento intorno a 270 nm.*

K_{m-4} e K_{m+4} — *indicano i coefficienti di estinzione alla lunghezza d'onda rispettivamente inferiori e superiori di 4 nm a quelle di K_m.*

d) *assenza di reazione positiva dell'olio di sansa.*

C. Appartiene alla voce 15.07-A-I-b l'olio di oliva che presenta:

a) *o le caratteristiche di cui al punto 2. B. dalla lettera* a) *alla lettera* c) *e una reazione positiva dell'olio di sansa*

b) *oppure le caratteristiche di cui al punto 2. B. lettera* a) *e un coefficiente di estinzione K_{270} superiore a 1,10 e non superiore a 2,00, e una variazione del coefficiente di estinzione, intorno a 270 nm, non superiore a 0,20.*

D. È considerato olio d'oliva vergine l'olio d'oliva naturale ottenuto soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con olio d'oliva ottenuto con altro processo.

3. Sono esclusi dalla voce 15.17-A:

a) *i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti dell'olio per il quale l'indice di iodio, determinato secondo il metodo di Wijs senza catalizzatore, è inferiore a 70 o superiore a 100;*

b) *i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti dell'olio per il quale l'indice di iodio è compreso tra 70 e 100, ma la cui superficie del picco corrispondente al volume di ritenzione del beta-sitosterolo determinata conformemente alle disposizioni dell'Allegato II del regolamento di cui alla seguente nota complementare 4 rappresenta meno del 93% della superficie totale dei picchi degli steroli.*

4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli previsti rispettivamente negli Allegati I e II del regolamento (CEE) *n. 618/72.*

Segue TABELLA C

b) Capitolo 4; Nota Complementare 6. a).

La Nota Complementare 6. a) del Capitolo 4 è modificata come segue:

« *a) in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):*

— *contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g, oppure*

— *di un contenuto netto non superiore a 56 g;* ».

c) Voci di tariffa n.ri 04.02-A-III-a, 04.04-A-I-a-1, 04.04-A-I-a-2, 04.04-A-I-b, 04.04-A-I-b-1-aa, 04.04-A-I-b-1-bb, 04.04-A-I-b-2, 04.04-D-I, 04.04-D-I-a, 04.04-D-I-b; testo delle voci.

Il testo delle voci di tariffa n.ri 04.02-A-III-a, 04.04-A-I-a-1, 04.04-A-I-a-2, 04.04-A-I-b, 04.04-A-I-b-1-aa, 04.04-A-I-b-1-bb, 04.04-A-I-b-2, 04.04-D-I, 04.04-D-I-a, 04.04-D-I-b è modificato come indicato a fianco di ciascuna voce:

VOCI DI TARIFFA	TESTO DELLE VOCI DI TARIFFA
04.02-A-III-a	« a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % : »
04.04-A-I-a-1	« 1. uguale o superiore a 142,58 U.C. ed inferiore a 162,33 U.C. : »
04.04-A-I-a-2	« 2. uguale o superiore a 162,33 U.C. : »
04.04-A-I-b	« b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte : »
04.04-A-I-b-1-aa	« aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 162,33 U.C. e inferiore a 190,58 U.C. per 100 kg di peso netto : »
04.04-A-I-b-1-bb	« bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 190,58 U.C. per 100 kg di peso netto : »
04.04-A-I-b-2	« 2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 210,58 U.C. per 100 kg di peso netto : »
04.04-D-I	« I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto di un valore franco frontiera uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (1) : »
04.04-D-I-a	« a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette »
04.04-D-I-b	« b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante »

2) Modificazione dal 23 aprile 1972.

Allegato A (Sospensioni tariffarie).

Nell'allegato A alla tariffa sono inserite le seguenti sospensioni tariffarie:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 08.02-A-I-a	Arance dolci, fresche, per i periodi compresi tra il 1º giugno e il 30 settembre 1972 e tra il 1º giugno e il 1º settembre 1973	5 %	23- 4-1972	30- 9-1973
08.02-D	Pompelmi e pomeli per il periodo compreso tra il 1º aprile 1972 e il 31 dicembre 1973	4 %	23- 4-1972	31-12-1973

Segue TABELLA C

3) Modificazione dal 1° maggio 1972.

Allegato K (SAMA - PTOMA - SCAO).

A decorrere dal 1° maggio 1972 e fino al 31 gennaio 1975, i prodotti ortofrutticoli sottoelencati, originari degli Stati africani e malgascio, dei Paesi e territori d'oltremare, degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, associati alla Comunità economica europea, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	F. legumi da granella, sgranati o in baccello:
	ex I. piselli:
	— piselli, dal 1° agosto al 28 febbraio
	ex II. fagioli:
	— fagiolini, dal 1° dicembre al 30 aprile
	III. altri
	ex S. pimenti o peperoni dolci:
	— pimenti o peperoni dolci, dal 1° dicembre al 30 aprile
	ex T. altri:
	— melanzane, dal 1° novembre al 28 febbraio
	— zucche e zucchine, dal 1° ottobre al 31 marzo
	— sedani da erbucce o a coste, dal 1° maggio al 31 ottobre
	— non nominati
Voce n. 08.08	Bacche fresche:
	E. papaie
	ex F. altre:
	— frutti della passione
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche:
	— meloni e simili, dal 1° settembre al 31 marzo
	— non nominate

4) Modificazioni dal 1° giugno 1972.

a) Voci di tariffa n.ri 01.02-A-II-a, 01.02-A-II-b-1, 01.02-A-II-b-2-aa e 01.02-A-II-b-2-bb; aliquota dei dazi autonomi.

A fianco delle aliquote dei dazi autonomi relativi alle voci di tariffa n.ri 01.02-A-II-a, 01.02-A-II-b-1, 01.02-A-II-b-2-aa e 01.02-A-II-b-2-bb è apposto il richiamo (6) ed è inserita, a pié pagina, la seguente nota (6):

« (6) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, può essere sospesa totalmente o parzialmente la riscossione del dazio e, se previsto, del prelievo. »

b) Voci di tariffa n.ri 02.01-A-II-a-1-aa-alfa, 02.01-A-II-a-1-aa-beta, 02.01-A-II-a-1-aa-gamma, 02.01-A-II-a-1-bb-alfa-a', 02.01-A-II-a-1-bb-alfa-b', 02.01-A-II-a-1-bb-beta-a', 02.01-A-II-a-1-bb-beta-b'; aliquota dei dazi autonomi.

A fianco delle aliquote dei dazi autonomi relativi alle voci di tariffa n.ri 02.01-A-II-a-1-aa-alfa, 02.01-A-II-a-1-aa-beta, 02.01-A-II-a-1-aa-gamma, 02.01-A-II-a-1-bb-alfa-a', 02.01-A-II-a-1-bb-alfa -b', 02.01-A-II-a-1-bb-beta-a' e 02.01-A-II-a-1-bb-beta-b' è apposto il richiamo (4) ed è inserita, a pié pagina, la seguente nota (4):

« (4) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, può essere sospesa totalmente o parzialmente la riscossione del dazio e, se previsto, del prelievo ».

c) Voci di tariffa n.ri 02.01-A-II-a-1-bb-gamma-a', 02.01-A-II-a-1-bb-gamma-b', 02.01-A-II-a-1-cc-alfa, 02.01-A-II-a-1-cc-beta, 02.01-A-II-a-2-aa, 02.01-A-II-a-2-bb, 02.01-A-II-a-2-cc, 02.01-A-II-a-2-dd-alfa, 02.01-A-II-a-2-dd-beta-a', 02.01-A-II-a-2-dd-beta-b'; aliquota dei dazi autonomi.

Segue TABELLA C

A fianco delle aliquote dei dazi autonomi relativi alle voci di tariffa n.ri 02.01-A-II-a-1-bb-gamma-a′, 02.01-A-II-a-1-bb-gamma-b′, 02.01-A-II-a-1-cc-alfa, 02.01-A-II-a-1-cc-beta, 02.01-A-II-a-2-aa, 02.01-A-II-a-2-bb, 02.01-A-II-a-2-cc, 02.01-A-II-a-2-dd-alfa, 02.01-A-II-a-2-dd-beta-a′ e 02.01-A-II-a-2-dd-beta-b′ è apposto il richiamo (5) ed è inserita, a pié pagina, la seguente nota (5):

« (5) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, può essere sospesa totalmente o parzialmente la riscossione del dazio e, se previsto, del prelievo ».

d) Voci di tariffa n.ri 02.06-C-I-a-1 e 02.06-C-I-a-2; aliquote dei dazi autonomi.
A fianco delle aliquote dei dazi autonomi relativi alle voci di tariffa n.ri 02.06-C-I-a-1 e 02.06-C-I-a-2 è apposto il richiamo (3) ed è inserita, a pié pagina, la seguente nota (3):

« (3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, può essere sospesa totalmente o parzialmente la riscossione del dazio e, se previsto, del prelievo ».

5) Modificazione dal 16 giugno 1972.

Allegato A (Sospensioni tariffarie).
Nell'allegato A è inserita la seguente sospensione tariffaria:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 03.01-B-I-m-2	Sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria di trasformazione (1) . .	5 %	16- 6-1972	14- 2-1973

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze

6) Modificazione dal 25 giugno 1972.

Allegato A (Sospensioni tariffarie).
L'allegato A (Sospensioni tariffarie) alla tariffa è modificato come segue:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
1. Invece di:				
ex 03.02-A-I-f	Merluzzi carbonari (Gadus virens) salati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 47 kg e contenenti non piú di cinquanta mezzi pesci	7 %	1- 1-1972	30- 6-1973
leggere:				
ex 03.02-A-I-f	Merluzzi carbonari (Gadus virens), salati o in salamoia, in imballaggi immediati di contenuto netto di:			
	— da 47 a 57 kg compresi e contenenti non piú di 50 mezzi pesci	7 %	25- 6-1972	30- 6-1973
	— piú di 57 kg e contenenti non piú di 60 mezzi pesci	7 %	25- 6-1972	30- 6-1973
2. Invece di:				
ex 29.13-D-I	Deidroisoandrosterone (Androst-5-en-3-beta-ol-17-one)	6 %	1- 1-1972	30- 6-1973
leggere:				
ex 29.39-E	Prasterone (3-beta-idrossiandrost-5-ene-17-one)	6 %	25- 6-1972	30- 6-1973

Segue TABELLA C

7) Modificazioni dal 1° luglio 1972.

a) Voce di tariffa n. 10.05-A; aliquota dei dazi autonomi.

Il richiamo « (2) » apposto a fianco al dazio autonomo « esenzione », relativo alla voce di tariffa n. 10.05-A, è sostituito con il richiamo (3) ed è inserita, a pié pagina, la seguente nota (3):

« (3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità. »

b) Voce di tariffa n. 19.08-A; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 19.08-A è modificato come segue:

« A. preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'épices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): »

c) Capitolo 48; Nota Complementare.

La Nota Complementare del Capitolo 48 è modificata come segue:

« *È da considerare « carta da giornali », ai sensi della voce n. 48.01-A, la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70% o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa), il cui indice di lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 130 secondi, non incollata; di un peso per metro quadrato compreso tra 40 g inclusi e 57 g inclusi, con (seguito del testo in vigore immutato)* ... ».

d) Sezione XVI; Note Complementari.

Le Note Complementari della Sezione XVI sono modificate come segue:

« Da 1. a 4. (immutato)

5. I trattori che sono congiunti, anche per mezzo di dispositivi speciali, a macchine, apparecchi o congegni della presente Sezione, seguono in ogni caso il loro proprio regime (n. 87.01).

6. (EURATOM) ... (testo immutato della Nota complementare già n. 5). »

e) Voce di tariffa n. 85.08-B; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 85.08-B è modificato come segue:

« B. magneti, compresi i dinamo-magneti e i volano-magneti ... ».

f) Voce di tariffa n. 87.01-B; testo della voce.

Il testo della voce di tariffa n. 87.01-B è modificato come segue:

« B. trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote (1) ... ».

g) Disposizioni preliminari; art. 1; nota (4) a pié pagina; voce di tariffa n. 89.02.

La voce di tariffa n. 89.02 è modificata come segue:

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 89.02	Navi appositamente costruite per rimorchiare (rimorchiatori) o per spingere altre navi:
	A. per rimorchiare (rimorchiatori)
	B. per spingere:
	I. per la navigazione marittima

h) Allegato A (Sospensioni tariffarie).

Nell'allegato A alla tariffa sono inserite le seguenti sospensioni tariffarie:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 03.01-A-I-b	Salmoni freschi, refrigerati o congelati .	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 03.01-B-I-q	Storioni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria di trasformazione (1)	8%	1- 7-1972	30- 6-1973

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA C

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
03.02-A-I-e	Salmoni salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 03.03-B-I-b	Ostriche (diverse da quelle piatte) pesanti, per pezzo, non piú di 12 g	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 03.03-B-I-b	Ostriche della varietà « crassostrea gigas » pesanti, per pezzo, piú di 100 g . . .	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 08.01-A	Datteri, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 35 kg e destinati, sotto controllo doganale, ad essere condizionati per la vendita al minuto	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
23.07-A	Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	2%	1- 7-1972	30- 6-1973
28.51-A	Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1:5.000 (Euratom)	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 29.15-C-III	Estere benzilico dell'acido fenilmalonico .	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 29.44-C	Tilosina base e suoi sali	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 38.19-T	Sospensione acquosa di microcapsule contenente un colorante nella sua forma di leuco, del tipo utilizzato per la fabbricazione di carta per duplicatori . . .	esenzione	1- 7-1972	31-12-1972
ex 39.05-B	Fogli di gomma cloridrata, di spessore uguale o inferiore a 0,02 mm	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 49.11-B	Microriproduzioni su supporto opaco . .	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 51.04-A	Tessuto di fibra alcoolpolivinilica per ricamo a macchina	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 56.01-A	Fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 59.03	Stoffe non tessute » di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973

Segue TABELLA C

ij) Allegato B (Contingenti tariffari).

Nell'allegato B alla tariffa è inserito il seguente contingente tariffario:

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 73.15-A-V-b-1	Vargellà o bordione speciale destinata all'industria dei penumatici (vergella o bordione d'acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di diametro compreso tra 4,5 mm e 6 mm e con tenore di carbonio compreso tra 0,62% e 0,74%).	7.000 tonnellate	esenzione	dal 1º luglio 1972 al 31 dicembre 1972

8) Modificazioni dal 1º settembre 1972.

a) Allegato E (Turchia); voce di tariffa n. 22.05; aliquota dei dazi; nota (1), a pié pagina.

Nell'allegato E (Turchia), il termine di validità 31 agosto 1972 stabilito con la nota (1), a pié pagina, per i vini di uve fresche, della voce di tariffa n ex 22.05, è prorogato fino al 31 agosto 1973.

b) Allegato F (Marocco); voce di tariffa n. 22.05; aliquota dei dazi; nota (1), a pié pagina.

Nell'allegato F (Marocco), il termine di validità 31 agosto 1972 stabilito con la nota (1), a pié pagina, per i vini di uve fresche, della voce di tariffa n. ex 22.05, è prorogato fino al 31 agosto 1973.

c) Allegato G (Tunisia); voce di tariffa n. 22.05; aliquota dei dazi; nota (1), a pié pagina.

Nell'allegato G (Tunisia), il termine di validità 31 agosto 1972 stabilito con la nota (1), a pié pagina, per i vini di uve fresche, della voce di tariffa n. ex 22.05, è prorogato fino al 31 agosto 1973.

9) Modificazioni dal 1º ottobre 1972.

a) Allegati alla tariffa.

Alla tariffa è aggiunto l'Allegato N (Austria) annesso alla presente Tabella.

b) Allegato E (Turchia).

La locuzione « fino al 30 settembre 1972 », figurante nelle disposizioni premesse all'allegato E (Turchia) e nelle note all'allegato stesso, è sostituita con la locuzione « fino al 31 dicembre 1972 ».

Segue TABELLA C

10) Modificazioni dal 15 ottobre 1972.

a) Allegato H (Spagna); aliquota dei dazi.

Nell'allegato H (Spagna), a fianco dell'aliquota dei dazi relativa alla voce di tariffa n. 22.05, sono apposti i richiami (1), (2) e (3) e sono inserite, a piè pagina, le seguenti note (1), (2) e (3).

(1) A decorrere dal 15 ottobre 1972 e fino al 31 dicembre 1972, nei limiti di contingenti tariffari comunitari, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee e subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, all'importazione di vini di Xeres delle voci di tariffa n.ri ex 22.05-C-III-a-1, ex 22.05-C-III-a-2-aa, ex 22.05-C-IV-a-1 ed ex 22.05-C-IV-a-2-aa, originari della Spagna, si applicano, rispettivamente, i dazi di 5,4 U.C. per hl, 5,5 U.C. per hl, 5,8 U.C. per hl e 6 U.C. per hl.

(2) A decorrere dal 15 ottobre 1972 e fino al 31 dicembre 1972, nei limiti di un contingente tariffario comunitario globale, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee e subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, all'imporsazione di vini di Malaga, presentati in recipienti contenenti due litri o meno, delle voci di tariffa n.ri ex 22.05-C-III-b-1 ed ex 22.05-C-IV-b, originari della Spagna, si applicano, rispettivamente, i dazi di 8,5 U.C. per hl e 9,5 U.C. per hl.

(3) A decorrere dal 15 ottobre 1972 e fino al 31 dicembre 1972, nei limiti di un contingente tariffario comunitario globale, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee e subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, all'importazione di vini di Jiumilla, Priorato, Rioja e Valdepenas, delle voci di tariffa n.ri ex 22.05-C-I-a, ex 22.05-C-II-a ed ex 22.05-C-III-b-1, originari della Spagna, si applicano, rispettivamente a dette voci di tariffa, i dazi di 8,4 U.C. per hl, 9,8 U.C. per hl e 11,9 U.C. per hl.

b) Allegato A (Sospensioni tariffarie); voce di tariffa n. ex 29.44-C; denominazione delle merci.

Nell'allegato A (Sospensioni tariffarie), la denominazione « gentamicina », della voce di tariffa n. ex 29.44-C è modificata in « gentamicina e suoi sali ».

11) Modificazione dal 16 ottobre 1972.

Voci di tariffa n.ri 04.04-A-I-a-1, 04.04-A-I-a-2 e 04.04-A-I-b-1-aa; testo delle voci.

Nel testo delle voci di tariffa n.ri 04.04-A-I-a-1, 04.04-A-I-a-2 e 04.04-A-I-b-1-aa, la locuzione « 162, 33 U.C. » è sostituita con la locuzione « 162,58 U.C. ».

12) Modificazione dal 27 novembre 1972.

Allegato B (Contingenti tariffari).

Nell'allegato B alla tariffa sono inseriti i seguenti contingenti tariffari supplementari:

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
73.02-C	Ferro-silicio.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	7%	anno 1972
73.02-D	Ferro-silico-manganese.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	4%	anno 1972

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA C

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DELL'AUSTRIA

1) A decorrere dal 1° ottobre 1972:
— all'importazione di prodotti diversi da quelli sottoelencati, originari dell'Austria, si applicano dazi pari al 70% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi;
— all'importazione dei prodotti sottoelencati, originari dell'Austria, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.

2) Le disposizioni di cui al precedente punto 1) si applicano:
— per i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità economica europea, fino alla entrata in vigore dell'Accordo firmato il 23 luglio 1972 tra la Comunità stessa, da una parte, e la Repubblica Austriaca, dall'altra, e, al piú tardi, fino al 30 giugno 1974;
— per i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, fino all'entrata in vigore dell'Accordo firmato il 23 luglio 1972 tra gli Stati membri di detta Comunità e la Comunità stessa, da una parte, e la Repubblica austriaca, dall'altra, e, al piú tardi, fino al 30 giugno 1974.
L'applicazione delle disposizioni medesime è subordinata alla presentazione degli appositi certificati rilasciati secondo le modalità previste dal Regolamento (CEE) n. 2046/72 del Consiglio, del 25 settembre 1972.

3) Il dazio di base sul quale dovranno applicarsi le riduzioni di cui al precedente punto 1) è il dazio effettivamente applicato al 1° gennaio 1972.
Se dopo il 1° gennaio 1972 divengono applicabili riduzioni daziarie risultanti dagli Accordi tariffari conclusi al termine della Conferenza per i negoziati commerciali di Ginevra (1964/1967), i dazi così ridotti si sostituiscono ai dazi di base previsti nel precedente comma di questo punto 3).

4) I dazi ridotti calcolati conformemente alle disposizioni di cui al precedente punto 1) sono applicati con arrotondamento alla prima cifra decimale.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Sezione I	Animali vivi e prodotti del regno animale	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Sezione II	Prodotti del regno vegetale	
Voce n. 15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti «primo sugo»	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	
Voce n. 15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina	
Voce n. 15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati	
Voce n. 15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati . .	

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA C

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 15.09	Degras	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:	
	A. acido steraico	
	B. acido oleico	
	C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione:	
	— prodotti ottenuti a partire da legno di pino, con tenore di acidi grassi uguale o superiore a 90%, in peso	3,1% (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. alcoli grassi industriali	
Voce n. 15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose . .	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.14	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente .	
Voce n. 15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente	
Voce n. 15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi.	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un dazio specifico o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA C

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	A. estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie	18,3% (1)
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . .	5,6% (2) con riscossione massima del 20,6% sul valore
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	9,1% (2) con riscossione massima del 23,1% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	D. altri	9,1% (2) con riscossione massima del 23,1% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto . .	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato	
Voce n. 18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao . .	
Voce n. 18.05	Cacao in polveri, non zuccherato	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	7% (2)
	B. gelati	8,4% (2) con riscossione massima del 23,4% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	8,4% (2) con riscossione massima del 23,4% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un dazio specifico o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA C

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(18.06)	D. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	8,4% (1) con riscossione massima del 23,4% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	b. altre:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg	13,3% (1)
	— non nominate	15,1% (1)
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	8,4% (1) con riscossione massima del 23,4% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	2. altre:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg	13,3% (1)
	— non nominate	15,1% (1)
	b. superiore a 6,5% e inferiore a 26%:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	8,4% (1)
	2. altre:	
	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5% ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5% ed inferiore a 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentate in pezzi irregolari	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	bb. non nominate:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg	13,3% (1)
	— altre.	15,1% (1)
	c. uguale o superiore a 26%:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	8,4% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA C

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(18.06-D-II-c)	2. altre:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg	13,3% (1)
	— non nominate	15,1% (1)
Voce n. 19.01	Estratti di malto	5,6% (1)
Voce n. 19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso	7,7% (1)
Voce n. 19.03	Paste alimentari	8,4% (1)
Voce n. 19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	7% (1)
Voce n. 19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura; «puffed-rice, corn-flakes» e simili	5,6% (1)
Voce n. 19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	4,9% (1)
Voce n. 19.07	Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:	
	A. pane croccante detto «Knäckebrot»	6,3% (1) con riscossione massima del 21,3% sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	B. pane azimo (Mazoth)	4,2% (1) con riscossione massima del 18,2% sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	C. pane di glutine per diabetici	9,8% (1)
	D. altri	9,8% (1)
Voce n. 19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
	A. preparazioni dette «pan pepato»	9,1% (1)
	B. altri	9,1% (1) con riscossione massima del 26,1% sul valore, più diritto addizionale sulla farina o del 31,1% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA C

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutta e di altre piante o parti di piante	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	I. cicoria torrefatta	
	II. altri.	5,6% (1)
	B. estratti:	
	I. di cicoria torrefatta	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. altri.	9,8% (1)
Voce n. 21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 21.03	Farina di senapa e senapa preparata	
Voce n. 21.04	Salse; condimenti composti:	
	A. « chutney » di mango liquido	
	B. altri:	
	— contenenti pomodoro	15,6% (2)
	— non nominati.	14,4% (2)
Voce n. 21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
	A. preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:	
	— contenenti pomodoro	15,6% (2)
	— altri	14,4% (2)
	B. preparazioni alimentari composte omogeneizzate .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	I. lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) . . .	
	II. lieviti di panificazione	10,5% (1)
	III. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(2) In talune condizioni da stabilirsidagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un dazio specifico o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA C

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.06)	B. lieviti naturali morti:	
	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	10,3% (1)
	II. altri.	6,8% (1)
	C. lieviti artificiali preparati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	9,1% (2)
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	9,1% (2)
	C. gelati	9,1% (2)
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	9,1% (2)
	E. preparazioni dette «fondute»	9,1% (2) con riscossione massima di 32 U.C. per 100 kg di peso netto
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola:	
	— idrolisati di proteine; autolisati di lievito	15,8% (1)
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, uguale o superiore a 5 %	9,1% (2)
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15% . .	9,1% (2)
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%	9,1% (2)
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	9,1% (2)
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%	9,1% (2)
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	9,1% (2)

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un dazio specifico o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA C

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07-F)	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	9,1% (1)
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	9,1% (1)
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	9,1% (1)
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%	9,1% (1)
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	9,1% (1)
	— altre	10,9% (1)
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	9,1% (1)
	— altre	10,9% (1)
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	9,1% (1)
	— altre	10,9% (1)
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	9,1% (1)
	— altre.	10,9% (1)
Voce n. 22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:	
	— contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	10,5% (2)
	— altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altre.	5,6% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un dazio specifico o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA C

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 22.03	Birra	19,8% (1)
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche:	
	A. con gradazione alcolica effettiva di 18° o meno, presentati in recipienti contenenti:	
	I. due litri o meno	11,9 U.C. per hl (1)
	II. piú di due litri	9,8 U.C. per hl (1)
	B. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:	
	I. due litri o meno	13,3 U.C. per hl (1)
	II. piú di due litri	11,2 U.C. per hl (1)
	C. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:	
	I. due litri o meno	1,1 U.C. per grado e per hl piú 7 U.C. per hl (1)
	II. piú di due litri	1,1 U.C. per grado e per hl (1)
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e piú; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80° . .	
	B. preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»)	
	C. bevande alcoliche:	
	I. rum, arack, tafia	
	II. gin	
	III. whisky	
	IV. vodka con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliege	

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un dazio specifico o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA C

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(22.09 - C)	V. altri:	
	— contenenti uova o giallo d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito), presentati in recipienti contenenti:	
	— — due litri o meno	1,4 U.C. per grado e per hl piú 8,8 U.C. per hl (1)
	— — piú di due litri	1,4 U.C. per grado e per hl (1)
	— non nominati.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili . .	
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	
Capitolo 24	Tabacchi	
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. polialcoli:	
	II. mannite	10,8% (2)
	III. sorbite:	
	a. in soluzione acquosa:	
	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	10,2% (2)
	2. altra	8,1% (2)
	b. altra:	
	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	10,2% (2)
	2. altra	8,1% (2)
Voce n. 29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	ex B. altri:	
	— metilglucosidi.	12,4% (1)
Voce n. 29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A. acidi monocarbossilici aciclici saturi:	
	ex I. acido formico, suoi sali e suoi esteri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite . .	13% (1)

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un dazio specifico o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA C

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(29. - A)	II. acido acetico, suoi sali e suoi esteri:	
	c. esteri dell'acido acetico:	
	ex 4. altri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite	11,9% (1)
	ex V. acidi bromoacetici, loro sali e loro esteri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite . .	15,2% (1)
	ex VI. acido propionico, suoi sali e suoi esteri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite . .	8,5% (1)
	ex VII. acidi butirrici, loro sali e loro esteri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite .	10,8% (1)
	ex VIII. acidi valerianici, loro sali e loro esteri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite . .	9,6% (1)
	IX. acido palmitico, suoi sali e suoi esteri:	
	ex b. sali ed esteri dell'acido palmitico:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite	11,3% (1)
	X. acido stearico, suoi sali e suoi esteri:	
	b. sali ed esteri dell'acido stearico:	
	ex 2. altri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite	10,8% (1)
	ex XI. altri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite . .	11,3% (1)
	B. acidi monocarbossilici aciclici non saturi:	
	ex I. acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite . .	11,9% (1)
	II. acido undecilenico, suoi sali e suoi esteri:	
	ex b. sali ed esteri dell'acido undecilenico:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite	11,3% (1)
	III. acido oleico, suoi sali e suoi esteri:	
	ex b. sali ed esteri dell'acido oleico:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite	11,3% (1)
	IV. altri:	
	ex b. altri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite	10,8% (1)
Voce n. 29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A. acidi policarbossilici aciclici:	
	ex V. altri:	
	— acido itaconico, suoi sali e suoi esteri . . .	7,2% (1)

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un dazio specifico o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA C

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A. acidi carbossilici a funzione alcool:	
	I. acido lattico, suoi sali e suoi esteri	9,5% (2)
	IV. acido citrico, suoi sali e suoi esteri:	
	a. acido citrico	10,6% (2)
	b. citrato di calcio greggio	3,9% (2)
	c. altri	11,2% (2)
	VIII. altri:	
	ex a. aciclici:	
	— acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri	10,8% (2)
Voce n. 29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:	
	ex Q. altri:	
	— composti anidrici della mannite o della sorbite, esclusi il maltolo e l'isomaltolo	9,6% (2)
Voce n. 29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci n.ri 29.39, 29.41 e 29.42:	
	B. altri	16,4% (2)
Voce n. 29.44	Antibiotici:	
	A. penicilline	11,7% (2)
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
	A. caseine:	
	I. destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (1)	1,4% (2)
	II. destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (1):	
	— con tenore di acqua superiore a 50%, in peso	3,5% (2)
	— altre.	4,4% (2)
	III. altre	13,4% (2)
	B. colle di caseina	12,4% (2)
	C. altri	9,4% (2)

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un dazio specifico o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA C

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:	
	A. albumine:	
	II. altre:	
	a. ovoalbumina e lattoalbumina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:	
	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti . . .	9,8% (1)
	B. colle di destrina, di amido o di fecola	9,1% (1) con riscossione massima del 14,1% sul valore
Voce n. 35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore o uguale a 1 kg:	
	A. colle preparate non nominate né comprese altrove:	
	ex II. altre colle:	
	— a base di emulsione di silicato di sodio . .	8,9% (2)
	ex B. prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore o uguale a 1 kg:	
	— a base di emulsione di silicato di sodio . . .	10,6% (2)
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee	9,1% (1) con riscossione massima del 16,1% sul valore
Voce n. 38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
	Q. leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche	11,3% (2)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un dazio specifico o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA C

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(38.19)	ex T. altri:	
	— prodotti del cracking della sorbite	12,4% (2)
	— leganti per anime da fonderia a base di amido o di fecola e di destrina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— non nominati:	
	— — aventi tenore globale di zucchero, amido o fecola, latte, uguale o superiore a 30 %, in peso	
Voce n. 39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaron-indeniche, ecc.):	
	ex C. altri:	
	— adesivi a base di emulsioni di resine . . .	70 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (2)
Voce n. 39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina:	
	ex B. altri:	
	— destrano	13% (2)
	— non nominati, esclusa la linossina	13,6% (2)
Voce n. 45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:	
	A. carta da giornali (1)	95% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. carta da sigarette.	
	C. carta e cartoni kraft:	
	I. carta destinata alla fabbricazione di filati di carta (1)	
	II. altri.	11,5%
	D. carta pesante 15 g o meno per m² e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori (1)	95% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. altri	11,5%

(1) È ammessa in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un dazio specifico o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA C

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 48.02	Carta e cartoni fabbricati a mano	
Voce n. 48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli . . .	
Voce n. 48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli . .	
Voce n. 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli . .	95% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli	
Voce n. 48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli della voce numero 48.06 e del Capitolo 49), in rotoli o in fogli:	
	A. ricoperti di polvere di mica	
	B. altri	11,5%
Voce n. 48.08	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	
Voce n. 48.10	Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti	
Voce n. 48.11	Carta da parati, lincrusta e vetrofanie	95% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 48.12	Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum	
Voce n. 48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili) . .	11,5%
Voce n. 48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza.	95% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA C

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:	
	A. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	95% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. altri	11,5%
Voce n. 48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone	95% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 48.17	Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili	
Voce n. 48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone	
Voce n. 48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette	
Voce n. 48.20	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti	
Voce n. 48.21	**Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa**	
Capitolo 49	**Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche**	
Voce n. 54.01	**Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)**	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi**
Voce n. 56.01	**Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:**	
	B. di fibre tessili artificiali	**95% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi**
Voce n. 56.02	**Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:**	
	B. di fibre tessili artificiali	

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA C

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 57.01	**Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati) . . .**	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi**
Voce n. 73.02	**Ferro-leghe:**	
	A. ferro-manganese:	
	II. altro	
	B. ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio	
	C. ferro-silicio	
	D. ferro-silico-manganese	
	E. ferro-cromo e ferro-silico-cromo	
	G. altre.	
Voce n. 73.15	**Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso . . .**	
Voce n. 76.01	**Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:**	
	A. alluminio greggio	
Voce n. 78.01	**Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:**	
	A. piombo greggio:	
	II. altro	**95% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi**
Voce n. 79.01	**Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:**	
	A. zinco greggio	
Voce n. 81.01	**Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato . . . . . .**	
Voce n. 81.02	**Molibdeno, greggio o lavorato . . . .**	
Voce n. 81.03	**Tantalio, greggio o lavorato . . . .**	
Voce n. 81.04	**Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet greggi e lavorati:**	
	B. cadmio	
	C. cobalto:	
	II. lavorato	
	D. cromo	
	E. germanio.	

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA C

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(81.04)	F. afnio (celtio)	95% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	G. manganese	
	H. niobio (colombio)	
	IJ. antimonio	
	K. titanio	
	L. vanadio	
	M. uranio impoverito in U 235	
	O. zirconio	
	P. renio	
	Q. gallio, indio, tallio	
	R. cermet	

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

TABELLA D

1) Disposizioni preliminari alla *tariffa; articolo 1.*

Il testo dell'articolo 1 delle disposizioni preliminari alla tariffa è sostituito dal seguente, fermi restando i richiami (1), (2), (3), (4), e le relative note a pié pagina:

« 1) I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono abbuonare, in tutto o in parte, per avaria, qualunque ne sia la causa, salvo la determinazione del valore imponibile, che può essere effettuata tenuto conto dell'entità dell'avaria stessa.

2) Oltre quanto previsto dalla tariffa o dai regolamenti delle Comunità europee, le merci che, per avaria o per qualsiasi altra causa, il proprietario non ritiene di utilizzare per gli usi ai quali sono normalmente destinate possono, a richiesta e a spese del proprietario medesimo e sotto vigilanza doganale, essere, in tutto o in parte, distrutte, demolite, spezzettate, tagliate, forate o sottoposte ad altre operazioni similari che comunque non consentano la ricostituzione del loro stato primitivo, a meno che non ne sia chiesta dal proprietario stesso la rispedizione all'estero.

3) Salvo l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali per le merci, o per le parti di esse, distrutte, le parti non distrutte o non rispedite all'estero ed i prodotti ottenuti dalle altre operazioni di cui al precedente punto 2) sono assoggettati al trattamento daziario loro proprio secondo la specie.

4) Le merci che, nei magazzini di deposito doganale e nei depositi e punti franchi, hanno subìto manipolazioni usuali stabilite a norma degli articoli 24, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, previamente autorizzate dalla Dogana, sono assoggettate, ad istanza dell'importatore, al trattamento daziario applicabile in funzione della specie, del valore e della quantità delle merci nello stato in cui si trovavano prima di essere sottoposte a manipolazione.

5) Nessuna esenzione o riduzione di dazi, oltre quelle stabilite dalla tariffa o dalle presenti disposizioni, può essere concessa se non in virtù di una legge. »

2) Disposizioni preliminari alla tariffa; articolo 14; punto 3).

Il testo del punto 3) dell'art. 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa è sostituito dal seguente:

« 3) I – effetti personali, apparecchi portatili, utensili e strumenti di lavoro, attrezzature ed equipaggiamenti sportivi, armi ed altri oggetti usati, che i viaggiatori residenti all'estero portano con sè o nel proprio bagaglio, a condizione che siano destinati al loro uso personale, per le normali esigenze del viaggio, non siano ceduti a qualsiasi titolo e purché non vi sia motivo di temere abusi.

La stessa esenzione si applica anche ai residenti in Italia che rientrano da un viaggio all'estero, purché dimostrino di aver avuto il possesso dei suddetti effetti ed oggetti prima della loro uscita dallo Stato.

II – altri oggetti e generi di consumo che i viaggiatori portano con sè o nel proprio bagaglio, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il loro valore non superi 25 U.C.

Tale limite è elevato a 125 U.C. per gli oggetti e i generi che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

I suddetti limiti di valore di 25 e 125 U.C. sono ridotti, rispettivamente, a 10 e 30 U.C. per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni.

Tuttavia per quanto riguarda i seguenti generi, l'esenzione è accordata entro i limiti dei quantitativi appresso indicati:

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PROVENIENZA DEI VIAGGIATORI		
	da altri Stati membri delle Comunità europee	da Paesi terzi	
		europei	extraeuropei
1	2	3	4
a) prodotti del tabacco:			
sigarette	300 pezzi	200 pezzi	400 pezzi
oppure, sigaretti (sigari del peso massimo di 3 grammi per pezzo)	150 pezzi	100 pezzi	200 pezzi
oppure, sigari	75 pezzi	50 pezzi	100 pezzi
oppure, tabacco da fumo	400 grammi	250 grammi	500 grammi
b) bevande alcoliche:			
— bevande distillate e bevande alcoliche di gradazione alcolica superiore a 22°	in totale litri 1,5	1 bottiglia standard (da litri 0,70 a 1 litro)	
oppure, bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, di gradazione alcolica pari o inferiore a 22°; vini spumanti, vini liquorosi . .	in totale 3 litri	in totale 2 litri	
e			
— vini tranquilli	in totale 3 litri	in totale 2 litri	

Segue TABELLA D

DENOMINAZIONE DELLE MERCI 1	PROVENIENZA DEI VIAGGIATORI		
	da altri Stati membri delle Comunità europee 2	da Paesi terzi	
		europei 3	extraeuropei 4
c) profumi	75 grammi	50 grammi	
e			
acque di toletta	3/8 di litro	1/4 di litro	
d) caffè	750 grammi	500 grammi	
oppure, estratti ed essenze di caffè	300 grammi	200 grammi	
e) tè	150 grammi	100 grammi	
oppure, estratti ed essenze di tè	60 grammi	40 grammi	

I viaggiatori di età inferiore a 15 anni sono esclusi dalla esenzione prevista per i generi di cui alle lettere a), b) e d).

Il valore dei generi compresi nei quantitativi di cui sopra non va calcolato agli effetti della determinazione del valore globale degli oggetti da ammettere in esenzione.

Sono esclusi dalle esenzioni di cui sopra gli oggetti e i generi importati nell'ambito del traffico di frontiera e dal personale dei servizi di trasporto adibiti al traffico internazionale, salvo per quanto riguarda gli oggetti ed i generi che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, per i quali è accordata la esenzione nei limiti di un valore globale di 12 U.C., o di 3 U.C. per le persone di età inferiore a 15 anni.

Per quanto concerne i generi soggetti a limitazione quantitativa, ferme restando le altre condizioni previste per i viaggiatori, i rispettivi limiti sono fissati come segue:

a) prodotti del tabacco:
sigarette . . . . 40 pezzi
oppure, sigaretti (sigari di peso massimo di 3 g per pezzo) . . . . . . 20 pezzi
oppure, sigari . . . . 10 pezzi
oppure, tabacco da fumo . . . . 50 grammi

b) bevande alcoliche:
— bevande distillate e bevande alcoliche, di gradazione alcolica superiore a 22° . . . . 1/4 di litro
oppure, bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, di gradazione alcolica pari o inferiore a 22°; vini spumanti, vini liquorosi . . . . 1/2 litro
e
— vini tranquilli . . . . 1/2 litro

c) profumi . . . . 2 centilitri
e
acque di toletta . . . . 5 centilitri

d) caffè. . . . . 100 grammi
oppure, estratti ed essenze di caffè . . . . 30 grammi

c) tè . . . . 50 grammi
oppure, estratti ed assenza di tè. . . . . 10 grammi »

3) Disposizioni preliminari alla tariffa; articolo 14; punto 10).

Il testo del punto 10) dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa è sostituito dal seguente:

« 10) oggetti e generi di consumo consentiti sulla base degli Accordi internazionali che disciplinano il traffico di frontiera.

L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità ».

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(3651004/3) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.